



Provincia
di Milano

Lavoro, Attività economiche

APPENDICE

ASSUNZIONI AGEVOLATE: CHI, COME, QUANDO

NORMATIVA E CIRCOLARI

in collaborazione con



Direzione
Regionale
Lombardia

COORDINAMENTO REDAZIONALE

Giuseppe Zingale

PROGETTO GRAFICO

Lavori in corso, Cavallasca (Como)

Per informazioni è possibile contattare
l'Ufficio Segreteria
tel. 02/77406575 – fax 02/77406440

Finito di stampare nel mese di ottobre 2002

L'elaborazione delle fonti legislative e regolamentari, anche se curate con la massima attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori ed omissioni, dei quali, peraltro, sarà molto gradita la segnalazione. La pubblicazione è aggiornata con provvedimenti legislativi pubblicati fino al 01.10.2002.

La presente pubblicazione è il primo volume di una collana dedicata al mercato del lavoro e alle interconnessioni tra i Servizi all'Impiego, le Aziende, i Lavoratori, l'Ente Previdenziale e le parti economico-sociali. Alla realizzazione del manuale hanno collaborato:



**Provincia
di Milano**

Direzione centrale
sviluppo economico e sociale

Settore politiche del lavoro

Servizio coordinamento Centri per l'impiego e qualità dei servizi

GIUSEPPE ZINGALE

Responsabile del servizio coordinamento centri per l'Impiego e qualità dei servizi

FABIOLA BUDA · SONIA PANTONI · ENRICO SALOMI

Servizio coordinamento centri per l'impiego e qualità dei servizi

MATTEO FICCO

Centro per l'impiego di Milano



**Direzione
Regionale
Lombardia**

RENZO PITOCCHI

Direzione Regionale Lombardia - Responsabile del Coordinamento Entrate Contributive

ANTONINO CANNIOTO

Direzione Centrale Entrate Contributive Area Interventi a Sostegno dell'Occupazione

GIOVANNI MELE

Direzione Regionale Lombardia - Area Coordinamento Entrate

LAURA NASCIBENE

Direzione Provinciale di Pavia - Processo Aziende con DM

Alla presente pubblicazione ha collaborato anche

BENIAMINO GALLO

Direzione Provinciale di Torino - Area Controllo Processi Produttivi

NORMATIVA	PAGINA 4	REGIO DECRETO 12 FEBBRAIO 1911, N.278, ARTT.14-24	
	PAGINA 6	DECRETO LEGISLATIVO CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 DICEMBRE 1947, N.1577 ARTT. 13-16	
	PAGINA 7	LEGGE 19 GENNAIO 1955, N.25	
	PAGINA 11	LEGGE 16 NOVEMBRE 1962, N.1618	
	PAGINA 12	LEGGE 17 FEBBRAIO 1971 N.127, ART. 6	
	PAGINA 13	LEGGE 26 LUGLIO 1975 N.354, ART.21	
	PAGINA 14	LEGGE 21 DICEMBRE 1978, N.845, ART.14	
	PAGINA 15	LEGGE 19 DICEMBRE 1984, N.863, ART. 3	
	PAGINA 17	LEGGE 28 FEBBRAIO 1987, N.56, ARTT. 22 E 23	
	PAGINA 18	LEGGE 29 DICEMBRE 1990, N.407, ART. 8	
	PAGINA 19	LEGGE 23 LUGLIO 1991, N.223	
	PAGINA 33	LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N.381	
	PAGINA 36	LEGGE 19 LUGLIO 1993, N.236, ART. 4	
	PAGINA 38	LEGGE 19 LUGLIO 1994, N.451	
	PAGINA 48	LEGGE 24 GIUGNO 1997, N. 196	
	PAGINA 60	LEGGE 7 AGOSTO 1997, N.266, ART.20	
	PAGINA 61	DECRETO LEGISLATIVO 1 DICEMBRE 1997, N.468	
	PAGINA 68	LEGGE 23 DICEMBRE 1998, N.448, ART.81	
	PAGINA 70	LEGGE 17 MAGGIO 1999, N.144, ART.45, COMMA 6	
	PAGINA 71	DECRETO LEGISLATIVO 25 FEBBRAIO 2000, N.61	
	PAGINA 75	DECRETO LEGISLATIVO 28 FEBBRAIO 2000, N.81	
	PAGINA 79	LEGGE 22 GIUGNO 2000, N.193	
	PAGINA 81	LEGGE 23 DICEMBRE 2000, N.388, ART. 78, COMMA 6	
	PAGINA 82	DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2001, N.151	
	PAGINA 98	DECRETO MINISTERIALE 20 APRILE 2001, N.65	
	PAGINA 101	DECRETO MINISTERIALE 9 NOVEMBRE 2001	
	PAGINA 102	DECRETO INTERMINISTERIALE 25 FEBBRAIO 2002 N.87	
	PAGINA 107	LEGGE 31 LUGLIO 2002, N.172	
	CIRCOLARI INPS	PAGINA 110	N.843 DEL 10 LUGLIO 1987 <i>Per la consultazione sul sito INPS effettuare la ricerca con il numero 188 del 10 luglio 1987</i>
		PAGINA 112	N.58 DEL 27 OTTOBRE 1987 <i>Per la consultazione sul sito INPS effettuare la ricerca con il numero 251 del 27 ottobre 1987</i>
		PAGINA 113	N.25 DEL 31 GENNAIO 1991
		PAGINA 118	N.125 DEL 16 MAGGIO 1991
		PAGINA 120	N.194 DEL 24 LUGLIO 1991
PAGINA 123		N.274 DEL 3 DICEMBRE 1991	
PAGINA 124		N.252 DEL 30 OTTOBRE 1992	
PAGINA 126		N.296 DEL 29 DICEMBRE 1992	
PAGINA 129		N.109 DEL 11 MAGGIO 1993	
PAGINA 130		N.41 DEL 9 FEBBRAIO 1994	
PAGINA 132		N.172 DEL 2 GIUGNO 1994	
PAGINA 134		N.70 DEL 8 MARZO 1995	
PAGINA 137		N.138 DEL 16 MAGGIO 1995	
PAGINA 139		N.193 DEL 7 LUGLIO 1995	
PAGINA 140		N.2 DEL 8 GENNAIO 1997	
PAGINA 145		N.88 DEL 7 APRILE 1997	
PAGINA 148		N.159 DEL 17 LUGLIO 1997	
PAGINA 150		N.174 DEL 31 LUGLIO 1997	
PAGINA 153		N.218 DEL 6 NOVEMBRE 1997	
PAGINA 154		N.90 DEL 28 APRILE 1998	
PAGINA 155		N.268 DEL 30 DICEMBRE 1998	
PAGINA 156		N. 84 DEL 12 APRILE 1999	
PAGINA 157		N.122 DEL 1 GIUGNO 1999	
PAGINA 160		N.117 DEL 20 GIUGNO 2000	
PAGINA 162		N.188 DEL 15 NOVEMBRE 2000	
PAGINA 169		N.62 DEL 14 MARZO 2001	
PAGINA 171		N.85 DEL 9 APRILE 2001	
PAGINA 176		N.133 DEL 3 LUGLIO 2001	
PAGINA 177		N.136 DEL 10 LUGLIO 2001	
PAGINA 179		N.173 DEL 18 SETTEMBRE 2001	
PAGINA 183	N.69 DEL 3 APRILE 2002		
PAGINA 185	N.134 DEL 25 LUGLIO 2002		
MESSAGGI INPS	PAGINA 189	MESSAGGIO N.19018 DEL 7 DICEMBRE 1999	
	PAGINA 190	MESSAGGIO N.110 DEL 29 MAGGIO 2000	
	PAGINA 191	MESSAGGIO N.28 DEL 14 FEBBRAIO 2001	
CIRCOLARI MINISTERO DEL WELFARE	PAGINA 141	CIRCOLARE N.51 DEL 10 APRILE 1996 (ALLEGATA ALLA CIRCOLARE INPS N.2 DEL 8 GENNAIO 1997)	
NOTE MINISTERO DEL WELFARE	PAGINA 174	NOTA N.5/26969/70 DEL 22 GIUGNO 2000 (ALLEGATA ALLA CIRCOLARE INPS N.85 DEL 9 APRILE 2001)	
	PAGINA 174	NOTA N.5/25389/70 DEL 15 FEBBRAIO 2000 (ALLEGATA ALLA CIRCOLARE INPS N.85 DEL 9 APRILE 2001)	
RISOLUZIONI MIN. ECONOMIA E FINANZE	PAGINA 192	RISOLUZIONE DEL 11 GIUGNO 2002, N.182 - AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI	
DECISIONE UE	PAGINA 193	DECISIONE U.E 11 MAGGIO 1999 PUBBLICATA G.U. COMUNITA' EUROPEA 15 FEBBRAIO 2000	



APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI APPALTI A SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E ALLA COSTITUZIONE DEI CONSORZI DI COOPERATIVE PER APPALTI DI LAVORI PUBBLICI

OMISSIS

REGISTRO PREFETTIZIO DELLE COOPERATIVE

ART. 14

ISCRIZIONI NEI REGISTRI PREFETTIZI

Presso ogni prefettura del Regno è tenuto un registro, nel quale s'iscrivono le cooperative della rispettiva provincia ammissibili agli appalti indicati dalle leggi 12 maggio 1894, n. 178, e 19 aprile 1906, n. 126.

In detto registro si deve indicare per ciascuna cooperativa: la denominazione o la ragione sociale, la qualità e la specie degli affari che ne costituiscono l'oggetto, la sede, la durata, la data dell'atto di costituzione, dei successivi cambiamenti, e della loro pubblicazione a norma del codice di commercio, il nome e cognome e la qualità del direttore o della persona delegata a rappresentare l'amministrazione sociale.

Nel registro stesso le cooperative agricole devono essere tenute distinte dalle altre.

Il registro deve essere ostensibile a chiunque ne faccia richiesta.

L'elenco nominativo delle cooperative iscritte è pubblicato ogni semestre nel Foglio degli Annunzi Legali e comunicato ai comuni della provincia per l'affissione nell'albo.

ART. 15

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE [1]

Le cooperative costituite a norma del presente decreto, per ottenere l'iscrizione nel registro prefettizio devono farne domanda al Prefetto allegando:

l'atto costitutivo e quelli da cui risultasse qualsiasi modificazione fino al giorno della domanda; copia del certificato di registrazione presso il Tribunale;

i regolamenti interni quando esistano per l'applicazione dello statuto;

uno specchio indicante alla data della domanda di iscrizione, il nome e cognome dei soci, l'arte o la industria esercitata da ciascuno di essi, il nome, cognome e qualità degli amministratori e direttori in carica e delle altre persone specialmente autorizzate a contrattare per conto delle cooperative.

ART. 16

DECRETO PREFETTIZIO

Il prefetto, sentita la commissione provinciale, ordina la iscrizione delle cooperative nel registro prefettizio. Il decreto del prefetto deve rimanere affisso per dieci giorni consecutivi all'albo della prefettura e dei comuni ove la cooperativa ha sede. Entro questo termine è ammesso il ricorso al Ministero di agricoltura, industria e commercio da parte di chiunque vi abbia interesse.

Il Ministero decide definitivamente.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

ART. 17

RIFIUTO O CANCELLAZIONE DELL'ISCRIZIONE

Il provvedimento del prefetto, con cui sia rifiutata la iscrizione, ovvero sia ordinata la cancellazione di iscrizioni già avvenute, deve essere motivato e comunicato alla cooperativa interessata. Entro trenta giorni da questa comunicazione le cooperative possono ricorrere al Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale decide definitivamente, sentita la commissione centrale o il suo comitato.

ART. 18

CANCELLAZIONE D'ORDINE DEL MINISTERO

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio, sentita la commissione centrale dispone d'ufficio la cancellazione delle cooperative, quando in qualsiasi modo venga a constatarli che le medesime non abbiano, od abbiano perduti, i caratteri necessari per essere iscritte.

ART. 19

SOSPENSIONE DELL'ISCRIZIONE

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio, d'ufficio o sul ricorso degli interessati, può sospendere le nuove iscrizioni, e può ordinare altresì che rimangano sospesi gli effetti della iscrizione già avvenuta, quando riscontri la violazione di leggi o di regolamenti od altre irregolarità sanabili.

Il provvedimento del Ministero è comunicato direttamente al prefetto, perché ne sia presa nota nel registro prefettizio, ed alla cooperativa interessata, diffidandola a sanare l'irregolarità entro un termine che sarà stabilito nel provvedimento stesso. Trascorso detto termine, il Ministero provvede definitivamente.

ART. 20

PARTECIPAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE ISCRIZIONI

Tutti gli atti e documenti relativi alle iscrizioni, alle annotazioni e alle variazioni nel registro prefettizio debbono essere trasmessi dal prefetto al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Dei provvedimenti di iscrizione, cancellazione o sospensione di cooperative nel registro prefettizio deve essere inserita comunicazione nel giornale ufficiale della provincia e dovrà esserne data partecipazione al Tribunale presso il quale la cooperativa è registrata [1].

Egual partecipazione dovrà essere data dai Tribunali alle Prefetture dei provvedimenti presi, nella propria competenza, nei riguardi delle cooperative predette [1].

Note:

1 Comma modificato dall'art. 4, R.D.L. 7 agosto 1925, n. 1778.



ART. 21

EFFETTI DELLA CANCELLAZIONE

Qualora una cooperativa sia cancellata dai registri prefettizi e l'amministrazione appaltante non creda necessario di addivenire allo scioglimento del contratto, i lavori in corso saranno continuati ed ultimati in base al contratto stesso.

Una cooperativa cancellata dai registri prefettizi non potrà presentare domanda di essere nuovamente iscritta se non trascorso un biennio dalla cancellazione.

ART. 22

COMUNICAZIONI AGLI ENTI PUBBLICI

Il prefetto comunica agli enti pubblici della provincia le leggi, i regolamenti e le circolari riguardanti l'assegnazione di lavori, di forniture e di servizi pubblici alle cooperative.

ART. 23

RAPPORTO PREFETTIZIO AL MINISTERO

Entro il mese di gennaio i prefetti devono far pervenire al Ministero di agricoltura, industria e commercio un rapporto particolareggiato sul movimento delle cooperative iscritte nel registro prefettizio.

ART. 24

CAMBIAMENTI NELLE COOPERATIVE

Le cooperative iscritte nel registro prefettizio devono denunciare al prefetto, entro quindici giorni da quello in cui siano divenuti esecutivi, i cambiamenti che si verificano nella loro costituzione e rappresentanza.

Il prefetto ne fa prendere nota nel registro quando siano tali da modificare le indicazioni del registro stesso.

Alla fine di ogni semestre le cooperative comunicheranno al prefetto i cambiamenti avvenuti nel numero e nella qualità dei soci.

OMISSIS



PROVVEDIMENTI PER LE COOPERATIVE

OMISSIS

Capo II

REGISTRI PREFETTIZI E SCHEDARIO GENERALE

ART. 13

RIORDINAMENTO DEL REGISTRO PREFETTIZIO

Nel registro prefettizio delle cooperative di cui all'art. 14 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, oltre alle cooperative ammissibili ai pubblici appalti devono essere iscritti:

a) tutte le altre cooperative legalmente costituite qualunque sia il loro oggetto;

b) [1].

Il registro è tenuto distintamente per sezioni a seconda della diversa natura ed attività degli enti, e cioè:

- Sezione cooperazione di consumo;
- Sezione cooperazione di produzione e lavoro;
- Sezione cooperazione agricola;
- Sezione cooperazione edilizia;
- Sezione cooperazione di trasporto;
- Sezione cooperazione della pesca;
- Sezione cooperazione mista;
- Sezione cooperazione sociale;
- Sezione società di mutuo soccorso ed enti mutualistici di cui all'art. 2512 del codice civile [2].

Oltre che nella sezione per esse specificamente prevista, le cooperative sociali sono iscritte nella sezione cui direttamente afferisce l'attività da esse svolta [3].

Note:

1 Lettera soppressa dall'art. 6, comma 1, L. 17 febbraio 1971, n. 127.

2 Comma modificato dall'art. 6, lett. c), L. 8 novembre 1991, n. 381, e successivamente, dall'art. 18, comma 6, L. 31 gennaio 1992, n. 59.

3 Comma aggiunto dall'art. 6, lett. d), L. 8 novembre 1991, n. 381.

ART. 14

PROCEDURA PER L'ISCRIZIONE [1] [2]

Per ottenere l'iscrizione nel registro prefettizio gli enti cooperativi contemplati nel presente decreto devono farne domanda al prefetto della Provincia dove hanno sede, indicando la sede sociale e l'indirizzo. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) copia dell'atto costitutivo e delle deliberazioni recanti ad esso modificazioni fino al giorno della domanda, unitamente ai documenti comprovanti che sono state adempiute le formalità prescritte dagli articoli 2519 e 2537 del Codice civile;

2) uno specchio nominativo dei soci, con l'indicazione per ciascuno di essi del nome, cognome, domicilio ed attività professionale; ma se il numero dei soci è superiore a cento, invece del suddetto specchio, dovrà essere presentato un documento indicante il numero dei soci distinti per categoria con l'attestato del presidente del Consiglio d'amministrazione o di chi lo sostituisce e di uno dei sindaci che tutti i soci hanno i requisiti prescritti dall'atto costitutivo;

3) l'elenco nominativo degli amministratori, dei sindaci e dei direttori in carica, indicando quale

degli amministratori ha la rappresentanza dell'ente e le altre persone che in forza di mandato generale hanno la firma sociale;

4) copia dei regolamenti interni per l'applicazione dell'atto costitutivo, ove esistano.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) devono essere presentati in due copie, una delle quali, a cura della Prefettura, deve essere rimessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione. Tali documenti devono essere sottoscritti dal presidente del Consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce e da uno dei sindaci.

Il prefetto, accertato che per gli atti indicati al n. 1) sono state adempiute le formalità prescritte dagli articoli 2519 e 2537 del Codice civile e che il numero ed i requisiti dei soci corrispondono a quelli prescritti dalla legge o dall'atto costitutivo, sentita la Commissione provinciale, ordina, con proprio decreto, la iscrizione degli enti stessi nel registro prefettizio.

Note:

1 Articolo sostituito dall'art. 1, L. 2 aprile 1951, n. 302.

2 Sui termini dell'iscrizione, che deve essere richiesta entro tre mesi dalla costituzione della cooperativa, vedi l'art. 2, L. 13 marzo 1950, n. 114.

ART. 15

ISTITUZIONE DELLO SCHEDARIO GENERALE DELLA COOPERAZIONE [1]

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito lo schedario generale della cooperazione. In tale schedario sono iscritti:

a) tutti gli enti iscritti nei registri prefettizi, nonché quelli risultanti dall'elenco di cui all'ultimo comma dell'art. 1;

b) i consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti di cui alla legge 25 giugno 1909, n. 422.

Lo schedario è tenuto distintamente per sezioni, come il registro prefettizio, e deve contenere le medesime indicazioni; esso inoltre è diviso per provincie. Lo schedario è ostensibile a chiunque ne faccia richiesta.

Note:

1 Articolo sostituito dall'art. 6, comma 2, L. 17 febbraio 1971, n. 127.

ART. 16

EFFETTI DELLA MANCATA ISCRIZIONE NEL REGISTRO PREFETTIZIO E NELLO SCHEDARIO GENERALE DELLA COOPERAZIONE [1]

La mancanza d'iscrizione nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione esclude gli enti contemplati nel presente decreto da ogni agevolazione tributaria o di qualsiasi altra natura disposta da questo decreto o da altre leggi.

Note:

1 Articolo sostituito dall'art. 4, L. 17 febbraio 1971, n. 127.

OMISSIS

DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO

ART. 1

Presso la Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e l'assistenza ai disoccupati (1) di cui all'art. 1 della L. 29 aprile 1949, n. 264, è istituito un Comitato con funzioni consultive in materia di apprendistato ed occupazione dei giovani lavoratori.

La composizione del Comitato suddetto è determinata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale chiamerà a farne parte anche rappresentanti di Amministrazioni, categorie, enti ed organizzazioni, comprese quelle giovanili, che non concorrono alla formazione della Commissione centrale.

(1) Poi divenuta Commissione centrale per l'impiego (art. 3 bis della L. 1 giugno 1977, n. 285), e successivamente soppressa, con trasferimento delle sue funzioni alla Conferenza Stato-Regioni (art. 7 del D.L.vo 28 agosto 1997, n. 281).

ART. 2

(1) L'apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro, in forza del quale l'imprenditore è obbligato ad impartire o a far impartire, nella sua impresa, all'apprendista, assunto alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l'opera nell'impresa medesima.

Per instaurare un rapporto di apprendistato, il datore di lavoro deve ottenere l'autorizzazione dell'ispettorato del lavoro territorialmente competente, cui dovrà precisare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto.

Il numero di apprendisti che l'imprenditore ha facoltà di occupare nella propria azienda non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso l'azienda stessa.

(1) Articolo così integrato dalla L.2 aprile 1968, n. 424, recante modifiche ed integrazioni. Per una deroga, vedi l'art. 21 della L. 28 febbraio 1987, n. 56, norme sull'organizzazione del mercato del lavoro.

ART. 3

Chi intende essere assunto come apprendista deve iscriversi in appositi elenchi presso l'Ufficio di collocamento competente (1).

I datori di lavoro hanno l'obbligo di assumere gli apprendisti per il tramite dell'Ufficio di collocamento. È ammessa la richiesta nominativa per le aziende con un numero di dipendenti non superiore a dieci e, nella misura del 25 per cento degli apprendisti da assumersi, per le aziende con un numero di dipendenti superiore a dieci (2).

(1) L'art. 2 della L. 27 giugno 1961, n. 551, agevolazioni per le famiglie numerose, così aveva disposto:

"2. Gli uffici di collocamento annotano sugli elenchi degli apprendisti di cui all'art. 3 della

L. 10 gennaio 1955, n. 25, la qualità di componente di famiglia numerosa per coloro che, avendo i requisiti di cui al precedente articolo, ne facciano domanda. Detti requisiti debbono permanere alla data dell'accoglimento della domanda.

"Nelle assunzioni degli apprendisti i datori di lavoro debbono comprendere un lavoratore, di cui al precedente comma, per ogni dieci assunti o frazione di dieci superiore a due. Ai fini dell'applicazione di tale percentuale più richieste dello stesso datore di lavoro, successive nel tempo, si sommano.

"I datori di lavoro i quali, essendo obbligati ai sensi del comma precedente ad assumere lavoratori facenti parte di famiglie numerose, non vi provvedano, sono puniti con un ammenda fino a lire 3.000 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto della presente legge riservato alle famiglie numerose e non coperto".

Il D.L.vo 23 dicembre 1997, n. 469, ha poi conferito alle regioni ed agli enti locali le funzioni e i poteri in materia di mercato del lavoro, fatta eccezione per alcune riserve alle competenze dello Stato.

(2) Vedi ora l'art. 34 L. 20 maggio 1970, n. 300, statuto dei lavoratori, e la normativa successiva in materia di mercato del lavoro.

ART. 4

L'assunzione dell'apprendista deve essere preceduta da visita sanitaria per accertare che le sue condizioni fisiche ne consentano l'occupazione nel lavoro per il quale deve essere assunto.

ART. 5

Nelle località dove esistono Centri di orientamento professionale riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'assunzione dell'apprendista può essere preceduta da un esame psicofisiologico, disposto dal competente Ufficio di collocamento, atto ad accertare le attitudini dell'apprendista stesso al particolare lavoro al quale ha chiesto di essere avviato.

Il risultato dell'esame, comunicato all'aspirante apprendista interessato, non esclude anche se negativo, l'assunzione dell'apprendista stesso.

L'accertamento di cui sopra e le certificazioni relative sono gratuiti.

ART. 6

(1) [Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore a quindici anni e non superiore a venti, salvi i divieti e le limitazioni previste dalla legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti] (2).

In deroga a quanto stabilito nel comma precedente, possono essere assunti in qualità di apprendisti anche coloro i quali abbiano compiuto il 14o anno di età, a condizione che abbiano adempiuto all'obbligo scolastico a norma della L. 31 dicembre 1962, n. 1859 (3).

(1) Articolo così sostituito dalla L. 2 aprile 1968, n. 424.

(2) Comma abrogato dall'art. 16, comma 6, della L. 24 giugno 1997, n. 196. Si veda ora, con riguardo al limite di età, il comma 1 del medesimo articolo, nonché l'art. 3 del D.L. 4 agosto 1999, n. 345, che ha sostituito l'art. 1 della L. 17 ottobre 1967, n. 977. Si veda, inoltre, per il settore artigianale, l'art. 21, comma 5, della L. 28 febbraio 1987, n. 56.

(3) Questo comma, ai sensi dell'art. 16, comma 6, ultima parte, della L. 24 giugno 1997, n. 196, "continua ad operare fino alla modificazione dei limiti di età per l'adempimento degli obblighi scolastici". L'art. 1 della L. 20 gennaio 1999, n. 9, Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione, ha elevato da otto a dieci anni l'obbligo di istruzione.

ART. 7

[L'apprendistato non può avere una durata superiore, a quella che sarà stabilita per categorie professionali dai contratti collettivi di lavoro. Comunque la durata dell'apprendistato non potrà superare i cinque anni] (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 16, comma 6, della L. 24 giugno 1997, n. 196. Si veda ora quanto dispone il comma 1 dello stesso art. 16, riportato infra.

ART. 8

I periodi di servizio prestato in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e purché si riferiscano alle stesse attività.

ART. 9

Può essere convenuto fra le parti un periodo di prova. Esso sarà regolato ai sensi dell'art. 2096 del cod. civ. e non potrà eccedere la durata di due mesi.

ART. 10

L'orario di lavoro dell'apprendista non può superare le 8 ore giornaliere e le 44 settimanali.

Le ore destinate all'insegnamento complementare sono considerate, a tutti gli effetti, ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.

Le ore destinate all'insegnamento complementare sono determinate dai contratti collettivi di lavoro o, in difetto, da decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per la pubblica istruzione (1).

È in ogni caso vietato il lavoro fra le ore 22 e le ore 6.

(1) Si vedano il D.M. 29 luglio 1970 e la normativa successiva che ha affidato alle regioni la formazione professionale.

ART. 11

Il datore di lavoro ha l'obbligo:

- a) di impartire o di far impartire nella sua impresa all'apprendista alle sue dipendenze l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
- b) di collaborare con gli enti pubblici e privati preposti all'organizzazione dei corsi di istruzione integrativa dell'addestramento pratico;
- c) di osservare le norme dei contratti collettivi di lavoro e di retribuire l'apprendista in base ai contratti stessi;
- d) di non sottoporre l'apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
- e) di concedere un periodo annuale di ferie retribuite;
- f) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo, né in genere a quelle a incentivo (1);
- g) di accordare all'apprendista, senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e di vigilare perché l'apprendista stesso adempia l'obbligo di tale frequenza;
- h) di accordare all'apprendista i permessi necessari per esami relativi al conseguimento di titoli di studio;
- i) di informare periodicamente la famiglia dell'apprendista o chi eserciti legalmente la patria potestà (2) sui risultati dell'addestramento;
- l) di non adibire gli apprendisti a lavori di manovalanza e di produzione in serie (1).

(1) Lettera così sostituita dall'art. 2 della L. 2 aprile 1968, n. 424, recante modifiche ed integrazioni.

(2) Attualmente, potestà dei genitori, L. 19 maggio 1975, n. 151, Riforma del diritto di famiglia.

ART. 12

L'apprendista deve:

- a) obbedire all'imprenditore o alla persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
- b) prestare nell'impresa la sua opera con diligenza;
- c) comportarsi correttamente verso tutte le persone addette all'impresa;
- d) frequentare con assiduità i corsi di insegnamento complementare;
- e) osservare le norme contrattuali.

ART. 13

La retribuzione di cui all'art. 11, lettera c), dovrà essere graduale anche in rapporto all'anzianità di servizio.

L'erogazione di premi agli apprendisti più meritevoli non deve in alcun modo essere commisurata all'entità della produzione conseguita dall'apprendista.

ART. 14

La durata delle ferie di cui alla lettera e) dell'art. 11 non dovrà essere inferiore a giorni trenta per gli apprendisti di età non superiore ai sedici anni ed a giorni venti per quelli che hanno superato i sedici anni di età.

ART. 15

Il rapporto di apprendistato non fa cessare per tutta la sua durata l'erogazione degli assegni familiari corrisposti per i minori.

All'apprendista da considerarsi capo famiglia, agli effetti del testo unico delle norme concessive degli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della repubblica 3 maggio 1955, n. 797, spettano per le persone a carico gli assegni familiari a norma del testo unico predetto (1) (2).

(1) Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 8 luglio 1956, n. 706, recante modificazioni alla L. 19 gennaio 1955, n. 25.

(2) A norma dell'art. 2 della L. 2 agosto 1956, n. 706, la corresponsione degli assegni familiari prevista da questo comma deve essere autorizzata da parte dell'istituto nazionale della previdenza sociale. L'istituto nazionale della previdenza sociale provvederà a dare comunicazione dell'intervenuta concessione all'ufficio provinciale del lavoro, il quale istituirà un elenco, distinto per comuni, degli apprendisti che usufruiscono degli assegni familiari come capi famiglia.

ART. 16

La formazione professionale dell'apprendista si attua mediante l'addestramento pratico e l'insegnamento complementare.

L'addestramento pratico ha il fine di far acquistare all'apprendista la richiesta abilità nel lavoro al quale dev'essere avviato, mediante graduale applicazione ad esso.

L'insegnamento complementare ha lo scopo di conferire all'apprendista le nozioni tecniche indispensabili all'acquisizione della piena capacità professionale.

I programmi per l'insegnamento complementare dovranno uniformarsi alle norme generali che saranno emanate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, sentiti i Ministeri dell'industria e del commercio e dell'agricoltura e foreste.

ART. 17

La frequenza dei corsi di insegnamento complementare è obbligatoria e gratuita.

L'obbligatorietà non sussiste per coloro che abbiano già un titolo di studio adeguato.

Nei detti corsi gli apprendisti devono essere raggruppati per grado di preparazione scolastica. Per l'effettuazione dei corsi possono essere utilizzate, d'intesa col Ministero della pubblica istruzione, le sedi delle scuole statali.

L'esercizio dell'attività rivolta all'insegnamento complementare degli apprendisti è sottoposto alla

vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministero della pubblica istruzione possono sovvenzionare o finanziare le iniziative che si propongono l'esercizio di tale attività.

ART. 18

Al termine dell'addestramento pratico e dell'insegnamento complementare gli apprendisti sostengono le prove di idoneità all'esercizio del mestiere che ha formato oggetto dell'apprendistato.

In ogni caso gli apprendisti che hanno compiuto i diciotto anni di età e i due anni di addestramento pratico hanno diritto di essere ammessi a sostenere le prove di idoneità.

La qualifica ottenuta al termine del periodo di apprendistato dovrà essere scritta sul libretto individuale di lavoro.

ART. 19

Qualora al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta a norma dell'art. 2118 del cod. civ. l'apprendista è mantenuto in servizio con la qualifica conseguita mediante le prove di idoneità ed il periodo di apprendistato è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio del lavoratore.

ART. 20

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 16 della L. 21 dicembre 1978, n. 845, legge-quadro in materia di formazione professionale.

ART. 21

(1) Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme:

- a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per gli appartenenti alle categorie per le quali è previsto l'obbligo di tale assicurazione;
 - b) l'assicurazione contro le malattie, prevista dalla L. 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni ed integrazioni per le seguenti prestazioni:
 - 1) assistenza sanitaria generica, domiciliare e ambulatoriale;
 - 2) assistenza specialistica ambulatoriale;
 - 3) assistenza farmaceutica;
 - 4) assistenza ospedaliera;
 - 5) assistenza ostetrica;
 - c) assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia;
 - d) assicurazione contro la tubercolosi, prevista dal R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, per:
 - 1) le prestazioni concernenti la cura;
 - 2) le erogazioni dell'indennità giornaliera di degenza di cui all'art. 1 della L. 28 febbraio 1953, n. 86;
 - 3) l'erogazione dell'indennità post-sanatoriale.
- Le prestazioni previste dal presente articolo competono ai soli apprendisti, eccetto l'ipotesi che l'ap-

prendista sia considerato capo famiglia, secondo il disposto dell'art. 15 della presente legge, e per le prestazioni assistenziali previste dalle norme vigenti per i familiari a carico dei lavoratori assicurati.

(1) Così modificato dall'art. 3 della L. 8 luglio 1956, n. 706, recante modificazioni alla L. 19 gennaio 1955, n. 25.

ART. 22

Il versamento dei contributi dovuti per le assicurazioni sociali di cui al precedente articolo, è effettuato mediante l'acquisto di apposita marca settimanale del valore complessivo di lire 310 (1) per ogni apprendista soggetto anche all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e di lire 130 (2) per ogni apprendista non soggetto all'obbligo di detta assicurazione.

Il servizio di distribuzione delle suddette marche assicurative è svolto, con l'osservanza delle norme in vigore per la tenuta delle tessere assicurative per le assicurazioni generali obbligatorie, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, il quale ripartisce l'importo fra le gestioni e gli istituti interessati nelle seguenti misure:

- a) per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, lire 180 (2);
- b) per l'assicurazione contro le malattie, lire 60;
- c) per l'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia, lire 50 di cui lire 38 dovute al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e lire 12 da valere agli effetti della determinazione della pensione base;
- d) per l'assicurazione contro la tubercolosi, lire 14 (2);
- e) per assegni familiari, lire 6 (2).

Nessun onere contributivo grava sull'apprendista. Nei casi in cui la misura delle prestazioni derivanti dalle assicurazioni sociali, indicate nell'articolo precedente, è determinata in relazione all'ammontare della retribuzione, questa in nessun caso potrà essere considerata in cifra inferiore alle lire 300 giornaliere. Resta ferma, nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l'applicazione della disposizione contenuta nell'art. 41, lettera b), del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765.

Nel corso del primo quinquennio di applicazione della presente legge, se particolari esigenze lo richiedano a vantaggio della mutualità o delle categorie interessate, il valore delle marche settimanali, previste nel primo comma e la misura minima di retribuzione, indicata nel comma precedente, possono essere modificati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

(1) Importo così modificato dall'art. 119 del T.U. 30 giugno 1965, n. 1124, per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, e successivamente più volte aumentato. Il prelievo dei contributi mediante l'acquisto di marche è stato soppresso dall'art. 22 della L. 3 giugno 1975, n. 160.

(2) Importo così modificato dall'art. 4 della L. 8 luglio 1956, n. 706, citata, e successivamente più volte aumentato.

ART. 23

I datori di lavoro sono puniti:

- a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 300.000 a lire 500.000 per ogni apprendista assunto in contravvenzione all'obbligo previsto dal secondo comma dell'art. 3 (1);
- b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 300.000 per ogni violazione delle norme dell'art. 11 (1).

[Nelle contravvenzioni previste dalla presente legge il contravventore, prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto di condanna, può presentare domanda di oblazione all'Ispettorato del lavoro, che determinerà la somma da pagarsi entro i limiti minimo e massimo dell'ammenda stabilita, prefissando il termine per effettuare il pagamento, a norma dell'art. 162 del codice penale] (2).

(1) Lettera così modificata, con la sostituzione della sanzione amministrativa all'originaria pena dell'ammenda, dall'art. 78 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507.

(2) Comma abrogato dall'art. 78 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507.

ART. 24

Per l'inosservanza degli obblighi previsti dagli artt. 21 e 22 si applicano le disposizioni penali stabilite dalle leggi speciali concernenti le assicurazioni sociali e le altre forme di previdenza alle quali gli apprendisti sono soggetti a norma della presente legge.

ART. 25

Agli effetti della presente legge e fino all'emanazione di norme generali sulla disciplina dell'artigianato si considerano artigiani gli imprenditori che esercitano un'attività, anche artistica, per la produzione di beni e di servizi organizzata prevalentemente col lavoro proprio e dei componenti la famiglia, sia che l'attività venga esercitata in luogo fisso, sia in forma ambulante o di posteggio, anche se impieghino attrezzature meccaniche, fonti di energia od in genere sussidi della tecnica più idonei ai loro scopi produttivi.

Non si considera artigiana l'impresa che impieghi lavoratori dipendenti in numero superiore a quello previsto per le varie categorie nel decreto ministeriale 2 febbraio 1948 in applicazione del D.L. del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1586.

In ogni caso i giovani assunti come apprendisti in base agli articoli 6 e 7 non sono computabili nel novero dei dipendenti, per tutto il periodo dell'apprendistato, anche ai fini delle disposizioni di cui al comma precedente (1).

(1) Comma aggiunto dall'art. 5 della legge 8 luglio 1956, n. 706. Per la definizione di impresa artigiana vedi ora la L. 8 agosto 1985, n. 443, legge-quadro per l'artigianato, modif. dalla L. 20 maggio 1997, n. 133.

ART. 26

Non si applicano agli apprendisti e agli imprenditori artigiani le norme della presente legge contenute negli articoli 3, secondo e terzo comma, 22, 23 e 24.

ART. 27

I nominativi degli apprendisti artigiani assunti o dimissionati debbono essere comunicati dall'imprenditore artigiano entro dieci giorni dalla data di assunzione o di dimissione all'Ufficio di collocamento competente per territorio al fine del deponimento o della reinscrizione nelle liste dei disoccupati. L'Ufficio di collocamento deve trasmettere copia della notifica all'Istituto nazionale dell'assicurazione per gli infortuni sul lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale assistenza malattie.

ART. 28

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 16 della L. 21 dicembre 1978, n. 845, legge-quadro in materia di formazione professionale.

ART. 29

Gli imprenditori artigiani sono puniti:

- a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 300.000 per ogni apprendista assunto o dimissionato senza effettuare la notifica all'Ufficio di collocamento secondo il disposto dell'art. 27, primo comma; e per ogni apprendista nel caso di violazione di quanto disposto dall'art. 11 della presente legge (1);
- b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 800.000 per ogni apprendista notificato come assunto che non eserciti effettivamente l'apprendistato (1).

[Le contravvenzioni potranno essere definite mediante oblazione secondo quanto disposto dal precedente art. 23, ultimo comma] (2).

(1) Lettera così modificata, con la sostituzione della sanzione amministrativa all'originaria pena dell'ammenda, dall'art. 78 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507.

(2) Comma abrogato dall'art. 78 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507.

ART. 30

Col regolamento, che sarà approvato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Consiglio di Stato, saranno emanate norme per l'applicazione della presente legge.

Per le contravvenzioni alle norme del regolamento può essere stabilita, col regolamento stesso, la pena dell'ammenda fino a lire 150.000 (1).

(1) V. nota all'art. 23.

ART. 31

Le norme contenute nella presente legge si applicano anche agli apprendisti già occupati.

Non si applicano invece nei confronti di particolari categorie di imprese, nelle quali è adottata una disciplina dell'apprendistato riconosciuta più favorevole di quella contenuta nei precedenti articoli. Il riconoscimento è concesso discrezionalmente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato di cui all'art. 1. In nessun caso il riconoscimento potrà essere concesso se, tra l'altro, non sussista una adeguata organizzazione per la formazione professionale dell'apprendista, per il cui finanziamento non derivino oneri alla gestione prevista dall'art. 20.

ART. 32

In relazione all'andamento delle gestioni delle assicurazioni contro le malattie e l'invalidità e vecchiaia, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, può determinare con proprio decreto una contribuzione straordinaria a carico del Fondo per l'addestramento professionale di cui all'art. 62 della L. 29 aprile 1949, n. 264, a favore degli istituti previdenziali ed assistenziali interessati, in dipendenza del minor gettito dei contributi derivanti dall'applicazione dell'art. 22 della presente legge.

ART. 33

È abrogato il R.D.L. 21 settembre 1938, n. 1906, convertito nella L. 2 giugno 1939, n. 739. È altresì abrogata ogni altra disposizione in contrasto o incompatibile con la presente legge.

**MODIFICA DELL'ART. 15
DELLA LEGGE
29 APRILE 1949, N. 264,
RECANTE PROVVEDIMENTI
IN MATERIA
DI AVVIAMENTO
AL LAVORO
E DI ASSISTENZA
DEI LAVORATORI
INVOLONTARIAMENTE
DISOCCUPATI**

ARTICOLO UNICO

All'art. 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è aggiunto il seguente capoverso: "A tal fine i datori di lavoro debbono dichiarare all'atto della presentazione delle richieste, sia nominative che numeriche, se vi siano stati, entro l'anno precedente, dipendenti della stessa qualifica licenziati per riduzione di personale, specificandone i nomi".

Testo coordinato

ART. 15

In deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 13, la Commissione di cui all'art. 25, a richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, può autorizzare che agli avviamenti per determinati lavori da svolgersi in un Comune concorrano, osservati opportuni criteri di proporzionalità, lavoratori di altri Comuni anche di Province contermini [1].

In caso di denegata autorizzazione, per quanto previsto dal comma precedente, provvede il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale [1].

Ferme restando le precedenza al collocamento previste da leggi speciali, sarà data preferenza nell'avviamento ai lavoratori che, in possesso dei requisiti prescritti, abbiano conseguito una qualificazione professionale nei corsi di cui al titolo IV [1].

Salvo il caso nel quale sia ammessa la richiesta nominativa [2], nell'avviamento al lavoro si terrà conto complessivamente: del carico familiare; dell'anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento; della situazione economica e patrimoniale, desunta anche dallo stato di occupazione dei componenti del nucleo familiare, e dagli altri elementi concorrenti nella valutazione dello stato di bisogno del lavoratore, anche con riguardo allo stato sanitario del nucleo familiare, in base ai documenti esibiti dal lavoratore medesimo.

Il datore di lavoro può rifiutare di assumere lavoratori, avviati dall'Ufficio competente, i quali siano stati precedentemente da lui licenziati per giusta causa.

I lavoratori licenziati da un'azienda per riduzione di personale hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro un anno [3] [4]. A tal fine i datori di lavoro debbono dichiarare all'atto della presentazione delle richieste, sia nominative che numeriche, se vi siano stati, entro l'anno precedente, dipendenti della stessa qualificazione licenziati per riduzione di personale, specificandone i nomi [5].

Note:

1 Comma sostituito dall'art. 4, L. 10 febbraio 1961, n. 5.

2 Per la facoltà di assunzione di tutti i lavoratori mediante richiesta nominativa ed il relativo ambito di applicazione, vedi l'art. 25, L. 23 luglio 1991, n. 223.

3 Per il collocamento preferenziale dei lavoratori licenziati in dipendenza di crisi o ristrutturazione aziendali, vedi l'art. 7, L. 8 agosto 1972, n. 464.

4 Per il diritto di precedenza nell'assunzione di lavoratori in mobilità, vedi l'art. 8, L. 23 luglio 1991, n. 223.

5 Comma aggiunto dall'art. unico, L. 16 novembre 1962, n. 1618.

MODIFICHE AL DECRETO
LEGISLATIVO DEL CAPO
PROVVISORIO DELLO STATO
14 DICEMBRE 1947, N. 1577,
MODIFICATO CON LEGGE
8 MAGGIO 1949, N. 285 E
RATIFICATO CON ULTERIORI
MODIFICAZIONI DELLA LEGGE
2 APRILE 1951, N. 302
CONCERNENTE
PROVEDIMENTI
PER LA COOPERAZIONE

OMISSIS

ART. 6

**REGISTRO PREFETTIZIO
E SCHEDARIO GENERALE**

La lettera b) dell'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con la legge 2 aprile 1951, n. 302, è soppressa.

L'art. 15 del predetto decreto è sostituito dal seguente:

“Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito lo schedario generale della cooperazione.

In tale schedario sono iscritti:

- a) tutti gli enti iscritti nei registri prefettizi, nonché quelli risultanti dall'elenco di cui all'ultimo comma dell'art. 1;
- b) i consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti di cui alla legge 25 giugno 1909, n. 422.

Lo schedario è tenuto distintamente per sezioni, come il registro prefettizio, e deve contenere le medesime indicazioni; esso inoltre è diviso per provincie.

Lo schedario è ostensibile a chiunque ne faccia richiesta”.

OMISSIS



**NORME SULL'ORDINAMENTO
PENITENZIARIO
E SULLA ESECUZIONE
DELLE MISURE PRIVATIVE
E LIMITATIVE
DELLA LIBERTÀ**

OMISSIS

ART. 21

LAVORO ALL'ESTERNO [1]

1. I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'art. 15. Tuttavia, se si tratta di persona condannata alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati nel comma 1 dell'art. 4-bis, l'assegnazione al lavoro all'esterno può essere disposta dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre cinque anni. Nei confronti dei condannati all'ergastolo l'assegnazione può avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci anni [2].
2. I detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno sono avviati a prestare la loro opera senza scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza. Gli imputati sono ammessi al lavoro all'esterno previa autorizzazione della competente autorità giudiziaria.
3. Quando si tratta di imprese private, il lavoro deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto a cui il detenuto o l'internato è assegnato, la quale può avvalersi a tal fine del personale dipendente e del servizio sociale.
4. Per ciascun condannato o internato il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno diviene esecutivo dopo l'approvazione del magistrato di sorveglianza.
- 4-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e la disposizione di cui al secondo periodo del comma sedicesimo dell'art. 20 si applicano anche ai detenuti ed agli internati ammessi a frequentare corsi di formazione professionale all'esterno degli istituti penitenziari [3].

Note:

1 Articolo sostituito dall'art. 6, L. 10 ottobre 1986, n. 663.

2 Comma sostituito dall'art. 1, comma 2, D.L. 13 maggio 1991, n. 152.

3 Comma aggiunto dall'art. 2, comma 2, D.L. 14 giugno 1993, n. 187.

OMISSIS



LEGGE-QUADRO IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

OMISSIS

ART. 14

ATTESTATO DI QUALIFICA

Al termine dei corsi di formazione professionale volti al conseguimento di una qualifica, gli allievi che vi abbiano regolarmente partecipato sono ammessi alle prove finali per l'accertamento dell'idoneità conseguita. Tali prove finali, che devono essere conformi a quanto previsto dall'articolo 18, primo comma, lettera a), sono svolte di fronte a commissioni esaminatrici, composte nei modi previsti dalle leggi regionali, delle quali dovranno comunque far parte esperti designati dalle amministrazioni periferiche del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Con il superamento delle prove finali gli allievi conseguono attestati, rilasciati dalle regioni, in base ai quali gli uffici di collocamento assegnano le qualifiche valide ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale. [1]

Gli attestati di cui sopra costituiscono titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi.

Note:

1 *Ai rapporti di lavoro istituiti con giovani in possesso di diploma o di qualifica conseguito presso un istituto professionale o di attestato di qualifica conseguito ai sensi del presente articolo si applica l' art. 22, L. 28 febbraio 1987, n. 56.*

OMISSIS



CONVERSIONE IN LEGGE,
CON MODIFICAZIONE
DEL DECRETO LEGGE
30 OTTOBRE 1984, N. 726,
RECANTE MISURE URGENTI
A SOSTEGNO
E AD INCREMENTO
DEI LIVELLI
OCCUPAZIONALI

ART. 3 [1] [2]

1. I lavoratori di età compresa tra i 15 e i 29 anni possono essere assunti nominativamente, in attuazione dei progetti di cui al comma 3, con contratto di formazione e lavoro non superiore a 24 mesi e non rinnovabile, dagli enti pubblici economici e dalle imprese e loro consorzi che al momento della richiesta non abbiano sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, ovvero non abbiano proceduto a riduzioni di personale nei dodici mesi precedenti la richiesta stessa, salvo che l'assunzione non avvenga per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette sospensioni e riduzioni di personale. [3] [4] [5]

1-bis. Nelle aree indicate dall'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonché in quelle svantaggiate del Centro-Nord previste dalla legge 29 dicembre 1990, n. 407, l'assunzione con contratti di formazione e lavoro è ammessa sino all'età di 32 anni [6]. [7]

2. Fra i lavoratori assunti a norma del comma precedente, una quota fino al cinque per cento deve essere riservata ai cittadini emigrati rimpatriati, ove in possesso dei requisiti necessari. In caso di carenza di predetto personale dichiarata dall'Ufficio di collocamento si procede ai sensi del comma 1.

3. I tempi e le modalità di svolgimento dell'attività di formazione e lavoro sono stabiliti mediante progetti predisposti dagli enti pubblici economici e dalle imprese ed approvati dalla commissione regionale per l'impiego. Nel caso in cui la delibera della commissione regionale per l'impiego non sia intervenuta nel termine di trenta giorni dalla loro presentazione, provvede il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione. La commissione regionale per l'impiego, nell'ambito delle direttive generali fissate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, delibera, in coerenza con le finalità formative ed occupazionali e con le caratteristiche dei diversi settori produttivi, in ordine ai criteri di approvazione dei progetti ed agli eventuali specifici requisiti che gli stessi devono avere, tra i quali può essere previsto il rapporto tra organico aziendale e numero dei lavoratori con contratti di formazione e lavoro. Nel caso in cui i progetti interessino più ambiti regionali, i medesimi progetti sono sottoposti all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, entro trenta giorni, delibera sentito il parere della commissione centrale per l'impiego. Non sono soggetti all'approvazione i progetti conformi alle regolamentazioni del contratto di formazione e lavoro concordate tra le organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle confederazioni

maggiormente rappresentative, recepite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale sentita la commissione centrale per l'impiego [8]. [9] [10]

4. I progetti di cui al comma 3, che prevedono la richiesta di finanziamento alle regioni, devono essere predisposte in conformità ai regolamenti comunitari. Essi possono essere finanziati dal fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, secondo le modalità di cui all'articolo 27 della stessa legge. A tal fine le regioni ogni anno determinano la quota del limite massimo di spesa, di cui al secondo comma dell'articolo 24 della legge predetta, da destinare al finanziamento dei progetti. Hanno precedenza nell'accesso ai finanziamenti i progetti predisposti d'intesa con i sindacati di cui al comma 3 del presente articolo.

5. Ai contratti di formazione e lavoro si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato in quanto non siano derogate dal presente decreto. Il periodo di formazione e lavoro è computato nell'anzianità di servizio in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, effettuata durante ovvero al termine dell'esecuzione del contratto di formazione e lavoro.

6. Per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori. [11] [12] [13] [14]

7. Al termine del rapporto il datore di lavoro è tenuto ad attestare l'attività svolta e i risultati formativi conseguiti dal lavoratore, dandone comunicazione all'Ufficio di collocamento territorialmente competente.

8. La commissione regionale per l'impiego può effettuare controlli, per il tramite dell'Ispettorato del lavoro, sull'attuazione dei progetti di formazione e lavoro [15].

9. In caso di inosservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi del contratto di formazione e lavoro, il contratto stesso si considera a tempo indeterminato fin dalla data dell'instaurazione del relativo rapporto.

10. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.

11. Il rapporto di formazione e lavoro nel corso del suo svolgimento può essere convertito in rapporto a tempo indeterminato, ferma restando l'utilizzazione del lavoratore in attività corrispondenti alla formazione conseguita. In questo caso continuano a trovare applicazione i commi 6 e 10 fino alla scadenza del termine originariamente previsto dal contratto di formazione e lavoro.

12. I lavoratori che abbiano svolto attività di formazione e lavoro entro dodici mesi dalla cessazione

del rapporto possono essere assunti a tempo indeterminato, dal medesimo o da altro datore di lavoro, con richiesta nominativa per l'espletamento di attività corrispondenti alla formazione conseguita. Qualora il lavoratore sia assunto, entro i limiti di tempo fissati dal presente comma, dal medesimo datore di lavoro, il periodo di formazione è computato nell'anzianità di servizio. La commissione regionale per l'impiego, tenendo conto delle particolari condizioni del mercato nonché delle caratteristiche della formazione conseguita, può elevare il predetto limite fino ad un massimo di trentasei mesi.

13. [16]

14. Ferme restando le norme relative al praticantato, possono effettuare assunzioni con il contratto di cui al comma 1 anche i datori di lavoro iscritti agli albi professionali quando il progetto di formazione venga predisposto dagli ordini e collegi professionali ed autorizzato in conformità a quanto previsto dal comma 3. Trovano altresì applicazione i commi 4 e 6.

15. Ferme restando le altre disposizioni in materia di contratto di formazione e lavoro, quando i progetti formativi di cui al comma 3 sono relativi ad attività direttamente collegate alla ricerca scientifica e tecnologica, essi sono approvati dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. I predetti progetti formativi possono prevedere una durata del contratto di formazione e lavoro superiore a ventiquattro mesi.

16. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, ai fini della formazione professionale prevista dai progetti di cui al comma precedente, utilizza, attivandoli e coordinandoli, gli strumenti e i relativi mezzi finanziari previsti nel campo della ricerca finalizzata, applicata e di sviluppo tecnologico, secondo linee programmatiche approvate dal CIPE.

17. Nel caso in cui per lo svolgimento di determinate attività sia richiesto il possesso di apposito titolo di studio, questo costituisce requisito per la stipulazione del contratto di formazione e lavoro finalizzato allo svolgimento delle predette attività.

18. I lavoratori iscritti negli elenchi di cui all'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, assunti con contratto di formazione e lavoro, sono considerati ai fini delle percentuali d'obbligo di cui all'articolo 11 della stessa legge.

Note:

1 Articolo sostituito dalla legge di conversione.

2 Per il riordino della formazione professionale, vedi ora gli artt. 17 e 18, L. 24 giugno 1997, n. 196.

3 In materia di formazione e lavoro, vedi L. 11 aprile 1986, n. 113. Per i limiti di età dei giovani da assumere e per l'individuazione dei soggetti datori di lavoro, vedi l'art. 16,

D.L. 16 maggio 1994, n. 299.

4 In deroga a quanto disposto dal presente comma, per le imprese editrici vedi l'art. 25, L. 25 febbraio 1987, n. 67.

5 Per le imprese che abbiano in atto sospensioni del lavoro a norma della L. 12 agosto 1977, n. 675, vedi l'art. 8, comma 7, D.L. 21 marzo 1988, n. 86.

6 Comma aggiunto dall'art. 9, comma 2, D.L. 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° giugno 1991, n. 169.

7 Per l'individuazione delle aree svantaggiate, vedi l'art. 8, comma 2, L. 29 dicembre 1990, n. 407.

8 Comma sostituito dall'art. 9, comma 1, D.L. 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° giugno 1991, n. 169 e, successivamente, modificato dall'art. 16, comma 8, D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1994, n. 451.

9 Vedi l'art. 16, comma 14, D.L. 16 maggio 1994, n. 299.

10 Per l'approvazione dei progetti per la stipula di contratti di formazione e lavoro, vedi il D.M. 12 gennaio 1995, n. 227 (Procedimenti di competenza degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, n. 8 e della Direzione Generale per l'Impiego, n. 4).

11 A norma dell'art. 68, comma 5, L. 23 dicembre 2000, n. 388, il presente comma si interpreta nel senso che ai contratti di formazione e lavoro non si applicano le disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali.

12 L'art. 5, D.L. 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 luglio 1988, n. 291, ha stabilito che l'agevolazione di cui al presente comma trova applicazione con riferimento ai lavoratori, assunti dopo l'entrata in vigore dello stesso decreto, da imprese artigiane e dalle imprese ubicate nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218.

13 Per l'applicazione delle agevolazioni, vedi l'art. 5, D.L. 30 maggio 1988, n. 173.

14 Per i lavoratori assunti con contratti di formazione e lavoro stipulati a partire dal 1° gennaio 1991, vedi l'art. 8, L. 29 dicembre 1990, n. 407.

15 La Corte costituzionale, con sentenza 21 maggio 1987, n. 190, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che le competenti strutture regionali possano accertare il livello di formazione acquisito dai lavoratori.

16 Comma abrogato dall'art. 10, comma 1, D.M. 25 marzo 1998, n. 142.

OMISSIS

NORME SULL'ORGANIZZAZIONE DEL MERCATO DEL LAVORO

OMISSIS

ART. 21

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APPRENDISTATO

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 2 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, come modificato dalla legge 2 aprile 1968, n. 424, l'imprenditore che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
2. Per i lavoratori assunti successivamente all'entrata in vigore della presente legge, l'apprendistato non può avere una durata superiore a quella stabilita dai contratti collettivi di lavoro, con esclusivo riferimento al periodo ritenuto necessario all'apprendimento, senza distinzioni basate sull'età del lavoratore. La durata dell'apprendistato non può essere superiore a 5 anni. [1]
3. Ferma rimanendo per l'impresa artigiana la facoltà di assunzione diretta, prevista dall'articolo 26 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, gli apprendisti possono essere assunti con richiesta nominativa.
4. Per le imprese che svolgono la propria attività in cicli stagionali i contratti collettivi di lavoro di categoria possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato.
5. Nel settore artigiano i contratti collettivi nazionali di categoria possono elevare fino a 29 anni l'età massima di cui all'articolo 6 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, per qualifiche ad alto contenuto professionale.
6. I benefici contributivi previsti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di previdenza ed assistenza sociale, sono mantenuti per un anno dopo la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
7. I lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi di lavoro per l'applicazione di particolari normative ed istituti, fermo restando per il settore artigiano quanto disposto dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

Note:

1 *In merito alla durata dell'apprendistato, vedi l'art. 16, L. 24 giugno 1997, n. 196.*

ART. 22

APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 22 DELLA LEGGE N. 25 DEL 1955

1. Ai rapporti di lavoro istituiti con giovani in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale o di attestato di qualifica conseguito ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, si applicano, per un periodo di sei mesi, le norme contenute negli articoli 21 e 22 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni. I contratti collettivi di lavoro possono disporre, per lo stesso periodo, un limite massimo retributivo.

OMISSIS

DISPOSIZIONI DIVERSE PER L'ATTUAZIONE DELLA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA 1991-1993

OMISSIS

ART. 8

NORME IN MATERIA DI CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO) [1]

1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma dei contratti di formazione e lavoro, a favore dei datori di lavoro operanti nelle aree non ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per i lavoratori assunti con tali contratti a decorrere dal 1° gennaio 1991, si applica, sulle correnti aliquote dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti, una riduzione del 25%.
2. Per le imprese artigiane nonché per quelle operanti nelle circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale, la quota dei contributi previdenziali ed assistenziali è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. Le circoscrizioni di cui al presente comma sono individuate per ciascun anno solare con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle commissioni regionali per l'impiego.
3. Per le imprese del settore commerciale e turistico con meno di 15 dipendenti operanti nelle aree non ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applica, sulle correnti aliquote dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti, una riduzione del 40 per cento.
4. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori.
5. Il contratto di formazione e lavoro non può essere stipulato per l'acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti generici o ripetitivi, individuate, anche mediante riferimento ai livelli di inquadramento, dai contratti collettivi nazionali di categoria o da accordi interconfederali.
6. La facoltà di assunzione mediante i contratti di formazione e lavoro non è esercitabile dai datori di lavoro che, al momento della richiesta di avviamento, risultino non avere mantenuto in servizio almeno il 60 per cento [2] dei lavoratori il cui contratto di formazione e lavoro sia già venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La limitazione di cui al presente comma non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di formazione e lavoro.

7. Il contratto di formazione e lavoro è stipulato in forma scritta. In mancanza il lavoratore si intende assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Copia del contratto di formazione e lavoro e del relativo progetto vengono consegnate al lavoratore all'atto dell'assunzione.

8. In caso di inadempimento da parte del datore di lavoro agli obblighi inerenti alla formazione del lavoratore, l'Ispettorato del lavoro, previa diffida, dispone la revoca, fin dalla costituzione del rapporto di formazione e lavoro, del beneficio di cui al comma 1 per il lavoratore interessato.

9. A decorrere dal 1° gennaio 1991 nei confronti dei datori di lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3 in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50% per un periodo di 36 mesi. A tal fine sarà costituita in ogni regione apposita lista [3] dalla quale le assunzioni possono essere effettuate con richiesta nominativa, secondo le modalità indicate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Nelle ipotesi di assunzione di cui al presente comma effettuate da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ovvero da imprese artigiane, non sono dovuti i contributi previdenziali ed assistenziali per un periodo di trentasei mesi.

10. Nella legge 28 febbraio 1987, n. 56, all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente: "a-bis) liste di mobilità: lavoratori da lungo tempo in cassa integrazione o iscritti nelle liste di collocamento da lungo periodo".

Note:

1 Per l'assunzione con contratti di formazione e lavoro nelle aree svantaggiate di cui al presente articolo, vedi l'art. 3, comma 1 bis, D.L. 30 ottobre 1984, n. 726.

2 Percentuale elevata dall'art. 16, comma 11, D.L. 16 maggio 1994, n. 299.

3 Per le liste regionali per assunzioni con richiesta nominativa, vedi il D.M. 22 marzo 1991; per le province di Trento e Bolzano, vedi il D.M. 2 maggio 1991.

OMISSIS

NORME IN MATERIA DI CASSA INTEGRAZIONE, MOBILITÀ, TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE, ATTUAZIONE DI DIRETTIVE DELLA COMUNITÀ EUROPEA, AVVIAMENTO AL LAVORO ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MERCATO DEL LAVORO

ART.1

NORME IN MATERIA DI INTERVENTO STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

1. La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale trova applicazione limitatamente alle imprese che abbiano occupato mediamente più di quindici lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione della richiesta di cui al comma 2. Nel caso di richieste presentate prima che siano trascorsi sei mesi dal trasferimento di azienda, tale requisito deve sussistere, per il datore di lavoro subentrante, nel periodo decorrente dalla data del predetto trasferimento. Ai fini dell'applicazione del presente comma vengono computati anche gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro (1).
2. La richiesta di intervento straordinario di integrazione salariale deve contenere il programma che l'impresa intende attuare con riferimento anche alle eventuali misure previste per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale. Il programma deve essere formulato in conformità ad un modello stabilito, sentito il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (Cipi), con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. L'impresa, sentite le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, le organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative operanti nella provincia, può chiedere una modifica del programma nel corso del suo svolgimento.
3. La durata dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale non può essere superiore a due anni. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha facoltà di concedere due proroghe, ciascuna di durata non superiore a dodici mesi, per quelli tra i predetti programmi che presentino una particolare complessità in ragione delle caratteristiche tecniche dei processi produttivi dell'azienda, ovvero in ragione della rilevanza delle conseguenze occupazionali che detti programmi comportano con riferimento alle dimensioni dell'impresa ed alla sua articolazione sul territorio (2).
4. Il contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 1 del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 maggio 1988, n. 160, è dovuto in misura doppia a decorrere dal primo giorno del venticinquesimo mese successivo a quello in cui è fissata dal decreto ministeriale di concessione la data di decorrenza del trattamento di integrazione salariale.
5. La durata del programma per crisi aziendale non può essere superiore a dodici mesi. Una nuova erogazione per la medesima causale non può essere disposta prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente concessione.
6. Il Cipi fissa, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato tec-

nico di cui all'art. 19 della L. 28 febbraio 1986, n. 41, i criteri per l'individuazione dei casi di crisi aziendale, nonché di quelli previsti dall'art. 11, comma 2, in relazione alle situazioni occupazionali nell'ambito territoriale e alla situazione produttiva dei settori, cui attenersi per la selezione dei casi di intervento, nonché i criteri per l'applicazione dei commi 9 e 10.

7. I criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché le modalità della rotazione prevista nel comma 8 devono formare oggetto delle comunicazioni e dell'esame congiunto previsti dall'art. 5 della L. 20 maggio 1975, n. 164.
8. Se l'impresa ritiene, per ragioni di ordine tecnico-organizzativo connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza, di non adottare meccanismi di rotazione tra i lavoratori che espletano le medesime mansioni e sono occupati nell'unità produttiva interessata dalle sospensioni, deve indicarne i motivi nel programma di cui al comma 2. Qualora il Cipi abbia approvato il programma, ma ritenga non giustificati i motivi adottati dall'azienda per la mancata adozione della rotazione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale promuove l'accordo fra le parti sulla materia e, qualora tale accordo non sia stato raggiunto entro tre mesi dalla data del decreto di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, stabilisce con proprio decreto l'adozione di meccanismi di rotazione, sulla base delle specifiche proposte formulate dalle parti. L'azienda, ove non ottemperi a quanto previsto in tale decreto, è tenuta, per ogni lavoratore sospeso, a corrispondere con effetto immediato, nella misura doppia, il contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 1, del citato D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 maggio 1988, n. 160. Il medesimo contributo, con effetto dal primo giorno del venticinquesimo mese successivo all'atto di concessione del trattamento di Cassa integrazione, è maggiorato di una somma pari al centocinquanta per cento del suo ammontare.
9. Per ciascuna unità produttiva i trattamenti straordinari di integrazione salariale non possono avere una durata complessiva superiore a trentasei mesi nell'arco di un quinquennio, indipendentemente dalle cause per le quali sono stati concessi, ivi compresa quella prevista dall'art. 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 1984, n. 863. Si computano, a tal fine, anche i periodi di trattamento ordinario concessi per contrazioni o sospensioni dell'attività produttiva determinate da situazioni temporanee di mercato. Il predetto limite può essere superato, secondo condizioni e modalità determinate dal Cipi ai sensi del comma 6, per i casi previsti dall'art. 3 della presente legge, dall'art. 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 1984, n. 963, dall'art. 7 del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1988, n. 48, ovvero per i casi di proroga di cui al comma 3 (3).

10. Per le imprese che presentino un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale a seguito di una avvenuta significativa trasformazione del loro assetto proprietario, che abbia determinato rilevanti apporti di capitali ed investimenti produttivi, non sono considerati, ai fini dell'applicazione del comma 9, i periodi antecedenti la data della trasformazione medesima (3).

11. L'impresa non può richiedere l'intervento straordinario di integrazione salariale per le unità produttive per le quali abbia richiesto, con riferimento agli stessi periodi, l'intervento ordinario.

(1) *L'art. 3 bis del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, disposizioni urgenti per favorire l'occupazione, convertito, con modificazioni, in L. 23 maggio 1997, n. 135, ha poi disposto nel secondo comma:*

"2. Il requisito di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si intende riferito alla data di adozione del provvedimento di assoggettamento della società ad una delle procedure concorsuali, previste dall'articolo 3 della medesima legge n. 223 del 1991".

(2) *Questo comma è stato così sostituito dall'art. 1 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella L. 19 luglio 1994, n. 451, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali.*

(3) *Per l'applicazione di questo comma il comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale ha fissato criteri con deliberazione 13 luglio 1993 (G.U. Serie gen. n. 216 del 14 settembre 1993). Il CIPI è poi stato soppresso dalla L. 24 dicembre 1993, n. 537, interventi correttivi di finanza pubblica. Il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373, ha attribuito al Ministro del lavoro e della previdenza sociale l'esame dei programmi presentati ai sensi dell'art. 1 della L. 23 luglio 1991, n. 223. L'art. 4, comma 35, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, disposizioni in materia di lavori socialmente utili, convertito nella L. 28 novembre 1996, n. 608, ha chiarito che i limiti temporali di cui al comma che si annota "... vanno riferiti ad un arco temporale fisso ...".*

ART. 2

PROCEDURE

1. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa approvazione del programma, di cui all'art. 1, comma 2, da parte del Cipi, per la durata prevista nel programma medesimo.

2. Le modifiche e le proroghe dei programmi di cui all'art. 1, commi 2 e 3, sono approvate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale

nel caso in cui i lavoratori interessati alle integrazioni salariali siano in numero pari o inferiore a cento unità; sono approvate dal Cipi negli altri casi.

3. Successivamente al primo semestre l'erogazione del trattamento è autorizzata, su domanda, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale per periodi semestrali subordinatamente all'esito positivo dell'accertamento sulla regolare attuazione del programma da parte dell'impresa.

4. La domanda del trattamento straordinario di integrazione salariale e l'eventuale domanda di proroga (1) del trattamento medesimo devono essere presentate, nel termine previsto dal primo comma dell'art. 7 della L. 20 maggio 1975, n. 164, all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ed all'ispettorato regionale del lavoro territorialmente competenti. Nel caso di presentazione tardiva della domanda si applicano il secondo ed il terzo comma del predetto articolo 7 (2).

5. L'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, sulla base degli accertamenti disposti dall'Ispettorato regionale del lavoro, esprime il parere previsto dal primo comma dell'art. 8 della L. 8 agosto 1972, n. 464, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre il pagamento diretto ai lavoratori, da parte dell'Inps, del trattamento straordinario di integrazione salariale, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, quando per l'impresa ricorrono comprovate difficoltà di ordine finanziario accertate dall'Ispettorato provinciale del lavoro territorialmente competente. Restano fermi gli obblighi del datore di lavoro in ordine alle comunicazioni prescritte nei confronti dell'Inps (3).

7. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la procedura prevista dall'art. 19, comma 5, della L. 28 febbraio 1986, n. 41, viene stabilita la nuova composizione del comitato tecnico di cui all'art. 1, comma 6, della presente legge, e vengono fissati i criteri e le modalità per l'assunzione delle determinazioni riguardanti l'istruttoria tecnica selettiva. Con lo stesso decreto viene stabilita la misura del compenso da corrispondere ai componenti del comitato tecnico. Al relativo onere, valutato in lire 80 milioni in ragione d'anno a partire dal 1991, si provvede a carico del capitolo 1025 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

(1) *L'art. 81, decimo comma, della L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha poi così disposto: "10. L'espressione "domanda di proroga" di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,*

dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si intende riferita non solo alle proroghe di cui all'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 223 del 1991, ma, altresì, alla domanda che l'impresa, nell'ambito di durata del programma di intervento straordinario di integrazione salariale, presenta, nel termine previsto dal primo comma dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1975, n. 164, per ciascun periodo semestrale. Nel caso di presentazione tardiva della domanda, trovano applicazione il secondo e il terzo comma del predetto articolo 7".

(2) *Comma così sostituito dall'art. 7, D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella L. 19 luglio 1993, n. 236, interventi urgenti a sostegno dell'occupazione. Per quanto concerne il Cipi, si veda la nota (3) all'articolo che precede.*

(3) *L'art. 3 bis, primo comma, del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, citato, ha così disposto:*

"Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre il pagamento diretto ai lavoratori, ove richiesto, del trattamento straordinario di integrazione salariale, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, anche in deroga all'articolo 2, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223".

ART. 3

INTERVENTO STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE E PROCEDURE CONCORSUALI

1. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai lavoratori delle imprese soggette alla disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di dichiarazione di fallimento, [di omologazione del concordato preventivo consistente nella cessione dei beni] (1), di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata. Il trattamento viene concesso, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, per un periodo non superiore a dodici mesi. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è altresì concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni. In caso di mancata omologazione, il periodo di integrazione salariale fruito dai lavoratori sarà detratto da quello previsto nel caso di dichiarazione di fallimento (2).

2. Entro il termine di scadenza del periodo di cui al comma 1, quando sussistano fondate prospettive di continuazione o ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione tramite la cessione, a qualunque titolo, dell'azienda o di sue parti, il trattamento straordinario di integrazione salariale può esse-

re prorogato, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, previo accertamento da parte del Cipi, per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi. La domanda deve essere corredata da una relazione, approvata dal giudice delegato o dall'autorità che esercita il controllo, sulle prospettive di cessione dell'azienda o di sue parti e sui riflessi della cessione sull'occupazione aziendale.

3. Quando non sia possibile la continuazione dell'attività, anche tramite cessione dell'azienda o di sue parti, o quando i livelli occupazionali possano essere salvaguardati solo parzialmente, il curatore, il liquidatore o il commissario hanno facoltà di collocare in mobilità, ai sensi dell'art. 4 ovvero dell'art. 24, i lavoratori eccedenti. In tali casi il termine di cui all'art. 4, comma 6, è ridotto a trenta giorni. Il contributo a carico dell'impresa previsto dall'art. 5, comma 4, non è dovuto.

4. L'imprenditore che, a titolo di affitto, abbia assunto la gestione, anche parziale, di aziende appartenenti ad imprese assoggettate alle procedure di cui al comma 1, può esercitare il diritto di prelazione nell'acquisto delle medesime. Una volta esaurite le procedure previste dalle norme vigenti per la definitiva determinazione del prezzo di vendita dell'azienda, l'autorità che ad essa proceda provvede a comunicare entro dieci giorni il prezzo così stabilito all'imprenditore cui sia riconosciuto il diritto di prelazione. Tale diritto deve essere esercitato entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.

4 bis. Le disposizioni in materia di mobilità ed il trattamento relativo si applicano anche al personale il cui rapporto sia disciplinato dal R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, e successive estensioni, modificazioni e integrazioni, che sia stato licenziato da imprese dichiarate fallite, o poste in liquidazione, successivamente alla data del 1° gennaio 1993. Per i lavoratori che si trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di mobilità, il diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione deve intendersi quella dei dodici mesi di lavoro precedenti l'inizio del trattamento di mobilità (3).

4ter. Ferma restando la previsione dell'art. 4 della L. 12 luglio 1988, n. 270, e limitatamente ai lavoratori licenziati successivamente all'1 agosto 1993, nei casi di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di procedure di liquidazione, le norme in materia di mobilità e del relativo trattamento trovano applicazione anche nei confronti delle aziende di trasporto pubblico che hanno alle proprie dipendenze personale iscritto al Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. Per i lavoratori che si trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di mobilità, il diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione deve intendersi quella del periodo di lavoro precedente l'inizio

del trattamento di mobilità (3).

5. Sono abrogati l'art. 2 della L. 27 luglio 1979, n. 301, e successive modificazioni, e l'art. 2 del D.L. 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 aprile 1985, n. 143, e successive modificazioni.

5bis. La disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale e di collocamento in mobilità prevista dal presente articolo per le ipotesi di sottoposizione di imprese a procedure concorsuali si applica, fino a concorrenza massima di lire dieci miliardi annui, previo parere motivato del prefetto fondato su ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, ai lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. A tale fine l'amministratore dei beni nominato ai sensi dell'articolo 2 sexies della citata legge n. 575 del 1965 esercita le facoltà attribuite dal presente articolo al curatore, al liquidatore e al commissario nominati in relazione alle procedure concorsuali (4).

(1) Parole abrogate dall'art. 7, D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella L. 19 luglio 1993, n. 236, interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.

(2) Gli ultimi due periodi di questo comma sono stati aggiunti dall'art. 7, D.L. 20 maggio 1993, n. 148, citato.

(3) Comma aggiunto dall'art. 6, D.L. 20 maggio 1993, n. 148, citato. L'originaria indicazione della data "di entrata in vigore della presente legge" contenuta nel comma 4 bis è stata mutata in quella del 1° gennaio 1993 dall'art. 7 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, di differimento di termini in materia di interventi economici e sociali, convertito, con modificazioni, nella L. 23 dicembre 1996, n. 649.

(4) Questo comma è stato aggiunto dall'art. 2 della L. 7 marzo 1996, n. 109, disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Per la proroga dei trattamenti previsti dal presente articolo si veda l'art. 108 del D.Lvo 8 luglio 1999, n. 270.

ART. 4

PROCEDURA PER LA DICHIARAZIONE DI MOBILITÀ

1. L'impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale, qualora nel corso di attuazione del programma di cui all'art. 1 ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative, ha facoltà di avviare le procedure di mobilità ai sensi del presente articolo.

2. Le imprese che intendano esercitare la facoltà di cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'art. 19 della L. 20 maggio 1970, n. 300,

nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato.

3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere indicazione: dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, la dichiarazione di mobilità; del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente, nonché del personale abitualmente impiegato; dei tempi di attuazione del programma di mobilità; delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo; del metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle già previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva. Alla comunicazione va allegata copia della ricevuta del versamento all'Inps, a titolo di anticipazione sulla somma di cui all'art. 5, comma 4, di una somma pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti (1).

4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della ricevuta del versamento di cui al comma 3 devono essere contestualmente inviate all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, a richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti, allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarietà e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la riduzione di personale, è esaminata la possibilità di ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in particolare, a facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati. I rappresentanti sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove lo ritengano opportuno, da esperti (2).

6. La procedura di cui al comma 5 deve essere esaurita entro quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione dell'impresa. Quest'ultima dà all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione comunicazione scritta sul risultato della consultazione e sui motivi del suo eventuale esito negativo. Analoga

- comunicazione scritta può essere inviata dalle associazioni sindacali dei lavoratori.
7. Qualora non sia stato raggiunto l'accordo, il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione convoca le parti al fine di un ulteriore esame delle materie di cui al comma 5, anche formulando proposte per la realizzazione di un accordo. Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dal ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione della comunicazione dell'impresa prevista dal comma 6.
8. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalla procedura di mobilità sia inferiore a dieci, i termini di cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla metà.
9. Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facoltà di collocare in mobilità gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Contestualmente, l'elenco dei lavoratori collocati in mobilità, con l'indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell'età, del carico di famiglia, nonché con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'art. 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma 2.
10. Nel caso in cui l'impresa rinunci a collocare in mobilità i lavoratori o ne collochi un numero inferiore a quello risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la stessa procede al recupero delle somme pagate in eccedenza rispetto a quella dovuta ai sensi dell'art. 5, comma 4, mediante conguaglio con i contributi dovuti all'Inps, da effettuarsi con il primo versamento utile successivo alla data di determinazione del numero dei lavoratori posti in mobilità.
11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di cui al presente articolo, che prevedano il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al secondo comma dell'art. 2103 del c.c., la loro assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte.
12. Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di efficacia ove siano state effettuate senza l'osservanza della forma scritta e delle procedure previste dal presente articolo.
13. I lavoratori ammessi al trattamento di Cassa integrazione, al termine del periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale, rientrano in azienda.
14. Il presente articolo non trova applicazione nel caso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese edili e nelle attività stagionali o saltuarie, nonché per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato.

15. Nei casi in cui l'eccedenza riguardi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, la competenza a promuovere l'accordo di cui al comma 7 spetta rispettivamente al direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ovvero al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Agli stessi vanno inviate le comunicazioni previste dal comma 4.

15bis. Gli obblighi di informazione, consultazione e comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente dal fatto che le decisioni relative all'apertura delle procedure di cui al presente articolo siano assunte dal datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli. Il datore di lavoro che viola tali obblighi non può eccepire a propria difesa la mancata trasmissione, da parte dell'impresa che lo controlla, delle informazioni relative alla decisione che ha determinato l'apertura delle predette procedure (3).

16. Sono abrogati gli artt. 24 e 25 della L. 12 agosto 1977, n. 675, le disposizioni del D.L. 30 marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 maggio 1978, n. 215, ad eccezione dell'art. 4 bis, nonché il D.L. 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 febbraio 1979, n. 36.

(1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, del D.L.vo 26 maggio 1997, n. 151. Per l'interpretazione autentica del medesimo comma, nella originaria stesura, si veda l'art. 8, commi 2 e 8, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella L. 19 luglio 1993, n. 236, riportato infra, in questa stessa voce.

(2) Gli ultimi due periodi di questo comma sono stati aggiunti dall'art. 1, comma 2, del D.L.vo 26 maggio 1997, n. 151.

(3) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 3, del D.L.vo 26 maggio 1997, n. 151.

ART. 5

CRITERI DI SCELTA DEI LAVORATORI ED ONERI A CARICO DELLE IMPRESE

1. L'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità deve avvenire, in relazione alle esigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi stipulati con i sindacati di cui all'art. 4, comma 2, ovvero, in mancanza di questi contratti, nel rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro:

- a) carichi di famiglia;
- b) anzianità
- c) esigenze tecnico-produttive ed organizzative.

2. Nell'operare la scelta dei lavoratori da collocare in mobilità, l'impresa è tenuta al rispetto dell'art. 9, ultimo comma del D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 marzo 1983, n. 79. L'impresa non può altresì collocare in mobilità una percentuale di manodopera femminile superiore alla percentuale di

manodopera femminile occupata con riguardo alle mansioni prese in considerazione (1).

3. Il recesso di cui all'art. 4, comma 9, è inefficace qualora sia intimato senza l'osservanza della forma scritta o in violazione delle procedure richiamate all'art. 4, comma 12, ed è annullabile in caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1 del presente articolo. Salvo il caso di mancata comunicazione per iscritto, il recesso può essere impugnato entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento delle organizzazioni sindacali. Al recesso di cui all'art. 4, comma 9, del quale sia stata dichiarata l'inefficacia o l'invalidità, si applica l'art. 18 della L. 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

4. Per ciascun lavoratore posto in mobilità l'impresa è tenuta a versare alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, di cui all'art. 37 della L. 9 marzo 1989, n. 88, in trenta rate mensili, una somma pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore. Tale somma è ridotta alla metà quando la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all'art. 4, comma 9, abbia formato oggetto di accordo sindacale (2).

5. L'impresa che, secondo le procedure determinate dalla Commissione regionale per l'impiego, procuri offerte di lavoro a tempo indeterminato aventi le caratteristiche di cui all'art. 9, comma 1, lettera b), non è tenuta al pagamento delle rimanenti rate relativamente ai lavoratori che perdano il diritto al trattamento di mobilità in conseguenza del rifiuto di tali offerte ovvero per tutto il periodo in cui essi, accettando le offerte procurate dall'impresa, abbiano prestato lavoro. Il predetto beneficio è escluso per le imprese che si trovano, nei confronti dell'impresa disposta ad assumere, nei rapporti di cui all'art. 8, comma 4 bis (3).

6. Qualora il lavoratore venga messo in mobilità dopo la fine del dodicesimo mese successivo a quello di emanazione del decreto di cui all'art. 2, comma 1, e la fine del dodicesimo mese successivo a quello del completamento del programma di cui all'art. 1, comma 2, nell'unità produttiva in cui il lavoratore era occupato, la somma che l'impresa è tenuta a versare ai sensi del comma 4 del presente articolo è aumentata di cinque punti percentuali per ogni periodo di trenta giorni intercorrente tra l'inizio del tredicesimo mese e la data di completamento del programma. Nel medesimo caso non trova applicazione quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2 della L. 8 agosto 1972, n. 464.

(1) Il secondo periodo di questo comma è stato aggiunto dall'art. 6, comma 5 bis del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella L. 19 luglio 1993, n. 236, interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.

(2) Per l'interpretazione autentica di questo comma, ved. l'art. 8, comma 8, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella L. 19 luglio 1993, n. 236, riportato infra, in questa stessa voce.

(3) Il secondo periodo di questo comma è stato aggiunto dall'art. 2 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1994, n. 451, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione di oneri sociali, il cui art. 2 bis precisa che la disposizione così inserita si applica anche nei casi di assunzioni regolate dall'art. 25, comma nono, della L. 23 luglio 1991, n. 223.

ART. 6

LISTA DI MOBILITÀ E COMPITI DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER L'IMPIEGO

1. L'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, sulla base delle direttive impartite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per l'impiego (1), dopo un'analisi tecnica da parte dell'Agenzia per l'impiego compila una lista dei lavoratori in mobilità, sulla base di schede che contengano tutte le informazioni utili per individuare la professionalità, la preferenza per una mansione diversa da quella originaria, la disponibilità al trasferimento sul territorio; in questa lista vengono iscritti anche i lavoratori di cui agli artt. 11, comma 2 e 16, e vengono esclusi quelli che abbiano fatto richiesta dell'anticipazione di cui all'art. 7, comma 5.
2. La Commissione regionale per l'impiego approva le liste di cui al comma 1 ed inoltre:
 - a) assume ogni iniziativa utile a favorire il reimpiego dei lavoratori iscritti nella lista di mobilità, in collaborazione con l'Agenzia per l'impiego;
 - b) propone l'organizzazione, da parte delle regioni, di corsi di qualificazione e di riqualificazione professionale che, tenuto conto del livello di professionalità dei lavoratori in mobilità, siano finalizzati ad agevolare il reimpiego; i lavoratori interessati sono tenuti a parteciparvi quando le Commissioni regionali ne dispongano l'avviamento;
 - c) promuove le iniziative di cui al comma 4;
 - d) determina gli ambiti circoscrizionali ai fini dell'avviamento dei lavoratori in mobilità.
 - d bis) realizza, d'intesa con la regione, a favore delle lavoratrici iscritte nelle liste di mobilità, le azioni positive di cui alla L. 10 aprile 1991, n. 125 (2).
3. Le Regioni, nell'autorizzare i progetti per l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo di rotazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 24 della L. 21 dicembre 1978, n. 845, devono dare priorità ai progetti formativi che prevedono l'assunzione di lavoratori iscritti nella lista di mobilità.
4. Su richiesta delle amministrazioni pubbliche la

Commissione regionale per l'impiego può disporre l'utilizzo temporaneo dei lavoratori iscritti nella lista di mobilità in opere o servizi di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 1 bis del D.L. 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 1981, n. 390, modificato dall'art. 8 della L. 28 febbraio 1986, n. 41, e dal D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 maggio 1988, n. 160. Il secondo comma del citato art. 1 bis non si applica nei casi in cui l'amministrazione pubblica interessata utilizzi i lavoratori per un numero di ore ridotto e proporzionato ad una somma corrispondente al trattamento di mobilità spettante al lavoratore ridotta del venti per cento.

5. I lavoratori in mobilità sono compresi tra i soggetti di cui all'art. 14, comma 1, lettera a) della L. 27 febbraio 1985, n. 49.

(1) La Commissione regionale per l'impiego è stata soppressa dall'art. 5 del D.L. 23 dicembre 1997, n. 469, a decorrere dalla costituzione delle Commissioni regionali di cui all'art. 4 dello stesso decreto. L'art. 4 del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 novembre 1996, n. 608, ha prorogato al 31 dicembre 1997 la possibilità di iscrizione di cui al primo comma che si annota.

(2) Lettera aggiunta dall'art. 4, D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella L. 19 luglio 1993, n. 236, interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.

ART. 7

INDENNITÀ DI MOBILITÀ

1. I lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell'art. 4, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 16, comma 1, hanno diritto ad una indennità per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquant'anni. L'indennità spetta nella misura percentuale, di seguito indicata, del trattamento straordinario di integrazione salariale che hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro:
 - a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
 - b) dal tredicesimo al trentaseiesimo mese: ottanta per cento (1).
2. Nelle aree di cui al testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, l'indennità di mobilità è corrisposta per un periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. Essa spetta nella seguente misura:
 - a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
 - b) dal tredicesimo al quarantottesimo mese: ottanta per cento.

3. L'indennità di mobilità è adeguata, con effetto dall'1 gennaio di ciascun anno, in misura pari all'aumento della indennità di contingenza dei lavoratori dipendenti. Essa non è comunque corrisposta successivamente alla data del compimento dell'età pensionabile ovvero, se a questa data non è ancora maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, successivamente alla data in cui tale diritto viene a maturazione.

4. L'indennità di mobilità non può comunque essere corrisposta per un periodo superiore all'anzianità maturata dal lavoratore alle dipendenze dell'impresa che abbia attivato la procedura di cui all'art. 4 (2).

5. I lavoratori in mobilità che ne facciano richiesta per intraprendere un'attività autonoma o per associarsi in cooperativa in conformità alle norme vigenti possono ottenere la corresponsione anticipata dell'indennità nelle misure indicate nei commi 1 e 2, detraendone il numero di mensilità già godute. Fino al 31 dicembre 1992, per i lavoratori in mobilità delle aree di cui al comma 2 che abbiano compiuto i cinquanta anni di età, questa somma è aumentata di un importo pari a quindici mensilità dell'indennità iniziale di mobilità e comunque non superiore al numero dei mesi mancanti al compimento dei sessanta anni di età. Per questi ultimi lavoratori il requisito di anzianità aziendale di cui all'art. 16, comma 1, è elevato in misura pari al periodo trascorso tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella del loro collocamento in mobilità. Le somme corrisposte a titolo di anticipazione dell'indennità di mobilità sono cumulabili con il beneficio di cui all'art. 17 della L. 27 febbraio 1985, n. 49. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalità e le condizioni per la corresponsione anticipata dell'indennità di mobilità, le modalità per la restituzione nel caso in cui il lavoratore, nei ventiquattro mesi successivi a quello della corresponsione, assuma una occupazione alle altrui dipendenze nel settore privato o in quello pubblico, nonché le modalità per la riscossione delle somme di cui all'art. 5, commi 4 e 6 (3).

6. Nelle aree di cui al comma 2 nonché nell'ambito delle circoscrizioni o nel maggior ambito determinato dalla Commissione regionale per l'impiego, in cui sussista un rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in età da lavoro, ai lavoratori collocati in mobilità entro la data del 31 dicembre 1992 che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto un'età inferiore di non più di cinque anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia, e possano far valere, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, un'anzianità contributiva non inferiore a quella minima prevista per il predetto pensionamento, diminuita del numero

di settimane mancanti alla data di compimento dell'età pensionabile, l'indennità di mobilità è prolungata fino a quest'ultima data. La misura dell'indennità per i periodi successivi a quelli previsti nei commi 1 e 2 è dell'ottanta per cento (3).

7. Negli ambiti di cui al comma 6, ai lavoratori collocati in mobilità entro la data del 31 dicembre 1992 che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto un'età inferiore di non più di dieci anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia e possano far valere, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, un'anzianità contributiva non inferiore a ventotto anni, l'indennità di mobilità spetta fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianità. Per i lavoratori dipendenti anteriormente alla data del 31 dicembre 1992 (5) dalle società non operative della Società di gestione e partecipazioni industriali Spa (GEPI) e della Iniziative Sardegna Spa (INSAR) si prescinde dal requisito dell'anzianità contributiva; l'indennità di mobilità non può comunque essere corrisposta per un periodo superiore a dieci anni (3) (4).
8. L'indennità di mobilità sostituisce ogni altra prestazione di disoccupazione nonché le indennità di malattia e di maternità eventualmente spettanti.
9. I periodi di godimento dell'indennità di mobilità, ad esclusione di quelli per i quali si fa luogo alla corresponsione anticipata ai sensi del comma 5, sono riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. Per detti periodi di contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1. Le somme occorrenti per la copertura della contribuzione figurativa sono versate dalla gestione di cui al comma 11 alle gestioni pensionistiche competenti.
10. Per i periodi di godimento dell'indennità di mobilità spetta l'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 maggio 1988, n. 153.
11. I datori di lavoro, ad eccezione di quelli edili, rientranti nel campo di applicazione della normativa che disciplina l'intervento straordinario di integrazione salariale, versano alla gestione di cui all'art. 37 della L. 9 marzo 1989, n. 88, un contributo transitorio calcolato con riferimento alle retribuzioni assoggettate al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in misura pari a 0,35 punti di aliquota percentuale a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1991 ed in misura pari a 0,34 punti di aliquota percentuale a decorrere dal periodo di paga suc-

cessivo a quello in corso al 31 dicembre 1991 fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1992; i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo transitorio sono esonerati, per i periodi corrispondenti e per i corrispondenti punti di aliquota percentuale, dal versamento del contributo di cui all'art. 22 della L. 11 marzo 1988, n. 67, per la parte a loro carico.

12. L'indennità prevista dal presente articolo è regolata dalla normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in quanto applicabile, nonché dalle disposizioni di cui all'art. 37 della L. 9 marzo 1989, n. 88.
13. Per i giornalisti l'indennità prevista dal presente articolo è a carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani. Le somme e i contributi di cui al comma 11 e all'art. 4, comma 3, sono dovuti al predetto istituto. Ad esso vanno inviate le comunicazioni relative alle procedure previste dall'art. 4, comma 10, nonché le comunicazioni di cui all'art. 9, comma 3.
14. È abrogato l'art. 12 della L. 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni.
15. In caso di squilibrio finanziario delle gestioni nei primi tre anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adegua i contributi di cui al presente articolo nella misura necessaria a ripristinare l'equilibrio di tali gestioni.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza n. 423 del 12 settembre 1995, ha dichiarato illegittimo il combinato disposto di questo comma e dell'art. 16, comma primo, stessa legge, nella parte in cui non prevedono che i periodi di astensione dal lavoro della lavoratrice per gravidanza o puerperio siano computabili al fine del raggiungimento del limite minimo di sei mesi di lavoro effettivamente prestato per poter beneficiare dell'indennità di mobilità.

L'art. 20 ter, commi primo e secondo, del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, disposizioni urgenti per favorire l'occupazione, convertito, con modificazioni, in L. 23 maggio 1997, n. 135, ha poi disposto:

"1. Il diritto all'indennità di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, è riconosciuto a coloro che, pur regolarmente iscritti alle liste di mobilità, abbiano presentato oltre i termini previsti la relativa domanda, a condizione che entro il 31 marzo 1992 fossero stati comunque compiuti dagli stessi tutti gli adempimenti necessari.

"2. Senza ulteriori oneri, è erogata l'indennità spettante, al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda, maggiorata degli interessi maturati fino al momento dell'erogazione".

(2) Vedi per l'interpretazione autentica di

questo comma l'art. 4, comma 11, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, convertito nella L. 28 novembre 1996, n. 608.

(3) Si veda l'art. 5, comma sesto, del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella L. 19 luglio 1994, n. 451, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione.

(4) L'art. 1 del D.L. 9 ottobre 1993, n. 404, interventi urgenti in favore dei dipendenti delle società della Gepi e della Insar, convertito, con modificazioni, nella L. 4 dicembre 1993, n. 501, dispone che per i lavoratori delle miniere, delle cave e delle torbiere (L. 3 gennaio 1960, n. 5) i requisiti di anzianità richiesti per l'applicazione di questo comma sono fissati ad un numero inferiore di cinque anni rispetto a quanto previsto per il pensionamento di anzianità.

(5) Questo termine è stato così prorogato dall'art. 5 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito in L. 19 maggio 1994, n. 451, recante disposizioni urgenti in tema di occupazione.

ART. 8

COLLOCAMENTO DEI LAVORATORI IN MOBILITÀ

1. Per i lavoratori in mobilità, ai fini del collocamento, si applica il diritto di precedenza nell'assunzione di cui al sesto comma dell'art. 15 della L. 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi. La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla L. 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi in aggiunta a quello previsto dal comma 4.
3. Per i lavoratori in mobilità si osservano, in materia di limiti di età, ai fini degli avviamenti di cui all'art. 16 della L. 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni dell'art. 2 della L. 22 agosto 1985, n. 444. Ai fini dei predetti avviamenti le Commissioni regionali per l'impiego stabiliscono, tenendo conto anche del numero degli iscritti nelle liste di collocamento, la percentuale degli avviamenti da riservare ai lavoratori iscritti nella lista di mobilità.
4. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai sensi del comma 1, assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilità è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell'indennità di mobilità che sarebbe stata corrispo-

sta al lavoratore. Il predetto contributo non può essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici e, per i lavoratori di età superiore a cinquanta anni, per un numero superiore a ventiquattro mesi, ovvero a trentasei mesi per le aree di cui all'art. 7, comma 6. Il presente comma non trova applicazione per i giornalisti.

4bis. Il diritto ai benefici economici di cui ai commi precedenti è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative (1).

5. Nei confronti dei lavoratori iscritti nella lista di mobilità trova applicazione quanto previsto dall'art. 27 della L. 12 agosto 1977, n. 675.

6. Il lavoratore in mobilità ha facoltà di svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, ovvero a tempo determinato, mantenendo l'iscrizione nella lista.

7. Per le giornate di lavoro svolte ai sensi del comma 6, nonché per quelle dei periodi di prova di cui all'art. 9, comma 7, i trattamenti e le indennità di cui agli artt. 7, 11, comma 2, e 16 sono sospesi. Tali giornate non sono computate ai fini della determinazione del periodo di durata dei predetti trattamenti fino al raggiungimento di un numero di giornate pari a quello dei giorni complessivi di spettanza del trattamento.

8. I trattamenti e i benefici di cui al presente articolo rientrano nella sfera di applicazione dell'art. 37 della L. 9 marzo 1989, n. 88.

(1) Comma aggiunto dall'art. 2 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella L. 19 luglio 1994, n. 451, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali, il cui art. 2 bis precisa che la disposizione così inserita si applica anche nei casi di assunzioni regolate dall'art. 25, comma nono, della L. 23 luglio 1991, n. 223, e nei casi di assunzioni avvenute ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 236.

ART. 9

CANCELLAZIONE DEL LAVORATORE DALLA LISTA DI MOBILITÀ

1. Il lavoratore è cancellato dalla lista di mobilità e decade dai trattamenti e dalle indennità di cui agli artt. 7, 11, comma 2, e 16, quando:

- rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione professionale autorizzato dalla regione o non lo frequenti regolarmente;

- non accetti l'offerta di un lavoro che sia professionalmente equivalente ovvero, in mancanza di questo, che presenti omogeneità anche intercategoriale e che, avendo riguardo ai contratti collettivi nazionali di lavoro, sia inquadrato in un livello retributivo non inferiore del dieci per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza;

- non accetti, in mancanza di un lavoro avente le caratteristiche di cui alla lettera b), di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilità ai sensi dell'art. 6, comma 4;

- non abbia provveduto a dare comunicazione entro cinque giorni dall'assunzione alla competente sede dell'Inps del lavoro prestato ai sensi dell'art. 8, comma 6 (1);

- non risponda, senza motivo giustificato, alla convocazione da parte degli uffici circoscrizionali o della agenzia per l'impiego ai fini degli adempimenti di cui alle lettere che precedono nonché di quelli previsti dal comma 5 ter dell'art. 6 del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 236 (2).

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano quando le attività lavorative o di formazione offerte al lavoratore iscritto nella lista di mobilità si svolgono in un luogo distante non più di cinquanta chilometri, o comunque raggiungibile in sessanta minuti con mezzi pubblici, dalla residenza del lavoratore.

3. La cancellazione dalla lista di mobilità ai sensi del comma 1 è dichiarata, entro quindici giorni, dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso, entro trenta giorni, all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, che decide con provvedimento definitivo entro venti giorni (3).

4. La Commissione regionale per l'impiego, tenuto conto delle caratteristiche del territorio e dei servizi pubblici esistenti in esso, può modificare con delibera motivata i limiti previsti al comma 2 relativi alla dislocazione geografica del posto di lavoro offerto.

5. Qualora il lavoro offerto ai sensi del comma 1, lettera b), sia inquadrato in un livello retributivo inferiore a quello corrispondente alle mansioni di provenienza, il lavoratore che accetti tale offerta ha diritto, per un periodo massimo complessivo di dodici mesi, alla corresponsione di un assegno integrativo mensile di importo pari alla differenza tra i corrispondenti livelli retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

6. Il lavoratore è cancellato dalla lista di mobilità, oltre che nei casi di cui al comma 1, quando:

- sia stato assunto con contratto a tempo pieno ed indeterminato;

- si sia avvalso della facoltà di percepire in un'unica soluzione l'indennità di mobilità;

- sia scaduto il periodo di godimento dei trattamenti e delle indennità di cui agli artt. 7, 11, comma 2, e 16.

7. Il lavoratore assunto a tempo pieno e indeterminato, che non abbia superato il periodo di prova, viene reiscritto al massimo per due volte nella lista di mobilità. La Commissione regionale per l'impiego, con il voto favorevole di tre quarti dei suoi componenti, può disporre in casi eccezionali la reiscrizione del lavoratore nella lista di mobilità per una terza volta.

8. Il lavoratore avviato e giudicato non idoneo alla specifica attività cui l'avviamento si riferisce, a seguito di eventuale visita medica effettuata presso strutture sanitarie pubbliche, viene reiscritto nella lista di mobilità.

9. I lavoratori di cui all'art. 7, comma 6, nel caso in cui svolgano attività di lavoro subordinato od autonomo hanno facoltà di cumulare l'indennità di mobilità nei limiti di cui sia utile a garantire la percezione di un reddito pari alla retribuzione spettante al momento della messa in mobilità, rivalutata in misura corrispondente alla variazione dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria. Ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, a tali lavoratori è data facoltà di far valere, in luogo della contribuzione relativa a periodi, anche parziali, di lavoro prestato successivamente alla data della messa in mobilità, la contribuzione figurativa che per gli stessi periodi sarebbe stata accreditata.

10. Il trattamento previsto dal presente articolo rientra nella sfera di applicazione dell'art. 37 della L. 9 marzo 1989, n. 88.

(1) Questa lettera è stata così modificata dall'art. 4, comma 38, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, convertito, con modificazioni, nella L. 28 novembre 1996, n. 608.

(2) Lettera aggiunta dall'art. 2 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella L. 19 luglio 1994, n. 451, citato. Si veda però, l'art. 8 del D.L. 23 dicembre 1997, n. 469.

(3) Questo comma è stato così sostituito dall'art. 2 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella L. 19 luglio 1994, n. 451, citato.

ART. 10

NORME IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE PER I LAVORATORI DEL SETTORE DELL'EDILIZIA

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 della L. 3 febbraio 1963, n. 77, si applicano anche nel caso di eventi, non imputabili al datore di lavoro o al lavoratore, connessi al mancato rispetto dei termini previsti nei contratti di appalto per la realizzazione di opere pubbliche di grandi dimensioni (1), alle varianti di carattere necessario apportate ai progetti originari delle predette

opere, nonché ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria emanati ai sensi della L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Nei casi di sospensione dal lavoro derivante dagli eventi di cui al comma 1, il trattamento ordinario di integrazione salariale è concesso, per ciascuna opera, per un periodo complessivamente non superiore a tre mesi a favore dei lavoratori per i quali siano stati versati o siano dovuti per il lavoro prestato nel settore dell'edilizia, almeno sei contributi mensili o ventisei contributi settimanali nel biennio precedente alla decorrenza del trattamento medesimo. Tale trattamento è prorogabile per periodi trimestrali, per un periodo massimo complessivamente non superiore ad un quarto della durata dei lavori necessari per il completamento dell'opera, quale risulta dalle clausole contrattuali. La concessione delle proroghe è disposta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, previo accertamento da parte del Cipi della natura e della durata delle cause di interruzione, dell'eventuale esistenza di responsabilità in ordine agli eventi produttivi delle sospensioni intervenute, nonché dell'esistenza di concrete prospettive di ripresa. Il relativo trattamento è erogato dalla gestione di cui all'art. 24 della L. 9 marzo 1989, n. 88.

2bis. Con il provvedimento di cui al comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale su istanza dell'azienda, da formularsi contestualmente alle richieste di proroga, dispone, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 2, comma 6, il pagamento diretto da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) delle relative prestazioni, con i connessi assegni per il nucleo familiare ove spettanti (2).

3. Il periodo nel quale è concesso il trattamento di cui al comma 2 non concorre alla configurazione del limite massimo di cui all'art. 1 della L. 6 agosto 1975, n. 427.

4. L'ente appaltante o l'azienda che avrebbe potuto prevedere l'evento di cui al comma 1 con la diligenza prevista dal primo comma dell'art. 1176 c.c. è tenuto a rimborsare alla gestione di cui al comma 2 le somme da essa erogate ai sensi del presente articolo, con rivalutazione monetaria ed interessi legali decorrenti dalla data dell'erogazione. L'Inps promuove l'azione di recupero.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Cipi, integrato dal Ministro dei lavori pubblici, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina i criteri e le modalità di attuazione di quanto disposto dal presente articolo (3).

(1) Per opere di grandi dimensioni devono intendersi, a norma dell'art. 6 del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito in L. 19 luglio 1993, n. 236, le opere per le quali la durata dell'esecuzione dei lavori edili previ-

sta è di diciotto mesi nell'ambito di un progetto generale approvato di durata uguale o superiore a trenta mesi consecutivi.

(2) Comma aggiunto dall'art. 7, D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella L. 19 luglio 1993, n. 236, interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.

(3) Il Cipi aveva provveduto con deliberazioni in data 25 marzo 1992 e 19 ottobre 1993, quest'ultima pubblicata sulla G.U. Serie gen. - n. 257 del 2 novembre 1993. Questo organismo è poi stato soppresso dall'art. 1 della L. 24 dicembre 1993, n. 537, e le sue funzioni sono state trasferite al Ministro del lavoro dall'art. 1 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito in L. 19 luglio 1994, n. 451.

ART.11

NORME IN MATERIA DI TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE PER I LAVORATORI LICENZIATI DA IMPRESE EDILI ED AFFINI

1. All'art. 9 della L. 6 agosto 1975, n. 427, i commi secondo e terzo sono sostituiti dal seguente: (Omissis) (1).

2. Nelle aree nelle quali il Cipi, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, accerta la sussistenza di uno stato di grave crisi dell'occupazione conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni, ai lavoratori edili che siano stati impegnati, in tali aree e nelle predette attività, per un periodo di lavoro effettivo non inferiore a diciotto mesi e siano stati licenziati dopo che l'avanzamento dei lavori edili abbia superato il settanta per cento, il trattamento speciale di disoccupazione è corrisposto nella misura prevista dall'art. 7 e per un periodo non superiore a diciotto mesi, elevabile a ventisette nelle aree di cui al testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218. I trattamenti di cui al presente articolo rientrano nella sfera di applicazione dell'art. 37 della L. 9 marzo 1989, n. 88.

3. I lavoratori di cui al comma 2 non residenti nell'area in cui sono completati i lavori hanno diritto al trattamento di cui al medesimo comma se residenti in circoscrizioni che presentino un rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla prima classe di collocamento e popolazione residente in età da lavoro.

4. Le imprese edili impegnate in opere o in lavori finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato, dalle regioni o dagli enti pubblici sono tenute a riservare ai lavoratori titolari del trattamento speciale di disoccupazione, di cui ai commi 1 e 2, una percentuale delle assunzioni da effettuare in aggiunta all'organico aziendale esistente all'atto dell'affidamento dei lavori, ai fini dello svolgimento di tali opere e lavori. Tale percentuale è determinata dalla Commissione regionale per l'impiego in misura non superiore al venticinque per cento ed è comprensiva di quel-

la prevista all'art. 25, comma 1.

(1) La modifica è inserita nel testo della legge.

ART.12

ESTENSIONE DEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

1. A decorrere dall'1 aprile 1991, le disposizioni in materia di integrazione salariale straordinaria si applicano anche ai dipendenti delle imprese artigiane aventi i requisiti occupazionali di cui all'art. 1, comma 1, e che procedono alla sospensione dei lavori in conseguenza di sospensioni o contrazioni dell'attività dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente come definito dal comma 2 e che sia stata ammessa al trattamento straordinario in ragione di tali sospensioni o contrazioni.

2. Si ha influsso gestionale prevalente, ai fini di cui al comma 1, quando, in relazione ai contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati costituenti oggetto dell'attività produttiva o commerciale dell'impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall'impresa destinataria delle commesse nei confronti dell'impresa committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel biennio precedente, secondo quanto emerge dall'elenco dei clienti e dei fornitori di cui all'art. 29 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come da ultimo sostituito dall'art. 11 del D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897, il cinquanta per cento del complessivo fatturato dell'impresa destinataria delle commesse.

3. Le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale sono estese alle imprese esercenti attività commerciali che occupino più di duecento dipendenti.

ART.13

13. NORME IN MATERIA DI CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ

1. L'ammontare del trattamento di integrazione salariale concesso ai sensi dell'art. 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 1984, n. 863, non è soggetto alla disciplina sull'importo massimo come determinato dalla L. 13 agosto 1980, n. 427, e non subisce riduzioni a seguito di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale.

2. Nelle unità produttive interessate da contratti di solidarietà e da programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria, le condizioni alle quali è consentito il cumulo dei due distinti benefici sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato tecnico di cui all'art. 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (1).

3. [Durante il medesimo periodo, l'impresa non è

ammessa a richiedere il trattamento di integrazione salariale per ristrutturazione, conversione e riorganizzazione, salvo che la richiesta sia presentata per lavoratori non interessati al trattamento concesso ai sensi dell'art. 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 1984, n. 863, ovvero per esigenze intervenute successivamente alla stipula del contratto di solidarietà. La presente disposizione non si applica ai trattamenti concessi sulla base di contratti di solidarietà stipulati anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge e alla proroga di tali trattamenti ai sensi dell'art. 7 del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1988, n. 48] (2).

(1) Questo comma è stato così sostituito dall'art. 5 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella L. 19 luglio 1994, n. 451, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali.

(2) Comma abrogato dall'art. 5 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, citato.

ART.14

NORME IN MATERIA DI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE DEI GUADAGNI

1. L'ammontare dei trattamenti di integrazione salariale, compresi quelli ordinari, qualunque sia la causa di intervento, non può superare, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 13, comma 1, l'importo massimo determinato ai sensi della L. 13 agosto 1980, n. 427. La presente disposizione non si applica nel caso di trattamento concesso per intemperie stagionali nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura nonché, limitatamente al trattamento ordinario di integrazione salariale, per i primi sei mesi di fruizione del trattamento medesimo (1).
2. Le disposizioni in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale per gli operai dell'industria, per gli operai agricoli e per gli operai delle aziende industriali e artigiane dell'edilizia ed affini, nonché delle aziende esercenti l'attività di escavazione di materiali lapidei sono estese ai lavoratori appartenenti alle categorie degli impiegati e dei quadri.

(1) A norma dell'art. 2, comma 16 della L. 28 dicembre 1995, n. 549, la disposizione di cui all'ultimo periodo di questo comma continua a trovare applicazione limitatamente al settore agricolo.

ART.15

LAVORATRICI IN CASSA INTEGRAZIONE E OPERE O SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

1. Il secondo comma dell'art. 1 bis del D.L. 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 1981, n. 390, come

sostituito dall'art. 8 della L. 28 febbraio 1986, n. 41, non si applica nei casi in cui l'amministrazione pubblica interessata utilizzi i lavoratori per un numero di ore ridotto proporzionalmente alla misura del trattamento di integrazione salariale spettante al lavoratore.

ART.16

INDENNITÀ DI MOBILITÀ PER I LAVORATORI DISOCCUPATI IN CONSEGUENZA DI LICENZIAMENTO PER RIDUZIONE DI PERSONALE

1. Nel caso di disoccupazione derivante da licenziamento per riduzione di personale ai sensi dell'art. 24 da parte delle imprese, diverse da quelle edili, rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale il lavoratore, operaio, impiegato o quadro, qualora possa far valere una anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni, con un rapporto di lavoro a carattere continuativo e comunque non a termine, ha diritto alla indennità di mobilità ai sensi dell'art. 7 (1).
2. Per le finalità del presente articolo i datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti:
 - a) al versamento di un contributo nella misura dello 0,30 per cento delle retribuzioni assoggettate al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;
 - b) al versamento della somma di cui all'art. 5, comma 4.
3. Alla corresponsione ai giornalisti dell'indennità di cui al comma 1 provvede l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, al quale sono dovuti il contributo e la somma di cui al comma 2, lettere a) e b).
4. Sono abrogati l'art. 8 e il secondo e terzo comma dell'art. 9 della L. 5 novembre 1968, n. 1115. Tali disposizioni continuano a applicarsi in via transitoria ai lavoratori il cui licenziamento sia stato intimato prima della data di entrata in vigore della presente legge.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza n. 423 del 12 settembre 1995, ha dichiarato illegittimo il combinato disposto degli artt. 7, comma 1, e 16, comma 1, della L. 23 luglio 1991, n. 223, nella parte in cui non prevedono che i periodi di astensione dal lavoro della lavoratrice per gravidanza o puerperio siano computabili al fine del raggiungimento del limite minimo di sei mesi di lavoro effettivamente prestato per poter beneficiare dell'indennità di mobilità. Per l'interpretazione autentica di questo comma e dell'art. 7, comma primo, vedi la nota (2) all'art. 7.

ART.17

REINTEGRAZIONE DEI LAVORATORI E PROCEDURE DI MOBILITÀ

1. Qualora i lavoratori il cui rapporto sia risolto ai sensi degli artt. 4, comma 9, e 24 vengano reintegrati a norma dell'art. 18 della L. 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, l'impresa, sempre nel rispetto dei criteri di scelta di cui all'art. 5, comma 1, può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro di un numero di lavoratori pari a quello dei lavoratori reintegrati senza dover esperire una nuova procedura, dandone previa comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

ART.18

NORME IN MATERIA DI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

1. Il diritto di avvalersi del sistema delle trattenute per il versamento dei contributi associativi, previsto dall'art. 2 della L. 27 dicembre 1973, n. 852, è esteso ai beneficiari dell'indennità di mobilità, dei trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali e dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale nel caso di pagamento diretto di questi ultimi da parte dell'Inps.
2. Il secondo comma dell'art. 26 della L. 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente: (Omissis).
3. Nei casi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro è tenuto a dare comunicazione all'Inps dell'avvenuto rilascio della delega secondo le modalità previste dalla legge, a conservare tale delega ai fini di eventuali verifiche ed a fornire ogni altro elemento che dovesse rendersi necessario per l'effettuazione del servizio.

ART.19

LAVORO A TEMPO PARZIALE E ANTICIPAZIONE DEL PENSIONAMENTO

1. Nel caso di imprese beneficiarie da ventiquattro mesi dell'intervento straordinario di integrazione salariale, quando il contratto collettivo aziendale stipulato con i sindacati dei lavoratori aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale preveda il ricorso al lavoro a tempo parziale, al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione del personale, ovvero al fine di consentire l'assunzione di nuovo personale, ai lavoratori dipendenti da tali imprese, che abbiano una età inferiore di non più di sessanta mesi rispetto a quella prevista per la pensione di vecchiaia e una anzianità contributiva non inferiore a quindici anni, qualora essi convengano con il datore di lavoro, ai sensi di tale contratto collettivo, il passaggio al tempo parziale per un orario non inferiore a diciotto ore settimanali è riconosciuto a domanda, previa autorizzazione dell'Ufficio

regionale del lavoro e della massima occupazione, con decorrenza dal mese successivo a quello della sua presentazione, il diritto alla pensione di vecchiaia.

2. L'impresa che si avvale della facoltà di ricorso al lavoro a tempo parziale di cui al comma 1 deve dare comunicazione all'Inps e all'Ispettorato del lavoro della stipulazione dei contratti e della loro cessazione.
3. Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al comma 1 con la retribuzione, si applicano le norme relative alla pensione di anzianità di cui all'art. 22 della L. 30 aprile 1969, n. 153, con eccezione della retribuzione percepita durante il periodo di anticipazione del trattamento di pensione, per il rapporto di lavoro trasformato in rapporto a tempo parziale. In tal caso la pensione è cumulabile entro i limiti della mancata retribuzione corrispondente alle ore prestate in meno a seguito della trasformazione del rapporto.
4. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo parziale, ovvero del ripristino nell'ambito della stessa impresa del rapporto di lavoro a tempo pieno, gli interessati sono tenuti a darne immediata comunicazione all'Inps, ai fini della conseguente revoca del trattamento pensionistico, con decorrenza dal mese successivo a quello in cui si è verificata la predetta risoluzione o il ripristino del rapporto originario.
5. Per i lavoratori che, sul presupposto del contratto collettivo previsto dal comma 1, abbiano convenuto con il datore di lavoro il passaggio al tempo parziale per un orario inferiore alla metà di quello praticato in azienda, la retribuzione da assumere quale base di calcolo per la determinazione della pensione è, ove più favorevole, quella dei periodi antecedenti la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale. La medesima disposizione si applica ai lavoratori che, pur trovandosi nelle condizioni previste dal comma 1, non abbiano presentato domanda per la liquidazione anticipata della pensione di vecchiaia.

ART. 20

CONTRATTI DI REINSERIMENTO DEI LAVORATORI DISOCCUPATI

1. I lavoratori che fruiscono da almeno dodici mesi del trattamento speciale di disoccupazione, possono essere assunti nominativamente mediante chiamata dalle liste di cui all'art. 8, comma 9, della L. 29 dicembre 1990, n. 407, con contratto di reinserimento da datori di lavoro che, al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro, non abbiano nell'azienda sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'art. 2 della L. 12 agosto 1977, n. 675, ovvero non abbiano proceduto a riduzione del personale nei dodici mesi precedenti, salvo che l'assunzione non avvenga ai fini di acquisire professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o

sospensioni di personale (1).

2. Ai lavoratori assunti con contratto di reinserimento, di cui al comma 1, si applica, sulle correnti aliquote dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori, una riduzione nella misura del settantacinque per cento per i primi dodici mesi nell'ipotesi di effettiva disoccupazione del lavoratore per un periodo inferiore a due anni, per i primi ventiquattro mesi nell'ipotesi di effettiva disoccupazione del lavoratore per un periodo superiore a due anni e inferiore a tre anni, per i primi trentasei mesi nell'ipotesi di effettiva disoccupazione del lavoratore per un periodo superiore a tre anni.
3. Il datore di lavoro ha facoltà di optare per l'esonero dall'obbligo del versamento delle quote di contribuzione a proprio carico nei limiti del cinquanta per cento della misura di cui al comma 2 per un periodo pari al doppio di quello di effettiva disoccupazione e non superiore, in ogni caso, a settantadue mesi.
4. I lavoratori assunti con contratto di reinserimento sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative ed istituti.
5. Il contratto di lavoro di reinserimento deve essere stipulato per iscritto. Copia del contratto deve essere inviata entro trenta giorni al competente Ispettorato provinciale del lavoro ed alla sede provinciale dell'Inps.

(1) Questo comma è stato così modificato dall'art. 4 del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella L. 19 luglio 1993, n. 236.

ART. 21

NORME IN MATERIA DI TRATTAMENTI PER I LAVORATORI APPARTENENTI AL SETTORE DELL'AGRICOLTURA

1. Gli impiegati ed operai agricoli con contratto a tempo indeterminato hanno diritto al trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 8 della L. 8 agosto 1972, n. 457, anche nei casi di sospensioni operate per esigenze di riconversione e ristrutturazione aziendale da imprese che occupino almeno sei lavoratori con contratto a tempo indeterminato, ovvero che ne occupino quattro con contratto a tempo indeterminato, e nell'anno precedente abbiano impiegato manodopera agricola per un numero di giornate non inferiore a milleottanta. Le predette esigenze devono essere previamente accertate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta del comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'art. 25 della L. 9 marzo 1989, n. 88.
2. I lavoratori con contratto a tempo indeterminato che vengano licenziati durante il periodo di godimento del trattamento di integrazione

salariale corrisposto ai sensi del comma 1 hanno diritto al trattamento ordinario di disoccupazione nella misura del quaranta per cento della retribuzione.

3. Il trattamento concesso ai sensi del comma 1 può essere corrisposto per una durata massima di novanta giorni. Le imprese che si avvalgono di tale trattamento sono tenute a versare alla gestione di cui all'art. 24 della L. 9 marzo 1989, n. 88, in aggiunta al contributo di cui all'art. 19 della L. 8 agosto 1972, n. 457, un contributo nella misura del quattro per cento dell'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti ai sensi del comma 1.
4. Agli impiegati ed operai agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendenti da imprese site in comuni dichiarati colpiti da eccezionali calamità o avversità atmosferiche ai sensi dell'art. 4 della L. 15 ottobre 1981, n. 590, può essere concesso il trattamento di cui all'art. 8 della L. 8 agosto 1972, n. 457, per un periodo non superiore a novanta giorni.
5. Il trattamento di integrazione salariale di cui ai commi 1 e 4 può essere erogato, anche in mancanza dei requisiti di cui al terzo comma dell'art. 8 della L. 8 agosto 1972, n. 457, ai lavoratori che sono alle dipendenze dell'impresa da più di un anno. I periodi di corresponsione del predetto trattamento non concorrono alla configurazione del limite massimo di durata previsto dal primo comma dell'art. 8 della L. 8 agosto 1972, n. 457, e costituiscono periodi lavorativi ai fini del requisito di cui al terzo comma dell'art. 8 della legge medesima.
6. Nel caso in cui gli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi anagrafici dei comuni dichiarati colpiti da eccezionale calamità o avversità atmosferica ai sensi dell'art. 4 della L. 15 ottobre 1981, n. 590, siano rimasti privi di occupazione in conseguenza degli eventi medesimi, è ad essi riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, il numero di giornate necessarie al raggiungimento del numero di giornate riconosciute nell'anno precedente. Tale beneficio viene concesso a condizione che i destinatari abbiano prestato nell'anno interessato alla provvidenza almeno cinque giornate di lavoro. Lo stesso diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali è esteso a favore dei piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende colpite dalle predette avversità.
7. I benefici di cui ai commi 4 e 6 si applicano a decorrere dall'anno 1991.
8. Per i trattamenti di cui ai commi 4, 5 e 6, ivi compresi quelli relativi alla mancata copertura assicurativa, si applicano le disposizioni dell'art. 37 della L. 9 marzo 1989, n. 88.

ART. 22

DISCIPLINA TRANSITORIA

1. I provvedimenti di prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

- richiesti con domande presentate anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge, sono assunti secondo la previgente normativa ed il trattamento può essere concesso per un periodo la cui scadenza non superi il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I provvedimenti relativi alle domande di proroga di trattamento, che scada prima della data di entrata in vigore della presente legge o che sia in corso alla data medesima, sono assunti secondo la previgente normativa nei limiti temporali determinati dal Cipi in sede di accertamento delle cause di intervento, o per un periodo la cui scadenza non superi i sei mesi dalla data del decreto di concessione dei trattamenti concessi ai sensi dell'art. 2 del D.L. 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 aprile 1985, n. 143, e successive modificazioni, e dell'art. 2 della L. 27 luglio 1979, n. 301, e successive modificazioni.
 3. L'art. 1, comma 1, e l'art. 2, comma 6, non si applicano ai trattamenti di integrazione salariale concessi precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge nonché per quelli concessi ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.
 4. L'art. 1, commi 4 e 5, si applica ai trattamenti di integrazione salariale concessi dopo l'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per quelli concessi ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, e con riferimento ai periodi di integrazione salariale successivi alla data stessa. L'art. 14 si applica ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria concessi in base a domanda presentata dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
 5. Ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 9, devono essere computati i periodi di trattamento di integrazione salariale anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge limitatamente a quelli compresi nei trecentosessantacinque giorni anteriori alla data stessa.
 6. Continuano a beneficiare del trattamento di integrazione salariale, fino a centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i lavoratori che risultano beneficiarne alla data di entrata in vigore della presente legge (1) in quanto dipendenti dalle società non operative costituite dalla Gepi sulla base della normativa vigente, ed aventi ad oggetto la promozione di iniziative idonee a consentirne il reimpiego, ovvero che risultino beneficiare ai sensi delle seguenti leggi: art. 1 del D.L. 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1977, n. 501, e successive modificazioni; art. 5 del D.L. 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 febbraio 1982, n. 25; art. 6, comma 6 del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1988, n. 48. Tale periodo è elevato ad un anno per le imprese ubicate nei territori di cui al testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo

- 1978, n. 218. Durante questo periodo le imprese, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, da esaurire non prima di trenta giorni, collocano in mobilità i predetti lavoratori dando le comunicazioni previste dall'art. 4, comma 9; in questo caso le imprese non sono tenute al pagamento della somma prevista dall'art. 5, comma 4. I lavoratori collocati in mobilità ai sensi del presente comma sono iscritti nella lista di mobilità ed hanno diritto all'indennità di mobilità di cui all'art. 7. Ad essi non si applica quanto previsto dall'art. 7, comma 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i lavoratori di cui al presente comma hanno facoltà di richiedere la corresponsione anticipata dell'indennità, prevista dall'art. 7, commi 5. In questo caso la somma è aumentata in misura pari al trattamento di integrazione salariale non ancora goduto.
7. I lavoratori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno titolo al trattamento speciale di disoccupazione di cui alla L. 5 novembre 1968, n. 1115, e che si trovano in aree di crisi economica settoriale o locale, ai sensi dell'art. 4 della L. 8 agosto 1972, n. 464, o che sono stati licenziati da imprese per le quali è già intervenuto l'accertamento da parte del Cipi della situazione di crisi aziendale ovvero che sono stati licenziati nelle arre del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, cessano di beneficiare di tale trattamento e sono iscritti nelle liste di mobilità, con il diritto alla indennità di mobilità nella misura iniziale pari al trattamento speciale di disoccupazione da essi precedentemente percepito, per un periodo pari a quello previsto nell'art. 7, ridotto del numero dei giorni, comunque non superiore a centottanta, per i quali è stato percepito il trattamento speciale di disoccupazione.
 8. I lavoratori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 12 della L. 6 agosto 1975, n. 427, continuano a beneficiarne, per un periodo pari a quello previsto dall'art. 11, comma 2, ridotto del numero di giorni, comunque non superiore a centottanta, per i quali il trattamento speciale di disoccupazione è stato percepito. Essi sono iscritti nelle liste di mobilità e possono beneficiare, ricorrendone i presupposti, delle misure previste dall'art. 7, commi 5 e 6 (2).
 9. Sono abrogati: il terzo comma dell'art. 12 della L. 6 agosto 1975, n. 427; il primo comma dell'art. 4 della L. 8 agosto 1972, n. 464; l'art. 4 ter del D.L. 30 marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 maggio 1978, n. 215.
 10. Per i lavoratori sospesi dal lavoro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano esercitato la facoltà di chiedere l'iscrizione nella lista di collocamento, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 maggio

1988, n. 160, resta ferma tale iscrizione.

(1) L'originaria data 31 dicembre 1988 è stata così sostituita dall'art. 3 della L. 20 gennaio 1992, n. 22, recante misure urgenti in materia di disoccupazione.

(2) L'art. 6, D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella L. 19 luglio 1993, n. 236, interventi urgenti a sostegno dell'occupazione precisa che questo comma si interpreta nel senso che le disposizioni in esso contenute si applicano ai lavoratori che, alla data di entrata in vigore della predetta legge, fruiscano delle proroghe del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla L. 6 agosto 1975, n. 427.

ART. 23

REIMPIEGO PRESSO GEPI SPA E INSAR SPA

1. Restano fermi, nei confronti dei lavoratori di cui all'art. 22, comma 6, i compiti di reimpiego svolti dalla Gepi Spa e dall'Insar Spa in base alle vigenti leggi.
2. Per ciascun lavoratore di cui all'art. 22, comma 6, assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato nell'ambito di iniziative produttive che la Gepi Spa e l'Insar Spa realizzino o concorrano a realizzare, ovvero sviluppino o concorrano a sviluppare successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, le predette società subentrano nel diritto del lavoratore al trattamento nella misura pari al cinquanta per cento del residuo trattamento che sarebbe spettato, ai sensi della presente legge, al lavoratore assunto. Tale importo viene corrisposto alle predette società quando il lavoratore stesso abbia superato il periodo di prova.
3. Qualora l'occupazione dei lavoratori di cui all'art. 22, comma 6, venga promossa presso datori di lavoro non soggetti alla disciplina sui licenziamenti individuali, l'importo previsto dal comma 2 del presente articolo viene corrisposto al termine del periodo per il quale il lavoratore assunto avrebbe potuto continuare a godere dell'indennità di mobilità e sempre che nello stesso periodo il lavoratore non sia stato reinscritto nella lista di mobilità in applicazione dell'art. 9, comma 7.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalità e le condizioni per la corresponsione degli importi di cui ai commi 2 e 3. Tali importi sono utilizzati dalla Gepi Spa e dalla Insar Spa per il finanziamento delle iniziative di reimpiego di cui al comma 1, ivi comprese le convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a favorire lo sviluppo di nuova occupazione, nonché il reimpiego o la mobilità dei lavoratori di imprese interessate a processi di crisi industriale.

ART. 24

**NORME IN MATERIA
DI RIDUZIONE DEL PERSONALE**

1. Le disposizioni di cui all'art. 4, commi da 2 a 12 e 15 bis (1), e all'art. 5, commi da 1 a 5, si applicano alle imprese che occupino più di quindici dipendenti e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell'ambito del territorio di una stessa provincia. Tali disposizioni si applicano per tutti i licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione.
2. Le disposizioni richiamate nel comma 1 si applicano anche quando le imprese di cui al medesimo comma intendano cessare l'attività.
3. Quanto previsto all'art. 4, commi 3, ultimo periodo, e 10, e all'art. 5, commi 4 e 5, si applica solo alle imprese di cui all'art. 16, comma 1. Il contributo previsto dall'art. 5, comma 4, è dovuto dalle imprese di cui all'art. 16, comma 1, nella misura di nove volte il trattamento iniziale di mobilità spettante al lavoratore ed è ridotto a tre volte nei casi di accordo sindacale (2).
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di scadenza dei rapporti di lavoro a termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi di attività stagionali o saltuarie.
5. La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale di cui al primo comma dell'art. 11 della L. 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'art. 6 della L. 11 maggio 1990, n. 108, è disciplinata dal presente articolo.
6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti intimati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

(1) *L'art. 1 del D.Lvo 26 maggio 1997, n. 151, ha inserito in questo comma le parole: "e 15 bis". Le norme richiamate dall'art. 24 sono riportate nella voce "Mobilità della manodopera".*

L'art. 8, secondo comma, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 236, così dispone: *"Nell'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 4 e 24 della L. 23 luglio 1991, n. 223, che si applicano anche ai soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, devono essere garantiti i principi di non discriminazione, diretta e indiretta, di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 25".*

(2) *Comma così sostituito dall'art. 8, D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella L. 19 luglio 1993, n. 236, interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.*

ART. 25

**RIFORMA DELLE PROCEDURE
DI AVVIAMENTO AL LAVORO**

1. A decorrere dall'1 gennaio 1989, i datori di lavoro privati, che, ai sensi della L. 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti ad assumere i lavoratori facendone richiesta ai competenti organi di collocamento, hanno facoltà di assumere tutti i lavoratori mediante richiesta nominativa. Tali datori di lavoro sono tenuti, quando occupino più di dieci dipendenti e qualora effettuino assunzioni, ad eccezione di quelle di cui alla disciplina del collocamento obbligatorio, a riservare il dodici per cento di tali assunzioni ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma 5, anche quando siano assunzioni a termine ai sensi dell'art. 17 della L. 28 febbraio 1987, n. 56, purché rapportate al tempo annuale di lavoro (1).
2. Tra le suddette assunzioni non rientrano quelle del personale appartenente alle qualifiche appositamente individuate nei contratti collettivi di categoria, quelle relative alle categorie dei dirigenti, dei lavoratori destinati a svolgere mansioni di guardia giurata, quando questi siano in possesso di attestazione di idoneità rilasciata dalle competenti autorità di pubblica sicurezza, quelle relative al personale da destinare ad attività di pubblica sicurezza, nonché quelle relative al personale da destinare ad attività di produzione ovvero a servizi essenziali ai fini dell'integrità e dell'affidabilità di strutture rilevanti per la sicurezza dello Stato, determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, istituito ai sensi dell'art. 2 della L. 24 ottobre 1977, n. 801, e le associazioni sindacali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
3. Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma 1 non si tiene conto delle assunzioni di lavoratori di cui al comma 2. Il datore di lavoro può differire l'adempimento dell'obbligo previsto nel comma 1 nel caso in cui, nell'ambito della regione e delle circoscrizioni contermini rispetto a quella nella quale va effettuata l'assunzione, i lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma 5 in possesso della professionalità richiesta siano meno di tre. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per l'impiego, vengono determinate le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.
4. Il lavoratore non può essere adibito a mansioni non equivalenti a quelle risultanti dalla richiesta di avviamento.
5. I lavoratori di cui al secondo periodo del comma 1 sono:
 - a) i lavoratori iscritti da più di due anni nella

prima classe delle liste di collocamento e che risultino non iscritti da almeno tre anni negli elenchi ed albi degli esercenti attività commerciali, degli artigiani e dei coltivatori diretti e agli albi dei liberi professionisti;

b) i lavoratori iscritti nella lista di cui all'art. 6;

c) le categorie di lavoratori determinate, anche per specifiche aree territoriali, mediante delibera della Commissione regionale per l'impiego, approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi del comma 7.

6. Per le circoscrizioni in cui sussiste un rapporto, tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in età di lavoro, superiore alla media nazionale, le Commissioni regionali per l'impiego possono, con delibera motivata da assumere a maggioranza dei loro componenti, proporre di riservare una quota delle assunzioni di cui al comma 1 a beneficio esclusivo dei lavoratori delle categorie previste alla lettera b) del comma 5. Nella medesima deliberazione possono proporre una elevazione della percentuale di assunzione di cui al comma 1 ad una misura non superiore al venti per cento.

7. Le delibere di cui al comma 5, lettera c), ed al comma 6, possono essere assunte anche limitatamente a territori subregionali; esse vengono sottoposte dal direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale adotta le sue determinazioni entro trenta giorni dal ricevimento della delibera.

8. Le Commissioni regionali per l'impiego emanano disposizioni alle Commissioni circoscrizionali dirette ad agevolare gli avviamenti delle lavoratrici in rapporto all'iscrizione alle liste di mobilità e agli indici di disoccupazione nel territorio.

9. Per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilità assunto a tempo indeterminato, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è, per i primi diciotto mesi, quella prevista per gli apprendisti dalla L. 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.

10. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinata annualmente la quota del Fondo di rotazione, di cui all'art. 25 della L. 21 dicembre 1978, n. 845, da finalizzare al finanziamento di azioni formative riservate ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma 5. Tale quota è ripartita tra le regioni in proporzione al numero dei lavoratori appartenenti alle predette categorie, presenti in ciascuna regione.

11. Il lavoratore che abbia rifiutato una proposta formativa offertagli dalle sezioni circoscrizionali secondo le modalità determinate dalla Commissione regionale per l'impiego, perde, per un periodo di dodici mesi, l'iscrizione nelle liste di mobilità, di cui all'art. 6, comma 1.

12. L'iscrizione nelle liste ordinarie di collocamento produce effetti solo ai fini dell'avviamento al

lavoro o della corresponsione di prestazioni previdenziali. È abrogata ogni disposizione contraria.

(1) Per le sanzioni, si veda l'art. 9 bis, comma 7, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, convertito, con modificazioni, nella L. 28 novembre 1996, n. 608.

Ha, però, affermato Cass. civ., sez. lav., 4 maggio 2001, n. 6307:

“Anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 25 della legge n. 223 del 1991, che ha reso generale la facoltà dei datori di lavoro di effettuare richieste nominative agli uffici di collocamento (e fino a che la materia non è stata diversamente regolata dall'art. 9 bis del D.L. n. 510 del 1996, convertito nella legge n. 608 del 1996), la sentenza della Corte di giustizia della Comunità europea 11 dicembre 1997, resa nella causa n. 55/96, impone al giudice italiano di disapplicare la normativa nazionale sul divieto di mediazione privata e sul correlato divieto di assunzione non “per il tramite” degli uffici di collocamento, ove sia accertata la ricorrenza dei presupposti ivi indicati per la violazione degli art. 90, n. 1, e 86 del Trattato. Ed infatti la disposizione di cui al citato art. 25 non esclude che il controllo pubblico, sia pure imposto ed effettuato in relazione ad una privata e preventiva individuazione dei lavoratori assunti o da assumere, se da un lato lascia apparentemente cadere la abrogata “burocratica mediazione”, dall'altro si qualifica alla stregua di un residuo abuso della posizione dominante degli uffici di collocamento, perpetuando una indiretta reviviscenza del sistema burocratico precedente, atteso che all'obbligo della comunicazione può seguire anche il diniego di assunzione da parte della P.A. e che comunque la sanzione amministrativa, prevista in caso di trasgressione a siffatto obbligo, si configura come una indiretta restrizione dell'autonomia datoriale”.

ART.26

DISPOSIZIONI DIVERSE

1. Nelle domande presentate per beneficiare del contributo del Fondo sociale europeo, i soggetti che realizzano azioni di formazione professionale sono tenuti ad indicare, tra le spese per le predette azioni, gli oneri per le integrazioni salariali, le indennità di mobilità e le assicurazioni sociali obbligatorie, previdenziali ed assistenziali, relativi ai lavoratori coinvolti nelle azioni di formazione professionale. Tali oneri costituiscono contributo finanziario pubblico per l'accesso al Fondo sociale europeo.

ART. 27

TRATTAMENTI DI ANZIANITÀ E RISTRUTTURAZIONI DI AZIENDE AD ALTA CAPACITÀ INNOVATIVA E COMPETITIVITÀ MONDIALE

1. I lavoratori dipendenti da imprese industriali caratterizzate da elevati livelli di innovazione tecnologica, competitività mondiale, capacità innovativa, tali da essere definite di interesse nazionale, interessate da esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione con adeguati programmi di sviluppo e di investimenti, che possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti almeno trenta anni di anzianità assicurativa e contributiva agli effetti delle disposizioni del primo comma, lettere a) e b), dell'art. 22 della L. 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno facoltà di richiedere entro il 31 dicembre 1991 (1) la concessione di un trattamento di pensione secondo la disciplina di cui all'art. 22 citato con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei trentacinque anni prescritto dalle disposizioni suddette, ed in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, o di cinquantacinque anni se donne.

2. Il Cipe, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ovvero il Ministro delle partecipazioni statali secondo le rispettive competenze, individua i criteri per la selezione delle imprese di cui al comma 1 e determina, entro il limite massimo di undicimila unità, il numero massimo dei pensionamenti anticipati.

3. Le imprese, singolarmente o per gruppo di appartenenza, rientranti nelle ipotesi di cui al comma 1, che intendano avvalersi delle disposizioni del presente articolo, presentano programmi di ristrutturazione e riorganizzazione e dichiarano l'esistenza e l'entità delle eccedenze strutturali di manodopera, richiedendone l'accertamento da parte del Cipe unitamente alla sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.

4. La facoltà di pensionamento anticipato di anzianità può essere esercitata da un numero di lavoratori non superiore a quello delle eccedenze accertate dal Cipe. I lavoratori interessati sono tenuti a presentare all'impresa di appartenenza domanda irrevocabile per l'esercizio della facoltà di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla comunicazione all'impresa stessa o al gruppo di imprese degli accertamenti del Cipe, ovvero entro trenta giorni dalla maturazione dei trenta anni di anzianità di cui al comma 1, se posteriore. L'impresa entro dieci giorni dalla scadenza del termine trasmette all'Inps le domande dei lavoratori, in deroga al primo comma, lettera c) dell'art. 22 della L. 30 aprile 1969, n. 153. Nel caso in cui

il numero dei lavoratori che esercitano la facoltà di pensionamento anticipato sia superiore a quello delle eccedenze accertate, l'impresa opera una selezione in base alle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione. Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande sono trasmesse all'Inps si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa effettua la missione.

5. La gestione di cui all'art. 37 della L. 9 marzo 1989, n. 88, corrisponde al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per ciascun mese di anticipazione della pensione, una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per il Fondo medesimo sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonché una somma pari all'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilità. L'impresa, entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'Inps, è tenuta a corrispondere a favore della gestione di cui all'art. 37 della L. 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun dipendente che abbia usufruito del pensionamento anticipato di anzianità, un contributo pari al trenta per cento degli oneri complessivi di cui al presente comma, con facoltà di optare per il pagamento del contributo stesso, con addebito di interessi nella misura del dieci per cento in ragione d'anno, in un numero di rate mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi di anticipazione della pensione.

6. La facoltà di pensionamento anticipato di cui al presente articolo, nei limiti e con le modalità indicati, vale fino al 31 dicembre 1991 (1) anche per i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali del settore siderurgico privato, dalle imprese industriali a partecipazione statale del settore alluminio e produzione di allumina e di quello termoelettromeccanico, nonché per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore cantieristico privato, limitatamente alle imprese di costruzione, riparazione, demolizione e trasformazione navale.

7. La facoltà di cui al presente articolo, con le procedure, i limiti e le contribuzioni dal medesimo previsti, è altresì esercitabile fino al 31 dicembre 1991 (1), ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia, con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa per i periodi mancanti al raggiungimento della normale età per essa prevista, dai lavoratori dipendenti dalle imprese appartenenti ai settori indicati al comma 6, che ne abbiano previsto l'utilizzazione in accordo aziendali o di comparto, di età non inferiore ai cinquantacinque anni se uomini e ai cinquanta anni se donne e che possano far valere non meno di quindici anni e non più di trenta anni di anzianità contributiva.

(1) Termine differito al 31 gennaio 1992, dall'art. 3 della L. 20 gennaio 1992, n. 22, recante misure urgenti in tema di occupazione.

ART.28

**RISERVA ANNUA DI POSTI
PRESSO GLI UFFICI PUBBLICI**

1. La riserva annua prevista dall'art. 1, comma 7, della L. 29 dicembre 1990, n. 407, dei posti disponibili presso gli uffici pubblici situati nelle regioni del Centro-Nord, è elevata dal trenta al cinquanta per cento e si applica ai lavoratori sospesi a zero ore beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo superiore a dodici mesi; con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato art. 1, comma 7, sono altresì stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione della riserva.
2. Nei confronti dei lavoratori che, senza giustificato motivo, non rispondano alla convocazione ovvero rifiutino l'offerta di lavoro di cui al comma 1, qualora la residenza dei lavoratori stessi nei sei mesi precedenti risulti ad una distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede in cui è situato l'ufficio pubblico, le Commissioni regionali dispongono la decadenza entro novanta giorni dal diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale e la cancellazione dalle liste di lavoratori in Cassa integrazione di cui al medesimo art. 1, comma 7 della L. 29 dicembre 1990, n. 407.

ART. 29

**TRATTAMENTI DI ANZIANITÀ
NEL SETTORE SIDERURGICO PUBBLICO**

1. La facoltà di cui all'art. 27, con le contribuzioni a carico delle imprese dal medesimo previste, è esercitabile fino al 31 dicembre 1991 (1) ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia, con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa per i periodi mancanti al raggiungimento della normale età per essa prevista, dai lavoratori dipendenti dalle imprese industriali del settore siderurgico pubblico, ivi comprese le imprese di cui all'art. 1, comma 2, del D.L. 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 maggio 1989, n. 181, dalle imprese produttrici di materiali refrattari, dalle imprese produttrici di elettrodi di grafite artificiale per l'industria siderurgica e dalle imprese del settore cantieristico pubblico, limitatamente alle imprese di costruzione, riparazione, demolizione e trasformazione navale, di età non inferiore a quella di cui all'art. 1, primo comma, della L. 31 maggio 1984, n. 193, e all'art. 5, comma 5 del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1988, n. 48, che possano far valere non meno di quindici anni di anzianità contributiva, nei limiti di novemila unità. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro delle partecipazioni statali sono emanate le norme di attuazione per la ripartizione del predetto limite numerico tra le aziende interessate.

(1) Termine differito al 31 gennaio 1992, dall'art. 3 della L. 20 gennaio 1992, n. 22, recante misure urgenti in tema di occupazione. Per l'attuazione di questo articolo è stato emanato il D.M. 30 dicembre 1991, n. 443, in materia di pensionamenti anticipati nel settore siderurgico pubblico (G.U. Serie gen. - n. 28 del 4 febbraio 1992).

ART. 30

**TRASFERIMENTO DELL'ISCRIZIONE
ALLE LISTE DI COLLOCAMENTO
E CANCELLAZIONE DALLE LISTE**

1. Il comma 2 dell'art. 16 della L. 28 febbraio 1987, n. 56, è sostituito dal seguente:
(Omissis) (1).
2. L'art. 12 della L. 28 febbraio 1987, n. 56, è sostituito dal seguente: (Omissis) (1).

(1) La modifica è inserita nel testo della legge.

ART. 31

**TRATTAMENTO SPECIALE
DI DISOCCUPAZIONE
E PENSIONAMENTO ANTICIPATO**

1. Le disposizioni di cui all'art. 11 trovano applicazione, ricorrendone i presupposti, anche per i lavoratori edili licenziati a decorrere dall'1 gennaio 1989.

DISCIPLINA DELLE COOPERATIVE SOCIALI

ART. 1

DEFINIZIONE

1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:
 - a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
 - b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
2. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano.
3. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di "cooperativa sociale".

ART. 2

SOCI VOLONTARI

1. Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente.
2. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.
3. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, determina l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative.
4. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.
5. Nella gestione dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione dei commi 3 e 4.

ART. 3

OBBLIGHI E DIVIETI

1. Alle cooperative sociali si applicano le clausole relative ai requisiti mutualistici di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni.

2. Ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa sociale comporta la cancellazione dalla "sezione cooperazione sociale" prevista dal secondo comma dell'articolo 13 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera c), della presente legge, nonché la cancellazione dall'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della presente legge.
3. Per le cooperative sociali le ispezioni ordinarie previste dall'articolo 2 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, debbono aver luogo almeno una volta all'anno.

ART. 4

PERSONE SVANTAGGIATE

1. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni. [1]
2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.
3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, con l'eccezione delle persone di cui al comma 3-bis, sono ridotte a zero. [2]
- 3bis. Le aliquote di cui al comma 3, dovute dalle cooperative sociali relativamente alle retribuzioni corrisposte alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio

1975, n. 354, e successive modificazioni, sono ridotte nella misura percentuale individuata ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un ulteriore periodo di sei mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione. [3] [4]

Note:

1) Comma modificato dall'art. 1, comma 1, L. 22 giugno 2000, n. 193.

2) Comma sostituito dall'art. 1, comma 2, L. 22 giugno 2000, n. 193.

3) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, L. 22 giugno 2000, n. 193.

4) Per l'estensione delle agevolazioni previste dal presente comma anche alle aziende pubbliche o private che organizzino attività produttive o di servizi, all'interno degli istituti penitenziari, impiegando persone detenute o internate, vedi l'art. 2, L. 22 giugno 2000, n. 193.

ART. 5

CONVENZIONI [1]

1. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1.
2. Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1. Gli analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione a tale albo e risultare iscritti nelle liste regionali di cui al comma 3, ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi.
3. Le regioni rendono noti annualmente, attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, i requisiti e le condizioni richiesti per la stipula delle convenzioni ai sensi del comma 1, nonché le liste regionali degli organismi che ne abbiano dimostrato il possesso alle competenti autorità regionali.
4. Per le forniture di beni o servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore agli

importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, gli enti pubblici compresi quelli economici, nonché le società di capitali a partecipazione pubblica, nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d'onere possono inserire, fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, e con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo. La verifica della capacità di adempiere agli obblighi suddetti, da condursi in base alla presente legge, non può intervenire nel corso delle procedure di gara e comunque prima dell'aggiudicazione dell'appalto.

Note:

1 Articolo sostituito dall'art. 20, L. 6 febbraio 1996, n. 52.

ART. 6

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 DICEMBRE 1947, N. 1577

1. Al citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 10, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Se l'ispezione riguarda cooperative sociali, una copia del verbale deve essere trasmessa, a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro quaranta giorni dalla data del verbale stesso, alla regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale";
 - b) all'articolo 11, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Per le cooperative sociali i provvedimenti di cui al secondo comma sono disposti previo parere dell'organo competente in materia di cooperazione della regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale";
 - c) al secondo comma dell'articolo 13, sono aggiunte, in fine, le parole: "Sezione cooperazione sociale";
 - d) all'articolo 13, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Oltre che nella sezione per esse specificamente prevista, le cooperative sociali sono iscritte nella sezione cui direttamente afferisce l'attività da esse svolta".

ART. 7

REGIME TRIBUTARIO

1. Ai trasferimenti di beni per successione o donazione a favore delle cooperative sociali si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637.
2. Le cooperative sociali godono della riduzione ad un quarto delle imposte catastali ed ipotecarie, dovute a seguito della stipula di contratti di mutuo, di acquisto o di locazione, relativi ad immobili destinati all'esercizio dell'attività sociale.
3. Alla tabella A [1], parte II, del decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente numero: "41-bis) prestazioni di carattere socio-sanitario ed educativo rese da cooperative sociali".

Note:

1 Per poter usufruire delle agevolazioni tributarie previste, agli effetti dell'IVA, vedi l'art. 13, D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577.

ART. 8

(CONSORZI)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali.

ART. 9

NORMATIVA REGIONALE

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni emanano le norme di attuazione. A tal fine istituiscono l'albo regionale delle cooperative sociali e determinano le modalità di raccordo con l'attività dei servizi socio-sanitari, nonché con le attività di formazione professionale e di sviluppo della occupazione.
2. Le regioni adottano convenzioni-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche che operano nell'ambito della regione, prevedendo, in particolare, i requisiti di professionalità degli operatori e l'applicazione delle norme contrattuali vigenti.
3. Le regioni emanano altresì norme volte alla promozione, al sostegno e allo sviluppo della cooperazione sociale. Gli oneri derivanti dalle misure di sostegno disposte dalle regioni sono posti a carico delle ordinarie disponibilità delle regioni medesime.

ART. 10

PARTECIPAZIONE ALLE COOPERATIVE SOCIALI DELLE PERSONE ESERCENTI ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E DI CONSULENZA

1. Alle cooperative istituite ai sensi della presente legge non si applicano le disposizioni di cui all'art. 23 novembre 1939, n. 1815 [1].

Note:

1 Vedi la L. 23 novembre 1939, n. 1966.

ART. 11

PARTECIPAZIONE DELLE PERSONE GIURIDICHE

1. Possono essere ammesse come soci delle cooperative sociali persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative.

ART. 12

DISCIPLINA TRANSITORIA

1. Le cooperative sociali già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge devono uniformarsi entro due anni da tale data alle disposizioni in essa previste.
2. Le deliberazioni di modifica per adeguare gli atti costitutivi alle norme della presente legge, possono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 2365 e 2375, secondo comma, del codice civile, essere adottate con le modalità e la maggioranza dell'assemblea ordinaria stabilite dall'atto costitutivo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.



CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 20 MAGGIO 1993, N. 148, RECANTE INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE

OMISSIS

ART. 4

NORME IN MATERIA DI POLITICA DELL'IMPIEGO

1. Fino al 31 dicembre 1994 [1], nella lista di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, possono essere iscritti i lavoratori licenziati da imprese, anche artigiane o cooperative di produzione e lavoro, che occupano anche meno di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, quale risulta dalla comunicazione dei motivi intervenuta ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dall'articolo 2, comma 2, della legge 11 maggio 1990, n. 108. Possono altresì essere iscritti i lavoratori licenziati per riduzione di personale che non fruiscano dell'indennità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223. L'iscrizione, che non dà titolo al trattamento di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, deve essere richiesta, entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento, ovvero dalla comunicazione dei motivi ove non contestuale, alla competente sezione circoscrizionale per l'impiego, la quale, previa verifica che i motivi dichiarati dal datore di lavoro corrispondono a quanto disposto dal presente articolo, trasmette la richiesta all'ufficio regionale del lavoro per gli adempimenti previsti dall'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223. [2] [3]
2. I lavoratori comunque iscritti nelle liste di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e che non beneficiano dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della predetta legge, sono cancellati dalle liste alle medesime scadenze previste dallo stesso articolo 7, commi 1 e 2, per coloro che hanno diritto all'indennità in base all'età e all'ubicazione dell'unità produttiva di provenienza.
3. Ai datori di lavoro, comprese le società cooperative di produzione e lavoro, che non abbiano nell'azienda sospensione dal lavoro in atto ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero non abbiano proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti, salvo che l'assunzione avvenga ai fini di acquisire professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni di personale, che assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori o ammettano soci lavoratori che abbiano fruito del trattamento straordinario di integrazione salariale per almeno tre mesi, anche non continuativi, dipendenti da imprese beneficiarie da almeno sei mesi dell'intervento, sono concessi i benefici di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, calcolati nella misura ivi prevista, ridotta di tre mesi, sulla base dell'età del lavoratore al momento dell'assunzione o ammissione. Per un periodo di dodici mesi la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori. All'articolo 20, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono soppresse le parole da "nonché quelli" a "d'integrazione salariale". [4]
4. All'articolo 6, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "d-bis) realizza, d'intesa con la regione, a favore delle lavoratrici iscritte nelle liste di mobilità, le azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125". [5]
5. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge 10 aprile 1991, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, viene stabilita la misura del compenso da corrispondere ai componenti del Comitato nazionale di cui all'articolo 5 e del Collegio istruttorio e della segreteria tecnica di cui all'articolo 7".
6. I criteri di assunzione presso le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici stabiliti dall'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dall'articolo 5, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 1991, si applicano anche ai lavoratori comunque iscritti nelle liste di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Le commissioni regionali per l'impiego, tenuto conto del numero dei lavoratori beneficiari del trattamento di integrazione salariale straordinaria e di quelli iscritti nelle liste di mobilità, possono ripartire, tra le predette categorie, ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, la percentuale degli avviamenti a selezione riservata agli appartenenti alle categorie medesime.
7. Lo stanziamento nel capitolo 1089 del bilancio di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali può essere utilizzato anche per la copertura di spese per la realizzazione dei progetti socialmente utili mediante lavoratori che godono dell'indennità di mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223.
- 7-bis. I progetti socialmente utili di cui al decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, possono essere svolti anche con il ricorso ai lavoratori che godono dell'indennità di mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223. I progetti socialmente utili debbono comunque essere inerenti a progetti approvati dal Ministero per i beni culturali e ambientali. [6]
8. Per la prosecuzione degli interventi statali di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, è autorizzata l'ulteriore spesa, rispettivamente, di lire 100 miliardi e di lire 50 miliardi per l'anno 1993. Le regioni Campania e Sicilia, sulla base dei progetti già attuati e presentati rispettivamente dal

comune e dalla provincia di Napoli e dal comune di Palermo, sono tenute a trasmettere al Ministro dell'interno una relazione sulle opere pubbliche eseguite dall'inizio degli interventi sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, prima del trasferimento delle somme, sugli specifici programmi che saranno intrapresi per l'anno 1993; il Ministro dell'interno trasmetterà copia di dette relazioni alle commissioni parlamentari competenti ed al CNEL. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uso parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

9. Il comune e la provincia di Napoli ed il comune di Palermo sono autorizzati ad utilizzare, per le finalità di cui al presente articolo, le eventuali disponibilità non utilizzate derivanti dai contributi statali di cui al decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, e dal decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni.

10. [7].

11. [7].

11-bis. I datori di lavoro che, per effetto della trasformazione della loro natura giuridica da pubblica a privata, devono procedere alla copertura delle aliquote d'obbligo previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, possono essere autorizzati ad adempiere gradualmente al predetto obbligo. L'autorizzazione è rilasciata, a domanda, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale tenendo conto dell'esigenza di temperare l'assolvimento dell'obbligo di copertura delle aliquote con il mantenimento degli equilibri economici e gestionali delle imprese, secondo modalità determinate con decreto del Ministro stesso [8]. I datori di lavoro, per i quali si è già verificata la trasformazione, devono presentare la domanda entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Gli altri datori di lavoro interessati devono presentare la domanda entro sei mesi dalla data della trasformazione della loro natura giuridica [9].

11-ter. Le società cooperative ed i loro consorzi che siano stati cancellati dal registro prefettizio delle cooperative ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, possono ottenere la reinscrizione nel suddetto registro qualora entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto presentino la relativa domanda corredata dalla certificazione di cui al comma 1 del medesimo articolo 19 [10].

Note:

1 Per il differimento del termine, vedi l'art. 4, comma 17, D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, l'art. 1, comma 1, D.L. 20 gennaio 1998, n. 4 l'art. 81, comma 2, lett. a), b), c), L. 23 dicembre 1998, n. 448, e, successivamente, l'art. 62, comma 5, lett. a), L. 23 dicembre 1999, n. 488 a decorrere dal 1° gennaio 2000.

2 Comma modificato dalla legge di conversione.

3 Per l'iscrizione dei lavoratori dipendenti o già dipendenti da discariche autorizzate, vedi l'art. 4, comma 31, D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, l'art. 1, comma 5, D.L. 20 gennaio 1998, n. 4, l'art. 62, comma 1, L. 23 dicembre 1998, n. 448.

4 Per le assunzioni di cui al presente comma, vedi l'art. 2, comma 2-bis, D.L. 16 maggio 1994, n. 299.

5 Comma sostituito dalla legge di conversione.

6 Comma inserito dalla legge di conversione.

7 Comma soppresso dalla legge di conversione.

8 Per l'autorizzazione alla gradualità degli adempimenti in materia di assunzioni obbligatorie, vedi il D.M. 15 maggio 2000.

9 Comma aggiunto dalla legge di conversione.

10 Comma aggiunto dalla legge di conversione, modificato dall'art. 3, comma 2, D. L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649.

OMISSIS

CONVERSIONE IN LEGGE,
CON MODIFICAZIONI,
DEL DECRETO-LEGGE
16 MAGGIO 1994, N. 299,
RECANTE DISPOSIZIONI
URGENTI IN MATERIA
DI OCCUPAZIONE
E DI FISCALIZZAZIONE
DEGLI ONERI SOCIALI

**NORME IN MATERIA DI CASSA
INTEGRAZIONE GUADAGNI, MOBILITÀ,
TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE,
CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ E GESTIONE
DELLE ECCELENZE OCCUPAZIONALI**

ART. 1

**NORME IN MATERIA DI CASSA
INTEGRAZIONE GUADAGNI**

1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) periodicamente esamina, anche ai fini della programmazione delle risorse a sostegno del reddito dei lavoratori, l'andamento occupazionale, sia sul piano congiunturale sia su quello strutturale, con riferimento ai settori produttivi e alle aree territoriali e detta, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, i criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale.
2. In attesa dell'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono attribuite al Ministro del lavoro e della previdenza sociale le competenze del soppresso Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIP) in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale. Il comitato tecnico di cui all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, presieduto da un dirigente generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in posizione di fuori ruolo, opera presso il predetto Ministero ed elabora, con periodicità trimestrale, relazioni sull'andamento degli interventi di cassa integrazione salariale. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche sulla base degli elementi forniti dal comitato tecnico, riferisce semestralmente al CIPE sull'andamento dell'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento degli interventi a sostegno del reddito dei lavoratori.
3. [1]
4. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è sostituito dal seguente:

“3. La durata dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale non può essere superiore a due anni. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha facoltà di concedere due proroghe, ciascuna di durata non superiore a dodici mesi, per quelli tra i predetti programmi che presentino una particolare complessità in ragione delle caratteristiche tecniche dei processi produttivi dell'azienda, ovvero in ragione della rilevanza delle conseguenze occupazionali che detti programmi comportano con riferimento alle dimensioni dell'impresa ed alla sua articolazione sul territorio.”
5. Il secondo comma dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, è sostituito dal seguente: “L'importo di integrazione salariale sia per gli operai che per gli impiegati, calcolato tenendo conto dell'orario di ciascuna settimana indipen-

dentemente dal periodo di paga, non può superare: a) l'importo mensile di lire 1.248.021; b) l'importo mensile di lire 1.500.000 quando la retribuzione di riferimento per il calcolo dell'integrazione medesima, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è superiore a lire 2.700.000 mensili. Detti importi massimi vanno comunemente rapportati alle ore di integrazione autorizzate. Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a partire dal 1995, gli importi di integrazione salariale di cui alle lettere a) e b), nonché la retribuzione mensile di riferimento di cui alla medesima lettera b), sono aumentati nella misura dell'80 per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati” [2].

6. Le disposizioni in materia di diritto a trattamenti pensionistici di anzianità di cui al comma 2-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano, oltre che nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), dell'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, ai lavoratori che fruiscono dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità.
7. A decorrere dal 1° gennaio 1994 la disciplina del trattamento straordinario di integrazione salariale si applica ai dipendenti delle imprese appaltatrici dei servizi di pulizia e, se costituite in forma cooperativa, anche ai soci lavoratori, addetti in modo prevalente e continuativo allo svolgimento delle attività appaltate. Il trattamento di integrazione salariale è concesso nei casi in cui i predetti lavoratori siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro ad orario ridotto in conseguenza della riduzione delle attività appaltate ove connessa all'attuazione, da parte dell'appaltante, di programmi di crisi aziendale, o di programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, che abbiano dato luogo all'applicazione del trattamento a carico della cassa integrazione guadagni straordinaria [3].

Note:

1 *Comma abrogato dall'art. 13, comma 1, D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218.*

2 *Comma sostituito dalla legge di conversione.*

3 *Comma modificato dalla legge di conversione.*

ART. 2

**NORME RELATIVE ALLA DISCIPLINA
DELLA MOBILITÀ DEI LAVORATORI**

1. All'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunto, dopo il comma 4, il seguente:

“4-bis. Il diritto ai benefici economici di cui ai commi precedenti è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa

dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative." [1]

2. All'articolo 5, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il predetto beneficio è escluso per le imprese che si trovano, nei confronti dell'impresa disposta ad assumere, nei rapporti di cui all'articolo 8, comma 4-bis" [1].

2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche nei casi di assunzioni regolate dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo si applica anche nei casi di assunzioni avvenute ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 [2].

3. All'articolo 9, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente lettera:

"d-bis) non risponda, senza motivo giustificato, alla convocazione da parte degli uffici circoscrizionali o della agenzia per l'impiego ai fini degli adempimenti di cui alle lettere che precedono, nonché di quelli previsti dal comma 5-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236."

4. L'articolo 9, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è sostituito dal seguente:

"3. La cancellazione dalla lista di mobilità ai sensi del comma 1 è dichiarata, entro quindici giorni, dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso, entro trenta giorni, all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, che decide con provvedimento definitivo entro venti giorni."

5. All'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "All'atto dell'iscrizione nelle liste di mobilità, i lavoratori che fruiscono dell'assegno o della pensione di invalidità devono optare tra tali trattamenti e quello di mobilità. In caso di opzione a favore del trattamento di mobilità l'erogazione dell'assegno o della pensione di invalidità resta sospesa per il periodo di fruizione del predetto trattamento, ovvero in caso di sua corresponsione anticipata, per il periodo corrispondente all'ammontare della relativa anticipazione del trattamento di mobilità."

6. Il lavoratore in mobilità assunto da una impresa, ove venga da questa licenziato senza aver maturato i requisiti temporali previsti dall'arti-

colo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è reiscritto nelle liste di mobilità ed ha diritto ad usufruire della relativa indennità per un periodo corrispondente alla parte residua non goduta decurtata del periodo di attività lavorativa prestata.

Note:

1 Comma modificato dalla legge di conversione.

2 Comma aggiunto dalla legge di conversione.

ART. 3

TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE

[1] [2] [3]

1. La percentuale di commisurazione dell'importo del trattamento ordinario di disoccupazione è elevata al 27 per cento dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994 e al 30 per cento dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994 [4].

2. La disciplina dell'importo massimo di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 13 agosto 1980, n. 427, e all'articolo 1, comma 5, trova applicazione anche al trattamento ordinario di disoccupazione avente decorrenza successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Nel caso di attuazione di programma di trattamento straordinario di integrazione salariale, i lavoratori edili licenziati ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, i quali abbiano una anzianità aziendale di almeno trentasei mesi, di cui almeno ventiquattro di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività ed infortuni, hanno diritto al trattamento di disoccupazione speciale previsto dall'articolo 11, comma 2, della citata legge n. 223/1991. [5]

4. Per i lavoratori di cui al comma 3 e per quelli di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, aventi i medesimi requisiti previsti al comma 3, licenziati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 dicembre 1994 da imprese edili, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, anche al di là dei limiti territoriali ivi previsti.

Note:

1 A norma dell'art. 4, comma 10, D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, fino al 31 dicembre 1995, termine da riferirsi alla scadenza delle sospensioni alla predetta data, come desunta dalla richiesta dell'impresa, in favore dei lavoratori edili rientranti nel campo di applicazione del presente articolo, o dell'art. 11, comma 2, L. 23 luglio 1991, n. 223, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre, per un periodo massimo di 18 mesi, la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, e dell'art. 2, comma

2-ter, D.L. 26 novembre 1993, n. 478.

2 A norma dell'art. 24, comma 4, L. 24 giugno 1997, n. 196, le disposizioni in materia di indennità di mobilità nonché di trattamento speciale di disoccupazione edile ai sensi del presente articolo, si intendono estese ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro svolgenti le attività comprese nei settori produttivi rientranti nel campo di applicazione della disciplina relativa all'indennità di mobilità stessa soggette agli obblighi della correlativa contribuzione.

3 Per la concessione del trattamento di integrazione salariale per crisi, vedi il D.M. 12 gennaio 1995, n. 227 (Procedimenti di competenza della Direzione generale della Previdenza ed Assistenza Sociale, n. 47); per riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione, vedi il D.M. 12 gennaio 1995, n. 227 (Procedimenti di competenza della Direzione generale della Previdenza ed Assistenza Sociale, nn. 49 e 52)

4 Per l'elevazione della percentuale di commisurazione dell'indennità giornaliera di disoccupazione, vedi l'art. 4, comma 16, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510.

5 Per la proroga del trattamento di integrazione salariale, vedi l'art. 4, comma 10, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510.

ART. 4

NORME IN MATERIA

DI CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ

1. All'articolo 13 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il comma 3 è abrogato ed il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nelle unità produttive interessate da contratti di solidarietà e da programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria, le condizioni alle quali è consentito il cumulo dei due distinti benefici sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41."

2. Il comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è sostituito dal seguente:

"8. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, anche ove occupino meno di sedici dipendenti, a condizione che i lavoratori con orario ridotto da esse dipendenti percepiscano, a carico di fondi bilaterali istituiti da contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, una prestazione di entità non inferiore alla metà della quota del contributo pubblico destinata ai lavoratori."

ART. 5

**MISURE TEMPORANEE IN MATERIA
DI GESTIONE DELLE ECCEDENZE
OCCUPAZIONALI [1]**

1. Fino al 31 dicembre 1996, ai fini del computo dei periodi massimi di godimento del trattamento ordinario di integrazione salariale una settimana si considera trascorsa quando la riduzione di orario sia stata di ammontare almeno pari al dieci per cento dell'orario settimanale relativo ai lavoratori occupati nell'unità produttiva e destinatari della normativa sulle integrazioni salariali. Le riduzioni di ammontare inferiore si cumulano ai fini del computo dei predetti periodi massimi [2].
2. Nell'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: "a quindici dipendenti" sono sostituite dalle seguenti: "a cinquanta dipendenti".
3. La disciplina in materia di indennità di mobilità è estesa alle aziende destinatarie del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, alle stesse condizioni ivi previste [2]. [3]
4. Il termine del 31 dicembre 1992, previsto dall'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, già prorogato dall'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1994.
5. Le disposizioni dell'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano altresì ai lavoratori collocati in mobilità entro il 31 dicembre 1994 da imprese appartenenti ai settori della chimica, dell'industria della difesa, dell'industria minerometallurgica non ferrosa, dell'industria tessile, dell'abbigliamento e delle calzature, nonché da imprese che si trovano nelle aree di declino industriale individuate ai sensi del regolamento CEE n. 2081/93 (obiettivo n. 2). Per i lavoratori collocati in mobilità in conseguenza di procedura per la dichiarazione di mobilità avanzata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, i benefici attribuiti ai sensi del presente comma su base settoriale operano a condizione che la dichiarata eccedenza venga accertata, nel corso della predetta procedura, dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, trovano applicazione, entro il termine del 31 dicembre 1994 previsto dal comma 4, anche nei confronti dei lavoratori occupati in unità produttive che non rientrano nell'area di applicazione delle predette disposizioni e collocati in mobilità successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che:
 - a) le predette unità produttive appartengano ad

impresa che occupa più di cinquecento dipendenti dei quali non meno di un terzo in una o più unità produttive situate nelle aree territoriali cui trovano applicazione le citate disposizioni della legge 23 luglio 1991, n. 223, costituite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) vi sia stato l'accertamento, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che l'eccedenza di personale interessi anche le unità produttive presenti nelle predette aree territoriali.

7. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 10-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si interpreta nel senso che il riferimento alle disposizioni legislative in materia di pensionamento di vecchiaia in vigore al 31 dicembre 1992, opera sia relativamente all'età richiesta per l'ammissione al beneficio del prolungamento dell'indennità di mobilità, sia al requisito di età per il pensionamento di vecchiaia.
8. Fino al 31 dicembre 1995, per le unità produttive interessate da accordi di programma di reindustrializzazione gestiti da un unico soggetto e situate nelle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, la durata del programma per crisi aziendale può essere fissata, in deroga all'articolo 1, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, fino ad un massimo di ventiquattro mesi. L'indennità di mobilità spettante ai lavoratori delle predette unità produttive che siano stati licenziati prima del termine del programma di utilizzo del trattamento di integrazione salariale per crisi aziendale è prolungato di un periodo pari a quello intercorrente tra la data di estinzione del rapporto e quella del termine del programma. In tali casi la riduzione dell'ammontare dell'indennità di mobilità viene operata a decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno successivo a quello in cui sarebbe venuto a scadenza il trattamento di integrazione salariale. La somma dovuta ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aumentata di un importo pari a quella della contribuzione addizionale prevista dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, calcolata con riferimento al predetto residuo periodo. [4]
9. All'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, l'ultimo periodo è soppresso.
10. All'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, al secondo periodo le parole: "Tale proroga non opera" sono sostituite dalle seguenti: "Le proroghe di cui al presente comma e di cui ai commi

1 e 1-bis non operano".

11. Le proroghe di cui all'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, non operano, oltre che per i casi previsti dall'ultimo periodo del comma 2 del citato articolo 1, anche per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrano le condizioni per accedere ai benefici previsti dai commi 4, 5 e 6 e dal comma 4 dell'articolo 3 del presente decreto.
12. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, si interpreta nel senso che i periodi di durata del trattamento straordinario ivi previsti sono concessi anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 1, commi 3, 5 e 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
13. L'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, si interpreta nel senso che nelle procedure ivi previste non trova applicazione quanto stabilito dall'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
14. Per i dipendenti delle società non operative costituite dalla GEPI, operanti nei territori del Mezzogiorno indicati nel testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per i dipendenti dell'INSAR, nonché per i dipendenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e successive modificazioni, per i quali il trattamento di mobilità cessa nel corso del 1994 e per i quali il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità risulta ridotto per effetto dell'applicazione di norme di legge che hanno concesso trattamenti di integrazione salariale con pari riduzione della predetta indennità, quest'ultima è attribuita per un periodo di sei mesi.
15. Per l'applicazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 404, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 501, il termine del 1° gennaio 1991 di cui all'articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è differito al 31 dicembre 1992.
16. Per consentire la prosecuzione, fino e non oltre al 31 maggio 1995, degli interventi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, è assegnata alla GEPI la somma di lire 21,5 miliardi da utilizzare con le modalità di cui al comma 8 del predetto articolo 4 [5].
17. Per i lavoratori di cui all'articolo 22, commi 7 e 8, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il periodo di fruizione dei relativi trattamenti, in scadenza entro l'anno 1994, è prorogato fino al 31 dicembre 1994 previa domanda, da inoltrarsi

alle sezioni circoscrizionali per l'impiego competenti per territorio da parte dei soggetti interessati, corredata da dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la persistenza dello stato di disoccupazione [6].

18. Per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità nelle aree di cui al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per i quali il trattamento di mobilità è scaduto o scade entro il primo semestre 1994, il medesimo è prorogato fino al 31 dicembre 1994 [7].

19. Il trattamento di integrazione salariale straordinario di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 460, come sostituito dall'articolo 7, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è prorogato fino e non oltre il 31 maggio 1995, limitatamente al contingente numerico definito, in attuazione del predetto articolo 2-ter, con delibera CIPI in data 7 giugno 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1993 [8].

Note:

1 Vedi anche l'art. unico, punto 2, Deliberazione CIPE 18 ottobre 1994.

2 Comma modificato dalla legge di conversione.

3 Per l'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale e mobilità, vedi l'art. 2, comma 22, L. 28 dicembre 1995, n. 549, l'art. 4, D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, l'art. 59, L. 27 dicembre 1997, n. 449, l'art. 81, L. 23 dicembre 1998, n. 448 e, successivamente, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2000, l'art. 62, comma 1, lett. g), L. 23 dicembre 1999, n. 488 a decorrere dal 1° gennaio 2000.

4 A norma dell'art. 4, comma 21, D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, il presente comma trova applicazione, per le domande presentate con riferimento ad esso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, anche nel caso in cui in luogo degli accordi di programma di reindustrializzazione gestiti da un unico soggetto, il Governo abbia stipulato protocolli di intesa o intese di programma con le regioni ovvero le parti sociali per la reindustrializzazione delle aree interessate.

5 Comma modificato dall'art. 4, comma 1, lett. a), D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 novembre 1996, n. 608.

6 Comma modificato dall'art. 4, comma 1, lett. b), D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 novembre 1996, n. 608.

7 Comma modificato dall'art. 4, comma 1, lett. c), D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 novembre

1996, n. 608.

8 Comma modificato dall'art. 4, comma 1, lett. d), D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 novembre 1996, n. 608.

ART. 6

MISURE SPERIMENTALI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE

1. In via sperimentale, al fine di promuovere il metodo consensuale di gestione dei problemi del mercato del lavoro finalizzato a difendere e ad incrementare i livelli occupazionali, alle imprese di cui al comma 2 è riconosciuto il beneficio dello sgravio totale o parziale degli oneri previdenziali ed assistenziali per i lavoratori assunti ad incremento dei livelli occupazionali.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto alle imprese, appartenenti a settori interessati da crisi occupazionale, che danno attuazione a piani occupazionali concordati tra le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro entro il 31 dicembre 1995. Il beneficio è riconosciuto, per un periodo determinato nel medesimo decreto, per i lavoratori assunti, in attuazione del piano, successivamente alla data della sua approvazione. Il beneficio può essere concesso anche ad imprese di nuova costituzione purché ricorrano le condizioni di cui al comma 4-bis dell'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, aggiunto dal comma 1 dell'articolo 2.

3. Sono escluse dal beneficio di cui al comma 1 le imprese che nei dodici mesi precedenti all'assunzione hanno effettuato riduzioni di personale.

4. I piani ed il decreto di cui al comma 2 stabiliscono termini, modalità e condizioni del beneficio di cui al comma 1, che è concesso tenendo conto delle risorse finanziarie relative ai benefici previsti dall'ordinamento, a favore dei datori di lavoro, in caso di assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità o che fruiscono del trattamento straordinario di integrazione salariale. Il beneficio è concesso, eventualmente per la parte aggiuntiva alle predette risorse finanziarie, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo previsto dall'articolo 11, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

ART. 7

MISURE SPERIMENTALI DI FLESSIBILITÀ DELLA DURATA DEL LAVORO [1] [2]

1. In attesa di un intervento di ridefinizione organica delle misure di incentivazione di un diverso assetto degli orari di lavoro in funzione di difesa o di promozione dei livelli occupazionali, il Ministro del lavoro e della previdenza

sociale, al fine di promuovere, in via sperimentale, il ricorso al lavoro a tempo parziale nonché a forme di utilizzo flessibile dell'orario di lavoro, può concedere, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del fondo di cui all'articolo 11, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in applicazione delle disposizioni del decreto di cui al comma 3, i seguenti benefici:

a) una riduzione, a beneficio delle imprese, dell'aliquota contributiva per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, relativamente ai contratti di lavoro a tempo parziale stipulati ad incremento degli organici esistenti; [3] [4]

b) una riduzione, a beneficio delle imprese, non inferiore allo 0,20 dell'aliquota contributiva prevista per il trattamento di integrazione salariale dall'articolo 12, primo comma, n. 1), della legge 20 maggio 1975, n. 164, e successive modificazioni, nonché una integrazione al trattamento retributivo dei lavoratori nelle imprese in cui vengano stipulati i contratti collettivi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, che altresì determinino la durata dell'orario settimanale come media di un periodo plurisettimanale non inferiore a quattro mesi [5].

2. Il beneficio di cui al comma 1, lettera a), può essere determinato in misura differenziata con riferimento a differenti fasce di orario.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, vengono stabiliti misure, termini, modalità e condizioni dei benefici di cui al comma 1.

Note:

1 Vedi l'art. 6, comma 7, D.L. 1 ottobre 1996, n. 510.

2 Vedi anche l'art. 5, comma 4, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61.

3 Lettera modificata dall'art. 11, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61.

4 Per le agevolazioni contributive di cui alle presenti disposizioni, vedi l'art. 5, comma 4, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 e il D.M. 12 aprile 2000.

5 Comma modificato dall'art. 13, comma 3, L. 24 giugno 1997, n. 196.

ART. 8

DISPOSIZIONI INERENTI IL SETTORE SIDERURGICO [1]

1. Per consentire il rispetto degli impegni assunti in sede comunitaria per il risanamento del settore siderurgico, secondo il piano di ristrutturazione del comparto siderurgico europeo e con riferimento alle linee di programmazione del settore elaborate in sede nazionale, è autorizzato, nel limite massimo di 17.100 unità, un piano per il triennio 1994-1996 di pensiona-

mento anticipato dei dipendenti dalle imprese industriali del settore siderurgico pubblico e privato, nonché dalle imprese, già beneficiarie dei provvedimenti di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive modificazioni ed integrazioni, di impiantistica industriale nel settore siderurgico, in attività al 1° gennaio 1994, di età non inferiore a cinquanta anni se uomini e quarantasette anni se donne, e che abbiano maturato i requisiti assicurativi e contributivi minimi di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. A tal fine, ai dipendenti medesimi, è concesso un aumento dell'anzianità contributiva per un periodo massimo di dieci anni e comunque non superiore alla differenza tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del raggiungimento del sessantesimo anno di età ovvero del periodo necessario al conseguimento di 35 anni di anzianità contributiva. Si applicano i vigenti regimi di incumulabilità e di incompatibilità previsti per i trattamenti pensionistici di anzianità [2].

1-bis. Nel piano di cui al comma 1 del presente articolo, nel limite massimo numerico ivi previsto, possono essere inclusi anche lavoratori dipendenti, alla data del 1° gennaio 1993, dalle imprese indicate nel medesimo comma e successivamente collocati in mobilità ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, che non abbiano fatto richiesta, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di corresponsione anticipata dell'indennità ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della medesima legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero che vengano licenziati per cessazione o riduzione di attività entro il 31 dicembre 1994 [3] avendo maturato almeno trenta anni di anzianità contributiva [4].

2. Le domande di pensionamento anticipato sono irrevocabili e devono essere presentate alle imprese di appartenenza dai lavoratori interessati che siano già in possesso dei predetti requisiti, ovvero che li matureranno nel corso del triennio 1994-1996, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le imprese, sulla base del piano triennale di pensionamento anticipato, sul quale vanno sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori, e delle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione, provvedono a selezionare le domande presentate trasmettendole all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Il rapporto di lavoro dei dipendenti, le cui domande sono trasmesse all'Istituto previdenziale, si estingue nell'ultimo giorno del mese precedente la decorrenza del trattamento pensionistico.

2-bis. Il beneficio del pensionamento anticipato previsto dal comma 1 del presente articolo si applica anche nel caso in cui i lavoratori, le cui domande di pensionamento anticipato sono selezionate e trasmesse dalle imprese ai competenti istituti previdenziali ai sensi del comma 2,

siano collocati in mobilità successivamente al 1° gennaio 1995 [5].

3. Il piano di cui al comma 1 è approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro.

Note:

1 Per i pensionamenti anticipati nel settore siderurgico, vedi anche l'art. 1, D.M. 7 dicembre 1994, e gli artt. 1 e 3, D.M. 17 maggio 1996.

2 Comma modificato dall'art. 9-novies, comma 1, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 novembre 1996, n. 608.

3 Termine differito al 28 febbraio 1995 dall'art. 2, comma 5, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 novembre 1996, n. 608.

4 Comma aggiunto dalla legge di conversione.

5 Comma inserito dall'art. 4, comma 28, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 novembre 1996, n. 608.

ART. 9

DISPOSIZIONI INERENTI IL TRASPORTO AEREO [1]

1. Al fine di garantire il riassetto organizzativo e produttivo delle imprese esercenti il trasporto aereo, anche in conseguenza del progressivo processo di liberalizzazione nell'ambito del mercato interno comunitario, sono autorizzati:

a) per la totalità dei dipendenti, con decorrenza dal 1° gennaio 1994, le misure di fiscalizzazione degli oneri sociali, stabilite a favore delle imprese armatoriali di navigazione dal decreto-legge 4 giugno 1990, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1990, n. 210, dal decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 89, e dal decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151;

b) per il biennio 1994-1995, un piano di pensionamento anticipato nel limite massimo di 800 unità in favore delle imprese appartenenti al gruppo Alitalia sulla base dei seguenti criteri:

1) possono essere ammessi al beneficio del pensionamento anticipato i lavoratori dipendenti da imprese del gruppo in possesso di almeno trenta anni di anzianità contributiva e assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Agli stessi lavoratori il trattamento pensionistico viene erogato con una maggiorazione dell'anzianità contributiva ed assicurativa pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni prescritto dalle disposizioni regolanti la suddetta assicurazione generale obbligatoria, e in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento del

sessantesimo anno di età. Le domande di pensionamento anticipato sono irrevocabili e devono essere presentate alle imprese di appartenenza dai lavoratori interessati che siano già in possesso dei predetti requisiti, ovvero che li matureranno nel corso del 1995, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

2) le imprese, sulla base del programma biennale di pensionamento anticipato, sul quale vanno sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori, e delle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione, provvedono a selezionare le domande presentate trasmettendole all'INPS. Il rapporto di lavoro dei dipendenti, le cui domande sono trasmesse all'Istituto previdenziale, si estingue nell'ultimo giorno del mese precedente la decorrenza del trattamento pensionistico. Si applicano i vigenti regimi di incumulabilità e incompatibilità previsti per i trattamenti pensionistici di anzianità.

2. Possono essere altresì ammessi al beneficio del pensionamento anticipato rispetto all'età prevista per il pensionamento di vecchiaia, con le procedure, i limiti e le contribuzioni previste dal presente articolo, nonché nell'ambito del limite massimo di cui al comma 1, lettera b), i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dipendenti da imprese del gruppo Alitalia [2] di età non inferiore a 55 anni se uomini e ai 50 anni se donne e che abbiano maturato i requisiti assicurativi e contributivi minimi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Agli stessi spetta una maggiorazione dell'anzianità contributiva commisurata ai periodi mancanti al compimento dell'età di 60 anni se uomini e di 55 anni se donne. [3]

3. Il piano di cui al comma 1, lettera b), è approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro.

Note:

1 Con D.M. 28 settembre 1994 è stato approvato il piano di pensionamenti anticipati, di cui al presente articolo.

2 Per il piano di pensionamenti anticipati dei dipendenti dell'Alitalia, vedi il D.M. 28 settembre 1994.

3 A norma dell'art. 1, comma 3, D.L. 23 ottobre 1996, n. 546, i lavoratori che fruiscono dei pensionamenti anticipati previsti dal presente articolo non possono, per un periodo pari all'entità della maggiorazione dell'anzianità contributiva ed assicurativa riconosciuta, assumere incarichi o intrattenere rapporti che comunque comportino una prestazione d'opera o di attività, anche occasionale, con le imprese del Gruppo Alitalia ovvero con soggetti con esse operanti. Il medesimo divieto si applica anche con riguardo alle imprese operanti nell'ambito

del trasporto aereo. In caso di violazione delle disposizioni di cui al predetto comma, l'erogazione della pensione è sospesa per un periodo pari all'entità della maggiorazione dell'anzianità contributiva e assicurativa riconosciuta. Gli stessi divieti si applicano anche, fino al compimento dell'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia, ai lavoratori che fruiscono di incentivi alle dimissioni. L'inosservanza dei divieti comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria di ammontare pari al valore dell'incentivo ricevuto.

ART. 10

INTERVENTI A SOSTEGNO DI PROCESSI DI RISTRUTTURAZIONE RIORGANIZZAZIONE O CONVERSIONE AZIENDALE

1. Al fine di favorire l'attuazione di programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, concordati con le organizzazioni sindacali, che presentano rilevanti conseguenze sul piano occupazionale avuto riguardo alle dimensioni dell'impresa ed alla sua articolazione sul territorio, è autorizzato, nel limite massimo di 8.500 unità, un piano di pensionamenti anticipati a beneficio dei lavoratori, dipendenti dalle imprese industriali, interessati da procedure di mobilità intraprese nel corso dell'attuazione dei predetti programmi e che, ove licenziati nel corso dell'anno 1994, avrebbero avuto titolo per beneficiare del trattamento di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223. I predetti lavoratori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) rientrare in categorie di difficile ricollocamento individuate, anche con riferimento alle caratteristiche del mercato del lavoro locale, dai contratti collettivi di gestione delle eccedenze;
 - b) alla data del 31 dicembre 1993 aver compiuto 50 anni se donne ovvero 55 se uomini ed aver maturato nell'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, una anzianità contributiva di almeno 25 anni;
 - c) alla medesima data di cui alla lettera b) aver maturato nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti una anzianità contributiva di almeno 30 anni.
2. Ai lavoratori ammessi al beneficio del pensionamento anticipato è concesso un aumento dell'anzianità contributiva pari, nel caso di cui al comma 1, lettera b), al periodo intercorrente tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del raggiungimento del cinquantesimo anno di età, se donne o del sessantesimo anno di età se uomini, ovvero del periodo necessario al conseguimento di trentacinque anni di anzianità contributiva e, nel caso di cui al comma 1, lettera c), al periodo intercorrente tra la data di risoluzione del rapporto e la data di maturazione del trentacinquesimo anno di anzianità contributiva.
3. Le imprese che intendono partecipare al piano di pensionamenti anticipati di cui al comma 1,

debbono presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La domanda può congiuntamente riguardare anche imprese collegate a quella interessata dal programma di cui al comma 1, che siano di minore dimensione occupazionale e che attuino programmi di crisi aziendale, purché quest'ultima costituisca un riflesso del programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione dell'impresa collegata di maggiore dimensione.

4. La domanda di cui al comma 3, corredata dalle comunicazioni di avvio delle procedure di mobilità, deve indicare il numero dei lavoratori per i quali si richiede il pensionamento anticipato. Entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di cui al comma 3, il piano di cui al comma 1 è approvato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto della rilevanza delle conseguenze occupazionali.
5. Le domande di pensionamento anticipato sono irrevocabili e devono essere presentate alle imprese di appartenenza dai lavoratori interessati in possesso dei requisiti di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano di pensionamento anticipato di cui al medesimo comma 1. Le imprese, sulla base di tale piano e delle esigenze di ristrutturazione, riorganizzazione, provvedono entro i trenta giorni successivi a selezionare le domande presentate trasmettendole all'INPS, precisando in tale comunicazione la data di risoluzione dei rapporti di lavoro, che dovrà comunque coincidere con l'ultimo giorno del relativo mese. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.
6. La gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, corrisponde al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per ciascun mese di anticipazione della pensione, una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per il Fondo medesimo sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonché una somma pari all'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilità.
7. L'impresa, entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'INPS, è tenuta a corrispondere a favore della gestione di cui al comma 6, per ciascun dipendente che abbia usufruito del pensionamento anticipato, un contributo pari al cinquanta per cento degli oneri complessivi di cui al comma 6, diminuiti degli importi relativi alla mancata corresponsione dei trattamenti di mobilità e ai minori correlativi oneri figurativi, che sarebbero spettati ai medesimi lavoratori quali fruitori del trattamento di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Tali importi sono determinati assumendo quale data di decorrenza l'ottavo giorno successivo al licen-

ziamento ovvero l'ottavo giorno successivo alla cessazione della corresponsione dell'indennità di mancato preavviso. L'impresa ha facoltà di optare per il pagamento del contributo stesso, con addebito di interessi nella misura del tasso legale annuo, in un numero di rate mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi di anticipazione della pensione [1].

8. Fermi restando le procedure, le contribuzioni e il contingente numerico di 8.500 unità previsti dal presente articolo, il beneficio del pensionamento anticipato di cui al comma 1, lettera c), si applica nel limite di ottocento unità e con effetto dalla maturazione dei requisiti previsti nel presente comma, ai lavoratori dipendenti dalle imprese appartenenti al settore dell'industria della difesa, che attuino i programmi di cui al comma 1, i quali maturino il requisito contributivo previsto dal predetto comma 1, lettera c), entro il 31 dicembre 1994 ed il requisito di età previsto dall'articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, entro il 31 dicembre 1996.

Note:

1 Comma modificato dalla legge di conversione.

ART. 11

MISURE PROMOZIONALI IN MATERIA DI RICERCA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

1. Al fine di assicurare un più efficace e diretto rapporto tra attività produttive e attività di ricerca scientifica e tecnologica, anche in funzione di promozione dei livelli occupazionali, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale promuove iniziative di attività di ricerca e di qualificazione e formazione di risorse umane orientate alle esigenze delle attività produttive con particolare funzione di supporto ai processi di sviluppo delle piccole e medie imprese.
2. [1]
3. [1]
4. [1]
5. Al finanziamento delle iniziative di cui al comma 1 si provvede nel limite delle risorse finanziarie, non inferiori a lire 50 miliardi annui, preordinate allo scopo dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 11, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Tali risorse sono destinate ad incrementare le disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, istituito nello stato di previsione del MURST. [2]

Note:

1 Comma abrogato dall' art. 9, comma 4, D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297, a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo

decreto di cui all' art. 6, comma 2, dello stesso D.Lgs. 297/99. Il predetto decreto è stato emanato con D.M. 8 agosto 2000 ed entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta.

2 Comma modificato dall' art. 9, comma 4, D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297, a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo decreto di cui all' art. 6, comma 2, dello stesso D.Lgs. 297/99. Il predetto decreto è stato emanato con D.M. 8 agosto 2000 ed entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta.

ART. 12

NORME TRANSITORIE E FINALI

- In attesa dell' emanazione del regolamento di cui all' articolo 1, comma 28, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la competenza a determinare composizione e funzionamento del comitato tecnico di cui all' articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è attribuita al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro del bilancio e della programmazione economica e, fino alla nomina del dirigente generale di cui all' articolo 1, comma 2, il predetto comitato continua ad operare nella composizione prevista nella previgente normativa.
- I lavoratori iscritti nelle liste di mobilità alla data di entrata in vigore del presente decreto devono esercitare entro sessanta giorni da tale data l' opzione di cui all' articolo 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come modificato dall' articolo 2, comma 5. Tale opzione ha effetto per il residuo periodo.
- L' onere derivante dall' articolo 4-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, relativamente al personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale interessato, è valutato in lire 55 miliardi per l' anno 1994, in lire 69 miliardi per l' anno 1995 e in lire 71 miliardi per l' anno 1996.
- Il fondo di cui all' articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è rifinanziato per lire 19 miliardi per l' anno 1994, per lire 123 miliardi per l' anno 1995, per lire 158 miliardi per l' anno 1996 e per lire 72 miliardi per l' anno 1997, intendendosi i relativi interventi prorogati per i predetti anni.
- Per consentire il pagamento rateale dei contributi a carico del Fondo per l' occupazione di cui all' articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le disposizioni di cui all' articolo 36, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successi-

ve modificazioni, non si applicano alle somme iscritte, in conto residui, al capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l' anno 1994 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

- Nell' articolo 2, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono sopresse le parole: "con più di cento dipendenti".
- Il termine previsto dall' articolo 13, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, è fissato al 31 dicembre 1994 [1].
- Al comma 2 dell' articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con effetto dal 1° luglio 1994, qualora del nucleo familiare di cui al comma 6 facciano parte due o più figli, l' importo mensile dell' assegno spettante è aumentato di lire 20.000 per ogni figlio, con esclusione del primo".

Note:

1 Comma modificato dalla legge di conversione.

ART. 13

ONERI

- Al complessivo onere derivante dall' applicazione del presente capo, con esclusione di quello derivante dall' applicazione degli articoli 5, comma 19, 6, 7 e 11 valutato in lire 1.654 miliardi per l' anno 1994, in lire 1.365 miliardi per l' anno 1995 ed in lire 1.375 miliardi per l' anno 1996, si provvede: quanto a lire 947 miliardi per l' anno 1994, a lire 1.010 miliardi per l' anno 1995 ed a lire 940 miliardi per l' anno 1996, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l' anno 1994, all' uopo parzialmente utilizzando l' accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; quanto a lire 170 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 del medesimo stato di previsione del Ministero del tesoro per l' anno 1994, all' uopo utilizzando l' accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; quanto a lire 537 miliardi per l' anno 1994, a lire 185 miliardi per l' anno 1995 ed a lire 265 miliardi per l' anno 1996, mediante riduzione delle disponibilità del Fondo per l' occupazione di cui all' articolo 11, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, intendendosi corrispondentemente ridotta l' autorizzazione di spesa di cui ai commi 31 e 32 del predetto articolo 11.

Capo II

NORME IN MATERIA DI LAVORI

SOCIALMENTE UTILI, INSERIMENTO

PROFESSIONALE DEI GIOVANI E CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO.

ART. 14

LAVORI SOCIALMENTE UTILI [1] [2] [3]

Note:

1 Articolo modificato dalla legge di conversione, dal D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 novembre 1996, n. 608 e, successivamente, abrogato dall' art. 13, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 1997, n. 468.

2 Per la revisione della disciplina in materia, vedi D. Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468.

3 Per l' attivazione del piano straordinario di lavori di pubblica utilità, vedi l' art. 26, L. 24 giugno 1997, n. 196 e il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 280; il D.M. 21 ottobre 1997 ha esteso agli enti pubblici economici la facoltà di promuovere lavori socialmente utili e lavori di pubblica utilità

ART. 15

PIANI PER L' INSERIMENTO PROFESSIONALE DEI GIOVANI PRIVI DI OCCUPAZIONE [1] [2]

- Nelle aree di cui all' articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le commissioni regionali per l' impiego e d' intesa con le regioni interessate, realizza, per gli anni 1994 e 1995, piani mirati a promuovere l' inserimento professionale dei giovani di età compresa tra 19 e 32 anni e fino a 35 anni per i disoccupati di lunga durata iscritti nelle liste di collocamento. I piani sono attuati attraverso:
 - progetti che prevedono lo svolgimento di lavori socialmente utili, nonché la partecipazione ad iniziative formative volte al recupero dell' istruzione di base, alla qualificazione professionale dei soggetti già in possesso del diploma di scuola secondaria inferiore, alla formazione di secondo livello per giovani già in possesso del diploma di scuola secondaria superiore;
 - progetti che prevedono periodi di formazione e lo svolgimento di un' esperienza lavorativa per figure professionalmente qualificate [3] . [4]
- I progetti di cui al comma 1, lettera a), per la parte relativa al programma dei lavori socialmente utili, sono disciplinati dalle disposizioni di cui all' articolo 14. La parte relativa al programma formativo deve essere formulata e svolta in raccordo con le istituzioni competenti.
- I progetti di cui al comma 1, lettera b), sono redatti dalle associazioni dei datori di lavoro, ovvero da ordini e/o collegi professionali sulla base di apposite convenzioni predisposte di con-

certo con le agenzie per l'impiego ed approvate dalle commissioni regionali per l'impiego [5].

4. La partecipazione del giovane ai progetti di cui al presente articolo non può essere superiore alle 80 ore mensili per un periodo massimo di dodici mesi. Per ogni ora di formazione svolta e di attività prestata al giovane è corrisposta un'indennità pari a lire 7.500. Al pagamento dell'indennità provvede mensilmente l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, eventualmente avvalendosi della rete di sportelli bancari o postali all'uopo convenzionati. A decorrere dal 1° gennaio 1999 i soggetti utilizzatori corrispondono l'indennità spettante ai giovani anche per la parte di competenza del citato Ufficio a valere sul Fondo per l'occupazione. Le somme anticipate saranno conguagliate dai soggetti utilizzatori in sede di versamento dei contributi dovuti all'INPS relativi ai lavoratori dipendenti. Dette somme, previa rendicontazione, saranno trimestralmente rimborsate all'INPS da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La metà del costo dell'indennità, esclusa quella relativa alle ore di formazione, è a carico del soggetto presso cui è svolta l'esperienza lavorativa secondo modalità previste dalla convenzione [6].
5. Per i progetti di cui al comma 1, lettera b), il Ministero del lavoro e della previdenza sociale determina i limiti del ricorso all'istituto in rapporto al numero dei dipendenti del soggetto presso cui è svolta l'esperienza lavorativa e nel caso in cui quest'ultimo non abbia proceduto all'assunzione di almeno il sessanta per cento dei giovani utilizzati in analoghi progetti.
6. L'utilizzazione dei giovani nei progetti di cui al comma 1, lettera b), non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento e non preclude al datore di lavoro la possibilità di assumere il giovane, al termine dell'esperienza, con contratto di formazione e lavoro, relativamente alla stessa area professionale. I medesimi progetti devono indicare idonee forme assicurative a carico del soggetto utilizzatore contro gli infortuni e le malattie professionali connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa.
7. L'assegnazione dei giovani avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego sulla base di criteri fissati dalle commissioni regionali per l'impiego [7]. [8]
8. Al finanziamento dei piani di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Note:

1 A norma dell'art. 66, comma 5, L. 17 maggio 1999, n. 144, come modificato dall'art. 63, comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488 a decorrere dal 1° gennaio 2000, le disposizio-

ni di cui al presente articolo sono prorogate per gli anni 1999 e 2000, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella G.U. Successivamente, l'art. 52, comma 72, L. 28 dicembre 2001, n. 448, ha stabilito che l'intervento di cui al presente articolo può proseguire per l'anno 2002 nei limiti delle risorse finanziarie impegnate per la medesima finalità entro il 31 dicembre 2001.

2 Per l'inserimento professionale dei giovani residenti nelle aree di cui all'obiettivo nn. 1 e 2, Regolamento CEE n. 2081/93, vedi l'art. 1, comma 6, D.L. 20 gennaio 1998, n. 4.

3 Per la realizzazione dei piani di cui al presente comma, vedi l'art. 9 octies, comma 4, D.L. 1 ottobre 1996, n. 510 e l'art. 1, comma 6, D.L. 20 gennaio 1998, n. 4.

4 Per il termine entro cui è possibile realizzare i piani di cui al presente comma, vedi l'art. 9 octies, comma 4, D.L. 1 ottobre 1996, n. 510.

5 Comma sostituito dall'art. 9 octies, comma 1, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 novembre 1996, n. 608.

6 Comma modificato dall'art. 81, comma 8, L. 23 dicembre 1998, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 1999.

7 Comma sostituito dall'art. 9 octies, comma 2, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 novembre 1996, n. 608.

8 Per il termine entro cui provvedere all'assegnazione dei giovani ai piani per l'inserimento professionale, vedi il D.M. 12 gennaio 1995, n. 227 (Procedimenti di competenza degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, n. 25).

ART. 16

NORME IN MATERIA DI CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO

1. Possono essere assunti con contratto di formazione e lavoro i soggetti di età compresa tra sedici e trentadue anni. Oltre ai datori di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, possono stipulare contratti di formazione e lavoro anche gruppi di imprese, associazioni professionali, socio-culturali, sportive, fondazioni, enti pubblici di ricerca, nonché datori di lavoro iscritti agli albi professionali quando il progetto di formazione venga predisposto dagli ordini e collegi professionali ed autorizzato in conformità a quanto previsto al comma 7 [1] [2].

2. Il contratto di formazione e lavoro è definito secondo le seguenti tipologie:

- a) contratto di formazione e lavoro mirato alla:
 - 1) acquisizione di professionalità intermedie;
 - 2) acquisizione di professionalità elevate;
- b) contratto di formazione e lavoro mirato ad agevolare l'inserimento professionale mediante

un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo.

3. I lavoratori assunti con contratti di formazione e lavoro di cui alle lettere a) e b) del comma 2 possono essere inquadrati a un livello inferiore a quello di destinazione.

4. La durata massima del contratto di formazione e lavoro non può superare i ventiquattro mesi per i contratti di cui alla lettera a) del comma 2 e i dodici mesi per i contratti di cui alla lettera b) del medesimo comma.

5. I contratti di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), del comma 2 devono prevedere rispettivamente almeno ottanta e centotrenta ore di formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa. Il contratto di cui alla lettera b) del comma 2 deve prevedere una formazione minima non inferiore a venti ore di base relativa alla disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro, nonché alla prevenzione ambientale e antinfortunistica. I contratti collettivi possono prevedere la non retribuitività di eventuali ore aggiuntive devolute alla formazione.

6. Per i contratti di cui alla lettera a) del comma 2, continuano a trovare applicazione i benefici contributivi previsti dalle disposizioni vigenti in materia alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i contratti di cui alla lettera b) del predetto comma 2 i medesimi benefici trovano applicazione subordinatamente alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e successivamente ad essa, per una durata pari a quella del contratto di formazione e lavoro così trasformato e in misura correlata al trattamento retributivo corrisposto nel corso del contratto di formazione medesimo. Nelle aree di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, in caso di trasformazione, allo scadere del ventiquattresimo mese, dei contratti di formazione e lavoro di cui al comma 2, lettera a), in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, continuano a trovare applicazione, per i successivi dodici mesi, le disposizioni di cui al comma 3 e quelle di cui al primo periodo del presente comma. Nel caso in cui il lavoratore, durante i suddetti ulteriori dodici mesi, venga illegittimamente licenziato, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dei benefici contributivi percepiti nel predetto periodo [3].

7. [4].

8. All'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, come modificato dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Nel caso in cui la delibera della commissione regionale per l'impiego non sia intervenuta nel termine di trenta giorni dalla

loro presentazione, provvede il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione". Al medesimo articolo 3, comma 3, sono soppresse le parole: "ovvero non sia intervenuta, nel termine di trenta giorni dalla loro presentazione, la delibera della commissione regionale per l'impiego".

9. Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro di cui al comma 2, lettera a), il datore di lavoro, utilizzando un modello predisposto, sentite le parti sociali, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, trasmette alla sezione circoscrizionale per l'impiego competente per territorio idonea certificazione dei risultati conseguiti dal lavoratore interessato. Le strutture competenti delle regioni possono accertare il livello di formazione acquisito dal lavoratore. Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro di cui alla lettera b) del comma 2, il datore di lavoro rilascia al lavoratore un attestato sull'esperienza svolta.

10. Qualora sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi formativi i progetti possono prevedere, anche nei casi in cui essi siano presentati da consorzi o gruppi di imprese, che l'esecuzione del contratto si svolga in posizione di comando presso una pluralità di imprese individuate nei progetti medesimi. La titolarità del rapporto resta ferma in capo delle singole imprese.

11. La misura di cui al comma 6 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, è elevata al sessanta per cento.

12. [5].

13. Nella predisposizione dei progetti di formazione e lavoro devono essere rispettati i principi di non discriminazione diretta ed indiretta di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.

14. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione del comma 1, primo periodo, non trovano applicazione nei confronti dei contratti di formazione e lavoro già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Esse, ad eccezione dei commi 1, primo periodo, 8, 11 e 15, non trovano inoltre applicazione nei confronti dei contratti di formazione e lavoro stipulati entro il 30 giugno 1995, sulla base di progetti che alla data del 31 marzo 1995, risultino già approvati, presentati, ovvero riconosciuti conformi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, come modificato dall'articolo 9, comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169 [6].

15. Dalla tabella C annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, è eliminato il procedimento per l'approvazione dei progetti di formazione e lavoro da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, converti-

to, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

Note:

1 *Comma modificato dall'art. 15, comma 1, lett. a), L. 24 giugno 1997, n. 196.*

2 *Per l'eventuale elevazione dell'età massima prevista per la stipula del contratto di formazione e lavoro di cui al presente comma, vedi l'art. 9, comma 9, D.L. 1 ottobre 1996, n. 510.*

3 *Comma modificato dall'art. 15, comma 1, lett. b), L. 24 giugno 1997, n. 196.*

4 *Comma soppresso dall'art. 9, comma 1, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 novembre 1996, n. 608.*

5 *Comma soppresso dalla legge di conversione.*

6 *Comma modificato dall'art. 9, comma 1, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 novembre 1996, n. 608.*

ART. 17

COPERTURA FINANZIARIA

1. Per le finalità di cui agli articoli 14 e 15 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è rifinanziato per lire 20 miliardi per l'anno 1994 e per lire 80 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede: quanto a lire 19 miliardi per l'anno 1994, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità della gestione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Tali somme sono versate all'entrata di bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; quanto a lire 1 miliardo per l'anno 1994 ed a lire 80 miliardi per l'anno 1995, mediante la riduzione delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 11, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui ai commi 31 e 32 del predetto articolo 11. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo, per le medesime finalità, in quello successivo.

Capo III

NORME IN MATERIA DI FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI E DI SGRAVI CONTRIBUTIVI

ART. 18. - FISCALIZZAZIONE ONERI SOCIALI [1]

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994 sono confermati gli esoneri contributivi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, secondo

condizioni, limiti e modalità previsti dal predetto decreto [2].

2. L'obbligo contributivo per le imprese industriali operanti nel territorio della provincia di Gorizia nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali previsto dall'articolo 4 della legge 29 gennaio 1986, n. 26, si considera regolarmente assolto con i versamenti delle predette imprese effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore dell'articolo 2, comma 17, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. [3]

3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 2.063 miliardi per l'anno 1994, in lire 2.130 miliardi per l'anno 1995 ed in lire 2.200 miliardi per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Note:

1 *Per gli esoneri contributivi a decorrere dal 1 luglio 1995, vedi il D.M. 22 giugno 1995, mentre per una riduzione del complessivo livello della fiscalizzazione, vedi l'art. 6, comma 2, D.L. 20 giugno 1996, n. 323.*

2 *Comma modificato dalla legge di conversione e, successivamente, dall'art. 9, comma 1, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 novembre 1996, n. 608.*

3 *L'art. 2, comma 12, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 novembre 1996, n. 608, ha interpretato autenticamente il presente comma nel senso che l'obbligo contributivo di dette imprese nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali previsto dall'art. 4, L. 29 gennaio 1986, n. 26, si considera comunque assolto con gli adempimenti per i periodi precedenti la data di entrata in vigore dell'art. 2, comma 17, D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389, anche se effettuati con conguaglio successivo alla predetta data.*

ART. 19

SGRAVI CONTRIBUTIVI [1]

1. In attesa dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 21, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 novembre 1993, n. 465, relativo alla definizione ed attribuzione, in conformità agli indirizzi della Comunità europea, degli sgravi contributivi di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.

218, il termine del 30 novembre 1993, previsto dall'articolo 1, comma 1, del predetto decreto-legge e quello del 31 dicembre 1993, previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1988, n. 258, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 1988, n. 337, sono differiti fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 giugno 1994, con una riduzione dello sgravio generale di cui ai commi primo e secondo del richiamato articolo 59 dalla misura del 6 per cento alla misura del 5 per cento, relativamente al periodo di paga in corso al 1° gennaio 1994 e fino al 30 giugno 1994 [2].

2. Per i nuovi assunti dal 1° dicembre 1993 al 30 giugno 1994, ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 novembre 1993, nelle aziende industriali operanti nei settori indicati dal CIPE, lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59, comma primo, del testo unico di cui al comma 1 è concesso in misura totale dei contributi posti a carico dei datori di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per un periodo di un anno dalla data di assunzione del singolo lavoratore, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni e integrazioni.
4. Per i periodi di paga successivi a quelli di cui al comma 1 si provvede con il decreto ivi richiamato, nei limiti delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 5.
5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la complessiva spesa di lire 6.000 miliardi per i periodi di paga in corso dal 1° dicembre 1993 al 30 novembre 1994, di lire 5.000 miliardi per i periodi di paga in corso dal 1° dicembre 1994 al 30 novembre 1995 e di lire 4.000 miliardi per i periodi di paga in corso dal 1° dicembre 1995 al 30 novembre 1996. Al relativo onere per il triennio 1994-1996, pari a lire 6.000 miliardi per l'anno 1996, si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994. Alla quantificazione dell'onere relativo ai periodi di paga successivi si provvede, in armonia con gli indirizzi della Comunità europea, recepiti dal decreto attuativo di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni [2].
6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione del presente decreto.

Note:

1 Per il nuovo regime degli sgravi dal 1° luglio 1994, vedi il D.M. 5 agosto 1994; dal 1° dicembre 1996, vedi l'art. 27, D.L. 31 dicem-

bre 1996, n. 669; dal 1° dicembre 1997, l'art. 4, comma 17 e ss., L. 27 dicembre 1997, n. 449 e gli artt. 3, comma 4 e ss., e 4, comma 3, L. 23 dicembre 1998, n. 448.

2 *Comma modificato dalla legge di conversione.*

ART. 20

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE

ART. 1.

CONTRATTO DI FORNITURA DI PRESTAZIONI DI LAVORO TEMPORANEO

1. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo è il contratto mediante il quale un'impresa di fornitura di lavoro temporaneo, di seguito denominata "impresa fornitrice", iscritta all'albo previsto dall'articolo 2, comma 1, pone uno o più lavoratori, di seguito denominati "prestatori di lavoro temporaneo", da essa assunti con il contratto previsto dall'articolo 3, a disposizione di un'impresa che ne utilizzi la prestazione lavorativa, di seguito denominata "impresa utilizzatrice", per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo individuate ai sensi del comma 2.
 2. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere concluso:
 - a) nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa utilizzatrice, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi;
 - b) nei casi di temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali;
 - c) nei casi di sostituzione dei lavoratori assenti, fatte salve le ipotesi di cui al comma 4.
 3. Nei settori dell'agricoltura, privilegiando le attività rivolte allo sviluppo dell'agricoltura biologica, e dell'edilizia i contratti di fornitura di lavoro temporaneo potranno essere introdotti in via sperimentale previa intesa tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale circa le aree e le modalità della sperimentazione.
 4. È vietata la fornitura di lavoro temporaneo:
 - a) per le qualifiche di esiguo contenuto professionale, individuate come tali dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa utilizzatrice, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi;
 - b) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
 - c) presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i dodici mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura, salvo che la fornitura avvenga per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;
 - d) presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura;
 - e) a favore di imprese che non dimostrano alla Direzione provinciale del lavoro di aver effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - f) per le lavorazioni che richiedono sorveglianza medica speciale e per lavori particolarmente pericolosi individuati con decreto del Ministro
- del lavoro e della previdenza sociale da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo è stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi:
 - a) il numero dei lavoratori richiesti;
 - b) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori ed il loro inquadramento;
 - c) il luogo, l'orario ed il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative;
 - d) assunzione da parte dell'impresa fornitrice dell'obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali;
 - e) assunzione dell'obbligo della impresa utilizzatrice di comunicare all'impresa fornitrice i trattamenti retributivi e previdenziali applicabili, nonché le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto;
 - f) assunzione dell'obbligo dell'impresa utilizzatrice di rimborsare all'impresa fornitrice gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro temporaneo;
 - g) assunzione da parte dell'impresa utilizzatrice, in caso di inadempimento dell'impresa fornitrice, dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali in favore del prestatore di lavoro temporaneo, fatto salvo il diritto di rivalsa verso l'impresa fornitrice;
 - h) la data di inizio ed il termine del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo;
 - i) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata all'impresa fornitrice.
 6. È nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell'impresa utilizzatrice di assumere il lavoratore al termine del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo di cui all'articolo 3.
 7. Copia del contratto di fornitura è trasmessa dall'impresa fornitrice alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio entro dieci giorni dalla stipulazione.
 8. I prestatori di lavoro temporaneo non possono superare la percentuale dei lavoratori, occupati dall'impresa utilizzatrice in forza di contratto a tempo indeterminato, stabilita dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa stessa, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi.

ART. 2.

SOGGETTI ABILITATI ALL'ATTIVITÀ DI FORNITURA DI PRESTAZIONI DI LAVORO TEMPORANEO

1. L'attività di fornitura di lavoro temporaneo può essere esercitata soltanto da società iscritte in apposito albo istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia, sentita

la commissione centrale per l'impiego, entro sessanta giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, l'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, provvedendo contestualmente all'iscrizione delle società nel predetto albo. Decorsi due anni il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i trenta giorni successivi rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento dell'attività svolta.

2. I requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) la costituzione della società nella forma di società di capitali ovvero cooperativa, italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea; l'inclusione nella denominazione sociale delle parole: "società di fornitura di lavoro temporaneo"; l'individuazione, quale oggetto esclusivo, della predetta attività; l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a un miliardo di lire; la sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato;

b) la disponibilità di uffici e di competenze professionali idonee allo svolgimento dell'attività di fornitura di manodopera nonchè la garanzia che l'attività interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;

c) a garanzia dei crediti dei lavoratori assunti con il contratto di cui all'articolo 3 e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di lire 700 milioni presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una fidejussione bancaria o assicurativa non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore a lire 700 milioni;

d) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale; assenza, altresì, di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere concessa anche a società cooperative di produzione e lavoro che, oltre a soddisfare le condizioni di cui al comma 2, abbiano almeno cinquanta soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e che occupino lavoratori dipendenti per un numero di giornate non superiore ad un terzo delle giornate di lavoro effettuate dalla cooperativa nel suo complesso. Soltanto i lavoratori dipendenti dalla società cooperativa di produzione e lavoro possono essere da questa forniti come prestatori di lavoro temporaneo.

4. I requisiti di cui ai commi 2 e 3 nonchè le informazioni di cui al comma 7 sono dichiarati dalla società alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui ha la sede legale, per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.

5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità della presentazione della richiesta di autorizzazione di cui al comma 1.

6. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge vigilanza e controllo sull'attività dei soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo ai sensi del presente articolo e sulla permanenza in capo ai medesimi soggetti dei requisiti di cui al comma 2.

7. La società comunica all'autorità concedente gli spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione dell'attività ed ha inoltre l'obbligo di fornire all'autorità concedente tutte le informazioni da questa richieste.

8. La disciplina in materia di assunzioni obbligatorie e l'obbligo di riserva di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non si applicano all'impresa fornitrice con riferimento ai lavoratori da assumere con contratto per prestazioni di lavoro temporaneo. I predetti lavoratori non sono computati ai fini dell'applicazione, all'impresa fornitrice, delle predette disposizioni.

ART. 3.

CONTRATTO PER PRESTAZIONI DI LAVORO TEMPORANEO

1. Il contratto di lavoro per prestazioni di lavoro temporaneo è il contratto con il quale l'impresa fornitrice assume il lavoratore:

- a) a tempo determinato corrispondente alla durata della prestazione lavorativa presso l'impresa utilizzatrice;
- b) a tempo indeterminato.

2. Con il contratto di cui al comma 1 il lavoratore temporaneo, per la durata della prestazione lavorativa presso l'impresa utilizzatrice, svolge

la propria attività nell'interesse nonchè sotto la direzione ed il controllo dell'impresa medesima; nell'ipotesi di contratto a tempo indeterminato il lavoratore rimane a disposizione dell'impresa fornitrice per i periodi in cui non svolge la prestazione lavorativa presso un'impresa utilizzatrice.

3. Il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo è stipulato in forma scritta e copia di esso è rilasciata al lavoratore entro 5 giorni dalla data di inizio della attività presso l'impresa utilizzatrice. Il contratto contiene i seguenti elementi:

- a) i motivi di ricorso alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo;
- b) l'indicazione dell'impresa fornitrice e della sua iscrizione all'albo, nonchè della cauzione ovvero della fidejussione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c);
- c) l'indicazione dell'impresa utilizzatrice;
- d) le mansioni alle quali il lavoratore sarà adibito ed il relativo inquadramento;
- e) l'eventuale periodo di prova e la durata del medesimo;
- f) il luogo, l'orario ed il trattamento economico e normativo spettante;
- g) la data di inizio ed il termine dello svolgimento dell'attività lavorativa presso l'impresa utilizzatrice;
- h) le eventuali misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività.

4. Il periodo di assegnazione inizialmente stabilito può essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria. Il lavoratore ha diritto di prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il caso di mancato superamento della prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso.

5. L'impresa fornitrice informa i prestatori di lavoro temporaneo sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. Il contratto di fornitura può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'impresa utilizzatrice; in tale caso ne va fatta indicazione nel contratto di cui al comma 3.

6. È nulla qualsiasi pattuizione che limiti, anche in forma indiretta, la facoltà del lavoratore di accettare l'assunzione da parte dell'impresa utilizzatrice dopo la scadenza del contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo.

ART. 4.

PRESTAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO E TRATTAMENTO RETRIBUTIVO

1. Il prestatore di lavoro temporaneo svolge la propria attività secondo le istruzioni impartite dal-

l'impresa utilizzatrice per l'esecuzione e la disciplina del rapporto di lavoro ed è tenuto inoltre all'osservanza di tutte le norme di legge e di contratto collettivo applicate ai lavoratori dipendenti dall'impresa utilizzatrice.

2. Al prestatore di lavoro temporaneo è corrisposto un trattamento non inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti di pari livello dell'impresa utilizzatrice. I contratti collettivi delle imprese utilizzatrici stabiliscono modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa.
3. Nel caso in cui il prestatore di lavoro temporaneo sia assunto con contratto stipulato a tempo indeterminato, nel medesimo è stabilita la misura dell'indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dall'impresa fornitrice al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso rimane in attesa di assegnazione. La misura di tale indennità è stabilita dal contratto collettivo e comunque non è inferiore alla misura prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. La predetta misura è proporzionalmente ridotta in caso di assegnazione ad attività lavorativa a tempo parziale.
4. Nel caso in cui la retribuzione percepita dal lavoratore per l'attività prestata presso l'impresa utilizzatrice, nel periodo di riferimento mensile, sia inferiore all'importo della indennità di disponibilità di cui al comma 3, è al medesimo corrisposta la differenza dalla impresa fornitrice fino a concorrenza del predetto importo.

ART. 5.

PRESTAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

1. Per il finanziamento di iniziative di formazione professionale dei prestatori di lavoro temporaneo di cui alla presente legge, attuate nel quadro di politiche stabilite nel contratto collettivo applicato alle imprese fornitrici ovvero, in mancanza, stabilite dalla commissione prevista dal comma 3, le predette imprese sono tenute a versare un contributo pari al 5 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con il contratto di cui all'articolo 3.
2. I contributi di cui al comma 1 sono rimessi ad un Fondo appositamente costituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per essere destinati al finanziamento, anche con il concorso delle regioni, di iniziative mirate al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei lavoratori assunti con il contratto di cui all'articolo 3. I criteri e le modalità di utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui al presente comma sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Hanno

priorità nei predetti finanziamenti le iniziative proposte, anche congiuntamente, dalle imprese fornitrici e dagli enti bilaterali, operanti in ambito categoriale e costituiti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel predetto ambito, nonchè dagli enti di formazione professionale di cui all'articolo 5, secondo comma, lettera b), della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

3. I finanziamenti di cui al comma 2 sono deliberati da una commissione nominata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. La commissione, che opera senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, è composta da un esperto nella materia della formazione professionale, con funzioni di presidente, da un membro in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da tre membri in rappresentanza delle regioni, da tre membri in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale e da tre membri delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative delle imprese fornitrici.
4. Il contratto collettivo applicato alle imprese fornitrici, qualora preveda un corrispondente adeguamento in aumento del contributo previsto nel comma 1, può ampliare, a beneficio dei prestatori di lavoro temporaneo, le finalità di cui al predetto comma 1, con particolare riferimento all'esigenza di garantire ai lavoratori un sostegno al reddito nei periodi di mancanza di lavoro. All'adeguamento del contributo provvede, con decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base delle previsioni del contratto collettivo.
5. I prestatori di lavoro temporaneo accedono alla formazione professionale presso strutture pubbliche o private, secondo modalità fissate dalla commissione di cui al comma 3. Tra i lavoratori che chiedono di partecipare alle iniziative di cui al comma 2 la precedenza di ammissione è fissata, a parità di requisiti professionali e fatta salva l'applicazione di criteri diversi fissati dalla commissione di cui al comma 3, in ragione dell'anzianità di lavoro da essi maturata nell'ambito delle imprese fornitrici. Il comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 dell'11 dicembre 1996, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, definisce criteri e modalità di certificazione delle competenze acquisite al termine del periodo formativo.
6. In caso di omissione, anche parziale, del contributo di cui al comma 1, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere, oltre al contributo omesso e alle relative sanzioni, una somma, a titolo di sanzione amministrativa, di importo pari a quella del contributo omesso; gli importi delle sanzioni amministrative sono versati al Fondo per la formazione di cui al comma 2 per le finalità ivi previste.

ART. 6.

OBBLIGHI DELL'IMPRESA UTILIZZATRICE

1. Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro temporaneo richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l'impresa utilizzatrice ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. L'impresa utilizzatrice osserva, altresì, nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.
2. L'impresa utilizzatrice, nel caso in cui adibisca il prestatore di lavoro temporaneo a mansioni superiori, deve darne immediata comunicazione scritta all'impresa fornitrice, consegnando copia al lavoratore medesimo.
3. L'impresa utilizzatrice risponde in solido, oltre il limite della garanzia previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera c), dell'obbligo della retribuzione e dei corrispondenti obblighi contributivi non adempiuti dall'impresa fornitrice. L'impresa utilizzatrice, ove non abbia adempiuto all'obbligo di informazione previsto dal comma 2, risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori.
4. Il prestatore di lavoro temporaneo ha diritto a fruire di tutti i servizi sociali ed assistenziali di cui godono i dipendenti dell'impresa utilizzatrice addetti alla stessa unità produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato all'iscrizione ad associazioni o società cooperative o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio.
5. Il prestatore di lavoro temporaneo non è computato nell'organico dell'impresa utilizzatrice ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.
6. Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare da parte dell'impresa fornitrice, l'impresa utilizzatrice comunica alla prima gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
7. L'impresa utilizzatrice risponde nei confronti dei terzi dei danni ad essi arrecati dal prestatore di lavoro temporaneo nell'esercizio delle sue mansioni.

ART. 7.

DIRITTI SINDACALI

1. Al personale dipendente delle imprese fornitrici si applicano i diritti sindacali previsti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.
2. Il prestatore di lavoro temporaneo, per tutta la durata del suo contratto, ha diritto ad esercitare presso l'impresa utilizzatrice i diritti di libertà e di attività sindacale nonchè a partecipare alle assemblee del personale dipendente

delle imprese utilizzatrici.

3. Ai prestatori di lavoro temporaneo della stessa impresa fornitrice, che operano presso diverse imprese utilizzatrici, compete uno specifico diritto di riunione secondo la normativa vigente e con le modalità specifiche determinate dalla contrattazione collettiva.
4. L'impresa utilizzatrice comunica alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale:
 - a) il numero ed i motivi del ricorso al lavoro temporaneo prima della stipula del contratto di fornitura di cui all'articolo 1; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l'impresa utilizzatrice fornisce le predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi;
 - b) ogni dodici mesi, anche per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

ART. 8.

PRESTAZIONI DI LAVORO TEMPORANEO E LAVORATORI IN MOBILITÀ

1. Nel caso di assunzione con il contratto di cui all'articolo 3 da parte di un'impresa fornitrice di lavoratore titolare dell'indennità di mobilità, qualora la retribuzione percepita dal lavoratore per la prestazione di lavoro temporaneo presso l'impresa utilizzatrice sia inferiore all'importo dell'indennità di mobilità, ovvero per i periodi in cui è corrisposta l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 4, comma 3, al medesimo lavoratore è corrisposta la differenza tra quanto, rispettivamente, percepito a titolo di retribuzione ovvero di indennità di disponibilità e l'indennità di mobilità. Tale differenza è attribuibile fino alla cessazione del periodo di fruibilità dell'indennità di mobilità. Il lavoratore assunto dall'impresa fornitrice mantiene il diritto all'iscrizione nelle liste di mobilità.
2. All'impresa fornitrice che assume lavoratori titolari dell'indennità di mobilità con il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo a tempo indeterminato, il contributo di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato complessivamente con riferimento all'ammontare delle mensilità di indennità di mobilità non fruite dal lavoratore anche ai sensi del comma 1 ed è concesso allo scadere del periodo di fruibilità di detta indennità da parte del lavoratore medesimo.
3. Le agenzie regionali per l'impiego di cui all'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, possono stipulare, con i soggetti di cui all'articolo 2, convenzioni che prevedano lo svolgimento da

parte di questi ultimi di attività mirate a promuovere il reinserimento lavorativo dei titolari dell'indennità di mobilità mediante l'effettuazione di prestazioni di lavoro temporaneo nel rispetto delle condizioni previste dai commi 1, lettera b), e 2 dell'articolo 9 della citata legge n. 223 del 1991, e successive modificazioni e integrazioni. La convenzione può prevedere lo svolgimento di attività formative che possono essere finanziate a carico del Fondo di cui all'articolo 5, comma 2.

4. Nei confronti dei lavoratori che rifiutino l'assunzione da parte dell'impresa fornitrice convenzionata ai sensi del comma 3, la Direzione provinciale del lavoro, su segnalazione della sezione circoscrizionale, dispone la sospensione dell'indennità di mobilità per un periodo pari a quello del contratto offerto e comunque non inferiore ad un mese. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso, entro trenta giorni, alla Direzione regionale del lavoro che decide, con provvedimento definitivo, entro venti giorni.

ART. 9.

NORME PREVIDENZIALI

1. Gli oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali, previsti dalle vigenti disposizioni legislative, sono a carico delle imprese fornitrici che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, sono inquadrati nel settore terziario. Sull'indennità di disponibilità di cui all'articolo 4, comma 3, i contributi sono versati per il loro effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo.
2. Gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono a carico dell'impresa fornitrice. I premi ed i contributi sono determinati in relazione al tipo ed al rischio delle lavorazioni svolte.
3. Al fine di garantire la copertura assicurativa per i lavoratori impegnati in iniziative formative di cui all'articolo 5, comma 2, nonché per i periodi intercorrenti fra i contratti per prestazioni di lavoro temporaneo stipulati a tempo determinato, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, viene stabilita, nei limiti delle risorse derivanti dal contributo di cui all'articolo 5, comma 1, la possibilità di concorso agli oneri contributivi a carico del lavoratore previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564. Con il medesimo decreto viene stabilita la misura di retribuzione convenzionale in riferimento alla quale i lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, possono versare la differenza contributiva per i periodi in cui abbiano percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella convenzionale ovvero abbiano usufruito della indennità di disponibilità di cui all'articolo 4,

comma 3, e fino a concorrenza della medesima misura.

ART. 10.

NORME SANZIONATORIE

1. Nei confronti dell'impresa utilizzatrice che ricorra alla fornitura di prestatori di lavoro dipendente da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2, ovvero che violi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4 e 5, nonché nei confronti dei soggetti che forniscono prestatori di lavoro dipendente senza essere iscritti all'albo di cui all'articolo 2, comma 1, continua a trovare applicazione la legge 23 ottobre 1960, n. 1369.
2. Il lavoratore che presti la sua attività a favore dell'impresa utilizzatrice si considera assunto da quest'ultima con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel caso di mancanza di forma scritta del contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo ai sensi dell'articolo 1, comma 5. In caso di mancanza di forma scritta del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo di cui all'articolo 3, ovvero degli elementi di cui al citato articolo 3, comma 3, lettera g), il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo si trasforma in contratto a tempo indeterminato alle dipendenze dell'impresa fornitrice.
3. Se la prestazione di lavoro temporaneo continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il lavoratore ha diritto ad una maggiorazione pari al 20 per cento della retribuzione giornaliera per ogni giorno di continuazione del rapporto e fino al decimo giorno successivo. La predetta maggiorazione è a carico dell'impresa fornitrice se la prosecuzione del lavoro sia stata con essa concordata. Se la prestazione continua oltre il predetto termine, il lavoratore si considera assunto a tempo indeterminato dall'impresa utilizzatrice dalla scadenza del termine stesso.
4. Chi esiga o comunque percepisca compensi da parte del lavoratore per avviarlo a prestazioni di lavoro temporaneo è punito con la pena alternativa dell'arresto non superiore ad un anno e dell'ammenda da lire 5.000.000 a lire 12.000.000. In aggiunta alla sanzione penale è disposta la cancellazione dall'albo di cui all'articolo 2, comma 1.
5. La vigilanza sull'applicazione degli obblighi prescritti dalle norme richiamate nel presente articolo è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita attraverso i propri organi periferici.

ART. 11.

DISPOSIZIONI VARIE

1. Quando il contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo riguardi prestatori con qualifica dirigenziale non trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Le disposizioni della presente legge che si riferiscono all'impresa utilizzatrice sono applicabili

anche a soggetti non imprenditori. Nei confronti delle pubbliche amministrazioni non trovano comunque applicazione le previsioni relative alla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato nei casi previsti dalla presente legge.

3. Le autorizzazioni di cui all'articolo 2, comma 1, possono essere rilasciate anche a società, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato, aventi finalità di incentivazione e promozione dell'occupazione.
4. Qualora, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, non sia intervenuta, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), la determinazione da parte dei contratti collettivi nazionali dei casi in cui può essere concluso il contratto di fornitura di lavoro temporaneo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale convoca le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative, al fine di promuovere l'accordo. In caso di mancata stipulazione dell'accordo entro trenta giorni successivi alla convocazione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale individua in via sperimentale, con proprio decreto, i predetti casi.
5. Qualora, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, non sia intervenuto un contratto collettivo per i lavoratori dipendenti dalle imprese di fornitura di lavoro temporaneo, stipulato dalle associazioni rappresentative delle predette imprese e dalle organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale convoca le parti al fine di promuovere un accordo tra le stesse.
6. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo procede ad una verifica, con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, degli effetti delle disposizioni dettate dai precedenti articoli in materia di prestazioni di lavoro temporaneo e ne riferisce al Parlamento entro sei mesi.

ART. 12.

DISCIPLINA SANZIONATORIA DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

1. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230, è sostituito dal seguente:
"Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20 per cento fino al decimo giorno successivo, al 40 per cento per ciascun giorno ulteriore. Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi ovvero oltre il trentesimo negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di

dieci giorni ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata, rispettivamente, inferiore o superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Quando si tratti di due assunzioni successive a termine, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto".

ART. 13.

INCENTIVI ALLA RIDUZIONE E RIMODULAZIONE DEGLI ORARI DI LAVORO, LAVORO A TEMPO PARZIALE

1. L'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali. I contratti collettivi nazionali possono stabilire una durata minore e riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all'anno. In attesa della nuova normativa in materia di tempi di lavoro e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 5-bis del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni e integrazioni, continuano a trovare applicazione solo in caso di superamento delle 48 ore settimanali di lavoro.
2. Allo scopo di favorire il ricorso a forme di orario ridotto, anche attraverso processi concordati di riduzione dell'orario di lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono stabilite misure di riduzione o rimodulazione delle aliquote contributive in funzione dell'entità della riduzione e rimodulazione dell'orario di lavoro determinate contrattualmente. Tali misure verranno attuate secondo criteri e modalità stabiliti nel medesimo decreto, con particolare riferimento alla rimodulazione delle aliquote contributive per fasce di orario, rispettivamente, fino a ventiquattro, oltre ventiquattro e fino a trentadue, oltre trentadue e fino a trentasei, oltre trentasei e fino a quaranta ore settimanali. Le medesime aliquote si applicano quando l'orario medio settimanale sia compreso nelle fasce suddette, anche con riferimento ai casi di lavoro a tempo parziale verticale. In sede di prima applicazione, per i primi due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi sono destinati prioritariamente ai casi in cui il contratto di cui al primo periodo preveda assunzioni a tempo indeterminato di nuovo personale ad incremento dell'organico o la trasformazione di contratti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nell'ambito di processi di gestione di esuberanti di personale.
3. I benefici concessi ai sensi del comma 2 sono

cumulabili con quelli previsti dall'articolo 7 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, per i quali si provvede ad incrementare le risorse preordinate allo scopo. Al comma 1 del citato articolo 7 le parole: "fino al 31 dicembre 1995" sono soppresse.

4. Con il decreto di cui al comma 2 è stabilita la maggiore misura della riduzione delle aliquote contributive prevista al comma 2, nei seguenti contratti a tempo parziale:
 - a) contratti di lavoro a tempo parziale stipulati dalle imprese situate nelle aree di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, ad incremento degli organici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con lavoratori inoccupati di età compresa tra i diciotto e i venticinque anni e residenti nelle predette aree;
 - b) contratti di lavoro a tempo parziale in cui siano trasformati i contratti di lavoro intercorrenti con lavoratori che conseguono nei successivi tre anni i requisiti di accesso al trattamento pensionistico, a condizione che il datore di lavoro assuma, con contratti di lavoro a tempo parziale e per un tempo lavorativo non inferiore a quello ridotto ai lavoratori predetti, giovani inoccupati o disoccupati di età inferiore a trentadue anni;
 - c) contratti di lavoro a tempo parziale stipulati con lavoratrici precedentemente occupate che rientrano nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattività;
 - d) contratti di lavoro a tempo parziale stipulati per l'impiego di lavoratori nei settori della salvaguardia dell'ambiente e del territorio, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali;
 - e) contratti di lavoro a tempo parziale stipulati da imprese che abbiano provveduto ad attuare interventi volti al risparmio energetico e all'uso di energie alternative ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
5. Decorsi due anni dall'emanazione del decreto di cui al comma 2 il Governo procede ad una valutazione, con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, degli effetti degli interventi di cui al presente articolo sui comportamenti delle imprese fruitrici, sui livelli occupazionali e sulla diffusione dei contratti di lavoro a tempo parziale, anche al fine di ridefinire l'impegno finanziario di cui al presente articolo, e ne riferisce al Parlamento.
6. Le misure previste nel presente articolo possono essere attuate nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come incrementato ai sensi dell'articolo 29-quater del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, nella misura di lire 868 miliardi per l'anno 1997, di lire 494 miliardi per l'anno 1998 e di lire 739 miliardi annui a decorrere dall'anno 1999, nonché ai sensi dell'articolo 25 della presente legge. Per il primo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, tale limite non potrà superare 400 miliardi di lire. Per i successivi anni il limite è determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, nell'ambito delle risorse disponibili del Fondo, ripartendone la destinazione tra gli incentivi alla riduzione e rimodulazione degli orari di lavoro e gli incentivi per i contratti a tempo parziale.

7. I contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, provvederanno ad estendere al settore agricolo le disposizioni in materia di lavoro a tempo parziale.

ART. 14.

OCCUPAZIONE NEL SETTORE DELLA RICERCA

1. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, una quota, da determinarsi annualmente, delle somme disponibili, di competenza della medesima amministrazione e a valere sulle risorse finanziarie di cui ai provvedimenti: legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni; legge 10 marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni; legge 5 agosto 1988, n. 346; decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, e relativa legge di conversione 19 dicembre 1992, n. 488; decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, e relativa legge di conversione 22 novembre 1994, n. 644; decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, e relativa legge di conversione 29 marzo 1995, n. 95; decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, e relativa legge di conversione 7 aprile 1995, n. 104; decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, e relativa legge di conversione 8 agosto 1996, n. 421; decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, e relativa legge di conversione 20 dicembre 1996, n. 641; può essere assegnata prioritariamente, per l'erogazione, a piccole e medie imprese, alle imprese artigiane e ai soggetti di cui agli articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, di contributi finalizzati all'avviamento di titolari di diploma universitario, di laureati e di dottori di ricerca ad attività di ricerca, con la stipula di contratti a termine di lavoro subordinato, anche a tempo parziale, nell'ambito di progetti di ricerca di durata predeterminata.

2. In deroga alla normativa concernente il personale degli enti pubblici di ricerca e in attesa del riordino generale del settore, è consentito agli enti medesimi, in via sperimentale, nell'ambito di attività per il trasferimento tecnologico, di assegnare in distacco temporaneo ricercatori, tecnologi e tecnici di cui all'articolo

15 della legge 11 marzo 1988, n. 67, presso piccole e medie imprese, nonché presso i soggetti di cui agli articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

3. L'assegnazione di cui al comma 2 comporta il mantenimento del rapporto di lavoro con l'ente assegnante, con l'annesso trattamento economico e contributivo. È disposta su richiesta dell'impresa o del soggetto di cui al comma 2, previo assenso dell'interessato e per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta, sulla base di intese tra le parti, che regolano le funzioni, nonché le modalità di inserimento dei lavoratori in distacco temporaneo presso l'impresa o il soggetto assegnatario. L'impresa o i soggetti di cui agli articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, corrispondono un compenso, a titolo di incentivo e aggiuntivo al trattamento corrisposto dall'ente assegnante, ai ricercatori, tecnologi e tecnici di ricerca distaccati.

4. Con i decreti di cui al comma 1, a valere sulle medesime risorse di cui alla predetta disposizione, nonché, per l'anno 1998, a valere su quelle di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono essere altresì concesse agli enti pubblici di ricerca, i quali procedano alle assegnazioni in distacco temporaneo di cui al comma 2, eventuali integrazioni dei contributi ordinari finalizzate alla copertura, nella misura determinata dai medesimi decreti, degli oneri derivanti dall'assunzione, in sostituzione del personale distaccato, di titolari di diploma universitario, di laureati o di dottori di ricerca con contratto a termine di lavoro subordinato anche a tempo parziale, di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta, per attività di ricerca.

5. I decreti di cui ai commi 1 e 4 determinano le procedure di presentazione e di selezione delle richieste di contributo e di integrazione, gli importi massimi del contributo e dell'integrazione per ogni soggetto beneficiario, anche in relazione alle aree territoriali interessate nel rispetto delle finalità stabilite dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, e relativa legge di conversione 19 dicembre 1992, n. 488, e alla possibilità di cofinanziamento comunitario, la differenziazione del contributo e dell'integrazione in relazione al livello di qualificazione del personale da assumere, l'eventuale ulteriore disciplina del distacco temporaneo, nonché apposite modalità di monitoraggio e di verifica.

ART. 15.

CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO

1. All'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "fondazioni,"

sono inserite le seguenti: "enti pubblici di ricerca";
b) al comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nelle aree di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, in caso di trasformazione, allo scadere del ventiquattresimo mese, dei contratti di formazione e lavoro di cui al comma 2, lettera a), in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, continuano a trovare applicazione, per i successivi dodici mesi, le disposizioni di cui al comma 3 e quelle di cui al primo periodo del presente comma. Nel caso in cui il lavoratore, durante i suddetti ulteriori dodici mesi, venga illegittimamente licenziato, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dei benefici contributivi percepiti nel predetto periodo".

2. La Commissione regionale per l'impiego può deliberare, ai sensi dell'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, l'inserimento mirato lavorativo con contratto di formazione e lavoro per soggetti portatori di handicap, sulla base di progetti previsti dai contratti collettivi nazionali.

3. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 60 miliardi per l'anno 1997 e in lire 120 miliardi a decorrere dall'anno 1998.

ART. 16.

APPRENDISTATO

1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato, i giovani di età non inferiore a sedici anni e non superiore a ventiquattro, ovvero a ventisei anni nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni. Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti. L'apprendistato non può avere una durata superiore a quella stabilita per categorie professionali dai contratti collettivi nazionali di lavoro e comunque non inferiore a diciotto mesi e superiore a quattro anni. Qualora l'apprendista sia portatore di handicap i limiti di età di cui al presente comma sono elevati di due anni; i soggetti portatori di handicap impiegati nell'apprendistato sono computati nelle quote di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni.

2. Ai contratti di apprendistato conclusi a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le relative agevolazioni contributive trovano applicazione alla condizione che gli apprendisti partecipino alle iniziative di formazione esterna all'azienda previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 dell'11 dicembre 1996, sentite le

organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, le associazioni di categoria dei datori di lavoro e le regioni, sono definiti, entro trenta giorni dalla decisione del comitato, i contenuti formativi delle predette iniziative di formazione che, nel primo anno, dovranno riguardare anche la disciplina del rapporto di lavoro, l'organizzazione del lavoro e le misure di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, nonché l'impegno formativo per l'apprendista, normalmente pari ad almeno 120 ore medie annue, prevedendo un impegno ridotto per i soggetti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere. Il predetto decreto definisce altresì i termini e le modalità per la certificazione dell'attività formativa svolta.

3. In via sperimentale, possono essere concesse agevolazioni contributive per i lavoratori impegnati in qualità di tutore nelle iniziative formative di cui al comma 2, comprendendo fra questi anche i titolari di imprese artigiane qualora svolgano attività di tutore. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore, nonché entità, modalità e termini di concessione di tali benefici nei limiti delle risorse derivanti dal contributo di cui all'articolo 5, comma 1.

4. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore in materia di apprendistato previste per il settore dell'artigianato dalla vigente disciplina normativa e contrattuale.

5. Il Governo emana entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, norme regolamentari ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in materia di speciali rapporti di lavoro con contenuti formativi quali l'apprendistato e il contratto di formazione e lavoro, allo scopo di pervenire ad una disciplina organica della materia secondo criteri di valorizzazione dei contenuti formativi, con efficiente utilizzo delle risorse finanziarie vigenti, di ottimizzazione ai fini della creazione di occasioni di impiego delle specifiche tipologie contrattuali, nonché di semplificazione, razionalizzazione e delegificazione, con abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti. Dovrà altresì essere definito, nell'ambito delle suddette norme regolamentari, un sistema organico di controlli sulla effettività dell'addestramento e sul reale rapporto tra attività lavorativa e attività formativa, con la previsione di specifiche sanzioni amministrative per l'ipotesi in cui le condizioni previste dalla legge non siano state assicurate.

6. Sono abrogati gli articoli 6, primo comma, e 7 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive

modificazioni. Il secondo comma del predetto articolo 6 continua ad operare fino alla modificazione dei limiti di età per l'adempimento degli obblighi scolastici.

7. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 185 miliardi per l'anno 1997, in lire 370 miliardi per l'anno 1998 e in lire 550 miliardi a decorrere dall'anno 1999.

ART. 17.

RIORDINO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

1. Allo scopo di assicurare ai lavoratori adeguate opportunità di formazione ed elevazione professionale anche attraverso l'integrazione del sistema di formazione professionale con il sistema scolastico e con il mondo del lavoro e un più razionale utilizzo delle risorse vigenti, anche comunitarie, destinate alla formazione professionale e al fine di realizzare la semplificazione normativa e di pervenire ad una disciplina organica della materia, anche con riferimento ai profili formativi di speciali rapporti di lavoro quali l'apprendistato e il contratto di formazione e lavoro, il presente articolo definisce i seguenti principi e criteri generali, nel rispetto dei quali sono adottate norme di natura regolamentare costituenti la prima fase di un più generale, ampio processo di riforma della disciplina in materia:

a) valorizzazione della formazione professionale quale strumento per migliorare la qualità dell'offerta di lavoro, elevare le capacità competitive del sistema produttivo, in particolare con riferimento alle medie e piccole imprese e alle imprese artigiane e incrementare l'occupazione, attraverso attività di formazione professionale caratterizzate da moduli flessibili, adeguati alle diverse realtà produttive locali nonché di promozione e aggiornamento professionale degli imprenditori, dei lavoratori autonomi, dei soci di cooperative, secondo modalità adeguate alle loro rispettive specifiche esigenze;

b) attuazione dei diversi interventi formativi anche attraverso il ricorso generalizzato a stages, in grado di realizzare il raccordo tra formazione e lavoro e finalizzati a valorizzare pienamente il momento dell'orientamento nonché a favorire un primo contatto dei giovani con le imprese;

c) svolgimento delle attività di formazione professionale da parte delle regioni e/o delle province anche in convenzione con istituti di istruzione secondaria e con enti privati aventi requisiti predeterminati;

d) destinazione progressiva delle risorse di cui al comma 5 dell'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, agli interventi di formazione dei lavoratori nell'ambito di piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le parti sociali, con specifico riferimento alla formazione di lavoratori in

costanza di rapporto di lavoro, di lavoratori collocati in mobilità, di lavoratori disoccupati per i quali l'attività formativa è propedeutica all'assunzione; le risorse di cui alla presente lettera confluiranno in uno o più fondi nazionali, articolati regionalmente e territorialmente aventi configurazione giuridica di tipo privatistico e gestiti con partecipazione delle parti sociali; dovranno altresì essere definiti i meccanismi di integrazione del fondo di rotazione;

e) attribuzione al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di funzioni propositive ai fini della definizione da parte del comitato di cui all'articolo 5, comma 5, dei criteri e delle modalità di certificazione delle competenze acquisite con la formazione professionale;

f) adozione di misure idonee a favorire, secondo piani di intervento predisposti d'intesa con le regioni, la formazione e la mobilità interna o esterna al settore degli addetti alla formazione professionale nonché la ristrutturazione degli enti di formazione e la trasformazione dei centri in agenzie formative al fine di migliorare l'offerta formativa e facilitare l'integrazione dei sistemi; le risorse finanziarie da destinare a tali interventi saranno individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale nell'ambito delle disponibilità, da preordinarsi allo scopo, esistenti nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

g) semplificazione delle procedure, definite a livello nazionale anche attraverso parametri standard, con deferimento ad atti delle Amministrazioni competenti e a strumenti convenzionali oltre che delle disposizioni di natura integrativa, esecutiva e organizzativa anche della disciplina di specifici aspetti nei casi previsti dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del comma 2;

h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti.

2. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 1 sono emanate, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per le pari opportunità, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e gli affari regionali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

3. A garanzia delle somme erogate a titolo di anticipo o di acconto a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo e dei relativi cofinanziamenti nazionali è istituito, presso il Ministero del tesoro

ro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per l'amministrazione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (IGFOR), un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

4. Il fondo di cui al comma 3 è alimentato da un contributo a carico dei soggetti privati attuatori degli interventi finanziati, nonchè, per l'anno 1997, da un contributo di lire 30 miliardi che graverà sulle disponibilità derivanti dal terzo del gettito della maggiorazione contributiva prevista dall'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che affluisce, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo previsto dal medesimo articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978.
5. Il fondo di cui al comma 3 utilizzerà le risorse di cui al comma 4 per rimborsare gli organismi comunitari e nazionali, erogatori dei finanziamenti, nelle ipotesi di responsabilità sussidiaria dello Stato membro, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2082/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, accertate anche precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce con proprio decreto le norme di amministrazione e di gestione del fondo di cui al comma 3. Con il medesimo decreto è individuata l'aliquota del contributo a carico dei soggetti privati di cui al comma 4, da calcolare sull'importo del finanziamento concesso, che può essere rideterminata con successivo decreto per assicurare l'equilibrio finanziario del predetto fondo. Il contributo non grava sull'importo dell'aiuto finanziario al quale hanno diritto i beneficiari.

ART 18.

TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO

1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni nel rispetto dei seguenti principi e criteri generali:
 - a) possibilità di promozione delle iniziative, nei

limiti delle risorse rese disponibili dalla vigente legislazione, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e di soggetti privati non aventi scopo di lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime e in particolare: agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; università; provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche statali e istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purchè iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;

b) attuazione delle iniziative nell'ambito di progetti di orientamento e di formazione, con priorità per quelli definiti all'interno di programmi operativi quadro predisposti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;

c) svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla lettera a) e i datori di lavoro pubblici e privati;

d) previsione della durata dei rapporti, non costituenti rapporti di lavoro, in misura non superiore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di handicap, da modulare in funzione della specificità dei diversi tipi di utenti;

e) obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile e di garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività; nel caso in cui i soggetti promotori siano le agenzie regionali per l'impiego e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il datore di lavoro ospitante può stipulare la predetta convenzione con l'INAIL direttamente e a proprio carico;

f) attribuzione del valore di crediti formativi alle attività svolte nel corso degli stages e delle iniziative di tirocinio pratico di cui al comma 1 da utilizzare, ove debitamente certificati, per l'accensione di un rapporto di lavoro;

g) possibilità di ammissione, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo

1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di tirocinio di cui al presente articolo a favore dei giovani del Mezzogiorno presso imprese di regioni diverse da quelle operanti nella predetta area, ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, gli oneri relativi alla spesa sostenuta dall'impresa per il vitto e l'alloggio del tirocinante;

h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti;

i) computabilità dei soggetti portatori di handicap impiegati nei tirocini ai fini della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, purchè gli stessi tirocini siano oggetto di convenzione ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e siano finalizzati all'occupazione.

ART. 19.

REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano nelle materie di cui agli articoli 16, 17 e 18 le competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

ART. 20.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORI SOCIALMENTE UTILI

1. Per la prosecuzione dei lavori socialmente utili presso il Ministero per i beni culturali e ambientali è autorizzata la spesa per il 1997 di lire 26 miliardi.
2. Le disposizioni vigenti in materia di lavori socialmente utili trovano applicazione anche per i progetti di ricerca predisposti e realizzati dagli enti pubblici del comparto, volti ad utilizzare ricercatori e tecnici di ricerca che beneficiano o hanno beneficiato di trattamenti di integrazione salariale o di mobilità. Nel caso di lavoratori i quali, all'atto dell'impiego in lavori socialmente utili nel campo della ricerca, non fruiscono di alcun trattamento previdenziale, può essere prevista una durata del progetto fino ad un massimo di ventiquattro mesi. L'onere relativo all'erogazione del sussidio di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come sostituito dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nei limiti delle risorse a tale fine preordinate.
3. All'articolo 1, comma 21, primo periodo, del

decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo le parole: "dalla legge 29 marzo 1995, n. 95," sono inserite le seguenti: "anche con capitale sociale non inferiore a 500 milioni di lire".

4. Per la costituzione di società miste di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, e per la realizzazione delle attività da affidare alle società medesime, è autorizzata per l'anno 1997 la spesa di lire 45 miliardi in favore del Ministero per i beni culturali e ambientali, di cui una quota di lire 1,5 miliardi destinata alla partecipazione al capitale sociale. Al relativo onere si fa fronte con le risorse derivanti dai mutui di cui all'articolo 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

ART. 21.

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE N. 510 DEL 1996 E ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE N. 549 DEL 1995

1. Al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Le risorse del Fondo per l'occupazione di cui al periodo precedente, assegnate al capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'attivazione dei progetti di lavori socialmente utili, non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza potranno esserlo in quello successivo".
2. Dopo il comma 12 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996 è inserito il seguente:
"12-bis. Durante i periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili i lavoratori sono inseriti nelle liste regionali di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, senza approvazione delle liste medesime da parte delle competenti Commissioni regionali per l'impiego. L'inserimento è disposto dal responsabile della Direzione regionale del lavoro, su segnalazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego, le quali inviano tempestivamente i relativi elenchi comprendenti i nominativi dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili".
3. Al comma 13 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I predetti nominativi vengono altresì comunicati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale alla Commissione regionale per l'impiego".
4. Al comma 24 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "I predetti nominativi ven-

gono altresì comunicati dalle imprese alla Commissione regionale per l'impiego".

ART. 22.

DELEGA AL GOVERNO PER LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA SUI LAVORI SOCIALMENTE UTILI

1. Per provvedere alla revisione della disciplina sui lavori socialmente utili prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il Governo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è delegato ad emanare entro i termini di cui al predetto comma 1 un decreto legislativo che dovrà essere informato ai seguenti principi e criteri direttivi:
- a) individuazione, previa intesa con le regioni, dei prevalenti settori ai quali rivolgere progetti di lavori socialmente utili con particolare riguardo:
 - 1) ai servizi alla persona: soprattutto con riguardo all'infanzia, all'adolescenza, agli anziani, alla riabilitazione e recupero di tossicodipendenti, ai portatori di handicap e ad interventi mirati nei confronti delle devianze sociali;
 - 2) alla valorizzazione del patrimonio culturale;
 - 3) alla salvaguardia dell'ambiente e alla tutela del territorio;
 - 4) alla raccolta differenziata, alla gestione di discariche e di impianti per il trattamento di rifiuti solidi urbani;
 - 5) alla manutenzione del verde pubblico;
 - 6) alla tutela della salute nei luoghi pubblici e di lavoro;
 - 7) al miglioramento della rete idrica;
 - 8) all'adeguamento e perfezionamento del sistema dei trasporti;
 - 9) alle operazioni di recupero e bonifica di aree industriali dismesse;
 - 10) al recupero e risanamento dei centri urbani;
 - 11) alla tutela degli assetti idrogeologici;
 - 12) alle aree protette e ai parchi naturali;
 - b) condizioni di accesso ai lavori socialmente utili con ciò intendendosi le categorie di lavoratori nonchè soggetti inoccupati da utilizzare in progetti di lavori socialmente utili;
 - c) criteri per l'assegnazione dei lavoratori ai soggetti gestori dei piani di lavori socialmente utili;
 - d) trattamento economico e durata dell'impiego in lavori socialmente utili;
 - e) individuazione di criteri di armonizzazione dei trattamenti previdenziali tra le diverse figure impegnate in progetti di lavori socialmente utili;
 - f) armonizzazione della disciplina in materia di formazione di società miste operanti nel settore dei lavori socialmente utili e di durata temporale di regime di appalti o convenzioni protette in materia di svolgimento di lavori socialmente utili, da parte delle stesse;
 - g) individuazione di forme di incentivazione da erogare alle società miste di cui alla lettera f) successivamente alla conclusione dei periodi di

attività svolte dalle stesse in regime di appalti o convenzioni protette.

2. Nel decreto legislativo di cui al comma 1 viene altresì prevista la costituzione, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, di una idonea struttura organizzativa finalizzata al coordinamento in materia di lavori socialmente utili.
3. Lo schema di decreto legislativo dovrà essere trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari al fine della espressione del parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

ART. 23.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI DI RIALLINEAMENTO RETRIBUTIVO

1. All'articolo 5 del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di consentire la regolarizzazione retributiva e contributiva per le imprese operanti nei territori individuati dall'articolo 1 della legge 10 marzo 1986, n. 64, è sospesa la condizione di corresponsione dell'ammontare retributivo di cui all'articolo 6, comma 9, lettere a), b) e c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389";
 - b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "di fiscalizzazione" sono inserite le seguenti: "di leggi speciali in materia e di sanzioni a ciascuna di esse relative" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I provvedimenti di esecuzione in corso, in qualsiasi fase e grado, sono sospesi fino alla data del riallineamento. L'avvenuto riallineamento estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio. Sono fatti salvi i giudizi pendenti promossi dai lavoratori ai fini del riconoscimento della parità di trattamento retributivo";
 - c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: "3-bis. Le imprese di cui al comma 1 che abbiano stipulato gli accordi di cui al comma 2, nella loro qualità di soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, obbligati all'effettuazione delle ritenute alla fonte sulle somme o valori da essi corrisposti ed alla presentazione della relativa dichiarazione ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto, sono ammesse a versare, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine finale concesso dal comma 2 per la stipula degli accordi, senza applicazione di sanzioni e interessi, le maggiori ritenute relative ai compensi, risultanti dai suddetti accordi, effettivamente corrisposti fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Conseguentemente, entro lo stesso

termine, detti soggetti sono ammessi a presentare, per ciascun periodo di imposta cui si riferisce il versamento delle ritenute relative ai compensi e senza applicazione di sanzioni, dichiarazioni integrative per rettificare quelle già presentate utilizzando i modelli di dichiarazione approvati per gli stessi periodi di imposta con decreto del Ministro delle finanze.

3-ter. La presentazione delle dichiarazioni integrative di cui al comma 3-bis e l'esecuzione dei connessi versamenti esclude la punibilità per i reati previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, nei limiti delle integrazioni.

3-quater. Per le ritenute indicate nella dichiarazione integrativa di cui al comma 3-bis non può essere esercitata la rivalsa sui percettori dei compensi non assoggettati in precedenza a ritenuta. Le dichiarazioni integrative non costituiscono titolo per la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi.

3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-quater e al presente comma si applicano anche se le violazioni sono già state rilevate; tuttavia restano ferme le somme pagate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, a titolo di soprattasse, pene pecuniarie e interessi. Le controversie pendenti e quelle che si instaurano sino al termine finale per la presentazione delle dichiarazioni integrative, concernenti i compensi di cui al comma 3-bis, corrisposti fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono estinte mediante ordinanza subordinatamente alla presentazione, da parte del sostituto di imposta, alla segreteria dell'organo del contenzioso tributario presso il quale pende la controversia, di copia, anche fotostatica, della dichiarazione integrativa e della ricevuta comprovante la consegna all'ufficio postale della lettera raccomandata di trasmissione della dichiarazione stessa, nonché della ricevuta ed attestato di versamento delle ritenute”;

d) al comma 4, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: “La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, dovuti dalle imprese di cui al comma 1 e alle condizioni di cui al comma 2, è quella fissata dagli accordi di riallineamento e non inferiore al 25 per cento del minimale e, per i periodi successivi, al 50 per cento, da adeguare, entro 36 mesi, al 100 per cento dei minimali di retribuzione giornaliera, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. La presente disposizione deve intendersi come interpretazione autentica delle norme relative alla corresponsione retributiva ed alla determinazione contributiva di cui al combinato disposto dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 6, commi 9, lettere a), b) e c), e 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito,

con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Per la differenza tra la retribuzione di riferimento per il versamento dei predetti contributi e l'intero importo del minimale di cui al citato decreto-legge n. 338 del 1989, possono essere accreditati contributi figurativi, ai fini del diritto e della misura della pensione, con onere a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel limite massimo delle risorse preordinate a tale scopo. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabiliti criteri e modalità per il riconoscimento dei predetti accrediti di contributi figurativi”;

e) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: “6-bis. All'atto del definitivo riallineamento retributivo ai livelli previsti nei corrispondenti contratti collettivi nazionali di lavoro, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, alle imprese di cui al comma 1 sono riconosciuti, per i lavoratori interessati dagli accordi di recepimento, gli incentivi previsti per i casi di nuova occupazione dalle norme vigenti alla data della completa applicazione dei contratti collettivi”.

2. I limiti temporali previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I soggetti che si avvalgono degli accordi di riallineamento retributivo di cui al presente articolo sono esclusi dalle gare di appalto indette da enti pubblici nei territori diversi da quelli di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 1986, n. 64, fino al completo riallineamento.

ART. 24.

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI SOCI DELLE COOPERATIVE DI LAVORO

1. Per i crediti dei soci delle cooperative di lavoro trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80; restano salvi e conservano la loro efficacia ai fini delle relative prestazioni i contributi versati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. I contributi rimborsati saranno restituiti dagli organismi cooperativi all'ente previdenziale senza aggravio di oneri accessori entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 40, primo comma, numero 70, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni, i lavoratori soci di cooperative di lavoro sono soggetti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria ai fini dell'erogazione,

per i settori non agricoli, del trattamento ordinario di tale assicurazione e del trattamento speciale di disoccupazione edile di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni, e, per il settore agricolo, sia del trattamento ordinario che dei trattamenti speciali di cui alle leggi 8 agosto 1972, n. 457, e 16 febbraio 1977, n. 37. I contributi relativi alla predetta assicurazione, versati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, restano salvi e conservano la loro efficacia anche ai fini della concessione delle prestazioni.

3. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 2, la perdita dello stato di socio su iniziativa della cooperativa, ivi compreso il caso di scioglimento della cooperativa stessa, ovvero del singolo socio, è equiparata, rispettivamente, al licenziamento o alle dimissioni del socio medesimo.

4. Le disposizioni in materia di indennità di mobilità nonchè di trattamento speciale di disoccupazione edile ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, si intendono estese ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro svolgenti le attività comprese nei settori produttivi rientranti nel campo di applicazione della disciplina relativa all'indennità di mobilità stessa soggette agli obblighi della correlativa contribuzione. L'espletamento della relativa procedura di mobilità, estesa dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, deve essere preceduto dall'approvazione, da parte dell'assemblea, del programma di mobilità. Conservano la loro efficacia ai fini delle relative prestazioni i contributi versati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. È confermata l'esclusione dall'assicurazione di cui al comma 2 dei soci delle cooperative rientranti nella disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, nonchè dei soci di categorie di cooperative espressamente escluse dalla predetta assicurazione.

6. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione fino all'emanazione della disciplina sulla definizione degli ammortizzatori sociali per i soci lavoratori di società cooperative.

ART. 25.

MUTUI PER LA REALIZZAZIONE DI POLITICHE PER IL LAVORO

1. Per la realizzazione delle politiche per il lavoro ed in particolare per gli interventi a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e del Fondo di cui all'articolo 1-ter del medesimo decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, nonchè per gli interventi previsti dal-

l'articolo 9-septies del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti, il cui ammortamento è a totale carico dello Stato a decorrere dal 1998. Le somme derivanti da detti mutui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, con decreto del Ministro del tesoro, sulla base del riparto operato con deliberazione del CIPE su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, agli appositi capitoli dello stato di previsione delle Amministrazioni interessate.

2. La società per l'imprenditorialità giovanile s.p.a., costituita ai sensi del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, può istituire fondi di garanzia a favore dei beneficiari degli interventi da essa effettuati, per l'attuazione dei quali è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1997. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dai mutui di cui all'articolo 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. La predetta società, per le medesime finalità, è ammessa a costituire società in ambito regionale aventi identica ragione sociale, conservando la maggioranza assoluta del capitale sociale per un periodo minimo di due anni.
3. I contratti di programma di cui all'articolo 2, comma 203, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono avere ad oggetto anche interventi nel settore turistico.

ART. 26.

INTERVENTI A FAVORE DI GIOVANI INOCCUPATI NEL MEZZOGIORNO

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la definizione di un piano straordinario di lavori di pubblica utilità e di borse di lavoro, da attuare entro il 31 dicembre 1997 nei territori delle regioni Sardegna, Sicilia, Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, Abruzzo e Molise, nonché nelle province nelle quali il tasso medio annuo di disoccupazione, secondo la definizione allargata ISTAT, rilevato per il 1996, è superiore alla media nazionale risultante dalla medesima rilevazione, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) destinazione del piano a favore di giovani, di età compresa tra i 21 e i 32 anni, in cerca di prima occupazione, iscritti da più di trenta mesi nelle liste di collocamento, ferme restando le condizioni previste dalla normativa vigente per le ipotesi di rifiuto ingiustificato di offerte di lavoro;
 - b) ripartizione delle risorse per regioni tenendo conto del tasso di disoccupazione giovanile di lunga durata e suddivisione delle risorse stesse,

in modo equilibrato, tra progetti di lavori di pubblica utilità e di borse di lavoro entro il mese di novembre 1997; possibilità di revisione di tale suddivisione, su proposta delle Commissioni regionali per l'impiego, sulla base della verifica dell'andamento del piano straordinario, per garantire comunque il raggiungimento degli obiettivi;

c) durata dell'impegno nei lavori di pubblica utilità e nelle borse di lavoro non superiore a dodici mesi;

d) definizione delle procedure attuative del piano straordinario con modalità e tempi tali da realizzare l'avviamento al lavoro di almeno 100.000 giovani inoccupati di cui al presente comma entro il 31 dicembre 1997.

2. Per quanto riguarda i lavori di pubblica utilità, il decreto legislativo di cui al comma 1 dovrà altresì osservare i seguenti principi e criteri direttivi:

a) attuazione dei nuovi progetti, temporalmente determinati, nei settori dei servizi alla persona, della salvaguardia e della cura dell'ambiente e del territorio, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali, mediante le modalità stabilite nell'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ivi compresa la possibilità di ricorso ad interventi sostitutivi in caso di inerzia nell'attivazione dei progetti ovvero di mancata esecuzione degli stessi; ambiti e tipologia dei progetti saranno definiti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali;

b) ammissibilità dei soli progetti, presentati entro due mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, che prevedano, a favore dei lavoratori interessati, l'impegno a realizzare nuove attività stabili nel tempo, anche nel settore del lavoro autonomo, nonché i contenuti formativi ad esse funzionali; a tal fine, individuazione delle agenzie di promozione di lavoro e di impresa incaricate dell'attività di assistenza tecnico-progettuale agli enti proponenti, con il rilascio di un'apposita attestazione, valida come requisito per la presentazione dei progetti.

3. Per quanto riguarda le borse di lavoro, il decreto legislativo di cui al comma 1 dovrà altresì osservare i seguenti principi e criteri direttivi:

a) possibilità di svolgere le borse di lavoro presso imprese appartenenti ai settori di attività individuati dalle classi D, H, I, J e K della classificazione ISTAT 1991 delle attività economiche che non abbiano licenziato personale nei dodici mesi precedenti, con almeno due dipendenti e non più di cento, in misura non superiore al numero dei dipendenti e comunque a dieci e a condizione che i giovani impegnati nelle borse di lavoro siano ad incremento del personale occupato mediamente dall'impresa nei dodici mesi precedenti; la medesima possibilità e alle

medesime condizioni è consentita alle imprese appartenenti ai settori di attività individuati dalla classe G della predetta classificazione, con almeno cinque dipendenti e non più di cento;

b) determinazione della durata delle borse di lavoro, fermo restando il termine di cui alla lettera c) del comma 1, in rapporto alle caratteristiche tipologiche e dimensionali delle imprese, escludendo le attività con carattere di stagionalità, e ai livelli di scolarità dei giovani;

c) corresponsione del sussidio di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come modificato dal decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608; erogazione del sussidio ai giovani da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), subordinatamente all'attestazione mensile da parte dell'impresa della effettiva partecipazione alle attività previste, con predisposizione di procedure automatiche di accesso ai benefici, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui al comma 7, da parte delle imprese ammesse, tra quelle che abbiano presentato apposita dichiarazione di disponibilità all'INPS entro termini prefissati, anche tramite le organizzazioni datoriali di categoria;

d) riconoscimento, in caso di assunzione a tempo indeterminato al termine della borsa di lavoro, degli incentivi previsti in casi di nuova occupazione dalle norme vigenti alla data dell'assunzione.

4. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro quindici giorni dalla data di trasmissione.

5. Il terzo periodo del comma 20 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, non trova applicazione relativamente agli interventi attuati nei territori di cui al comma 1.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabiliti modalità e criteri per il rimborso, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui al comma 7, degli oneri sostenuti a titolo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dai datori di lavoro che abbiano attivato tirocini di orientamento o formativi ai sensi di disposizioni di legge vigenti.

7. Per l'attuazione dei commi da 1 a 5 del presente articolo sono preordinate, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, lire 300 miliardi per il 1997 e lire 700 miliardi per il 1998. Le somme non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza possono esserlo in quello successivo.

COPERTURA FINANZIARIA

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione:
 - a) degli articoli 15, 16 e 20 valutati complessivamente in lire 271 miliardi per l'anno 1997, in lire 490 miliardi per l'anno 1998 e in lire 670 miliardi per ciascun anno a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
 - b) degli articoli 23 e 24, valutati in lire 50 miliardi per l'anno 1997 e in lire 90 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-quater del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30;
 - c) dell'articolo 25, pari a lire 105 miliardi per l'anno 1998 ed a lire 175 miliardi annui a decorrere dal 1999 fino al 2013, si provvede per gli anni 1998 e 1999 mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, utilizzando, quanto a lire 70 miliardi per l'anno 1998 ed a lire 140 miliardi per l'anno 1999, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; quanto a lire 35 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



INTERVENTI URGENTI
PER L'ECONOMIA

OMISSIS

ART. 20

**INCENTIVI AL REIMPIEGO DI PERSONALE
CON QUALIFICA DIRIGENZIALE
E SOSTEGNO ALLA PICCOLA IMPRESA**

1. Sulla base delle direttive del ministero del lavoro e della previdenza sociale, le agenzie per l'impiego possono stipulare, con le confederazioni sindacali dei dirigenti di azienda maggiormente rappresentative, convenzioni mirate allo svolgimento, in collaborazione con le predette organizzazioni o con organismo per la mobilità dalle stesse costituito, di attività utili a favorire la ricollocazione dei dirigenti il cui rapporto di lavoro sia cessato.
2. Alle imprese che occupano meno di duecentocinquanta dipendenti, e ai consorzi tra di esse, che assumano, anche con contratto di lavoro a termine, dirigenti privi di occupazione, è concesso, per ciascuno dei predetti lavoratori, un contributo pari al 50% della contribuzione complessiva dovuta agli istituti di previdenza per una durata non superiore a dodici mesi e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5. Ai fini della concessione del predetto beneficio sono stipulate convenzioni tra l'agenzia per l'impiego, le associazioni rappresentative delle predette imprese e le confederazioni sindacali dei dirigenti di cui al comma 1. Le convenzioni sono stipulate secondo gli obiettivi di sostegno alla piccola impresa fissati in un programma definito dal ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le predette parti sociali a livello nazionale. L'erogazione dei benefici avviene mediante conguaglio. Al termine di ciascun anno gli istituti previdenziali chiedono al ministero del lavoro e della previdenza sociale il rimborso degli oneri sostenuti.
3. Nell'ambito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le convenzioni di cui ai commi 1 e 2, in mancanza delle agenzie per l'impiego, possono essere stipulate dalle direzioni regionali del lavoro ovvero, in mancanza di esse, dagli uffici operanti sul territorio competenti in materia di lavoro e massima occupazione.
4. La misura delle agevolazioni di cui al comma 2 può essere modificata, in relazione alle disponibilità finanziarie e in coerenza con le finalità promozionali del presente articolo, con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale.
5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 9.599 milioni annui a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero del lavoro e della previdenza sociale.
6. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,

con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

OMISSIS



REVISIONE
DELLA DISCIPLINA SUI
LAVORI SOCIALMENTE
UTILI, A NORMA
DELL'ARTICOLO 22
DELLA LEGGE
24 GIUGNO 1997, N. 196

ART. 1

DEFINIZIONE

1. Si definiscono lavori socialmente utili le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, mediante l'utilizzo di particolari categorie di soggetti, alle condizioni contenute nel presente decreto legislativo, compatibilmente con l'equilibrio del locale mercato del lavoro.
2. Le attività di cui al comma 1 sono distinte secondo la seguente tipologia:
 - [a] lavori di pubblica utilità mirati alla creazione di occupazione, in particolare in nuovi bacini di impiego, della durata di 12 mesi, prorogabili al massimo per due periodi di 6 mesi, realizzati alle condizioni di cui all'articolo 2] (1);
 - [b] lavori socialmente utili mirati alla qualificazione di particolari progetti formativi volti alla crescita professionale in settori innovativi, della durata massima di 12 mesi] (1);
 - [c] lavori socialmente utili per la realizzazione di progetti aventi obiettivi di carattere straordinario, della durata di 6 mesi, prorogabili al massimo per un periodo di 6 mesi, con priorità per i soggetti titolari di trattamenti previdenziali] (1);
 - [d] prestazioni di attività socialmente utili da parte di titolari di trattamenti previdenziali, realizzate alle condizioni di cui all'articolo 7.
3. Le attività indicate nelle lettere a), b) e c) del comma 2 sono definite mediante la predisposizione di appositi progetti] (1).
4. Fatte salve le norme che regolano il trattamento giuridico ed economico dei soggetti impegnati nelle attività di cui al comma 1 e quelle relative alla decadenza dei trattamenti previdenziali in conseguenza dell'ingiustificato rifiuto dell'assegnazione alle attività, le regioni possono dettare norme in materia. Le competenze attribuite dal presente decreto alle Commissioni regionali per l'impiego ed agli organismi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono conferite, in base ai criteri e secondo i tempi previsti dai decreti legislativi emanati in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, ai competenti organismi degli enti locali] (1).
5. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le regioni, negli ambiti di rispettiva competenza, promuovono l'utilizzazione dei lavori socialmente utili come strumento di politica attiva del lavoro, di qualificazione professionale e di creazione di nuovi posti di lavoro e di nuova imprenditorialità, anche sotto forma di lavoro autonomo o cooperativo.
 - [6. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede, altresì, al monitoraggio sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, mediante la costituzione, ai sensi dell'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, di una idonea struttura organizzativa finalizzata al coordinamento in materia di lavori socialmente utili] (1).

(1) L'art. 10 del D.Lvo 28 febbraio 2000, n. 81, ha abrogato le lettere a), b), c) del secondo comma, e i commi 3, 4, 6.

ART. 2

LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ

1. I progetti di lavoro di pubblica utilità sono attivati nei settori della cura della persona; dell'ambiente, del territorio e della natura; dello sviluppo rurale, montano e dell'acquacoltura; del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali, con particolare riguardo ai seguenti ambiti:
 - a) cura e assistenza all'infanzia, all'adolescenza, agli anziani; riabilitazione e recupero di tossicodipendenti, di portatori di handicap e di persone detenute, nonché interventi mirati nei confronti di soggetti in condizioni di particolare disagio e emarginazione sociale;
 - b) raccolta differenziata, gestione di discariche e di impianti per il trattamento di rifiuti solidi urbani, tutela della salute e della sicurezza nei luoghi pubblici e di lavoro, tutela delle aree protette e dei parchi naturali, bonifica delle aree industriali dismesse e interventi di bonifica dall'amianto;
 - c) miglioramento della rete idrica, tutela degli assetti idrogeologici e incentivazione dell'agricoltura biologica, realizzazione delle opere necessarie allo sviluppo e alla modernizzazione dell'agricoltura anche delle zone di montagna, della silvicoltura, dell'acquacoltura e dell'agriturismo;
 - d) piani di recupero, conservazione e riqualificazione, ivi compresa la messa in sicurezza degli edifici a rischio, di aree urbane, quartieri nelle città e centri minori, in particolare di montagna; adeguamento e perfezionamento del sistema dei trasporti; interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio culturale; iniziative dirette al miglioramento delle condizioni per lo sviluppo del turismo.
2. I progetti di cui al comma 1 sono altresì attivati nei settori ed ambiti previsti dalla legislazione regionale emanata ai sensi dell'articolo 1, comma 4] (1).
3. Per una più efficace attuazione dei progetti di cui al comma 1, lettera a), i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, possono essere affiancati da volontari anziani appartenenti alle associazioni di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, ai quali può essere corrisposto un rimborso spese a carico degli enti utilizzatori.
4. I progetti di lavori di pubblica utilità prevedono l'impiego dei soggetti promotori a realizzare nuove attività stabili nel tempo e devono, a tal fine, contenere un piano d'impresa relativo alle attività che si intendono promuovere alla fine del progetto. I progetti sono corredati da dichiarazione scritta attestante la sussistenza dei presupposti tecnicamente fondati del progetto di nuove attività stabili nel tempo, rilasciata da una delle agenzie di promozione di lavoro e di

impresa individuate con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti i Ministeri interessati, anche su proposta delle regioni e degli enti locali. Le medesime agenzie possono accertare i predetti presupposti mediante la documentata fornitura di assistenza tecnica alla definizione del progetto. I soggetti promotori possono modificare, entro sei mesi dall'avvio del progetto, i termini del piano d'impresa, fatti salvi gli impegni occupazionali, per giustificate esigenze intervenute in corso di esecuzione del progetto di lavori di pubblica utilità cui il piano è collegato, previa relativa certificazione ad opera della medesima agenzia di promozione e lavoro che ha già rilasciato la dichiarazione scritta. Le modifiche sono immediatamente comunicate all'organo che ha approvato il progetto] (1).

5. Ai fini di quanto stabilito nel comma 4, i progetti di lavori di pubblica utilità, predisposti dalle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (2), e dagli enti pubblici economici, sono corredati dalle delibere di cui all'articolo 10, comma 1, recanti gli impegni in ordine alle opzioni ivi previste e ai conseguenti stanziamenti di bilancio.

6. Sulla base delle delibere di cui al comma 5 i soggetti promotori stipulano, entro 8 mesi dall'avvio dei progetti, convenzioni con i soggetti incaricati della realizzazione dei piani di impresa, affidando ad essi direttamente la gestione dei progetti di pubblica utilità. Il soggetto promotore allega, in sede di presentazione del progetto o invia successivamente la convenzione e l'organismo gestore subentra negli obblighi del promotore stabiliti nel presente decreto. Ove la convenzione non venga stipulata il progetto si intende cessato] (1).

7. Nel caso in cui non si realizzino le attività alle condizioni e nei termini previsti nel piano d'impresa, il soggetto promotore rimborserà parzialmente le somme a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, relative agli assegni di cui all'articolo 8, comma 3, corrisposti dall'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai soggetti impegnati nei progetti di lavori di pubblica utilità, nonché, parzialmente, le somme relative al finanziamento delle spese di cui all'articolo 11, comma 7, lettere c) e d)] (1).

8. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati i criteri per definire l'entità degli scostamenti tra il progetto e la sua attuazione, nonché l'entità dei rimborsi di cui al comma 7, comunque non superiori al 50 per cento, e le modalità di utilizzo delle somme rimborsate, ivi compresa la concessione di contributi a fondo perduto a ristorno degli oneri relativi

all'attuazione della previsione contenuta nell'art. 8, comma 18, ultimo periodo] (1).

9. Nei casi di cui al comma 4, l'agenzia di promozione di lavoro e di impresa che ha certificato la sussistenza dei presupposti di cui al comma 4, dovrà restituire le somme percepite ai sensi dell'articolo 11, comma 7, lettera d). Salvo i casi di forza maggiore, qualora si verificino reiterate situazioni di mancata realizzazione delle attività, per i soggetti promotori sarà prevista la sospensione, per un periodo di due anni, dalla possibilità di presentare nuovi progetti di lavori socialmente utili. Nei medesimi casi, per le agenzie di promozione di lavoro e di impresa che hanno attestato la sussistenza dei presupposti tecnici richiesti, sarà prevista l'esclusione, per un periodo di tre anni, dall'elenco delle agenzie individuate con la procedura di cui al comma 4.

(1) Questo comma è stato abrogato dall'art. 10 del D.L.vo 28 febbraio 2000, n. 81.

(2) Si veda ora il D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165.

ART. 3

SOGGETTI PROMOTORI DEI PROGETTI DI L.S.U.

1. I progetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), possono essere promossi dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (2), dagli enti pubblici economici, dalle società a totale o prevalente partecipazione pubblica e dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi. Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale possono essere individuati, sentiti i Ministeri interessati per materia, anche su proposta delle regioni e degli enti locali, altri soggetti che possono promuovere progetti di lavori socialmente utili.

2. I progetti promossi dalle cooperative sociali e loro consorzi possono essere approvati quando ricorrano le seguenti condizioni:

a) l'attività della cooperativa o delle cooperative facenti parte del consorzio, deve essere stata avviata da almeno due anni e deve essere stata assoggettata a revisione ai sensi dell'articolo 3 della citata legge n. 381 del 1991;

b) il numero dei soggetti da impegnare non deve eccedere il 30 per cento o il 15 per cento dei lavoratori, dipendenti o soci, rispettivamente per le cooperative di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1 della citata legge n. 381 del 1991;

c) non devono essere state effettuate riduzioni di personale nei 12 mesi precedenti la presentazione del progetto di lavori socialmente utili;

d) limitatamente alle cooperative che abbiano già gestito un progetto di lavori socialmente utili, almeno il 50 per cento dei lavoratori impegnati sulla base del precedente progetto deve essere stato assunto ovvero esser divenuto

socio lavoratore] (1).

3. Per i progetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), i soggetti promotori di cui al comma 1 possono utilizzare per l'assistenza tecnica e formativa organismi di comprovata e qualificata competenza nel settore a condizione che siano preventivamente indicati nel progetto presentato] (1).

(1) Questo comma è stato abrogato dall'art. 10 del D.L.vo 28 febbraio 2000, n. 81.

(2) Si veda ora il D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165.

ART. 4

(1) SOGGETTI UTILIZZABILI NEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI

1. Possono essere utilizzati nei lavori socialmente utili di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c):

a) lavoratori in cerca di prima occupazione o disoccupati iscritti da più di 2 anni nelle liste del collocamento;

b) lavoratori iscritti nelle liste di mobilità non percettori dell'indennità di mobilità o di altro trattamento speciale di disoccupazione;

c) lavoratori iscritti nelle liste di mobilità e percettori dell'indennità di mobilità o di altro trattamento speciale di disoccupazione;

d) lavoratori che godono del trattamento straordinario di integrazione salariale sospesi a zero ore;

e) gruppi di lavoratori espressamente individuati in accordi per la gestione di esuberanti nel contesto di crisi aziendali, di settore e di area;

f) categorie di lavoratori individuate, anche per specifiche aree territoriali, mediante delibera della Commissione regionale per l'impiego, anche ai sensi dell'articolo 25, comma 5, lettera c), della legge 23 luglio 1991, n. 223;

g) persone detenute per le quali sia prevista l'ammissione al lavoro esterno come modalità del programma di trattamento.

2. Per i progetti predisposti dall'Amministrazione penitenziaria e dalla giustizia minorile, concernenti attività lavorative destinate ad essere svolte all'interno degli istituti penitenziari e dei servizi minorili, possono essere utilizzate, con esclusione di ogni altro soggetto, persone detenute diverse da quelle di cui alla lettera g) del comma 1, con preferenza per quelle per le quali il termine di espiazione della pena ricada nell'ambito di durata del progetto].

(1) Questo articolo è stato abrogato dall'art. 10 del D.L.vo 28 febbraio 2000, n. 81.

ART. 5

(1) PROCEDURE PER L'APPROVAZIONE DEI PROGETTI DI L.S.U.

1. I progetti di lavori socialmente utili di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c), corredati

dai provvedimenti di approvazione validamente assunti dai soggetti promotori, sono presentati alle commissioni regionali per l'impiego competenti, che provvedono all'approvazione dei progetti entro 60 giorni, decorsi i quali il medesimo si intende approvato, sempreché entro tale termine non venga comunicata, dalla direzione regionale del lavoro - settore politiche del lavoro, al soggetto proponente la carenza delle risorse economiche necessarie ovvero la richiesta di integrazione di informazioni riguardanti il progetto.

2. I progetti devono essere presentati utilizzando il modello elaborato secondo i criteri di base definiti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. I progetti relativi a lavori di pubblica utilità devono essere corredati dagli elementi di cui all'articolo 2. I progetti relativi ad attività inserite in interventi formativi, devono essere corredati dal progetto formativo debitamente autorizzato. I progetti relativi ad attività dirette al raggiungimento di obiettivi di carattere straordinario devono essere corredati dalla dichiarazione dell'organo competente del soggetto proponente circa l'effettivo carattere straordinario degli obiettivi da raggiungere. Ai fini della tempestività degli interventi per la promozione e l'attivazione dei lavori socialmente utili:

- per gli enti locali spetta alla giunta assumere le deliberazioni in materia di promozione di progetti;
- per gli enti locali, la giunta, ai fini dell'approvvigionamento di quanto strettamente necessario per la immediata operatività dei progetti, può ricorrere, previa autorizzazione del prefetto, a procedure straordinarie, anche in deroga alle normative vigenti in materia, fermo restando quanto previsto dalla normativa in materia di lotta alla criminalità organizzata;
- l'amministrazione proponente il progetto di lavori socialmente utili è tenuta a procedere, ricorrendone i presupposti, secondo le disposizioni dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con esclusione del comma 4 del medesimo articolo, nonché dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (2).

3. Le commissioni regionali per l'impiego competenti possono stabilire criteri di priorità per l'approvazione dei progetti per i quali si richieda il funzionamento a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; tra le priorità vanno previste la finalizzazione dei progetti all'occupazione stabile dei soggetti utilizzati, la partecipazione dell'ente pubblico al finanziamento del progetto, lo svolgimento di attività formative, la presenza della convenzione di cui all'articolo 2, comma 6, sin dall'inizio del progetto. A tal fine possono, altresì, fissare dei termini entro i quali consentire la presenta-

zione dei progetti, per potere effettuare una comparazione qualitativa dei progetti medesimi e richiedere informazioni integrative al modello di presentazione.

4. I progetti possono essere redatti sulla base di convenzioni elaborate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con le amministrazioni pubbliche aventi competenze interregionali. Le convenzioni contengono il piano generale di svolgimento delle attività di lavori socialmente utili, mentre le modalità di attuazione in ambito locale sono contenute nei singoli progetti da presentare agli organi regionali competenti per l'approvazione. Le disposizioni contenute nel presente comma non si applicano ai progetti interregionali presentati entro il 31 dicembre 1997].

(1) Questo articolo è stato abrogato dall'art. 10 del D.Lvo 28 febbraio 2000, n. 81. Le commissioni di cui al primo comma sono state soppresse e sostituite dalle commissioni regionali permanenti per le politiche del lavoro (artt. 4 e 5 del D.Lvo 23 dicembre 1997, n. 469), a decorrere dalla loro costituzione.

(2) Si veda, ora, il D.Lvo 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 6

(1) PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE DEI LAVORATORI AI PROGETTI

1. Per tutti i soggetti da assegnare alle attività socialmente utili si tiene conto, preliminarmente, della corrispondenza tra la qualifica posseduta dai lavoratori e i requisiti professionali richiesti per l'attuazione del progetto e del principio delle pari opportunità.

2. L'assegnazione dei lavoratori non percettori di trattamenti previdenziali ai progetti, è limitata a coloro che aderiscono volontariamente e avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura competenti, secondo i criteri previsti per l'attuazione dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni. Le commissioni regionali per l'impiego competenti possono deliberare che, in caso di nuclei familiari privi di reddito composti di disoccupati coniugati, conviventi ovvero da orfani di entrambi i genitori ovvero monoparentali con figli e solo ai fini del predetto inserimento, sia riconosciuta una determinata diminuzione del punteggio posseduto, secondo i criteri di cui al citato articolo 16.

3. L'assegnazione ai progetti dei lavoratori percettori di trattamenti previdenziali, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura competenti, secondo il maggior periodo residuo di percepimento del trattamento previdenziale, limitatamente ai progetti la cui durata non sia superio-

re a tale residuo periodo.

4. Per i progetti formulati con riferimento a crisi aziendali, di settore o di area, l'assegnazione avviene limitatamente a gruppi di lavoratori espressamente individuati nel progetto medesimo, fatte salve le qualifiche professionali altamente specializzate o dirigenziali, nella misura massima del 10 per cento.

5. L'assegnazione dei lavoratori secondo i criteri di cui al comma 2, avviene attraverso l'avviamento di un numero di lavoro pari a tre volte quello richiesto nel progetto, laddove l'ente promotore richieda di effettuare, in tale ambito, una selezione di idoneità al raggiungimento degli obiettivi del progetto, con particolare riferimento alle finalità occupazionali.

6. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, l'assegnazione dei lavoratori può avvenire su richiesta nominativa.

7. Nei casi di cui all'articolo 2, comma 6, l'organismo gestore, sin dall'inizio del progetto, effettua la selezione di idoneità di cui al comma 5 e può altresì richiedere l'assegnazione nominativa di una parte dei lavoratori, in possesso delle qualifiche maggiormente specializzate.

8. Qualora l'assegnazione riguardi soggetti appartenenti alle categorie di lavoratori di cui alle lettere f) e g) del comma 1 dell'articolo 4, che si trovino in condizioni tali da rendere difficile l'integrazione sociale oltre che lavorativa, le commissioni regionali per l'impiego competenti possono prevedere il loro inserimento mirato tramite richiesta nominativa.

9. Non possono comunque essere assegnati ai progetti lavoratori che provengano dalla partecipazione ad altri progetti, a meno che non sia trascorso un periodo di almeno 6 mesi dalla conclusione del precedente progetto].

(1) Questo articolo è stato abrogato dall'art. 10 del D.Lvo 28 febbraio 2000, n. 81.

ART. 7

UTILIZZO DIRETTO DEI LAVORATORI TITOLARI DEL TRATTAMENTO STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE, DEL TRATTAMENTO DI INDENNITÀ DI MOBILITÀ E DI ALTRO TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (2), possono svolgere le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), mediante l'utilizzo dei lavoratori percettori di trattamento previdenziale, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), residenti nel comune o nell'area della sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, ove si svolge la prestazione.

2. A tal fine le amministrazioni di cui al comma 1 devono solo inoltrare una richiesta alle competenti sezioni circoscrizionali per l'impiego e per

il collocamento in agricoltura, specificando la durata delle prestazioni di attività di lavori socialmente utili.

3. Le assegnazioni sono effettuate dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura (1), nell'ambito dei lavoratori in possesso di qualifiche compatibili con le prestazioni da svolgere, con priorità per i residenti nei comuni ove si svolgono le prestazioni secondo il maggior periodo residuo di trattamento previdenziale, limitatamente alle richieste di prestazioni di durata inferiore al predetto periodo residuo.

4. Ai fini dell'assegnazione, i centri per l'impiego ricevono dalle sedi INPS territorialmente competenti, gli elenchi relativi ai percettori dell'indennità di mobilità e di altro trattamento speciale di disoccupazione, con l'indicazione della qualifica professionale posseduta, la durata del trattamento e la data di cessazione dello stesso. Analoghe comunicazioni sono effettuate dalle aziende interessate con riguardo ai lavoratori sospesi a zero ore, per i quali sia stato emanato il provvedimento di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale.

5. Le regioni e le commissioni regionali per l'impiego semestralmente effettuano un monitoraggio delle attività di cui al presente articolo ed eventualmente provvedono a promuovere le opportune iniziative per l'utilizzo dei lavoratori.

(1) Queste commissioni sono state soppresse e sostituite dai centri regionali per l'impiego (art. 4, D.L.vo 23 dicembre 1997, n. 469), a decorrere dalla loro costituzione.

(2) Si veda ora il D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165.

ART. 8

DISCIPLINA DELL'UTILIZZO NELLE ATTIVITÀ

1. L'utilizzazione dei lavoratori nelle attività di cui all'articolo 1 non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità.

2. I lavoratori utilizzati, percettori di trattamenti previdenziali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), sono impegnati per l'orario settimanale corrispondente alla proporzione tra il trattamento stesso e il livello retributivo iniziale, calcolato al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali, previsto per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto promotore dell'intervento e comunque per non meno di 20 ore settimanali e per non più di 8 ore giornaliere. Nel caso di impegno per un orario superiore, entro il limite del normale orario contrattuale, ai lavoratori compete un importo integrativo corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziali ed assistenziali previste per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto utilizzatore.

3. Ai lavoratori utilizzati nelle attività di lavori socialmente utili ovvero nelle attività formative previste nell'ambito dei progetti e non percettori di trattamenti previdenziali, compete un importo mensile di lire 800.000, denominato assegno per i lavori socialmente utili. Tale assegno è erogato dall'INPS previa certificazione della presenza secondo le modalità fissate dall'INPS a cura dell'ente utilizzatore e per esso trovano applicazione, in quanto non diversamente disposto, le disposizioni in materia di indennità di mobilità. I lavoratori sono impegnati per un orario settimanale di 20 ore e per non più di 8 ore giornaliere. Nel caso di impegno per un orario superiore, ai lavoratori compete il corrispondente importo integrativo di cui al comma 2.

4. L'assegno per i lavori socialmente utili è cumulabile con i redditi relativi ad attività di lavoro autonomo di carattere occasionale e di collaborazione continuata e coordinata, iniziate successivamente all'avvio del progetto. Ai fini delle presenti disposizioni, per attività di lavoro occasionale si intendono quelle svolte per il periodo massimo previsto per il mantenimento dell'iscrizione nella prima classe delle liste di collocamento e nei limiti di lire 7.200.000 lorde percepite, nell'arco temporale di svolgimento del progetto, condizioni risultanti da apposita documentazione. L'assegno è, altresì, cumulabile con i redditi da lavoro dipendente a tempo determinato parziale, iniziato successivamente all'avvio del progetto, nei limiti di lire 600.000 mensili, opportunamente documentati. L'assegno è, invece, incompatibile con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato con contratto a termine a tempo pieno. In tale caso, l'ente utilizzatore potrà valutare la possibilità di autorizzare un periodo di sospensione delle attività di lavori socialmente utili per il periodo corrispondente, dandone comunicazione alla sede Inps territorialmente competente. Le attività di lavoro autonomo o subordinato non devono in ogni caso essere di pregiudizio allo svolgimento delle attività di lavori socialmente utili o incompatibili con le attività medesime, secondo la valutazione del soggetto utilizzatore.

5. L'assegno per i lavori socialmente utili è incompatibile con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e con i trattamenti di pensionamento anticipato. In caso di avvio alle attività di lavori socialmente utili i titolari di assegno o di pensione di invalidità possono optare per il trattamento di cui al comma 3. Sono invece cumulabili con il trattamento di cui al predetto comma 3, gli assegni e le pensioni di invalidità civile nonché le pensioni privilegiate per infermità contratta a causa del servizio obbligatorio di leva.

6. L'importo integrativo di cui ai commi 2 e 3 è a carico del soggetto utilizzatore ed è corrisposto per le giornate di effettiva presenza.

7. I lavoratori che usufruiscono del trattamento di disoccupazione ordinaria con requisiti normali, se avviati ai progetti di lavori socialmente utili con le modalità di cui all'articolo 6, comma 2, possono optare per il trattamento di cui al comma 3 del presente articolo. In caso contrario essi possono essere utilizzati alle medesime condizioni dei lavoratori percettori di trattamento previdenziale di cui al comma 2 del presente articolo.

8. Con decorrenza dal 1° gennaio 1999 l'assegno viene rivalutato nella misura dell'80 per cento della variazione annuale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

9. I soggetti utilizzatori attuano idonee forme assicurative presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) contro gli infortuni e le malattie professionali connesse allo svolgimento delle attività lavorative, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

10. Le attività di cui al comma 1 sono organizzate in modo che il lavoratore possa godere di un adeguato periodo di riposo, entro i termini di durata dell'impegno. Durante i periodi di riposo è corrisposto l'assegno.

11. Le assenze per malattia, purché documentate, non comportano la sospensione dell'assegno. I soggetti utilizzatori stabiliscono tra le condizioni di utilizzo il periodo massimo di assenze per malattia compatibile con il buon andamento del progetto.

12. Le assenze dovute a motivi personali, anche se giustificate, comportano la sospensione dell'assegno. È facoltà del soggetto utilizzatore concordare l'eventuale recupero delle ore non prestate e in tal caso non viene operata detta sospensione.

13. Nel caso di assenze protratte e ripetute nel tempo che compromettano i risultati del progetto, è facoltà del soggetto utilizzatore richiedere la sostituzione del lavoratore.

14. Nel caso di assenze per infortunio o malattia professionale al lavoratore viene corrisposto l'assegno per le giornate non coperte dall'indennità erogata dall'INAIL e viene riconosciuto il diritto a partecipare alle attività progettuali al termine del periodo di inabilità.

15. Alle lavoratrici impegnate nei progetti di lavori socialmente utili che non possono vantare una precedente copertura assicurativa ai sensi dell'articolo 17 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, per i periodi di astensione obbligatoria per maternità, viene corrisposta dall'INPS un'indennità pari all'80 per cento dell'importo dell'assegno. I conseguenti oneri sono rimborsati, annualmente, tramite rendiconto dell'INPS, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Alle lavoratrici viene riconosciuto il diritto a partecipare ai medesimi progetti di lavori socialmente utili che fossero ancora in corso o prorogati al termine del periodo di astensione obbligatoria per maternità] (1).

16. Ai lavoratori impegnati a tempo pieno in lavori socialmente utili sono riconosciuti, senza riduzione dell'assegno, i permessi di cui all'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.
17. L'assegno è erogato anche per le assenze di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
18. I lavoratori impegnati in lavori socialmente utili possono partecipare, con diritto alla corresponsione dell'assegno, alle assemblee organizzate dalle organizzazioni sindacali, nei casi ed alle condizioni previste per i dipendenti del soggetto utilizzatore.
19. Per i periodi di impegno nelle attività di lavori socialmente utili per i quali è erogato l'assegno di cui al comma 3, trova applicazione il riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento. È comunque consentita la possibilità di riscatto dei periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili ai fini pensionistici, ai sensi della normativa vigente in materia, con particolare riguardo agli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.

(1) Questo comma è stato abrogato dall'art. 86, comma 2, lett. p), del D.L.vo 26 marzo 2001, n. 151.

ART. 9

(1) DECADENZA

1. L'ingiustificato rifiuto dell'assegnazione alle attività di cui all'articolo 1, da parte dei soggetti percettori di trattamenti previdenziali, comporta la perdita del trattamento e la cancellazione dalla lista regionale di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223. La perdita del trattamento e la cancellazione sono disposte dal responsabile della sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura ed avverso il provvedimento è ammesso ricorso entro trenta giorni alla Direzione regionale del lavoro - Settore politiche del lavoro, che decide con provvedimento definitivo entro venti giorni. La partecipazione ad attività di orientamento e di formazione, disposta dai competenti uffici pubblici, costituisce giustificato motivo di rifiuto dell'assegnazione.
2. La perdita del trattamento previdenziale e la cancellazione dalla lista di mobilità di cui al comma 1, non possono essere disposte quando le attività offerte si svolgono in un luogo distante più di 50 chilometri da quello di residenza

del lavoratore o comunque non raggiungibile in 60 minuti con mezzi pubblici di linea. La commissione regionale per l'impiego, tenuto conto delle caratteristiche del territorio e dei servizi pubblici esistenti in esso, può modificare i predetti limiti relativi alla dislocazione geografica dell'iniziativa.

3. La decadenza e la cancellazione di cui al comma 1 operano, inoltre, quando gli enti utilizzatori chiedono, per iscritto, alle competenti sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura la revoca dell'assegnazione, qualora i soggetti non abbiano partecipato regolarmente alle attività socialmente utili alle quali siano stati assegnati o non abbiano rispettato le condizioni di utilizzo impartite.
4. I soggetti non percettori di trattamenti previdenziali cessano dalla partecipazione alle attività di cui all'articolo 1, nelle ipotesi e con le modalità di cui al comma 3.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, gli organismi utilizzatori possono chiedere, per la residua durata del progetto o della prestazione, la sostituzione con altro lavoratore].

(1) Questo articolo è stato abrogato dall'art. 10 del D.L.vo 28 febbraio 2000, n. 81.

ART. 10

OCCUPAZIONE DEI SOGGETTI GIÀ IMPEGNATI NEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI

1. Allo scopo di creare le necessarie ed urgenti opportunità occupazionali per i lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili, facendo contemporaneamente fronte a proprie esigenze istituzionali per l'esecuzione di servizi aggiuntivi non precedentemente affidati in appalto o in concessione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (1), al momento della progettazione dei lavori stessi deliberano che, in continuità con i progetti medesimi:
 - a) promuoveranno la costituzione di apposite società miste che abbiano ad oggetto attività uguali, analoghe o connesse a quelle già oggetto dei progetti in questione, a condizione che la forza lavoro in esse occupata sia inizialmente costituita, nella misura non inferiore al 40 per cento, dai lavoratori già impegnati nei progetti stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi, ancorché promossi da altri enti e nella misura non superiore al 30 per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati; tale condizione andrà rispettata per un periodo non inferiore a 60 mesi;
 - b) affideranno a terzi scelti con procedura di evidenza pubblica, lo svolgimento di attività uguali, analoghe o connesse a quelle già oggetto dei progetti di lavori socialmente utili,

a condizione che la forza lavoro in essi occupata sia costituita nella misura non inferiore al 40 per cento dai lavoratori già impegnati nei progetti stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi, ancorché promossi da altri enti e nella misura non superiore al 30 per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati.

2. Gli enti interessati possono prevedere che le società miste di cui al comma 1, lettera a), abbiano capitale non inferiore a lire 200 milioni, anche a maggioranza privata e, per quanto riguarda la scelta del socio privato anche sotto forma di cooperative di produzione e lavoro, gli enti stessi, anche in deroga a norme di legge o di statuto, non sono tenuti a procedure di evidenza pubblica nei confronti delle società di capitale, anche in forma cooperativa, che risultino aver collaborato sin dall'inizio alla promozione, gestione e realizzazione dei progetti di lavori socialmente utili che hanno preceduto la costituzione delle società miste, nonché nei confronti delle agenzie di promozione e di lavoro individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 4.
3. Per l'affidamento a terzi dello svolgimento di attività uguali, analoghe o connesse a quelle già oggetto dei progetti di lavori socialmente utili da essi promossi, gli enti interessati possono, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, stipulare convenzioni di durata non superiore a 60 mesi con società di capitale, cooperative di produzione e lavoro, consorzi di artigiani, a condizione che la forza lavoro in esse occupata sia costituita nella misura non inferiore al 40 per cento da lavoratori già impegnati nei progetti stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi ancorché promossi da altri enti e nella misura non superiore al 30 per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati, in qualità di dipendenti a tempo indeterminato, o di soci lavoratori, o di partecipanti al consorzio.
4. Le previsioni di cui ai commi 2 e 3 hanno durata transitoria e saranno sostituite, sulla base dell'esperienza acquisita, entro il 31 dicembre 1999. Tutti gli atti perfezionati a quella data conservano piena validità per tutta la durata in essi prevista.

(1) Si veda ora il D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165.

ART. 11

(1) FONDO PER L'OCCUPAZIONE

1. A partire dal 1° gennaio 2000, le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, preordinate al finanziamento dei lavori socialmente utili, sono ripartite a livello regionale, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di

Trento e Bolzano, in relazione al numero delle persone in cerca di prima occupazione e dei disoccupati, secondo la definizione ISTAT, rilevato, come media delle quattro rilevazioni trimestrali per l'anno precedente. Sino al 31 dicembre 1999 la ripartizione viene effettuata secondo l'incidenza della disoccupazione e l'entità delle risorse mediamente assegnate negli anni 1996 e 1997.

2. A partire dal 1° gennaio 2000, le commissioni regionali per l'impiego destinano una quota non inferiore all'80 per cento delle risorse assegnate al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b). A partire dal 1° gennaio 1998, le commissioni regionali per l'impiego destinano una quota non inferiore al 10 per cento ai progetti di lavori socialmente utili eventualmente presentati sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
3. A partire dal 1° gennaio 2000, le commissioni regionali per l'impiego riservano una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse assegnate al finanziamento di progetti che prevedano l'utilizzo di soggetti che non siano mai stati impegnati in lavori socialmente utili e che non abbiano fruito di trattamenti previdenziali o di mobilità.
4. Le regioni e le province possono destinare risorse, utilizzabili nei rispettivi territori, per il finanziamento degli oneri connessi al pagamento dell'assegno di cui all'articolo 8, comma 3, ai lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili. A tal fine verseranno all'INPS tali risorse in coerenza con gli stanziamenti previsti a bilancio. Tali risorse sono utilizzabili con le stesse modalità e gli stessi effetti di quelle del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1, ivi compresi gli oneri, forfettariamente calcolati, per la corresponsione degli assegni familiari.
5. Le direzioni regionali del lavoro - settore politiche del lavoro e le agenzie per l'impiego possono concordare con le sedi regionali dell'INPS modalità e criteri per il monitoraggio e il flusso informativo relativamente all'effettivo utilizzo delle risorse assegnate in ambito regionale.
6. I soggetti promotori possono altresì, al momento della presentazione del progetto, indicare l'impegno a destinare risorse per il finanziamento degli oneri connessi al pagamento dell'assegno di cui all'articolo 8, comma 3, ai lavoratori impegnati nel progetto medesimo. In caso di approvazione del progetto, possono versare all'INPS quote mensili per il pagamento degli assegni e per la copertura dei benefici accessori in favore dei lavoratori effettivamente impegnati, ovvero provvedere direttamente alla corresponsione degli assegni versando all'INPS, in un'unica soluzione, gli importi necessari alla copertura dei benefici accessori.
7. Le risorse a carico del Fondo per l'occupazione sono utilizzate:
 - a) per il pagamento degli assegni in favore dei

lavoratori utilizzati e per la copertura dei benefici accessori;

b) per le spese che riguardano la formazione dei lavoratori utilizzati nel limite massimo di lire 1.000.000 pro capite;

c) nel caso di progetti di pubblica utilità, per il finanziamento delle spese relative all'avvio delle società miste ovvero di cooperative e loro consorzi, ovvero di consorzi artigiani, nel limite massimo di lire 5.000.000 pro capite per richieste di contributi relativi alla dotazione di attrezzature;

d) nel caso di progetti di pubblica utilità per le spese relative all'assistenza tecnico-progettuale delle agenzie di promozione di lavoro e di impresa, sino ad un limite massimo di lire 500.000 pro capite.

8. L'erogazione dei contributi di cui al comma 7, lettere c) e d), dovrà comunque prevedere un saldo non inferiore al 50 per cento subordinato alla effettiva realizzazione del piano di impresa].

(1) Questo articolo è stato abrogato dall'art. 10 del D.L.vo 28 febbraio 2000, n. 81.

ART. 12

DISCIPLINA TRANSITORIA

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si riferiscono ai lavoratori impegnati o che siano stati impegnati, entro la data del 31 dicembre 1997, per almeno 12 mesi, in progetti approvati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
2. Durante i periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili i lavoratori di cui al comma 1 continuano ad esser inseriti nelle liste regionali di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, senza approvazione della lista medesima da parte delle competenti commissioni regionali per l'impiego. L'inserimento è disposto dal responsabile della direzione regionale del lavoro - settore politiche del lavoro, su segnalazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, le quali inviano tempestivamente al predetto ufficio i relativi elenchi comprendenti i nominativi dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili.
3. L'utilizzazione nei lavori socialmente utili costituisce, per i lavoratori di cui al comma 1, titolo di preferenza nei pubblici concorsi qualora, per questi ultimi, sia richiesta la medesima professionalità con la quale il soggetto è stato adibito ai predetti lavori.
4. Ai lavoratori di cui al comma 1, gli stessi enti pubblici che li hanno utilizzati riservano una quota del 30 per cento dei posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Per favorire la ricollocazione lavorativa ovvero il raggiungimento dei trattamenti pensionistici

per i lavoratori di cui al comma 1, possono essere adottate, nei limiti delle risorse a ciò preordinate sul Fondo per l'occupazione e secondo le modalità stabilite nel decreto di cui al comma 8, le seguenti misure:

a) nel caso in cui ai lavoratori manchino meno di 5 anni al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia, la concessione di un contributo a fondo perduto a fronte dell'onere relativo al proseguimento volontario della contribuzione ovvero all'erogazione anticipata del trattamento relativo all'anzianità maturata;

b) l'assunzione a carico del Fondo per l'occupazione del contributo a fondo perduto nel caso di presentazione di un progetto di lavoro autonomo secondo le modalità di cui all'articolo 9 septies del citato decreto legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996;

c) la concessione al datore di lavoro, ivi compresi quelli di cui all'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, di un contributo aggiuntivo ai benefici già previsti dalla legislazione vigente, fino al massimo consentito dalla normativa comunitaria, nel caso di assunzione a tempo indeterminato (1).

5 bis. I contributi previsti ai sensi della lettera c) del comma 5 possono essere concessi nei limiti delle risorse finanziarie disponibili anche ai lavoratori di cui alla lettera a) del comma 5, in aggiunta al contributo a fondo perduto ivi previsto (2).

6. Allo scopo di favorire la creazione di stabili opportunità occupazionali per i soggetti di cui al presente articolo, il successivo affidamento a terzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), potrà avvenire anche in deroga alle procedure di evidenza pubblica.

7. Per i progetti di pubblica utilità destinati ai soggetti di cui al presente articolo, approvati entro il 31 dicembre 1998, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 6, e 6, comma 9. I progetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), destinati ai soggetti di cui al presente articolo, sono ulteriormente prorogabili nei limiti dello stanziamento allo scopo previsto nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fino a tutto il 1999 (3).

8. Le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, destinate agli interventi di cui al presente articolo, sono definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono definite ulteriori forme di incentivi

vazione alla ricollocazione lavorativa dei lavoratori di cui al presente articolo, nonché le modalità di attuazione delle misure di cui al comma 5.

(1) Questo comma è stato così modificato dall'art. 1 del D.L. 8 aprile 1998, n. 78, convertito nella L. 5 giugno 1998, n. 176.

(2) Questo comma è stato aggiunto dall'art. 58, comma 17, della L. 17 maggio 1999, n. 144.

(3) Il secondo periodo è stato aggiunto dall'art. 58, comma 17, della L. 17 maggio 1999, n. 144.

ART. 13

NORME FINALI

1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con il presente decreto, con particolare riguardo a quelle contenute nell'articolo 1 del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e nell'articolo 14 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.
2. Le disposizioni contenute nel presente decreto hanno valore di principio e di indirizzo per le regioni e per le province autonome di Trento e Bolzano.
3. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai progetti di lavori socialmente utili presentati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.



MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO

ART. 81

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 1-SEPTIES DEL DECRETO-LEGGE N. 78 DEL 1998 E ALTRI INTERVENTI IN MATERIA OCCUPAZIONALE E PREVIDENZIALE

1. All'articolo 1-septies, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, le parole: "all'articolo 3, comma 2," sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 3, commi 1 e 2,."; le parole: "nel limite di mille unità" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di tremila unità" e le parole: "31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002".
2. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) le parole: "per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano fino a quindici dipendenti" sono sostituite dalle seguenti: "da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro";
 - b) le parole: "31 dicembre 1998" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 1999";
 - c) dopo le parole: "9 miliardi di lire" sono aggiunte le seguenti: "per l'anno 1998 e di 9 miliardi di lire per l'anno 1999".
3. All'articolo 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "31 dicembre 1998" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1999". Al fine di assicurare l'erogazione dell'indennità di mobilità, relativa al solo anno 1997, ai soggetti di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, prorogata per il 1997 con l'articolo 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è stanziata la somma di lire 30 miliardi. Sono altresì prorogati di ulteriori sei mesi i trattamenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 27 luglio 1998, n. 248, e a tale fine è stanziata la somma di lire 1,3 miliardi. Al relativo onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
4. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, le parole: "31 dicembre 1998" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1999".
5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può prorogare, per un periodo massimo di sei mesi, i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 9, comma 25, lettera c), del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52. Il relativo onere, valutato in lire 3 miliardi, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può concedere, per la durata massima di dodici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di un numero massimo di 500 lavoratori dipendenti da imprese interessate ai contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettera f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stipulati entro il 31 marzo 1998, per i quali siano intervenuti accordi presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dai quali risulti la possibile rioccupazione di lavoratori nelle nuove iniziative industriali previste dai programmi di reindustrializzazione. Il relativo onere, valutato in lire 12 miliardi, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
7. Ai lavoratori titolari di indennità di mobilità, con scadenza entro il 31 dicembre 1998, licenziati da aziende ubicate in zone interessate agli interventi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, per le quali siano state avviate le procedure per la stipula di contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettera f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché ai lavoratori di cui all'articolo 1-nonies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, l'indennità di mobilità è prorogata con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per un periodo massimo di dodici mesi e comunque entro il limite massimo di spesa di lire 24 miliardi. Il relativo onere è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
8. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono inseriti, dopo il terzo periodo, i seguenti: "A decorrere dal 1o gennaio 1999 i soggetti utilizzatori corrispondono l'indennità spettante ai giovani anche per la parte di competenza del citato Ufficio a valere sul Fondo per l'occupazione. Le somme anticipate saranno conguagliate dai soggetti utilizzatori in sede di versamento dei contributi dovuti all'INPS relativi ai lavoratori dipendenti. Dette somme, previa rendicontazione, saranno trimestralmente rimborsate all'INPS da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale".
9. Le clausole di riserva di ripetizione, subordinate

agli esiti del contenzioso per il disconoscimento del proprio debito, apposte alle domande di consono previdenziale, presentate ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e precedenti provvedimenti di legge sempre in materia di consono previdenziale, sono valide e non precludono la possibilità di accertamento negativo in fase contenziosa della sussistenza del relativo debito. Per tali fattispecie sulle eventuali somme da rimborsare da parte degli enti impositori, a seguito degli esiti del contenzioso, non sono comunque dovuti interessi.

10. L'espressione "domanda di proroga" di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si intende riferita non solo alle proroghe di cui all'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 223 del 1991, ma, altresì, alla domanda che l'impresa, nell'ambito di durata del programma di intervento straordinario di integrazione salariale, presenta, nel termine previsto dal primo comma dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1975, n. 164, per ciascun periodo semestrale. Nel caso di presentazione tardiva della domanda, trovano applicazione il secondo e il terzo comma del predetto articolo 7.

OMISSIS



MISURE IN MATERIA
DI INVESTIMENTI, DELEGA
AL GOVERNO PER IL
RIORDINO DEGLI INCENTIVI
ALL' OCCUPAZIONE E
DELLA NORMATIVA CHE
DISCIPLINA L' INAIL,
NONCHE' DISPOSIZIONI
PER IL RIORDINO DEGLI
ENTI PREVIDENZIALI

OMISSIS

ART. 45 COMMA 6

6. Fino all'attuazione della riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali possono essere approvati o prorogati progetti di lavori socialmente utili che utilizzano esclusivamente soggetti che abbiano maturato o che possano maturare dodici mesi in tale tipo di attività nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1998 ed il 31 dicembre 1999. A tali soggetti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468. Le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, destinate alle attività progettuali di lavori socialmente utili e non utilizzate per tali finalità rimangono comunque destinate all'attuazione di quanto espressamente previsto nelle disposizioni che riformano gli incentivi all'occupazione e gli ammortizzatori sociali. Fino all'attuazione della riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali le Commissioni regionali per l'impiego potranno deliberare, sulla base di apposite convenzioni stipulate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con le singole regioni, di destinare eventualmente le risorse non impegnabili per progetti di lavori socialmente utili alla realizzazione di misure di politica attiva dell'impiego in armonia con le previsioni della normativa comunitaria.

OMISSIS



ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 97/81/CE RELATIVA ALL'ACCORDO- QUADRO SUL LAVORO A TEMPO PARZIALE CONCLUSO DALL'UNICE, DAL CEEP E DALLA CES

ART. 1

DEFINIZIONI

1. Nel rapporto di lavoro subordinato l'assunzione può avvenire a tempo pieno o a tempo parziale.
2. Ai fini del presente decreto legislativo si intende:
 - a) per "tempo pieno" l'orario normale di lavoro di cui all'articolo 13, comma 1, della L. 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, o l'eventuale minor orario normale fissato dai contratti collettivi applicati;
 - b) per "tempo parziale" l'orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore a quello indicato nella lettera a);
 - c) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale" quello in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro;
 - d) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale" quello in relazione al quale risulta previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predefiniti nel corso della settimana, del mese o dell'anno;
 - d bis) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto" quello che si svolge secondo una combinazione delle due modalità indicate nelle lettere c) e d) (1);
 - e) per "lavoro supplementare" quello corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l'orario di lavoro concordato fra le parti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, ed entro il limite del tempo pieno.
3. I contratti collettivi nazionali stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, i contratti collettivi territoriali stipulati dai medesimi sindacati ed i contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero con le rappresentanze sindacali unitarie, con l'assistenza dei sindacati che hanno negoziato e sottoscritto il contratto collettivo nazionale applicato, possono determinare condizioni e modalità della prestazione lavorativa del rapporto di lavoro di cui al comma 2; i contratti collettivi nazionali possono, altresì, prevedere per specifiche figure o livelli professionali modalità particolari di attuazione delle discipline rimesse alla contrattazione collettiva ai sensi del presente decreto (2).
4. Le assunzioni a termine, di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni, possono essere effettuate anche con rapporto a tempo parziale, ai sensi dei commi 2 e 3.

(1) Questa lettera è stata inserita dall'art. 1, comma 1, lett. a), n. 1) del D.L. vo 26 febbraio 2001, n. 100.

(2) Questo comma è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), n. 2) del D.L. vo 26 febbraio 2001, n. 100.

ART. 2

FORMA E CONTENUTI DEL CONTRATTO
DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

1. Il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 1. Il datore di lavoro è tenuto a dare comunicazione dell'assunzione a tempo parziale alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio mediante invio di copia del contratto entro trenta giorni dalla stipulazione dello stesso. Fatte salve eventuali più favorevoli previsioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, il datore di lavoro è altresì tenuto ad informare le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, con cadenza annuale, sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale, la relativa tipologia ed il ricorso al lavoro supplementare.
2. Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Clausole difformi sono ammissibili solo nei termini di cui all'articolo 3, comma 7.

ART. 3

MODALITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO
A TEMPO PARZIALE. LAVORO
SUPPLEMENTARE, LAVORO
STRAORDINARIO CLAUSOLE ELASTICHE

1. Il datore di lavoro ha facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari rispetto a quelle concordate con il lavoratore ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nel rispetto di quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 6.
2. Il contratto collettivo, stipulato dai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 3, che il datore di lavoro effettivamente applichi, stabilisce:
 - a) il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragione d'anno (1);
 - b) il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili nella singola giornata lavorativa;
 - c) le causali obiettive in relazione alle quali si consente di richiedere ad un lavoratore a tempo parziale lo svolgimento di lavoro supplementare.
 In attesa delle discipline contrattuali di cui al presente comma e fermo restando quanto previsto dal comma 15, il ricorso al lavoro supplementare è ammesso nella misura massima del 10 per cento della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell'arco di più di una settimana.
3. L'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare richiede in ogni caso il consenso del lavoratore interessato. L'eventuale rifiuto dello stesso non costituisce infrazione disciplinare, né integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
4. I contratti collettivi di cui al comma 2 possono prevedere una percentuale di maggiorazione

sull'importo della retribuzione oraria globale di fatto, dovuta in relazione al lavoro supplementare. In alternativa a quanto previsto in proposito dall'articolo 4, comma 2, lettera a), i contratti collettivi di cui al comma 2 possono anche stabilire che l'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti sia determinata convenzionalmente mediante l'applicazione di una maggiorazione forfettaria sulla retribuzione dovuta per la singola ora di lavoro supplementare. In attesa delle discipline contrattuali di cui al comma 2, le ore di lavoro supplementare nella misura massima del 10 per cento previste dall'ultimo periodo del medesimo comma 2, sono retribuite come ore ordinarie (2).

5. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie in relazione alle giornate di attività lavorativa. A tali prestazioni si applica la disciplina legale e contrattuale vigente, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, in materia di lavoro straordinario nei rapporti a tempo pieno. Salva diversa previsione dei contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, i limiti trimestrale ed annuale stabiliti dalla L. 27 novembre 1998, n. 409, si intendono riproporzionati in relazione alla durata della prestazione lavorativa a tempo parziale.

6. Le ore di lavoro supplementare di fatto svolte in misura eccedente quella consentita ai sensi del comma 2 comportano l'applicazione di una maggiorazione sull'importo della retribuzione oraria globale di fatto per esse dovuta la cui misura viene stabilita dai contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3. In assenza di previsione del contratto collettivo, si applica la maggiorazione del 50 per cento. I medesimi contratti collettivi possono altresì stabilire criteri e modalità per assicurare al lavoratore a tempo parziale, su richiesta del medesimo, il consolidamento nel proprio orario di lavoro, in tutto od in parte, del lavoro supplementare svolto in via non meramente occasionale (2).

7. Ferma restando l'indicazione nel contratto di lavoro della distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese ed all'anno, i contratti collettivi, di cui all'articolo 1, comma 3, applicati dal datore di lavoro interessato, la facoltà di prevedere clausole elastiche in ordine alla sola collocazione temporale della prestazione lavorativa, determinando le condizioni e le modalità a fronte delle quali il datore di lavoro può variare detta collocazione, rispetto a quella inizialmente concordata col lavoratore ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

8. L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale comporta in favore del lavoratore un preavviso di almeno dieci giorni. I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, possono prevedere una durata del preavviso inferiore a dieci giorni ma, comunque, non inferiore a 48 ore; in questo

caso gli stessi contratti collettivi possono prevedere maggiorazioni retributive stabilendone forme, criteri e modalità. Lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 7, comporta altresì in favore del lavoratore il diritto ad una maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto, nella misura fissata dai contratti collettivi di cui al medesimo comma 7 (2).

9. La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 7 richiede il consenso del lavoratore formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro. Nel patto è fatta espressa menzione della data di stipulazione, della possibilità di denuncia di cui al comma 10, delle modalità di esercizio della stessa, nonché di quanto previsto dal comma 11.

10. Durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale il lavoratore potrà denunciare il patto di cui al comma 9, accompagnando alla denuncia l'indicazione di una delle seguenti documentate ragioni: a) esigenze di carattere familiare; b) esigenze di tutela della salute certificate dal competente Servizio sanitario pubblico; c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma. La denuncia, in forma scritta, relativamente alle causali di cui alle lettere a) e b) potrà essere effettuata quando siano decorsi almeno cinque mesi dalla data di stipulazione del patto e dovrà essere altresì accompagnata da un preavviso di un mese in favore del datore di lavoro. In ordine alla lettera c) i contratti collettivi di cui al comma 7 possono stabilire un periodo superiore ai cinque mesi, prevedendo la corresponsione di una indennità. I medesimi contratti collettivi determinano i criteri e le modalità per l'esercizio della possibilità di denuncia anche nel caso di esigenze di studio o di formazione e possono, altresì, individuare ulteriori ragioni obiettive in forza delle quali possa essere denunciato il patto di cui al comma 9. Il datore di lavoro ha facoltà di rinunciare al preavviso (2).

11. Il rifiuto da parte del lavoratore di stipulare il patto di cui al comma 9 e l'esercizio da parte dello stesso del diritto di ripensamento di cui al comma 10 non possono integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.

12. A seguito della denuncia di cui al comma 10 viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata ai sensi dell'articolo 2, comma 2. Successivamente alla denuncia, nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro è fatta salva la possibilità di stipulare un nuovo patto scritto in materia di collocazione temporale elastica della prestazione lavorativa a tempo parziale, osservandosi le disposizioni del presente articolo.

13. L'effettuazione di prestazioni lavorative supplementari o straordinarie, come pure lo svolgimento del rapporto secondo le modalità di cui

al comma 7, sono ammessi esclusivamente quando il contratto di lavoro a tempo parziale, sia stipulato a tempo indeterminato e, nel caso di assunzioni a termine, limitatamente a quelle previste dall'articolo 1, comma 2, lettera b), della L. 18 aprile 1962, n. 230. I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, applicati dal datore di lavoro interessato, possono prevedere la facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni lavorative supplementari o straordinarie anche in relazione ad altre ipotesi di assunzione con contratto a termine consentite dalla legislazione vigente.

14. I centri per l'impiego e i soggetti autorizzati all'attività di mediazione fra domanda ed offerta di lavoro, di cui rispettivamente agli articoli 4 e 10 del D.L.vo 23 dicembre 1997, n. 469, sono tenuti a dare, ai lavoratori interessati ad offerte di lavoro a tempo parziale, puntuale informazione della disciplina prevista dai commi 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, e 13, preventivamente alla stipulazione del contratto di lavoro. Per i soggetti di cui all'articolo 10 del D.L.vo 23 dicembre 1997, n. 469, la mancata fornitura di detta informazione costituisce comportamento valutabile ai fini dell'applicazione della norma di cui al comma 12, lettera b), del medesimo articolo 10.

15. Ferma restando l'applicabilità immediata della disposizione di cui al comma 3, le clausole dei contratti collettivi in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, continuano a produrre effetti sino alla scadenza prevista e comunque comunque non oltre il 30 settembre 2001 (3).

(1) Questa lettera è stata così sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. b), n. 1) del D.L.vo 26 febbraio 2001, n. 100.

(2) Questo comma è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.L.vo 26 febbraio 2001, n. 100.

(3) Le originarie parole: "per un periodo non superiore ad un anno" sono state così sostituite dall'art. 1, comma 1, lett. b), n. 6) del D.L.vo 26 febbraio 2001, n. 100.

ART. 4

PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE

1. Fermi restando i divieti di discriminazione diretta ed indiretta previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile, intendendosi per tale quello inquadrato nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, per il solo motivo di lavorare a tempo parziale.

2. L'applicazione del principio di non discriminazione comporta che:

a) il lavoratore a tempo parziale benefici dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno

comparabile in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione oraria; la durata del periodo di prova e delle ferie annuali; la durata del periodo di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità; la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro a fronte di malattia; infortuni sul lavoro, malattie professionali; l'applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro; l'accesso ad iniziative di formazione professionale organizzate dal datore di lavoro; l'accesso ai servizi sociali aziendali; i criteri di calcolo delle competenze indirette e differite previsti dai contratti collettivi di lavoro; i diritti sindacali, ivi compresi quelli di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, possono provvedere a modulare la durata del periodo di prova e quella del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia qualora l'assunzione avvenga con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale;

b) il trattamento del lavoratore a tempo parziale sia riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa; l'importo della retribuzione feriali; l'importo dei trattamenti economici per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità. Resta ferma la facoltà per il contratto individuale di lavoro e per i contratti collettivi, di cui all'articolo 1, comma 3, di prevedere che la corresponsione ai lavoratori a tempo parziale di emolumenti retributivi, in particolare a carattere variabile, sia effettuata in misura più che proporzionale.

ART. 5

TUTELA ED INCENTIVAZIONE DEL LAVORO A TEMPO PARZIALE

1. Il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Su accordo delle parti risultante da atto scritto, redatto su richiesta del lavoratore con l'assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale indicato dal lavoratore medesimo o, in mancanza di rappresentanza sindacale aziendale nell'unità produttiva, convalidato dalla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale. Al rapporto di lavoro a tempo parziale risultante dalla trasformazione si applica la disciplina di cui al presente decreto legislativo.

2. In caso di assunzione di personale a tempo pieno il datore di lavoro è tenuto a riconoscere un diritto di precedenza in favore dei lavoratori

assunti a tempo parziale in attività presso unità produttive site entro 50 km dall'unità produttiva (1) interessata dalla programmata assunzione, adibiti alle stesse mansioni od a mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali è prevista l'assunzione, dando priorità a coloro che, già dipendenti, avevano trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno a tempo parziale. A parità di condizioni, il diritto di precedenza nell'assunzione a tempo pieno potrà essere fatto valere prioritariamente dal lavoratore con maggiori carichi familiari; secondariamente si terrà conto della maggiore anzianità di servizio, da calcolarsi comunque senza riproporzionamento in ragione della pregressa ridotta durata della prestazione lavorativa.

3. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno. Su richiesta del lavoratore interessato, il rifiuto del datore di lavoro dovrà essere adeguatamente motivato. I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, possono provvedere ad individuare criteri applicativi con riguardo alla disposizione di cui al primo periodo del presente comma.

4. I benefici contributivi previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono essere riconosciuti con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale previsto dal citato articolo, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in misura differenziata in relazione alla durata dell'orario previsto dal contratto di lavoro a tempo parziale, in favore dei datori di lavoro privati imprenditori e non imprenditori e degli enti pubblici economici che provvedano ad effettuare, entro il termine previsto dal decreto medesimo, assunzioni con contratto a tempo indeterminato e parziale ad incremento degli organici esistenti calcolati con riferimento alla media degli occupati nei dodici mesi precedenti la stipula dei predetti contratti.

(1) Le originarie parole: "entro 100 km dall'unità produttiva" sono state così sostituite dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1) del D.L. vo 26 febbraio 2001, n. 100.

ART. 6

6. (CRITERI DI COMPUTO DEI LAVORATORI A TEMPO PARZIALE)

1. In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o di contratto collettivo, si renda necessario

l'accertamento della consistenza dell'organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno così come definito ai sensi dell'articolo 1; ai fini di cui sopra l'arrotondamento opera per le frazioni di orario eccedenti la somma degli orari individuati a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno (1).

2. Ai soli fini dell'applicabilità della disciplina di cui al titolo III della L. 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, i lavoratori a tempo parziale si computano come unità intere, quale che sia la durata della loro prestazione lavorativa.

(1) Questo comma è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. d), del D.L. vo 26 febbraio 2001, n. 100.

ART. 7

APPLICABILITÀ NEL SETTORE AGRICOLO

1. Le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo ai rapporti di lavoro del settore agricolo, anche con riguardo alla possibilità di effettuare lavoro supplementare o di consentire la stipulazione di una clausola elastica di collocazione della prestazione lavorativa nei rapporti a tempo determinato parziale, sono determinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi.

ART. 8

SANZIONI

1. Nel contratto di lavoro a tempo parziale la forma scritta è richiesta a fini di prova. Qualora la scrittura risulti mancante, è ammessa la prova per testimoni nei limiti di cui all'articolo 2725 c.c.. In difetto di prova in ordine alla stipulazione a tempo parziale del contratto di lavoro, su richiesta del lavoratore potrà essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data in cui la mancanza della scrittura sia giudizialmente accertata. Resta fermo il diritto alle retribuzioni dovute per le prestazioni effettivamente rese antecedentemente alla data suddetta.

2. L'eventuale mancanza o indeterminatezza nel contratto scritto delle indicazioni di cui all'articolo 2, comma 2, non comporta la nullità del contratto di lavoro a tempo parziale. Qualora l'omissione riguardi la durata della prestazione lavorativa, su richiesta del lavoratore può essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data del relativo accertamento giudiziale. Qualora invece l'omissione riguardi la sola collocazione temporale dell'orario, il giudice provvede a determinare le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale con riferimento alle previsioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 1,

comma 3, (1) o, in mancanza, con valutazione equitativa, tenendo conto in particolare delle responsabilità familiari del lavoratore interessato, della sua necessità di integrazione del reddito derivante dal rapporto a tempo parziale mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente la data della pronuncia della sentenza, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta, alla corresponsione di un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del danno da liquidarsi con valutazione equitativa. Nel corso del successivo svolgimento del rapporto, è fatta salva la possibilità di concordare per iscritto una clausola elastica in ordine alla sola collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale, osservandosi le disposizioni di cui all'articolo 3. In luogo del ricorso all'autorità giudiziaria, le controversie di cui al presente comma ed al comma 1 possono essere risolte mediante le procedure di conciliazione ed eventualmente di arbitrato previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'articolo 1, comma 3.

3. In caso di violazione da parte del datore di lavoro del diritto di precedenza di cui all'articolo 5, comma 2, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno in misura corrispondente alla differenza fra l'importo della retribuzione percepita e quella che gli sarebbe stata corrisposta a seguito del passaggio al tempo pieno nei sei mesi successivi a detto passaggio.

4. La mancata comunicazione alla direzione provinciale del lavoro, di cui all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di lire trentamila per ciascun lavoratore interessato ed ogni giorno di ritardo. I corrispondenti importi sono versati a favore della gestione contro la disoccupazione dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

(1) Le originarie parole: "dei contratti collettivi di cui all'articolo 3, comma 7," sono state così sostituite dall'art. 1, comma 1, lett. e), del D.L.vo 26 febbraio 2001, n. 100.

ART. 9

DISCIPLINA PREVIDENZIALE

1. La retribuzione minima oraria, da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all'articolo 7 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l'importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno.
2. Gli assegni per il nucleo familiare spettano ai

lavoratori a tempo parziale per l'intera misura settimanale in presenza di una prestazione lavorativa settimanale di durata non inferiore al minimo di ventiquattro ore. A tal fine sono cumulate le ore prestate in diversi rapporti di lavoro. In caso contrario spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata. Qualora non si possa individuare l'attività principale per gli effetti dell'articolo 20 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, gli assegni per il nucleo familiare sono corrisposti direttamente dall'Inps. Il comma 2 dell'articolo 26 del citato testo unico è sostituito dal seguente: "Il contributo non è dovuto per i lavoratori cui non spettano gli assegni a norma dell'articolo 2".

3. La retribuzione da valere ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori a tempo parziale è uguale alla retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione collettiva per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno. La retribuzione tabellare è determinata su base oraria in relazione alla durata normale annua della prestazione di lavoro espressa in ore. La retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo dei premi per l'assicurazione di cui al presente comma è stabilita con le modalità di cui al comma 1.

4. Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, ai fini della determinazione dell'ammontare del trattamento di pensione si computa per intero l'anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e proporzionalmente all'orario effettivamente svolto l'anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale.

ART. 10

DISCIPLINA DEL PART-TIME NEI RAPPORTI DI LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (1), le disposizioni del presente decreto si applicano ove non diversamente disposto, anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle contenute negli articoli 2, comma 1, 5, commi 2 e 4, e 8, e comunque fermo restando quanto previsto da disposizioni speciali in materia ed, in particolare, dall'articolo 1 della L. 23 dicembre 1996, n. 662, dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dall'articolo 22 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'articolo 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

(1) Si veda ora il D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165.

ART. 11

ABROGAZIONI

1. Sono abrogati:

- a) l'articolo 5 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 1984, n. 863;
- b) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1994, n. 451, limitatamente alle parole: "alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero sulla base di accordi collettivi di gestione di eccedenze di personale che contemplino la trasformazione di contratti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale", nonché l'articolo 13, comma 7, della L. 24 giugno 1997, n. 196.

ART. 12

VERIFICA

1. Entro il 31 dicembre 2000 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale procede ad una verifica, con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, degli effetti delle disposizioni dettate dal presente decreto legislativo, con particolare riguardo alle previsioni dell'articolo 3, comma 2, in materia di lavoro supplementare e all'esigenza di controllare le ricadute occupazionali delle misure di incentivazione introdotte, anche ai fini dell'eventuale esercizio del potere legislativo delegato di cui all'articolo 1, comma 4, della L. 5 febbraio 1999, n. 25.

INTEGRAZIONI E MODIFICHE DELLA DISCIPLINA DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI, A NORMA DELL'ARTICOLO 45, COMMA 2, DELLA LEGGE 17 MAGGIO 1999, N. 144

ART. 1

ENTI UTILIZZATORI

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, di seguito denominati enti utilizzatori, che, alla data del 31 dicembre 1999 hanno in corso attività progettuali con oneri a carico del fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, possono continuare ad utilizzare i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, anche attraverso il trasferimento dei soggetti medesimi ad altri enti di cui all'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra enti interessati e secondo le procedure di cui all'articolo 5, comma 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, gli enti utilizzatori, secondo le procedure di cui all'articolo 5, possono ricorrere all'utilizzo dei predetti soggetti anche per attività diverse da quelle originariamente previste nei progetti, purchè rientranti nell'elenco delle attività di cui all'articolo 3.
2. In caso di progetti originariamente promossi in concorso tra più enti in base alla vigente normativa, la possibilità di continuare l'utilizzazione permane in capo agli enti cui istituzionalmente l'attività è collegata ovvero a quelli presso i quali viene effettivamente svolta l'attività.

ART. 2

DEFINIZIONE DEI SOGGETTI UTILIZZATI

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, ai soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili e che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999.
2. Non rientrano tra i soggetti di cui al comma 1:
 - a) i soggetti in possesso, alla data del 31 dicembre 1999, dei requisiti richiesti per fruire dei contributi previsti dall'articolo 12, comma 5, lettera a), del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni;
 - b) i soggetti fruitori del trattamento di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni;
 - c) i soggetti che abbiano conseguito, alla data di entrata in vigore del presente decreto, la ricollocazione lavorativa ai sensi dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, e del decreto interministeriale del 21 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 1998, n. 141;
 - d) i soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati dichiarati decaduti o cancellati ai sensi dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni;

- e) i soggetti avviati sulla base di progetti finanziati dagli enti di cui all'articolo 11, comma 4, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni;
- f) i soggetti che non abbiano prodotto la dichiarazione di cui al comma 3.

3. I soggetti di cui al comma 1, per continuare ad essere utilizzati in attività socialmente utili, devono produrre una dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, all'ente utilizzatore attestante l'indicazione dei progetti di lavori socialmente utili o di pubblica utilità in cui sono stati impegnati, dell'ente attuatore responsabile del relativo progetto, nonché dei periodi di effettivo impegno in ciascun progetto, qualora promossi da enti diversi dall'attuale ente utilizzatore.

ART. 3

ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI

1. Le attività in cui sono impegnati i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, sono:
 - a) quelle definite dall'articolo 1, comma 1, e dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni;
 - b) i servizi tecnici integrati della pubblica amministrazione;
 - c) i trasporti e la connessa logistica.Le predette attività, già oggetto di progetti da parte degli enti utilizzatori, costituiscono l'elenco generale. Gli enti utilizzatori comunicano, entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai servizi per l'impiego competenti, l'elenco delle attività in cui sono impegnati i soggetti utilizzati.
2. Le regioni possono individuare attività aggiuntive a quelle previste al comma 1, funzionali allo sbocco occupazionale territoriale dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, in iniziative che comportano trasferimenti di risorse finanziarie pubbliche per opere infrastrutturali, ovvero siano finanziate da fondi strutturali europei ovvero siano oggetto di programmazione negoziata. A tal fine istituiscono ed aggiornano l'elenco regionale delle predette attività.
3. Le provincie, nell'ambito di propria competenza, possono specificare ed integrare l'elenco delle attività di cui al comma 2 in rapporto alle esigenze del locale mercato del lavoro.

ART. 4

DISCIPLINA DELLA PRESTAZIONE IN ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI

1. L'utilizzo nelle attività di cui all'articolo 3 non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro. Per lo svolgimento di dette attività compete ai soggetti utilizzati, per un impegno settimanale di venti ore e per non più di otto ore giornaliere, un importo mensile di lire 850.000, denominato assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili.
2. La durata della prestazione, a decorrere dal 1°

maggio 2000, non può essere superiore a sei mesi, rinnovabile per un ulteriore periodo di sei mesi. In caso di rinnovo e limitatamente a detto periodo, il 50 per cento dell'ammontare dell'assegno di cui al comma 1 è a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, ed il restante 50 per cento è corrisposto dall'ente utilizzatore.

ART. 5

PROCEDURE DI DECISIONE, DI COMUNICAZIONE DI TRASFORMAZIONE

1. Al fine di proseguire le attività, secondo le modalità di cui all'articolo 4, gli organi competenti degli enti utilizzatori, preso atto delle dichiarazioni rese dai soggetti impegnati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, deliberano:
 - a) l'elenco nominativo dei soggetti impegnati;
 - b) le attività espletate dall'ente utilizzatore nell'ambito di quelle indicate nell'articolo 3;
 - c) le eventuali qualifiche professionali di ciascun soggetto e l'attività da svolgere;
 - d) la località e la sede di svolgimento delle attività;
 - e) la durata dell'attività così come disciplinata dall'articolo 4 del presente decreto;
 - f) le modalità organizzative delle attività;
 - g) l'eventuale quantità di tre ore aggiuntive e il corrispettivo ammontare del trattamento economico;
 - h) le forme assicurative attivate;
 - i) il nome del dirigente responsabile della gestione della disciplina delle attività svolte dai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma;
 - l) l'indicazione espressa dello sbocco occupazionale nelle forme previste agli articoli 6 e 7;
 - m) l'impegno alla comunicazione delle variazioni relative all'elenco dei soggetti di cui alla lettera a) del presente comma.
2. La delibera di cui al comma 1 deve essere resa esecutiva dall'ente utilizzatore entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e copia della stessa deve essere inviata, entro il predetto termine, al servizio per l'impiego, alla direzione provinciale del lavoro e all'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) territorialmente competenti, ed agli altri organismi competenti ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
3. In caso di mutamento di attività ovvero di convenzioni ai sensi dell'articolo 1, comma 1, l'ente utilizzatore adotta specifica delibera da inviare entro il secondo giorno successivo alla commissione tripartita o all'organo competente diversamente individuato dalle regioni ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. I predetti organi sono tenuti a pronunciarsi entro venti giorni dal ricevimento della delibera. In caso di decorrenza del predetto termine la delibera acquista esecutività.
4. Alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, a fronte dell'attività comunque svolta, l'Inps, nei limiti delle risorse disponibili

a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, corrisponde, a seguito di dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, ai soggetti medesimi, il 50 per cento dell'ammontare dell'assegno. Il predetto Istituto corrisponde il restante ammontare al momento della comunicazione della delibera da parte dell'ente utilizzatore.

5. Possono avvalersi delle disposizioni del presente articolo: gli enti utilizzatori; altri enti individuati dalle regioni; le province nell'ambito di propria competenza.

ART. 6

MISURE VOLTE ALLA CREAZIONE DI OPPORTUNITÀ OCCUPAZIONALI

1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, trovano applicazione fino al 31 dicembre 2001.
2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (1), e successive modificazioni, possono, ove ne ricorrano le condizioni ed esigenze, affidare ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, attraverso incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, e lavoro autonomo, le attività previste al comma 3 dell'articolo 10, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, per la stessa durata ivi prevista.
3. Per agevolare la stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, le regioni, le province ed i comuni, singolarmente ovvero in cooperazione con altri comuni, possono utilizzare risorse proprie.
4. Le disposizioni dell'articolo 8 del citato decreto interministeriale 21 maggio 1998 sono estese anche ai committenti privati che utilizzano finanziamenti pubblici. Le predette disposizioni trovano applicazione sino al 31 dicembre 2001. La riserva ivi prevista potrà esplicitarsi attraverso opzioni premiali ai fini dell'aggiudicazione delle relative gare di appalto.

(1) Si veda ora il D.L. vo 30 marzo 2001, n. 165.

ART. 7

INCENTIVI ALLE INIZIATIVE VOLTE ALLA CREAZIONE DI OCCUPAZIONE STABILE

1. Ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici, comprese le cooperative e loro consorzi, che assumono a tempo pieno e indeterminato i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, è riconosciuto un contributo pari a lire 18 milioni per ciascun soggetto assunto. La presente disposizione trova applicazione anche nei confronti delle cooperative o dei consorzi tra cooperative relativamente ai soggetti impegnati in qualità di soci lavoratori.
2. Nel caso di assunzione a tempo parziale indeter-

minato inferiore a 30 ore settimanali medie calcolate anche su base annuale, il contributo di cui al comma 1 è corrisposto in misura proporzionalmente ridotta al numero delle ore.

3. Nel caso in cui i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, siano assunti a contratto a tempo determinato, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 27 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni. Nelle ipotesi di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato è, altresì, riconosciuto il contributo di cui al comma 1 che può essere concesso, a richiesta del datore di lavoro, a conguaglio degli oneri contributivi dovuti anche per il periodo antecedente alla predetta trasformazione.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 trovano applicazione nelle ipotesi di contratti di fornitura di lavoro temporaneo. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, il contributo di cui al comma 1 spetta all'impresa utilizzatrice ed è riconosciuto alla società fornitrice di lavoro temporaneo un incentivo di lire 3 milioni.
5. Il contributo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono cumulabili con altri benefici eventualmente riconosciuti in caso di nuove assunzioni, nel limite consentito dalla normativa comunitaria.
6. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto anche ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, a fronte dell'onere relativo alla copertura contributiva. La corresponsione del predetto contributo comporta la decadenza da qualunque altro beneficio previsto dal presente decreto legislativo a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1.
7. Nei casi di assunzione di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, trova applicazione l'articolo 20, comma 4, della citata legge n. 223 del 1991.
8. Costituiscono condizioni per l'erogazione del contributo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, l'avvenuta cancellazione dei soggetti interessati dagli elenchi delle attività socialmente utili, nonché la regolarità dei datori di lavoro nei confronti degli obblighi contributivi. Nei casi di contratto di lavoro a tempo determinato o di contratto di fornitura di lavoro temporaneo, la cancellazione degli elenchi delle attività socialmente utili non ha luogo nelle ipotesi in cui i contratti stessi, abbiano complessivamente durata inferiore a dodici mesi.
9. Per l'erogazione del contributo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, fermi restando gli adempimenti previsti dall'articolo 9 bis del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, i datori di lavoro comunicano all'Inps e ai competenti servizi per l'impiego il nominativo dei soggetti interessati, nonché la sussistenza delle condizioni di cui al comma 8. L'Inps provvede all'erogazione del contributo previa verifica delle predette condizioni.
10. Gli oneri relativi alla erogazione del contributo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, sono a carico del

Fondo di cui all'articolo 1, comma 1. Le somme sono rimborsate, annualmente, all'Inps sulla base di apposita rendicontazione semestrale.

11. Fino al 31 dicembre 2000, entro il limite delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, possono essere riconosciuti contributi per spese notarili relative alla costituzione di imprese o cooperative fino al limite massimo di lire 20 milioni per ciascun atto costitutivo delle predette società.
12. Per eventuali esigenze formative funzionali all'inserimento in attività lavorative dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, può essere, per un periodo non superiore a sei mesi, corrisposto l'assegno di cui all'articolo 4, comma 1, nei casi:
 - a) di assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da parte di datori di lavoro privati che abbiano stipulato apposite convenzioni con l'ente utilizzatore. Tali convenzioni sono comunicate ai servizi per l'impiego e all'Inps territorialmente competenti;
 - b) stages formativi seguiti da assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
13. Alle agenzie di promozione e di lavoro di cui all'articolo 2, comma 4, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, riconosciute alla data del 31 dicembre 1999, può essere concesso, nel limite delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, ripartite ai sensi dell'articolo 8, comma 1, un contributo di lire 3 milioni per ogni soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, in caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
14. Alle società miste, alle cooperative e loro consorzi, costituiti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, può essere concesso nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, preordinate allo scopo, un contributo straordinario di lire 5 milioni per ciascun soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, in caso di assunzione con contratto a tempo pieno e indeterminato da parte delle stesse società miste ovvero delle cooperative o consorzi di cooperative. Il predetto incentivo è incompatibile con il contributo di cui all'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4.

ART. 8

8. (FONDO PER L'OCCUPAZIONE)

1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, destinate alle attività di lavori socialmente utili, per l'anno 2000, sono ripartite tra le singole regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla base delle somme erogate dall'Inps nel corso dell'anno 1999 per assegni e sussidi a carico del predetto Fondo ai soggetti impegnati nelle attività progettuali locali e interregionali di competenza regionale. Le predette risorse, per l'anno 2000, sulla base di apposite convenzioni da sottoscrivere entro il 31 luglio 2000 tra il Ministero del lavoro e della

previdenza sociale e le regioni interessate, sentiti gli enti locali nelle sedi previste, di cui all'articolo 4, comma 1, del citato decreto legislativo n. 469 del 1997, possono essere impiegate per lo svolgimento di misure politiche attive per l'impiego e per la stabilizzazione occupazionale dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1.

2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e gli enti utilizzatori interessati da situazioni straordinarie tali da non poter garantire un programma definitivo di stabilizzazione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, nell'ambito di quanto previsto dalle convenzioni di cui al comma 1, possono definire accordi che prevedono misure particolari con oneri a carico di tutti i sottoscrittori. Alla copertura degli oneri relativi alla quota parte degli oneri a carico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale si provvede nell'ambito delle risorse impegnate nelle convenzioni di cui al comma 1, ove dovessero rendersi disponibili in sede di attuazione delle convenzioni medesime. Gli enti utilizzatori potranno accedere a questa procedura a condizione di aver già deliberato i piani di stabilizzazione occupazionale, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l).

3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1, qualora impegnate per attività socialmente utili, sono destinate al pagamento del 100 per cento degli assegni e dei sussidi per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 ottobre 2000 e per l'ammontare del 50 per cento degli assegni e dei sussidi per i periodi dal 1° novembre 2000 al 30 aprile 2001 (1).

(1) Il termine del 30 aprile 2001, è differito al 30 giugno 2001, a norma dell'art. 78, comma 2, della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

ART. 9

9. (DISCIPLINA SANZIONATORIA)

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, ivi compresi quelli che usufruiscono dei trattamenti previdenziali, vengono cancellati dagli elenchi di cui all'articolo 3, comma 1, decadono dai benefici previsti dal presente decreto legislativo e cessano di trovare applicazione nei loro confronti le disposizioni vigenti in materia di attività socialmente utili qualora:
 - a) rifiutino l'assunzione, in luogo distante fino a 50 chilometri da quello di residenza, di cui all'articolo 7, commi 1, 2, 3, 4 e 6;
 - b) rifiutino di partecipare ai corsi di formazione di cui all'articolo 7, comma 12, lettera a);
 - c) rifiutino l'avviamento a selezione effettuato dai servizi per l'impiego competenti o da agenzie private convenzionate con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, o con le regioni o con le province, su richiesta dei datori di lavoro.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non trovano applicazione nelle ipotesi di contratto a tempo

determinato, di fornitura di lavoro temporaneo e di incarico di collaborazione coordinata e continuativa di durata inferiore a tre mesi.

3. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 1, i responsabili dell'attività di formazione ovvero i datori di lavoro comunicano direttamente all'Inps e al servizio per l'impiego territorialmente competente i nominativi dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, che hanno rifiutato l'offerta di lavoro o che non si siano presentati ai colloqui di selezione o delle attività formative. A seguito di detta comunicazione l'Inps sospende cautelativamente l'erogazione dell'assegno di cui all'articolo 4, comma 1, dandone comunicazione agli interessati.
4. Avverso gli atti relativi ai benefici e all'assegno di cui al presente decreto legislativo è ammesso ricorso entro trenta giorni alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti che decidono, in via definitiva, nei venti giorni successivi alla data di presentazione del ricorso. La decisione del ricorso è comunicata al competente servizio per l'impiego e all'Inps.

ART. 10

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Ai soggetti in possesso alla data del 31 dicembre 1999, dei requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all'articolo 12, comma 5, lettera a), del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, e che abbiano presentato o presentino la relativa domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è riconosciuta una indennità commisurata al trattamento pensionistico spettante in relazione all'anzianità contributiva posseduta al momento della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria, nel limite delle risorse preordinate allo scopo dal decreto interministeriale del 21 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 1998, n. 141. Tale indennità non potrà comunque essere inferiore all'ammontare dell'assegno di cui all'articolo 4, comma 1, spettante alla data della relativa domanda. Dalla data di decorrenza del predetto trattamento provvisorio ai beneficiari non spettano i benefici previsti dall'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997 e successive modificazioni. Al raggiungimento dei requisiti pensionistici richiesti dalla disciplina vigente alla data del 19 giugno 1998, il trattamento provvisorio viene rideterminato sulla base delle disposizioni recate dalla disciplina medesima (1).
2. Con appositi decreti interministeriali, possono essere individuate misure, nell'ambito di quelle previste dall'articolo 6, che prevedano l'utilizzo di risorse, ove previste dalla normativa vigente, delle amministrazioni statali di volta in volta interessate, finalizzate alla stabilizzazione occupazionale esterna dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, i quali hanno svolto attività

di lavori socialmente utili sulla base di apposite convenzioni stipulate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con le amministrazioni pubbliche aventi competenze interregionali, ai sensi dell'articolo 5, comma 4. del decreto legislativo n. 468 del 1997.

3. Restano confermate le disposizioni vigenti in materia di lavori socialmente utili di cui al decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modifiche, e al decreto interministeriale 21 maggio 1998 in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto legislativo. In particolare sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto legislativo n. 468/1997:
- a) articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c), comma 3, comma 4 e comma 6;
 - b) articolo 2, commi 2, 4, 6, 7 e 8;
 - c) articolo 3, commi 2 e 3;
 - d) articolo 4;
 - e) articolo 5;
 - f) articolo 6;
 - g) articolo 9;
 - h) articolo 11.

(1) A norma dell'art. 78, comma 1, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, la data di presentazione della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria di cui a questo comma è differita al 30 aprile 2001, fermo restando il possesso, alla data del 31 dicembre 1999, dei relativi requisiti.



NORME PER FAVORIRE L'ATTIVITÀ LAVORATIVA DEI DETENUTI

ART. 1.

1. Nell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, recante disciplina delle cooperative sociali, le parole: "si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663." sono sostituite dalle seguenti: "si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni."

2. Nell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

"3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, con l'eccezione delle persone di cui al comma 3-bis, sono ridotte a zero.

3-bis. Le aliquote di cui al comma 3, dovute dalle cooperative sociali relativamente alle retribuzioni corrisposte alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono ridotte nella misura percentuale individuata ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un ulteriore periodo di sei mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione".

ART. 2.

1. Le agevolazioni previste dall'articolo 4, comma 3-bis, della legge 8 novembre 1991, n. 381, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della presente legge, sono estese anche alle aziende pubbliche o private che organizzino attività produttive o di servizi, all'interno degli istituti penitenziari, impiegando persone detenute o internate, limitatamente ai contributi dovuti per questi soggetti. Nelle convenzioni con l'amministrazione penitenziaria dovrà essere definito anche il trattamento retributivo, in misura non inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente per il

lavoro carcerario.

ART. 3.

1. Sgravi fiscali devono essere concessi alle imprese che assumono lavoratori detenuti per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni o che svolgono effettivamente attività formative nei confronti dei detenuti, e in particolare dei giovani detenuti. Le agevolazioni di cui al presente comma si applicano anche nei sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione.

ART. 4.

1. Le modalità ed entità delle agevolazioni e degli sgravi di cui all'articolo 3 sono determinate annualmente, sulla base delle risorse finanziarie di cui all'articolo 6, con apposito decreto del Ministro della giustizia da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, entro il 31 maggio di ogni anno. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

ART. 5.

1. Nell'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo il dodicesimo comma è inserito il seguente:

"Le amministrazioni penitenziarie, centrali e periferiche, stipulano apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati o cooperative sociali interessati a fornire a detenuti o internati opportunità di lavoro. Le convenzioni disciplinano l'oggetto e le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa, la formazione e il trattamento retributivo, senza oneri a carico della finanza pubblica".

2. Nell'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo il sedicesimo comma è inserito il seguente:

"Agli effetti della presente legge, per la costituzione e lo svolgimento di rapporti di lavoro nonché per l'assunzione della qualità di socio nelle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, non si applicano le incapacità derivanti da condanne penali o civili".

3. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, presenta ogni anno al Parlamento una relazione sui dati relativi allo svolgimento da parte dei detenuti di attività lavorative o di corsi di formazione professionale per qualifiche richieste da esigenze territoriali. La relazione contiene altresì una specifica valutazione sull'idoneità degli spazi destinati a tali finalità.

ART. 6.

1. All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, determinato nel limite massimo di lire 9.000 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione

dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, parzialmente utilizzando, per lire 4.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e per lire 5.000 milioni l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



DISPOSIZIONI
PER LA FORMAZIONE
DEL BILANCIO ANNUALE
E PLURIENNALE
DELLO STATO
(LEGGE FINANZIARIA 2001)

OMISSIS

ARTICOLO 78, COMMA 6

6. In deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e limitatamente all'anno 2001, le regioni e gli altri enti locali che hanno vuoti in organico e nell'ambito delle disponibilità finanziarie possono, relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, effettuare assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili. L'incentivo previsto all'articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, è esteso agli enti locali e agli enti pubblici dotati di autonomia finanziaria, per le assunzioni ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997.

OMISSIS



TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITA' E DELLA PATERNITA', A NORMA DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 8 MARZO 2000, N. 53

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità, nel quale devono essere riunite e coordinate tra loro le disposizioni vigenti in materia, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 gennaio 2001;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, per le pari opportunità e per la funzione pubblica;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

OGGETTO

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, comma 5; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 17, comma 3)

1. Il presente testo unico disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità.

2. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, e da ogni altra disposizione.

ART. 2.

DEFINIZIONI

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 1, e 13)

1. Ai fini del presente testo unico:

a) per "congedo di maternità" si intende l'astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice;

b) per "congedo di paternità" si intende l'astensione dal lavoro del lavoratore, fruito in alternativa al congedo di maternità;

c) per "congedo parentale", si intende l'astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore;

d) per "congedo per la malattia del figlio" si intende l'astensione facoltativa dal lavoro della

lavoratrice o del lavoratore in dipendenza della malattia stessa;

e) per "lavoratrice" o "lavoratore", salvo che non sia altrimenti specificato, si intendono i dipendenti, compresi quelli con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonché i soci lavoratori di cooperative.

2. Le indennità di cui al presente testo unico corrispondono, per le pubbliche amministrazioni, ai trattamenti economici previsti, ai sensi della legislazione vigente, da disposizioni normative e contrattuali. I trattamenti economici non possono essere inferiori alle predette indennità.

ART. 3.

DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE

1. È vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale, attuata attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

2. È vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda le iniziative in materia di orientamento, formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale, per quanto concerne sia l'accesso sia i contenuti, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

3. È vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda la retribuzione, la classificazione professionale, l'attribuzione di qualifiche e mansioni e la progressione nella carriera, secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

ART. 4.

SOSTITUZIONE DI LAVORATRICI E LAVORATORI IN CONGEDO

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 11; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 10)

1. In sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro, in virtù delle disposizioni del presente testo unico, il datore di lavoro può assumere personale con contratto a tempo determinato o temporaneo, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230, e dell'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 24 giugno 1997, n. 196, e con l'osservanza delle disposizioni delle leggi medesime.

2. L'assunzione di personale a tempo determinato e di personale temporaneo, in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo ai sensi del presente testo unico può avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.

3. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento. Quando la sostituzione avviene con contratto di lavoro temporaneo, l'impresa utilizzatrice recupera dalla società di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.

4. Le disposizioni del comma 3 trovano applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.

5. Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui al Capo XI, è possibile procedere, in caso di maternità delle suddette lavoratrici, e comunque entro il primo anno di età del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, all'assunzione di personale a tempo determinato e di personale temporaneo, per un periodo massimo di dodici mesi, con le medesime agevolazioni di cui al comma 3.

ART. 5.

ANTICIPAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

(legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 7)

1. Durante i periodi di fruizione dei congedi di cui all'articolo 32, il trattamento di fine rapporto può essere anticipato ai fini del sostegno economico, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 marzo 2000, n. 53. Gli statuti delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, possono prevedere la possibilità di conseguire tale anticipazione.

Capo II TUTELA DELLA SALUTE DELLA LAVORATRICE

ART. 6.

TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE

(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 1;

legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 9)

1. Il presente Capo prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 8.

2. La tutela si applica, altresì, alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei sette mesi di età.

3. Salva l'ordinaria assistenza sanitaria e ospedaliera a carico del Servizio sanitario nazionale, le lavoratrici, durante la gravidanza, possono fruire presso le strutture sanitarie pubbliche o

private accreditate, con esclusione dal costo delle prestazioni erogate, oltre che delle periodiche visite ostetrico-ginecologiche, delle prestazioni specialistiche per la tutela della maternità, in funzione preconcezionale e di prevenzione del rischio fetale, previste dal decreto del Ministro della sanità di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, purché prescritte secondo le modalità ivi indicate.

ART. 7.

LAVORI VIETATI

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 3, 30, comma 8, e 31, comma 1;

decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 3; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 12, comma 3)

1. È vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, riportato nell'allegato A del presente testo unico. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, provvede ad aggiornare l'elenco di cui all'allegato A.

2. Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nell'elenco di cui all'allegato B.

3. La lavoratrice è addebita ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto.

4. La lavoratrice è, altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.

5. La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora la lavoratrice sia adibita a mansioni equivalenti o superiori.

6. Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio, può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui al presente Capo, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17.

7. L'inosservanza delle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e 4 è punita con l'arresto fino a sei mesi.

ART. 8.

ESPOSIZIONE A RADIAZIONI IONIZZANTI

(decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 69)

1. Le donne, durante la gravidanza, non possono

svolgere attività in zone classificate o, comunque, essere adibite ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo della gravidanza.

2. È fatto obbligo alle lavoratrici di comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza, non appena accertato.

3. È altresì vietato adibire le donne che allattano ad attività comportanti un rischio di contaminazione.

ART. 9.

POLIZIA DI STATO, PENITENZIARIA E MUNICIPALE

(legge 7 agosto 1990, n. 232, art. 13;

legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 14)

1. Fermo restando quanto previsto dal presente Capo, durante la gravidanza è vietato adibire al lavoro operativo le appartenenti alla Polizia di Stato.

2. Per le appartenenti alla Polizia di Stato, gli accertamenti tecnico-sanitari previsti dal presente testo unico sono devoluti al servizio sanitario dell'amministrazione della pubblica sicurezza, in conformità all'articolo 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al personale femminile del corpo di polizia penitenziaria e ai corpi di polizia municipale.

ART. 10.

PERSONALE MILITARE FEMMINILE

(decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, art. 4, comma 3)

1. Fatti salvi i periodi di divieto di adibire al lavoro le donne previsti agli articoli 16 e 17, comma 1, durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi successivi al parto il personale militare femminile non può svolgere incarichi pericolosi, faticosi ed insalubri, da determinarsi con decreti adottati, sentito il comitato consultivo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, dal Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle pari opportunità per il personale delle Forze armate, nonché con il Ministro dei trasporti e della navigazione per il personale delle capitanerie di porto, e dal Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle pari opportunità per il personale del Corpo della guardia di finanza.

ART. 11.

VALUTAZIONE DEI RISCHI

(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 4)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, commi 1 e 2, il datore di lavoro, nell'ambito ed agli effetti della valutazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre

1994, n. 626, e successive modificazioni, valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato C, nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.

2. L'obbligo di informazione stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.

ART. 12.

CONSEGUENZE DELLA VALUTAZIONE

(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 5)

1. Qualora i risultati della valutazione di cui all'articolo 11, comma 1, rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro.
2. Ove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro applica quanto stabilito dall'articolo 7, commi 3, 4 e 5, dandone contestuale informazione scritta al servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio, che può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui all'articolo 6, comma 1, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione al di fuori dei casi di divieto sanciti dall'articolo 7, commi 1 e 2.
4. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1 è punita con la sanzione di cui all'articolo 7, comma 7.

ART. 13.

ADEGUAMENTO ALLA DISCIPLINA COMUNITARIA

(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, articoli 2 e 8)

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, sono recepite le linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea, concernenti la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici e riguardanti anche i movimenti, le posizioni di lavoro, la fatica mentale e fisica e gli altri disagi fisici e menta-

li connessi con l'attività svolta dalle predette lavoratrici.

2. Con la stessa procedura di cui al comma 1, si provvede ad adeguare ed integrare la disciplina contenuta nel decreto di cui al comma 1, nonché a modificare ed integrare gli elenchi di cui agli allegati B e C, in conformità alle modifiche alle linee direttrici e alle altre modifiche adottate in sede comunitaria.

ART. 14.

CONTROLLI PRENATALI

(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 7)

1. Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro.
2. Per la fruizione dei permessi di cui al comma 1 le lavoratrici presentano al datore di lavoro apposita istanza e successivamente presentano la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami.

ART. 15.

DISPOSIZIONI APPLICABILI

(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 9)

1. Per quanto non diversamente previsto dal presente Capo, restano ferme le disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonché da ogni altra disposizione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Capo III CONGEDO DI MATERNITÀ

ART. 16.

DIVIETO DI ADIBIRE AL LAVORO LE DONNE

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4, comma 1 e 4)

1. È vietato adibire al lavoro le donne:
 - a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;
 - b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
 - c) durante i tre mesi dopo il parto;
 - d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.

ART. 17.

ESTENSIONE DEL DIVIETO

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4, commi 2 e 3, 5, e 30, commi 6, 7, 9 e 10)

1. Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino all'emanazione del primo decreto ministeriale, l'anticipazione del divieto di lavoro è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio.

2. Il servizio ispettivo del Ministero del lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti organi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi degli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dal servizio stesso, per i seguenti motivi:
 - a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
 - b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
 - c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.

3. L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, secondo le risultanze dell'accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice.

4. L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 può essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di vigilanza constati l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima.

5. I provvedimenti dei servizi ispettivi previsti dal presente articolo sono definitivi.

ART. 18.

SANZIONI

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 1)

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 è punita con l'arresto fino a sei mesi.

ART. 19.

INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 20)

1. L'interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, è considerata a tutti gli effetti come malattia.
2. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 22 maggio 1978, n. 194, la pena prevista per chiunque cagioni ad una donna, per colpa, l'interruzione della gravidanza o un parto prematuro è aumentata se il fatto è commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro.

ART. 20.

FLESSIBILITÀ DEL CONGEDO DI MATERNITÀ

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4-bis; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 12, comma 2)

1. Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, definisce con proprio decreto l'elenco dei lavori ai quali non si applicano le disposizioni del comma 1.

ART. 21.

DOCUMENTAZIONE

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4, comma 5, e 28)

1. Prima dell'inizio del periodo di divieto di lavoro di cui all'articolo 16, lettera a), le lavoratrici devono consegnare al datore di lavoro e all'istituto erogatore dell'indennità di maternità il certificato medico indicante la data presunta del parto. La data indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione.
2. La lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

ART. 22.

TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 6, 8 e 15, commi 1 e 5; legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 3, comma 2; decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 6, commi 4 e 5)

1. Le lavoratrici hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità, anche in attuazione degli articoli 7, comma 6, e 12, comma 2.
2. L'indennità è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, ed è comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia.
3. I periodi di congedo di maternità devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie.
4. I medesimi periodi non si computano ai fini del raggiungimento dei limiti di permanenza nelle liste di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, fermi restando i limiti temporali di fruizione dell'indennità di mobilità. I medesimi periodi si computano ai fini del raggiungimento del limite minimo di sei mesi di lavoro effettivamente prestato per poter beneficiare dell'indennità di mobilità.
5. Gli stessi periodi sono considerati, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti.
6. Le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo di maternità.
7. Non viene cancellata dalla lista di mobilità ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, la lavoratrice che, in periodo di congedo di maternità, rifiuta l'offerta di lavoro, di impiego in opere o servizi di pubblica utilità, ovvero l'avviamento a corsi di formazione professionale.

ART. 23.

CALCOLO DELL'INDENNITÀ

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 16)

1. Agli effetti della determinazione della misura dell'indennità, per retribuzione s'intende la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità.
2. Al suddetto importo va aggiunto il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice.
3. Concorrono a formare la retribuzione gli stessi elementi che vengono considerati agli effetti della determinazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per le indennità economiche di malattia.
4. Per retribuzione media globale giornaliera si intende l'importo che si ottiene dividendo per trenta l'importo totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha

avuto inizio il congedo. Qualora le lavoratrici non abbiano svolto l'intero periodo lavorativo mensile per sospensione del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto per interruzione del rapporto stesso o per recente assunzione si applica quanto previsto al comma 5, lettera c).

5. Nei confronti delle operaie dei settori non agricoli, per retribuzione media globale giornaliera s'intende:
 - a) nei casi in cui, o per contratto di lavoro o per la effettuazione di ore di lavoro straordinario, l'orario medio effettivamente praticato superi le otto ore giornaliere, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero dei giorni lavorati o comunque retribuiti;
 - b) nei casi in cui, o per esigenze organizzative contingenti dell'azienda o per particolari ragioni di carattere personale della lavoratrice, l'orario medio effettivamente praticato risulti inferiore a quello previsto dal contratto di lavoro della categoria, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero delle ore di lavoro effettuato e moltiplicando il quoziente ottenuto per il numero delle ore giornaliere di lavoro previste dal contratto stesso. Nei casi in cui i contratti di lavoro prevedano, nell'ambito di una settimana, un orario di lavoro identico per i primi cinque giorni della settimana e un orario ridotto per il sesto giorno, l'orario giornaliero è quello che si ottiene dividendo per sei il numero complessivo delle ore settimanali contrattualmente stabilite;
 - c) in tutti gli altri casi, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti dal periodo stesso.

ART. 24.

PROLUNGAMENTO DEL DIRITTO ALLA CORRESPONSIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 17; decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 6, comma 3)

1. L'indennità di maternità è corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall'articolo 54, comma 3, lettere b) e c), che si verificano durante i periodi di congedo di maternità previsti dagli articoli 16 e 17.
2. Le lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate, sono ammesse al godimento dell'indennità giornaliera di maternità purchè tra l'inizio della sospensione, dell'assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non

siano decorsi più di sessanta giorni.

3. Ai fini del computo dei predetti sessanta giorni, non si tiene conto delle assenze dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro, accertate e riconosciute dagli enti gestori delle relative assicurazioni sociali, nè del periodo di congedo parentale o di congedo per la malattia del figlio fruito per una precedente maternità, nè del periodo di assenza fruito per accudire minori in affidamento, nè del periodo di mancata prestazione lavorativa prevista dal contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale.
4. Qualora il congedo di maternità abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all'inizio del periodo di congedo stesso, disoccupata e in godimento dell'indennità di disoccupazione, ha diritto all'indennità giornaliera di maternità anzichè all'indennità ordinaria di disoccupazione.
5. La lavoratrice, che si trova nelle condizioni indicate nel comma 4, ma che non è in godimento della indennità di disoccupazione perchè nell'ultimo biennio ha effettuato lavorazioni alle dipendenze di terzi non soggette all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione, ha diritto all'indennità giornaliera di maternità, purchè al momento dell'inizio del congedo di maternità non siano trascorsi più di centottanta giorni dalla data di risoluzione del rapporto e, nell'ultimo biennio che precede il suddetto periodo, risultino a suo favore, nell'assicurazione obbligatoria per le indennità di maternità, ventisei contributi settimanali.
6. La lavoratrice che, nel caso di congedo di maternità iniziato dopo sessanta giorni dalla data di sospensione dal lavoro, si trovi, all'inizio del congedo stesso, sospesa e in godimento del trattamento di integrazione salariale a carico della Cassa integrazione guadagni, ha diritto, in luogo di tale trattamento, all'indennità giornaliera di maternità.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai casi di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

ART. 25.

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

(decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, art. 2, commi 1, 4, 6)

1. Per i periodi di congedo di maternità, non è richiesta, in costanza di rapporto di lavoro, alcuna anzianità contributiva pregressa ai fini dell'accreditamento dei contributi figurativi per il diritto alla pensione e per la determinazione della misura stessa.
2. In favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti al congedo di maternità di cui agli articoli 16 e 17, verificatisi

al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. La contribuzione figurativa viene accreditata secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento.

3. Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti ed ai fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 sono addebitati alla relativa gestione pensionistica. Per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 sono posti a carico dell'ultima gestione pensionistica del quinquennio lavorativo richiesto nel medesimo comma.

ART. 26.

ADOZIONI E AFFIDAMENTI

(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 1)

1. Il congedo di maternità di cui alla lettera c), comma 1, dell'articolo 16 può essere richiesto dalla lavoratrice che abbia adottato, o che abbia ottenuto in affidamento un bambino di età non superiore a sei anni all'atto dell'adozione o dell'affidamento.
2. Il congedo deve essere fruito durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia della lavoratrice.

ART. 27.

ADOZIONI E AFFIDAMENTI

PREADOTTIVI INTERNAZIONALI

(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 1;

legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 31, comma 3, lettera n), e 39-quater, lettere a) e c)

1. Nel caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionali, disciplinati dal Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, il congedo di maternità di cui al comma 1 dell'articolo 26 spetta anche se il minore adottato o affidato abbia superato i sei anni e sino al compimento della maggiore età.
2. Per l'adozione e l'affidamento preadottivo internazionali, la lavoratrice ha, altresì, diritto a fruire di un congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione e l'affidamento. Il congedo non comporta indennità nè retribuzione.
3. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del congedo di cui al comma 1 dell'articolo 26, nonchè la durata del periodo di permanenza all'estero nel caso del congedo previsto al comma 2 del presente articolo.

Capo IV

CONGEDO DI PATERNITÀ

ART. 28.

CONGEDO DI PATERNITÀ

(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, commi 1 e 2)

1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di paternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonchè in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
2. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al comma 1 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

ART. 29.

TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO

(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, comma 3)

1. Il trattamento economico e normativo è quello spettante ai sensi degli articoli 22 e 23.

ART. 30.

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

1. Il trattamento previdenziale è quello previsto dall'articolo 25.

ART. 31.

ADOZIONI E AFFIDAMENTI

1. Il congedo di cui agli articoli 26, comma 1, e 27, comma 1, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.
2. Il congedo di cui all'articolo 27, comma 2, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.
3. Al lavoratore, alle medesime condizioni previste dai commi 1 e 2, è riconosciuto il diritto di cui all'articolo 28.

Capo V

CONGEDO PARENTALE

ART. 32.

CONGEDO PARENTALE

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3)

1. Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del

predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

- a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
- b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
- c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.

2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.
4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

ART. 33.

PROLUNGAMENTO DEL CONGEDO

(legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, commi 1 e 2;

legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 20)

1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
2. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all'articolo 42, comma 1.
3. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
4. Resta fermo il diritto di fruire del congedo di cui all'articolo 32. Il prolungamento di cui al comma 1 decorre dal termine del periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale spettante al richiedente ai sensi dell'articolo 32.

ART. 34.

TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 15, commi 2 e 4, e 7, comma 5)

1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i geni-

tori di sei mesi. L'indennità è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso.

2. Si applica il comma 1 per tutto il periodo di prolungamento del congedo di cui all'articolo 33.
3. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 è dovuta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo.
4. L'indennità è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 22, comma 2.
5. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.
6. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7.

ART. 35.

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 15, comma 2, lettere a) e b);

decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, articoli 2, commi 2, 3 e 5)

1. I periodi di congedo parentale che danno diritto al trattamento economico e normativo di cui all'articolo 34, commi 1 e 2, sono coperti da contribuzione figurativa. Si applica quanto previsto al comma 1 dell'articolo 25.
2. I periodi di congedo parentale di cui all'articolo 34, comma 3, compresi quelli che non danno diritto al trattamento economico, sono coperti da contribuzione figurativa, attribuendo come valore retributivo per tale periodo il 200 per cento del valore massimo dell'assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento, salva la facoltà di integrazione da parte dell'interessato, con riscatto ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero con versamento dei relativi contributi secondo i criteri e le modalità della prosecuzione volontaria.
3. Per i dipendenti di amministrazioni pubbliche e per i soggetti iscritti ai fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) ai quali viene corrisposta una retribuzione ridotta o non viene corrisposta alcuna retribuzione nei periodi di congedo parentale, sussiste il diritto, per la parte differenziale mancante alla misura intera o per l'intera retribuzione mancante, alla contribuzione figurativa da accreditare secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.
4. Gli oneri derivanti dal riconoscimento della contribuzione figurativa di cui al comma 3, per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi o sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria, resta-

no a carico della gestione previdenziale cui i soggetti medesimi risultino iscritti durante il predetto periodo.

5. Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi non coperti da assicurazione e corrispondenti a quelli che danno luogo al congedo parentale, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, possono essere riscattati, nella misura massima di cinque anni, con le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni, a condizione che i richiedenti possano far valere, all'atto della domanda, complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa.

ART. 36.

ADOZIONI E AFFIDAMENTI

(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 2; legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 7; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5)

1. Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta anche per le adozioni e gli affidamenti.
2. Il limite di età, di cui all'articolo 34, comma 1, è elevato a sei anni. In ogni caso, il congedo parentale può essere fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
3. Qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'età compresa fra i sei e i dodici anni, il congedo parentale è fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.

ART. 37

ADOZIONI E AFFIDAMENTI

PREADOTTIVI INTERNAZIONALI

(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 2; legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 31, comma 3, lettera n), e 39-quater, lettera b)

1. In caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionale si applicano le disposizioni dell'articolo 36.
2. L'Ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del congedo parentale.

ART. 38.

SANZIONI

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)

1. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui al presente Capo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.

Capo VI RIPOSI E PERMESSI

ART. 39.

RIPOSI GIORNALIERI DELLA MADRE

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10)

1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.
3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.

ART. 40.

RIPOSI GIORNALIERI DEL PADRE

(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-ter)

1. I periodi di riposo di cui all'articolo 39 sono riconosciuti al padre lavoratore:
 - a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
 - b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
 - c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
 - d) in caso di morte o di grave infermità della madre.

ART. 41.

RIPOSI PER PARTI PLURIMI

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10, comma 6)

1. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 39, comma 1, possono essere utilizzate anche dal padre.

ART. 42.

RIPOSI E PERMESSI PER I FIGLI CON HANDICAP GRAVE

(legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 4, comma 4-bis, e 20)

1. Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità e in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, si applica l'articolo 33, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo alle due ore di riposo giornaliero retribuito.
2. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai permessi

di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Detti permessi sono fruibili anche in maniera continuativa nell'ambito del mese.

3. Successivamente al raggiungimento della maggiore età del figlio con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai sensi dell'articolo 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53, detti permessi, fruibili anche in maniera continuativa nell'ambito del mese, spettano a condizione che sussista convivenza con il figlio o, in assenza di convivenza, che l'assistenza al figlio sia continuativa ed esclusiva.

4. I riposi e i permessi, ai sensi dell'articolo 33, comma 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio.

5. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge medesima da almeno cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 1, 2 e 3, della medesima legge per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori non può superare la durata complessiva di due anni; durante il periodo di congedo entrambi i genitori non

possono fruire dei benefici di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo.

6. I riposi, i permessi e i congedi di cui al presente articolo spettano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

ART. 43.

TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO

(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 8; legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 4; decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, art. 2, comma 3-ter)

1. Per i riposi e i permessi di cui al presente Capo è dovuta un'indennità, a carico dell'ente assicuratore, pari all'intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi e ai permessi medesimi. L'indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è portata a conguaglio con gli apporti contributivi dovuti all'ente assicuratore.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 5.

ART. 44.

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10, comma 5;

legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 4)

1. Ai periodi di riposo di cui al presente Capo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 2.
2. I tre giorni di permesso mensile di cui all'articolo 42, commi 2 e 3, sono coperti da contribuzione figurativa.

ART. 45.

ADOZIONI E AFFIDAMENTI

(legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5; legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 7)

1. Le disposizioni in materia di riposi di cui agli articoli 39, 40 e 41 si applicano anche in caso di adozione e di affidamento entro il primo anno di vita del bambino.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 42 si applicano anche in caso di adozione e di affidamento di soggetti con handicap in situazione di gravità.

ART. 46.

SANZIONI

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 39, 40 e 41 è punita con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.

Capo VII CONGEDI PER LA MALATTIA DEL FIGLIO

ART. 47.

CONGEDO PER LA MALATTIA DEL FIGLIO

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, 7, comma 4, e 30, comma 5)

1. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni.
2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.
3. Per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 il genitore deve presentare il certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.
4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2.
5. Ai congedi di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.
6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

ART. 48.

TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 7, comma 5)

1. I periodi di congedo per la malattia del figlio sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.
2. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7.

ART. 49.

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 15, comma 3)

1. Per i periodi di congedo per la malattia del figlio è dovuta la contribuzione figurativa fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. Si applica quanto previsto all'articolo 25.
2. Successivamente al terzo anno di vita del bambino e fino al compimento dell'ottavo anno, è dovuta la copertura contributiva calcolata con le modalità previste dall'articolo 35, comma 2.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35, commi 3, 4 e 5.

ART. 50.

ADOZIONI E AFFIDAMENTI

(legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5)

1. Il congedo per la malattia del bambino di cui al

presente Capo spetta anche per le adozioni e gli affidamenti.

2. Il limite di età, di cui all'articolo 47, comma 1, è elevato a sei anni. Fino al compimento dell'ottavo anno di età si applica la disposizione di cui al comma 2 del medesimo articolo.
3. Qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'età compresa fra i sei e i dodici anni, il congedo per la malattia del bambino è fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare alle condizioni previste dall'articolo 47, comma 2.

ART. 51.

DOCUMENTAZIONE

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 7, comma 5)

1. Ai fini della fruizione del congedo di cui al presente Capo, la lavoratrice ed il lavoratore sono tenuti a presentare una dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che l'altro genitore non sia in congedo negli stessi giorni per il medesimo motivo.

ART. 52.

SANZIONI

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)

1. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui al presente Capo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.

Capo VIII LAVORO NOTTURNO

ART. 53.

LAVORO NOTTURNO

(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 5, commi 1 e 2, lettere a) e b)

1. È vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
2. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
 - a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
 - b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni.
3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1977, n. 903, non sono altresì obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

Capo IX DIVIETO DI LICENZIAMENTO, DIMISSIONI, DIRITTO AL RIENTRO

ART. 54.

DIVIETO DI LICENZIAMENTO

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, commi 1, 2, 3, 5, e art. 31, comma 2; legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, comma 4; decreto legislativo 9 settembre 1994, n. 566, art. 2, comma 2; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18, comma 1)

1. Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonchè fino al compimento di un anno di età del bambino.
2. Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza, e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, è tenuta a presentare al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.
3. Il divieto di licenziamento non si applica nel caso:
 - a) di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
 - b) di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta;
 - c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine;
 - d) di esito negativo della prova; resta fermo il divieto di discriminazione di cui all'articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni.
4. Durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l'attività dell'azienda o del reparto cui essa è addetta, semprechè il reparto stesso abbia autonomia funzionale. La lavoratrice non può altresì essere collocata in mobilità a seguito di licenziamento collettivo ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.
5. Il licenziamento intimato alla lavoratrice in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, è nullo.
6. È altresì nullo il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore.
7. In caso di fruizione del congedo di paternità, di cui all'articolo 28, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino. Si applicano le disposizioni del presente articolo, commi 3, 4 e 5.
8. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel

presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire cinque milioni. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di adozione e di affidamento. Il divieto di licenziamento si applica fino a un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, in caso di fruizione del congedo di maternità e di paternità.

ART. 55.

DIMISSIONI

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 12; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18, comma 2)

1. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell'articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di adozione e di affidamento, entro un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
4. La richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, deve essere convalidata dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio. A detta convalida è condizionata la risoluzione del rapporto di lavoro.
5. Nel caso di dimissioni di cui al presente articolo, la lavoratrice o il lavoratore non sono tenuti al preavviso.

ART. 56.

DIRITTO AL RIENTRO E ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, comma 6;

legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 17, comma 1)

1. Al termine dei periodi di divieto di lavoro previsti dal Capo II e III, le lavoratrici hanno diritto di conservare il posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, di rientrare nella stessa unità produttiva ove erano occupate all'inizio del periodo di gravidanza o in altra ubicata nel medesimo comune, e di permanervi fino al compimento di un anno di età del bambino; hanno altresì diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al lavoratore al rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo di paternità.
3. Negli altri casi di congedo, di permesso o di ripo-

so disciplinati dal presente testo unico, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, al rientro nella stessa unità produttiva ove erano occupati al momento della richiesta, o in altra ubicata nel medesimo comune; hanno altresì diritto di essere adibiti alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di adozione e di affidamento. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino a un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.

Capo X DISPOSIZIONI SPECIALI

ART. 57.

RAPPORTI DI LAVORO A TERMINE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

(decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, art. 8)

1. Ferma restando la titolarità del diritto ai congedi di cui al presente testo unico, alle lavoratrici e ai lavoratori assunti dalle amministrazioni pubbliche con contratto a tempo determinato, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230, o con contratto di lavoro temporaneo, di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, spetta il trattamento economico pari all'indennità prevista dal presente testo unico per i congedi di maternità, di paternità e parentali, salvo che i relativi ordinamenti prevedano condizioni di migliore favore.
2. Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al comma 1 si applica altresì quanto previsto dall'articolo 24, con corresponsione del trattamento economico a cura dell'amministrazione pubblica presso cui si è svolto l'ultimo rapporto di lavoro.

ART. 58.

PERSONALE MILITARE

(decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, art. 4, comma 2, e 5, commi 2 e 3)

1. Le assenze dal servizio per motivi connessi allo stato di maternità, disciplinate dal presente testo unico, non pregiudicano la posizione di stato giuridico del personale in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza, salvo quanto previsto dal comma 2.
2. I periodi di congedo di maternità, previsti dagli articoli 16 e 17, sono validi a tutti gli effetti ai fini dell'anzianità di servizio. Gli stessi periodi sono computabili ai fini della progressione di carriera, salva la necessità dell'effettivo compimento nonchè del completamento degli obblighi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso enti o reparti e di imbarco, previsti dalla normativa vigente.
3. Il personale militare che si assenta dal servizio per congedo parentale e per la malattia del figlio è

posto in licenza straordinaria per motivi privati, equiparata a tutti gli effetti a quanto previsto agli articoli 32 e 47. Il periodo trascorso in tale licenza è computabile, ai fini della progressione di carriera, nei limiti previsti dalla disciplina vigente in materia di documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica relativamente al periodo massimo di assenza che determina la fine del servizio.

ART. 59.

LAVORO STAGIONALE

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, comma 4)

1. Le lavoratrici addette ad industrie e lavorazioni che diano luogo a disoccupazione stagionale, di cui alla tabella annessa al decreto ministeriale 30 novembre 1964, e successive modificazioni, le quali siano licenziate a norma della lettera b) del comma 3 dell'articolo 54, hanno diritto, per tutto il periodo in cui opera il divieto di licenziamento, semprechè non si trovino in periodo di congedo di maternità, alla ripresa dell'attività lavorativa stagionale e alla precedenza nelle riassunzioni.
2. Alle lavoratrici e ai lavoratori stagionali si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, in materia contributiva.
3. Alle straniere titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale è riconosciuta l'assicurazione di maternità, ai sensi della lettera d), comma 1, dell'articolo 25 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

ART. 60.

LAVORO A TEMPO PARZIALE

(decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, art. 4, comma 2)

1. In attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e, in particolare, del principio di non discriminazione, la lavoratrice e il lavoratore a tempo parziale beneficiano dei medesimi diritti di un dipendente a tempo pieno comparabile, per quanto riguarda la durata dei congedi previsti dal presente testo unico. Il relativo trattamento economico è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.
2. Ove la lavoratrice o il lavoratore a tempo parziale e il datore di lavoro abbiano concordato la trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo pieno per un periodo in parte coincidente con quello del congedo di maternità, è assunta a riferimento la base di calcolo più favorevole della retribuzione, agli effetti di quanto previsto dall'articolo 23, comma 4.
3. Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, in materia contributiva.

ART. 61.

LAVORO A DOMICILIO

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, 13, 18, 22;

legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3)

1. Le lavoratrici e i lavoratori a domicilio hanno diritto al congedo di maternità e di paternità. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 3, 16, 17, 22, comma 3, e 54, ivi compreso il relativo trattamento economico e normativo.
2. Durante il periodo di congedo, spetta l'indennità giornaliera di cui all'articolo 22, a carico dell'INPS, in misura pari all'80 per cento del salario medio contrattuale giornaliero, vigente nella provincia per i lavoratori interni, aventi qualifica operaia, della stessa industria.
3. Qualora, per l'assenza nella stessa provincia di industrie similari che occupano lavoratori interni, non possa farsi riferimento al salario contrattuale provinciale di cui al comma 2, si farà riferimento alla media dei salari contrattuali provinciali vigenti per la stessa industria nella regione, e, qualora anche ciò non fosse possibile, si farà riferimento alla media dei salari provinciali vigenti nella stessa industria del territorio nazionale.
4. Per i settori di lavoro a domicilio per i quali non esistono corrispondenti industrie che occupano lavoratori interni, con apposito decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali interessate, si prenderà a riferimento il salario medio contrattuale giornaliero vigente nella provincia per i lavoratori aventi qualifica operaia dell'industria che presenta maggiori caratteri di affinità.
5. La corresponsione dell'indennità di cui al comma 2 è subordinata alla condizione che, all'inizio del congedo di maternità, la lavoratrice riconsegna al committente tutte le merci e il lavoro avuto in consegna, anche se non ultimato.

ART. 62.

LAVORO DOMESTICO

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, 13, 19, 22;

legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3)

1. Le lavoratrici e i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari hanno diritto al congedo di maternità e di paternità. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 3, 16, 17, 22, comma 3 e 6, ivi compreso il relativo trattamento economico e normativo.
2. Per il personale addetto ai servizi domestici familiari, l'indennità di cui all'articolo 22 ed il relativo finanziamento sono regolati secondo le modalità e le disposizioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.

ART. 63.

LAVORO IN AGRICOLTURA

(decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n.

54, art. 14;

decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n.

638, art. 5;

decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, art. 4;

legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 21)

1. Le prestazioni di maternità e di paternità di cui alle presenti disposizioni per le lavoratrici e i lavoratori agricoli a tempo indeterminato sono corrisposte, ferme restando le modalità erogative di cui all'articolo 1, comma 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, con gli stessi criteri previsti per i lavoratori dell'industria.
2. Le lavoratrici e i lavoratori agricoli con contratto a tempo determinato iscritti o aventi diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui all'articolo 7, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, hanno diritto alle prestazioni di maternità e di paternità a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno precedente per almeno 51 giornate.
3. È consentita l'ammissione delle lavoratrici e dei lavoratori alle prestazioni di maternità e di paternità, mediante certificazione di iscrizione d'urgenza negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, e successive modificazioni.
4. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli a tempo indeterminato le prestazioni per i congedi, riposi e permessi di cui ai Capi III, IV, V e VI sono calcolate sulla base della retribuzione di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, prendendo a riferimento il periodo mensile di paga precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo.
5. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli a tempo determinato, esclusi quelli di cui al comma 6, le prestazioni per i congedi, riposi e permessi sono determinate sulla base della retribuzione fissata secondo le modalità di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457.
6. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli di cui al comma 2 il salario medio convenzionale determinato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e rilevato nel 1995, resta fermo, ai fini della contribuzione e delle prestazioni temporanee, fino a quando il suo importo per le singole qualifiche degli operai agricoli non sia superato da quello spettante nelle singole province in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. A decorrere da tale momento trova applicazione

l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni.

7. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli partecipanti e piccoli coloni l'ammontare della retribuzione media è stabilito in misura pari a quella di cui al comma 5.

ART. 64.

COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE

1. In materia di tutela della maternità, alle lavoratrici di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritte ad altre forme obbligatorie, si applicano le disposizioni di cui al comma 16 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
2. Ai sensi del comma 12 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la tutela della maternità prevista dalla disposizione di cui al comma 16, quarto periodo, dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, avviene nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente.

ART. 65.

ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI

(decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, art. 8, comma 3, 15, 16 e 17;

decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, articoli 4 e 10)

1. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, impegnati in attività socialmente utili hanno diritto al congedo di maternità e di paternità. Alle lavoratrici si applica altresì la disciplina di cui all'articolo 17 del presente testo unico.
2. Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al comma 1, che non possono vantare una precedente copertura assicurativa ai sensi dell'articolo 24, per i periodi di congedo di maternità e di paternità, viene corrisposta dall'INPS un'indennità pari all'80 per cento dell'importo dell'assegno previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468. I conseguenti oneri sono rimborsati, annualmente, tramite rendiconto dell'INPS, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, o del soggetto finanziatore dell'attività socialmente utile.
3. Alle lavoratrici e ai lavoratori viene riconosciuto il diritto a partecipare alle medesime attività socialmente utili ancora in corso o prorogate al termine del periodo di congedo di maternità e di paternità.
4. Alle lavoratrici e ai lavoratori impegnati a tempo pieno in lavori socialmente utili sono riconosciuti, senza riduzione dell'assegno, i riposi di cui agli articoli 39 e 40.

5. L'assegno è erogato anche per i permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 42, commi 2, 3 e 6, del presente testo unico.

Capo XI LAVORATRICI AUTONOME

ART. 66.

INDENNITÀ DI MATERNITÀ PER LE LAVORATRICI AUTONOME E LE IMPRENDITRICI AGRICOLE

(legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 1)

1. Alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, e alle imprenditrici agricole a titolo principale, è corrisposta una indennità giornaliera per il periodo di gravidanza e per quello successivo al parto calcolata ai sensi dell'articolo 68.

ART. 67.

MODALITÀ DI EROGAZIONE

(legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 2)

1. L'indennità di cui all'articolo 66 viene erogata dall'INPS a seguito di apposita domanda in carta libera, corredata da un certificato medico rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, attestante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto ovvero dell'interruzione della gravidanza spontanea o volontaria ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194.
2. In caso di adozione o di affidamento, l'indennità di maternità di cui all'articolo 66 spetta, sulla base di idonea documentazione, per tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia a condizione che questo non abbia superato i sei anni di età, secondo quanto previsto all'articolo 26, o i 18 anni di età, secondo quanto previsto all'articolo 27.
3. L'INPS provvede d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari.

ART. 68.

MISURA DELL'INDENNITÀ

(legge 29 dicembre 1987, n. 546, articoli 3, 4 e 5)

1. Alle coltivatrici dirette, colone e mezzadre e alle imprenditrici agricole è corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa, una indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione minima giornaliera per gli operai agricoli a tempo indeterminato, come prevista dall'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, in relazione all'anno precedente il parto.

2. Alle lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali è corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data effettiva del parto, una indennità giornaliera pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo 1.

3. In caso di interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, verificatasi non prima del terzo mese di gravidanza, su certificazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, è corrisposta una indennità giornaliera calcolata ai sensi dei commi 1 e 2 per un periodo di trenta giorni.

ART. 69.

CONGEDO PARENTALE

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, comma 4)

1. Alle lavoratrici di cui al presente Capo, madri di bambini nati a decorrere dal 1° gennaio 2000, è esteso il diritto al congedo parentale di cui all'articolo 32, compreso il relativo trattamento economico, limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino.

Capo XII LIBERE PROFESSIONISTE

ART. 70.

INDENNITÀ DI MATERNITÀ PER LE LIBERE PROFESSIONISTE

(legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 1)

1. Alle libere professioniste, iscritte a una cassa di previdenza e assistenza di cui alla tabella D allegata al presente testo unico, è corrisposta un'indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa.
2. L'indennità di cui al comma 1 viene corrisposta in misura pari all'80 per cento di cinque dodicesimi del reddito percepito e denunciato ai fini fiscali dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello della domanda.
3. In ogni caso l'indennità di cui al comma 1 non può essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione calcolata nella misura pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo.

ART. 71.

TERMINI E MODALITÀ DELLA DOMANDA

(legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 2)

1. L'indennità di cui all'articolo 70 è corrisposta, indipendentemente dall'effettiva astensione dall'attività, dalla competente cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti, a seguito di apposita domanda presentata dall'interessata a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di centottanta giorni dal parto.
2. La domanda, in carta libera, deve essere corredata da certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto, nonché dalla dichiarazione redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'inesistenza del diritto alle indennità di maternità di cui al Capo III e al Capo XI.
3. L'indennità di maternità spetta in misura intera anche nel caso in cui, dopo il compimento del sesto mese di gravidanza, questa sia interrotta per motivi spontanei o volontari, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194.
4. Le competenti casse di previdenza e assistenza per i liberi professionisti provvedono d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari.

ART. 72.

ADOZIONI E AFFIDAMENTI

(legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 3)

1. L'indennità di cui all'articolo 70 spetta altresì per l'ingresso del bambino adottato o affidato, a condizione che non abbia superato i sei anni di età.
2. La domanda, in carta libera, deve essere presentata dalla madre alla competente cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti entro il termine perentorio di centottanta giorni dall'ingresso del bambino e deve essere corredata da idonee dichiarazioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti l'inesistenza del diritto a indennità di maternità per qualsiasi altro titolo e la data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.
3. Alla domanda di cui al comma 2 va allegata copia autentica del provvedimento di adozione o di affidamento.

ART. 73.

INDENNITÀ IN CASO DI INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA

(legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 4)

1. In caso di interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, verificatasi non prima del terzo mese di gravidanza, l'indennità di cui all'articolo 70 è corrisposta nella misura pari all'80 per cento di una mensilità del reddito o della retribuzione determinati ai sensi dei commi 2 e 3 del citato articolo 70.

2. La domanda deve essere corredata da certificato medico, rilasciato dalla U.S.L. che ha fornito le prestazioni sanitarie, comprovante il giorno dell'avvenuta interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194, e deve essere presentata alla competente cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data dell'interruzione della gravidanza.

Capo XIII SOSTEGNO ALLA MATERNITÀ E ALLA PATERNITÀ

ART. 74.

ASSEGNO DI MATERNITÀ DI BASE

(legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 66, commi 1, 2, 3, 4, 5-bis, 6;

legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 12;

legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, commi 10 e 11)

1. Per ogni figlio nato dal 1° gennaio 2001, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dalla stessa data, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che non beneficiano dell'indennità di cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente testo unico, è concesso un assegno di maternità pari a complessive L. 2.500.000.

2. Ai trattamenti di maternità corrispondono anche i trattamenti economici di maternità corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternità.

3. L'assegno è concesso dai comuni nella misura prevista alla data del parto, alle condizioni di cui al comma 4. I comuni provvedono ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati.

4. L'assegno di maternità di cui al comma 1, nonché l'integrazione di cui al comma 6, spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza della madre risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con tre componenti.

5. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.

6. Qualora il trattamento della maternità corrisposto alle lavoratrici che godono di forme di tutela economica della maternità diverse dall'assegno istituito al comma 1 risulti inferiore all'importo di cui al medesimo comma 1, le lavoratrici interessate possono avanzare ai comuni

richiesta per la concessione della quota differenziale.

7. L'importo dell'assegno è rivalutato al 1° gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.

8. L'assegno di cui al comma 1, ferma restando la titolarità concessiva in capo ai comuni, è erogato dall'INPS sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalità da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 9.

9. Con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie disposizioni regolamentari per l'attuazione del presente articolo.

10. Con tali decreti sono disciplinati i casi nei quali l'assegno, se non ancora concesso o erogato, può essere corrisposto al padre o all'adottante del minore.

11. Per i procedimenti di concessione dell'assegno di maternità relativi ai figli nati dal 2 luglio 1999 al 30 giugno 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Per i procedimenti di concessione dell'assegno di maternità relativi ai figli nati dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

ART. 75.

ASSEGNO DI MATERNITÀ PER LAVORI ATIPICI E DISCONTINUI

(legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, commi 8, 9, 11, 12, 13, 14;

legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 10)

1. Alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie ovvero in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per le quali sono in atto o sono stati versati contributi per la tutela previdenziale obbligatoria della maternità, è corrisposto, per ogni figlio nato, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dal 2 luglio 2000, un assegno di importo complessivo pari a lire 3 milioni, per l'intero nel caso in cui non beneficiano dell'indennità di cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente testo unico, ovvero per la quota differenziale rispetto alla prestazione complessiva in godimento se questa risulta inferiore, quando si verifica uno dei seguenti casi:

- a) quando la donna lavoratrice ha in corso di godimento una qualsiasi forma di tutela previdenziale o economica della maternità e possa far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita o all'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare;
- b) qualora il periodo intercorrente tra la data

della perdita del diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo svolgimento, per almeno tre mesi, di attività lavorativa, così come individuate con i decreti di cui al comma 5, e la data della nascita o dell'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare, non sia superiore a quello del godimento di tali prestazioni, e comunque non sia superiore a nove mesi. Con i medesimi decreti è altresì definita la data di inizio del predetto periodo nei casi in cui questa non risulti esattamente individuabile;

c) in caso di recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro durante il periodo di gravidanza, qualora la donna possa far valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita.

2. Ai trattamenti di maternità corrispondono anche i trattamenti economici di maternità corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternità.

3. L'assegno di cui al comma 1 è concesso ed erogato dall'INPS, a domanda dell'interessata, da presentare in carta semplice nel termine perentorio di sei mesi dalla nascita o dall'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare.

4. L'importo dell'assegno è rivalutato al 1° gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.

5. Con i decreti di cui al comma 6 sono disciplinati i casi nei quali l'assegno, se non ancora concesso o erogato, può essere corrisposto al padre o all'adottante del minore.

6. Con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del presente articolo.

Capo XIV VIGILANZA

ART. 76.

DOCUMENTAZIONE

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 29 e 30, commi 2, 3 e 4)

1. Al rilascio dei certificati medici di cui al presente testo unico, salvo i casi di ulteriore specificazione, sono abilitati i medici del Servizio sanitario nazionale.

2. Qualora i certificati siano redatti da medici diversi da quelli di cui al comma 1, il datore di lavoro o l'istituto presso il quale la lavoratrice è assicurata per il trattamento di maternità hanno facoltà di accettare i certificati stessi ovvero di richiederne la regolarizzazione alla lavoratrice interessata.

3. I medici dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro hanno facoltà di controllo.

4. Tutti i documenti occorrenti per l'applicazione del presente testo unico sono esenti da ogni imposta, tassa, diritto o spesa di qualsiasi specie e natura.

ART. 77.

VIGILANZA

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 30, comma 1, e 31, comma 4)

1. L'autorità competente a ricevere il rapporto per le violazioni amministrative previste dal presente testo unico e ad emettere l'ordinanza di ingiunzione è il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio.
2. La vigilanza sul presente testo unico, ad eccezione dei Capi XI, XII e XIII, è demandata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita attraverso i servizi ispettivi.
3. La vigilanza in materia di controlli di carattere sanitario spetta alle regioni, e per esse al Servizio sanitario nazionale.

Capo XV**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ONERI CONTRIBUTIVI**

ART. 78.

RIDUZIONE DEGLI ONERI DI MATERNITÀ

(legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, commi 1, 4, e 11)

1. Con riferimento ai parti, alle adozioni o agli affidamenti intervenuti successivamente al 1° luglio 2000 per i quali è riconosciuta dal vigente ordinamento la tutela previdenziale obbligatoria, il complessivo importo della prestazione dovuta se inferiore a lire 3 milioni, ovvero una quota fino a lire 3 milioni se il predetto complessivo importo risulta pari o superiore a tale valore, è posto a carico del bilancio dello Stato. Conseguentemente, e, quanto agli anni successivi al 2001, subordinatamente all'adozione dei decreti di cui al comma 2 dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono ridotti gli oneri contributivi per maternità, a carico dei datori di lavoro, per 0,20 punti percentuali.
2. Gli oneri contributivi per maternità, a carico dei datori di lavoro del settore dei pubblici servizi di trasporto e nel settore elettrico, sono ridotti dello 0,57 per cento.
3. L'importo della quota di cui al comma 1 è rivalutato al 1° gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.

ART. 79.

ONERI CONTRIBUTIVI NEL LAVORO SUBORDINATO PRIVATO

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 21)

1. Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente testo unico relativi alle lavoratrici e ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato privato e in attuazione della riduzione degli oneri di cui all'articolo 78, è dovuto dai datori di lavoro un contributo sulle retribuzioni di tutti i lavoratori dipendenti nelle seguenti misure:

- a) dello 0,46 per cento sulla retribuzione per il settore dell'industria, dell'artigianato, marittimi, spettacolo;
- b) dello 0,24 per cento sulla retribuzione per il settore del terziario e servizi, proprietari di fabbricati e servizi di culto;
- c) dello 0,13 per cento sulla retribuzione per il settore del credito, assicurazione e servizi tributari appaltati;
- d) dello 0,03 per cento per gli operai agricoli e dello 0,43 per cento per gli impiegati agricoli. Il contributo è calcolato, per gli operai a tempo indeterminato secondo le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, per gli operai agricoli a tempo determinato secondo le disposizioni del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146; e per i piccoli coloni e compartecipanti familiari prendendo a riferimento i salari medi convenzionali di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;
- e) dello 0,01 per cento per gli allievi dei cantieri scuola e lavoro di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 418.

2. Per gli apprendisti è dovuto un contributo di lire 32 settimanali.

3. Per i giornalisti iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani "Giovanni Amendola" è dovuto un contributo pari allo 0,65 per cento della retribuzione.

4. In relazione al versamento dei contributi di cui al presente articolo, alle trasgressioni degli obblighi relativi ed a quanto altro concerne il contributo medesimo, si applicano le disposizioni relative ai contributi obbligatori.

5. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, la misura dei contributi stabiliti dal presente articolo può essere modificata in relazione alle effettive esigenze delle relative gestioni.

ART. 80.

ONERI DERIVANTI DALL'ASSEGNO DI MATERNITÀ DI BASE

(legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 66, commi 5 e 5-bis)

1. Per il finanziamento dell'assegno di maternità di cui all'articolo 74 è istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la cui dotazione è stabilita in lire 25 miliardi per l'anno 1999, in lire 125 miliardi per l'anno 2000 e in lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 2001.

2. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le relative somme, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.

ART. 81.

ONERI DERIVANTI DALL'ASSEGNO DI MATERNITÀ PER LAVORI ATIPICI E DISCONTINUI

(legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 9)

1. L'assegno di cui all'articolo 75 è posto a carico dello Stato.

ART. 82.

ONERI DERIVANTI DAL TRATTAMENTO DI MATERNITÀ DELLE LAVORATRICI AUTONOME

(legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 6, 7 e 8; legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 1)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del Capo XI, si provvede con un contributo annuo di lire 14.500 per ogni iscritto all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attività commerciali.
2. Al fine di assicurare l'equilibrio delle singole gestioni previdenziali, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, con proprio decreto stabilisce le variazioni dei contributi di cui al comma 1, in misura percentuale uguale alle variazioni delle corrispettive indennità.

ART. 83.

ONERI DERIVANTI DAL TRATTAMENTO DI MATERNITÀ DELLE LIBERE PROFESSIONISTE

(legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 5; legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 1)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del Capo XII, si provvede con un contributo annuo a carico di ogni iscritto a casse di previdenza e assistenza per i liberi professionisti. Il contributo è annualmente rivalutato con lo stesso indice di aumento dei contributi dovuti in misura fissa di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni.

2. A seguito della riduzione degli oneri di maternità di cui all'articolo 78, alla ridefinizione dei contributi dovuti si provvede con i decreti di cui al comma 5 dell'articolo 75, sulla base di un procedimento che preliminarmente consideri una situazione di equilibrio tra contributi versati e prestazioni assicurate.

3. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, accertato che le singole casse di previdenza e assistenza per i liberi professionisti abbiano disponibilità finanziarie atte a far fronte agli oneri derivanti dalla presente legge, possono decidere la riduzione della contribuzione o la totale eliminazione di detto contributo, sentito il parere dei consigli di amministrazione delle casse.

ART. 84.

**ONERI DERIVANTI DAL TRATTAMENTO
DI MATERNITÀ DELLE COLLABORATRICI
COORDINATE E CONTINUATIVE**

(legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 16)

1. Per i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme obbligatorie, il contributo alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è elevato di una ulteriore aliquota contributiva pari a 0,5 punti percentuali, per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi anche della tutela relativa alla maternità.

Capo XVI**DISPOSIZIONI FINALI**

ART. 85.

DISPOSIZIONI IN VIGORE

1. Restano in vigore, in particolare, le seguenti disposizioni legislative, fatte salve le disapplicazioni disposte dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 72, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:

- a) l'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
- b) l'articolo 157-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103;
- c) l'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457;
- d) l'articolo 10 della legge 18 maggio 1973, n. 304;
- e) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 9 dicembre 1977, n. 903;
- f) l'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- g) l'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;
- h) il comma 2 dell'articolo 54 della legge 1° aprile 1981, n. 121;
- i) l'articolo 12 della legge 23 aprile 1981, n. 155;
- j) l'articolo 8-bis del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1981, n. 331;
- k) l'articolo 14 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54;
- l) l'articolo 7 della legge 26 aprile 1985, n. 162;
- m) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402;
- n) il comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58;
- o) il comma 8 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
- p) il comma 2 dell'articolo 7, il comma 2 dell'articolo 18 e il comma 2 dell'articolo 27 del

- decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;
- q) il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197;
- r) il comma 2, seconda parte, dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201;
- s) il comma 40 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- t) gli articoli 5, 7 e 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564;
- u) l'articolo 23 della legge 4 marzo 1997, n. 62;
- v) il comma 16 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1991, n. 449;
- w) il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52;
- x) il comma 1 dell'articolo 25 e il comma 3 dell'articolo 34 e il comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- y) la lettera a) del comma 5 dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124;
- z) l'articolo 18 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;
- aa) la lettera e) del comma 2, dell'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230;
- bb) l'articolo 65 della legge 2 agosto 1999, n. 302;
- cc) il comma 1 dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
- dd) i commi 2 e 3 dell'articolo 12 della legge 8 marzo 2000, n. 53, limitatamente alla previsione del termine di sei mesi ivi previsto;
- ee) il comma 2 dell'articolo 10 e il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146;
- ff) gli articoli 5 e 18, il comma 3 dell'articolo 25, il comma 3 dell'articolo 32, il comma 6 dell'articolo 41 e il comma 3 dell'articolo 47 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;
- gg) il comma 12 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. Restano in vigore, in particolare, le seguenti disposizioni regolamentari:

- a) il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403;
- b) il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, ad eccezione degli articoli 1, 11 e 21;
- c) il comma 4 dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
- d) il comma 2, dell'articolo 20-quinquies e il comma 2 dell'articolo 25-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337;
- e) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 2 giugno 1982;
- f) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 23 maggio 1991;
- g) l'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1994, n. 439, fino al momento della sua abrogazione così come prevista dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287;

- h) il decreto del Ministro della sanità 6 marzo 1995;
- i) il comma 4 dell'articolo 8 e il comma 3 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465;
- j) il comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142;
- k) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 maggio 1998;
- l) il comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 10 settembre 1998;
- m) gli articoli 1 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 febbraio 1999;
- n) il comma 2 dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica 30 aprile 1999, n. 224;
- o) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 4 agosto 1999;
- p) il comma 6 dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
- q) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 20 dicembre 1999, n. 553;
- r) il decreto del Ministro della sanità 24 aprile 2000.

ART. 86.

DISPOSIZIONI ABROGATE

(legge 9 dicembre 1977, n. 903, articolo 3, comma 2;
legge 29 dicembre 1987, n. 546, articolo 9;
legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 15 e 17, comma 4)

1. Restano abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) gli articoli 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 653;
 - b) la legge 26 agosto 1950, n. 860.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni legislative:
 - a) la legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni;
 - b) il secondo comma dell'articolo 3; i commi 1 e 2, lettere a) e b), dell'articolo 5; gli articoli 6, 6-bis, 6-ter e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903;
 - c) la lettera n) del comma 3 dell'articolo 31 e l'articolo 39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184, nonchè le parole "e gli articoli 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, si applicano anche agli affidatari di cui al comma precedente" del secondo comma dell'articolo 80 della legge 4 maggio 1983, n. 184;
 - d) il comma 4 dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
 - e) la legge 29 dicembre 1987, n. 546;
 - f) l'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 232, così come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1994, n. 433;
 - g) la legge 11 dicembre 1990, n. 379;

- h) l'articolo 8 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166;
- i) il comma 1 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- j) i commi 1 e 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;
- k) i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
- l) il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 settembre 1994, n. 566;
- m) l'articolo 69 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
- n) l'articolo 2 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564;
- o) il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645;
- p) il comma 15 dell'articolo 8 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468;
- q) l'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come modificato dagli articoli 50 e 63 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
- r) i commi 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
- s) i commi 2 e 3 dell'articolo 4 e i commi 2 e 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24;
- t) il comma 5 dell'articolo 3, il comma 4-bis dell'articolo 4 e l'articolo 10 e i commi 2 e 3 dell'articolo 12, salvo quanto previsto dalla lettera dd) dell'articolo 85 del presente testo unico, e gli articoli 14, 17 e 18 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
- u) i commi 10 e 11 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogate le seguenti disposizioni regolamentari:

- a) gli articoli 1, 11 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026.

ART. 87.

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI DI ATTUAZIONE

1. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di attuazione del presente testo unico, emanate ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, salvo quanto stabilito dall'articolo 86 del presente testo unico.
2. Le disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, che fanno riferimento alla disciplina della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono da intendersi riferite alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico.

ART. 88.

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

ALLEGATO A

(Articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026)

ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI E INSALUBRI DI CUI ALL'ART. 7

Il divieto di cui all'art. 7, primo comma, del testo unico si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa.

I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti:

- A) quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262;
- B) quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- C) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;
- D) i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- E) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- H) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- I) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- L) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- M) i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella

cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;

- N) i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- O) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.

ALLEGATO B

(Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 2)

ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 7

A. Lavoratrici gestanti di cui all'art. 6 del testo unico.

1. Agenti:

- a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrappressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea;
- b) agenti biologici: toxoplasma; virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;
- c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.

B. Lavoratrici in periodo successivo al parto di cui all'art. 6 del testo unico.

1. Agenti:

- a) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.

ALLEGATO C

(Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 1)

ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 11

A. Agenti.

1. Agenti fisici, allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:
- a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
- b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari;
- c) rumore;
- d) radiazioni ionizzanti;
- e) radiazioni non ionizzanti;
- f) sollecitazioni termiche;
- g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisi-

ci connessi all'attività svolta dalle lavoratrici di cui all'art. 1.

2. Agenti biologici.

Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, semprechè non figurino ancora nell'allegato II.

3. Agenti chimici.

Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, semprechè non figurino ancora nell'allegato II:

- a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE, purchè non figurino ancora nell'allegato II;
- b) agenti chimici che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) mercurio e suoi derivati;
- d) medicinali antimitotici;
- e) monossido di carbonio;
- f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.

B. Processi.

Processi industriali che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.

C. Condizioni di lavoro.

Lavori sotterranei di carattere minerario.

ALLEGATO D

(legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 1)

ELENCO DELLE CASSE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER I LIBERI PROFESSIONISTI DI CUI ALL'ART. 70

1. Cassa nazionale del notariato.
2. Cassa azionaria di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori.
3. Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti.
4. Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari.
5. Ente nazionale di previdenza e assistenza medici.
6. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri.
7. Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi.
8. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti.
9. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti.
10. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.
11. Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro.



**IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON I MINISTRI DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
E DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

VISTA la Legge 23 dicembre 2000, n.388 ed in particolare l'art. 78, comma 31, che prevede, ai fini della stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici, la definizione, ai sensi del citato articolo 10, comma 2, del Decreto Legislativo 28 febbraio 2000, n.81, mediante provvedimento emanato, di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale e il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, di procedure di terziarizzazione, ai sensi della normativa vigente, secondo criteri e modalità che assicurino la trasparenza e la competitività degli affidamenti, e che prevede, altresì, l'autorizzazione della spesa di lire 287 miliardi per l'anno 2001 e di lire 575 miliardi per l'anno 2002 al cui onere si provvede, quanto a lire 249 miliardi per l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della Legge 17 maggio 1999, n.144;

VISTA la Legge 3 maggio 1999, n.124 ed in particolare l'articolo 8;

VISTO il Decreto Ministeriale emesso, di concerto con i Ministri dell'Interno, del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica e della Funzione Pubblica, il 23 luglio 1999, n.184, riguardante "Trasferimento del personale amministrativo, tecnico e ausiliario dagli enti locali allo Stato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n.124";

VISTO l'articolo 9, del citato Decreto Ministeriale, che dispone che lo Stato subentri nei contratti stipulati dagli enti locali alla data del 24 maggio 1999, ed eventualmente rinnovati in data successiva, per la parte con la quale sono state assicurate le funzioni proprie del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole statali, in luogo dell'assunzione di personale dipendente;

VISTO, inoltre, che lo stesso Decreto Ministeriale, relativamente alla stabilizzazione dei Lavoratori utilizzati in attività Socialmente Utili, prevede espressamente che, fermo restando la prosecuzione delle attività da parte dei soggetti esterni impegnati in progetti LSU e LPU in corso ai sensi delle leggi vigenti, lo Stato subentrerà nelle convenzioni stipulate dagli enti locali con i soggetti imprenditoriali, comprese le cooperative, per la stabilizzazione di quei progetti per lavori socialmente utili e/o di pubblica utilità che erano in atto nelle istituzioni scolastiche statali prima del 25 maggio 1999, anche se rinnovati successivamente, per lo svolgimento di funzioni demandate per legge all'ente locale in sostituzione dello Stato;

VISTO l'articolo 10, comma 2, del Decreto Legislativo 28 febbraio 2000, n.81 che prevede appositi decreti interministeriali, con l'individuazione di misure, nell'ambito di quelle previste dall'articolo 6, per l'utilizzo di risorse, ove previste dalla normativa vigente, delle amministrazioni statali di volta in volta interessate, finalizzate alla stabilizzazione

occupazionale esterna dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto, i quali abbiano svolto attività in lavori socialmente utili sulla base di apposite convenzioni stipulate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale con le amministrazioni pubbliche aventi competenze interregionali, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del Decreto Legislativo 1° dicembre 1997, n.468;

VISTO l'articolo 1, comma 7, della Legge 19 luglio 1993, n.236, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 20 maggio 1993, n.148, che istituisce presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale il Fondo per l'Occupazione;

VISTE le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del Decreto Legislativo 28 febbraio 2000, n.81 ed all'articolo 10, commi 1, 2 e 3, e all'articolo 12, comma 6, del Decreto Legislativo 1° dicembre 1997, n.468, che prevedono l'affidamento a terzi anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, fino al 31 dicembre 2001, allo scopo di favorire la creazione di stabili opportunità occupazionali per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo 28 febbraio 2000, n.81, mediante la stipula di convenzioni di durata non superiore a 60 mesi, con le Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n.29.

VISTO il Decreto 21 maggio 1998 del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica che definisce, all'articolo 6, gli obiettivi di Italia Lavoro S.p.A. nella ricollocazione dei soggetti impegnati nei progetti di lavori socialmente utili;

VISTA la direttiva del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale del 20 luglio 2000 che assegna a Italia Lavoro S.p.A. l'obiettivo prioritario per il biennio 2000-2001 di individuare, promuovere e sostenere le forme di intervento che rendano possibile la stabilizzazione occupazionale delle persone impegnate nei lavori socialmente utili secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2000 e dalle altre normative e, in particolare, la promozione da parte degli Enti locali e della P.A. di misure di esternalizzazione di opere e servizi;

DECRETA

ART.1

SOGGETTI BENEFICIARI

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo 28 febbraio 2000, n.81 impegnati nelle attività socialmente utili, riconducibili a funzioni ausiliarie nell'ambito degli ATA, nelle istituzioni scolastiche statali, con risorse a carico del Fondo per l'Occupazione, di cui alla Legge 19 luglio 1993, n.236 o proprie dei vari Enti utilizzatori e attualmente in regime di prosecuzione sulla base della normativa vigente, sono i beneficiari delle iniziative di stabilizzazione mediante le procedure di terziarizzazione, oggetto del presente decreto.

ART.2

ATTIVITÀ DA AFFIDARE

1. A decorrere dal 1° luglio 2001, i Dirigenti delle istituzioni scolastiche che attualmente utilizzano soggetti impegnati in progetti per Lavori Socialmente Utili in qualità di collaboratori scolastici, come da profilo A2 della tabella A prevista dall'articolo 32 del CCNL 26 maggio 1999 comparto Scuola, affideranno a Imprese, Consorzi di Imprese e di Società Cooperative, sulla base delle indicazioni contenute nel successivo art.3 e con il coordinamento dei competenti Uffici Scolastici Regionali, i servizi di pulizia degli spazi e locali scolastici e delle loro pertinenze, ivi comprese palestre e impianti sportivi.

ART.3

PROCEDURE DI TERZIARIZZAZIONE
DEI SERVIZI DI PULIZIA, CRITERI
DI TRASPARENZA E DI COMPETITIVITÀ

1. Il Ministero della Pubblica Istruzione, d'intesa con il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, sulla base delle procedure di terziarizzazione previste dagli articoli 10, comma 3 e 12, comma 6, del D. Lgs. n.468 del 1997 e dell'articolo 6, comma 1, del D. Lgs. n.81 del 2000, sottoscriverà una convenzione "quadro", con Imprese, Consorzi di Imprese e di Società Cooperative, indicati da Associazioni nazionali di rappresentanza, aderenti alle associazioni nazionali di categoria firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro del settore Imprese di pulimento, al fine di:

- garantire criteri di trasparenza e competitività degli affidamenti ai contraenti terzi;
- regolare in modo uniforme le modalità di esecuzione dei servizi nelle istituzioni scolastiche pubbliche di ogni ordine e grado, presso le quali sono presenti soggetti impegnati in Attività Socialmente Utili, di cui al precedente articolo 1;
- garantire costo complessivo indifferenziato per addetto;
- assicurare standard qualitativi omogenei dei servizi, unitarietà gestionale e univocità delle responsabilità contrattuali.

2. Tali Imprese, Consorzi di Imprese e di Società Cooperative dovranno attenersi ai seguenti criteri:

- struttura societaria e organizzativa a carattere nazionale, consolidata da almeno cinque anni, con presenza, diretta o associata, in almeno quattro Regioni, di cui almeno una nel Mezzogiorno;
- certificazione di qualità secondo norme UNI EN ISO 9002;
- specifica esperienza, da almeno cinque anni, nell'esecuzione dei servizi, come indicati nel precedente articolo 2, certificata da analoghi contratti di appalto sottoscritti con la pubblica amministrazione, con enti pubblici economici, con enti locali o con società a prevalente partecipazione pubblica;

- esperienze realizzative di interventi di stabilizzazione occupazionale di soggetti, a seguito di progetti LPU/LSU, di cui ai Decreti Legislativi n.81/2000, n.468/97;

- fatturato annuo complessivo, degli ultimi tre anni, non inferiore a lire 50 miliardi;

- numero di addetti, inclusi i soci lavoratori, non inferiore a 1000, come dato medio del triennio;

- applicazione di costi per addetto indifferenziati su tutto il territorio nazionale, a prescindere dalla consistenza numerica dei soggetti presenti nei plessi scolastici; tali costi dovranno essere così composti:

- costo del lavoro annuo per addetto, in applicazione della vigente normativa ed in particolare della Legge 7/11/200 n. 327, del CCNL e dei contratti collettivi integrativi del Settore Imprese di pulimento, con inquadramento al 5° livello e con orario di lavoro non inferiore alle 30 ore settimanali, dedotti gli incentivi di cui all'articolo 7, comma 12, del D. Lgs. n.81/2000, tenuto conto delle agevolazioni contributive di cui all'articolo 8, comma 9, della Legge n.407/90 e all'articolo 25, comma 9, della Legge n.223/93;

- spese generali e utile di impresa, definiti per analogia, nei limiti delle percentuali stabilite dall'art. 34, comma 2, lettere c) e d) del D.P.R. 554/99 e tenuto anche conto delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, in ordine alla percentuale di incidenza del costo della manodopera rispetto al totale dei costi di servizio, con circolare n. 87 del 10/9/93.

- rinuncia espressa all'incentivo di cui all'art. 7 comma 1 del Decreto Legislativo n. 81/2000.

3. La convenzione "quadro" di affidamento dei servizi, che impegnerà tutte le istituzioni scolastiche interessate, dovrà prevedere:

- l'assunzione, da parte delle imprese interessate, a decorrere dal 1° luglio 2001, previa stipula del contratto di affidamento dei servizi, di tutti i soggetti di cui all'articolo 1 del presente Decreto con contratto a tempo indeterminato per un totale di ore/settimana non inferiore a 30 e con applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del settore imprese di pulimento;

- la programmazione degli obiettivi da conseguire;

- i costi complessivi per addetto da applicare, indistintamente, per tutte le istituzioni scolastiche pubbliche interessate;

- gli obblighi e le responsabilità dei contraenti, compreso l'obbligo delle Imprese, Consorzi di Imprese e di società cooperative, attraverso accordi tra i soggetti sopra indicati contraenti ovvero con assegnazione diretta da parte del committente, ad assumere i soggetti di cui al precedente articolo 1, presenti nelle istituzioni scolastiche pubbliche, localizzate in regioni anche diverse da quelle indicate dagli stessi come richiesto alla lettera a) comma 1 del pre-

sente articolo, in modo da coprire l'intera dislocazione territoriale dei soggetti da stabilizzare;

- l'individuazione delle Scuole o reti di Scuole e dei soggetti legittimati o delegati alla sottoscrizione dei contratti di affidamento dei servizi;

- la durata dei contratti di affidamento dei servizi, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Decreto Legislativo 1° dicembre 1997, n.468 e dell'articolo 6, comma 1, del citato Decreto Legislativo 28 febbraio 2000, n.81, compatibilmente alla disponibilità delle risorse finanziarie di cui al successivo articolo 4;

- il modello del capitolato del contratto di affidamento dei servizi;

- la ripartizione delle risorse tenendo conto del numero dei soggetti da stabilizzare;

- i tempi e le modalità per l'ottimizzazione dei servizi di pulizia delle istituzioni scolastiche in ambito territoriale compatibile con le norme relative alla stabilizzazione dei soggetti in attività socialmente utile.

4. Ai fini della verifica sulla corrispondenza dei requisiti posseduti dalle Imprese, Consorzi di Imprese e di Società Cooperative ai criteri indicati al precedente comma 1, nonché dell'assistenza e consulenza tecnica nelle fasi di predisposizione, di stipula e di applicazione della convenzione "quadro", il Ministero della Pubblica Istruzione si avvarrà, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Interministeriale 21 maggio 1998 e delle direttive del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 20 luglio 2000, di Italia Lavoro S.p.A. Per tali attività è riconosciuto il contributo previsto dall'art. 7 comma 13 del D.L.vo n.81/2000, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo a valere sul Fondo per l'Occupazione, di cui all'art. 1 comma 7 della Legge n. 236/93 e successive modificazioni, e quantificate complessivamente in £. 16 miliardi. Per la definizione dell'attività suindicata sarà stipulata apposita convenzione tra il Ministero della Pubblica Istruzione e Italia Lavoro S.p.A.

ART.4

RISORSE FINANZIARIE

1. L'externalizzazione di cui ai precedenti articoli 2 e 3 del presente decreto è realizzata mediante utilizzazione delle risorse stanziare sui capitoli 7310, 7510 e 7610 dello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione per l'anno 2001 e sul corrispondente capitolo dell'anno successivo, per complessivi 269 miliardi di lire quanto all'esercizio 2001 e 539 miliardi di lire quanto all'esercizio 2002.

2. Le predette risorse sono assegnate, con vincolo di destinazione, alle istituzioni scolastiche interessate, sulla base del numero dei soggetti da stabilizzare ai sensi del presente decreto, per consentire alle stesse di sottoscrivere i contratti di affidamento dei servizi, previsti dai precedenti articoli 2 e 3, e far fronte a tutti gli oneri finan-

ziari derivanti dalla sottoscrizione dei contratti medesimi.

Il presente Decreto verrà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione di competenza.

Il Ministro della Pubblica Istruzione

De Mauro

*Il Ministro del Tesoro, del Bilancio
e della Programmazione Economica*

Visco

Il Ministro del Lavoro

e della Previdenza Sociale

Salvi



**SGRAVI CONTRIBUTIVI A
FAVORE DELLE COOPERATIVE
SOCIALI, RELATIVAMENTE
ALLA RETRIBUZIONE
CORRISPOSTA ALLE
PERSONE DETENUTE O
INTERNATE NEGLI ISTITUTI
PENITENZIARI, AGLI EX
DEGENTI DEGLI OSPEDALI
PSICHIATRICI GIUDIZIARI
E ALLE PERSONE
CONDANNATE E INTERNATE
AMMESSE AL LAVORO
ALL'ESTERNO**

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE**

Visti gli articoli 20 e 20-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

Visto l'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica

30 giugno 2000, n. 230;

Considerato il ruolo primario del lavoro nell'attuazione del trattamento penitenziario finalizzato alla rieducazione ed al reinserimento sociale dei condannati;

Attesa l'opportunità di individuare misure idonee a promuovere l'occupazione dei detenuti;

Vista la legge 22 giugno 2000, n. 193, recante norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti e, in particolare, l'art. 1, che ha modificato l'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381;

Visto, in particolare, il comma 3-bis dell'art. 4 della legge n. 381 del 1991, che prescrive che con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, dei bilancio e della programmazione economica, da emanare ogni due anni, è individuata la misura percentuale della riduzione delle aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate o internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell'art. 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

Considerata la necessità di favorire l'organizzazione di lavorazioni all'interno dei penitenziari;

Visto l'art. 6 della legge 22 giugno 2000, n. 193;

Decreta:

ART. 1.

1. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono ridotte nella misura dell'80 per cento, sia per quanto attiene alla quota a carico dei datori di lavoro, sia per quanto attiene alla quota a carico dei lavoratori, fino alla concorrenza di 5000 milioni di lire annue (Euro 2.582.284,5), per il triennio 2000-2002.
2. Il rimborso all'Istituto nazionale della previdenza sociale degli oneri derivanti dalla riduzione di cui al comma 1, è effettuato sulla base di apposita rendicontazione.

Roma, 9 novembre 2001

*Il Ministro della giustizia
Castelli*

*Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti*

REGOLAMENTO RECANTE SGRAVI FISCALI ALLE IMPRESSE CHE ASSUMONO LAVORATORI DETENUTI

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI e IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 3, 4, 6 della legge 22 giugno 2000, n. 193, e, in particolare l'articolo 3 il quale dispone che devono essere concessi sgravi fiscali alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni, lavoratori detenuti o chemsvolgono effettivamente attività formative nei confronti dei detenuti, e in particolare dei giovani detenuti; Visti gli articoli 20, 20-bis e 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerata la necessità di favorire l'organizzazione di lavorazioni all'interno dei penitenziari anche alla luce della finalità del reinserimento dei detenuti nel mondo del lavoro;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 giugno 2001;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 367/U.U.L.- 6/1-14 del 18 febbraio 2002;

Adotta

il seguente regolamento:

ART. 1.

1. Alle imprese che, a decorrere dal 28 luglio 2000, assumono lavoratori dipendenti che a tale data risultano detenuti o internati presso istituti penitenziari ovvero sono ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, è concesso un credito mensile di imposta pari a 516,46 euro per ogni lavoratore assunto, in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate.
2. Per i lavoratori dipendenti di cui al comma 1, assunti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riporta il testo degli articoli 3, 4 e 6 della legge 22 giugno 2000, n. 193 (Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti);

"Art. 3. - 1. Sgravi fiscali devono essere concessi alle imprese che assumono lavoratori detenuti per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni o che svolgono effettivamente attività formative nei confronti dei detenuti, e in particolare dei giovani detenuti. Le agevolazioni di cui al presente comma si applicano anche nei sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione."

"Art. 4. - 1. Le modalità ed entità delle agevolazioni e degli sgravi di cui all'art. 3 sono determinate annualmente, sulla base delle risorse finanziarie di cui all'art. 6, con apposito decreto del Ministro della giustizia da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, entro il 31 maggio di ogni anno. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari".

"Art. 6. - 1. All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, determinato nel limite massimo di lire 9.000 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, parzialmente utilizzando, per lire 4.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e per lire 5.000 milioni l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. - 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

- Si riporta il testo degli articoli 20, 20-bis e 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà):

"Art. 20 (Lavoro). - Negli istituti penitenziari devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal fine, possono essere istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da imprese pubbliche o private e possono essere istituiti corsi di formazione professionale organizzati e svolti da aziende pubbliche, o anche da aziende private convenzionate con la regione.

Il lavoro penitenziario non ha carattere affittivo ed è remunerato.

Il lavoro è obbligatorio per i condannati e per isotoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola della casa di lavoro.

I sottoposti alle misure di sicurezza della casa di cura e di custodia e dell'ospedale psichiatrico giudiziario possono essere assegnati al lavoro quando questo risponda a finalità terapeutiche.

L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario



devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale.

Nell'assegnazione dei soggetti al lavoro si deve tener conto esclusivamente dell'anzianità di disoccupazione durante lo stato di detenzione o di internamento, dei carichi familiari, della professionalità, nonché delle precedenti e documentate attività svolte e di quelle a cui essi potranno dedicarsi dopo la dimissione, con l'esclusione dei detenuti e internati sottoposti al regime di sorveglianza particolare di cui all'art. 14-bis della presente legge.

Il collocamento al lavoro da svolgersi all'interno dell'istituto avviene nel rispetto di graduatorie fissate in due apposite liste, delle quali una generica e l'altra per qualifica o mestiere.

Per la formazione delle graduatorie all'interno delle liste e per il nulla-osta agli organismi competenti per il collocamento, è istituita, presso ogni istituto, una commissione composta dal direttore, da un appartenente al ruolo degli ispettori o dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria e da un rappresentante del personale educativo, eletti all'interno della categoria di appartenenza, da un rappresentante unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, da un rappresentante designato dalla commissione circoscrizionale per l'impiego territorialmente competente e da un rappresentante delle organizzazioni sindacali territoriali.

Alle riunioni della commissione partecipa senza potere deliberativo un rappresentante dei detenuti e degli internati, designato per sorteggio secondo le modalità indicate nel regolamento interno dell'istituto.

Per ogni componente viene indicato un supplente eletto o designato secondo i criteri in precedenza indicati.

Al lavoro all'esterno, si applicano la disciplina generale sul collocamento ordinario ed agricolo, nonché l'art. 19, legge 28 febbraio 1987, n. 56.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina generale sul collocamento. Le amministrazioni penitenziarie, centrali e periferiche, stipulano apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati o cooperative sociali interessati a fornire a detenuti o internati opportunità di lavoro. Le convenzioni disciplinano l'oggetto e le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa, la formazione e il trattamento retributivo, senza oneri a carico della finanza pubblica.

Le direzioni degli istituti penitenziari, in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato e di quelle di contabilità speciale, possono, previa autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia, vendere prodotti delle lavorazioni penitenziarie a prezzo pari o anche inferiore al loro costo, tenuto conto, per quanto possibile, dei prezzi praticati per prodotti corrispondenti nel mercato all'ingrosso della zona in cui è situato l'istituto.

I detenuti e gli internati che mostrino attitudini artigianali, culturali o artistiche possono essere

esonerati dal lavoro ordinario ed essere ammessi ad esercitare per proprio conto, attività artigianali, intellettuali o artistiche.

I soggetti che non abbiano sufficienti cognizioni tecniche possono essere ammessi a un tirocinio retribuito.

La durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e, alla stregua di tali leggi, sono garantiti il riposo festivo e la tutela assicurativa e previdenziale. Ai detenuti e agli internati che frequentano i corsi di formazione professionale di cui al comma primo è garantita, nei limiti degli stanziamenti regionali, la tutela assicurativa e ogni altra tutela prevista dalle disposizioni vigenti in ordine a tali corsi.

Agli effetti della presente legge, per la costituzione e lo svolgimento di rapporti di lavoro nonché per l'assunzione della qualità di socio nelle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, non si applicano le incapacità derivanti da condanne penali o civili.

Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro di grazia e giustizia trasmette al Parlamento una analitica relazione circa lo stato di attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti nell'anno precedente.

“Art. 20-bis (Modalità di organizzazione del lavoro). - 1. Il provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria può affidare, con contratto d'opera, la direzione tecnica delle lavorazioni a persone estranee all'Amministrazione penitenziaria, le quali curano anche la specifica formazione dei responsabili delle lavorazioni e concorrono alla qualificazione professionale dei detenuti, d'intesa con la regione. Possono essere inoltre istituite, a titolo sperimentale, nuove lavorazioni, avvalendosi, se necessario, dei servizi prestati da imprese pubbliche o private ed acquistando le relative progettazioni. - 2. L'Amministrazione penitenziaria, inoltre, applicando, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'undicesimo comma dell'art. 20, promuove la vendita dei prodotti delle lavorazioni penitenziarie anche mediante apposite convenzioni da stipulare con imprese pubbliche o private, che abbiano una propria rete di distribuzione commerciale.

- 3. Previo assenso della direzione dell'istituto, i privati che commissionano forniture all'Amministrazione penitenziaria possono, in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato e a quelle di contabilità speciale, effettuare pagamenti differiti, secondo gli usi e le consuetudini vigenti. - 4. Sono abrogati l'art. 1 della legge 3 luglio 1942, n. 971, e l'art. 611 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 maggio 1920, n. 1908.”

“Art. 21 (Lavoro all'esterno). - 1. I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'art. 15. Tuttavia, se si tratta di persona condannata alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati nel comma 1 dell'art. 4-bis, l'assegnazione al lavoro esterno può essere disposta dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre cinque

anni. Nei confronti dei condannati all'ergastolo l'assegnazione può avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci anni. - 2. I detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno sono avviati a prestare la loro opera senza scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza. Gli imputati sono ammessi al lavoro all'esterno previa autorizzazione della competente autorità giudiziaria. - 3. Quando si tratta di imprese private, il lavoro deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto a cui il detenuto o l'internato è assegnato, la quale può avvalersi a tal fine del personale dipendente e del servizio sociale. - 4. Per ciascun condannato o internato il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno diviene esecutivo dopo l'approvazione del magistrato di sorveglianza. - 4-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e la disposizione di cui al secondo periodo del comma sedicesimo dell'art. 20 si applicano anche ai detenuti ed agli internati ammessi a frequentare corsi di formazione professionale all'esterno degli istituti penitenziari.”

- Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

“3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. - 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di “regolamento”, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.”

Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 21 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, vedi note alle premesse.

ART. 2.

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1 è concesso anche alle imprese che:

- a) svolgono attività di formazione nei confronti di detenuti o internati negli istituti penitenziari o ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21, della legge n. 354 del 1975, a condizione che detta attività comporti, al termine del periodo di formazione, l'assunzione dei detenuti o internati formati;
- b) svolgono attività di formazione mirata a fornire professionalità ai detenuti o agli internati da impiegare in attività lavorative gestite in proprio dall'Amministrazione penitenziaria.

2. Non si applicano le agevolazioni previste dal comma 1 alle imprese che hanno stipulato convenzioni con enti locali aventi per oggetto attività formativa.

Nota all'art. 2:

- Per il testo dell'art. 21 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, vedi note alle premesse.

ART. 3.

1. Le agevolazioni di cui all'articolo 1 spettano a condizione che le imprese:

- a) assumano i detenuti o gli internati presso gli istituti penitenziari o i detenuti ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 354 del 1975, con contratto di lavoro subordinato per un periodo non inferiore a trenta giorni;
- b) corrispondano un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro.

Nota all'art. 3:

- Per il testo dell'art. 12 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, vedi note alle premesse.

ART. 4.

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1 spetta anche per i sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione del soggetto assunto.

ART. 5.

1. Il credito d'imposta non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e non assume rilievo ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, ai sensi degli articoli 63 e 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è comunque rimborsabile.

3. Le agevolazioni di cui all'articolo 1 sono cumulabili con altri benefici ed in particolare con l'incentivo di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Note all'art. 5:

- Si riporta il testo degli articoli 63 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi):

“Art. 63 (Interessi passivi). - 1. Gli interessi passivi sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. - 2. Ai fini del rapporto di cui al comma 1:

a) non si tiene conto delle sopravvenienze attive e degli interessi di mora accantonati a norma degli

articoli 55 e 71, dei proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva e dei saldi di rivalutazione monetaria che per disposizione di legge speciale non concorrono a formare il reddito; b) i ricavi derivanti da cessioni di titoli e di valute estere si computano per la sola parte che eccede i relativi costi e senza tenere conto delle rimanenze; c) le plusvalenze realizzate si computano per l'ammontare che a norma dell'art. 54 concorre a formare il reddito dell'esercizio; d) i dividendi e gli interessi di provenienza estera si computano per l'intero ammontare anche se per convenzione internazionale o per disposizione di legge non concorrono in tutto o in parte a formare il reddito; e) i proventi immobiliari di cui all'art. 57 si computano nella misura ivi stabilita; f) le rimanenze di cui agli articoli 59 e 60 si computano nei limiti degli incrementi formati nell'esercizio; g) i proventi dell'allevamento di animali, di cui all'art. 78, si computano nell'ammontare ivi stabilito, salvo il disposto del comma 4 dello stesso articolo.

3. Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi o proventi esenti. Gli interessi passivi che eccedono tale ammontare sono deducibili a norma dei commi 1 e 2 ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli interessi e proventi esenti corrispondente a, quello degli interessi passivi non ammessi in deduzione. - 4. Gli interessi passivi non computati nella determinazione del reddito a norma del presente articolo non danno diritto alla deduzione dal reddito complessivo prevista alle lettere e) e d) del comma 1 dell'art. 10.”

“Art. 75 (Norme generali sui componenti del reddito d'impresa). - 1. I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme del presente capo non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarli nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni. - 2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza: a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà. La locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva di proprietà; b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti,

e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi. - 3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non risultano imputati al conto dei profitti e delle perdite. - 4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto dei profitti e delle perdite relativo all'esercizio di competenza. Sono tuttavia deducibili quelli che pur non essendo imputabili al conto dei profitti e delle perdite sono deducibili per disposizione di legge e quelli imputati al conto dei profitti e delle perdite di un esercizio precedente, se la deduzione è stata rinviata in conformità alle precedenti norme del presente capo che dispongono o consentono il rinvio. Le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto dei profitti e delle perdite concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi, salvo quanto stabilito per le apposite scritture nel successivo comma 6. - 5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito; se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 63. - 5-bis. Qualora nell'esercizio siano stati conseguiti gli interessi e i proventi di cui al comma 3 dell'art. 63 che eccedono l'ammontare degli interessi passivi, fino a concorrenza di tale eccedenza non sono deducibili le spese e gli altri componenti negativi di cui alla seconda parte del precedente comma e, ai fini del rapporto previsto dal predetto art. 63, non si tiene conto di un ammontare corrispondente a quello non ammesso in deduzione.”

- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni):

“Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'I.N.P.S. e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. - 2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e

i debiti relativi: a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione; b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74; c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative; f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'art. 20; h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85; h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con i Ministri competenti per settore; h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche.”.

- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato):

“Art. 7 (Incentivi per l'incremento dell'occupazione). - 1. Ai datori di lavoro, che nel periodo compreso tra il 1 ottobre 2000 e il 31 dicembre 2003 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato è concesso un credito di imposta. Sono esclusi i soggetti di cui all'art. 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. - 2. Il credito di imposta è commisurato, nella misura di lire 800.000 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, alla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese rispetto al numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo inde-

terminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1 ottobre 1999 e il 30 settembre 2000. Il credito di imposta decade se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1 ottobre 1999 e il 30 settembre 2000. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Il credito d'imposta è concesso anche ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato per almeno 230 giornate all'anno.

- 3. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1 ottobre 2000, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. - 4. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive nè ai fini del rapporto di cui all'art. 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1 gennaio 2001, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. - 5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che: a) i nuovi assunti siano di età non inferiore a 25 anni; b) i nuovi assunti non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi o siano portatori di handicap individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104; c) siano osservati i contratti collettivi nazionali anche con riferimento ai soggetti che non hanno dato diritto al credito d'imposta; d) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. - 6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d'imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita. - 7. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo superiore a lire 5 milioni, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla

normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, prevista dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni del presente articolo e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 della legge 20 maggio 1997, n. 300, le agevolazioni sono revocate. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggiore credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni. - 8. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi. - 9. Entro il 31 dicembre 2001 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità. - 10. Le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, restano in vigore per le assunzioni intervenute nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1999 e il 31 dicembre 2000. Per i datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2003 effettuano nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato da destinare a unità produttive ubicate nei territori individuati nel citato art. 4 e nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché in quelle delle regioni Abruzzo e Molise, spetta un ulteriore credito d'imposta. L'ulteriore credito d'imposta, che è pari a L. 400.000 per ciascun nuovo dipendente, compete secondo la disciplina di cui al presente articolo. All'ulteriore credito di imposta di cui al presente comma si applica la regola de minimis di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purchè non venga superato il limite massimo di lire 180 milioni nel triennio. - 11. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.”.

ART. 6.

1. Il credito d'imposta di cui al presente decreto è concesso fino alla concorrenza di 2.065.827,6 euro per il triennio 2000-2002.
2. Il Ministero della giustizia predisponde, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le necessarie procedure per il controllo costante dei crediti d'imposta erogati, al fine di evitare il superamento delle risorse a disposizione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 25 febbraio 2002

*Il Ministro della giustizia
Castelli*

*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*

Maroni

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*

Tremonti

Visto, il Guardasigilli: Castelli



CONVERSIONE IN LEGGE,
CON MODIFICAZIONI,
DEL DECRETO-LEGGE
11 GIUGNO 2002, N. 108,
RECANTE DISPOSIZIONI
URGENTI IN MATERIA
DI OCCUPAZIONE
E PREVIDENZA

ART. 1.

1. Il decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo del decreto-legge coordinato
con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184
del 7 agosto 2002

(*) *Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi*

ART. 1.

INTERVENTI RELATIVI A SITUAZIONI
DI CRISI AZIENDALE

1. Per i lavoratori dipendenti da aziende, già operanti in aree nelle quali siano stati attivati strumenti della programmazione negoziata, appaltatrici di lavori presso unità produttive di imprese del settore petrolifero e petrolchimico, con un organico di almeno 300 lavoratori, licenziati, a seguito di processi di ridimensionamento dei predetti appalti, a far data dal 29 marzo 2001 e comunque non oltre il **31 dicembre 2003** nelle liste di mobilità, la durata dell'indennità di mobilità, stabilita in quarantotto mesi dall'art. 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è prorogata per un massimo di trentasei mesi e nel limite massimo di seicentotrenta unità, e, comunque, non oltre il conseguimento del trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia, in riferimento ai quali sono confermati, per tali lavoratori, i requisiti previsti dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. La misura dell'indennità di mobilità relativa al periodo di proroga è ridotta del venti per cento *rispetto alla misura già decurtata al termine del primo anno di fruizione*. Per i lavoratori in questione, i requisiti di cui agli art. 16, comma 1, e 7, comma 4, della citata legge n. 223 del 1991, si considerano acquisiti con riferimento al lavoro prestato con passaggio diretto presso le imprese dello stesso settore di attività.
2. Per i lavoratori, già dipendenti da aziende operanti nel settore tessile ed ubicate nei territori di cui all'Obiettivo 1 *del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999*, che, a far data dal giugno 1996 e senza soluzione di continuità, abbiano fruito del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in base alle delibere CIPE del 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995, e del 26 gennaio 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 1996, licenziati nel periodo dal 1 giugno 2002 al 31 maggio 2003 ed iscritti nelle liste di mobilità, la durata dell'indennità di mobilità, stabilita in quarantotto

mesi dall'art. 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è prorogata per un massimo di quarantotto mesi e nel limite massimo di centoventi unità, e, comunque, non oltre il conseguimento del trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia, in riferimento ai quali sono confermati, per tali lavoratori, i requisiti previsti dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. La misura dell'indennità di mobilità relativa al periodo di proroga è ridotta dal venti per cento *rispetto alla misura già decurtata al termine del primo anno di fruizione*.

3. Le aziende interessate dagli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono tenute a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), all'atto del pagamento delle somme previste dall'art. 5, comma 4, della citata legge n. 223 del 1991, un importo pari all'onere del trattamento economico di mobilità per un periodo di sei mesi, compresi gli oneri relativi alla contribuzione figurativa.
4. *Ai lavoratori interessati alla proroga dell'indennità di mobilità prevista dai commi 1 e 2 deve essere offerta la possibilità di partecipare a percorsi formativi o alle iniziative decise dai centri per l'impiego finalizzate alla ricollocazione occupazionale. La mancata ingiustificata partecipazione dei soggetti interessati alle attività formative comporta la decadenza dal benefici di cui ai commi 1 e 2. L'INPS verifica l'effettivo impegno dei lavoratori nelle predette attività.*
5. Ai lavoratori licenziati da aziende operanti nel settore della sanità privata, con un organico superiore alle millecinquecento unità lavorative, assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria con cessazione dell'esercizio di impresa ed operanti nelle aree individuate ai sensi degli Obiettivi 1 e 2 *del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999*, per i quali sia scaduto, entro il 14 maggio 2002, il trattamento straordinario d'integrazione salariale disposto con decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, è corrisposto, per la durata di ventiquattro mesi e nel limite massimo di milleottocento unità, un trattamento pari all'ottanta per cento dell'importo massimo dell'indennità di mobilità, così come previsto dalle vigenti disposizioni, comprensivo della contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti.
6. I lavoratori fruitori del trattamento di cui al comma 5 sono tenuti a frequentare, durante il periodo di durata del trattamento medesimo, corsi di formazione professionale, indetti dalla regione o dai competenti enti locali, finalizzati sia ad aggiornamento e riqualificazione professionale che a percorsi di ricollocazione posti in essere per i lavoratori stessi. La mancata ingiustificata partecipazione dei soggetti interessati alle attività formative comporta la decadenza dai benefici di cui al comma 5. Sono esentati

dalla partecipazione alle attività formative i lavoratori che, nell'arco dei ventiquattro mesi di fruizione della indennità, maturino il diritto alla pensione.

7. *Per la ricollocazione dei soggetti di cui al comma 5 sono promosse, da parte delle amministrazioni pubbliche, procedure per l'affidamento all'esterno di attività attraverso la stipula, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, di convenzioni con società di capitale, cooperative di produzione e lavoro, consorzi di artigiani, a condizione che la forza lavoro in essi occupata sia costituita, in misura non inferiore al 40 per cento, dai lavoratori di cui al comma 5.*

8. I lavoratori beneficiari del trattamento di cui al comma 5, interessati ad intraprendere un'attività autonoma in forma singola o associata, possono ottenere, secondo i criteri di cui al regolamento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 17 febbraio 1993, n. 142, la corresponsione anticipata del predetto trattamento, nella misura non ancora fruita alla data di presentazione della richiesta. Le somme corrisposte a titolo di anticipazione del trattamento sono cumulabili con eventuali altri benefici previsti dalla normativa in vigore in materia di lavoro autonomo.

8-bis. *In deroga all'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato, con proprio decreto, a concedere una proroga, non superiore a dodici mesi e per un massimo di ventidue unità, del trattamento straordinario di integrazione salariale ad aziende al cui capitale sociale partecipano finanziarie pubbliche, costituite in data anteriore al 31 marzo 1998 per svolgere attività di reimpiego dei lavoratori provenienti da unità produttive interamente dismesse appartenenti al settore siderurgico pubblico, che successivamente hanno cessato l'attività in quanto sottoposte a procedura fallimentare entro e non oltre la data del 31 ottobre 2001, a seguito della mancata omologazione del concordato preventivo.*

8-ter. *Gli oneri derivanti dagli interventi previsti al comma 8-bis, stabiliti in misura non superiore a 350.000 euro, sono posti a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come rideterminato da ultimo dalla tabella D allegata alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.*

ART. 1-BIS.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA

1. *In caso di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, successivamente oggetto di revoca con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per motivi non derivanti da comportamenti illegittimi dei lavoratori beneficiari, questi ultimi non sono tenuti alla restituzione dell'indennità ricevuta anche se corrisposta in forma diretta da parte dell'I.N.P.S. Per tali periodi i lavoratori hanno diritto al riconoscimento, da parte dell'I.N.P.S. della contribuzione previdenziale figurativa e alla corresponsione di eventuali prestazioni accessorie.*
2. *Il recupero dei crediti relativi alle prestazioni erogate a favore dei lavoratori, di cui al comma 1, è effettuato dall'I.N.P.S. direttamente nei confronti dell'impresa.*

ART. 2.

PROROGA DELL'ISCRIZIONE NELLE LISTE DI MOBILITÀ PER I LAVORATORI DELLE AZIENDE CON MENO DI 15 DIPENDENTI

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dall'articolo 78, comma 15, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002" e dopo le parole: "1999, 2000 e 2001" sono inserite le seguenti: "nonchè di 60,4 milioni di euro per l'anno 2002".

1-bis. *I termini per l'iscrizione nelle liste di mobilità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, non si applicano ai licenziamenti avvenuti dal 1 gennaio 2002 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I lavoratori interessati da tali licenziamenti sono iscritti d'ufficio nella lista di mobilità con decorrenza dalla data del licenziamento.*

ART. 2-BIS.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI IMPEGNATI IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI

1. *All'articolo 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "e limitatamente all'anno 2001" sono sostituite dalle seguenti: "e limitatamente agli anni 2001 e 2002".*
2. *All'attuazione del comma 1 si procede nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.*

3. *Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, determinati nella misura massima di 2.789.000 euro per l'anno 2002, si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come rideterminato da ultimo dalla tabella D allegata alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.*

4. *Le imprese, anche cooperative, che subentrano negli affidamenti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, possono continuare a beneficiare degli incentivi concessi per l'assunzione dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili nei limiti dell'ammontare residuo spettante alle imprese precedentemente affidatarie ed in rapporto al numero dei lavoratori presi in carico, ferma restando la possibilità di accesso ad altri benefici previsti dalla legislazione vigente. Per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, licenziati per giustificato motivo oggettivo entro un anno dalla data di assunzione, il periodo di prestazione lavorativa è da considerare nullo ai fini della concessione degli incentivi di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.*

ART. 3.

LAVORATORI ITALIANI RIENTRATI DALLA SVIZZERA

1. *Fino al 31 dicembre 2003, nei confronti dei cittadini italiani rientrati definitivamente in Italia in stato di disoccupazione che maturino, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla libera circolazione delle persone, ratificato con legge 15 novembre 2000, n. 364, il diritto a pensione anche con il computo dei periodi contributivi maturati in Svizzera, tale pensione è calcolata sulla retribuzione pensionabile italiana tenendo conto dell'anzianità contributiva maturata in Svizzera.*
2. *L'importo della pensione calcolato ai sensi del comma 1 viene corrisposto sino al compimento da parte dell'interessato dell'età pensionabile prevista nell'ordinamento pensionistico svizzero.*
3. *Dal mese successivo al compimento dell'età di cui al comma 2, l'importo della pensione è ricalcolato in pro-rata secondo la normativa comunitaria di sicurezza sociale.*

ART. 3-BIS.

NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA IN MATERIA DI ASSUNZIONI A TERMINE

1. *La disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, deve inten-*

dersi nel senso che il divieto ivi previsto di procedere ad assunzioni con contratti a termine presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine, non si applica nell'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

ART. 4.

COPERTURA FINANZIARIA

1. *Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, commi 1, 2 e 5, e degli articoli 2 e 3, pari ad euro 81.523.402 per l'anno 2002, ad euro 44.192.112 per l'anno 2003, ad euro 36.159.167 per l'anno 2004, ad euro 26.702.108 per l'anno 2005, ad euro 28.072.753 per l'anno 2006, ad euro 28.318.071 per l'anno 2007, ad euro 28.743.463 per l'anno 2008, ad euro 25.205.088 per l'anno 2009, ad euro 15.053.560 per l'anno 2010 e ad euro 314.356 per l'anno 2011, si provvede:*
 - a) *quanto ad euro 503.182 per l'anno 2002, ad euro 1.719.481 per l'anno 2003, ad euro 1.924.471 per l'anno 2004, ad euro 656.723 per l'anno 2005 e ad euro 7.321 per l'anno 2006, mediante le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 3;*
 - b) *quanto ad euro 81.020.220 per l'anno 2002, ad euro 42.472.631 per l'anno 2003, ad euro 34.234.696 per l'anno 2004, ad euro 26.045.385 per l'anno 2005, ad euro 28.065.432 per l'anno 2006, ad euro 28.318.071 per l'anno 2007, ad euro 28.743.463 per l'anno 2008, ad euro 25.205.088 per l'anno 2009, ad euro 15.053.560 per l'anno 2010 e ad euro 314.356 per l'anno 2011, a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come rideterminato da ultimo dalla tabella D allegata alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.*
2. *Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

ART. 5.

ENTRATA IN VIGORE

1. *Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.*

**OGGETTO: L. 28.2.1987, N.56. NORME
SULL'ORGANIZZAZIONE DEL MERCATO
DEL LAVORO**

- Art. 21 e 22. Istruzioni operative e contabili.
Variazione al piano dei conti.

La legge 28.2.1987, n.56, pubblicata sul supplemento ordinario alla G.U.

Serie generale n.51 del 3.3.1987, agli artt.21 e 22 introduce talune modifiche alla disciplina sull'apprendistato per quanto concerne la durata, l'età ed il numero dei lavoratori assumibili con la predetta qualifica.

D) ART.21 (COMMI 1,2,3,4,5, E 7)

In particolare l'art.21, comma 1, in deroga all'art.2 della legge 19.1.1955, n.25 modificata dalla legge 2.4.1968, n.424, prevede la possibilità, per l'imprenditore che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati; o ne occupi meno di tre, di assumere apprendisti in numero non superiore a tre.

È da ritenere, al riguardo, che, relativamente al settore dell'artigianato, rimangono fermi i limiti più favorevoli fissati dall'art.4 della Legge 8.8.1985, n.443.

Il comma 2, sancisce che, per i lavoratori assunti dopo l'entrata in vigore della legge (18.3.1987), la durata dell'apprendistato non può superare quella stabilita dai contratti collettivi con esclusivo riferimento al periodo ritenuto necessario all'apprendimento, senza distinzioni basate sull'età del lavoratore e ribadisce la durata massima dell'apprendistato in 5 anni (art.7 Legge 25/55).

In proposito, posto che la norma richiama i vigenti contratti collettivi i quali non sempre prevedono un periodo di durata dell'apprendistato in generale, ma stabiliscono di solito il periodo di apprendistato in relazione all'età del lavoratore al momento dell'assunzione, si ritiene che la durata del periodo "ritenuto necessario all'apprendimento" debba essere quella massima prevista dai contratti collettivi stessi.

Il comma 3 prevede l'assunzione degli apprendisti, con richiesta nominativa ferma restando, per le aziende artigiane la facoltà di assunzione in forma diretta (art.26 l.25/55).

Il comma 4 attribuisce ai contratti collettivi di lavoro di categoria la possibilità di prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato per le imprese che svolgono attività in cicli stagionali.

Il comma 5 dell'art.21, limitatamente al settore dell'artigianato, stabilisce che i contratti collettivi possono elevare fino a 29 anni l'età massima di cui all'articolo 6 della legge n.25/55 per le qualifiche ad alto contenuto professionale.

Il comma 7 sancisce, infine, che gli apprendisti restano esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative, e precisa, peraltro, che, ai fini del riconoscimento della qualifica di impresa artigiana, restano ferme, per quanto riguarda l'incidenza dei dipendenti apprendisti, le norme dello art.4 della Legge n.443/1985.

II) ART.21 (COMMA 6)

Il sesto comma dell'art.21 della legge in esame pre-

vede il mantenimento dei benefici contributivi di cui alla più volte citata legge 19.1.1955, n.25 e successive modificazioni ed integrazioni per un anno dopo la trasformazione del rapporto di apprendistato in lavoro a tempo indeterminato.

Pertanto, i datori di lavoro che abbiano instaurato rapporti di lavoro con personale assunto come apprendista, trasformati, dopo l'entrata in vigore della legge n.56 in rapporti a tempo indeterminato, continueranno ad effettuare i versamenti contributivi in misura fissa secondo le particolari norme previste dalla legge n.25/1955 per la durata di un anno dalla data di trasformazione dei rapporti medesimi. Per quanto concerne la quota a carico del lavoratore, la misura del contributo sarà calcolata nella misura del 5% della retribuzione imponibile (v.circ.n.3109 rcv - n.1060 dsead - dell'8.2.1986 in atti ufficiali, pag. 418).

Anche i datori di lavoro titolari di aziende artigiane che si trovino nelle condizioni sopra indicate, e per i quali l'obbligo contributivo nei confronti dei propri dipendenti apprendisti è posto a carico delle regioni per le regioni a statuto ordinario, e del ministero del lavoro e della previdenza sociale per le regioni a statuto speciale, sempre per un anno dal passaggio in qualifica del lavoratore effettueranno i versamenti a mezzo dm 10/m per la corresponsione del contributo di propria pertinenza (ce. 32 settimanali per l'assicurazione maternità) nonchè della quota di contributo a carico del lavoratore nella misura, come sopra detto, del 5%.

I datori di lavoro che, eventualmente, in attesa di chiarimenti, abbiano versato i contributi per i lavoratori in questione con le norme comuni, senza fruire quindi dei benefici previsti dalla legge n. 56, potranno chiedere il rimborso di quanto versato in eccedenza secondo le modalità attualmente in vigore astenendosi quindi dall'effettuare conguagli sulle denunce contributive relative a periodi correnti.

III) ART. 22

L'art. 22 della legge in esame consente ai datori di lavoro che assumono giovani in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un Istituto Professionale o di attestato di qualifica conseguito ai sensi dell'art.14 della Legge n. 845/1978 di versare i contributi secondo le norme previste per l'apprendistato e successive modificazioni ed integrazioni per la durata di sei mesi dalla data di assunzione.

Si ritiene opportuno precisare in proposito che la norma è applicabile ai rapporti di lavoro costituiti in vigenza della legge n.56 e quindi dalla data di entrata in vigore della stessa.

Per il periodo sopraindicato (sei mesi) le aziende verseranno per tali lavoratori, oltre ai contributi nella misura fissa cui sono tenuti a seconda che siano artigiane o non, la quota di contributo a carico dei lavoratori nella misura del 5% della retribuzione imponibile.

IV) NORME OPERATIVE E CONTABILI

1) istruzioni operative

I datori di lavoro devono indicare sul mod. Dm 10/m i dati relativi ai dipendenti per i quali fruisco-



no dei benefici di cui agli artt. 21 comma 6 e 22 della legge 56/87, attenendosi alle istruzioni seguenti.

A) apprendista il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato con qualifica di impiegato, oppure giovane assunto, con qualifica di impiegato, ai sensi dell'art.22 della legge 56/87.

I datori di lavoro devono indicare, in uno dei righe in bianco del quadro c del mod. Dm 10/m, i contributi che sarebbero dovuti per gli impiegati nell'ambito del settore di appartenenza, applicando l'intera aliquota prevista (comprensiva quindi sia dell'aliquota a carico del datore di lavoro sia di quella a carico del dipendente).

Tali contributi devono essere preceduti nel quadro b, dalla dicitura "imp.L.56/87", dalla qualifica "r" nel campo "cod." Nonchè dal n.ro dipendenti, dal n.ro giornate e dall'importo delle retribuzioni imponibili nei rispettivi campi.

B) apprendista il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato con qualifica di operaio, oppure giovane assunto, con qualifica di operaio, ai sensi dell'art.22 della L.56/87.

I datori di lavoro devono indicare, in uno dei righe in bianco del quadro c del mod. Dm 10/m, i contributi che sarebbero dovuti per gli operai nell'ambito del settore di appartenenza, applicando l'intera aliquota prevista (comprensiva quindi sia dell'aliquota a carico del datore di lavoro sia di quella a carico del dipendente).

Tali contributi devono essere preceduti nel quadro b, dalla dicitura "op. L.56/87", dalla qualifica "w" nel campo "cod." Nonchè dal n.ro dipendenti, dal n.ro giornate e dall'importo delle retribuzioni imponibili nei rispettivi campi.

C) contribuzione fissa settimanale a carico dei datori di lavoro.

In entrambi i casi sopraillustrati i datori di lavoro devono, inoltre, indicare il contributo dovuto in misura fissa settimanale previsto per i dipendenti aventi qualifica di apprendista nella misura, per il 1987, di ce.32 per i datori di lavoro artigiani e di ce. 2.850 oppure di ce.3.030 per i datori di lavoro non artigiani rispettivamente per apprendisti non soggetti o soggetti alla quota di contribuzione inail. la contribuzione fissa settimanale di cui sopra deve essere indicata in uno dei righe in bianco del quadro "c" del mod. Dm 10/m successivi al rigo 24 preceduta:

- dalla dicitura "ctr appr art" e dal codice "s161" se trattasi di datori di lavoro artigiani;
- dalla dicitura "ctr appr/21" e dal codice "s151" se trattasi di datori lavoro non artigiani e di dipendenti non soggetti alla quota di contribuzione inail;
- dalla dicitura "ctr appr/20" e dal codice "s141" se trattasi di datori di lavoro non artigiani e di dipendenti soggetti alla quota di contribuzione inail.

Qualora, per eventi che ne comportino la necessità, i datori di lavoro debbano esporre su righe separati del quadro "b" del mod. Dm 10/m i dati relativi

alla contribuzione previdenziale e quelli relativi alla contribuzione di malattia, i dati concernenti la contribuzione di malattia dei dipendenti con qualifica "r" oppure "w" devono essere sommati con quelli degli altri dipendenti con le modalità previste dalla circolare 3192 r.c.v. e n. 1068 e.a.d. del 12 marzo 1986.

D) conguaglio dei contributi non dovuti, i datori di lavoro, effettuate le operazioni precedentemente descritte, devono esporre l'importo delle quote di contributi non dovuti (e precisamente l'aliquota a carico del datore di lavoro nonchè la quota a carico del lavoratore che eccede rispetto a quella a carico di un dipendente apprendista) in uno dei righe in bianco del quadro d del mod. Dm 10/m successivi al rigo 53, preceduto dalla dicitura "artt.21/22 L.56/87" e dal codice "1156".

E) denuncia individuale annuale (o1/m) relativamente ai lavoratori di cui agli artt.21 e 22 della legge 56/87, devono essere compilate distinte denunce annuali (01/m) nel caso in cui, nello stesso anno, intervengano variazioni di qualifica (da cod. Qualifica "4" oppure "5" a cod. Qualifica "r" oppure "w" o viceversa).

2) istruzioni contabili

Al fine di rilevare la differenza contributiva, da richiedere al Ministero del tesoro secondo il disposto dell'art.30 della legge stessa, è stato istituito il nuovo conto (v.all.1): gpa 51/90.

Il programma di ripartizione contabile della procedura dm, appositamente aggiornato, provvederà ad imputare:

- in dare del conto gpa 51/90 l'importo evidenziato sul mod. Dm 10/m con il cod. "1156";
- in avere del suddetto conto l'importo evidenziato sul mod. Dm 10/m con i codici "s161", "s151", "s141".

il Direttore Generale

Fassari

ALLEGATO 1

Variatione al piano dei conti

I=istit.nuovo conto

M=movimentabilità

V=Variaz.denominaz.

(all.di cui alla l.c. N.97 ib. - n. 398 DSEAD del 30.12.76)

Tipo Codice

Denominazione Completa

Var. Conto

Denominazione Abbreviata (nei limiti di 50 caratteri)

I GPA 51/90 sgravi contrib.art.21 comma 6 e art.22 L.56/87

Sgravi di contributi per la trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti di apprendistato ai sensi dell'art.21,comma 6 e per l'instaurazione dei rapporti di lavoro ai sensi dell'art.22, della L.56/87.

La legge 28 febbraio 1987, n.56, recante norme sull'organizzazione del lavoro (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 3 marzo 1987, n.51. Supplemento ordinario), ha stabilito, per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato, il mantenimento dei benefici contributivi previsti dalla legge 19 gennaio 1955, n.25 e successive modificazioni e integrazioni in materia di previdenza ed assistenza sociale, per un anno dopo la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.

Avuto riguardo ad alcuni quesiti pervenuti sull'argomento, si precisa che l'applicazione del regime contributivo dell'apprendistato disposta, per i lavoratori in esame, dalla legge sopracitata, va configurata, così come inteso per i lavoratori assunti con i contratti c.d. di solidarietà e di formazione e lavoro di cui alla legge n.863/84 (1), quale incentivo diretto a favorire l'occupazione dei giovani e non incide quindi sulla effettiva qualifica (operaio o impiegato) attribuita ai soggetti in questione dopo la trasformazione del rapporto di apprendistato a rapporto a tempo indeterminato.

In relazione a quanto precede l'Istituto è tenuto ad erogare ai lavoratori di cui trattasi, ove ovviamente appartenenti a categoria avente diritto e per gli eventi morbosi insorti dopo la trasformazione del rapporto (v. circolare n.28 P.M.M.C./170 del 16 settembre 1986, in "Atti ufficiali", pag.2229), le prestazioni economiche di malattia secondo la relativa normativa.

Il Direttore Generale
Fassari



**OGGETTO: LEGGE 29.12.1990, N. 407
CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO
ED ALTRE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE.**

La legge 29.12.1990, n. 407 (G.U. 31.12.1990, serie generale, n.303) detta anche disposizioni in materia di contribuzioni dovute a questo Istituto per i contratti di formazione e lavoro, nonché di agevolazioni contributive in caso di assunzione di lavoratori da lungo tempo disoccupati o in CIG straordinaria. Si illustra, pertanto, il contenuto di tali norme.

Parte prima

CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO

1) Riduzioni contributive a favore dei datori di lavoro operanti nelle aree non ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui al T.U. approvato con D.P.R. 6.3.1978, n. 218.

L'art. 8 della legge in esame dispone ai commi 1, 2, 3 e 4 quanto segue:

Comma 1

“Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma dei contratti di formazione e lavoro, a favore dei datori di lavoro operanti nelle aree non ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per i lavoratori assunti con tali contratti a decorrere dal 1 gennaio 1991, si applica, sulle correnti aliquote dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti, una riduzione del 25 per cento.

Comma 2

Per le imprese artigiane nonché per quelle operanti nelle circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale, la quota dei contributi previdenziali ed assistenziali è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni. Le circoscrizioni di cui al presente comma sono individuate per ciascun anno solare con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, su proposta delle commissioni regionali per l'impiego.

Comma 3

Per le imprese del settore commerciale e turistico con meno di quindici dipendenti operanti nelle aree non ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applica, sulle correnti aliquote dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti, una riduzione del 40 per cento.

Comma 4

Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori”. Ciò premesso, per i datori di lavoro in epigrafe, operanti cioè nelle aree non ricomprese nei territori di cui al citato T.U. per il Mezzogiorno, per assunzioni con contratto di formazione e lavoro aventi decorrenza successiva al 31.12.1990, si applicheranno le agevolazioni contributive appresso specificate.

a) Datori di lavoro in genere ammessi alla stipula di tali contratti (imprese, consorzi di imprese compresi i consorzi di imprese artigiane, enti pubblici eco-

nomici, datori di lavoro iscritti negli albi professionali).

Ai datori di lavoro di cui alla presente lettera a) fatto salvo quanto previsto per le imprese di cui ai successivi punti b e c, si applica sulle correnti aliquote dei contributi previdenziali ed assistenziali previste per i dipendenti comuni una riduzione del 25 per cento limitatamente alla parte a carico dello stesso datore di lavoro (nella contribuzione a carico del datore di lavoro rientra anche l'aliquota dello 0,50 per cento di cui all'art. 3 della legge n. 297/1982). È dovuta per intero la contribuzione a carico del lavoratore.

b) Imprese artigiane (esclusi i consorzi) ed imprese operanti nelle circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale, circoscrizioni individuate per ciascun anno solare con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Per le imprese in epigrafe la quota dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro (nella quale va ricomprese l'aliquota dello 0,50 per cento di cui all'art. 3 della legge n. 297/1982) è dovuta nella misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni. Resta ferma l'aliquota a carico del dipendente secondo le comuni norme.

Mentre le imprese artigiane hanno, comunque, titolo all'agevolazione contributiva indipendentemente dalla circoscrizione in cui operano, alle imprese diverse da quelle artigiane detta agevolazione compete solo se le stesse operano nelle circoscrizioni caratterizzate dal rapporto di cui sopra individuate con decreto ministeriale. Fino all'emanazione di detto decreto è opportuno che le stesse imprese (diverse da quelle artigiane) provvedano ad effettuare gli adempimenti contributivi, salvo successivo rimborso, usufruendo delle riduzioni previste sotto la lettera a) ovvero, in quanto spettanti, di quelle indicate alla successiva lettera c).

L'agevolazione in discorso (contributo apprendisti) spetta esclusivamente alle imprese e non agli altri datori di lavoro (consorzi di imprese, liberi professionisti, enti pubblici economici).

c) Imprese del settore commerciale e turistico con meno di quindici dipendenti.

Per le imprese del settore commerciale e turistico con meno di quindici dipendenti è stabilita la riduzione del 40 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro (ferma restando la contribuzione per intero a carico del datore di lavoro).

Al riguardo, si precisa che:

- per imprese del settore commerciale devono intendersi quelle svolgenti attività di commercio al dettaglio ed all'ingrosso. Dette imprese sono pertanto quelle contraddistinte dai codici statistico-contributivi 7.01.XX, 7.02.XX, 7.03.XX. Sono, quindi, da ritenere escluse le imprese esercenti attività commerciali non in senso stretto quali i pubblici esercizi della ristorazione e di somministrazioni di bevande (bar, ristoranti, ecc.) e quelle esplicitanti attività di servizi in genere;

- le imprese del settore turistico vanno identificate

nelle imprese turistiche definite tali dall'articolo 5 della legge quadro 17.5.1983, n. 217. Esse sono quelle che svolgono attività di gestione di strutture ricettive ed annessi servizi turistici individuate con le relative caratteristiche dall'art. 6 di detta legge: alberghi, motels, villaggi albergo, residenze turistico alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agro-turistici, esercizi di affittacamere, case ed appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini;

- agli effetti della realizzazione del requisito occupazionale (numero di dipendenti inferiore a 15) non si terrà conto nella forza occupata né degli apprendisti, in base a quanto disposto dall'art. 21, comma 7, della legge 28.2.1987, n. 56, né dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro stante l'analogia disposizione del comma 10 del D.L. 30.10.1984, n. 726, convertito nella legge 19.12.1984, n. 863. Il requisito occupazionale deve sussistere alla data di decorrenza dell'assunzione del lavoratore (che come si è detto nella premessa generale deve essere successiva al 31.12.1990); quindi la riduzione contributiva prevista dalla norma in esame viene mantenuta anche se nel corso dello svolgimento del singolo rapporto di formazione e lavoro si verifici il superamento della forza occupazionale dei quattordici dipendenti.

2) Datori di lavoro operanti nei territori di cui al T.U. sugli interventi nel Mezzogiorno.

L'art. 8 della legge non introduce disposizioni modificative di quelle regolanti le agevolazioni contributive previste per i contratti di formazione e lavoro posti in essere dai datori di lavoro operanti nei territori di cui al T.U. sugli interventi nel Mezzogiorno, disposizioni contenute nell'art. 5 del D.L. 30.5.1988, n. 173, convertito nella legge 26.7.1988, n. 291 (circ. 21.7.1988, n. 164, circ. 16.9.1988, n. 193, circ. 19.6.1989, n. 139).

Pertanto, continuano a trovare applicazione le predette norme secondo le quali i benefici contributivi (relativamente alla parte a carico del datore di lavoro) sono stabiliti per le "imprese" ubicate nelle predette aree nella misura del contributo per apprendisti, mentre gli altri datori di lavoro (enti pubblici economici, liberi professionisti, consorzi di imprese compresi quelli di imprese artigiane) usufruiscono della riduzione del 50% dei contributi.

3) Altre disposizioni in materia di contratti di formazione e lavoro.

L'art. 8 della legge oltre alle disposizioni sopra illustrate riguardanti gli obblighi contributivi, introduce anche altre norme che attengono alla stipula dei contratti di formazione e lavoro e che di seguito si segnalano all'attenzione delle Sedi.

Comma 5

Il contratto di formazione e lavoro non può essere stipulato per l'acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti generici o ripetitivi, individuate, anche mediante riferimento ai livelli di inquadramento, dai contratti collettivi nazionali di categoria o da accordi interconfederali.

Comma 6

La facoltà di assunzione mediante i contratti di formazione e lavoro non è esercitabile dai datori di lavoro che, al momento della richiesta di avviamento, risultino non avere mantenuto in servizio almeno il 50 per cento dei lavoratori il cui contratto di formazione e lavoro sia già venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La limitazione di cui al presente comma non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di formazione e lavoro.

Comma 7

Il contratto di formazione e lavoro è stipulato in forma scritta. In mancanza il lavoratore si intende assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Copia del contratto di formazione e lavoro e del relativo progetto vengono consegnate al lavoratore all'atto dell'assunzione.

Comma 8

In caso di inadempimento da parte del datore di lavoro agli obblighi inerenti alla formazione del lavoratore, l'Ispezzione del Lavoro, previa diffida, dispone la revoca, fin dalla costituzione del rapporto di formazione e lavoro, del beneficio di cui al comma 1 per il lavoratore interessato.

MODALITÀ OPERATIVE

Territori del Mezzogiorno di cui al T.U. approvato con D.P.R. 6.3.1978, n. 218.

1. Datori di lavoro in genere che procedono ad assunzioni di dipendenti con contratto di formazione e lavoro con decorrenza successiva al 31.12.1990 e che hanno titolo alla riduzione del 25% dei contributi previdenziali e assistenziali a loro carico.

Ai fini della compilazione del mod. DM10/2 dovranno essere osservate integralmente le modalità operative riportate al punto II della circolare n. 261 del 7 dicembre 1990 avente per oggetto "Norme in materia di contratti di formazione e lavoro - art. 9 D.L. 22.11.90, n.337".

2. Imprese del settore commerciale e turistico con meno di 15 dipendenti che procedono ad assunzioni di dipendenti con contratto di formazione e lavoro con decorrenza successiva al 31.12.1990 e che hanno titolo alla riduzione del 40% dei contributi previdenziali e assistenziali a loro carico.

Le imprese in epigrafe opereranno come segue:

a) determineranno i contributi complessivamente dovuti per il personale interessato in base all'intera aliquota contributiva (sia la quota a carico del datore di lavoro che quella a carico del lavoratore), senza operare alcuna riduzione; i dati relativi saranno esposti nel mod. DM10/2 utilizzando il codice tipo contribuzione "57" di nuova istituzione, avente il significato di "lavoratori assunti con contratto di formazione aventi titolo alle agevolazioni di cui all'art. 8, comma 3 della legge n. 407/1990".

In particolare, le imprese esporranno i dati in uno dei righe in bianco dei quadri "B" e "C" del mod. DM10/2-89, riportando:

- nella casella COD i codici
157 preceduto dalla dicitura "OP. C. FORM."
257 preceduto dalla dicitura "IMP. C. FORM."
O57 preceduto dalla dicitura "OP. C. FORM. P.T."
Y57 preceduto dalla dicitura "IMP. C. FORM. P.T."
 - nella casella "N. DIPEND." il numero dei lavoratori assunti con il contratto di formazione in questione;
 - nella casella "RETRIBUZIONI" l'ammontare delle retribuzioni complessive corrisposte a tali dipendenti;
 - nella casella "N. GIORNATE", il numero delle giornate retribuite per le qualifiche 157 e 257 ovvero il numero delle ore retribuite per le qualifiche O57 e Y57;
 - nella casella "somme a debito del datore di lavoro", l'importo dei contributi come sopra determinato;
- b) calcoleranno l'importo pari al 40% dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e lo esporranno in uno dei righe in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, preceduto dalla dicitura "Rid. 40% art. 8, comma 3 L. 407/1990" e dal codice di nuova istituzione "L173".

Qualora, per eventi che ne comportino la necessità, i datori di lavoro debbano esporre nei quadri "B - C" del mod. DM10/2 i dati relativi alla contribuzione previdenziale separatamente da quelli relativi alla contribuzione assistenziale, questi ultimi dati, per i dipendenti con contratto di formazione, devono essere esposti unitamente a quelli degli altri dipendenti per i quali detta contribuzione viene esposta separatamente, mentre continueranno ad essere esposti con i codici 157, 257, O57 e Y57 i contributi previdenziali.

Nel caso di esposizione separata della contribuzione assistenziale, qualora siano presenti dipendenti part-time, si rammenta che, ai fini dell'esposizione di detta contribuzione, al numero delle giornate retribuite dei dipendenti comuni, dovrà essere sommato non il numero delle ore retribuite dei lavoratori a tempo parziale, bensì il numero delle giornate nelle quali dette ore sono collocate.

3. Imprese artigiane

Per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro successivamente al 31/12/1990 dovranno essere osservate le modalità operative riportate nel manuale "Istruzioni per la compilazione delle denunce DM10/89 - Edizione gennaio 1989" pag. 18.

4. Imprese operanti nelle circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale.

Dette imprese, in attesa della emanazione dei decreti ministeriali che individueranno le circoscrizioni caratterizzate dal rapporto di cui sopra, dovranno osservare le modalità operative previste al precedente punto 1, ovvero, ove ne ricorrano i presupposti, quelle di cui al precedente punto 2.

B) Datori di lavoro operanti nelle aree ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui al T.U. approvato con D.P.R. 6.3.1978, n. 218.

Per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro successivamente al 31/12/1990 dovranno essere osservate le modalità operative riportate nel manuale "Istruzioni per la compilazione delle denunce DM10/89 - Edizione gennaio 1989" pagg. 18, 19 e 29.

Parte seconda

Agevolazioni contributive per i datori di lavoro che assumono lavoratori disoccupati o sospesi per C.I.G. straordinaria da almeno 24 mesi

Il comma 9 dell'art. 8 della legge stabilisce che "a decorrere dal 1 gennaio 1991 nei confronti dei datori di lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3 in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasei mesi. A tal fine sarà costituita in ogni regione apposita lista dalla quale le assunzioni possono essere effettuate con richiesta nominativa, secondo le modalità indicate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale. Nelle ipotesi di assunzioni di cui al presente comma effettuate da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ovvero da imprese artigiane, non sono dovuti i contributi previdenziali e assistenziali per un periodo di trentasei mesi".

Inoltre, il comma 10 stabilisce quanto segue: "Nella legge 28 febbraio 1987, n. 56, all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

"a-bis) liste di mobilità: lavoratori da lungo tempo in cassa integrazione o iscritti nelle liste di collocamento da lungo periodo".

La norma sopra riportata, al fine di favorire l'impiego di lavoratori da lungo tempo disoccupati o in C.I.G. straordinaria prevede, dunque, agevolazioni contributive a favore dei datori di lavoro che procedono alla loro assunzione.

In merito alla sua applicazione si rileva quanto segue:

- quanto all'identificazione dei datori di lavoro, essi sono quelli indicati nei primi tre commi dell'art. 8 e, quindi, in genere i datori di lavoro ammessi alla stipula dei contratti di formazione e lavoro (imprese, consorzi di imprese, enti pubblici economici, datori i scritti negli albi professionali). Le disposizioni contenute nel comma 9 dell'art. 8 della legge n. 407 del 29.12.1990, essendo dirette indistinta-

mente a qualsiasi datore di lavoro, possono interessare anche le aziende esercenti pubblico servizio di trasporto ai fini delle riduzioni o degli esoneri contributivi previsti per il personale assunto a tempo indeterminato dal 1 gennaio 1991 e alle altre condizioni ivi previste.

Al riguardo si precisa che la gestione speciale del "Fondo di previdenza per gli autoferrotranvieri" sarà ovviamente interessata solo per il personale di cui sopra è cenno che risulti altresì iscrivibile a tale Fondo ai sensi dell'art. 4 della legge 29.10.1971, n. 889 (vedasi circ. n. 257 del 7.12.1989).

A tale ultimo riguardo è inoltre opportuno ricordare che le assunzioni a tempo indeterminato, da parte delle aziende in parola, di personale addetto al pubblico servizio di trasporto comportano l'iscrizione al Fondo speciale solo se a tali aziende non è fatto obbligo di applicare le norme di cui al R.D. 8.1.1931, n. 148 e successive modificazioni, in quanto, come peraltro già noto, per il personale dipendente da aziende che siano invece tenute al rispetto del decreto stesso l'iscrizione al Fondo di previdenza per gli autoferrotranvieri è condizionata ad un provvedimento specifico di "inquadramento in ruolo";

- quanto alla condizione soggettiva dei lavoratori, deve trattarsi di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi e, come tali, iscritti nelle liste di collocamento, ovvero che, sempre almeno da ventiquattro mesi, siano sospesi dal lavoro e risultino beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale.

Le agevolazioni contributive competono a condizione che l'assunzione avvenga a decorrere da data successiva al 31.12.1990 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e non sia effettuata in sostituzione di lavoratori dipendenti dalla stessa impresa per qualsiasi causa licenziati o sospesi.

Le agevolazioni spettano nella seguente misura:

a) per la generalità dei datori di lavoro in argomento ammessi al beneficio secondo quanto in precedenza chiarito: si applica per un periodo di trentasei mesi una riduzione del 50% dei contributi dovuti a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento dell'intera quota a carico del lavoratore (l'aliquota dello 0,50% di cui all'art. 3 della legge n. 297/1982 rientra nella contribuzione a carico del datore di lavoro); l'applicazione di tale riduzione esclude l'azienda dalla fiscalizzazione degli oneri sociali per i lavoratori interessati della riduzione stessa;

b) per le imprese operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con D.P.R. 6.3.1978, n. 218 e per le imprese artigiane: si applica l'esenzione totale per un periodo di trentasei mesi dei contributi a carico del datore di lavoro (ivi compresa l'aliquota dello 0,50% ex art. 3 legge n. 297/1982), mentre è dovuta l'intera contribuzione a carico del lavoratore. I datori di lavoro operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al citato T.U. che non rivestono la natura di impresa o di impresa artigiana (enti pubblici economici, liberi professionisti, consorzi di imprese ivi comprese quelli di imprese artigiane) hanno titolo alla ridu-

zione del 50%.

Ai fini di cui sopra, la legge prevede la costituzione in ogni regione di apposita lista dalla quale le assunzioni possono essere effettuate con richiesta nominativa secondo le modalità indicate con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Per usufruire dell'agevolazione contributiva in argomento i datori di lavoro aventi titolo dovranno dare comunicazione dell'assunzione (avente decorrenza successiva al 31.12.1990) alla Sede I.N.P.S. competente, allegando documentazione da cui si possa evincere che l'assunzione è avvenuta nelle condizioni prima richiamate previste dalla normativa in esame, documentazione che potrà essere costituita da dichiarazione della sezione circoscrizionale per l'impiego ovvero dalla copia del relativo nulla-osta rilasciato dallo stesso ufficio, integrata, ove occorra, da ogni altro utile documento di lavoro o dichiarazione di parte o da elementi che le Sedi stesse potranno richiedere ai competenti uffici preposti al collocamento.

I documenti predetti saranno custoditi dalle Sedi in modo da poter attivare gli opportuni controlli sulla regolarità degli adempimenti contributivi.

Ai datori di lavoro beneficiari delle agevolazioni in questione sarà attribuito, a decorrere dal 1 gennaio 1991, il codice di autorizzazione 5N di nuova istituzione avente il significato di Azienda beneficiaria delle agevolazioni di cui all'art. 8, comma 9, legge n. 407/1990.

MODALITÀ OPERATIVE

A) Datori di lavoro diversi dalle imprese artigiane, operanti nelle aree non ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui al T.U. approvato con D.P.R. 6.3.1978, n. 218.

I. Datori di lavoro in genere diversi dalle imprese artigiane che procedono ad assunzioni di dipendenti ai sensi dell'art. 8, comma 9 della L.407/1990, con decorrenza successiva al 31.12.1990 e che hanno titolo alla riduzione del 50% dei contributi previdenziali e assistenziali a loro carico.

Le imprese in epigrafe opereranno come segue:

a) determineranno i contributi complessivamente dovuti per il personale interessato in base all'intera aliquota contributiva (sia la quota a carico del datore di lavoro che quella a carico del lavoratore prevista per il settore di appartenenza), senza operare alcuna riduzione; i dati relativi saranno esposti nel mod. DM10/2 utilizzando il codice tipo contribuzione "58" di nuova istituzione, avente il significato di "lavoratori assunti ai sensi dell'art. 8, comma 9 della legge n. 407/1990 aventi titolo alla riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro".

In particolare, le imprese esporranno i dati in uno dei righe in bianco dei quadri "B" e "C" del mod. DM10/2-89, riportando:

- nella casella COD i codici 158 preceduto dalla dicitura "OP. L.407/90 258" " " "IMP. L.407/90"

- nella casella "N. DIPEND." il numero dei lavoratori assunti ai sensi dell'art. 8, comma 9 L. 407/1990;

- nella casella "RETRIBUZIONI" l'ammontare delle

- nella casella "N. GIORNATE" il numero delle giornate retribuite;

- nella casella "SOMME A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO" l'importo dei contributi come sopra determinato;

b) calcoleranno l'importo pari al 50% dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e lo esporranno in uno dei righe in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, preceduto dalla dicitura "Rid. 50% art. 8, comma 9 L. 407/1990" e dal codice di nuova istituzione "L174".

Qualora, per eventi che ne comportino la necessità, i datori di lavoro debbano esporre nei quadri "B - C" del mod. DM10/2 i dati relativi alla contribuzione previdenziale separatamente da quelli relativi alla contribuzione assistenziale, questi ultimi dati, per i dipendenti beneficiari delle agevolazioni in questione devono essere esposti unitamente a quelli degli altri dipendenti per i quali detta contribuzione viene esposta separatamente, mentre continueranno ad essere esposti con i codici 158 e 258 i contributi previdenziali.

2. imprese minerarie che procedono ad assunzioni di dipendenti ai sensi dell'art. 8, comma 9 della L.407/1990, con decorrenza successiva al 31.12.1990 e che hanno titolo alla riduzione del 50% dei contributi previdenziali e assistenziali a loro carico.

Per i lavoratori occupati in lavori in superficie dovranno essere osservate le modalità di cui al precedente punto 1.

Per l'esposizione, invece, dei dati relativi ai dipendenti adibiti in lavori in sotterraneo, le aziende minerarie devono esporre i dati relativi ai dipendenti stessi (numero dipendenti, numero giornate, retribuzioni e contributi), in uno dei righe in bianco dei quadri "B" e "C" del mod. DM10/2, preceduti dalle diciture "OPL.407/90" e "IMP. L.407/90" e dai codici di nuova istituzione "K158" e "K258", rispettivamente per gli operai e per gli impiegati.

In corrispondenza dei predetti codici deve essere riportato l'importo dei contributi complessivamente dovuto in base all'intera aliquota contributiva (sia la quota a carico del datore di lavoro che quella a carico del lavoratore), mentre l'importo della riduzione spettante (50% dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro) deve essere esposto in uno dei righe in bianco del quadro "D" con il codice di nuova istituzione "L174".

3. Lavoratori assunti ai sensi dell'art. 8, comma 9 della L.407/1990, con decorrenza successiva al 31.12.1990 ed iscritti al "Fondo di previdenza dell'ENEL e delle aziende elettriche private", al "Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia" e al "Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto", per i quali le aziende hanno

titolo alle agevolazioni del 50% dei contributi previdenziali e assistenziali.

Per l'esposizione dei dati relativi alle contribuzioni previdenziali minori e ai contributi di malattia dovranno essere osservate le modalità di cui al precedente punto 1.

Per l'esposizione, invece, dei dati relativi alla contribuzione dovuta ai Fondi di previdenza dovranno essere osservate le modalità di seguito riportate per ciascun fondo.

Fondo di previdenza dell'ENEL e delle aziende elettriche private

L'ENEL e le Aziende elettriche private esporranno la contribuzione relativa al trimestre, dovuta al Fondo e alla gestione Asili Nido, (intera quota a carico dei lavoratori e quota ridotta a carico dei datori di lavoro), in uno dei righe in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2, utilizzando il codice di nuova istituzione "X580" preceduto dalla dizione "FP. AN. L.407/90". Nell'apposita casella dovrà essere indicato l'ammontare delle retribuzioni imponibili relative al trimestre. Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero dipendenti" e "numero giornate".

Per i lavoratori in questione la contribuzione è dovuta nella misura complessiva del 19,485 %, così ripartita:

- 13,675 % a carico del datore di lavoro (comprensiva dello 0,050% per gli Asili Nido)

- 5,81% a carico del lavoratore

Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia

Le Aziende esporranno la contribuzione relativa al trimestre, dovuta al Fondo e alle gestioni GESCAL e Asili Nido (intera quota a carico dei lavoratori e quota ridotta a carico dei datori di lavoro) in uno dei righe in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2, utilizzando il codice di nuova istituzione "X580" preceduto dalla dizione "FP. AN. G. L.407/90". Nell'apposita casella dovrà essere indicato l'ammontare delle retribuzioni imponibili relative al trimestre. Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero dipendenti" e "numero giornate".

Per i lavoratori in questione la contribuzione è dovuta nella misura complessiva del 12,805 %, così ripartita:

- 7,555 % a carico del datore di lavoro (comprensiva dello 0,050% per gli Asili Nido e dello 0,35% per la GESCAL)

- 5,25% a carico del lavoratore (comprensiva dello 0,35% per la GESCAL).

Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto

Le Aziende esporranno la contribuzione dovuta al Fondo e alle gestioni GESCAL e Asili Nido (intera quota a carico dei lavoratori e quota ridotta a carico dei datori di lavoro) in uno dei righe in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2, utilizzando il codice di nuova istituzione "X580" preceduto dalla dizione "FP. AN. G. L.407/90". Nelle apposite caselle dovranno essere indicati, altresì, il numero dei dipendenti, il numero delle giornate retribuite e l'ammontare delle retribuzioni imponibili.

Per i lavoratori in questione la contribuzione è dovuta nella misura complessiva del 22,755%, così ripartita:

- 12,715% a carico del datore di lavoro (comprensiva dello 0,050% per gli Asili Nido e dello 0,35% per la GESCAL)

- 10,04% a carico del lavoratore (comprensiva dello 0,35% per la GESCAL).

B) Imprese operanti nelle aree ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui al T.U. approvato con D.P.R. 6.3.1978, n. 218 e imprese artigiane che procedono ad assunzioni di dipendenti ai sensi dell'art. 8, comma 9 della L.407/1990, con decorrenza successiva al 31.12.1990 e che hanno titolo alla esenzione totale dei contributi previdenziali e assistenziali a loro carico.

1. Imprese in genere

Le imprese in epigrafe opereranno come segue:

a) determineranno i contributi complessivamente dovuti per il personale interessato in base all'intera aliquota contributiva (sia la quota a carico del datore di lavoro che quella a carico del lavoratore prevista per il settore di appartenenza), senza operare alcuna riduzione; i dati relativi saranno esposti nel mod. DM10/2 utilizzando il codice tipo contribuzione "59" di nuova istituzione, avente il significato di "lavoratori assunti ai sensi dell'art. 8, comma 9 della legge n. 407/1990 aventi titolo all'esenzione totale dei contributi a carico del datore di lavoro".

In particolare, le imprese esporranno i dati in uno dei righe in bianco dei quadri "B" e "C" del mod. DM10/2, riportando:

- nella casella COD i codici 159 preceduto dalla dicitura "OP. L.407/90 259 " " " "IMP. L.407/90"

- nella casella "N. DIPEND." il numero dei lavoratori assunti ai sensi dell'art. 8, comma 9 L. 407/1990;

- nella casella "RETRIBUZIONI" l'ammontare delle retribuzioni complessive corrisposte a tali dipendenti;

- nella casella "N. GIORNATE" il numero delle giornate retribuite;

- nella casella "SOMME A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO" l'importo dei contributi come sopra determinato;

b) calcoleranno l'importo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e lo esporranno in uno dei righe in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, preceduto dalla dicitura "Esonero art. 8, comma 9 L. 407/1990" e dal codice di nuova istituzione "L175".

Qualora, per eventi che ne comportino la necessità, i datori di lavoro debbano esporre nei quadri "B - C" del mod. DM10/2 i dati relativi alla contribuzione previdenziale separatamente da quelli relativi alla contribuzione assistenziale, questi ultimi dati, per i dipendenti beneficiari delle agevolazioni in questione devono essere esposti unitamente a quelli degli altri dipendenti per i quali detta contribuzione viene esposta separatamente, mentre continueranno ad essere esposti con i codici 159 e 259 i

contributi previdenziali.

2. Imprese minerarie

Per i lavoratori occupati in lavori in superficie dovranno essere osservate le modalità di cui al precedente punto 1, lett. B).

Per l'esposizione, invece, dei dati relativi ai dipendenti adibiti in lavori in sotterraneo, le aziende minerarie devono esporre i dati relativi ai dipendenti stessi (numero dipendenti, numero giornate, retribuzioni e contributi), in uno dei righe in bianco dei quadri "B" e "C" del mod. DM10/2, preceduti dalle diciture "OPL.407/90" e "IMP. L.407/90" e dai codici di nuova istituzione "K159" e "K259", rispettivamente per gli operai e per gli impiegati.

In corrispondenza dei predetti codici deve essere riportato l'importo dei contributi complessivamente dovuto in base all'intera aliquota contributiva (sia la quota a carico del datore di lavoro che quella a carico del lavoratore), mentre l'importo della riduzione spettante (corrispondente all'esonero totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro) deve essere esposto in uno dei righe in bianco del quadro "D" con il codice di nuova istituzione "L175" di cui al precedente punto 1.

3. Lavoratori assunti ai sensi dell'art. 8, comma 9 della L.407/1990, con decorrenza successiva al 31.12.1990 ed iscritti al "Fondo di previdenza dell'ENEL e delle aziende elettriche private", al "Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia" e al "Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto", per i quali le aziende hanno titolo alla esenzione totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro.

Per l'esposizione dei dati relativi alle contribuzioni previdenziali minori e ai contributi di malattia dovranno essere osservate le modalità di cui al precedente punto 1, lett. B).

Per l'esposizione, invece, dei dati relativi alla contribuzione a carico del lavoratore dovuta ai Fondi di previdenza dovranno essere osservate le modalità di seguito riportate per ciascun Fondo.

Fondo di previdenza dell'ENEL e delle aziende elettriche private

Le Aziende elettriche private esporranno la contribuzione relativa al trimestre, dovuta al Fondo (quota a carico dei lavoratori) in uno dei righe in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2, utilizzando il codice di nuova istituzione "X590" preceduto dalla dizione "FP. AN. L.407/90". Nell'apposita casella dovrà essere indicato l'ammontare delle retribuzioni imponibili relative al trimestre. Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero dipendenti" e "numero giornate". Per i lavoratori in questione la contribuzione a carico del lavoratore è dovuta nella misura del 5,81 %.

Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia

Le Aziende esporranno la contribuzione relativa al trimestre, dovuta al Fondo e alla gestione GESCAL (quota a carico dei lavoratori) in uno dei righe in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2, utiliz-

zando il codice di nuova istituzione "X590" preceduto dalla dizione "FP. AN. G. L.407/90". Nell'apposita casella dovrà essere indicato l'ammontare delle retribuzioni imponibili relative al trimestre. Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero dipendenti" e "numero giornate". Per i lavoratori in questione la contribuzione a carico del lavoratore è dovuta nella misura del 5,25 % (comprensiva dello 0,35% per la GESCAL).

Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto

Le Aziende esporranno la contribuzione dovuta al Fondo e alla gestione GESCAL (quota a carico dei lavoratori) in uno dei righe in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2, utilizzando il codice di nuova istituzione "X590" preceduto dalla dizione "FP. AN. G. L.407/90". Nelle apposite caselle dovranno essere indicati, altresì, il numero dei dipendenti, il numero delle giornate retribuite e l'ammontare delle retribuzioni imponibili.

Per i lavoratori in questione la contribuzione a carico del lavoratore è dovuta nella misura del 10,04% a carico del lavoratore (comprensiva dello 0,35% per la GESCAL).

I territori del Mezzogiorno che non rivestono la natura di impresa o di impresa artigiana (enti pubblici economici, liberi professionisti, consorzi di imprese compresi quelli di imprese artigiane) dovranno osservare le modalità di esposizione previste per i datori di lavoro operanti nelle aree non ricomprese nel Mezzogiorno, di cui alla precedente lettera A).

*Il Direttore Generale
Billia*

OGGETTO: D.L. 29.3.1991, N. 108.

D.M. 14.3.1991 E D.M. 22.3.1991.

CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO.

LAVORATORI DISOCCUPATI O SOSPESI

PER C.I.G. STRAORDINARIA.

1) ART. 9 D.L. 29.3.1991, N. 108

CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO

L'art. 9 del D.L. 29.3.1991, n. 108 (G.U. n. 080, Serie Generale, parte prima, del 5.4.1991) reitera norme in materia di contratti di formazione e lavoro già presenti nel precedente D.L. 28.1.1991, n. 29 decaduto, per mancata conversione in legge, ed illustra nella circolare n. 69 del 16.3.1991, alle cui disposizioni, pertanto, si rinvia.

In particolare, si rileva che anche la nuova norma, come l'art. 9 del precedente D.L., non annovera i Consorzi di imprese tra i soggetti legittimati a predisporre ed a presentare i progetti per l'attività di formazione e lavoro, che erano, invece, citati nel comma 3 dell'art. 3 del D.L. 30.10.1984, n. 726.

Sulla portata innovatrice della norma in argomento, per l'aspetto sopra accennato, come è stato già comunicato, è stato interessato il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Si richiama, inoltre, l'attenzione delle Sedi sul comma 2 dell'art. 9 del D.L. in esame, il quale dispone che l'assunzione con i contratti di formazione e lavoro è ammessa sino all'età di 32 anni nelle aree indicate dall'art. 1 del T.U. delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno approvato con D.P.R. 6.3.1978, n. 218, nonché in quelle svantaggiate del Centro-Nord previste dalla legge 29.12.1990, n. 407.

2) D.M. 14 MARZO 1991 (G.U., SERIE GENERALE, PARTE PRIMA, DEL 9.4.1991) - INDIVIDUAZIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI DELLA REGIONE LAZIO CHE PRESENTANO UN RAPPORTO TRA ISCRITTI ALLA PRIMA CLASSE DELLE LISTE DI COLLOCAMENTO E POPOLAZIONE RESIDENTE IN ETÀ DA LAVORO SUPERIORE ALLA MEDIA NAZIONALE

Con il D.M. sopracitato è stato reso noto l'elenco delle circoscrizioni della Regione Lazio che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residenti in età da lavoro superiore alla media nazionale. Esse sono le seguenti:

Sezione Circoscrizionale di Rieti, Roma, Colferro, Civitavecchia, Guidonia, Fiano Romano, Pomezia, Tivoli, Frosinone, Cassino, Sora, Anagni, Latina, Aprilia, Fondi,

Formia, Terracina, Viterbo. Pertanto, ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, dalle imprese operanti nelle suddette circoscrizioni, per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro con decorrenza successiva al 31.12.1990, la quota dei contributi previdenziali ed assistenziali per la parte a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni.

La suddetta agevolazione è prevista per il periodo dal 1 gennaio 1991 al 31 dicembre 1991.

Le imprese in questione (diverse da quelle artigiane, che hanno comunque titolo all'agevolazione contributiva indipendentemente dalla circoscrizione in cui operano), che nelle more dell'emanazione del D.M. che ha individuato le circoscrizioni di cui sopra, abbiano effettuato gli adempimenti contributivi, usufruendo delle riduzioni previste dal comma 1 o dal comma 3 dell'art. 8 della legge 29.12.1990, n. 407 (riduzione del 25 per cento sulle correnti aliquote dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti ovvero del 40 per cento se trattasi di imprese del settore commerciale turistico con meno di 15 dipendenti) possono operare il conguaglio dei contributi versati in eccedenza con la denuncia di mod. DM10 relativa al mese di aprile, da presentare entro il 20 maggio 1991, ovvero con quelle di maggio o di giugno da presentare rispettivamente entro il 20 giugno 1991 o il 20 luglio 1991.

A tal fine le imprese in questione esporranno le differenze di contribuzione da recuperare in uno dei righe in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 preceduto dal codice di nuova istituzione "L176" e dalla dicitura "REC art. 8, c. 2 L. 407/90".

Ai fini della determinazione delle differenze di contribuzione da recuperare va tenuto presente che dall'importo dei contributi versati per i periodi pregressi (quota ridotta a carico del datore di lavoro) vanno detratti i contributi a carico del datore di lavoro dovuti nella misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti.

Nessun conguaglio deve essere operato sulla quota di contributi a carico del lavoratore che resta confermata nella misura prevista per la generalità dei lavoratori.

Si precisa, infine, che per l'esposizione sul mod. DM 10/2 dei dati relativi ai periodi correnti, le imprese operanti nelle predette circoscrizioni osserveranno, per i dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro successivamente al 31 dicembre 1990, le modalità di compilazione riportate nel manuale "Istruzioni per la compilazione delle denunce DM10/89 - Edizione gennaio 1989 - alle pagg. 18, 19 (codici 153, 253, 053, Y53, S140, S150 e S142) ed a pag. 29, ove ricorra l'ipotesi ivi prevista.

3) D.M. 22 MARZO 1991 (G.U. N. 079, SERIE GENERALE, PARTE PRIMA, DEL 4.4.1991) FORMAZIONE DI LISTE SPECIALI REGIONALI PER L'ISCRIZIONE DI LAVORATORI IN CASSA INTEGRAZIONE E DEI LAVORATORI DISOCCUPATI DA ASSUMERE CON RICHIESTA NOMINATIVA

Il D.M. sopracitato, di cui si allega copia detta disposizioni per la costituzione delle liste speciali di cui al comma 9 dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi ovvero sospesi dal lavoro e beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto.

In particolare, l'art. 1 del D.M. in questione specifica che, a decorrere dal 1 gennaio 1991, tutti i privati datori di lavoro e gli enti pubblici economici possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato, mediante richiesta nominativa, dei lavoratori iscrit-



ti nell'apposita lista speciale. Di conseguenza, la precisazione relativa all'identificazione dei datori di lavoro che, operando le assunzioni in parola, usufruiscono delle agevolazioni di cui al comma 8 dell'art. 9 della legge n. 407/90, contenuta nella seconda parte della circolare n. 25 del 31.1.1991, deve intendersi modificata nel senso chiarito dal decreto ministeriale in epigrafe.

Per le assunzioni avvenute nei territori di cui al T.U. sugli interventi per il Mezzogiorno approvato con DPR 6.3.1978, n. 218, si conferma che per le "imprese" e le "imprese artigiane" va riconosciuta l'esenzione totale dei contributi previdenziali ed assistenziali (parte a carico del datore di lavoro) per un periodo di trentasei mesi, mentre agli altri privati datori di lavoro (compresi i consorzi di imprese artigiane) ed agli enti pubblici economici spetta per 36 mesi la riduzione del 50 per cento dei contributi (parte a carico del datore di lavoro).

Ai fini della costituzione della lista speciale, l'art.1 in parola prevede che i datori di lavoro ovvero le Sedi periferiche dell'INPS dovranno fornire agli Uffici Regionali del lavoro e della massima occupazione elenchi da cui risultino i nominativi dei lavoratori fruanti del trattamento straordinario di integrazione salariale non inferiore a 24 mesi, l'indicazione della durata del trattamento CIGS, la qualifica professionale posseduta dai lavoratori interessati e la circoscrizione di loro residenza.

Sull'argomento si fa riserva di istruzioni per quanto riguarda le procedure da seguire per il rilascio dei predetti elenchi da parte delle Sedi.

Infine, si rileva che l'art. 4 del D.M. di cui trattasi stabilisce che le sezioni circoscrizionali per l'impiego dovranno inviare copia del nulla-osta di avviamento al lavoro dei lavoratori iscritti nelle apposite liste speciali regionali alle Sedi periferiche INPS territorialmente competenti per l'applicazione alle imprese interessate dello sgravio contributivo di cui all'art. 8, comma 9, della citata legge 29.12.1990, n. 407, e per gli altri interventi di competenza.

Il predetto documento - la cui acquisizione in linea di massima rende superflua la presentazione da parte dell'azienda di altra documentazione - verrà utilizzato per l'assegnazione del codice di autorizzazione 5N previsto dalla circolare n. 25 del 31.1.1991 e sarà opportunamente custodito per attivare gli opportuni controlli e per ogni altra occorrenza.

Il Direttore Generale
Billia



**OGGETTO: ART. 8 DELLA LEGGE N. 407/90.
DECRETO DEL 4.4.91 DEL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE.
LISTE SPECIALI DEI LAVORATORI
IN GODIMENTO DEL TRATTAMENTO
STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE
SALARIALE**

Come già preannunciato con il messaggio n. 19503 del 9.5.91 (all. 1) è stata predisposta una procedura che consente alle Sedi, in ottemperanza al disposto dell'art. 2 del Decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale del 22 marzo 1991, di fornire agli Uffici regionali del lavoro i nominativi dei lavoratori interessati all'inserimento nelle liste speciali dei lavoratori in godimento del trattamento straordinario di integrazione da almeno 24 mesi.

La rilevazione ha lo scopo di individuare i lavoratori che abbiano percepito il trattamento straordinario d'integrazione salariale il 24° mese precedente quello in cui viene effettuata l'operazione, in appositi elenchi ordinati per Comuni di residenza, sui quali sono evidenziati il periodo di trattamento straordinario in corso nel 24 mese anzidetto nonché i periodi integrati nei mesi successivi (cfr. istruzioni operative, all. 2).

L'aggiornamento degli elenchi potrà essere effettuato secondo le scadenze che saranno stabilite dagli Uffici regionali del lavoro con i quali dovranno essere presi, altresì, contatti per concordare eventuali particolari modalità per la formazione degli elenchi dei lavoratori in parola, come l'accorpamento degli elenchi sulla base della competenza delle sezioni circoscrizionali per l'impiego.

Per opportuna conoscenza si trasmettono le circolari n. 49/91 del 29 marzo 1991 e n. 5239/407 emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale (all. 3 e 4).

Le Sedi, nel trasmettere agli Uffici regionali del lavoro gli elenchi anzidetti faranno presente che gli elenchi stessi tengono luogo della certificazione prevista dalla circolare n. 5239/407 su menzionata.

*Il Direttore Generale
Billia*

ALLEGATO 1
MESSAGGIO N. 19503 DEL 09.05.91

**OGGETTO: D.M. 22.03.91 - LAV. IN
TRATT.SPEC. DI INTEGR. SALARIALE I.N.P.S.**

Servizio Prestazioni - Gestioni Speciali - Rep. IX

**OGGETTO: D.M. 22 MARZO 1991: LISTE
SPECIALI DI LAVORATORI
IN TRATTAMENTO STRAORDINARIO
DI INTEGRAZIONE SALARIALE.**

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con decreto 22.3.1991, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4.4.1991, ha istituito, in applicazione del disposto di cui all'art. 8 della legge n. 407/90, apposite listespeciali nelle quali devono essere compresi i lavoratori disoccupati ed i lavoratori in godimento del trattamento di integrazione salariale da almeno 24 mesi.

La formazione di tali liste, relativamente ai lavoratori cassaintegrati, dovrà avvenire sulla base di elenchi forniti dalle aziende interessate o dall'Istituto.

Con riferimento agli adempimenti di competenza si precisa che è in corso di elaborazione un'apposita procedura automatizzata che consentirà alle SAP di estrapolare, dall'archivio dei beneficiari del trattamento straordinario d'integrazione salariale, i lavoratori interessati all'inserimento nelle liste speciali di cui al decreto su citato.

Si fa riserva pertanto di ulteriori comunicazioni in materia.

*Il Direttore Generale
Orsini*

ALLEGATO 2
ISTRUZIONI OPERATIVE

Per l'elaborazione sistematica delle liste di cui al decreto ministeriale del 22.03.91, è stata realizzata una procedura automatizzata che, considerando l'archivio dei beneficiari di trattamenti di cassa integrazione salariale a zero ore, consente di individuare e di listare, in ordine alfabetico per comune di residenza degli assicurati, coloro i quali risultano aver percepito il trattamento CIG il 24esimo mese antecedente quello in cui si attiva la rilevazione per tali lavoratori, oltre ai dati anagrafici (cognome, nome, data di nascita, codice fiscale, qualifica, indirizzo) sono riportati nella lista i dati identificativi dell'azienda da cui dipendono (denominazione, matricola INSP, indirizzo) ed i mesi di corresponsione del trattamento CIG a zero ore espressi in periodi. Di questi il primo comprende il 24esimo mese antecedente la data di rilevazione ed anche altri mesi che precedono o seguono lo stesso in stretta sequenza cronologica. Periodi successivi, possono essere eventualmente elencati ed indicano ulteriori mesi di corresponsione del trattamento CIG, successivi al periodo primo listato.

La procedura si attiva richiamando, da opid 2/3, 35/47, il PGM 6040 - opzione "6 - stampe". Sul pannello visualizzato si seleziona l'opzione "7" relativa alle posizioni individuali dell'archivio storico e di seguito si chiede la lista identificabile con l'opzione "6".

Il pannello che compare riporta in ordine le fasi della procedura. Queste debbono essere attivate in successione perchè il flusso si completi e si ottenga la stampa in argomento.

CG1101 PROCEDURA PAGAMENTI DIRETTI CIG
OPID:XX
DATA GG/MM/AA
ELENCO LAVORATORI IN CASSA INTEGRAZIONE
DA ALMENO 24 MESI (LEGGE 29.12.90 N. 407)
DATA DI RIFERIMENTOMM AA
ESTRAZIONE LAVORATORI 1
ORDINAMENTO LAVORATORI 2
STAMPA LAVORATORI 3
CANCELLAZIONE COLL. DI APPOGGIO 4
ENTER PER PROSEGUIRE - AP2 PER TERMINARE

La prima fase è quella di estrazione degli assicurati,



individuati in coloro che risultano aver percepito il trattamento CIG il 24esimo mese precedente quello di attivazione della procedura.

Al completamento dell'estrazione deve essere avviato l'ordinamento alfabetico, per comune di residenza, delle posizioni selezionate.

La terza fase è quella di preparazione nel gruppo di stampa "64" della lista oggetto della rilevazione.

La cancellazione della collezione di appoggio (fase "4") è obbligatoria al cambio del mese di rilevazione ma può essere attivata ogni qualvolta si voglia procedere ad altra considerazione delle posizioni in archivio, perciò indipendentemente dal completamento delle fasi precedenti.

Tenuto conto dei tempi ristretti di studio e di realizzazione della procedura, motivati dalle pressanti richieste rivolte alle sedi degli uffici del lavoro, il flusso rilasciato non consente scelte riguardo l'ordinamento dei dati o la fornitura delle liste nominative con supporti diversi da quello cartaceo.

Miglioramenti saranno apportati successivamente all'approfondimento delle esigenze dell'utenza ed a riguardo si invitano le Sedi a far da tramite nella rappresentazione di tali eventuali richieste.

ALLEGATO 3

ROMA, 29 marzo 1991

CIRCOLARE N.49/91

MINISTERO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Direzione Generale per l'Impiego

OGGETTO. ART. 8, CO. 9, LEGGE 29 DICEMBRE 1990, N. 407. DECRETO MINISTERIALE 22.3.1991 DI ATTUAZIONE.

L'art. 8, co. 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 ha previsto la concessione di taluni incentivi in favore di tutti i privati datori di lavoro e degli Enti pubblici economici, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi ovvero sospesi dal lavoro e beneficiari

del trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto.

Al fine di rendere operativa la disposizione sopraccennata, questo Ministero ha emanato il decreto in data 22.3.1991, già trasmesso a codesti Uffici regionali con telefax n. 4957/MC-407 del 25.3.91 e il cui testo sarà prossimamente pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Premesso ciò, per consentire la puntuale ed immediata esecuzione delle recenti disposizioni normative, si invitano codesti uffici a voler prendere urgenti contatti con le sedi periferiche INPS territorialmente competenti ed impartire le necessarie istruzioni alle dipendenti Sezioni circoscrizionali per l'impiego, al fine della sollecita predisposizione, presso ogni ufficio regionale, della apposita lista speciale, secondo le modalità e le procedure indicate nel decreto ministeriale 22.3.1991.

Con l'occasione, si ritiene di dover evidenziare il contenuto del comma 10 dell'art. 8 della citata legge 29.12.1990 n. 407, il cui testo si trascrive di seguito.

"Nella legge 28 febbraio 1987, n. 56, allo articolo 10, comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

a-bis) liste di mobilità: lavoratori da lungo tempo in cassa integrazione o iscritti nelle liste di collocamento da lungo periodo".

In attuazione della norma predetta, presso le competenti Sezioni circoscrizionali per l'impiego dovranno essere formate le liste di cui trattasi da considerare come "sottoclasse" della I classe di cui all'art. 10, 1° co, della legge 28.2.87, n. 56.

A tal proposito, si ritiene che tali liste circoscrizionali non presentino il carattere di graduatorie nelle quali il punteggio va a determinare il diritto di precedenza nell'avviamento al lavoro, bensì assumano la caratteristica di elenchi - utilizzabili anche a fini statistici - dai quali evincere i nominativi dei lavoratori che, ai sensi dell'art. 8, co. 9 della legge 29.12.90 n. 497, hanno diritto all'assunzione con richiesta nominativa.

Le predette liste costituirebbero, pertanto, a livello circoscrizionale, gli elenchi dei lavoratori iscritti alla I classe delle liste di collocamento con una anzianità di disoccupazione non interrotta da almeno ventiquattro mesi di cui all'art. 2, punto 2) del più volte citato decreto ministeriale 22.3.1991, da trasmettere agli Uffici regionali del lavoro per la predisposizione delle liste speciali regionali.

Considerata la novità delle procedure introdotte codesti Uffici Regionali - in conformità alle direttive impartite con circolare n. 74/88 del 21.7.88 - segnalino ai competenti servizi ministeriali le eventuali difficoltà applicative e le questioni di dubbia interpretazione, proponendo, nel contempo, le conseguenti ipotesi di soluzione.

Il Direttore Generale

ALLEGATO 4

MINISTERO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Direzione Generale per l'Impiego

OGGETTO: ART. 8, CO. 9, LEGGE 29 DICEMBRE 1990, N. 407 - DECRETO MINISTERIALE DI ATTUAZIONE 22.3.91 PROCEDURE PER L'AVVIAMENTO AL LAVORO DEI SOGGETTI DEI LAVORATORI DESTINATARI DELLA NORMA

Prot. n. 5239/MC 407

Riferimento D.M. 22 marzo 1991 (pubblicato su G.U.n. 79 del 4.4.1991) e seguito circolare n. 49/91 del 29 marzo 1991, nell'intento di dare tempestiva attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 8, co. 9, della legge 29.12.1990, n. 407, si impartiscono le seguenti direttive.

Preso atto delle difficoltà organizzative e della complessità delle procedure introdotte dalla nuova normativa, si ritiene che, nelle more della formazione o aggiornamento delle previste liste regionali, le Sezioni Circoscrizionali per l'impiego competenti debbano procedere al rilascio del nulla-osta per l'avviamento al lavoro dei soggetti interessati previo accertamento dei requisiti soggettivi rileva-

bili dagli atti di Ufficio (per i lavoratori disoccupati) e/o da idonea certificazione rilasciata dalla Sede INPS territorialmente competente ovvero dall'azienda che ha alle dipendenze il lavoratore sospeso (per i lavoratori in C.I.G.S.).

I nominativi dei lavoratori avviati al lavoro dalle Sezioni Circoscrizionali per l'impiego dovranno essere, comunque, comunicati immediatamente all'Ufficio Regionale del Lavoro e copia dell'atto di avviamento dovrà essere trasmesso alla sede INSP territorialmente competente per i rispettivi adempimenti di competenza. A tal fine, sul nulla-osta di avviamento al lavoro sarà apposta una dicitura dalla quale risulti che l'avviamento stesso è stato effettuato ai sensi dell'art., 8, co. 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

Si ritiene di dover evidenziare che resta confermato il disposto di cui all'art. 23, co. 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

Premesso ciò, si forniscono i seguenti chiarimenti in ordine ai numerosi quesiti formulati da codesti Uffici regionali, in merito all'applicazione della normativa di cui trattasi.

A) DESTINATARI DELLA NORMA

Hanno titolo ad iscriversi nelle liste speciali regionali e ad essere avviati al lavoro con richiesta nominativa ai sensi dell'art. 8, co. 9, della legge 29.12.90, n. 407:

- 1) i lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi, compresi i lavoratori che, conservando l'iscrizione alla I classe delle liste di collocamento, ai sensi dell'art. 10 della legge 28.2.87, n. 56, hanno lavorato per un periodo inferiore ai quattro mesi nell'anno solare o risultino occupati a tempo parziale con orario non superiore ai venti ore settimanali;
- 2) i lavoratori del settore "agricolo" purché iscritti nelle liste ordinarie di collocamento o che richiedano tale iscrizione prima dell'atto di avviamento al lavoro e siano in possesso dei prescritti requisiti;
- 3) i lavoratori iscritti nelle liste ordinarie presso l'Ufficio Speciale del collocamento lavoratori dello spettacolo e le sue Sezioni distaccate (esclusi, pertanto, gli artisti e i tecnici dello spettacolo);
- 4) i lavoratori sospesi dal lavoro e beneficiari del trattamento di integrazione salariale a zero ore senza rotazione da almeno 24 (ventiquattro) mesi, compresi i lavoratori di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 501. Con riferimento alla categoria dei lavoratori in CIGS, si precisa che possono essere avviati al lavoro ai sensi della norma di cui trattasi anche quei lavoratori sospesi dal lavoro da almeno 24 mesi per i quali non sia stato ancora formalizzato il decreto autorizzativo della proroga oltre i 24 mesi del trattamento di CIGS. Possono, altresì, essere avviati quei lavoratori che, avendo beneficiato di un trattamento CIGS per almeno 24 mesi, siano stati successivamente licenziati e si siano, poi, iscritti nelle liste di collocamento.

B) ORGANI COMPETENTI AL RILASCIO DELL'ATTO DI AVVIAMENTO AL LAVORO

In relazione ad un ulteriore quesito formulato da desti Uffici, si precisa che l'organo competente a rilasciare il nulla-osta di avviamento al lavoro è la Sezione circoscrizionale per l'impiego della località ove avviene la prestazione di lavoro, secondo la vigente normativa in materia di collocamento. A tal proposito, l'art. 4 del D.M. 22.3.91 fa riferimento anche all'ipotesi di una diversa residenza del lavoratore il quale potrà quindi, trasferire la propria iscrizione ai sensi dell'art. 1, co. 4 della legge 28.2.87, n. 56 presso la sezione circoscrizionale competente a rilasciare il nulla-osta.

Come già indicato nel D.M. 22.3.91, le Sezioni circoscrizionali per l'impiego, prima di procedere al rilascio dei nulla-osta di avviamento al lavoro dovranno acquisire la dichiarazione di responsabilità resa dai legali rappresentanti dei datori di lavoro la quale attesti che le assunzioni effettuate ai sensi della normativa di cui trattasi non avvengano in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi entro l'anno precedente, in analogia con quanto previsto dall'art. 15 della legge 29.4.49, n. 264, così come modificato dalla legge 16.11.62, n. 1618. Considerata la novità delle procedure introdotte dalla recente normativa, le direttive emanate sono suscettibili di successive integrazioni sulla base delle problematiche che dovessero scaturire dalla concreta attuazione della norma.

Gli eventuali quesiti saranno, pertanto, sottoposti all'esame del competente Ufficio Regionale del lavoro che, soltanto in caso di mancata soluzione, invierà a questo Ministero - Direzione Generale per l'Impiego apposita nota esplicativa concernente la questione controversa e le relative ipotesi di soluzione.

Codesti uffici regionali provvederanno, pertanto, ad impartire le relative direttive alle dipendenti Sezioni circoscrizionali per l'impiego, adottando tutti gli interventi del caso per la pronta attuazione della normativa di cui trattasi al fine di avviare al lavoro le previste categorie di soggetti da lungo tempo disoccupati.

Il Ministro
2 maggio 1991



**OGGETTO: ARTT. 21 E 22
DELLA LEGGE 28.2.87, N. 56.
TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO
DI APPRENDISTATO IN RAPPORTO
DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO.
ASSUNZIONE DI GIOVANI DIPLOMATI.
INTEGRAZIONI SALARIALI E PRESTAZIONI
DI DISOCCUPAZIONE.**

L'articolo 21 della legge 28.2.87, n. 56, stabilisce che il datore di lavoro che trasformi il rapporto di apprendistato di cui alla legge 19.1.55 n. 25 in rapporto di lavoro a tempo indeterminato continui a versare la contribuzione nella misura prevista per gli apprendisti e per la durata di un anno a decorrere dalla data della trasformazione del rapporto.

Del pari, il datore di lavoro che assume a tempo indeterminato giovani in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale o di attestato di qualifica conseguito ai sensi dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 è autorizzato a versare per sei mesi la contribuzione dovuta nella misura stabilita per gli apprendisti.

Tuttavia, ai fini delle integrazioni salariali e della assicurazione per la disoccupazione involontaria, sia nella ipotesi contemplata nell'art. 21 che in quella prevista dall'art. 22 della menzionata legge 56/87, lo status dei lavoratori interessati non differisce da quello dei lavoratori a tempo indeterminato e su di esso quindi non produce alcun effetto la circostanza che per gli stessi interessati il datore di lavoro effettui il versamento contributivo come per gli apprendisti.

Conseguentemente, il Consiglio di Amministrazione con l'allegata deliberazione n. 57 del 13 settembre 1991 ha stabilito che i lavoratori su indicati possono beneficiare delle integrazioni salariali, sussistendo, beninteso, le condizioni di legge.

Con la stessa deliberazione è stato altresì stabilito che ai fini della maturazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti per fruire delle prestazioni di disoccupazione, i periodi di effettiva attività lavorativa, svolta negli archi temporali di cui ai citati artt. 21 e 22, devono equipararsi a periodi coperti da contribuzione contro la disoccupazione involontaria.

Sul piano operativo, con riguardo alle integrazioni salariali, si precisa che non occorre formulare per i lavoratori in parola una specifica domanda.

È sufficiente che il datore di lavoro sul mod. Igi 15 evidenzi il numero dei lavoratori in questione ed allegghi la documentazione attestante la trasformazione del rapporto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero l'assunzione dei giovani diplomati in possesso del diploma o dell'attestato previsto dalla legge.

Per ciò che concerne le prestazioni di disoccupazione, si fa presente che le relative domande dovranno essere presentate con le consuete modalità, corredate dalla documentazione su indicata.

*Il Direttore Generale
Billia*



OGGETTO: LEGGE N. 223/91.

CONTRIBUTO MENSILE ALLE AZIENDE

AI SENSI DELL'ART. 8, 4 COMMA.

L'art. 8, 4 comma, della legge 23 luglio 1991, n. 223, stabilisce espressamente che "al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai sensi del comma 1, assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilità e' concesso, per ogni mensilità, un contributo mensile pari al cinquanta per cento della indennità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il predetto contributo non può essere erogato per un numero di mesi superiori a dodici e, per i lavoratori di età superiore a 50 anni, per un numero superiore a ventiquattro mesi, ovvero a trentasei mesi per le aree di cui all'articolo 7, comma 6. Il presente comma non trova applicazione per i giornalisti".

Condizione essenziale per poter ottenere il suddetto contributo e' l'assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di un lavoratore regolarmente iscritto nelle liste di mobilità, istituite dalla già citata legge n.223/1991, che, al momento dell'assunzione, sia in godimento dell'indennità di mobilità.

Inoltre il 2 comma dell'art. 8 stabilisce altresì la concessione del suddetto beneficio anche in caso di trasformazione a tempo pieno e indeterminato di un rapporto di lavoro a termine di durata non superiore a 12 mesi a suo tempo instaurato attingendo dalle liste di mobilità.

Sono in ogni caso esclusi dalla provvidenza in applicazione di quanto stabilito dall'art. 8, i datori di lavoro che, entro un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro, procedano alla riassunzione del medesimo dipendente a suo tempo licenziato per riduzione di personale.

Il contributo in questione - la cui durata andrà determinata sulla base di quanto successivamente precisato - può essere corrisposto soltanto per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione al lavoratore ed è pari al 50% dell'importo dell'indennità di mobilità cui il lavoratore stesso avrebbe avuto titolo se non fosse stato assunto.

Qualora il lavoratore sia stato retribuito per tutto il mese detto contributo spetta per intero; al contrario in presenza di giornate non retribuite (per eventi quali, ad es., astensione dal lavoro per sciopero, malattia, maternità, ecc.) l'importo mensile dovrà essere diviso per i giorni di calendario del mese da prendere di volta in volta in considerazione e il quoziente così ottenuto, moltiplicato per il numero di giornate non retribuite, dovrà essere detratto dal contributo dovuto nello stesso mese. Agli effetti di cui trattasi devono considerarsi retribuite anche le giornate per le quali sia stato erogato da parte del datore di lavoro un emolumento ridotto.

Si aggiunge che in ogni caso l'importo a credito dell'azienda non potrà comunque essere superiore all'importo della retribuzione erogata al lavoratore interessato nel corrispondente mese dell'anno, comprendendo anche le eventuali competenze ultramensili calcolate pro quota.

Secondo quanto stabilito dalla legge il contributo in parola, che spetta dal giorno dell'assunzione dell'interessato - ovvero da quello della trasformazione

del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo pieno e indeterminato - può essere erogato per un massimo di 12 mesi, elevati a 24 per i lavoratori che alla data dell'assunzione abbiano compiuto 50 anni d'età. Tale limite e' ulteriormente elevato a 36 mesi per i lavoratori che abbiano compiuto 50 anni, che vengano assunti da aziende operanti nelle aree di cui al testo unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ovvero in circoscrizioni territoriali con un tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale, e che siano residenti in una delle suddette aree o circoscrizioni territoriali.

A tale riguardo si precisa che il contributo sarà riconosciuto per i periodi di tempo come sopra specificati e cesserà nel giorno, del corrispondente anno di scadenza, precedente quello di inizio dell'erogazione (così, ad es., nei casi di durata annuale: decorrenza iniziale 1 ottobre, cessazione 30 settembre dell'anno successivo).

Scaduto l'arco temporale di spettanza - nel caso esemplificato 12 mesi - il contributo cessa di essere corrisposto, anche se non è stato interamente usufruito a causa di periodi a qualsiasi titolo non retribuiti.

Il beneficio introdotto dalla disposizione in questione non può comunque superare la durata dell'indennità di mobilità che sarebbe ancora spettata al lavoratore che viene assunto, durata da determinarsi di volta in volta con riferimento alla decorrenza iniziale dell'indennità stessa detraendo i periodi di cui l'interessato ha già usufruito all'atto dell'assunzione e tenendo presente, tra l'altro, che il diritto dell'azienda a percepire il contributo cessa in ogni caso - in applicazione dell'art. 7, 3 comma, della legge n. 223/1991 - dalla data in cui il lavoratore matura il diritto alla pensione di vecchiaia.

L'azienda che ritiene di avere titolo a beneficiare del contributo stabilito dall'art. 8, 4 comma, deve inoltre per ciascun lavoratore, all'Ufficio Riscossione Contributi della Sede presso la quale effettua gli adempimenti contributivi, apposta domanda utilizzando il modello allegato (Mod. Contr. 223/1). La domanda dovrà essere corredata del nulla-osta all'avviamento al lavoro rilasciato dalla competente Sezione circoscrizionale per l'impiego.

In caso di trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i datori di lavoro aggiungeranno copia della documentazione attestante tale trasformazione e, comunque, copia della comunicazione alla Sezione circoscrizionale per l'impiego della trasformazione del contratto (cfr. Circ. n. 260 del 12 novembre 1991).

L'Ufficio che ha ricevuto la domanda dell'azienda accerterà, presso l'Ufficio Prestazioni che gestisce la domanda del singolo lavoratore, i dati utili per determinare diritto e durata del contributo in questione.

In caso positivo predisporrà specifica autorizzazione (Mod. Contr. 223/2) - la cui validità avrà la durata complessiva di volta in volta prevista dalle disposizioni in esame, da rinnovare peraltro dal 1 gennaio di ciascuno degli anni eventualmente compresi nel relativo arco di durata - per l'azienda che potrà, pertanto, conguagliare sul modello DM10/2 le somme di cui è creditrice.

Le posizioni relative alle aziende autorizzate al con-



guaglio delle suddette somme saranno contrassegnate con il codice di autorizzazione di nuova istituzione "5T" avente il significato di "Azienda ammessa al conguaglio del contributo di cui all'art. 8 comma 4 della legge 223/91".

Ai fini delle operazioni di conguaglio le aziende autorizzate dovranno attenersi alle seguenti modalità:

- indicheranno l'importo delle somme spettanti per i periodi correnti in uno dei rigi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 preceduto dal codice di nuova istituzione "L400" e dalla dicitura "CONG. ART. 8,4 L. 223/91";
- indicheranno l'importo delle somme spettanti per i periodi anteriori al rilascio dell'autorizzazione in uno dei rigi in bianco del quadro "D" del mod DM10/2 preceduto dal codice di nuova istituzione "L401" e dalla dicitura "ARR. CONG. ART. 8,4 L. 223/91".

Al fine di attivare da parte delle Sedi i necessari controlli, la procedura di gestione dei modd. DM10 provvederà ad emettere apposita lista mensile delle aziende che hanno operato il conguaglio delle somme in questione.

Il Direttore Generale
Billia



**OGGETTO: LEGGE 8.11.1991, N. 381.
DISCIPLINA DELLE COOPERATIVE SOCIALI.**

La legge 8 novembre 1991, n. 381 (G.U. - Serie Generale - n. 283 del 3.12.1991) ha introdotto disposizioni che disciplinano le Cooperative sociali, dettando, altresì, norme aventi riflessi nel campo della contribuzione previdenziale ed assistenziale. Sull'argomento, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Generale della Cooperazione - ha diramato in data 9.10.1992 la circolare n. 116/92, che si allega alla presente, fornendo chiarimenti sugli aspetti della legge che avevano formato oggetto di vari quesiti.

Con la presente circolare si impartiscono le istruzioni dirette a regolare gli adempimenti contributivi degli

organismi cooperativi interessati, con riserva di integrarle, sulla base anche delle ulteriori chiarificazioni che potranno intervenire in sede ministeriale, al fine di sciogliere altri eventuali dubbi che potranno determinarsi in sede applicativa.

**1) CENNI SULLE COOPERATIVE SOCIALI
DEFINIZIONE E REGOLAMENTAZIONE**

L'art. 1 della legge qualifica cooperative sociali quelle che hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

- a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
- b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento di persone svantaggiate.

Sui tratti che connotano le due diverse tipologie si rinvia alle delucidazioni contenute nella citata circolare ministeriale.

Alle cooperative sociali, la cui denominazione sociale deve contenere l'indicazione di "cooperativa sociale", si applicano, in quanto compatibili con la legge in esame, le norme relative al settore in cui le stesse operano. Esse sono iscritte nell'Albo prefettizio, oltre che nella sezione cui afferisce l'attività svolta, nella "sezione cooperazione sociale" prevista dal secondo comma dell'art. 13 del D.L. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come modificato dall'art. 6, comma 1, lettera c) della stessa legge n. 381/91; è prevista, inoltre, l'iscrizione di esse nell'Albo regionale delle cooperative sociali la cui istituzione è prescritta dall'art. 9 della legge n. 381/91.

Della cooperativa sociale possono far parte anche soci volontari, purché il loro numero non superi la metà del numero complessivo dei soci (art. 2 della legge).

Ai soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente, non si applicano i contratti collettivi e le norme in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione di quelle relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ed alle malattie professionali.

2) ART. 4 DELLA LEGGE N. 381/1991.

**ESONERO DALLA:CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE
ED ASSISTENZIALE**

L'art. 4, comma 3, prevede la riduzione a zero delle aliquote complessive dell'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alle persone svantaggiate contemplate dallo stesso articolo.

In merito alla portata di tale agevolazione si chiarisce quanto appresso.

2.1. - Ambito di applicazione dell'esonero ex art. 4

L'art. 4, comma 1, agli effetti delle agevolazioni contributive, prende in considerazione le persone svantaggiate inserite nelle cooperative di cui alla lettera b) dello stesso comma.

L'esonero contributivo, che comprende anche la quota a carico del lavoratore, si applica, quindi, dalla data di decorrenza dell'iscrizione nell'apposita sezione del Registro Prefettizio, ai soci svantaggiati delle cooperative finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, caratteristica che deve emergere specificamente dall'oggetto sociale definito dallo statuto in alternativa a quello di gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, che determina l'appartenenza dell'organismo cooperativo alla categoria sub lettera a) dell'art. 1. I soci di quest'ultima categoria non sono, quindi, interessati dall'esonero contributivo in epigrafe.

2.2. - Identificazione delle persone svantaggiate

L'art. 4, comma 2, pone, come condizione per l'applicazione delle agevolazioni contributive, che almeno il trenta per cento della cooperativa sia costituito da persone svantaggiate.

Agli effetti del computo del predetto numero occorre fare riferimento al numero complessivo dei "lavoratori", soci e non soci, esclusi i soci volontari. Le persone svantaggiate verranno considerate tali sulla base dei criteri appresso indicati, tenendo presente che la condizione di persona svantaggiata e di appartenenza alle categorie indicate nella legge deve espressamente risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

2.2.1. - Invalidi fisici, psichici o sensoriali

Nulla dettando la norma in merito al grado di invalidità, sarà assunta come soglia di invalidità, quella stabilita per l'avviamento obbligatorio al lavoro dalla legge 2.4.1968, n. 482 e dal Decreto Legislativo 23.11.1988, n. 509, ossia un grado di invalidità superiore al 45% (sul punto specifico cfr. allegata circolare del Ministero del Lavoro).

La condizione di invalido fisico, psichico o sensoriale e di persona svantaggiata dovrà risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione competente e cioè dalle Unità Sanitarie Locali previo accertamento sanitario delle commissioni mediche operanti presso le stesse (legge 15.10.1990, n. 295 e D.M. 5.8.1991, n. 387 in G.U. n. 286 del 6.12.1991).

Occorre inoltre tenere presente che l'art. 19 della legge 5.2.1992, n. 104 (G.U. 17.2.1992, n. 39) legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i



diritti delle persone handicappate) ha esteso l'applicazione delle disposizioni della citata legge 2.4.1968, n. 482, e successive modificazioni, a coloro che sono affetti da minorazione psichica, i quali abbiano una capacità lavorativa che ne consente l'impiego in mansioni compatibili. Ai fini dell'avviamento al lavoro, la valutazione della persona handicappata tiene conto della capacità lavorativa e relazionale dell'individuo e non solo della minorazione fisica o psichica e la capacità lavorativa è accertata dalle Commissioni mediche predette integrate ai sensi dello stesso articolo da uno specialista nelle discipline neurologiche, psichiatriche o psicologiche.

2.2.2. - Ex degenti di istituti psichiatrici, di soggetti in trattamento psichiatrico, di alcolisti, di tossicodipendenti

La condizione di ex degente di istituti psichiatrici, di soggetto in trattamento psichiatrico, di alcolista, di tossicodipendente e della loro situazione di persone svantaggiate dovrà risultare dalla documentazione proveniente dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale (1) da cui risulti la condizione di persona svantaggiata e la categoria di appartenenza.

2.2.3. - Minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare

Verranno considerati tali i minori che dalla documentazione rilasciata da Pubblica Amministrazione competente risultino persone svantaggiate in quanto versino in situazioni di difficoltà familiare.

2.2.4. - Condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli artt. 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26.7.1975, n. 354 come modificati dalla legge 10.10.1986, n. 663

L'appartenenza alle categorie in epigrafe e la condizione di persona svantaggiata dovrà risultare dalla documentazione proveniente dalla competente Amministrazione della Giustizia.

2.2.5. - Altre categorie

Altre figure di persone svantaggiate possono essere indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3) ESENZIONE CONTRIBUTIVA E RETRIBUZIONE IMPONIBILE

Come già detto, per i soci che risultino persone svantaggiate la norma prescrive l'abbattimento totale delle aliquote relative alla contribuzione previdenziale ed assistenziale.

Il Ministero del Lavoro ha precisato che l'esenzione si applica anche alla quota contributiva a carico del lavoratore. La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi teoricamente dovuti per i soci svantaggiati e da accreditare a favore degli stessi è quella ad essi corrisposta determinata negli elementi imponibili definiti dall'art. 12 della legge 30.5.1969, n. 153 e successive modifiche ed integrazioni. Le retribuzioni stesse non vanno adeguate ai minimali.

Per le categorie e settori per i quali sono stabilite retribuzioni convenzionali come, ad esempio, per i soci delle cooperative regolate dal D.P.R. 30.4.1970,

n. 602, qualora le retribuzioni corrisposte risultino superiori a quelle convenzionali, verranno assunte ai fini predetti le retribuzioni convenzionali previste per i soci non appartenenti a categorie svantaggiate. Nel caso in cui le retribuzioni effettive risultino inferiori a quelle convenzionali saranno riconosciute le retribuzioni effettive. Per le cooperative ex D.P.R. 602/1970 resta ferma la possibilità dell'opzione per la retribuzione effettiva, ai fini dell'assicurazione I.V.S., ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, del D.P.R. medesimo.

In ogni caso, anche per le persone svantaggiate destinatarie dell'esonero contributivo, agli effetti dell'accredito dei contributi obbligatori trova applicazione il limite retributivo di cui all'art. 7, comma 1, primo periodo, della legge 11.11.1983, n. 638, modificato dall'art. 1, comma 2, della legge 7.12.1989, n. 389.

4) ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI ED AMMINISTRATIVI DELLE COOPERATIVE SOCIALI

Agli effetti dell'applicazione dell'art. 4, comma 3, le cooperative sociali interessate, in aggiunta all'ordinaria documentazione di cui è già prevista la presentazione ai fini dell'iscrizione delle cooperative, devono produrre alla competente Sede dell'INPS:

a) copia dello Statuto e dell'atto costitutivo da cui risultino la denominazione di cooperativa sociale e l'oggetto dell'attività sociale che deve rendere identificabile l'appartenenza dell'organismo cooperativo alla categoria di cui alla lettera b) dell'art. 1;

b) certificato di iscrizione nell'Albo regionale delle cooperative sociali non appena sarà stato istituito;

c) dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa attestante la sussistenza in via generale delle condizioni per fruire dell'esonero contributivo per le persone svantaggiate socie della cooperativa ed in particolare:

- numero complessivo dei lavoratori della cooperativa, soci e dipendenti, esclusi i soci volontari;

- numero e nominativi dei soci da considerare persone svantaggiate;

- possesso da parte della Cooperativa della documentazione proveniente dalla competente pubblica amministrazione comprovante la condizione di persone svantaggiate dei soci per i quali si intende applicare l'agevolazione contributiva e l'appartenenza di ciascuno di essi ad una delle categorie indicate nella legge;

- impegno della cooperativa a comunicare le variazioni e circostanze che possano incidere sulle condizioni che danno titolo all'esonero contributivo.

Le Sedi, inoltre, provvederanno in occasione della classificazione o riclassificazione della cooperativa od in qualsiasi altro momento a verificare mediante diretti accertamenti la sussistenza delle condizioni per l'accesso della stessa alle agevolazioni previste dalla legge.

Alle cooperative cui spettano tali agevolazioni sarà

attribuito il codice di autorizzazione di nuova istituzione

"5V" avente il significato di "Azienda avente titolo alle agevolazioni contributive di cui all'art. 4, comma 3 della L. 8 novembre 1991, n. 381".

Per la compilazione della denuncia contributiva mensile di mod. DM10/2 le cooperative si atterranno alle seguenti modalità:

a) determineranno i contributi teoricamente dovuti per i lavoratori svantaggiati in base all'INTERA ALIQUOTA CONTRIBUTIVA (sia la quota a carico del datore di lavoro che quella a carico del lavoratore prevista per il settore di appartenenza), senza operare alcuna riduzione; i dati relativi saranno esposti nel mod. DM10/2 utilizzando il codice tipo contribuzione di nuova istituzione "19", avente il significato di "lavoratori svantaggiati art. 4 L.381/91" ai quali si applica l'esonero totale dei contributi previdenziali e assistenziali.

In particolare, le cooperative esporranno i dati in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2, riportando:

- nella casella "COD" i codici 119 preceduto dalla dicitura "OP. SVANTAG.", per gli operai; 219 preceduto dalla dicitura "IMP. SVANTAG.", per gli impiegati;

- nella casella "N. DIPEND." il numero dei lavoratori svantaggiati;

- nella casella "RETRIBUZIONI" l'ammontare delle retribuzioni complessive corrisposte a tali lavoratori; per le categorie e settori per i quali sono stabilite retribuzioni convenzionali andranno indicate le retribuzioni minori tra quelle convenzionali e quelle effettive; per i soci di cooperative ex D.P.R. 602/1970, le quali hanno optato per la retribuzione effettiva ai fini dell'assicurazione I.V.S., ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, del D.P.R. medesimo, saranno indicate le retribuzioni effettive;

- nella casella "N. GIORNATE" il numero delle giornate retribuite;

- nella casella "SOMME A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO" l'importo dei contributi come sopra determinato;

b) calcoleranno l'importo pari al 100% dei contributi previdenziali e assistenziali compresa la quota a carico del lavoratore e lo esporranno in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, preceduto dalla dicitura "Esonero art. 4 L. 381/91" e dal codice di nuova istituzione "L190".

Qualora, per eventi che ne comportino la necessità, i datori di lavoro debbano esporre nei quadri "B - C" del mod. DM10/2 i dati relativi alla contribuzione previdenziale separatamente da quelli relativi alla contribuzione assistenziale, questi ultimi dati, per i lavoratori svantaggiati devono essere esposti unitamente a quelli degli altri dipendenti per i quali detta contribuzione viene esposta separatamente, mentre saranno esposti con i codici "119" e "219" i contributi previdenziali. Per quanto concerne la denuncia annuale delle retribuzioni di mod. 01/M i lavoratori in questio-

ne saranno evidenziati con il codice tipo contribuzione "19" da riportare nella casella "TIPO RAPP.". Nelle caselle relative alle competenze andranno riportate le retribuzioni determinate secondo i criteri indicati alla lettera a).

Il direttore generale Billia

(1) Per i tossicodipendenti è istituito presso le USL il servizio per la tossicodipendenza (D.P.R. 9.10.1990, n. 309).

ALLEGATO 1

CIRCOLARE 116/92 DEL 9 OTTOBRE 1992

MINISTERO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Direzione Generale della Cooperazione

Divisione II

Prot. n. 534/E21

**OGGETTO: LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381,
RECANTE "DISCIPLINA DELLE COOPERATIVE
SOCIALI". CHIARIMENTI.**

Per una corretta applicazione della legge 8 novembre 1991 n. 381 (disciplina delle cooperative sociali), pubblicata sulla G.U. n. 283 del 3 dicembre 1991, in merito alla quale sono stati avanzati vari quesiti interpretativi, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti:

1. L'art. 1 della legge in oggetto opera una netta distinzione tra le cooperative - entrambe appartenenti alla tipologia "sociale" - che svolgono attività di gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (comma 1, lett. a) e quelle volte - attraverso attività in settori di tipo diverso dei quali viene data un'elencazione da intendersi come esemplificativa e non tassativa - all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (comma 1, lett. b).

Da tale distinzione, come anche dal tenore delle altre norme della legge, in particolare quelle contenute negli artt. 4 e 5 che riconoscono un regime speciale alle cooperative sociali di cui al comma 1, lettera b), si evince che ciascuna cooperativa sociale può operare nell'uno o nell'altro campo ma non in entrambi, per cui l'atto costitutivo e lo statuto debbono espressamente indicare in quale di essi la società intenda operare.

Questo trova applicazione sia per le cooperative di nuova costituzione che per quelle già costituite all'entrata in vigore della legge: quest'ultime sono tenute, pertanto a rivedere lo statuto al fine di renderlo operativo specificando l'oggetto dell'attività sociale che deve rientrare alternativamente o nella tipologia sub a) o in quella sub b); così le cooperative con oggetto sociale plurimo dovranno operare una scelta di inquadramento.

2. Si rammenta che la denominazione sociale voluta dalla legge (art. 1, comma 3) deve con-

tenere l'indicazione di "cooperativa sociale", non avendo valore nessuna altra dicitura, anche se di contenuto analogo.

3. Le agevolazioni contributive di cui all'art. 4 comma 3 della legge sono riservate esclusivamente alle cooperative di cui al comma 1, lettera b, dell'art. 1 (cooperative finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate). Di tali agevolazioni non beneficia, pertanto, le cooperative di cui alla lettera a) dello stesso articolo (cooperative di gestione di servizi socio-sanitari ed educativi). Nell'esenzione dal pagamento di contributi per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale (art. 4, comma 3, cooperative di inserimento lavorativo di persone svantaggiate) va ricompresa anche la quota a carico del lavoratore.

4. Circa i servizi socio-sanitari ed educativi che possono essere gestiti dalle cooperative sociali di cui all'art. 1, lettera a), si osserva che gli stessi debbono essere finalizzati alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini, come interesse generale della comunità.

In concreto si ritiene che questa funzione sia svolta da quei servizi sociali ed assistenziali, scolastici di base e di formazione professionale, sanitari di base e ad elevata integrazione socio-sanitaria, tutti di rilevanza costituzionale (art. 32 comma 1, art. 34, art. 35 comma 2, art. 38 della Costituzione). Ne consegue che questi possono essere i settori di attività delle cooperative sociali.

Riguardo invece i destinatari dei servizi dovrà trattarsi di persone bisognose di intervento sociale. Tale intervento trova la sua origine in motivazioni connesse sia all'età, sia alla condizione personale o familiare, che alla condizione sociale.

5. Le persone svantaggiate interessate all'inserimento lavorativo devono appartenere alle categorie indicate all'articolo 4: gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione. La condizione di appartenenza alle suddette categorie deve risultare da documentazione proveniente dalle competenti autorità.

In caso di persone caratterizzate da menomazioni temporanee, in condizione di trattamento riabilitativo, la documentazione dovrà constatare il perdurare della condizione di soggetto svantaggiato, condizione che dovrebbe venir meno con la fine del trattamento.

6. In questa prima fase di applicazione della legge viene presa in considerazione come soglia minima di invalidità quella del 45%, stabilita per il collocamento obbligatorio (L. 2.4.1968 n. 482; D.L. 23.11.1988 n. 509).

Considerato, però, che la legge intende favorire l'avviamento al lavoro di coloro che si tro-

vano in situazioni di più grave svantaggio, rispetto alla generalità degli invalidi per i quali la disciplina del collocamento obbligatorio già appresta una sufficiente tutela, appare opportuno dare priorità ai casi più evidenti di svantaggio, cioè ai soggetti che pur avendo una residua capacità lavorativa presentano percentuali di invalidità superiori (oltre il 45%).

7. Le persone svantaggiate, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, devono costituire almeno il trenta per cento di coloro che lavorano nella cooperativa e, compatibilmente con il loro stato, devono essere soci della stessa; questa percentuale, cioè, deve calcolarsi in relazione al numero complessivo dei lavoratori, siano essi soci o dipendenti della cooperativa, esclusi i soci volontari. Si tratta di una percentuale minima che costituisce la condizione perché la cooperativa possa essere definita "sociale" essa deve essere presente al momento dell'iscrizione nel registro prefettizio e deve mantenersi anche in caso di variazione del numero complessivo dei soci.

8. Accanto ai soci previsti per la generalità delle cooperative, la legge 381 consente che gli statuti delle cooperative prevedano la presenza dei soci volontari. Si tratta di soci che insieme agli altri partecipano al raggiungimento dello scopo sociale attraverso il loro apporto lavorativo. Pertanto, anche per i soci volontari, condizione per essere socio della cooperativa è la prestazione lavorativa, che in questo caso è resa gratuitamente. Ad essi infatti può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ai sensi dell'art. 2, comma 4. I soci volontari non possono superare il 50% del numero complessivo dei soci (art. 2, comma 2), ed in quanto soci a tutti gli effetti, concorrono alla formazione del numero minimo per costituire la base sociale della cooperativa, secondo la normativa in atto per le diverse tipologie di società cooperative.

Si confida che gli uffici e gli enti in indirizzo si adopereranno, unitamente a questo ministero, per la migliore attuazione della legge in oggetto, che, oltre a rappresentare una novità nella normativa di settore, merita un'attenzione tutta particolare per l'alto valore sociale che riveste.

Il Ministro

Facendo seguito alla circolare n. 296 del 29.12.1992 e al successivo messaggio n. 42591 dell'1.2.1993, si comunica che il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha esaminato il problema relativo alla base di calcolo cui riferirsi per il computo del 30 per cento dei lavoratori svantaggiati inseriti nelle Cooperative sociali di cui all'art. 1, lett. b) della legge 8 novembre 1991, n. 381, al fine della determinazione dei soggetti destinatari dell'esonerazione contributiva previsto dall'art. 4, comma 3, della legge stessa.

Al riguardo, il Ministero ha argomentato che lo spirito e la lettera della normativa in parola intendono favorire l'avviamento e l'integrazione lavorativa di coloro i quali si trovano in situazioni di svantaggio rispetto alla generalità dei lavoratori, sia con promozione di attività volte a soddisfare direttamente tale obiettivo, sia con interventi di natura fiscale e contributiva finalizzati a sostenere le imprese cooperative operanti in questa ottica e per questi scopi. Coerentemente con quanto sopra, la circolare ministeriale n. 116/92 del 9.10.1992 ha esplicitato che la percentuale dei soggetti svantaggiati, impiegati a vario titolo nella cooperativa, "deve calcolarsi in relazione al numero complessivo dei lavoratori, siano essi soci o dipendenti della cooperativa, esclusi i soci volontari".

La circolare precisa altresì che questa percentuale rappresenta una condizione minima perchè una cooperativa possa essere definita sociale. Inoltre - rileva ancora il Ministero - dalla lettura del 2° comma del sopra richiamato art. 4 si desume che il legislatore non ha inteso limitare la base di calcolo ai soli soci ma in una prospettiva di maggior favore, date le finalità solidaristiche e promozionali della norma stessa, considerare tutta la compagine lavoratrice quale parametro di riferimento, prevedendo, altresì, per le persone svantaggiate la possibilità di essere socie, ma "compatibilmente con il loro stato soggettivo".

Sulla base delle indicazioni ministeriali, si deve, quindi, concludere, per lo specifico problema, che, ai fini del verificarsi della condizione per cui il 30% dei lavoratori delle cooperative di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge sia costituito da persone svantaggiate, va tenuto conto anche dei lavoratori "svantaggiati" che non siano soci ma dipendenti della cooperativa; anche a questi ultimi si applica, quindi, il beneficio del totale abbattimento della contribuzione.

Peraltro, in relazione a norme statutarie che prevedano l'esclusione di persone svantaggiate dalla condizione di socio, si evidenzia la necessità che tale circostanza sia oggetto di segnalazione agli Ispettorati del Lavoro affinché ne verifichino il fondamento e, se del caso, sollecitino le modifiche dello statuto al fine di renderlo coerente con le norme vigenti.

Il Direttore Generale
Manzara



OGGETTO: D.L. 17.1.1994, N.32.
CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO.

L'art. 3 del D.L. 17.1.1994, n. 32 (G.U. n. 013 del 18.1.1994) - che ha reiterato il D.L. 18.11.1993, n. 462 (G.U. n. 272 del 19.11.1993) - introduce una serie di disposizioni innovative nella disciplina dei contratti di formazione e lavoro.

In particolare la norma:

- fissa in via generalizzata tra i sedici ed i trentadue anni l'età per l'assunzione con contratto di formazione e lavoro;
- amplia il campo dei datori di lavoro abilitati alla stipula dei contratti includendovi i gruppi di imprese, associazioni professionali, socio-culturali, sportive, fondazioni;
- definisce le tipologie dei contratti distinguendoli nei contratti di tipo a) mirati alla: 1) acquisizione di professionalità intermedie; 2) acquisizione di professionalità elevate ed in quelli di tipo b) mirati ad agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo;
- regola la quantità di ore da dedicare alla formazione in luogo della prestazione lavorativa;
- detta nuove disposizioni in materia di procedure per la stipula dei contratti;
- regola secondo particolari criteri l'attribuzione delle riduzioni contributive per i contratti di cui alla lettera b).

Si riporta per una completa conoscenza delle nuove disposizioni il testo del citato art. 3 del D.L. "Art. 3. Norme in materia di contratti di formazione e lavoro

1. Possono essere assunti con contratto di formazione e lavoro i soggetti di età compresa tra sedici e trentadue anni. Oltre ai datori di lavoro di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, possono stipulare contratti di formazione e lavoro anche gruppi di imprese, associazioni professionali, socio-culturali, sportive, nonché fondazioni.
2. Il contratto di formazione e lavoro è definito secondo le seguenti tipologie:
 - a) contratto di formazione e lavoro mirato alla:
 - 1) acquisizione di professionalità intermedie;
 - 2) acquisizione di professionalità elevate;
 - b) contratto di formazione e lavoro mirato ad agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo
3. I contratti collettivi nazionali di lavoro e gli accordi interconfederali possono prevedere che il lavoratore venga inquadrato a un livello inferiore a quello di destinazione.
4. La durata massima del contratto di formazione e lavoro non può superare i ventiquattro mesi per i contratti di cui alla lettera a) del comma 2 e di dodici mesi per i contratti di cui alla lettera b) del medesimo comma.
5. I contratti di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), del comma 2 devono prevedere rispettivamente

almeno ottanta e centotrenta ore di formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa. Il contratto di cui alla lettera b) del comma 2 deve prevedere una formazione minima non inferiore a venti ore di base relativa alla disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro, nonché alla prevenzione ambientale e antinfortunistica. I contratti collettivi possono prevedere la non retribuitività di eventuali ore aggiuntive devolute alla formazione.

6. Per i contratti di cui alla lettera a) del comma 2, continuano a trovare applicazione i benefici contributivi previsti dalle disposizioni vigenti in materia alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i contratti di cui alla lettera b) del predetto comma 2, i medesimi benefici trovano applicazione subordinatamente alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e successivamente ad essa, per una durata pari a quella del contratto di formazione e lavoro così trasformato e in misura correlata al trattamento retributivo corrisposto nel corso del contratto di formazione medesimo.

7. Non sono soggetti alla procedura di approvazione da parte della competente autorità i progetti conformi al contenuto di decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale che definiscono gli obiettivi e le caratteristiche minime che l'attività formativa deve presentare relativamente a ciascun profilo professionale. Tali decreti sono emanati, sentita la commissione centrale per l'impiego, sulla base degli accordi collettivi o delle proposte formulate dagli enti bilaterali. L'accertamento di mera conformità ai parametri determinati dai detti decreti è effettuato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione entro venti giorni dalla data di ricezione della domanda. Decorso inutilmente tale termine il predetto accertamento si considera avvenuto.

8. Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro di cui al comma 2, lettera a), il datore di lavoro, utilizzando un modello predisposto, sentite le parti sociali, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, trasmette alla sezione circoscrizionale per l'impiego competente per territorio idonea certificazione dei risultati conseguiti dal lavoratore interessato. Le strutture competenti delle regioni possono accertare il livello di formazione acquisito dal lavoratore. Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro di cui alla lettera b) del comma 2, il datore di lavoro rilascia al lavoratore un attestato sull'esperienza svolta.

9. Qualora sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi formativi i progetti possono prevedere, anche nei casi in cui essi siano presentati da consorzi o gruppi di imprese, che l'esecuzione del contratto si svolga in posizione di comando presso una pluralità di imprese individuate nei progetti medesimi. La titolarità del rapporto resta ferma in capo delle singole imprese.

10. La misura di cui al comma 6 dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, è elevata al sessanta per cento.

11. Le disposizioni del presente articolo non trovano



applicazione nei confronti dei contratti di formazione e lavoro già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i progetti che alla medesima data risultino già approvati o presentati, ovvero riconosciuti conformi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, come modificato dall'art. 9, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 169, nonchè per i contratti di formazione e lavoro che vengano stipulati, in attuazione dei predetti progetti, non oltre il 31 gennaio 1994.

12. La disposizione dell'ultimo periodo dell'art. 3, comma 3, citato al comma 11, continua a trovare applicazione fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 7, e comunque non oltre il 30 giugno 1994, per i progetti presentati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i relativi contratti di formazione e lavoro stipulati entro il 31 luglio 1994, continua a trovare applicazione la previgente normativa come modificata dai commi 1 e 10".

Per quanto riguarda l'assolvimento della contribuzione previdenziale ed assistenziale relativamente ai contratti che sulla base dei commi 11 e 12 rientrano nell'applicazione della nuova normativa, si forniscono le seguenti disposizioni.

1) Estensione dei contratti di formazione e lavoro a nuove categorie di datori di lavoro.

Come già detto, viene prevista la possibilità della stipula dei contratti di formazione e lavoro per: gruppi di imprese, associazioni professionali, socio-culturali, sportive, nonchè fondazioni.

La misura delle riduzioni contributive per la quota a carico del datore di lavoro va stabilita sulla base delle previgenti disposizioni che il D.L. conferma. Pertanto, le associazioni professionali, socio-culturali, sportive, nonchè le fondazioni hanno titolo sulla contribuzione a carico del datore di lavoro alle riduzioni contributive previste per datori di lavoro non aventi natura di impresa (riduzione del 25% dei contributi per i datori di lavoro operanti nei territori non rientranti nei territori del Mezzogiorno di cui al T.U. approvato con DPR 6.3.1978, n. 218; riduzione del 50% dei contributi per le associazioni operanti in detti territori).

Per quanto riguarda i progetti formativi presentati da gruppi di imprese, si applicheranno le riduzioni contributive previste per le imprese, ferma restando la condizione che la titolarità del rapporto resti in capo alla singola impresa.

2) Contratti appartenenti alla tipologia b).

Per i contratti di tipo b) la cui durata non può superare i dodici mesi la misura delle riduzioni sui contributi a carico del datore di lavoro è quella prevista dalle norme già in vigore a seconda della natura del datore di lavoro e delle aree territoriali in cui lo stesso opera.

Le riduzioni, peraltro, non vanno applicate nel corso dello svolgimento del contratto di formazione e lavoro ma solo dopo la sua trasformazione in

rapporto di lavoro a tempo indeterminato per un periodo di durata pari a quello del contratto di formazione e lavoro.

In pratica, quindi, i datori di lavoro operano come segue.

Durante lo svolgimento del contratto di formazione e lavoro di tipo b) dovranno versare i contributi previdenziali ed assistenziali secondo le comuni norme senza osservare particolari accorgimenti. Avvenuta la trasformazione del contratto ne daranno comunicazione alla Sede dell'INPS territorialmente competente allegando copia della documentazione rilasciata dalla sezione circoscrizionale dell'impiego da cui si rilevi la avvenuta trasformazione del contratto di formazione e lavoro di tipo b) in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

A partire della denuncia contributiva relativa al mese in cui è avvenuta la trasformazione e per i mesi seguenti porteranno in detrazione dai contributi correnti l'importo della riduzione contributiva prevista per il contratto di formazione e lavoro correlata alla retribuzione corrisposta nel corso del contratto di formazione medesimo, avendo cura di restituire eventuali riduzioni (sgravi, fiscalizzazione, ecc.) già operate all'atto del versamento dei contributi.

Pertanto, nella denuncia contributiva relativa al mese in cui inizia il rapporto trasformato i datori di lavoro recupereranno la riduzione contributiva spettante per il primo mese del contratto di FL (ad esempio 25% della contribuzione, limitatamente alla parte a loro carico, calcolata sulla retribuzione erogata nel primo mese di contratto FL), nel secondo mese la riduzione spettante nel secondo mese del contratto FL e così via sino ad esaurimento delle somme da recuperare.

La risoluzione del rapporto di lavoro trasformato che intervenga prima che si sia compiuto un periodo pari alla durata del contratto di FL determina conseguentemente la cessazione del recupero, che resta quindi limitato al corrispondente periodo di formazione e lavoro.

3) Istruzioni operative

3.1) Codifica delle imprese

Per i contratti di cui alla lettera b) del comma 2 del citato articolo 3, le Sedi provvederanno, all'atto della ricezione della documentazione comprovante la trasformazione del contratto di formazione, ad attribuire alla posizione contributiva aziendale il codice di autorizzazione di nuova istituzione "8R" con il significato di "Azienda avente titolo ai benefici contributivi di cui all'art. 3 D.L. 32/94 per i contratti di formazione trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato".

3.2) Modalità di compilazione delle denunce mensili

Per i contratti di cui alla lettera a), numeri 1) e 2) del comma 2 dell'art. 3, i datori di lavoro, ai fini della compilazione delle denunce mensili, continueranno ad osservare le modalità già previste per i contratti di formazione in genere.

Per i contratti di cui alla lettera b) del medesimo comma i datori di lavoro, a partire dalla denuncia contributiva relativa al mese in cui inizia il rap-

porto trasformato, si atterranno alle seguenti modalità:

- Compilazione del mod. DM10/2

a) determineranno i contributi previdenziali nonchè i contributi per le indennità economiche di malattia e di maternità e per la Gescal complessivamente dovuti per i lavoratori in questione in base alle norme comuni; i dati saranno esposti nel modello DM10/2 utilizzando i seguenti codici "tipo contribuzione" di nuova istituzione: "15" avente il significato di lavoratori per i quali al datore di lavoro compete il beneficio previsto per gli apprendisti; "38" avente il significato di lavoratori per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 50%; "39" avente il significato di lavoratori per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 25%.

I predetti codici dovranno essere preceduti dalle qualifiche "1" per gli operai e "2" per gli impiegati e dalle diciture "OP. CFL TRASF" e "IMP. CFL TRASF". Nelle apposite caselle dovranno essere indicati, altresì, il numero dei dipendenti, il numero delle giornate retribuite e l'ammontare delle retribuzioni imponibili.

b) calcoleranno l'importo del beneficio contributivo correlato alle retribuzioni corrisposte nei mesi di svolgimento del rapporto di formazione e lo esporranno in uno dei righe in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, utilizzando il codice di nuova istituzione "L191" preceduto dalla dicitura "RID. CFL. TRASF".

Ai fini della determinazione del beneficio da recuperare in ciascun mese va tenuto presente che dall'importo dei contributi versati per il corrispondente mese di svolgimento del rapporto di formazione vanno detratti i contributi in misura fissa nella ipotesi in cui compete il beneficio previsto per gli apprendisti ed, in ogni caso, le eventuali agevolazioni già poste a conguaglio.

- Compilazione del mod. DM10/S

a) determineranno i contributi per le prestazioni del servizio sanitario in base alle norme comuni;

b) calcoleranno l'importo del beneficio contributivo correlato alle retribuzioni corrisposte nei mesi di svolgimento del rapporto di formazione. Ai fini della determinazione dello stesso va tenuto presente che dall'importo dei contributi versati per il corrispondente mese di svolgimento del rapporto di formazione va detratto il contributo in misura fissa (lire 240 settimanali) nella ipotesi in cui compete il beneficio previsto per gli apprendisti ed, in ogni caso, le eventuali agevolazioni già poste a conguaglio;

c) indicheranno nella casella "importo contributi sanitari dovuti" del mod. DM 10/S l'importo risultante dalla differenza di a) meno b).

L'importo del beneficio contributivo detratto dai contributi sanitari dovrà essere riportato nella denuncia riepilogativa annuale di mod. DM 10/S-R, in uno dei righe in bianco del quadro "D" preceduto dal codice "68" e dalla dicitura "AGEV. CFL TRASF".

*Il direttore generale
Manzara*

OGGETTO: CONTRIBUTO MENSILE ALLE AZIENDE PER L'ASSUNZIONE DI LAVORATORI PERCETTORI DI TRATTAMENTO STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE. ART. 4, COMMA 3, DEL DECRETO LEGGE 20 MAGGIO 1993 N. 148, CONVERTITO NELLA LEGGE 19 LUGLIO 1993 N. 236

L'art. 4, co. 3, del decreto legge n. 148/93, convertito nella legge n. 236/93 ha esteso il campo di applicazione del contributo di cui all'art. 8, co. 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore delle aziende che assumano a tempo pieno e indeterminato, ovvero di cooperative che ammettano in qualità di soci, lavoratori che abbiano percepito il trattamento straordinario di integrazione salariale per almeno tre mesi (1).

Per quanto ovvio, si precisa che nella fattispecie non opera la esclusione dal beneficio previsto per i datori di lavoro che assumono lavoratori, già propri dipendenti, in applicazione dell'art. 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni (art. 8, co. 1, della legge n. 223/91).

Le condizioni stabilite per l'ammissione al beneficio sono di seguito illustrate con riferimento distintamente all'azienda che procede all'assunzione, all'azienda di provenienza e al lavoratore medesimo.

1) AZIENDA RICHIEDENTE

Presso l'azienda che effettua l'assunzione non devono risultare in atto sospensioni del lavoro per le quali sono state concesse le integrazioni salariali straordinarie ovvero è stata presentata domanda intesa ad ottenere le anzidette integrazioni salariali ai sensi dell'art. 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale); inoltre l'azienda non deve aver attuato alcuna riduzione di personale nei dodici mesi precedenti l'assunzione o l'ammissione del socio. Tuttavia, anche ricorrendo le su indicate situazioni, è ammesso il contributo in esame qualora l'assunzione (o l'ammissione del socio) avvenga per acquisire professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alla sospensione o alla riduzione di personale.

2) AZIENDA DI PROVENIENZA

L'azienda di provenienza deve risultare all'atto dell'assunzione, destinataria dell'intervento straordinario di integrazione salariale da almeno sei mesi continuativi.

3) REQUISITI SOGGETTIVI

I lavoratori per i quali può essere richiesto il contributo devono risultare aver usufruito del trattamento straordinario di integrazione salariale per almeno tre mesi.

Poichè la legge non determina l'arco temporale in cui deve essere compreso il periodo di trattamento straordinario anzidetto, è sufficiente che la percezione, anche in modo discontinuo, di tale trattamento sia avvenuta comunque nell'ambito della concessione in atto e perduri al momento dell'assunzione.

Inoltre, trattandosi dello stesso beneficio disciplinato dall'art. 8, co. 4, della legge n. 223/91, sia ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti per beneficiare, teoricamente, della indennità di mobilità, sia per quanto concerne la decorrenza del beneficio (es. carenza, differimento per indennità di mancato preavviso, etc.) occorre applicare le norme relative alla predetta indennità, con riferimento alla data di risoluzione del rapporto di lavoro presso l'impresa di provenienza (2).

Si richiamano per tanto le istruzioni di cui alla circolare n. 252 del 30 ottobre 1992 che s'intendono applicabili anche alla fattispecie in esame, salvo per le parti che si specificano di seguito.

4) DURATA

Il periodo di spettanza del contributo la cui durata va determinata in base all'età del lavoratore all'atto dell'assunzione o ammissione, va ridotta di tre mesi. Ne consegue che il beneficio spetta per 9 mesi, elevato a 21 per i lavoratori che alla data di assunzione abbiano compiuto 50 anni.

Per i lavoratori ultracinquantenni assunti da aziende operanti nelle aree di cui al T.U. approvato con D.P.R. n. 218178 ovvero nelle circoscrizioni territoriali con un tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale, la durata del beneficio è elevata a 33 mesi.

Trattandosi di lavoratori provenienti da imprese beneficiarie di interventi straordinari, non si verifica la ipotesi della riduzione del periodo anzidetto in ragione di fruizione, in atto già iniziata, dell'indennità di mobilità.

5) ISTRUZIONI OPERATIVE

La domanda per ottenere il contributo stabilito dall'art. 8, co. 4, deve essere redatta in conformità all'allegato fac-simile (mod. Contr. 236/1) alla quale deve essere allegata la dichiarazione della ditta di provenienza (mod. Contr. 236/2) e il nulla-osta all'avviamento al lavoro rilasciato dalla competente Sezione circoscrizionale per Ximpiego.

La domanda va inoltrata all'Ufficio Riscossione Contributi della sede presso la quale la ditta richiedente effettua gli adempimenti contributivi.

Il predetto ufficio accerterà presso l'Ufficio Prestazioni i dati utili per determinare diritto e durata del contributo in questione.

In caso positivo predisporrà specifica autorizzazione (mod., Contr. 236/3) - la cui validità avrà la durata complessiva di volta in volta prevista dalle disposizioni in esame da rinnovare peraltro dal 1° gennaio di ciascuno degli anni eventualmente compresi nel relativo arco di durata - per l'azienda che potrà, pertanto, conguagliare sul modello DM 10/2 le somme di cui è creditrice.

Le posizioni relative alle aziende autorizzate al conguaglio delle suddette somme saranno contrassegnate con il codice di autorizzazione di nuova istituzione "8T" avente il significato di "Azienda ammessa al conguaglio del contributo di cui all'art. 4, comma 3 della legge 236/93".

Ai fini delle operazioni di conguaglio le aziende auto-



rizzate dovranno attenersi alle seguenti modalità:

- indicheranno l'importo delle somme spettanti per i periodi correnti in uno dei righe in bianco del quadro "D" del mod. DM 10/2 preceduto dal codice di nuova istituzione "L600" e dalla dicitura "CONG. ART. 4, c. 3 L. 236/93".
- indicheranno l'importo delle somme spettanti per i periodi anteriori al rilascio dell'autorizzazione in uno dei righe in bianco del quadro "D" del mod. DM 10/2 preceduto dal codice di nuova istituzione "L601" e dalla dicitura "ARR CONG. ART. 4, c. 3 L. 236/93".

Al fine di attivare da parte delle Sedi i necessari controlli, la procedura di gestione dei modd. DM10 provvederà ad emettere apposita lista mensile delle aziende che hanno operato il conguaglio delle somme in questione.

Le Sedi provvederanno altresì ad inviare all'Ufficio Provinciale del lavoro e della massima occupazione competente copia di modello Contr.236/3.

Il Direttore Generale
Trizzino

(1) La norma si applica a partire dalle assunzioni effettuate dall'1 1 marzo 1993, data di entrata in vigore del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57.

(2) Si rammenta che, ove ricorra il caso, occorre tener conto della riduzione della durata della indennità di mobilità in dipendenza della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale (imprese impegnate a fronteggiare eccedenze di personale, imprese con più di 500 dipendenti, società GEPI).



OGGETTO:
CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO.

Precisazioni circa la disciplina contenuta nell'art. 16 della legge 19.7.1994, n. 451.

Criteri per l'applicazione dei benefici di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 407/1990.

D.M. 12.12.1994 - Individuazione delle circoscrizioni della Regione Emilia-Romagna che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale.

SOMMARIO:

Disposizioni in materia di contratti di formazione e lavoro contenute nell'art. 16 della legge 19.7.1994, n. 451 non immediatamente applicabili.

I benefici della contribuzione ridotta previsti dall'art. 8, comma 2, della legge n. 407/1990 sono applicabili ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro dalle liste di collocamento delle circoscrizioni individuate dai DD.MM. emanati ai sensi della suddetta norma, da parte di imprese operanti in dette circoscrizioni.

Il D.M. 12.12.1994 individua le circoscrizioni della Regione Emilia-Romagna (Codigoro, Riccione, Cesena, Rimini) che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età di lavoro superiore alla media nazionale.

Istruzioni per il versamento del contributo ridotto nella misura prevista per gli apprendisti da parte delle imprese operanti nelle suddette circoscrizioni relativamente ai lavoratori assunti nell'anno 1994 con contratto di formazione e lavoro. Operazioni di conguaglio.

1. NUOVA DISCIPLINA SUI CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO PREVISTA DALL'ART. 16 DELLA LEGGE 19.7.1994, N. 451.

Con circolare n. 41 del 9.2.1994, sono state illustrate le disposizioni innovative contenute nei DD.LL. 18.11.1993, n. 462 e 17.1.1994, n. 32.

Tali disposizioni sono state reiterate nei DD.LL. 19.3.1994, n. 178 e 16.5.1994, n. 299 convertito con modificazioni nella legge 19.7.1994, n. 451 che ha anche fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei precedenti DD.LL. non convertiti. I decreti legge n. 494, n. 572, n. 674 emanati nel 1994 e n. 31 del 8.2.1995 (art. 7) hanno differito l'applicazione di talune norme contenute nella citata legge n. 451 stabilendo da ultimo che esse non si applicano nei confronti dei contratti stipulati entro il 30.6.1995 sulla base di progetti che alla data del 31.3.1995 risultino già approvati, presentati ovvero riconosciuti conformi ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 863/1984, come modificato dalla legge n. 169/1991, mentre hanno disposto l'immediata operatività di altre norme.

In particolare, per i profili di più attuale rilevanza per l'Istituto, è prevista l'immediata applicazione delle seguenti norme, contenute nell'art. 16 della già citata legge n. 451/1994:

- comma 1, 1 periodo, che prevede l'assunzione con detto contratto di soggetti di età compresa fra 16 e 32 anni;
- comma 11, che eleva al 60% la percentuale del 50% (già prevista dall'art. 8, comma 6, L. 407/1990) dei lavoratori assunti con contratto di formazione da mantenere in servizio.

Risulta, invece, differita, come sopra detto, l'applicazione delle norme che prevedono la stipulazione dei contratti di formazione e lavoro:

- 1) da parte di gruppi di imprese, associazioni professionali, socio-culturali, sportive, fondazioni, secondo quanto previsto dal 2 periodo del 1 comma dell'art. 16 della legge citata;
- 2) secondo la distinzione nelle tipologie di tipo a) e b) previste al 2 comma dell'art. 16, legge 451/1994.

2. CRITERI PER L'APPLICAZIONE DEI BENEFICI DELLA CONTRIBUTIONE RIDOTTA PREVISTI DALL'ART. 8, COMMA 2, L. N. 407/1990 PER I CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO

È stato chiesto se siano applicabili i benefici di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 407/1990 a favore di:

- impresa operante in una delle circoscrizioni individuate dai DD.MM. emessi ai sensi della predetta norma, con nulla osta rilasciato per lavoratore iscritto in circoscrizione non compresa;
- impresa operante in circoscrizione esclusa dai DD.MM. suddetti, con nulla osta rilasciato per lavoratore iscritto in circoscrizione inclusa nei DD.MM.

Al riguardo si precisa che i benefici di cui all'art. 8, comma 2, già citato, sono inapplicabili in entrambi i casi.

Infatti, la finalità della norma è di alleviare la disoccupazione nelle circoscrizioni, che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe nelle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale; i lavoratori assunti devono, quindi, essere iscritti nelle liste di collocamento di dette circoscrizioni ove, per espresa previsione legislativa, devono anche operare le imprese che li assumono.

3. CIRCOSCRIZIONI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA INDIVIDUATE DAL D.M. 12.12.1994 AGLI EFFETTI DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO RIDOTTO, CORRISPONDENTE A QUELLO PREVISTO PER GLI APPRENDISTI, DA PARTE DELLE IMPRESE IVI OPERANTI, PER I LAVORATORI ASSUNTI NEL 1994 CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO.

Con il D.M. 12.12.94 (G.U., serie generale, n. 8 dell'11.1.95) sono state individuate le seguenti circoscrizioni della Regione Emilia-Romagna, che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale: Codigoro, Riccione, Cesena, Rimini.

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro dal 1 gennaio 1994 sino al 31 dicembre 1994, la quota dei contributi previdenzia-



li ed assistenziali dovuti dalle imprese operanti nelle suddette circoscrizioni, per la parte a carico del datore di lavoro, è stabilita nella misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni. Come già precisato nella circolare n. 25 del 31.1.91, punto 1 sub lett. b), l'agevolazione in discorso (contributo apprendisti) spetta esclusivamente alle imprese e non agli altri datori di lavoro ammessi alla stipula dei contratti di formazione e lavoro.

Sulla base della formulazione del dispositivo del decreto, la suddetta agevolazione compete per le assunzioni aventi decorrenza nell'anno 1994 e, quindi, essa perdura per tutta la durata del contratto di formazione e lavoro, anche se questo si protragga e venga a scadenza in un anno successivo, nel quale non dovesse registrarsi la stessa situazione occupazionale.

3.1. ISTRUZIONI OPERATIVE

3.1.1 Codifica delle aziende.

Le Sedi provvederanno, nei confronti delle imprese aventi titolo alle suddette agevolazioni, ad attribuire il codice di autorizzazione "5Y" avente il significato di "Impresa operante in circoscrizione che presenta un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale".

3.1.2 Adempimenti dei datori di lavoro.

Per il versamento dei contributi nella misura corrispondente a quella prevista per gli apprendisti, le imprese in questione si atterranno alle seguenti modalità.

a) Compilazione del mod. DM10/2

Per il versamento della quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore (contributo IVS pari all'8,34% e, ove dovuto, contributo CIGS dello 0,30%) del contributo Gescal a carico del lavoratore (0,35%) nonché per il versamento del contributo fisso settimanale a carico del datore di lavoro (L. 4.532 comprensivo della quota INAIL ovvero L. 4.352 senza la quota INAIL) saranno osservate le modalità riportate nel manuale "Istruzioni per la compilazione delle denunce DM10/89 - Edizione gennaio 1989 - alle pagine 18, 19 (codici 153,253,053,Y53, S140, S150 e S142) ed a pag. 29, ove ricorra l'ipotesi ivi prevista, integrate dalle istruzioni di cui al messaggio n. 3804 del 18.2.1993.

b) Compilazione del mod. DM10/S

Per il versamento della quota dei contributi sanitari a carico del lavoratore (1%), nonché per il versamento del contributo fisso per le prestazioni del S.S.N. a carico del datore di lavoro (L. 240 settimanali) si richiamano le istruzioni di cui alla circolare n. 53 del 26.2.1993 (vedi in particolare punto 1, lett. h.2).

3.1.3 Recupero delle differenze contributive versate in eccedenza per i mesi decorsi.

Le imprese (diverse da quelle artigiane, che hanno comunque titolo all'agevolazione contributiva indipendentemente dalla circoscrizione in cui operano) che, nelle more dell'emanazione del D.M.

12.12.1994 che ha individuato le circoscrizioni di cui sopra, abbiano effettuato gli adempimenti contributivi, usufruendo delle riduzioni previste dal comma 1 o dal comma 3 dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (riduzione del 25 per cento sulle correnti aliquote dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti, ovvero del 40 per cento se trattasi di imprese del settore commerciale e turistico con meno di 15 dipendenti), possono operare il conguaglio dei contributi versati in eccedenza con le denunce relative al mese di febbraio 1995, da presentare entro il 20 marzo 1995, ovvero con quelle di marzo 1995 o di aprile 1995 da presentare rispettivamente entro il 20 aprile 1995 ed il 20 maggio 1995.

A tal fine l'importo delle differenze da recuperare, relative ai contributi previdenziali ed ai contributi per le indennità economiche di malattia, di maternità e Gescal, sarà esposto in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, preceduto dal codice "L176" e dalla dicitura "REC art. 8, c.2 L. 407/90".

L'importo delle differenze da recuperare a titolo di contributi per le prestazioni del Servizio sanitario sarà, invece, portato in detrazione dall'importo dei contributi sanitari dovuti per la Regione di competenza.

Al riguardo si precisa che, ove per effetto delle operazioni di conguaglio, il saldo a credito dell'azienda risulti superiore all'importo dei contributi sanitari da versare per la regione interessata, il rimborso delle differenze spettanti dovrà essere richiesto con il mod. DM10/V, secondo la procedura prevista per le regolarizzazioni dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario (circ. n. 132 del 3.5.1994).

Ai fini della determinazione delle differenze da recuperare, va tenuto presente che dall'importo dei contributi versati per i periodi pregressi (quota ridotta a carico del datore di lavoro) vanno detratte i contributi a carico del datore di lavoro dovuti nella misura fissa prevista per gli apprendisti.

Più precisamente, la quota del contributo fisso settimanale (comprensivo della quota INAIL: L. 4.342 per l'anno 1994 e L. 4.532 per il 1995; senza la quota INAIL: L.4.162 per l'anno 1994 e L. 4.352 per il 1995) sarà detratta dall'importo da portare a conguaglio sul mod. DM 10/2 con il codice L176. La restante quota settimanale di L. 240 di pertinenza del Servizio sanitario sarà portata in detrazione dall'importo dei contributi sanitari da recuperare con il mod. DM 10/S.

Nessun conguaglio deve essere operato sulla quota dei contributi a carico del lavoratore, che resta confermata nella misura prevista per la generalità dei lavoratori.

3.1.4 Adempimenti dei datori di lavoro aventi lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per i dipendenti delle aziende elettriche private, al Fondo di Previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia e alla Gestione Speciale A.G.O. degli Enti creditizi.

La quota dei contributi a carico del lavoratore e dovuta nelle seguenti misure:

- Fondo di previdenza per i dipendenti dalle aziende elettriche: 7,103%
- Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia: 6,647% comprensiva dello 0,35% per GESCAL;
- Gestione Speciale degli Enti creditizi: 8,34%.

La quota del contributo fisso settimanale a carico del datore di lavoro di pertinenza delle predette gestioni è dovuta nella misura di L. 4.150 settimanali.

Per le modalità di compilazione del mod. DM 10/2 ai fini del versamento delle suddette quote saranno osservate le istruzioni contenute nelle circolari n. 271 del 29 dicembre 1989 (elettrici e telefonici) e n. 6 dell'8 gennaio 1991 (enti creditizi).

Le contribuzioni minori a carico del lavoratore sono dovute nelle seguenti misure:

- Fondo di previdenza per i dipendenti delle aziende elettriche - contr. GESCAL 0,35% e, ove dovuto, contr. GIGS 0,30%
- Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia - contr. GIGS 0,30%
- Gestione Speciale degli Enti pubblici creditizi - contr. GESCAL 0,35%

La quota del contributo fisso settimanale a carico del datore di lavoro per Tbc, CUAF e Maternità è dovuta nella misura di L. 382 (comprensiva della quota INAIL) e di L. 202 (senza la quota INAIL).

Per il versamento delle predette contribuzioni minori e di quelle dovute per le prestazioni del Servizio sanitari (1% a carico del lavoratore e L. 240 settimanali a carico del datore di lavoro), saranno osservate le modalità previste per la generalità dei datori di lavoro (v. precedente p. 3.1.2, lett. a) e b)).

L'importo delle differenze da recuperare per i periodi pregressi, relativamente alla contribuzione dovuta ai Fondi, sarà esposto in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, preceduto dalla dicitura "REC. F.P. art. 8, c.2 L. 407/90" e dai codici "L168" e "L169", rispettivamente per il personale iscritto al Fondo elettrici e per il personale iscritto al Fondo telefonici nonché dal codice "B102" preceduto dalla dicitura "REC. G.S. art. 8, c. 2, Legge 407/90" per il personale iscritto alla Gestione Speciale degli Enti creditizi.

A tal fine potrà essere utilizzata una delle denunce di mod. DM10/2 relative ai mesi di febbraio, marzo e aprile 1995 da presentare rispettivamente entro il 20 marzo, 20 aprile e 20 maggio 1995.

Per il recupero delle eventuali differenze riguardanti le contribuzioni minori, nonché i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario, saranno osservate le modalità previste al precedente punto 3.1.3.

Ai fini della determinazione delle differenze da recuperare, va tenuto presente che dall'importo dei contributi versati per i periodi pregressi (quota ridotta a carico del datore di lavoro), vanno detratte i contributi a carico del datore di lavoro nella misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti.

Più precisamente, la quota del contributo fisso dovuta al Fondo di previdenza elettrici o telefonici ovvero alla Gestione Speciale per gli Enti creditizi (L. 3.970 settimanali per l'anno 1994 e L. 4.150 per il 1995), sarà detratta dall'importo da portare a

conguaglio, rispettivamente, con il codice "L168" o "L169" ovvero "B102"; la quota del contributo fisso dovuta alle gestioni minori (comprensiva della quota INAIL: L. 372 per l'anno 1994 e L. 382 per l'anno 1995; senza la quota INAIL: L. 192 per l'anno 1994, L. 202 per il 1995), sarà portata in detrazione dall'importo da conguagliare con il codice "L176". La restante quota di L. 240 settimanali, dovuta per le prestazioni del Servizio sanitario, sarà portata in detrazione dall'importo dei contributi sanitari da recuperare.

Nessun conguaglio deve essere operato sulla quota dei contributi a carico del lavoratore, che resta confermata nella misura prevista per la generalità dei lavoratori.

3.1.5 Adempimenti dei datori di lavoro aventi lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

Le istruzioni di seguito riportate, in relazione a quanto precisato con la circolare n. 249 del 5 novembre 1993, riguardano i datori di lavoro che occupano lavoratori già assunti con contratto di formazione, il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo indeterminato nel periodo di durata del contratto di formazione stesso.

Per il versamento della quota contributiva a carico del lavoratore dovuta al Fondo, pari all'11,119% comprensiva dello 0,35% per GESCAL, nonché delle quote del contributo fisso dovute al Fondo stesso (L. 4.150 settimanali), gestioni minori (L. 382 settimanali, comprensiva quota INAIL e L.202 senza quota INAIL) e per le prestazioni del Servizio sanitario (1% a carico del lavoratore e L. 240 a carico del datore di lavoro) si richiamano le istruzioni impartite alla lettera A) del paragrafo "FONDO AUTOFERROTRANVIERI", con la citata circolare n. 249.

L'importo delle differenze da recuperare per i periodi pregressi, relativamente alla contribuzione dovuta al Fondo, sarà esposto in uno dei righe in bianco del quadro "D" del mod. DM 10/2, preceduto dalla dicitura "REC. F.P. art. 8, c. 2 L. 407/90" e dal codice di nuova istituzione "L201".

A tal fine potrà essere utilizzata una delle denunce di mod. DM10/2, relativa ai mesi di febbraio, marzo e aprile 1995, da presentare, rispettivamente, entro il 20 marzo, 20 aprile e 20 maggio 1995. Per il recupero delle eventuali differenze riguardanti le contribuzioni minori nonché i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario, saranno osservate le modalità previste al precedente punto 3.1.3.

Ai fini della determinazione delle differenze da recuperare, va tenuto presente che dall'importo dei contributi versati per i periodi pregressi (quota ridotta a carico del datore di lavoro) vanno detratti i contributi a carico del datore di lavoro, nella misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti.

Più precisamente, la quota del contributo fisso di pertinenza del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto (L.3.970 settimanali per 1994 e L. 4.150 per il 1995) sarà detratta dall'importo da portare a conguaglio con il codice "L201"; la quota del contributo fisso dovuta alle gestioni minori (comprensiva della quota

INAIL: L. 372 per l'anno 1994 e L. 382 per l'anno 1995; senza la quota INAIL: L. 192 per l'anno 1994 e L. 202 per il 1995) sarà portata in detrazione dall'importo da conguagliare con il codice "L176". La restante quota di L. 240 settimanali dovuta per le prestazioni del Servizio sanitario sarà portata in detrazione dall'importo dei contributi sanitari da recuperare.

Nessun conguaglio deve essere operato sulla quota dei contributi a carico del lavoratore, che resta confermata nella misura prevista per la generalità dei lavoratori.

Il Direttore Generale Trizzino



**OGGETTO: CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE
ARTIGIANE ESERCENTI ATTIVITÀ DI PIZZERIA
A TAGLIO, ROSTICCERIA, SISTEMAZIONE
DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO.**

Interpretazione dell'art. 5 della legge n. 443/85.
Applicazione dell'art. 8 della legge n. 407/90
alle attività professionali.

Precisazioni sulla classificazione delle aziende
esercenti attività di autoscuola e scuola nautica
nel settore artigianato. (circolare n. 296 del 10
novembre 1994).

SOMMARIO

1. Nuovi criteri per la classificazione delle aziende che espletano attività di pizzeria a taglio e rosticceria.
2. Classificazione delle aziende esercenti attività di creazione, sistemazione e manutenzione di aree verdi, pubbliche e private tra le aziende di servizi.
3. Interpretazione dell'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443: nuove disposizioni.
4. Applicazione dell'art. 8 della legge n. 407/90 alle attività professionali: chiarimenti.
5. Precisazioni sulla classificazione delle aziende esercenti attività di autoscuola e scuola nautica nel settore artigianato (circolare n. 296 del 10 novembre 1994).

**1. NUOVI CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE
AZIENDE CHE ESPLETANO ATTIVITÀ DI PIZZERIA A
TAGLIO E ROSTICCERIA NEL SETTORE ARTIGIANATO.**

Questa Direzione Generale ha emanato disposizioni con il Manuale allegato alla circolare n. 218 del 28 ottobre 1988, sulla classificazione delle aziende esercenti attività di pizzeria a taglio e rosticceria nel ramo commercio-pubblici esercizi, assimilando l'attività in questione a quella dei ristoranti, tavole calde e similari.

Tuttavia, sulla materia dell'inquadramento nel ramo commercio (ora terziario) anche delle imprese in possesso dei requisiti per essere dichiarate artigiane e svolgenti la suddetta attività, si è formata una giurisprudenza contraria alle tesi dell'Istituto. In relazione a quanto sopra, ove risultino soddisfatti i requisiti stabiliti dalle leggi 25 luglio 1956 n. 860 (per le aziende che hanno iniziato l'attività vigente tale legge) e 8 agosto 1985, n. 443, le aziende esercenti attività di pizzeria a taglio e rosticceria da asporto possono correttamente venire classificate nel settore artigianato, con csc 4.04.04., con riconoscimento della natura manifatturiera dell'attività e con effetto dalla data di inizio dell'attività (fatti salvi i limiti prescrizionali per quanto attiene agli oneri contributivi), semprechè le stesse non siano dotate di locali di ristorazione dove i cibi preparati vengano consumati dai clienti e provvedano alla sola vendita dei prodotti preparati direttamente, fatta eccezione per quelle tipologie di bevande (birra, coca cola ecc.) o di complementi alimentari (ad esempio: patatine fritte confezionate) che normalmente accompagnano la vendita dei prodotti di rosticceria e pizzeria.

**2. CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE ESERCENTI
ATTIVITÀ DI CREAZIONE, SISTEMAZIONE E
MANUTENZIONE DI AREE VERDI, PUBBLICHE E PRIVATE:
INQUADRAMENTO TRA LE AZIENDE DI SERVIZI.**

Con circolare n. 30 del 27 gennaio 1995 sono state impartite disposizioni per la classificazione nel ramo agricoltura o industria/artigianato edile delle aziende che espletano attività di creazione, sistemazione, e manutenzione di aree verdi, pubbliche e private, a seconda della natura dell'azienda che espleta tale attività. È risultato tuttavia dal contenzioso amministrativo che sussistono - nel settore di attività di cui trattasi - aziende che non possono ricondursi ad alcuna delle fattispecie sopra indicate, ma che espletano l'attività in argomento come attività unica e non si qualificano per essere aziende agricole o edili.

In merito alla classificazione delle suddette aziende, pertanto, ad integrazione delle disposizioni impartite con la circolare n. 30 del 27 gennaio 1995, si dispone che l'attività in questione possa essere classificata nel settore terziario, con csc 7.08.08., in quanto prestazione di un servizio, qualora l'azienda che la espleta non sia in possesso dei requisiti per essere qualificata agricola nè risulti iscritta alla CCIAA come azienda edile. In relazione a ciò, l'attività stessa (circolare n. 100 del 13 aprile 1991, punto B), per effetto del richiamo alle norme di cui alla legge n. 443/1985 effettuato dall'art. 49 della legge n. 88/1989, sarà conseguentemente classificata nel settore artigianato, con csc 4.16.01. qualora venga espletata da azienda in possesso dei requisiti stabiliti dalla stessa legge n. 443/85.

**3. INTERPRETAZIONE DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 8
AGOSTO 1985, N. 443: NUOVE DISPOSIZIONI.**

Con circolare n. 731 RCV/229 del 29.9.1987, sono state fornite direttive in merito all'applicazione del comma 5 dell'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 sul superamento, nelle aziende artigiane, dei limiti dimensionali di cui al comma 1 dell'art. 4 della legge stessa. In base a tali disposizioni (pag. 2482 Atti Ufficiali 1985), il superamento dei limiti stabiliti comporta la perdita della qualifica artigiana, con estensione degli effetti di tale perdita a tutto l'anno solare considerato.

L'interpretazione suddetta, sottoposta a riesame da parte dell'Istituto per la penalizzazione che infligge all'azienda, viene ora revocata e sostituita, nell'ambito del dettato legislativo, da una norma amministrativa in linea anche con l'orientamento giurisprudenziale formatosi.

Con la presente circolare si dispone pertanto che gli effetti della perdita della qualifica artigiana a seguito del superamento dei limiti dimensionali si estendano esclusivamente al periodo di tempo nel quale il superamento stesso è avvenuto. In concreto:

- a) in presenza di un superamento dei limiti dimensionali entro il 20% per un periodo di tempo superiore a tre mesi, gli effetti della perdita della qualifica artigiana dovranno prodursi dal primo giorno del mese in cui il superamento stesso si è verificato e per tutta la durata del tempo in cui lo stesso permane;

b) in presenza di superamento del limite dimensionale oltre il 20% indipendentemente dalla durata), dal giorno in cui tale superamento si è verificato.

4. APPLICAZIONE DELL'ART.8 DELLA LEGGE N. 29 DICEMBRE 1990, N. 407 ALLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI: CHIARIMENTI

Con circolari n. 25 del 31 gennaio 1991 e n. 125 del 16 maggio 1991 sono state impartite disposizioni riferite anche all'applicabilità dell'art. 8 della legge n. 407/90 alle imprese e con messaggio n. 4516 del 28.4.1986 precisazioni sui criteri per l'individuazione delle caratteristiche imprenditoriali ai fini della fiscalizzazione degli oneri sociali.

Per gli studi professionali non è consentita l'equiparazione alle imprese ai fini dei vari benefici contributivi. La distinzione tra datori di lavoro ed imprese, ai fini delle riduzioni contributive previste dalla legge n. 407/90 per i contratti di formazione e lavoro, trova la sua origine nella norma (circolari n. 25 del 31 gennaio 1991 e n. 125 del 16 maggio 1991).

Infatti, mentre il comma 1. dell'art. 8 della suddetta legge stabilisce la riduzione contributiva per i datori di lavoro in genere, i commi 2 e 3 determinano la riduzione stessa per i datori di lavoro con qualifica di impresa. Gli studi professionali, in quanto tali, non possono essere considerati impresa (messaggio n. 4516 del 28.4.1986 avente per oggetto la fiscalizzazione degli oneri sociali) e vengono classificati dall'Istituto sia a norma dell'art. 33 del T.U. delle norme sugli assegni familiari che dell'art. 49 della legge n.88/89-tra le attività professionali, ammesse alla contribuzione secondo le aliquote del ramo commercio.

Tuttavia, qualora si verifichi la circostanza che il titolare o i titolari dell'attività a contenuto professionale siano costituiti in società, alle stesse dovrà essere, ovviamente, riconosciuto il carattere di imprese e di conseguenza l'ammissione ai benefici per le stesse stabiliti. In tal caso, i csc da attribuire rimangono il 7.07.01. e 7.07.02 (studi professionali), ma con codice di autorizzazione 5H (attività di studi professionali esercitata in forma di impresa).

5. PRECISAZIONI SULLA CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE ESERCENTI ATTIVITÀ DI AUTOSCUOLA E SCUOLA NAUTICA NEL SETTORE ARTIGIANATO (CIRCOLARE N. 296 DEL 10 NOVEMBRE 1994)

Con circolare n. 296 del 10 novembre 1994 sono state impartite disposizioni riferite alla possibilità di classificare correttamente anche nel settore artigianato le aziende esercenti attività di autoscuola e di scuola nautica, a seguito della sentenza n. 9051/93 della Corte di Cassazione, oltreché dell'intervenuta legge n. 63/93.

Al riguardo, sono state chieste dalle Sedi indicazioni più precise sui requisiti che il titolare o i titolari delle autoscuole devono possedere per poter procedere correttamente alla suddetta classificazione.

La classificazione delle aziende suddette nel settore artigianato non può prescindere dalla sussistenza, nel titolare o nei titolari dell'azienda stessa, dei

requisiti richiesti dalle leggi 25 luglio 1956 n. 860 e 8 agosto 1985 n. 443. In base all'art. 1 della legge n. 860/56, l'impresa deve essere organizzata ed operare con il lavoro professionale, anche manuale, del suo titolare e, eventualmente, con quello dei suoi familiari. Il titolare deve avere la piena responsabilità dell'azienda e assumere tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione. Tali requisiti sono peraltro confermati nella sostanza dall'art. 2 della legge 443/85. Pertanto, ai fini che rilevano nella fattispecie in esame, perché l'azienda esercente attività di autoscuola e /o scuola nautica possa essere correttamente classificata nel settore artigianato per i periodi di vigenza della legge n. 860/56 e per quelli successivi all'entrata in vigore della legge n. 443/85, il titolare o i titolari della azienda esercente attività di autoscuola dovranno - fatti salvi gli altri requisiti stabiliti dalle leggi succitate - svolgere in misura prevalente il proprio lavoro nell'azienda stessa, "partecipando abitualmente (vedere argomentazioni che hanno supportato la sentenza della Corte di Cassazione n. 9051/93) all'istruzione pratica degli allievi".

Nell'ipotesi - peraltro ricorrente - che all'attività di autoscuola si affianchi quella di certificazione, questa ultima dovrà essere considerata connessa e funzionale all'autoscuola stessa, a meno che non assuma, nel contesto aziendale, connotazioni economiche, organizzative e di autonomia tali da configurare gli estremi per l'attribuzione di una separata posizione contributiva.

A seguito delle disposizioni contenute nella presente circolare, si provvede a restituire i ricorsi giacenti presso questa Direzione Generale, relativi alle aziende esercenti attività di creazione, sistemazione e manutenzione di aree verdi, pubbliche e private che hanno iniziato l'attività con dipendenti in data successiva all'entrata in vigore della legge n. 88/89, ricorsi che dovranno pertanto essere definiti direttamente dalle Sedi competenti. Per quanto concerne invece la classificazione delle aziende che espletano attività di pizzeria a taglio e rosticceria, l'applicazione dell'art. 5 della legge n. 443/85 ed i chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 8 della legge n. 407/90 alle attività professionali, si restituiscono anche i ricorsi pervenuti anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 88/89.

Il Direttore Generale
Trizzino

OGGETTO:

ART.22, LEGGE N.56/1987 APPLICAZIONE

SOMMARIO

Contratti di formazione e lavoro. Limiti di età per l'assunzione dei lavoratori

Da più parti è stato posto il quesito in merito alle particolari agevolazioni contributive ex art. 22 della legge n.56/87 che consente ai datori di lavoro, che assumono giovani in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale o di attestato di qualifica conseguito ai sensi dell'art. 14 della legge n.845/78, di versare i contributi secondo le norme previste per l'apprendistato e successive modificazioni ed integrazioni per la durata di sei mesi dalla data di assunzione.

In particolare è stato chiesto di conoscere la fascia di età dei lavoratori per l'assunzione dei quali vale il beneficio in questione.

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, interessato al riguardo, con la nota del 19 maggio 1995 ha espresso il parere di ritenere "più rilevante il più attuale limite, legislativamente stabilito, dei trentadue anni di età, risultante dall'art. 16, della legge 451/94, che ha rivisitato il contratto di formazione e lavoro allo scopo di ulteriormente agevolare il lavoro dei giovani".

*Il Direttore Generale
Trizzino*



OGGETTO: INCENTIVI AL REIMPIEGO DI PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE ISTRUZIONI CONTABILI VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

SOMMARIO

Il D.L. 1.10.1996, n. 511, reiterativo di precedenti DD.LL., ha previsto agevolazioni a favore delle imprese con meno di 100 dipendenti che assumono dirigenti privi di occupazione sotto forma di un contributo pari al 50 per cento della contribuzione dovuta agli Istituti di previdenza per una durata non superiore a 12 mesi.

L'art. 10 del D.L. 1.10.1996, n. 511, reiterativo di norme contenute in precedenti DD.LL. (ved. in particolare DD.LL. 1.2.1996, n. 40, art. 9; 2.4.1996, n. 181, art. 9; 3.6.1996, n. 301, art. 9; 2.8.1996, n. 405, art. 10;) ha dettato disposizioni per incentivare il reimpiego al personale con qualifica dirigenziale.

I predetti DD.LL. sono tutti decaduti per mancata conversione in legge e la legge 28.11.1996, n. 608 (G.U. 30.11.1996, n. 281, serie generale, suppl. ord.) ha stabilito che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti medesimi.

Con la presente circolare si impartiscono, pertanto, le istruzioni per l'erogazione delle agevolazioni nei casi ricadenti sotto la disciplina dei predetti decreti; dette agevolazioni potranno essere riconosciute per tutta la durata prevista dalla norma nel concorso di entrambe le condizioni che il decreto concessivo del Direttore dell'Agenzia per l'impiego e l'assunzione del dirigente siano intervenuti entro il 1.12.1996.

Al riguardo, la norma ha disposto quanto segue.

“1. Sulla base delle direttive del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le agenzie per l'impiego possono stipulare, con le confederazioni sindacali dei dirigenti di azienda maggiormente rappresentative, convenzioni mirate allo svolgimento, in collaborazione con le predette organizzazioni, di attività utili a favorire la ricollocazione dei dirigenti il cui rapporto di lavoro sia cessato.

2. Alle imprese che occupano meno di cento dipendenti ed ai consorzi tra di esse, che assumano, anche con contratto di lavoro a termine dirigenti privi di occupazione, è concesso, per ciascuno dei predetti lavoratori, un contributo pari al 50 per cento della contribuzione dovuta agli istituti di previdenza per una durata non superiore a dodici mesi e nei limiti dell'autorizzazione di spesa pari a lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 1995. Ai fini della concessione del predetto beneficio sono stipulate convenzioni tra l'agenzia per l'impiego, le associazioni rappresentative delle predette imprese e le confederazioni sindacali dei dirigenti di cui al comma 1. Le convenzioni sono stipulate secondo gli obiettivi di sostegno alla piccola impresa fissati in un programma definito dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le predette parti sociali a livello nazionale. L'erogazione dei benefici avviene mediante conguaglio. Al termine

di ciascun anno gli istituti previdenziali chiedono al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il rimborso degli oneri sostenuti.

3. Nell'ambito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, le convenzioni di cui ai commi 1 e 2, in mancanza delle agenzie per l'impiego, possono essere stipulate dagli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, ovvero, in mancanza di essi, dagli uffici operanti sul territorio competenti in materia di lavoro e massima occupazione.

4. La misura delle agevolazioni di cui al comma 2 può essere modificata, in relazione alle disponibilità finanziarie ed in coerenza con le finalità promozionali del presente articolo, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale”.

Per l'attuazione della norma si allega la circolare n. 51/96 del 10.4.1996, diramata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Generale per l'Impiego e si forniscono le seguenti ulteriori istruzioni che tengono conto dei chiarimenti forniti dallo stesso Ministero - Direzione Generale della Previdenza e Assistenza Sociale con lettera del 31.10.1996 n. 8 PS 7094.

1) ORGANO COMPETENTE PER LA CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE.

La concessione del beneficio viene decisa al termine delle relative procedure nell'ambito di ciascuna regione con decreto del Direttore dell'Agenzia per l'Impiego che viene notificato ai competenti enti previdenziali.

2) CONTENUTO DEL BENEFICIO.

Il beneficio consiste nell'erogazione alle imprese, con meno di cento dipendenti, che assumono dirigenti privi di occupazione, di un contributo pari al 50% della contribuzione dovuta agli Istituti di previdenza per una durata non superiore a dodici mesi e nei limiti dell'autorizzazione di spesa pari a 10 miliardi annui a decorrere dal 1995.

Nel provvedimento concessivo viene indicata la retribuzione lorda annua di riferimento per il calcolo della contribuzione.

Sulla base delle direttive integrative ministeriali di cui alla citata lettera del 31.10.1995, si precisa quanto segue.

a) Il beneficio dell'abbattimento della contribuzione nella misura del 50% è riferito alla sola contribuzione a carico del datore di lavoro, la quota a carico del lavoratore è quindi interamente dovuta.

b) La misura agevolativa è alternativa ad ogni altra forma di riduzione a titolo di fiscalizzazione, sgravio o comunque denominata prevista dalle norme vigenti sulle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale.

c) La riduzione della contribuzione è limitata a quella dovuta alle gestioni previdenziali ed assistenziali; essa, pertanto, non si estende a tutte quelle aliquote riscosse dagli enti previdenziali in qualità di soggetti esattori ma il cui gettito è destinato ad altri soggetti pubblici quali lo Stato, le Regioni, ecc.



Sono, quindi, escluse dal coacervo delle contribuzioni interessate per il calcolo del contributo del 50%:

- 0,10% asili nido (aliquota riscossa con il contributo FPLD)
- 0,20% assistenza malattia pensionati (aliquota riscossa con il contributo FPLD)
- 0,16% contributo assistenza orfani (ex ENAOLI con contributo FPLD)
- 1,66% assistenza antitubercolare devoluta al SSN (art. 27 legge 9.3.1989, n. 88) 0,35% quota GESCAL
- 9,60% SSN e 3,80% contributo solidarietà SSN.
- 0,30% dovuta con il contributo contro la disoccupazione devoluta ai Fondi di rotazione (art. 25 della legge 21.12.1978, n. 845, art. 1, c. 72, legge 28.12.1995, n. 549, DM 12.7.1996).

3) ISTRUZIONI OPERATIVE

3.1) Adempimenti delle Sedi

Le posizioni relative alle aziende ammesse ai benefici in questione saranno contrassegnate con il codice di autorizzazione di nuova istituzione "4X" avente il significato di "Azienda ammessa ai benefici per il reimpiego di personale dirigente di cui all'art. 10 del D.L. 511/96".

Le Sedi provvederanno, ai fini della verifica della regolarità delle somme poste a conguaglio, ad istituire una apposita evidenza nella quale saranno conservate:

- le copie dei decreti emessi dal Direttore dell'Agenzia per l'Impiego;
- le liste emesse dalla procedura di controllo delle denunce di mod. DM10/2 sulle quali saranno evidenziati i benefici in oggetto conguagliati dalle aziende.

3.2) Modalità di compilazione del mod. DM10/2

Ai fini della compilazione del mod. DM10/2 i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità:

- a) determineranno i contributi complessivamente dovuti in base all'intera aliquota contributiva (sia la quota a carico del datore di lavoro che quella a carico del lavoratore) prevista per il settore di appartenenza senza operare alcuna riduzione; i dati relativi saranno esposti nel mod. DM10/2 utilizzando il codice tipo contribuzione di nuova istituzione "92" avente il significato "Dirigente assunto ai sensi dell'art. 10 del D.L. 511/96".

In particolare le aziende esporranno i dati in uno dei righe in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2, riportando:

- nella casella "COD" i codici 3920 preceduto dalla dicitura "DIRIG. DL 511/96"; 392P preceduto dalla dicitura "DIRIG. P.T. DL 511/96", per i dirigenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale con meno di 78 ore; 392S preceduto dalla dicitura "DIRIG. P.T. DL 511/96", per i dirigenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale con più di 77 ore;
- nella casella "N. DIPENDENTI" il numero dei dirigenti in questione;
- nella casella "RETRIBUZIONI" l'ammontare delle retribuzioni complessive corrisposte a tali lavoratori;

- nella casella "NUMERO GIORNATE" il numero delle giornate retribuite ovvero il numero delle ore per i rapporti di lavoro a tempo parziale;
- b) calcoleranno il 50% dell'importo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro secondo i criteri specificati al precedente punto 2) e lo esporranno in uno dei righe in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 preceduto dal codice di nuova istituzione "R400" e dalla dicitura "RID. 50% ART. 10 DL 511/96".

Per il recupero dei benefici relativi ai periodi pregressi i datori di lavoro indicheranno l'importo delle riduzioni contributive in uno dei righe in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 preceduto dal codice di nuova istituzione "R401" e dalla dicitura "ARR. ART. 10 DL 511/96".

3.3) Modalità di compilazione del mod. 01/M

Ferme restando le modalità previste per la compilazione dei quadri del mod. 01/M, si precisa che per i dirigenti in questione dovrà essere riportato nella casella "TIPO RAPP." del quadro "B" il codice "92".

4) ISTRUZIONI CONTABILI

Ai fini della rilevazione contabile degli oneri derivanti dalla concessione alle imprese dei benefici di che trattasi è stato istituito il conto GAW 37/41 riportato nell'allegato 2.

**Il Direttore Generale
Trizzino**

CIRCOLARE N. 51/96 DEL 10 APRILE 1996

MINISTERO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Direzione Generale per l'Impiego

Div. VII

OGGETTO: D.L. 2 APRILE 1996 N.181 ART. 9

INCENTIVI AL REIMPIEGO DI PERSONALE

CON QUALIFICA DIRIGENZIALE

E SOSTEGNO ALLA PICCOLA IMPRESA

1. La norma in oggetto mira a due distinte finalità, ancorchè connesse tra loro:

- A) favorire la nascita di un servizio pubblico di incontro tra domanda e offerta di lavoro dei dirigenti;
- B) riqualificare l'attività delle piccole e medie imprese, attraverso l'impiego di prestatori di lavoro particolarmente qualificati, incentivato con una riduzione del costo della loro utilizzazione.

Per la prima finalità, le Agenzie per l'impiego dovranno stipulare apposite convenzioni (qui chiamate di tipo A), con gli organismi territoriali delle Confederazioni sindacali rappresentative dei dirigenti, al fine di creare delle banche dati dei dirigenti disponibili, complete del maggior numero possibile di informazioni qualitative sul loro curriculum professionale. Le Agenzie, poi, metteranno le predette banche dati a disposizione di qualsiasi azienda intenda avvalersene a fini di assunzione.

Per la seconda finalità, le Agenzie per l'impiego sono chiamate a stipulare convenzioni (qui chiamate di tipo B) con le predette Confederazioni sindacali rappresentative dei dirigenti e con le associazioni sindacali dei datori di lavoro rappresentative delle piccole e medie imprese, anche cooperative, ai fini della concessione di determinati benefici, consistenti nella riduzione alla metà degli oneri sociali da versare nei primi dodici mesi. Dette convenzioni "triangolari" sono finalizzate alla pratica attuazione, nel rispettivo territorio regionale, delle linee di intervento precisate nel programma, previsto dalla legge e allegato alla presente Circolare.

Si precisa che, per quanto riguarda l'agevolazione contributiva, essa potrà essere diretta - pro rata - anche a più di un datore di lavoro, nel caso di più rapporti a tempo parziale, purchè tutti contemporaneamente instaurati e con versamenti allo stesso Istituto previdenziale.

2. Al fine di agevolare l'azione di codeste Agenzie su una base di omogeneità, si forniscono:

- a) la tabella contenente l'individuazione delle Confederazioni sindacali e delle Associazioni datoriali, maggiormente rappresentative, dei dirigenti e delle piccole e medie imprese;
- b) il modello della convenzione di tipo A) sopracitato;
- c) il modello delle convenzioni di tipo B) sopracitato;
- d) le schede di rilevazioni dei dati sui dirigenti disponibili e sulle imprese richiedenti, predisposte dalla Direzione Generale dell'Osservatorio del mercato del lavoro, che dovranno essere obbligatoriamente adottate, per il necessario coordinamento statistico sul piano nazionale (anche nella prospettiva della creazione di un osservatorio nazionale relativo alla domanda e all'offerta di lavoro dei dirigenti). E' inoltre, auspicabile che le convenzioni di tipo A) prevedano la possibilità di utilizzare strumenti informatici di elaborazione dei dati.

3. E' poi opportuno sottolineare che le presenti direttive e lo stesso programma intendono lasciare il massimo spazio per l'ulteriore implementazione delle iniziative sul piano locale, sulla base delle scelte dell'Agenzia per l'impiego e delle forze sociali.

In primo luogo si attira l'attenzione sull'importanza della formazione professionale. Nel campo del management, sussiste infatti una perenne esigenza di aggiornamento della professionalità e nello stesso tempo una frequente inadeguatezza dell'offerta formativa in rapporto alle reali condizioni tecnico-organizzative delle imprese italiane.

Entrambe le convenzioni potrebbero così essere arricchite dal coinvolgimento di Enti o istituzioni preposte alla formazione manageriale, per utilizzare il momento di cambiamento lavorativo a fini di aggiornamento professionale.

In secondo luogo, la finalizzazione degli interventi alla piccola e media impresa e i criteri programmatici generali proposti, dovrebbero essere calati nella realtà locale, facendo emergere i fabbisogni tipici e le occasioni di inserimento dei dirigenti che

possono avere il massimo effetto moltiplicativo. Anche sotto questo aspetto il coinvolgimento delle Regioni e delle istituzioni economiche locali potrebbe eventualmente arricchire la qualità delle procedure di individuazione delle priorità sul piano locale e della possibile sinergia con altri interventi a sostegno delle piccole imprese.

Il Ministro Firmato

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE PROGRAMMA DI CUI ALL'ART. 9 DEL D.L. 2.4.1996 N. 181

1. Le piccole e medie imprese con meno di 100 dipendenti costituiscono un aggregato enorme nella realtà economica del Paese.

La chiara volontà del legislatore di favorire l'evoluzione del settore attraverso l'innesto di management qualificato, impone quindi, stante la limitatezza delle risorse destinabili agli incentivi, una delimitazione delle aree di intervento e la fissazione di chiare priorità.

2. Si ritiene innanzitutto che vada riservata una quota del 40% delle risorse disponibili alle piccole e medie imprese del Mezzogiorno (le 8 regioni dell'Obiettivo 1 dei Fondi Strutturali della UE) e del 20% a quelle delle aree di declino industriale del Centro-Nord (le aree sub-regionali dell'Obiettivo 2 dei Fondi Strutturali della UE), rimanendo il resto attribuito alle altre aree del Centro-Nord.

3. La ripartizione regionale delle risorse sarà fatta sulla base della distribuzione del numero delle imprese (Censimento ISTAT 1991) nella classe dimensionale tra 20 e 49 addetti, fermo restando quanto stabilito al punto 2 (vedi tabella allegata).

4. Per quanto attiene al settore economico, si indicano i settori produttivi fortemente esposti alla concorrenza internazionale o che necessitano comunque di un salto di qualità organizzativo rispetto a modelli tradizionali:

- il settore agricolo e della pesca (classi A e B della classificazione ISTAT)
- il settore commerciale e del turismo (classi G e H)
- il settore dei trasporti (classe I)
- i comparti produttivi manifatturieri (classe E), con priorità al sistema moda (gruppi DB e DC della classificazione ISTAT) ed all'industria del legno e del mobile (DD).

5. Per quanto attiene alla specializzazione professionale dei dirigenti, coinvolti nel programma ai sensi della legge, si darà priorità a quelle professionalità che possono caratterizzare una evoluzione del sistema imprenditoriale verso le nuove esigenze di competitività internazionale.

6. Per quanto attiene alla assegnazione dei benefici all'interno di ciascuna regione, al fine di evitare che essa avvenga in modo dispersivo e quindi inefficace, occorrerà avvalersi dei seguenti criteri selettivi:

- piccole e medie imprese operanti nel contesto di

aree territoriali locali, specie se a forte specializzazione produttiva (si farà riferimento ad indagini economiche ufficiali, come i Piani Regionali di Sviluppo o i Distretti industriali individuati dalle Regioni in base alla legge 317/91 etc....), con priorità per l'inserimento in attività, anche consortili, di servizio comune a più imprese;

- piccole e medie imprese parallelamente beneficiarie di altri interventi di sostegno alla politica del lavoro, come i patti territoriali, i contratti di riallineamento;
- piccole e medie imprese operanti nelle aree di crisi ai sensi della legge 236/93, art. 1, comma 1;
- piccole e medie imprese che hanno meno di 50 addetti;
- piccole e medie imprese che inseriscono il loro primo dirigente.

7. In sede di attuazione a livello regionale tra le Agenzie per l'impiego e le confederazioni maggiormente rappresentative dei dirigenti e delle piccole e medie imprese, saranno stipulate uno o più convenzioni riportando i limiti finanziari di cui alla tabella allegata, per individuare i settori specifici d'intervento tra quelli di cui al punto 3, in ragione delle caratteristiche dell'assetto produttivo regionale, gli specifici criteri selettivi di intervento di cui al punto 6, fissando altresì i requisiti professionali minimi corrispondenti a quanto stabilito nel punto 5.

8. Gli schemi di convenzione, prima di essere sottoscritti, saranno sottoposti all'approvazione del Ministero del lavoro, che ne verificherà la coerenza con il presente programma.

9. Dopo la prima fase di applicazione delle convenzioni, in linea di massima entro il 30 settembre p.v., le risorse non impegnate dalle singole Agenzie per l'impiego saranno riattribuite, in funzione delle esigenze eventualmente inavute.

CONFEDERAZIONI SINDACALI DEI DIRIGENTI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE SUL PIANO NAZIONALE

Settore industria:

Confederazione italiana Dirigenti di Azienda - C.I.D.A. per il tramite della sua Federazione di settore competente: Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali F.N.D.A.I.

Settore terziario distribuzione e servizi:

Confederazione Italiana Dirigenti di Azienda - C.I.D.A. per il tramite della sua Federazione di settore competente: Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Commerciali - Fe.N.D.A.C.

Settore credito

- Confederazione Italiana Dirigenti di Azienda - C.I.D.A. per il tramite della sua Federazione di settore competente: Federdirigenticredito.
- SINFUB - sindacato Nazionale dirigenti - Funzionari e Quadri Bancari.

Bancari Settore Assicurazioni

Confederazione Italiana Dirigenti di Azienda - C.I.D.A. per il tramite della sua Federazione di settore competente: Federazione Italiana Dirigenti Imprese di Assicurazione - F.I.D.I.A.

Settore Agricoltura

- Confederazione Italiana Dirigenti di Azienda - C.I.D.A. per il tramite della sua Federazione di settore competente: Federazione Nazionale dirigenti dell'Agricoltura - F.N.D.A.
- Confederazione Italiana Dirigenti Quadri Impiegati della Agricoltura (Confederdia)

ASSOCIAZIONI DATORIALI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE SUL PIANO NAZIONALE

Settore industria:

- Confindustria
- Confederazione italiana della piccola e media industria - Confapi

Settore terziario distribuzione e servizi

- Confederazione generale italiana del commercio, del turismo e dei servizi - Confcommercio
- Confederazione italiana esercenti attività commerciali, turistiche e dei servizi - Confesercenti
- Confederazione generale italiana del traffico e dei trasporti - Confetra

Settore agricoltura

- Confederazione generale dell'agricoltura italiana - Confagricoltura
- Confederazione italiana agricoltori - CIA
- Confederazione nazionale coltivatori diretti - Coldiretti

Settore artigianato

- Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato - Confartigianato
- Confederazione Nazionale Artigianato - CNA
- Confederazione autonoma sindacati artigiani - C.A.S.A.
- Confederazione libere associazioni artigiane italiane - CLAAI

Settore cooperativo

- Lega nazionale delle cooperative e delle mutue
- Confederazione cooperative italiane - Confcooperative

Eventuali dati sulla maggiore rappresentatività a livello regionale possono essere richiesti agli Uffici Regionali del lavoro e della M.O.

CONVENZIONE/TIPO A

a) La confederazione sindacale maggiormente rappresentativa dei dirigenti di azienda rappresentata da

b) L'Agenzia regionale dell'Impiego rappresentata da:

Visto l'art. 9 comma 1 del Decreto legge n. 181/96 per il quale "sulla base delle direttive del Ministero del Lavoro e della P.S. le Agenzie per l'impiego possono stipulare, con le Confederazioni sindacali dei dirigenti di azienda maggiormente rappresentative, convenzioni mirate allo svolgimento, in collaborazione con le predette organizzazioni di attività utili a favorire la ricollocazione dei dirigenti il cui rapporto di lavoro sia cessato".

Viste le direttive ministeriali di cui alla Circolare n.....del considerati i termini generali con i quali la disposizione predetta richiama la necessità di promuovere attività utili a favorire il reimpiego dei dirigenti di azienda interessati;

ritenuto che debbano essere considerate tutte le possibilità offerte avvalendosi delle normative nazionali, regionali e/o comunitarie pertinentemente richiamabili per il reinserimento lavorativo sia alle dipendenze, sia in attività indipendenti o autonome;

ritenuto che l'Agenzia per l'Impiego promuove, affianca e coadiuva efficacemente la ricerca e la definizione delle iniziative più appropriate, tenuto conto delle opportunità che potranno emergere dal contesto locale;

ravvisata l'esigenza di disporre di informazioni e dati in grado di assicurare la conoscenza, il monitoraggio e la valutazione delle iniziative e delle dinamiche attivate.

Le parti con la presente Convenzione si impegnano, ciascuna per quanto di competenza a:

1. pervenire in maniera sollecita alla costituzione del supporto di conoscenza ed alla definizione di modalità e procedure idonee per assicurare l'aggiornamento permanente dei dati di stock e flussi. A questo scopo viene determinato, in allegato, il modello destinato alla raccolta dei dati individuali dei dirigenti preanzi indicati.
2. ricercare le opportune forme di cooperazione con le Associazioni imprenditoriali al fine di rendere stabile il servizio domanda-offerta di lavoro dei dirigenti, aggiungendo le informazioni relative alle aziende richiedenti, secondo le seguenti modalità:

.....
A questo scopo viene determinato, in allegato, il modello destinato alla raccolta dei dati relativi all'azienda richiedente.

3. L'Agenzia regionale dell'Impiego coordina e porta ad effetto le iniziative, azioni, misure di interventi ritenuti agibili, su base consensuale, per raggiungere gli obiettivi di reinserimento dei dirigenti in attività dipendenti o indipendenti anche attraverso la promozione di attività autonome in forma imprenditiva o cooperativa. Nella prospettiva predetta l'agenzia promuove la definizione di iniziative innovative avvalendosi anche di tutte le potenzialità attivabili sulla base dell'attuale quadro normativo costituito dalle legislazioni locali, nazionale e comunitaria.
4. La Confederazione sindacale svolge attività di sensibilizzazione, stimolo e promozione, vuoi presso i dirigenti interessati, vuoi presso le imprese per favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, oltre che per l'individuazione di alternative forme di reinserimento in attività produttive. La stessa Confederazione favorisce altresì la veicolazione tempestiva presso le imprese delle offerte di lavoro raccolte, ovvero pervenute alle Agenzie.
5. Le Parti costituiscono presso l'Agenzia apposita istanza in forma di Comitato partecipativo, alla quale affidare compiti propulsivi e di coordinamento per la realizzazione delle iniziative individuate.
6. Sulla base delle risultanze delle attività svolte, al termine dell'anno di riferimento, le Parti effettueranno le valutazioni pertinenti.

CONVENZIONE/TIPO B

Convenzione per il sostegno della piccola e media impresa della regione _____ attraverso l'inserimento dei dirigenti.

L'Agenzia per l'impiego del _____
La Confederazione dei Dirigenti, tramite le strutture territoriali del _____ e
le Associazioni di categoria _____
Le Confederazioni datoriali _____,
tramite le strutture territoriali del _____

- visto l'art. 9 del Decreto legge 181/96
- vista la circolare n. 51/96 del Ministero del Lavoro ed in particolare il Programma ad essa allegato
- vista la Convenzione "tipo A" sottoscritta tra la Confederazione dei Dirigenti e l'Agenzia per l'Impiego, relativa alla costituzione in sede regionale di un osservatorio sulla mobilità dei dirigenti disponibili per una nuova collocazione
- considerato che la situazione del sistema imprenditoriale delle piccole e medie imprese con meno di 100 addetti nella regione _____ appare caratterizzata dai seguenti aspetti settoriali e territoriali:

- a) _____
- b) _____
- c) _____

CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. I dirigenti destinati al reimpiego nelle piccole e medie imprese attraverso l'incentivo di cui alla legge in oggetto proverranno dalla banca dati organizzata in base alla Convenzione tra Agenzia per l'impiego e Confederazione dei dirigenti di cui in premessa; a tal fine l'Agenzia assicura l'accesso al catalogo dei dirigenti alle imprese che ne facciano richiesta, secondo le seguenti modalità:

2. Sulla base del programma nazionale e della situazione delle piccole e medie aziende nella regione, di cui in premessa, si conviene che gli interventi di agevolazione dell'inserimento dei dirigenti siano attuati, nei limiti finanziari assegnati per il 1996 di cui in premessa, secondo i seguenti criteri di ammissibilità:

per le piccole e medie imprese:

settore di attività _____
area territoriale _____
presenza dei seguenti altri interventi di politica del lavoro _____
caratteristiche dimensionali dell'impresa _____
presenza pregressa di dirigenti _____

per i dirigenti:

anzianità ed esperienza di lavoro antecedente _____

3. A parità di criteri di ammissibilità, si darà priorità:
alle istanze presentate da consorzi di imprese o volte all'inserimento in attività di servizio consortile _____
ai seguenti comparti produttivi _____
ed all'inserimento dei dirigenti in possesso _____

delle seguenti specializzazioni professionali acquisite _____

4. Al fine di raccogliere le istanze delle aziende interessate si procederà nel modo seguente:

alternativa A

Le aziende in possesso dei requisiti di cui al punto 3 presentano istanza all'Agenzia per l'impiego entro il _____
l'Agenzia decide sulla ammissione ai benefici, entro _____,

sentito il comitato consultivo di cui al punto 6

alternativa B

Nei settori economici e/o nelle aree territoriali prescelti ai sensi del punto 3, nei seguenti limiti finanziari: _____

si stipuleranno convenzioni tra l'Agenzia e le associazioni firmatarie della presente convenzione per definire le modalità di accesso ai benefici, anche fissando ulteriori criteri di ammissibilità o priorità.

5. Per la valutazione della ammissibilità ai benefici è istituito presso l'Agenzia per l'impiego un comitato composto pariteticamente da rappresentanti delle confederazioni dei dirigenti ed associazioni datoriali firmatarie della presente convenzione, presieduto dal Direttore dell'Agenzia o esperto da lui delegato.

Tale Comitato decide altresì sulla modalità del monitoraggio della presente convenzione, seguendone l'attuazione, anche avvalendosi della collaborazione tecnica di _____

6. Al termine delle procedure di cui al punto 5, il Direttore dell'Agenzia per l'impiego individua, con proprio provvedimento motivato, le piccole e medie imprese ammesse alle agevolazioni contributive e lo comunica agli Istituti previdenziali ed al Ministero del Lavoro. Il provvedimento deve almeno contenere i seguenti dati: agione sociale e sede legale dell'impresa _____

posizione INPDAl (o INPS) ed INAIL _____

retribuzione lora annua di riferimento per il calcolo della contribuzione _____

7. Al fine di implementare l'attuazione della norma in premessa con attività di formazione professionale rivolte ai dirigenti da inserire, sia con riferimento al punto 1 che al punto 2 suindicati, si assumeranno le seguenti iniziative _____

INCENTIVI AL REIMPIEGO DI PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE E SOSTEGNO ALLE PICCOLE IMPRESE - ART. 9 DEL D.L. 2.4.1996, N. 181

V. D'Aosta	6	22,5	28,5	
Piemonte	1313	499	1812	
Lombardia	156	2711	2867	
Liguria	392	114	506	
Tr.AA.	0	235	235	
Veneto	773	1179	1952	
Friuli V.G.	171	231	402	
Emilia r.	51	1083	1134	
Toscana	637	662	1299	
Umbria	83	140	223	
Marche	168	353	521	
Lazio	170	610	780	
Abruzzo	979	979		
Molise	157	157		
Campania	1993	1993		
Puglia	1688	1688		
Basilicata	235	235		
Calabria	469,5	469,5		
Sicilia	1633	1633		
Sardegna	685	685		
Totali	7839,5	3920	7839,5	19599

Mezz.40 ob.2 20% altre aree 40% Centro nord

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Direzione Generale per l'Impiego
Div. VII Politica dell'Impiego

OMISSIS

Prot. N. 3215/ag-6 con riferimento alla circolare n. 51/96 del 10 aprile 1996 recante disposizioni sull'applicazione del d.l. 2 aprile 1996, n. 181, art. 9 "incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale e sostegno alla piccola impresa", si segnala che è stata erroneamente indicata nel punto 1 del programma la classe e per i comparti produttivi manifatturieri anziché la classe d, e che nel punto 4 della convenzione/tipo b viene fatto rinvio ai punti 3) e 6) anziché rispettivamente, ai punti 2) e 5) della convenzione stessa. Si invita pertanto ad apportare le modifiche nel senso su indicato.

Il Direttore Generale
Allegato n. 2
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

Tipo variazione:

I

Codice conto:

GAW 37/41

Denominazione completa:

Sgravi di oneri sociali a favore delle imprese che reimpiegano personale con qualifica dirigenziale - Art.10, comma 2, del D.L. n. 511/1996.

Denominazione abbreviata:

Sgravi oneri sociali imprese-art.10 c.2 d.l.511/96



OGGETTO: CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO; PROCEDURE DI APPROVAZIONE E TERMINE DI VALIDITÀ DEI PROGETTI DI FORMAZIONE E LAVORO INTERREGIONALI; DATORI DI LAVORO LEGITTIMATI ALLA STIPULA DEI CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO; CONTRATTI DI TIPOLOGIA B; IPOTESI DI SOSTITUZIONE DEL LAVORATORE. LEGGI N. 863/84, ART. 3 E N. 451/94, ART. 16, COMMA 1.

Si trasmette copia della circolare n. 20/97 del 17.2.1997 e della circolare n. 1/365 del 13.3.1997 con le quali il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha diramato direttive ed ha fornito orientamenti interpretativi in materia di contratti di formazione e lavoro.

Al riguardo si ritiene utile evidenziare l'inclusione delle associazioni sindacali, sia datoriali che dei lavoratori, fra i datori di lavoro legittimati alla stipula dei predetti contratti (1 comma, art. 16 della legge 451/1994) e le caratteristiche che individuano le tipologie dei contratti di cui alla lettera B (2 comma, art. 16 della legge 451/1994).

Nell'invitare le SAP ad attenersi, per quanto di competenza, alle circolari di che trattasi, si scioglie la riserva formulata con la circolare n. 236 del 25.11.1996.

Pertanto, per le predette organizzazioni sindacali, così come per le altre categorie cui è stata estesa la possibilità della stipula dei contratti di formazione e lavoro dalla citata legge n. 451/1994, a decorrere dal 1.7.1995 è ammessa la possibilità di instaurare contratti di formazione e lavoro.

**Il Direttore Generale
Trizzino**

ALLEGATO 1
CIRCOLARE N. 20/97 DEL 17 FEBBRAIO 1997
MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione Generale per l'Impiego
Div. I

OGGETTO:
CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO;

procedure di approvazione e termine di validità dei progetti di formazione e lavoro interregionali; datori di lavoro legittimati alla stipula dei contratti di formazione e lavoro; contratti di tipologia B; ipotesi di sostituzione del lavoratore. Leggi n. 863/84, art. 3 e n. 451/94 art. 16, comma 1.

PREMESSA:

Si ritiene opportuno, dopo l'entrata a regime delle modifiche alla disciplina dei contratti di formazione e lavoro di cui al decreto legge 16 maggio 1994 n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, art. 16, così come modificato dall'art. 9, comma 1, del decreto legge 510/96, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, riformulare le direttive sulle procedure di approvazione dei contratti di formazione e

lavoro, attinenti l'attività della Commissione Centrale per l'impiego, nonchè fornire gli orientamenti interpretativi di ordine generale di cui alla II parte della presente circolare.

PARTE I

1. PROCEDURE DI COMPETENZA DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA COMMISSIONE CENTRALE PER L'IMPIEGO.

In data 31 luglio 1995 e in data 13 novembre 1995, la Commissione Centrale per l'impiego ha deliberato la costituzione di una apposita Sottocommissione per l'esame dei progetti di formazione e lavoro.

Le predette attività della Commissione Centrale per l'impiego, sono previste nell'articolo 3, comma 3, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, così come sostituito dall'articolo 9, del decreto legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 169, così come modificato dall'articolo 16, comma 8, della citata legge 451/94, e consistono nelle seguenti:

- a) espressione di parere sull'approvazione da parte del Ministero del Lavoro di progetti che interessino più ambiti regionali;
- b) espressione di parere sul recepimento da parte del Ministro del Lavoro delle regolamentazioni del contratto di formazione e lavoro concordate tra le organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative;
- c) espressione di parere sull'approvazione da parte del Ministro del Lavoro di progetti-quadro predisposti dagli Ordini e Collegi professionali a livello nazionale.

Per quanto riguarda il punto a), la Direzione Generale per l'impiego Divisione I, riceve i progetti da parte dei datori di lavoro e comunica tempestivamente ai medesimi l'avvenuta o mancata approvazione da parte del Ministro dopo aver acquisito il parere della Sottocommissione della C.C.I. predetta. La validità della approvazione sarà riportata nella lettera di comunicazione, con decorrenza dalla data della lettera stessa e si estende per un periodo di dodici mesi, entro il quale vanno effettuate le assunzioni previste.

In considerazione delle caratteristiche del progetto, l'approvazione potrà rendere attuabile anche solo una parte dello stesso.

La lettera predetta viene inviata, unitamente a copia del progetto approvato, agli Uffici Regionali del Lavoro, che provvederanno a trasmetterle alle competenti Sezioni Circostrizionali per l'impiego, per la verifica delle comunicazioni del datore di lavoro di cui all'art. 9-bis, commi 2 e 5, del D.L. 510/96, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608.

Per quanto riguarda il punto b), lo scrivente Ufficio riceve le regolamentazioni dei contratti di formazione e lavoro dalle parti sociali nazionali firmatarie dei relativi accordi collettivi e comunica alle medesime l'avvenuto o mancato recepimento della regolamentazione, dopo aver acquisito il parere della Sottocommissione della C.C.I. predetta.

La validità del recepimento parte dalla data della lettera di comunicazione e si estende per il periodo di vigenza dell'accordo collettivo di riferimento.

La lettera di comunicazione del recepimento viene inviata, unitamente a copia della regolamentazione dei contratti di formazione e lavoro, agli Uffici Regionali del Lavoro, che provvederanno a trasmetterla alle Sezioni Circostrizionali per l'impiego, per le suindicate attività di verifica delle comunicazioni del datore di lavoro.

Per quanto riguarda il punto c), lo scrivente Ufficio riceverà le relative proposte degli Ordini e Collegi professionali, quando siano di ambito interregionale, volte ad aggiornare, rispetto alle nuove disposizioni di legge, i progetti-quadro già approvati dal Ministro del Lavoro, di cui alla nota 7 maggio 1991 n. 6890. Si provvederà alla comunicazione di approvazione del progetto-quadro, dopo aver acquisito il parere della Sottocommissione della C.C.I.

La validità dell'approvazione decorre dalla data della lettera di comunicazione e vige sino alla riformulazione da parte dell'Ordine del progetto-quadro. È opportuno precisare che Il Ministero ritiene, su conforme parere della C.C.I., di non poter approvare le regolamentazioni in questione, laddove si pongano in contraddizione con i contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative, in quanto applicabili. A tal fine gli Ordini dovranno indicare il contratto collettivo nazionale di lavoro nella predisposizione del progetto-quadro e le relative figure professionali rientranti nell'area di applicabilità dello stesso.

La lettera di comunicazione dell'approvazione viene inviata, unitamente alla copia del progetto-quadro, anche agli Uffici Regionali del Lavoro che provvederanno a trasmetterla alle Sezioni Circostrizionali per l'impiego, per le suindicate attività di verifica delle comunicazioni del datore di lavoro.

Gli studi professionali associati, non costituiti in forma d'impresa, sono abilitati ad assumere con contratto di formazione e lavoro, indicando nella comunicazione di assunzione il/i progetto/i-quadro da applicarsi in funzione delle mansioni in concreto assegnate ai lavoratori assunti.

2. TERMINE DI VALIDITÀ DEI PROGETTI DI FORMAZIONE E LAVORO INTERREGIONALI.

Relativamente al termine di validità dei progetti di formazione e lavoro interregionali, il medesimo, come già detto, deve essere considerato di 12 mesi dalla data apposta sulla lettera di comunicazione della approvazione, salva diversa previsione della regolamentazione collettiva applicata.

In casi eccezionali e in presenza di motivata richiesta del datore di lavoro, i suddetti termini possono essere prorogati per non oltre un terzo del periodo inizialmente fissato.

3. CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO APPROVATI D'INTESA CON IL MINISTERO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA.

Per quanto riguarda l'art. 3, comma 15 della legge 863/84, la procedura di approvazione è, com'è

noto, diversa e prevede che le aziende inviino il progetto al Ministero della Ricerca Scientifica e Tecnologica e al Ministero del Lavoro; quest'ultimo esprime la propria previa intesa al Ministero della Ricerca Scientifica, il quale provvede all'istruttoria adottando eventualmente il relativo decreto di approvazione e trasmettendolo al Ministero del Lavoro. Il Ministero del Lavoro provvede alla notifica agli interessati e trasmette il decreto di approvazione alla società e agli Uffici interessati.

PARTE II

1. DATORI DI LAVORO LEGITTIMATI ALLA STIPULA DEI CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO (L. 863/84 ART. 3 COMMA 14, L. 451/94 ART. 16, COMMA 1).

Sono pervenute alla scrivente numerose richieste di chiarimenti da parte delle organizzazioni sindacali relativamente alla possibilità di comprendere tra le "associazioni professionali" previste dalla legge n. 451/94, art. 16, comma 1, le associazioni sindacali che rappresentano interessi di categoria.

Pur tenendo conto della complessità della materia si ritiene che nella nozione di "associazioni professionali" possono considerarsi incluse le associazioni sindacali, sia datoriali che dei lavoratori, anche sulla base della disciplina legislativa contenuta nel libro V titolo 1 e II del Codice Civile, dalla quale emerge che il legislatore utilizza il termine "associazioni professionali" con riferimento alle associazioni sindacali tanto dei datori di lavoro che dei lavoratori.

Relativamente all'applicabilità della disciplina in materia di contratti di formazione e lavoro agli istituti di patronato, la stessa si ritiene ammissibile, considerato che i patronati costituiscono promanazione delle associazioni sindacali per assicurare consulenza, assistenza e tutela dei lavoratori, secondo quanto previsto dall'art. 1 del D.P.R. 22.12.86 n. 1017.

2. CONTRATTI DI FORMAZIONE DI TIPO B)

Per quanto concerne il contratto di tipo b) di cui all'art. 16, comma 2, della L. 451/94 "mirato ad agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo" si ritiene che la formulazione stessa della norma intenda riferirne l'applicabilità a tutte le professionalità in genere con esclusione di quelle indicate dall'art. 8, comma 5 della legge 407/90. Quest'ultimo stabilisce, com'è noto, che il "contratto di formazione e lavoro non può essere stipulato per l'acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi, individuate anche mediante riferimento ai livelli di inquadramento, dai contratti collettivi nazionali di categoria o da accordi interconfederali" (a tale ultimo riguardo si rinvia alle direttive generali in ordine ai criteri di approvazione dei progetti di formazione e lavoro diramate l'11.11.93).

3. PROCEDURE DI VERIFICA DI CONFORMITÀ

I riscontri di conformità previsti dalla regolamentazione di cui all'accordo collettivo nazionale devono avvenire secondo la procedura ivi stabilita (ad es.: rappresentanti delle parti stipulanti nel Sottocomitato della C.C.I. o della C.R.I., Commissioni paritetiche, rinvio agli U.R.L.M.O. ecc.). Detta procedura può prevedere il silenzio-assenso.

Per quanto riguarda le regolamentazioni già recepite che non prevedessero esplicitamente tali procedure, i datori di lavoro dovranno trasmettere i progetti agli U.R.L.M.O. che ne accerteranno la conformità agli accordi collettivi nazionali, comunicandone l'esito alle Sezioni Circostrizionali.

Per quanto attiene alla verifica di conformità dei progetti interregionali, effettuata in base alle regolamentazioni recepite e che coinvolga gli uffici ministeriali, si precisa che l'esito della stessa è tempestivamente comunicato ai datori di lavoro ed agli U.R.L.M.O. interessati, da parte della Direzione Generale per l'impiego - Divisione I -.

4. COMUNICAZIONE DOPO L'ASSUNZIONE

La legge 28 novembre 1996, n. 608, ha convertito, tra l'altro, alcune norme del decaduto D.L. n. 511 dell'1.10.96, contenente disposizioni urgenti in materia di collocamento ordinario, agricolo e dello spettacolo.

Relativamente alle modalità di assunzione con contratto di formazione e lavoro, si richiamano le disposizioni impartite con circolare n. 166/96 del 5.12.96, che conferma le già vigenti modalità di assunzione diretta dei lavoratori.

Pertanto, anche per le assunzioni con contratto di formazione e lavoro è prevista l'abolizione del nulla osta e l'introduzione della comunicazione obbligatoria da effettuarsi nei cinque giorni successivi all'assunzione. A tale proposito è stato pubblicato sulla G.U. del 5.4.96 - Serie Generale n. 81 - il D.M. 20.12.95 contenente il modello semplificato di comunicazione di assunzione dei lavoratori, che dovrà essere utilizzato dalle imprese.

Ciò premesso, è opportuno ricordare che nel predetto modello dovranno essere riportati gli estremi dell'autorizzazione dell'assunzione con contratto di formazione e lavoro, (numero e data del provvedimento) ovvero gli estremi della lettera di comunicazione dell'approvazione del progetto da parte della C.R.I. o del Ministero del Lavoro, ovvero del provvedimento adottato dal Direttore dell'U.R.L.M.O. nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 16, comma 8, della legge 451/94, non sia intervenuta la delibera della C.R.I. entro 30 giorni dalla presentazione del progetto.

Nel caso di assunzione relativa a regolamentazioni recepite ovvero a progetti - quadro approvati secondo le procedure di cui alla presente circolare, nel modello andranno riportati gli estremi dell'atto di verifica della

conformità oltre alla indicazione della regolamentazione o del progetto-quadro di riferimento, ovvero la data di formazione del silenzio - assenso sulla richiesta nei casi previsti.

5. SOSTITUZIONE DEL LAVORATORE ASSUNTO CON C.F.L. NEL CORSO DEL RAPPORTO DI FORMAZIONE E LAVORO

La sostituzione del lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro nel corso dello svolgimento del progetto di formazione e lavoro è consentita dalla normativa vigente a condizione che essa si verifichi durante il periodo di validità dell'approvazione o della dichiarazione di conformità del progetto e comunque non oltre la metà della durata del singolo rapporto di formazione e lavoro da sostituire. Il contratto per il lavoratore assunto in sostituzione avrà la medesima durata e le medesime modalità previste per il lavoratore sostituito. La sostituzione è sempre consentita, anche fuori dei predetti limiti temporali, in caso di risoluzione del rapporto durante il periodo di prova. Si rammenta, infine, che per quanto riguarda il sistema sanzionatorio in materia di contratti di formazione e lavoro sono tuttora valide le indicazioni espresse con circolari n. 85/91 e 87/92.

Il Ministro

ALLEGATO 2

CIRCOLARE N. 1/365 DEL 13 MARZO 1997

MINISTERO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Direzione Generale per l'Impiego

Div. I

OGGETTO:

**CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO;
PROCEDURE DI APPROVAZIONE E TERMINE
DI VALIDITÀ DEI PROGETTI DI FORMAZIONE
E LAVORO INTERREGIONALI; DATORI DI
LAVORO LEGITTIMATI ALLA STIPULA DEI
CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO;
CONTRATTI DI TIPOLOGIA B; IPOTESI DI
SOSTITUZIONE DEL LAVORATORE. LEGGI
N. 863/84, ART. 3 E N. 451/94 ART. 16
COMMA 1. - CIRCOLARE N. 20/97
DEL 17.2.97. - CHIARIMENTI APPLICATIVI. -**

A seguito delle sollecitazioni pervenute in ordine alla portata di alcune indicazioni contenute nella circolare n. 20/97, si ritiene utile fornire i seguenti chiarimenti.

- 1) Per quanto concerne il paragrafo 3 della Parte II della predetta circolare, relativo alle modalità di espletamento dei riscontri di conformità previsti dalle regolamentazioni collettive nazionali che abbiano espressamente disciplinato tale aspetto, si precisa che, come già disposto dalla circolare n. 42 del 23 marzo 1991, negli ambiti territoriali nei quali non siano operanti le sedi di riscontro previste dalle regolamentazioni medesime, i datori di lavoro dovranno trasmettere i progetti di formazione e lavoro alle Direzioni Regionali, che ne accerteranno la conformità alle regolamentazioni stesse.
- 2) Per quanto attiene al paragrafo 5 della Parte II della circolare in oggetto ("Sostituzione del lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro nel corso del rapporto di formazione e

lavoro"), si precisa che le istruzioni ivi contenute con riferimento ai casi in cui è consentito sostituire il lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro il cui rapporto sia stato risolto, non costituiscono, nè potrebbero costituire, modificazione della disciplina negoziale eventualmente adottata al riguardo nelle regolamentazioni collettive applicabili nel caso concreto. Trovano viceversa sempre applicazione le indicazioni relative alle caratteristiche che deve avere il contratto di formazione e lavoro per il lavoratore assunto in sostituzione ed alla perdurante validità delle circolari n. 85/91 e n. 87/92 in ordine al sistema sanzionatorio in materia di contratti di formazione e lavoro.

Il Direttore Generale

**OGGETTO: DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI
ATTUAZIONE DELEGA CONFERITA DALL'ARTI-
COLO 2, COMMA 22, DELLA LEGGE 8.8.1995,
N. 335. RIDEFINIZIONE ALIQUOTE
CONTRIBUTIVE DOVUTE ALLA GESTIONE
DELLE PRESTAZIONI TEMPORANEE.**

SOMMARIO:

Rideterminazione a decorrere dall'1.1.1997 delle aliquote contributive della gestione delle prestazioni temporanee per i dirigenti iscritti all'INPDAL. Disposizioni per il conguaglio relativo ai mesi pregressi.

Il decreto-legislativo 24.4.1997, n. 181 (G.U. 25.6.1997 - serie generale - n. 146) - entrato in vigore il 10.7.1997 - ha dato attuazione alla delega conferita dall'articolo 2, comma 2, della legge 8.8.1995 in materia di regime pensionistico per gli iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.

L'art. 1 del decreto, mentre fissa l'aliquota di contribuzione pensionistica dovuta all'INPDAL a decorrere dal 1.1.1997 rispettivamente per gli iscritti in data successiva al 31.12.1995 e per gli iscritti antecedentemente al 1.1.1996, ridefinisce le aliquote contributive delle prestazioni temporanee nelle misure e con le decorrenze di seguito indicate.

1) ISCRITTI SUCCESSIVAMENTE AL 31.12.1995

Per i dirigenti che non vantano un'anzianità contributiva INPDAL anteriore all'1.1.1996, le aliquote sono ridotte a decorrere dal 1.1.1997 come segue:

- l'aliquota per assegno nucleo familiare è ridotta dal 6,20% al 2,48%; per i dirigenti di cooperative iscritte nei Registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che applicano l'aliquota ridotta del 4 per cento, detta aliquota si riduce al 2,48%; parimenti, per i dirigenti di cooperative agricole che trasformano, manipolano e commercializzano i prodotti agricoli e zootecnici (art. 3 e 6 della L. 240/84 - cfr. circ. n. 19 del 25.1.1993), iscritte nella sezione agricola dei Registri prefettizi, che applicano l'aliquota ridotta del 2,75%, detta aliquota si riduce al 2,48% (1);
- l'aliquota per l'assicurazione contro la tubercolosi è ridotta di 0,14 punti percentuali e risulta, quindi, pari a 1,87 per cento (2).

2) ISCRITTI ANTECEDENTEMENTE AL 1.1.1996

Per i dirigenti che vantano un'anzianità contributiva INPDAL anteriore all'1.1.1996, le aliquote sono ridotte come segue:

- dal 1.1.1997
- l'aliquota per assegno nucleo familiare è ridotta dal 6,20% al 4,84%; per i dirigenti di cooperative iscritte nei Registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che applicano l'aliquota ridotta del 4 per cento, detta aliquota resta invariata; parimenti, per i dirigenti di cooperative agricole che trasformano, manipolano e commercializzano i prodotti agricoli e zootecnici (art. 3 e 6 della L. 240/84 - cfr. circ. n.

19 del 25 gennaio 1993), iscritte nella sezione agricola dei Registri prefettizi, che applicano l'aliquota ridotta del 2,75%, resta confermata detta aliquota (1);

- l'aliquota per l'assicurazione contro la tubercolosi è ridotta di 0,14 p unti percentuali e risulta, quindi, pari a 1,87 per cento (2);
 - dal 1.1.1998:
- l'aliquota per assegno nucleo familiare è ridotta dal 4,84% al 3,34%; per i dirigenti di cooperative che applicano l'aliquota ridotta del 4 per cento, detta aliquota si riduce al 3,34%; per i dirigenti di cooperative agricole che applicano l'aliquota ridotta del 2,75%, resta, invece, confermata detta aliquota (1);
 - dal 1.1.1999:
- l'aliquota per assegno nucleo familiare è ridotta dal 3,34% al 2,48%; per i dirigenti di cooperative agricole l'aliquota si riduce dal 2,75% al 2,48% (1).

3) OPERAZIONI DI CONGUAGLIO

Il comma 6 dell'art. 1 del decreto legislativo in questione stabilisce, tra l'altro, che i contributi più elevati già versati a questo Istituto nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 1997 e la data di entrata in vigore del decreto possono essere recuperati dalle aziende mediante conguaglio a partire dal periodo di paga successivo a quello di entrata in vigore del decreto.

Al riguardo si forniscono le seguenti precisazioni.

Le aziende interessate potranno effettuare il versamento a questo Istituto della contribuzione per i dirigenti alla gestione delle prestazioni temporanee sulla base delle nuove aliquote ridotte sin d alla denuncia contributiva relativa al mese di giugno (scadenza 20 luglio 1997).

Il recupero delle differenze contributive versate per i mesi pregressi dal mese di gennaio 1997 sino a quello di adeguamento alle nuove aliquote sarà effettuato con una delle denunce contributive relative ai mesi di luglio (scadenza 20 agosto 1997) o agosto (scadenza 20 settembre 1997) o settembre (scadenza 20 ottobre 1997).

4) MODALITÀ OPERATIVE

I datori di lavoro, ai fini della compilazione della denuncia di mod DMI0/2, in relazione alla diversa misura dell'aliquota contributiva dovuta per gli assegni nucleo familiare, si atterrano alle seguenti modalità:

- continueranno ad esporre i dati retributivi e contributivi riferiti ai dirigenti iscritti anteriormente al 1 gennaio 1996 utilizzando il previsto codice qualifica "3". Per i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo parziale saranno utilizzati i previsti codici 300P (rapporti con meno di 78 ore) e 300S (rapporti con più di 78 ore) (3);
- esporranno i dati retributivi e contributivi riferiti ai dirigenti iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 utilizzando il codice qualifica di nuova istituzione "380".

Per i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo parziale saranno utilizzati i codici 380P (rapporti con meno di 78 ore) e 380S (rapporti con più di 78 ore);



- continueranno ad esporre i dati retributivi e contributivi riferiti ai dirigenti iscritti anteriormente all'1 gennaio 1996 per i quali competono i benefici di cui all'art. 10 del D.L. 511/96 (cfr. circolare n. 2 dell'8 gennaio 1997) utilizzando il previsto codice qualifica "392", ovvero 392P e 392S per i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo parziale;
- esporranno i dati retributivi e contributivi riferiti ai dirigenti iscritti al Fondo successivamente al 31 dicembre 1995 per i quali competono i benefici di cui all'art. 10 del D.L. 511/96 utilizzando il codice di nuova istituzione "381"; per i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo parziale saranno utilizzati i codici 381P (rapporti con meno di 78 ore) e 381S (rapporti con più di 78 ore).

Le aziende che occupano dirigenti nei Paesi esteri non convenzionati ovvero in Paesi con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale dovranno attenersi alle seguenti particolari modalità:

- per i dirigenti occupati presso i Paesi esteri non convenzionati (posizioni contributive contrassegnate con il codice di autorizzazione "4C") restano ferme le modalità già previste in quanto detto personale è escluso dal contributo per gli assegni nucleo familiare; pertanto, ai fini della compilazione del mod. DM10/2, le aziende esporranno i dati relativi ai dirigenti utilizzando il codice qualifica "3";
- per i dirigenti occupati presso i Paesi esteri con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (posizioni contributive contrassegnate con il codice di autorizzazione "4Z") la contribuzione per gli assegni per il nucleo familiare, ove dovuta in relazione al tipo di convenzione, continuerà ad essere esposta con il codice "307E" (cfr. circolare n.87 del 15.3.1994) per i dirigenti iscritti al Fondo in data anteriore all'1.1.1996, mentre sarà esposta con il nuovo codice "380E" per i dirigenti iscritti in data successiva al 31.12.1995. Il contributo per l'assicurazione contro la tubercolosi continuerà ad essere esposto con i codici "302C" e "302E".

5) MODALITÀ PER IL RECUPERO DELLE DIFFERENZE CONTRIBUTIVE VERSATE DALL'1 GENNAIO 1997

Ai fini del recupero delle differenze contributive versate per i mesi pregressi da gennaio 1997, il relativo importo sarà indicato nei righe in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 utilizzando i seguenti codici:

- cod. "R206", preceduto dalla dicitura "REC. CONTR. ANF", per il recupero della differenza di aliquota per gli assegni nucleo familiare;
- cod. "R207", preceduto dalla dicitura "REC. CONTR. TBC", per il recupero della differenza di aliquota dell'assicurazione contro la tubercolosi.

Le aziende che hanno beneficiato delle agevolazioni previste dall'art. 10 del D.L. 511/96 dovranno effettuare il recupero delle predette differenze al netto dei benefici operati a tale titolo.

Il predetto recupero potrà essere effettuato con più-

denunce contributive entro il termine sopra indicato del 20 ottobre 1997.

6) MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MOD. 01/M

Ferme restando le modalità di compilazione del mod. 01/M, si precisa che per i dirigenti per i quali spettano le agevolazioni contributive di cui all'art. 10 del D.L. 511/96, indicati sul mod. DM10/2 con il nuovo codice qualifica "381", dovrà essere riportato nella casella "TIPO RAPP." del quadro "B" il nuovo codice "81".

Il Direttore Generale Trizzino

(1) Si osserva che il provvedimento in questione, diversamente dal D.M. 21.2.1996, non prende in considerazione la situazione dei dirigenti per i quali vigono aliquote per l'assegno nucleo familiare inferiori a quella ordinaria; pertanto, salvi successivi interventi in materia, è stato adottato il criterio di applicare le nuove aliquote previste dal D.Igs. 181/97, fatte salve le minori aliquote già in vigore.

(2) Come precisato con la circolare n. 103 del 15 maggio 1996, la riduzione di 0,14 punti percentuali riguarda la quota del contributo TBC (già fissata nella misura di 0,35 punti percentuali) a carico della gestione di cui all'art. 24 della L. 88/89. non subisce, invece, variazioni la quota (pari a 1,66 punti percentuali) del contributo TBC destinata al finanziamento delle prestazioni del S.S.N. ai sensi dell'art. 27 della legge stessa, oggetto di fiscalizzazione nei casi previsti dalla legge.

(3) Si rammenta che, ai fini della compilazione del mod. DM10/2, i dati relativi ai dirigenti iscritti all'INPDAP devono continuare ad essere esposti con il codice qualifica "360" (cfr. messaggio n. 86 del 15 marzo 1991).

OGGETTO:
CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO.
ART. 15 DELLA LEGGE 24.6.1997, N. 196.

SOMMARIO:

- 1) estensione dei contratti di formazione e lavoro agli enti pubblici di ricerca.
- 2) proroga delle agevolazioni contributive per 12 mesi in caso di trasformazione del contratto di formazione e lavoro in rapporto di lavoro a tempo indeterminato nelle aree di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento cee n. 2081/93.

L'art. 15 della legge 24.6.1997, n. 196 (suppl.ord. G.u. del 4.7.1997) - entrata in vigore il 19.7.1997 - detta norme in materia di contratti di formazione e lavoro. Si riporta di seguito il testo integrale dell'articolo.

ART. 15 (CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO)

"1. All'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono apportate le seguenti modificazioni:

A) al comma 1, dopo le parole: "fondazioni" sono inserite le seguenti: "enti pubblici di ricerca";

B) al comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "nelle aree di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento (cee) n. 2081/93 del consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, in caso di trasformazione, allo scadere del ventiquattresimo mese, dei contratti di formazione e lavoro di cui al comma 2, lettera a), in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, continuano a trovare applicazione, per i successivi dodici mesi, le disposizioni di cui al comma 3 e quelle di cui al primo periodo del presente comma. Nel caso in cui il lavoratore, durante i suddetti ulteriori dodici mesi, venga illegittimamente licenziato, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dei benefici contributivi percepiti nel predetto periodo".

2. La commissione regionale per l'impiego può deliberare, ai sensi dell'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, l'inserimento mirato lavorativo con contratto di formazione e lavoro per soggetti portatori di handicap, sulla base di progetti previsti dai contratti collettivi nazionali.

3. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 60 miliardi per l'anno 1997 e in lire 120 miliardi a decorrere dall'anno 1998."

Al riguardo si forniscono le seguenti istruzioni.

1)
gli enti pubblici di ricerca ammessi alla stipula dei contratti di formazione e lavoro usufruiscono delle agevolazioni contributive (parte a carico del datore di lavoro) previste per i datori di lavoro in

genere nella misura del

- 25% se operanti in territori non rientranti nei territori del mezzogiorno di cui al t.u. approvato con dpr 6.3.1978, n. 218 e del 50% se operanti in questi ultimi territori.

In caso di stipula di contratti di tipologia b) di cui all'art.16 della legge 19.7.1994, n. 451 (durata massima 12 mesi) i benefici contributivi potranno essere percepiti dopo la trasformazione secondo le procedure illustrate nella circolare n. 41 del 9.2.1994, punto 2.

2)

nelle aree di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento cee n. 2081/93 è previsto che, in caso di trasformazione, allo scadere del ventiquattresimo mese del cfl appartenente alla tipologia a) del comma 2 della citata legge n. 451/1994 (contratto mirato alla acquisizione di professionalità intermedie o elevate) in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione contributiva prevista per il cfl (1) continui a trovare applicazione per i successivi 12 mesi (52 settimane).

Le aree interessate dall'obiettivo 1 sono: basilicata, calabria, campania, molise, puglia, sardegna e sicilia (cfr.circolare n. 192 del 23.6.1994).

La disposizione opera per le trasformazioni avvenute da data successiva al 18.7.1997 (la data iniziale da rapporto a tempo indeterminato non deve essere anteriore al 19.7.1997).

Sono esclusi, peraltro, dal beneficio i cfl in questione che sulla base del progetto approvato hanno durata inferiore ai 24 mesi.

Per usufruire delle agevolazioni i datori di lavoro produrranno copia della comunicazione di trasformazione inoltrata alla sezione circoscrizionale per l'impiego vistata per ricevuta da quest'ultima. In caso di invio a mezzo posta, potrà essere esibita copia fotostatica della predetta comunicazione e della ricevuta comprovante la consegna all'ufficio postale della relativa lettera raccomandata.

Ai fini di cui trattasi detta comunicazione deve essere inviata alla sezione entro cinque giorni in analogia a quanto previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, della legge 28.11.1996, n. 608.

In caso di illegittima risoluzione del rapporto di lavoro durante i suddetti dodici mesi il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dei benefici contributivi percepiti nel predetto periodo, restituzione da effettuare con la procedura prevista per le regolarizzazioni contributive.

Per i datori di lavoro che procederanno alla predetta trasformazione successivamente al 18.7.1997 prima della scadenza dei 24 mesi, il ministero del lavoro - direzione generale per l'impiego div.i - con telex n. 253/fl/v del 18.7.1997 ha chiarito che al fine di non vanificare il disposto della legge n. 863/1984, art.3, comma 11, il beneficio della contribuzione ridotta (così come quello previsto dall'art.16, comma 3, della legge n. 451/1994) troverà applicazione per i dodici mesi successivi alla scadenza dei 24 mesi originariamente previsti.



3) istruzioni operative

3.1) codifica delle aziende

Le sedi, all'atto della ricezione della documentazione comprovante l'avvenuta trasformazione del contratto di formazione di cui al precedente punto 2, provvederanno ad attribuire alla posizione contributiva aziendale, con effetto dal mese nel corso del quale è avvenuta la trasformazione, il codice di autorizzazione di nuova istituzione "4y" Con il significato di "azienda operante nelle aree di cui all'obiettivo 1 del reg. Cee n. 8120/93 e successive modificazioni, avente titolo ai benefici contributivi, per ulteriori 12 mesi, in caso di trasformazione del contratto di formazione e lavoro in rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art.16, c. 6, della l. 451/94, come modificato dall'art. 15, c. 1, lett b) della l. 24.6.97, n. 196".

Nel caso in cui la trasformazione avvenga prima della scadenza dei 24 mesi indicati nel progetto, il predetto codice di autorizzazione sarà attribuito allo scadere del ventiquattresimo mese.

3.2) modalità di compilazione delle denunce contributive e retributive da parte della generalità dei datori di lavoro

Per i contratti di formazione e lavoro di cui al precedente punto 2, i datori di lavoro, a partire dalla denuncia contributiva relativa al mese in cui inizia il rapporto trasformato, si atterranno alle modalità di seguito illustrate.

3.2.1) compilazione del mod. Dm10/2

a) determineranno i contributi previdenziali nonché i contributi per le indennità economiche di malattia e di maternità e per la gescal complessivamente dovuti per i lavoratori in questione in base alle norme comuni; i dati saranno esposti nel modello dm10/2 utilizzando i seguenti codici "tipo contribuzione" di nuova istituzione:

- "46" avente il significato di lavoratori per i quali all'impresa compete il beneficio previsto per gli apprendisti;
- "47" avente il significato di lavoratori per i quali al datore di lavoro, diverso dall'impresa, compete la riduzione del 50%.

I predetti codici dovranno essere preceduti dalle qualifiche "1" per gli operai (codici 146 e 147) e "2" per gli impiegati (246 e 247) e dalle diciture "op. Cfl trasf" e "imp. Cfl trasf."

Per i lavoratori a tempo parziale i predetti codici tipo contribuzione saranno preceduti dalle qualifiche "o" per gli operai (codici o46 e o47) e y per gli impiegati (codici y46 e y47), ovvero saranno seguiti dal quarto carattere "p" per i rapporti di lavoro con meno di 78 ore (146p e 147p per gli operai e 246p e 247p per gli impiegati).

Nelle apposite caselle dovranno essere indicati, altresì, il numero dei dipendenti, il numero delle giornate retribuite (ovvero delle ore per i dipendenti a tempo parziale) e l'ammontare delle retribuzioni imponibili.

Ove ricorra la necessità di esporre separatamen-

te i contributi previdenziali da quelli per le indennità economiche di malattia, maternità e per la gescal, questi ultimi, per i lavoratori di cui sopra saranno esposti unitamente a quelli degli altri dipendenti per i quali detta contribuzione viene esposta separatamente, mentre saranno esposti con i particolari codici tipo rapporto "46" e "47" i contributi previdenziali. B) calcoleranno l'importo del beneficio contributivo corrispondente all'esonero totale della contribuzione carico del datore di lavoro (per i tipi rapporto contrassegnati dal codice tipo contribuzione "46") e lo esporranno in uno dei righe in bianco del

- Quadro "d" del mod. Dm10/2, utilizzando il codice di nuova istituzione "1210" con il significato di "rid. Appr. Cfl. Trasf art. 15 l. 196/97".
- C) calcoleranno l'importo del beneficio contributivo corrispondente al 50 per cento della contribuzione a carico del datore di lavoro (per i tipi rapporto contrassegnati dal codice "47") e lo esporranno in uno dei righe in bianco del
- Quadro "d" del mod. Dm10/2, utilizzando il codice di nuova istituzione "1211" con il significato di "rid. 50% appr. Cfl. Trasf art. 15 l. 196/97".

D) calcoleranno l'importo del contributo in misura fissa previsto per gli apprendisti (riferito al tipo di rapporto contrassegnato dal codice "46") e lo esporranno in uno dei righe in bianco dei

- Quadri "b-c" del mod. Dm10/2 preceduto dai previsti codici: -

- a) "s140" (ctr. Appr./20) nel caso di contributo comprensivo della quota inail);
- b) "s150" (ctr. Appr./20) nel caso di contributo senza quota inail).

I codici saranno seguiti dal numero dei dipendenti e dal numero delle settimane (da indicare nella casella "numero giornate"); nessun dato dovrà essere indicato nella casella "retribuzioni".

3.2.2) compilazione del mod. Dm10/s

Contributi per le prestazioni del servizio sanitario saranno calcolati in base alle istruzioni fornite con la circolare n. 53 del 26 febbraio 1993 (punto 1, lett. H2 e H3) ed esposti nella casella "importo contributi sanitari dovuti" del mod. Dm 10/s.

3.2.3) compilazione del mod. O1/m

Ferme restando le modalità di compilazione del mod. O1/m, si precisa che per i lavoratori in questione dovrà essere riportato nella casella "tipo rapp." Del quadro "b" il nuovo codice "46" ovvero "47".

3.3) modalità di compilazione delle denunce mensili da parte dei datori di lavoro che iscrivono il personale ai fondi sostitutivi gestiti dall'inps

Per il versamento delle contribuzioni minori valgono le modalità previste per la generalità dei datori di lavoro, con la particolarità che il contributo fisso da indicare con i codici s140 e s150 riguarda solo le contribuzioni diverse da

quelle di pertinenza del fondo (pari, per l'anno 1997, a l.402 comprensive della quota inail e l. 222 senza la quota inail).

Per le contribuzioni dovute ai rispettivi fondi saranno osservate le seguenti particolari modalità.

3.3.1) fondo di previdenza per i dipendenti dell' enel e delle aziende elettriche private e fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia

Il contributo dovuto al fondo, a carico del dipendente, sarà esposto con i codici di nuova istituzione "x460" ovvero "z460", rispettivamente per gli iscritti al fondo

Alla data del 31.12.1995 ovvero per quelli iscritti successivamente a tale data (cfr. Circolari n. 243 del 5.12.1996, per il fondo elettrici e n. 94 del 17.4.1997, per il fondo telefonici).

Nelle apposite caselle dovranno essere indicati, il numero dei dipendenti, il numero delle giornate e l'ammontare delle retribuzioni.

La quota del contributo fisso settimanale dovuta al fondo, a carico del datore di lavoro, corrispondente a quella prevista per l'apprendista (pari, per l'anno 1997, al. 4558) sarà esposta con il previsto codice "x150".

Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "n. Dipendenti", "n. Giornate" e "retribuzioni".

3.3.2) gestione speciale a.g.o. degli enti creditizi

Il contributo dovuto alla gestione, a carico del dipendente, sarà esposto con il codice di nuova istituzione "b460".

Nelle apposite caselle dovranno essere indicati, il numero dei dipendenti, il numero delle giornate e l'ammontare delle retribuzioni.

La quota del contributo fisso settimanale dovuta alla gestione, a carico del datore di lavoro, corrispondente a quella prevista per l'apprendista (pari, per l'anno 1997, a l. 4558) sarà esposta con il previsto codice "b150".

Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "n. Dipendenti", "n. Giornate" e "retribuzioni".

3.3.3) gestione contabile separata del f.p.i.d. per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto

La trasformazione del contratto di formazione e lavoro in rapporto di lavoro a tempo indeterminato realizza la condizione che avrebbe dato luogo all'iscrizione al fondo (cfr. Circ. N. 178 del 12.9.1996).

Pertanto, a partire dalla data di trasformazione del rapporto, allo scadere del ventiquattresimo mese, i lavoratori per i quali continua a trovare applicazione la contribuzione ridotta nella misura prevista per l'apprendista dovranno essere indicati nella posizione contributiva contrassegnata dal codice di autorizzazione "2b" (posizione per il personale già iscritto o iscrivibile al soppresso fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto).

Ai tal fine, il contributo dovuto al fondo, a carico del dipendente (8,89 per cento) sarà esposto con il codice di nuova istituzione "z460".

Nelle apposite caselle dovranno essere indicati, il numero dei dipendenti, il numero delle giornate e l'ammontare delle retribuzioni.

La quota del contributo fisso settimanale dovuta al fondo, a carico del datore di lavoro, corrispondente a quella prevista per l'apprendista (pari, per l'anno 1997, a l. 4558) sarà esposta con il previsto codice "x150".

Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "n. Dipendenti", "n. Giornate" e "retribuzioni".

Con riferimento alla circolare n. 249 del 5 novembre 1993, con la quale sono state, tra l'altro, fornite le istruzioni per la compilazione delle denunce di mod. Dm10/2 nei casi di trasformazione del contratto di formazione e lavoro in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, prima della scadenza del termine originariamente previsto (art. 3, c.11 l. 863/84), si precisa che, ferme restando le modalità ivi indicate, nel caso di lavoratori iscrivibili al fondo successivamente al 31.12.1995, i codici da utilizzare sono: "z453", in luogo di "x453" e "z456", in luogo di "x456".

Il Direttore Generale
Trizzino

(1) contribuzione a carico del datore di lavoro ridotta nella misura prevista per gli apprendisti, per le imprese, e contribuzione ridotta nella misura del 50 per cento per i datori di lavoro diversi dalle imprese.



SOMMARIO

agevolazioni alle imprese con meno di n. 250 dipendenti che assumono dirigenti privi di occupazione.

ART. 20 DELLA LEGGE 7/8/1997, N. 266.

L'art. 20 della legge 7/8/1997, n. 266, pubblicata sulla G. U. l'11/8/1997 ed entrata in vigore lo stesso giorno, ha reintrodotto la concessione del contributo (1) pari al 50% della contribuzione dovuta agli Istituti di previdenza per una durata non superiore a 12 mesi estendendolo alle imprese con meno di 250 dipendenti (ed ai consorzi fra di esse) che assumano, anche con contratto di lavoro a termine, dirigenti privi di occupazione.

Sulla scorta delle indicazioni formulate dal Ministero del Lavoro, avuto riguardo alla diversa locuzione "contribuzione complessiva" contenuta nella norma, si precisa che il contributo che compete, comunque, alle imprese, deve essere quantificato prendendo a riferimento la contribuzione dovuta sia dal datore di lavoro che dal lavoratore e si conferma l'esclusione delle contribuzioni già indicate nella circolare n. 2 del 8/1/1997 per le quali l'Istituto è semplice soggetto esattore.

La norma trova applicazione in relazione alle assunzioni autorizzate ed avvenute a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge.

Istruzioni operative.

Restano confermate le istruzioni operative contenute nella citata circolare n. 2/97, integrate con quelle riportate nella circolare n. 159 del 17/7/1997.

L'importo da porre a credito dell'impresa, pari al 50% della contribuzione di previdenza e di assistenza sociale (quota a carico del datore di lavoro e quota a carico del lavoratore) al netto delle contribuzioni indicate al paragrafo 2 della circolare medesima, va indicato nel quadro D del mod. DM10/2 e contraddistinto dal codice di nuova istituzione "R410" e dalla dicitura "Rid. art. 20 L. 266/97".

Conguagli per i periodi pregressi.

Per il recupero dei benefici spettanti per periodi già decorsi, le aziende dovranno indicare nel quadro D del mod. DM10/2 l'importo da conguagliare, contraddistinto dal codice "R401" e dalla dicitura "Cong. art. 20 L. 266/97".

A tal fine potranno essere utilizzate le denunce relative ai mesi di ottobre 1997, scadenza 20/11/1997 ovvero quelle di novembre 1997 o dicembre 1997, scadenza rispettivamente 20/12/1997 e 20/1/1998.

Il Direttore Generale

Trizzino

(1) Già previsto dall'art. 10 del D.L. 1/10/1996, n. 511 e precedenti DD.LL.



**OGGETTO: ISCRIZIONE NEL REGISTRO
PREFETTIZIO DELLE COOPERATIVE SOCIALI.
DECORRENZA
DELLE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE**

L'articolo 13 del D. Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, come modificato dall'articolo 6 della legge 17 febbraio 1971 n. 127, prevede che le società cooperative devono essere iscritte nel registro prefettizio di cui all'articolo 14 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911 n. 278.

Tale iscrizione è condizione necessaria per la concessione di ogni forma di agevolazione.

Ai sensi della legge 8 novembre 1991 n. 381, articolo 6, comma 1, lettere c) e d) le cooperative sociali devono essere iscritte nel registro prefettizio - oltre che nella sezione cui afferisce l'attività svolta - anche nella sezione cooperative sociali.

I tempi di svolgimento delle procedure amministrative per il perfezionamento della suindicata iscrizione hanno provocato, tuttavia, inconvenienti relativamente al riconoscimento delle agevolazioni contributive previste per le cooperative sociali.

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con nota n. 6/PS/50333/SM/PG del 26 febbraio 1998, mettendo in risalto la specifica funzione solidaristico promozionale attribuita dalla legge suindicata alle cooperative sociali, ha evidenziato che tale finalità non può essere pregiudicata dai tempi prolungati occorrenti agli uffici pubblici per l'iscrizione delle stesse nel registro citato.

Inoltre, lo stesso Dicastero ha fatto riferimento alla posizione del Ministero delle Finanze di riconoscere le agevolazioni tributarie dalla data di presentazione della domanda di iscrizione nel Registro suddetto.

In considerazione di quanto sopra, e aderendo all'invito del predetto Ministero, si dispone che alle cooperative sociali sia consentito di usufruire delle agevolazioni contributive sin dalla data di presentazione della domanda di iscrizione nel registro prefettizio, previa produzione della copia della richiesta di iscrizione presentata alla Prefettura.

Le posizioni aziendali saranno quindi aperte con riserva e tenute in particolare evidenza ai fini dell'acquisizione del certificato di iscrizione.

Il Direttore Generale
Trizzino



OGGETTO:
**ASSUNZIONI DA PARTE DI ENTI PUBBLICI
ECONOMICI DI PERSONALE PROVENIENTE
DALLE LISTE DI MOBILITÀ**

SOMMARIO

Ammissibilità alle agevolazioni contributive previste dalla legge 23.7.1991, n. 223 per gli enti pubblici economici in caso di assunzione di lavoratori in mobilità.

Con la presente circolare si forniscono ulteriori chiarimenti in ordine alla ammissibilità degli enti pubblici economici, alla fruizione delle agevolazioni "ex lege" n. 223/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, nelle ipotesi di assunzione di personale proveniente dalle liste di mobilità.

1)ENTI PUBBLICI ECONOMICI

Interessati dalle presenti disposizioni sono gli enti pubblici economici definibili imprese ai sensi dell'art. 2082 del c. c. (vedi a riguardo la circolare n. 40 del 20.2.1996 in tema di individuazione dei datori di lavoro soggetti all'obbligo contributivo per lavoro straordinario. Si allega stralcio).

2)CONDIZIONI PER L'AMMISSIBILITÀ AL BENEFICIO

Per quanto concerne le condizioni per l'ammissione ai benefici contributivi occorrerà che:

- a) il rapporto di servizio con i dipendenti abbia natura privatistica;
- b) le relative contribuzioni affluiscano nell'a.g.o.

3)MODALITÀ DI ASSUNZIONE

Gli enti devono adottare procedure di assunzione privatistiche nell'ambito delle norme del collocamento ordinario ed attivare le liste di mobilità.

4)AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti precedenti, gli enti pubblici economici, al pari degli altri datori di lavoro, possono accedere alle agevolazioni contributive previste dalla vigente normativa in materia di assunzioni di personale dalle liste di mobilità.

5)CODIFICA AZIENDE

Alle posizioni contributive riferite agli enti pubblici economici aventi titolo alle agevolazioni in questione, dovrà essere attribuito il codice di autorizzazione "5q".

Nell'ipotesi di fruizione dell'ulteriore beneficio di cui all'art. 8, c. 4 della legge n. 223/1991 (50% dell'indennità di mobilità a favore del datore di lavoro), in aggiunta al codice di autorizzazione "5q", dovrà essere attribuito, alle posizioni contributive relative agli enti pubblici economici aventi titolo, il codice di autorizzazione "5t" istituito con la circolare n. 230 del 30.10.1992.

6)MODALITÀ OPERATIVE

Ai fini della compilazione delle denunce contributive di mod.dm10/2 dovranno essere utilizzati i codici tipo contribuzione "75", "76" e "77", secondo le

istruzioni rese note nella circolare n. 260 del 12.11.1991.

Anche l'importo della riduzione contributiva spettante dovrà essere riportato nel quadro "d" del mod.dm10/2 con il consueto codice "1180".

Per le operazioni di conguaglio del contributo di cui all'art. 8 c. 4 della legge n. 223/1991 dovrà essere utilizzato, nel quadro "d" del mod.dm10/2, il codice "1400" secondo le modalità già comunicate nella sopracitata circolare n. 230 del 30.12.1992.

**p. Il Direttore Generale
Prauscello**

Allegato n. 1

CIRCOLARE N. 40 DEL 20.2.1996 - STRALCIO

A)DATORI DI LAVORO

I datori di lavoro interessati sono solo le imprese. sono quindi esclusi: associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, enti senza fine di lucro, studi professionali, ecc.

Per quanto superfluo, si precisa che qualora dette organizzazioni svolgano una attività economico-produttiva, caratterizzata da imprenditorialità ed oggetto di un separato inquadramento, per tale attività sono anch'esse destinatarie della disciplina in argomento.

A tale riguardo, per l'esatta individuazione dei datori di lavoro interessati, si rammenta che il codice civile (art. 2082) definisce imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. la giurisprudenza ha precisato il concetto di impresa, sancendo che è essenziale che l'attività esercitata abbia la finalità di produrre entrate superiori ai costi di produzione, perché, è sufficiente, ai fini dell'economicità dell'attività, l'idoneità almeno tendenziale a ricavare dalla cessione dei beni o dei servizi prodotti quanto occorra per compensare i fattori produttivi impiegati e cioè a perseguire tendenzialmente il pareggio del bilancio (cfr. anche cass. s.u. 11 aprile 1994, n. 3353).

rientrano quindi nell'obbligazione contributiva di cui al comma 19 dell'art. 2 anche le imprese pubbliche e gli enti pubblici economici.



**OGGETTO: SOSPENSIONE DEL RAPPORTO
DI LAVORO IN REGIME DI AGEVOLAZIONI
CONTRIBUTIVE "EX LEGE N. 223/1991
E N. 407/1990".**

SOMMARIO

Il periodo di godimento dei benefici per l'assunzione ai sensi della legge n. 407/1990 e 223/1991 può essere prorogato in caso di maternità e servizio militare.

Con il messaggio n. 17373 del 18.7.1997 è stata disposta la sospensiva delle richieste di prolungamento dei benefici per l'assunzione ai sensi della legge n. 407/1990 e 223/1991 nelle ipotesi di maternità e servizio militare.

Il Ministero del lavoro, Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, con nota prot. n. 6/PS/50004/INPS/57 del 4/1/1999, ha espresso il parere, condiviso anche dalla Direzione generale dei rapporti di lavoro, che, nei casi di sospensione del rapporto di lavoro (quiescenza del rapporto) per maternità e servizio militare il datore di lavoro abbia diritto ad usufruire dei benefici contributivi previsti dalle leggi in oggetto per l'intero periodo, consentendo il differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici.

Lo stesso Ministero del lavoro, nota prot. n. 6/PS/50361/INPS/57 del 8/3/1999, ha espresso il parere che, nel caso di volontario abbandono temporaneo dell'attività lavorativa (es., periodo di aspettativa per motivi di famiglia), il datore di lavoro non abbia, invece, diritto al differimento.

Nei casi di sospensione del rapporto di lavoro per maternità e servizio militare potranno, pertanto, essere concessi i benefici per l'intero periodo previsto dalla normativa di cui trattasi.

Il periodo complessivo di spettanza non può ovviamente superare quello previsto dalle citate leggi.

**Il Direttore Generale
Trizzino**



**OGGETTO: AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE
PER L'ASSUNZIONE DI LAVORATORI
IN MOBILITÀ (L. 223/1991)
E CASSAINTEGRATI (L. 236/1993)**

SOMMARIO

Nuovi criteri di valutazione delle situazioni per la concessione delle agevolazioni contributive per l'assunzione di lavoratori in mobilità e cassaintegrati

Con la circolare n. 239 del 1/8/1994 sono state impartite le istruzioni per la concessione delle agevolazioni contributive di cui agli artt. 8, c. 2 e 4, e art. 25, c. 9, della legge 23/7/1991, n. 223.

In particolare la suddetta circolare ha illustrato le limitazioni, introdotte dall'art. 2, c. 1, 2 e 2-bis della legge 19/7/1994 n. 451 (1), alla concessione delle agevolazioni contributive per l'assunzione di lavoratori in mobilità e di lavoratori cassaintegrati, richieste da aziende dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che ha collocato in mobilità i lavoratori ovvero risultino con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo.

Con la stessa circolare, è stata, altresì, esclusa la possibilità di riconoscere, nell'ipotesi di attivazione di operazioni societarie, le medesime agevolazioni nei casi di rapporti di lavoro svoltisi sostanzialmente senza soluzione di continuità alle dipendenze di imprese che, seppure distinte quanto alla forma, rappresentavano, nei fatti, l'una la trasformazione o la derivazione dell'altra.

Tale orientamento ha causato l'instaurarsi di un notevole contenzioso sia amministrativo che giudiziale.

Nella consapevolezza della delicatezza e della rilevanza socio/economica della questione, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ha riesaminato la problematica relativa alle operazioni societarie evidenziando come il rigoroso orientamento, fin qui tenuto, nella concessione dei benefici, abbia, nei fatti, avuto come conseguenza il disallineamento rispetto alla ratio della norma, finalizzata a favorire il reimpiego dei lavoratori.

Il Ministro del lavoro, pertanto, con direttiva prot. n. 102845 del 28/4/1999 integrata dalla successiva prot. n. 103146 del 11/5/1999, ha ritenuto di intervenire in materia di operazioni societarie e, confermata l'esclusione dalle agevolazioni contributive nella fattispecie disciplinata dalla legge n. 451/1994, ha fornito chiarimenti e precisazioni, che di seguito si illustrano.

Al di fuori delle ipotesi sotto disciplinate continuano a trovare applicazione le istruzioni fornite con la circolare n. 239 del 1/8/1994.

MOBILITÀ. ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO.

Sulla base delle predette direttive, i benefici di cui all'art. 25, c. 9, e art. 8, c. 4, della legge 23/7/1991, n. 223, potranno essere concessi qualora si realizzino le seguenti condizioni:

1. i lavoratori posti in mobilità devono essere stati licenziati dall'impresa a seguito di operazioni

societarie;

2. nel contesto delle predette operazioni deve intervenire, fra le parti interessate, specifico accordo sindacale finalizzato a garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali;
3. il datore di lavoro subentrante deve garantire la continuità dell'attività produttiva almeno per ulteriori 12 mesi oltre la durata prevista dalla legge per la fruizione dei benefici contributivi in questione, a decorrere dalla data di assunzione dei lavoratori dalle liste di mobilità. I contratti stipulati devono, pertanto, essere di durata tale da garantire la stabilità dell'impiego creato per almeno ulteriori 12 mesi dalla fine del periodo di spettanza del beneficio;
4. il datore di lavoro subentrante non deve rientrare nella previsione di cui all'art. 8, c. 4-bis della legge n. 223/1991.

MOBILITÀ. ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO.

Nel caso di assunzioni a termine, ricorrendo le condizioni di cui ai precedenti punti 1, 2 e 4, trova applicazione la disciplina prevista dall'art. 8, c. 2 della legge n. 223/1991.

CIGS. ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO.

Le disposizioni contenute nella citata direttiva ministeriale trovano applicazione anche nel caso di assunzioni a tempo indeterminato previste dall'art. 4, c. 3 della legge n. 236/1993.

I benefici potranno essere concessi, ricorrendo le condizioni di cui ai precedenti punti 2 e 3, ai datori di lavoro subentranti che non rientrino nella previsione di cui all'art. 2, c. 2-bis della legge 19/7/1994, n. 451.

DECORRENZA.

I nuovi criteri trovano applicazione, come da precisa indicazione ministeriale, dall'entrata in vigore della legge n. 223/1991 per i casi di assunzione dalle liste di mobilità e dall'entrata in vigore del decreto-legge 8/10/1992, n. 398, più volte reiterato e, da ultimo, convertito con modificazioni ed integrazioni nella legge n. 236/1993, per i casi di assunzione di cassaintegrati, avendo il Ministero contemplato nella propria direttiva anche questi ultimi.

I ricorsi già trasmessi a questa Direzione Generale saranno decisi dal Comitato amministratore del F.P.L.D.

Le pratiche ancora in trattazione saranno definite direttamente dalle Sedi alla luce dei nuovi criteri.

CODIFICA AZIENDE.

Le posizioni contributive relative ai datori di lavoro aventi titolo alle agevolazioni contributive di cui alle leggi n. 223/1991 e/o n. 236/1993 in base ai nuovi criteri stabiliti con la presente circolare, dovranno essere contraddistinte dal previsto codice di autorizzazione "5Q".

Nell'ipotesi di fruizione degli ulteriori benefici di cui all'art. 8, c. 4 della legge n. 223/1991 o ex art. 4, c. 3 della legge n. 236/1993, in aggiunta al codice di autorizzazione "5Q", dovranno essere attribuiti, rispettivamente il codice di autorizzazione "5T" isti-

tuito con la circolare n. 230 del 30.10.1992 ed il codice di autorizzazione "8T" istituito con la circolare n. 172 del 2.6.1994.

MODALITÀ OPERATIVE.

Ai fini della compilazione del mod. DM10/2 i datori di lavoro atterranno alle seguenti modalità:

- esporranno i dati relativi ai dipendenti di cui trattasi nel quadro "B-C" del mod. DM10/2 utilizzando i codici tipo contribuzione normalmente in uso:
 - "75" - "76" - "77" per beneficio ex art. 25, c. 9 L. 223/1991;
 - "86" per beneficio ex art. 4, c.3 L. 236/1993;
- indicheranno l'importo della riduzione contributiva spettante nel quadro "D" del mod. DM10/2 facendolo precedere dal codice corrispondente alla riduzione richiesta:
 - "L180" ex art. 25, c. 9 L. 223/1991;
 - "L180" ex art. 4, c.3 L. 236/1993

Si ricorda che la riduzione contributiva spettante attiene esclusivamente alla quota del datore di lavoro. La quota relativa al lavoratore è, invece, interamente dovuta.

Per le operazioni di conguaglio del contributo di cui all'art. 8 c. 4 della legge n. 223/1991 dovrà essere utilizzato, nel quadro "D" del mod. DM10/2, il codice "L400" secondo le modalità già comunicate nella circolare n. 230 del 30.12.1992.

Per le operazioni legate al conguaglio dell'ulteriore contributo di cui art. 4, c. 3 L. 236/1993 dovrà essere utilizzato nel quadro "D" del mod. DM10/2, il codice "L600" secondo le modalità già rese note nella circolare n. 172 del 2.6.1994.

Ai fini della fruizione dei benefici contributivi relativi a periodi pregressi, i datori di lavoro aventi titolo, si avvarranno della procedura delle regolarizzazioni contributive (mod. DM10/V).

Il Direttore Generale

Trizzino

NOTA

(1) Art. 2, c. 1, 2 e 2-bis della legge 19/7/1994, n. 451.

"1. All'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunto, dopo il comma 4, il seguente:

"4-bis. Il diritto ai benefici economici di cui ai commi precedenti è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume, dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative."

2. All'articolo 5, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunto, in fine, il seguente

periodo: "Il predetto beneficio è escluso per le imprese che si trovano, nei confronti dell'impresa disposta ad assumere, nei rapporti di cui all'articolo 8, comma 4-bis.

2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche nei casi di assunzioni regolate dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo si applica anche nei casi di assunzioni avvenute ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236."

Allegato 1

MINISTERO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Direzione Generale della Previdenza e

Assistenza Sociale

Div. XI

Prot. n. 102845 del 28 aprile 1999

OGGETTO: AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE PER RAPPORTI COSTITUITI CON LAVORATORI IN MOBILITÀ.

Come è noto, l'art.8, commi 2 e 4, e l'art.25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n.223, accordano specifiche agevolazioni contributive in favore dei datori di lavoro che assumano, a tempo indeterminato, lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. Successivamente, l'art.2, comma 1, del decreto legge 16 maggio 1994, n.229, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, ha posto - con l'aggiunta del comma 4 bis, all'art. 8 della citata legge n. 223/91 - alcune limitazioni al riconoscimento delle predette agevolazioni, stabilendo che le stesse non spettano "con riferimento a quei lavoratori, che siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo".

A seguito della suddetta disposizione, si è evidenziata una problematica afferente il riconoscimento dei benefici contributivi di cui trattasi in correlazione ad operazioni societarie.

Al fine di garantire una corretta applicazione delle norme sopra enunciate, infatti, ed onde evitare abusi o strumentalizzazioni all'unico scopo di fruire delle agevolazioni contributive legislativamente previste, si è privilegiata un'impostazione fondata su una prudente valutazione dei casi di assunzione dalle liste di mobilità.

È stato, pertanto, escluso il riconoscimento di tali agevolazioni, qualora i rapporti di lavoro si svolgano sostanzialmente senza soluzione di continuità alle dipendenze di imprese che - seppure distinte quanto alla forma - di fatto, rappresentano l'una la trasformazione o la derivazione dell'altra che ha collocato in mobilità i lavoratori.

In taluni casi, tuttavia, si è avuto modo di constatare che il sopra esposto rigoroso orientamento può avere come conseguenza il rischio di disallinearsi rispetto alla ratio, che ha ispirato l'emanazione delle norme in materia - intesa a facilitare il reinserimento in attività dei lavoratori in mobilità, concedendo ai datori di lavoro benefici di carattere economico in seguito alle assunzioni dei suddetti lavoratori - nonché di penalizzare valide iniziative imprenditoriali, effettivamente finalizzate alla salvaguardia di un rilevante numero di posti di lavoro e supportate da congrui investimenti.

Va, inoltre, tenuto presente che, nel notevole contenzioso instauratosi a seguito dei ricorsi avanzati avverso il diniego del riconoscimento a fruire dei benefici contributivi, la magistratura ha spesso rigettato, anche con sentenze di secondo grado, le tesi di codesto INPS a supporto del suddetto diniego, accertando il diritto del datore di lavoro a beneficiare delle agevolazioni di cui trattasi.

Tale orientamento giurisprudenziale ha posto in evidenza la necessità di svolgere ulteriori approfondimenti in merito alla problematica in argomento: nel corso di una riunione indetta allo scopo - presenti rappresentati di questo Dicastero e di codesto Istituto e nella quale sono state prese in considerazione anche le osservazioni svolte dalle organizzazioni sindacali datoriali - si è ritenuto opportuno procedere ad una revisione della impostazione sinora seguita, individuando criteri di valutazione delle situazioni cui far conseguire il diritto alla concessione delle agevolazioni contributive, criteri reputati idonei a contemperare la duplice esigenza di evitare abusi nella fruizione delle stesse e di rispettare le finalità tenute presenti dal legislatore, intese ad agevolare la rioccupazione dei lavoratori in mobilità.

Posto quanto sopra, ai fini della concessione dei benefici di cui all'art.8, comma 4, e dell'art.25, comma 9, della legge n.223/91, deve riscontrarsi la sussistenza delle seguenti condizioni:

- i lavoratori posti in mobilità devono essere stati licenziati dall'impresa, a seguito di operazioni societarie;
- nel contesto delle predette operazioni deve intervenire, tra le parti interessate, specifico accordo sindacale, finalizzato a garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali;
- il datore di lavoro subentrante deve garantire, altresì, la continuità dell'attività produttive dell'impresa, almeno per ulteriori dodici mesi oltre la durata prevista dalla legge per la fruizione dei benefici contributivi in questione, a decorrere dalla data di assunzione dei lavoratori dalle liste di mobilità;
- il datore di lavoro subentrante non deve rientrare nella previsione di cui all'art.8, comma 4 bis, della legge n.223/91.

Si sottolinea, infine, che il diritto alle agevolazioni contributive è riconosciuto ai datori di lavoro che, sin dall'entrata in vigore della legge n.223/91, hanno rilevato un'azienda, o parti di essa, sempre che ricorrono pienamente le condizioni sopra elencate.

Posto quanto sopra, si invita codesto Istituto a dare

puntuale applicazione alle direttive impartite con la presente nota, curandone, nel contempo, la massima diffusione sul territorio nazionale.

Il Ministro

Allegato 2

**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**
Direzione Generale della Previdenza e
Assistenza Sociale
Div. XI
Prot. n. 103146 del 1 maggio 1999

**OGGETTO: CHIARIMENTI DIRETTIVA
MINISTERIALE 28/4/1999. SGRAVI
CONTRIBUTIVI MOBILITÀ LEGGE N. 223/1991**

In riferimento ai chiarimenti richiesti da codesto Istituto con nota 27/7/L.223 del 30/4/99 riguardante le direttive ministeriali del 28/4/99 si precisa quanto segue:

- o il richiamo del comma 2 art. 8 della legge 223/91, all'inizio della citata direttiva, sta a significare che i benefici contributivi in questione possono essere applicati anche nel caso di assunzione con un rapporto di lavoro a tempo determinato e non solo a tempo indeterminato;
- o atteso che gli sgravi contributivi di cui trattasi si collegano al singolo lavoratore, il riferimento all'attività produttiva, che deve continuare per un periodo di 12 mesi, è strettamente correlata alla stabilità di impiego da garantire al personale rientrante nei benefici in questione per il predetto periodo.

È opportuno far presente, infine, che quanto disposto dalla direttiva del 24.4.99 deve intendersi applicabile anche alla fattispecie disciplinata dall'art. 4 comma 3 della legge 236/93.

Il Ministro



OGGETTO:
LEGGE 8 MARZO 2000, N. 53.
SGRAVIO CONTRIBUTIVO IN FAVORE DI
AZIENDE CHE ASSUMONO LAVORATORI A
TEMPO DETERMINATO IN SOSTITUZIONE DI
LAVORATORI IN ASTENSIONE DAL LAVORO
(ART. 10, C. 2 E 3). ISTRUZIONI CONTABILI
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

SOMMARIO

Istruzioni operative per la fruizione dello sgravio contributivo previsto dall'art. 10, c. 2 e 3 della legge n. 53/2000.

PREMESSA

Con circolare n. 109 del 6 giugno 2000 sono state analizzate ed approfondite le rilevanti modifiche introdotte dalla legge 8 marzo 2000, n. 53, alle disposizioni in tema di maternità, astensione facoltativa e riposi orari, di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

Con la presente circolare si forniscono disposizioni per l'applicazione dello sgravio contributivo, previsto dall'art. 10 della citata legge n. 53/2000, in favore delle aziende che assumano lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro.

1. CONTENUTO DELLA NORMA

Il comma 2 dell'articolo 10 della legge n. 53/2000 (allegato n. 1) prevede la concessione di uno sgravio contributivo nella misura del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro che assume lavoratori con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione ai sensi degli articoli 4, 5 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come modificati dalla legge n. 53/2000.

I benefici contributivi trovano applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in astensione e, per un anno, dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.

2. SOGGETTI BENEFICIARI

Per quanto concerne il campo di applicazione dello sgravio contributivo la legge stabilisce che il predetto beneficio trova applicazione:

- a) nelle aziende con meno di venti dipendenti (art. 10, c. 2);
- b) nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui alla legge 29 dicembre 1987, n. 546 (art. 10, c. 3).

3. CONDIZIONI DI ACCESSO AL BENEFICIO.

3.1 Art.10, c. 2. Sgravio ad aziende con dipendenti.

Destinatari del beneficio in trattazione sono le aziende, appartenenti a qualsiasi settore, aventi forza occupazionale inferiore alle 20 unità.

Nel silenzio del legislatore si ritiene che tale requisito debba essere posseduto dall'azienda al momento dell'assunzione del lavoratore.

In merito alla consistenza numerica si forniscono i chiarimenti che seguono.

3.1.1 Computo dei dipendenti.

Nella determinazione del numero dei dipendenti

vanno ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica, (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.). Il lavoratore assente ancorché non retribuito (es. per servizio militare, gravidanza e puerperio) è escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto altro lavoratore; ovviamente in tal caso sarà computato il sostituto.

3.1.2 Lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro e apprendistato.

In forza di quanto previsto dall'art.3 comma 10 della legge 19 dicembre 1984, n. 863, i lavoratori in epigrafe sono esclusi dal computo numerico dei dipendenti occupati.

3.1.3 Lavoratori part time.

L'art. 6 del D. Lgs. 20 febbraio 2000, n. 61, entrato in vigore il 4 maggio 2000, recante nuove disposizioni in materia di lavoro a tempo parziale, ha ampliato la portata della disposizione di cui all'art. 5 della legge n. 863/1984 stabilendo che, in tutte le ipotesi in cui la legge o il Ccnl renda necessario l'accertamento della consistenza della forza occupazionale, i lavoratori part time si computano sempre in proporzione all'orario svolto, con esclusione delle disposizioni riportate al titolo III (attività sindacale) dello Statuto dei lavoratori.

3.2 Art.10, c. 3. Sgravio ad aziende in cui operano lavoratrici autonome.

Lo sgravio contributivo si applica anche per le ipotesi di assunzione, con contratto a tempo determinato, di lavoratori in caso di maternità di lavoratrici autonome di cui alla legge 29 dicembre 1987, n. 546 (allegato n. 2).

Al riguardo si rammenta che rientrano nella sfera di applicazione della citata legge n. 546/1987, le lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. MODALITÀ DI ACCESSO AL BENEFICIO.

Ai fini dell'accesso al beneficio contributivo le aziende interessate, ai sensi della legge 4/1/1968, n. 15, e successive modificazioni, attesteranno, con autocertificazione da presentare alla competente Agenzia dell'Istituto:

- che l'assunzione dei dipendenti interessati allo sgravio sia effettuata in sostituzione di lavoratori in astensione ai sensi degli articoli 4, 5 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come modificati dalla legge n. 53/2000;
- che la forza occupazionale aziendale, all'atto dell'assunzione del dipendente, sia inferiore alle 20 unità.

Le aziende autonome prive di personale dipendente interessate al beneficio in trattazione, provvederanno, contestualmente all'assunzione dei dipendenti, all'apertura di apposita posizione contributiva.

5. CODIFICA AZIENDE

Alle posizioni contributive riferite ad aziende aventi titolo allo sgravio in argomento, dovrà essere attribuito il codice di autorizzazione "9R" che, dal 1/3/2000 (periodo di paga in corso alla data di



entrata in vigore della legge), assume il nuovo significato di "Azienda avente titolo allo sgravio ex L. n. 53/2000".

6. MODALITÀ OPERATIVE

Ai fini della compilazione delle denunce contributive di mod. DM10/2 i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità:

- determineranno i contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai lavoratori in questione, senza operare alcuna riduzione, in base alla misura complessivamente dovuta secondo il settore di attività.

I dati saranno esposti nel modello DM10/2 utilizzando il codice "tipo contribuzione" "82" che assume il nuovo significato di "Lavoratori ex L. n. 53/2000 per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 50%".

Il predetto codice dovrà essere preceduto dalle seguenti qualifiche:

Qualifica	Significato
1	operai tempo pieno
2	impiegati tempo pieno
0	operai part - time
Y	impiegati part - time

Nelle apposite caselle dovranno essere indicati, altresì, il numero dei dipendenti, il numero delle giornate retribuite e l'ammontare delle retribuzioni imponibili. Per il personale a part - time in luogo del numero delle giornate dovrà essere indicato il numero delle ore.

- calcoleranno l'importo del beneficio contributivo (50% della contribuzione a carico del datore di lavoro) e lo esporranno in uno dei righe in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, utilizzando il codice di nuova istituzione "L222" preceduto dalla dicitura "Rid. ex. L.53/2000".

7. REGOLARIZZAZIONE DEI PERIODI PREGRESSI

Per il conguaglio del beneficio relativo a periodi a decorrere dall'entrata in vigore della legge n. 53/2000, i datori di lavoro aventi titolo potranno utilizzare le denunce di mod. DM10/2 aventi scadenza entro il giorno 16 del terzo mese successivo all'emanazione della presente circolare (deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993).

A tal fine l'importo dello sgravio pregresso dovrà essere indicato in un rigo in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "Sgr. Arr. L. 53/2000" e dal codice di nuova istituzione "L223".

8. ISTRUZIONI CONTABILI

Ai fini della rilevazione contabile degli sgravi contributivi di che trattasi, evidenziati nei modd. DM10/2 con i codici "L222" e "L223" secondo le modalità illustrate nei precedenti punti 6) e 7), sono stati istituiti i conti GAW 37/72 e GAW 37/51 a seconda che gli sgravi stessi siano, rispettivamente, di competenza dell'anno in corso ovvero di compe-

tenza degli anni precedenti (vedi allegato).

Per la movimentabilità di detti conti, nei casi di acquisizione manuale delle registrazioni contabili, si richiamano le disposizioni contenute nel messaggio n. 00543 del 4.5.1994 (utilizzazione del codice utente "1" e del codice documento "95").

Il Direttore Generale
Trizzino

Allegato 1

LEGGE 8 MARZO 2000, N. 53 PUBBLICATA
SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 60
DEL 13 MARZO 2000.- STRALCIO -

Capo IV

ULTERIORI DISPOSIZIONI A SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ

ART. 10.

(SOSTITUZIONE DI LAVORATORI IN ASTENSIONE)

1. L'assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come modificata dalla presente legge, può avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio dell'astensione, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.

2. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume lavoratori con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione ai sensi degli articoli 4, 5 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come modificati dalla presente legge, è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in astensione e per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.

3. Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui alla legge 29 dicembre 1987, n. 546, è possibile procedere, in caso di maternità delle suddette lavoratrici, e comunque entro il primo anno di età del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, all'assunzione di un lavoratore a tempo determinato, per un periodo massimo di dodici mesi, con le medesime agevolazioni di cui al comma 2.

Allegato 2

LEGGE 29 DICEMBRE 1987, N. 546
PUBBLICATA SULLA GAZZETTA UFFICIALE
N. 4 DEL 1 GENNAIO 1998.- STRALCIO -

INDENNITÀ DI MATERNITÀ PER LE LAVORATRICI AUTONOME

Articolo 1, in vigore dal 22 gennaio 1988 - trattamento economico - indennità giornaliera dal 1 gennaio 1988.

1. Dal 1° gennaio 1988 è corrisposta alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, una indennità giornaliera per i periodi di gravidanza e puerperio calcolata ai sensi degli articoli 3 e 4 della presente legge.

Allegato 3

VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

<i>Tipo variazione</i> : I	
<i>Codice conto</i>	GAW 37/51
<i>Denominazione completa</i>	Sgravi contributivi (50%) in favore delle aziende con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori a tempo determinato ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, della legge n. 53/2000, di competenza degli anni precedenti
<i>Denominazione abbreviata</i>	SGRAVI CTR/VI 50% ART.10 C.2-3 L.53/2000-A.P.

<i>Tipo variazione</i> : I	
<i>Codice conto</i>	GAW 37/72
<i>Denominazione completa</i>	Sgravi contributivi (50%) in favore delle aziende con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori a tempo determinato ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, della legge n. 53/2000, di competenza dell'anno in corso
<i>Denominazione abbreviata</i>	SGRAVI CTR/VI 50% ART.10 C.2-3 L.53/2000-A.C.

**OGGETTO: DECRETO LEGISLATIVO
N. 81/2000. MISURE PER FAVORIRE
LA RICOLLOCAZIONE LAVORATIVA
PER I LAVORATORI IMPEGNATI NEI LAVORI
SOCIALMENTE UTILI. ISTRUZIONI CONTABILI
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI.**

SOMMARIO

Istruzioni operative per il conguaglio degli incentivi economici a favore dei datori di lavoro che stabilizzano lavoratori Lsu.

PREMESSA

Il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile, attuativo delle disposizioni in materia di riforma degli incentivi all'occupazione previste dall'articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ha apportato rilevanti integrazioni e modifiche alla disciplina dei lavori socialmente utili di cui al decreto legislativo n. 468/1997.

Il Ministero del lavoro, con nota di indirizzo - Prot. n. 2251/06.14 del 4/8/2000 - (allegato 1), ha fornito in materia i necessari indirizzi interpretativi, con particolare riguardo agli incentivi, volti alla creazione di stabile occupazione, introdotti dal decreto legislativo in oggetto.

Con la presente circolare si forniscono le istruzioni per l'attuazione pratica della norma di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 81/2000 che prevede incentivi alle assunzioni intervenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (22 aprile 2000).

1) DESTINATARI

Gli incentivi sono rivolti:

- ai soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili, approvati dalle CRI, che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività entro il 31/12/1997;
- ai soggetti, già effettivamente impegnati nei progetti alla data del 31/12/1997, che abbiano conseguito dodici mesi nel corso dell'anno 1998, mediante il completamento dei progetti medesimi;
- ai soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili che abbiano maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 1999.

Ai fini della determinazione del requisito dei 12 mesi soccorrono i chiarimenti forniti con le circolari n. 106 del 2 giugno 2000 e n. 153 del 5 settembre 2000, nonché con i messaggi protocollo numero 2000/0005/866 del 6 settembre e n. 2000/0011/002 del 16 ottobre.

Per la concessione degli incentivi in oggetto la competente Agenzia dell'Istituto verificherà il possesso, da parte del lavoratore socialmente utile per il quale vengono chiesti gli incentivi stessi, del predetto requisito dei dodici mesi di permanenza nelle attività progettuali consultando, a tal fine, l'archivio dei pagamenti dell'assegno LSU.

2) BENEFICIARI

(ART. 7, COMMA 1 DEL D.LGS N. 81/2000).

Beneficiari degli incentivi sono:

- datori di lavoro privati, comprese le cooperative e loro consorzi;
- enti pubblici economici

che assumono a tempo indeterminato i soggetti di cui al precedente punto 1.

L'incentivo è inoltre concesso alle cooperative ed ai consorzi tra cooperative con riguardo ai soggetti impegnati in qualità di soci lavoratori.

3) INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE (ART. 7, COMMA 1 DEL D.LGS N. 81/2000 - ALLEGATO N.2).

3.1) Importo dell'incentivo e tipologia di assunzione. Il beneficio è quello già previsto dall'art. 4 c. 1 del Decreto Interministeriale 21/5/1998 e consiste nell'erogazione, a favore dei datori di lavoro di cui sopra, di un incentivo pari a L. 18 milioni (E. 9.296,22) per ciascun lavoratore destinatario degli incentivi, assunto a tempo indeterminato.

Nelle ipotesi di assunzione con contratto a tempo parziale e indeterminato, con orario settimanale pari o superiore alle 30 ore, in assimilazione ai contratti a tempo pieno e indeterminato, l'incentivo è concesso in misura intera, senza la proporzionale riduzione del relativo importo.

Nell'ipotesi, invece, di assunzione con contratto a tempo parziale e indeterminato, con orario inferiore a 30 ore settimanali medie, calcolate anche su base annuale, il contributo è corrisposto in misura proporzionalmente ridotta al numero delle ore costituenti l'orario a tempo pieno (art. 7, c. 2).

Per i datori di lavoro pubblici e privati, in caso di assunzione dei lavoratori Lsu in questione, si intende assolto l'onere della riserva del 12% di cui all'art. 2, c. 1 della legge n. 223/1991 per determinate categorie di lavoratori.

Trovano, altresì, applicazione le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 223/1991 (art. 7, c. 7).

I soggetti LSU assunti ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4 del decreto in esame, restano, pertanto, esclusi dal computo dei limiti numerici previsti dalle leggi e dai contratti collettivi vigenti per l'applicazione di particolari normative e di istituti.

3.2) Cumulabilità con altri benefici.

L'art. 4, c.1 del decreto interministeriale 21/5/1998, prevede che l'incentivo è cumulabile con altri incentivi all'assunzione nei limiti della normativa comunitaria.

In base alla vigente normativa, i soggetti in questione possono essere assunti:

- ai sensi dell'art.8, c. 9 della legge n.407/1990 (disoccupati da almeno 24 mesi);
- ai sensi dell'art.25, c.9 della legge n.223/1991 (assunzione dalle liste di mobilità).

Al riguardo il Ministero del Lavoro, con la richiamata nota di indirizzo del 4/8/2000, ha chiarito che i benefici economici previsti dal D.Lgs. n. 81/2000, "in quanto diretti ai soggetti utilizzati in attività socialmente utili, appartenenti alla categoria dei disoccupati di lunga durata (disoccupati da oltre 12 mesi), considerata categoria svantaggiata ai fini



della collocazione nel mercato del lavoro, non si configurano quale aiuto pubblico all'impresa. In proposito si rammenta la decisione della Commissione Europea dell'11 maggio 1999, relativa al regime di aiuti concessi dall'Italia per interventi a favore dell'Occupazione, pubblicata sulla GUCE n. L 042 del 15/02/2000".

Da quanto sopra discende che l'incentivo in parola è interamente cumulabile con i benefici contributivi ex lege n. 223/1991 e/o ex lege n. 407/1990.

3.3) Assunzioni a tempo determinato.

Il terzo comma dell'art. 7 del D.Lgs n. 81/2000, disciplinando le assunzioni a tempo determinato dei soggetti in questione, prevede l'applicabilità a tale fattispecie contrattuale delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2 della legge 223/1991 (contribuzione previdenziale pari a quella degli apprendisti per un periodo di 12 mesi per assunzione a tempo determinato).

In caso di trasformazione del contratto in tempo indeterminato pieno, il beneficio contributivo spetta per ulteriori 12 mesi.

In tale ipotesi, il D.Lgs n. 81/2000 prevede che i datori di lavoro siano ammessi al beneficio dei 18 milioni a partire dalla data di assunzione a tempo determinato.

All'atto della trasformazione del contratto, pertanto, i datori di lavoro potranno percepire le prime 2 rate dell'incentivo previsto dall'art. 7, c. 1 del D.Lgs. n. 81/2000.

Ai fini della fruizione dei benefici in argomento, i datori di lavoro interessati, in aggiunta alla documentazione di cui al successivo punto 4, provvederanno a trasmettere la comunicazione di avvenuta trasformazione.

Al riguardo soccorrono i criteri illustrati nella circolare n. 134 del 15 giugno 1999.

4) CONDIZIONI PER L'AMMISSIBILITÀ AL BENEFICIO E MODALITÀ DI EROGAZIONE.

Per l'accesso all'incentivo di cui al D.Lgs. n. 81/2000 i datori di lavoro presenteranno domanda all'Agenzia dell'Istituto territorialmente competente allegandovi:

- copia del contratto individuale di lavoro; documentazione attestante;
- l'iscrizione come LSU;
- copia della comunicazione di assunzione con l'indicazione dell'agevolazione contributiva prescelta.

L'incentivo è erogato in tre rate annuali di pari importo, di cui la prima all'atto dell'assunzione, mediante conguaglio sui versamenti contributivi dovuti dal datore di lavoro alle seguenti condizioni:

- che i lavoratori assunti siano stati cancellati, dai Servizi per l'Impiego, dagli elenchi delle attività socialmente utili in cui gli stessi risultano impegnati, con conseguente cessazione dalla percezione del relativo assegno;
- che il datore di lavoro sia in regola con i versamenti contributivi;
- previa verifica della permanenza delle condizioni che hanno dato diritto al beneficio.

Ai fini del pagamento delle rate successive alla

prima i datori di lavoro dichiareranno, con autocertificazione, la permanenza delle condizioni che hanno dato luogo al beneficio.

I Servizi per l'Impiego si faranno carico di segnalare tempestivamente l'avvenuta cancellazione dei soggetti in questione.

Considerato il contenuto della norma, si sottolinea l'esigenza che le Agenzie attivino le dovute sinergie con Servizi per l'Impiego per le eventuali problematiche che si dovessero presentare.

4.1) Cooperative e loro consorzi.

Al primo comma dell'art. 7, il decreto legislativo contempla espressamente fra i destinatari degli incentivi alle assunzioni anche le Cooperative o i loro Consorzi che associno i lavoratori destinatari degli incentivi.

In deroga a quanto previsto dalla normativa ordinaria che regola le assunzioni agevolate, possono, pertanto, accedere ai benefici contributivi (contributo di 18 milioni e agevolazioni contributive ex lege n. 223/1991 e/o ex lege n. 407/1990) anche gli organismi cooperativi a condizione che stabilizzino, con l'associazione nella forma di socio lavoratore, i soggetti elencati al punto 1 della presente circolare.

Per la fruizione degli incentivi in questione i suddetti organismi, in aggiunta alla comunicazione relativa alla forma di agevolazione contributiva prescelta, provvederanno, altresì, a produrre copia della documentazione attestante l'ammissione, in qualità di socio - lavoratore, del soggetto interessato.

5) SOCIETÀ DI FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO (ART. 7, COMMA 4).

Il comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo in esame disciplina gli incentivi previsti nelle ipotesi di contratti di fornitura di lavoro temporaneo. Gli incentivi sono modulati in modo diverso in base alle seguenti fattispecie:

- a) assunzione dei soggetti da parte delle società di fornitura con contratto di lavoro temporaneo, corrispondente alla durata del periodo di missione presso le imprese utilizzatrici.

In detto caso all'impresa fornitrice spettano gli incentivi previsti dall'articolo 8, comma 2 della legge 223/1991 per un periodo complessivo di dodici mesi.

- b) assunzione del soggetto con contratto a tempo indeterminato, da parte di impresa utilizzatrice, a seguito di contratti di fornitura di lavoro temporaneo.

In tale circostanza il contributo dei 18 milioni spetta alla stessa impresa utilizzatrice, mentre alla società di fornitura di lavoro temporaneo spetta un contributo pari a 3 milioni.

In ordine alle condizioni per l'ammissibilità al beneficio si rimanda a quanto precisato al punto 4. Relativamente alle modalità di conguaglio si rimanda a quanto precisato al successivo punto 11.

6) CONTRIBUTI PER SPESE NOTARILI RELATIVE

ALLA COSTITUZIONE DI IMPRESE O DI COOPERATIVE (ART. 7, COMMA 11)

L'art. 7, comma 11 del decreto prevede che "Fino al 31 dicembre 2000, entro il limite delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, possono essere riconosciuti contributi per spese notarili relative alla costituzione di imprese o di cooperative fino al limite massimo di lire 20 milioni per ciascun atto costitutivo delle predette società".

La disposizione, come chiarito dal Ministero del Lavoro, integra quella già prevista dall'articolo 9, comma 1, del decreto interministeriale 21.5.1998.

Il contributo è concesso, fino ad un massimo di 20 milioni, esclusivamente per le spese notarili sostenute per la costituzione, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo n.81/2000, di imprese o di cooperative finalizzate alla stabilizzazione dei soggetti destinatari degli incentivi previsti dal decreto in esame.

Quest'ultimo subordina la concessione del contributo alla preordinazione, nell'ambito del Fondo per l'occupazione, delle risorse necessarie.

Per le modalità di erogazione di tale incentivo, si fa, pertanto, riserva di fornire successive istruzioni.

7) INSERIMENTO DEGLI LSU E ATTIVITÀ DI FORMAZIONE.

Per favorire la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, il decreto legislativo 81/2000 ha previsto, come ulteriore strumento, di agevolare la realizzazione di attività formative "funzionali all'inserimento in attività lavorative".

Il comma 12, dell'articolo 7 prevede, infatti, la possibilità di realizzare un programma di riqualificazione professionale, utile ad un graduale avvicinamento tra domanda e offerta di lavoro.

Il programma consente ai soggetti beneficiari della disciplina transitoria di parteciparvi, per un periodo massimo di 6 mesi, con contemporanea erogazione dell'assegno previsto dall'articolo 4, comma 1.

Due sono le modalità applicative offerte dal decreto legislativo in esame.

La prima (art. 7, c. 12, lettera a), prevede la stipula, tra l'Ente utilizzatore e l'impresa, di una convenzione i cui contenuti dovranno essere articolati sulla base delle opzioni che di seguito si riportano:

- a) assunzione a tempo indeterminato differita alla scadenza del periodo di formazione:

si tratta, in pratica, di una forma di contratto ad esecuzione differita, produttivo di effetti in un momento successivo rispetto al tempo della sua perfezione.

In tale ipotesi il soggetto, per la durata del periodo di formazione, a fronte di un impegno settimanale di 20 ore e per non più di 8 ore giornaliere, beneficia dell'assegno di cui all'art. 4, comma 1 del D. Lgs.81/2000.

Grava sull'impresa l'obbligo di pagare i premi assicurativi INAIL e responsabilità civile verso terzi.

L'assegno continuerà ad essere corrisposto direttamente dall'Istituto al lavoratore sulla base di modalità operative in merito alle quali il Progetto per il Coordinamento delle attività riguardanti i lavori

socialmente utili fornirà successive istruzioni.

b) assunzione immediata a tempo parziale e indeterminato:

in tale evenienza l'erogazione dell'assegno di cui all'articolo 4, comma 1 è collegata all'instaurazione immediata di un rapporto di lavoro subordinato che prevede

- lo svolgimento di attività formativa di 20 ore settimanali, per non più di otto ore giornaliere;
- una prestazione lavorativa, per il tempo restante, sino a saturazione dell'orario pieno di lavoro così come previsto all'articolo 13, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, o come eventualmente fissato dai contratti collettivi applicati.

Per le modalità di erogazione dell'assegno si veda il successivo punto 7.1.

c) assunzione immediata a tempo pieno e indeterminato:

in tale circostanza dell'assegno beneficia il datore di lavoro che ha instaurato il rapporto di lavoro, a fronte dell'obbligo di svolgere attività formative, all'interno dell'orario contrattuale di lavoro, nei limiti di cui al citato art. 4, comma 1 del decreto (20 ore settimanali e non più di otto ore giornaliere).

Per le modalità di erogazione dell'assegno si veda il successivo punto 7.1.

La seconda modalità (art. 7, c. 12, lettera b) è costituita dai tirocini formativi, seguiti da un'assunzione a tempo indeterminato.

Le imprese che attivano tali stages devono, entro due mesi, fornire comunicazione per iscritto, ai Servizi per l'impiego e alle Agenzie dell'Istituto competenti per territorio, in ordine alla prosecuzione o meno del periodo formativo da parte dei soggetti coinvolti e recante il loro impegno ad assumerli al termine del periodo di tirocinio stesso.

Anche in questa eventualità la durata della prestazione, a fronte dell'erogazione al datore di lavoro dell'assegno mensile, non potrà eccedere le 20 ore settimanali.

È a carico dell'impresa l'obbligo di pagare i premi assicurativi INAIL e responsabilità civile verso terzi. Anche in tale ipotesi, come in quella di cui alla lettera a), l'assegno continuerà ad essere corrisposto direttamente dall'Istituto al lavoratore sulla base di modalità operative in merito alle quali il Progetto per il Coordinamento delle attività riguardanti i lavori socialmente utili fornirà successive istruzioni. Secondo gli orientamenti Ministeriali, la disciplina in questione è da ritenersi estesa anche ai soci lavoratori di cooperative.

Ciò in coerenza sia con l'estensione del contributo di 18 milioni espressamente operata, sia con la necessità di assicurare alle imprese cooperative e ai soggetti che optano per la condizione di socio lavoratore, parità di trattamento con le altre situazioni di impresa.

7.1 Modalità di corresponsione dell'assegno nelle ipotesi di assunzione immediata (punti b e c precedenti).

Ai fini di una semplificazione degli adempimenti legati al pagamento dell'assegno nelle ipotesi di instaurazione immediata di rapporti di lavoro suc-

cessivi all'entrata in vigore del decreto n. 81/2000, l'INPS, d'intesa con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, provvederà a corrispondere ai datori di lavoro l'importo delle somme spettanti corrispondenti all'assegno previsto dall'articolo 4, c.1, in sede di conguaglio dei contributi dagli stessi dovuti relativamente ai lavoratori dipendenti.

I datori di lavoro, pertanto,

- nelle ipotesi di assunzione immediata a tempo indeterminato part-time (vedi lettera b del punto precedente), provvederanno ad anticipare ai lavoratori beneficiari l'importo dell'assegno per tutta la durata del periodo di formazione (massimo sei mesi);
- nelle ipotesi di assunzione immediata a tempo indeterminato pieno, porteranno a proprio credito l'importo dell'assegno che, come precisato alla lettera c) del punto precedente, viene loro concesso.

Le aziende interessate provvederanno a presentare apposita domanda all'Agenzia dell'Istituto territorialmente competente allegandovi la seguente documentazione:

- copia della convenzione stipulata con l'Ente utilizzatore contenente l'opzione prescelta tra quelle illustrate al punto precedente;
- l'iscrizione come LSU dal lavoratore;
- dichiarazione contenente la durata del periodo di formazione ed il relativo impegno settimanale del soggetto beneficiario della disciplina transitoria;

nelle ipotesi di assunzione immediata la documentazione dovrà, inoltre, comprendere:

- copia del contratto individuale di lavoro;
- copia della comunicazione di assunzione con l'indicazione dell'agevolazione contributiva prescelta.

8) INCENTIVI ALLE AGENZIE DI PROMOZIONE DI LAVORO E DI IMPRESA (ART.7, C. 13).

Il comma 13 dell'art. 7 del decreto in esame prevede che alle agenzie di promozione e di lavoro di cui all'articolo 2, comma 4, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997 e successive modificazioni, riconosciute alla data del 31 dicembre 1999, può essere concesso, nel limite delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, ripartite ai sensi dell'articolo 8, comma 1, un contributo di lire 3 milioni a soggetto, per le assunzioni, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, successive all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 81/2000.

Quest'ultimo subordina la concessione del contributo alla ripartizione, nell'ambito del Fondo per l'occupazione, delle risorse necessarie.

Per le modalità di erogazione di tale incentivo, si fa, pertanto, riserva di fornire successive istruzioni.

9) INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA E CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO. (ARTICOLI 6, C. 2 E 7, C. 6).

Nell'ambito delle misure volte alla creazione di opportunità occupazionali, l'art. 6 del decreto (allegato 2) prevede, al comma 2, la possibilità che le amministrazioni pubbliche, così come individuate dall'art.1, comma 2 del D. Lgs.29/1993 e suc-

cessive modificazioni, possano, ove ne ricorrano le condizioni e le esigenze, affidare ai soggetti destinatari delle disposizioni del decreto, mediante incarichi di collaborazione coordinata e continuativa nonché attraverso contratti di lavoro autonomo, attività uguali, analoghe o connesse a quelle originariamente previste nei progetti LSU.

L'art.7, c. 6 del decreto prevede la possibilità di riconoscere l'incentivo dei 18 milioni anche nei casi di esternalizzazione di servizi.

In tali ipotesi il contributo è utilizzabile per la copertura dell'onere contributivo totale previsto per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa o lavoro autonomo.

La corresponsione di detto contributo comporta la decadenza da qualunque altro beneficio previsto dal decreto legislativo in esame.

Sull'argomento si fa riserva di fornire successive istruzioni.

10) INCENTIVO ALLE SOCIETÀ MISTE, ALLE COOPERATIVE E LORO CONSORZI (ART.7, C. 14).

Da ultimo, il comma 14 dell'art. 7 del decreto prevede che alle società miste, Cooperative e Consorzi, costituiti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto in esame, nelle ipotesi di assunzione con contratto a tempo pieno e indeterminato dei lavoratori di cui al punto 1 della presente circolare, può essere concesso, in un'unica soluzione, un contributo straordinario di lire 5 milioni per ciascun soggetto stabilizzato.

Come chiarito dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, il contributo in parola

- è erogato dall'Istituto su richiesta delle società interessate;
- è alternativo a quelli di cui all'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto;

Quest'ultimo subordina la concessione del contributo alla preordinazione, nell'ambito del Fondo per l'occupazione, delle risorse necessarie.

Per le modalità di erogazione di tale incentivo, si fa, pertanto, riserva di fornire successive istruzioni.

11) CODIFICA AZIENDE - MODALITÀ OPERATIVE.

Le posizioni relative alle aziende, comprese le società di fornitura di lavoro temporaneo, ammesse al beneficio ex art. 7, comma 1 del D.Lgs n. 81/2000, continueranno ad essere contrassegnate con il codice di autorizzazione "9K" istituito con la circolare n. 93 del 21 aprile 1999.

Il medesimo codice dovrà essere attribuito alle posizioni relative alle cooperative e loro consorzi (punto 4.1) aventi titolo al beneficio ex art. 7, comma 1.

Le Agenzie provvederanno, altresì, ad attribuire ai datori di lavoro che assumono soggetti impegnati in LSU il codice di autorizzazione relativo alla riduzione contributiva spettante ("5Q" per benefici ex lege n. 223/1991 ovvero "5N" per beneficio ex art 8, c. 9 L. 407/1990).

Per consentire anche alle cooperative o ai loro Consorzi (vedi punto 4.1) la fruizione dei benefici contributivi, si ribadisce la necessità che le posizioni contributive alle stesse riferite, oltre che dal codi-

ce di autorizzazione relativo alla riduzione spettante ("5Q" ovvero "5N"), siano contraddistinte anche dal codice di autorizzazione "9Z" istituito con la circolare n. 93 del 21 aprile 1999.

Si richiama l'attenzione delle Agenzie che, nei confronti delle Cooperative diverse da quelle che hanno stipulato le convenzioni previste dall'art. 10, c. 3 del D.Lgs. n. 468/1997, il codice di autorizzazione "9Z" dovrà essere attribuito per le stabilizzazioni intervenute successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2000.

Ai fini della verifica della regolarità delle operazioni di conguaglio, si richiamano le disposizioni contenute nella sopra menzionata circolare.

12) MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MOD. DM10/2.

Ai fini della compilazione del mod. DM10/2 i datori di lavoro aventi titolo ai benefici previsti dalla normativa ordinaria in materia di assunzioni agevolate si atterranno alle seguenti modalità:

- esporranno i dati relativi ai dipendenti di cui trattasi nel quadro "B-C" del mod. DM10/2 utilizzando i codici tipo contribuzione normalmente in uso:

"75" "76" e "77" per i benefici ex lege n. 223/1991; "58 o 59" per beneficio ex art. 8, c. 9 della legge n. 407/1990;

- indicheranno l'importo della riduzione contributiva spettante nel quadro "D" del mod. DM10/2 facendolo precedere dal codice corrispondente alla riduzione richiesta:

"L180" ex lege n. 223/1991;

"L174" o "L175" ex art. 8, della legge n. 407/1990; Si ricorda che la riduzione contributiva spettante attiene esclusivamente alla quota del datore di lavoro. La quota relativa al lavoratore è, invece, interamente dovuta.

- provvederanno, alla scadenza di ciascuna rata (1°, 13° e 25° mese dall'assunzione) al conguaglio della quota del beneficio di cui all'art. 7, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2000 riportandone il relativo ammontare in uno dei righe in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 facendolo precedere dalla dicitura "contr. Art. 7, c. 1, D.Lgs. n. 81/2000 e dal codice di nuova istituzione "L992".

Si richiama l'attenzione dei datori di lavoro sull'obbligo di riportare mensilmente, dalla data di assunzione e fino alla conclusione degli incentivi, in uno dei righe in bianco di quadri "B-C" del modello DM10/2, nella casella "n. Dipendenti", il numero dei lavoratori precedentemente impegnati in Lsu facendolo precedere dal codice "LS01".

Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "giornate, retribuzioni e somme a debito".

Ai fini della fruizione dell'assegno (punto 7.1) nelle ipotesi previste dall'art. 7, c. 12 del D.Lgs. n. 81/2000, i datori di lavoro aventi titolo

- provvederanno, mensilmente al conguaglio dell'importo anticipato al lavoratore riportandone il relativo ammontare in uno dei righe in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "rimborso ass. LSU ex Art. 7,

c. 12, D.Lgs. n. 81/2000 e dal codice di nuova istituzione "L993".

Al fine di consentire all'Istituto l'accredito, sull'assegno anticipato al lavoratore, dei contributi figurativi utili al diritto a pensione, i datori di lavoro, a conclusione del periodo di formazione, comunicheranno all'Agenzia INPS competente i nominativi e gli importi degli assegni anticipati.

I predetti importi, ovviamente, non dovranno essere indicati tra i dati previdenziali e assistenziali del quadro "SA" del modello 770.

- provvederanno, mensilmente, al conguaglio dell'importo loro spettante riportandone il relativo ammontare in uno dei righe in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "conguaglio assegno ex Art. 7, c. 12, D.Lgs. n. 81/2000 e dal codice di nuova istituzione "L994".

Per le operazioni di rimborso del beneficio di cui all'art. 7, comma 4 alle società di fornitura di lavoro temporaneo (punto 5 lettera b), le aziende aventi titolo

- provvederanno, in unica soluzione, al conguaglio dell'importo spettante riportandone il relativo ammontare in uno dei righe in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 facendolo precedere dalla dicitura "contr. inter. ex Art. 7, c. 4, D.Lgs. n. 81/2000 e dal codice di nuova istituzione "L995".

13) ISTRUZIONI CONTABILI

Ai fini della rilevazione contabile dei benefici di cui trattasi, evidenziati nei mod. DM10/2 con i codici "L992", "L993", "L994" e "L995" secondo le modalità illustrate nel precedente punto 12), sono stati istituiti i seguenti conti (vedi allegato n. 3):

GAU 32/34 - per l'imputazione del contributo di cui all'art. 7, comma 1, contraddistinto dal codice "L992";

GAU 30/25 - per l'imputazione dell'assegno anticipato dall'azienda al lavoratore di cui all'art. 7, comma 12, nei casi di assunzione immediata a tempo parziale e indeterminato, contraddistinto dal codice "L993";

GAU 32/36 - per l'imputazione del contributo a favore dell'azienda di cui all'art. 7, comma 12, nei casi di assunzione immediata a tempo pieno e indeterminato, contraddistinto dal codice "L994";

GAU 32/37 - per l'imputazione dell'incentivo di cui all'art. 7, comma 4, contraddistinto dal codice "L995".

Per la movimentabilità di detti conti, nei casi di acquisizione manuale delle registrazioni contabili, si richiamano le disposizioni contenute nel messaggio n. 00543 del 4.5.1994 (utilizzo del codice utente "1" e del codice documento "95"). Eventuali istruzioni contabili per la rilevazione degli incentivi di cui ai precedenti punti 6), 8), 9) e 10) verranno impartite all'atto dello scioglimento delle riserve contenute nei punti medesimi.

**Il Direttore Generale
Trizzino**

Allegato 1

**NOTA DI INDIRIZZO (PROT. N. 2251/06.14
DEL 4.8. 2000) - STRALCIO-**

**OGGETTO: PRIMI INDIRIZZI INTERPRETATIVI
DEL D. LGS. N. 81 DEL 28 FEBBRAIO 2000.**

ARTICOLI 6 E 7

ARTICOLO 7. INCENTIVI ALLE INIZIATIVE

VOLTE ALLA CREAZIONE DI OCCUPAZIONE

STABILE

COMMI 1,2,5,9 E 10

I predetti commi integrano e, in parte, modificano le disposizioni contenute nell'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 5 del decreto interministeriale 21.5.1998 concernenti la concessione di un incentivo di pari importo di 18 milioni ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato i soggetti di cui all'art.2, comma 1 del decreto in esame, nonché ai soggetti impegnati in qualità di soci lavoratori di Cooperative o Consorzi tra Cooperative.

L'incentivo è erogato dall'INPS, in tre rate annuali di pari importo, di cui la prima all'atto dell'assunzione. I datori di lavoro possono utilizzare tale incentivo anche in conto conguaglio contributivo, secondo modalità e procedure stabilite dal medesimo Istituto previdenziale.

Nelle ipotesi di stipulazione di contratti a tempo parziale e indeterminato, con orario settimanale pari o superiore alle 30 ore, l'incentivo viene concesso in misura intera, in assimilazione ai contratti a tempo pieno e indeterminato, senza la proporzionale riduzione del relativo importo.

Nell'ipotesi di stipulazione di contratti a tempo parziale e indeterminato con orario inferiore a 30 ore settimanale medie, calcolate anche su base annuale, il citato contributo è corrisposto in misura proporzionalmente ridotta al numero delle ore costituenti l'orario a tempo pieno.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.4, comma 1 del decreto interministeriale 21 maggio 1998, l'incentivo in esame, destinato anche ai soci lavoratori di cooperative, è cumulabile con altri incentivi all'assunzione ed, in particolare, con il beneficio di cui all'art.25, comma 9, L.223/91 (agevolazione contributiva a favore del datore di lavoro, per un periodo di 18 mesi, della contribuzione pari a quella in misura fissa per l'apprendista) e con quello di cui all'articolo 8, comma 9 della legge 407/90 (riduzione del 50% dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro per un periodo di 36 mesi ovvero, in caso di impresa operante nel mezzogiorno, esonero integrale della contribuzione per 36 mesi).

In proposito si rammenta altresì quanto precisato con circolare n.138/98, del Ministero del Lavoro, in merito all'assolvimento dell'onere della riserva del 12% di cui all'art.2, comma 1 L.223/91.

Tale benefici economici, in quanto diretti ai soggetti utilizzati in attività socialmente utili, appartenenti alla categoria dei disoccupati di lunga durata (disoccupati da oltre 12 mesi), considerata categoria svantaggiata ai fini della collocazione nel mercato del lavoro, non si configurano quale aiuto pubblico all'impresa.

In proposito si rammenta la decisione della Commissione Europea dell'11 maggio 1999, relativa al regime di aiuti concessi dall'Italia per interventi a favore dell'Occupazione, pubblicata sulla GUCE n. L 042 del 15/02/2000

COMMA 3

Tale comma, nel disciplinare le assunzioni a tempo determinato dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto in esame, ribadisce l'applicabilità a tale fattispecie contrattuale delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2 della legge 223/91 (contribuzione previdenziale pari a quella degli apprendisti per un periodo di 12 mesi per assunzione a tempo determinato. Nell'ipotesi di trasformazione del contratto in tempo indeterminato pieno, il beneficio contributivo spetta per ulteriori 12 mesi ai lavoratori con età inferiore a 50 anni, per 24 mesi per gli ultracinquantenni e per 36 mesi per i soggetti con più di 50 anni residenti nel Mezzogiorno).

Nell'ipotesi di successiva trasformazione del contratto a tempo indeterminato, l'elemento innovativo consiste nell'ammissione al beneficio dei 18 milioni da parte dei datori di lavoro, a partire dalla data di assunzione a tempo determinato, secondo le modalità e le procedure stabilite dall'Istituto Nazionale della Previdenza sociale

COMMA 4

Il comma regola gli incentivi per l'ipotesi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo.

Dal combinato disposto dei commi 3 e 4 del medesimo articolo 7 risulta che l'erogazione degli incentivi va modulata diversamente a seconda che ricorrano le seguenti fattispecie:

- assunzione dei soggetti da parte delle società di fornitura con contratto di lavoro temporaneo, corrispondente alla durata della prestazione lavorativa presso l'impresa utilizzatrice (art. 3, co. 1, lett. a), L. 196/97). In detto caso spettano all'impresa fornitrice gli incentivi previsti dall'articolo 8, comma 2 della legge 223/91 per un periodo complessivo di dodici mesi.
- nel caso di assunzione del soggetto con contratto a tempo indeterminato, da parte di Impresa utilizzatrice, a seguito di contratti di fornitura di lavoro temporaneo, il citato contributo dei 18 milioni spetta alla stessa impresa utilizzatrice, mentre alla società di fornitura di lavoro temporaneo spetta un contributo pari a 3 milioni, da erogare secondo le modalità definite al comma 13 di seguito esaminato.

COMMA 6

La disposizione consente anche nell'ipotesi di servizi esternalizzati mediante incarichi di collaborazione coordinata e continuativa o lavoro autonomo, di cui all'articolo 6, comma 2, di riconoscere l'incentivo dei 18 milioni, utilizzabile, a fronte della copertura dell'onere contributivo totale, previsto per tali tipologie contrattuali, nei limiti delle tre rate annuali precedentemente indicate.

Ai fini del riconoscimento del contributo, l'ente

affidante comunica ai Servizi per l'Impiego e all'INPS il nominativo del soggetto affidatario, attestando la sua appartenenza al regime transitorio e la durata della committenza.

La corresponsione di detto contributo comporta la decadenza da qualunque altro beneficio previsto dal decreto legislativo in esame, a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 1, del decreto in esame.

L'Istituto della Previdenza sociale fornirà le conseguenti modalità e procedure applicative.

COMMA 7

Il comma dispone l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 223/91, escludendo quindi dal computo dei limiti numerici previsti dalle leggi e dai contratti collettivi vigenti per l'applicazione di particolari normative e di istituti, i soggetti LSU assunti ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4 del decreto in esame.

COMMA 8

L'erogazione dei contributi di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4 è condizionata alla cancellazione, a cura dei Servizi per l'Impiego, dei soggetti interessati dagli elenchi delle attività socialmente utili in cui gli stessi risultano impegnati, salvo che i contratti di lavoro a tempo determinato o di fornitura di lavoro temporaneo abbiano durata complessiva inferiore a dodici mesi. Al fine di consentire l'erogazione dell'incentivo da parte dell'INPS, i Servizi per l'Impiego segnalano tempestivamente l'avvenuta cancellazione dei soggetti a detto Istituto previdenziale che accerterà, nel corso del triennio, la sussistenza delle condizioni nonché la regolarità dei versamenti contributivi dovuti dal datore di lavoro.

Nelle ipotesi di contratti a termine e contratti di lavoro temporaneo con durata complessivamente inferiore a dodici mesi, la cancellazione dalle liste non ha luogo e i soggetti potranno continuare a beneficiare della disciplina recata dal D. Lgs. 81/2000.

Tale disposizione, in assenza di espressa previsione normativa, è applicabile anche agli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nonché al lavoro autonomo.

COMMA 9

Ai fini dell'erogazione del contributo di cui ai commi 1, 2, 3, e 4 il datore di lavoro oltre ad adempiere agli obblighi di cui all'articolo 9 bis, legge 608/96 e successive modificazioni ed integrazioni, comunicherà ai Servizi per l'Impiego e all'INPS il nominativo del soggetto assunto.

L'INPS erogherà il contributo successivamente alla ricezione del provvedimento di cancellazione adottato dai Servizi per l'Impiego.

COMMA 11

La disposizione integra quella dell'articolo 9, comma 1, del decreto interministeriale 21.5.1998, specificando che il contributo fino ad un massimo di 20 milioni è concesso esclusivamente per le spese notarili sostenute per la costituzione di imprese o di

cooperative finalizzate alla stabilizzazione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto in esame, e che la concessione medesima può avvenire nei limiti della preordinazione, a tal fine effettuata, nell'ambito del Fondo per l'occupazione.

L'ammontare di detto contributo, nel limite massimo di 20 milioni, sarà erogato dall'INPS, secondo quanto disposto dal comma 10, sulla base di dichiarazione notarile, previa verifica dell'avvenuta collocazione lavorativa dei soggetti interessati.

COMMA 12

Le disposizioni di cui al presente comma rispondono alle esigenze formative "funzionali all'inserimento in attività lavorative" e consentono ai soggetti beneficiari della disciplina transitoria di parteciparvi, per un periodo massimo di 6 mesi, con erogazione dell'assegno di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto in esame.

Le modalità applicative di questa opportunità di avvicinamento graduale tra domanda e offerta di lavoro sono due:

per quanto attiene al caso di cui alla lettera a), si prevedono convenzioni

tra l'ente utilizzatore e l'impresa i cui contenuti saranno articolati sulla base delle seguenti opzioni: assunzione a tempo indeterminato differita alla scadenza del periodo di formazione; in tale ipotesi il soggetto beneficia per la durata del periodo di formazione dell'assegno di cui all'art. 4, comma 1, del D. Lgs. 81/2000 corrispondente ad un impegno settimanale di 20 ore e per non più di 8 ore giornaliere e il datore di lavoro provvederà al pagamento dei premi assicurativi INAIL e Responsabilità Civile verso Terzi;

assunzione immediata a tempo parziale e indeterminato con svolgimento di attività formativa alle condizioni e nei limiti di cui al citato art. 4, comma 1 e per un monte ore di prestazione a saturazione dell'orario pieno di lavoro di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), D. Lgs. 61/2000.

assunzione immediata a tempo pieno e indeterminato con contestuale applicazione del CCNL e con possibilità del datore di lavoro di beneficiare dell'ammontare corrispondente all'assegno, di cui all'art. 4, comma 1, del decreto citato, a fronte dello svolgimento di attività formative, all'interno dell'orario contrattuale di lavoro, nei limiti di cui al citato art. 4, comma 1;

per quanto attiene al caso di cui alla lettera b), si fa riferimento ai tirocini formativi richiesti dai datori di lavoro seguiti da assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Tale strumento è consentito per incentivare l'occupabilità dei soggetti favorendo la crescita professionale degli stessi. Entro due mesi dall'avvio, le imprese che hanno attivato lo stage devono dare conferma, in forma scritta, ai Servizi per l'Impiego e all'INPS, territorialmente competenti, della prosecuzione o meno del periodo formativo dei soggetti, con contestuale impegno all'assunzione al termine dello stesso. La durata della prestazione, a fronte della corresponsione dell'assegno, non potrà superare le 20 ore settimanali e il pagamento dei premi assicurativi

INAIL e Responsabilità Civile verso Terzi, sarà a carico dei datori di lavoro;

COMMA 13

La disposizione sostituisce quella dell'articolo 5, comma 1, del decreto interministeriale del 21.5.1998, precisando che l'incentivo per le aziende di promozione di lavoro e di impresa, già riconosciute con decreto ministeriale del 24/2/98, è fissato in 3 milioni pro-capite (anziché sino ad un massimo di 3 milioni), nelle ipotesi di assunzione dei soggetti di cui all'art.2, comma 1, D.Lgs 81/2000, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

L'INPS provvederà all'erogazione di tale contributo, secondo le modalità di cui al comma 10, a fronte di dichiarazione resa dal datore di lavoro con l'indicazione dell'avvenuta assunzione e del nominativo dell'azienda di promozione di lavoro intervenuta.

COMMA 14

Il contributo straordinario ivi previsto viene erogato in un'unica soluzione e s'intende alternativo a quelli di cui all'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4. Tale contributo verrà erogato dall'INPS su richiesta delle Società miste, Cooperative e Consorzi, costituiti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto in esame nelle ipotesi di assunzione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto in esame, con contratto a tempo pieno e indeterminato. Al fine di consentire l'erogazione dell'incentivo da parte dell'INPS, i Servizi per l'Impiego segnalano tempestivamente l'avvenuta cancellazione dei soggetti a detto Istituto previdenziale, che accerterà l'avvenuta accensione della posizione INPS da parte delle società in questione, nonché la permanenza del rapporto di lavoro con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto in esame.

Allegato 2

DECRETO LEGISLATIVO 28 FEBBRAIO 2000, N. 81 (STRALCIO).

Integrazione e modifica della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dall'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144. (G.U. n. 82 del 07.04.2000)

ARTICOLO 6.

Misure volte alla creazione di opportunità occupazionali.

1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, trovano applicazione fino al 31 dicembre 2001.
2. Le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono, ove ne ricorrano le condizioni ed esigenze, affidare ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, attraverso incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, e lavoro autonomo, le attività previste al comma 3 dell'articolo 10, del

citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, per la stessa durata ivi prevista.

3. Per agevolare la stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, le regioni, le province e i comuni, singolarmente ovvero in cooperazione con altri comuni, possono utilizzare risorse proprie.
4. Le disposizioni dell'articolo 8 del citato decreto interministeriale 21 maggio 1998 sono estese anche ai committenti privati che utilizzano finanziamenti pubblici. Le predette disposizioni trovano applicazione sino al 31 dicembre 2001. La riserva ivi prevista potrà esplicitarsi attraverso opzioni premiali ai fini dell'aggiudicazione delle relative gare di appalto

ARTICOLO 7.

Incentivi alle iniziative volte alla creazione di occupazione stabile.

1. Ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici, comprese le cooperative e loro consorzi, che assumono a tempo pieno e indeterminato i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, è riconosciuto un contributo pari a lire 18 milioni per ciascun soggetto assunto. La presente disposizione trova applicazione anche nei confronti delle cooperative o dei consorzi tra cooperative relativamente ai soggetti impegnati in qualità di soci lavoratori.
2. Nel caso di assunzione a tempo parziale indeterminato inferiore a 30 ore settimanali medie calcolate anche su base annuale, il contributo di cui al comma 1 è corrisposto in misura proporzionalmente ridotta al numero delle ore
3. Nel caso in cui i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, siano assunti con contratto a tempo determinato, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 27 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni. Nelle ipotesi di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato è, altresì, riconosciuto il contributo di cui al comma 1 che può essere concesso, a richiesta del datore di lavoro, a conguaglio degli oneri contributivi dovuti anche per il periodo antecedente alla predetta trasformazione.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 trovano applicazione nelle ipotesi di contratti di fornitura di lavoro temporaneo. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, il contributo di cui al comma 1 spetta all'impresa utilizzatrice ed è riconosciuto alla società fornitrice di lavoro temporaneo un incentivo di lire 3 milioni.
5. Il contributo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono cumulabili con altri benefici eventualmente riconosciuti in caso di nuove assunzioni, nel limite consentito dalla normativa comunitaria.
6. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto anche ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, a fronte dell'onere relativo alla copertura contributiva. La corresponsione del predetto contributo comporta la decadenza da qualun-

que altro beneficio previsto dal presente decreto legislativo a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1.

7. Nei casi di assunzione di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, trova applicazione l'articolo 20, comma 4, della citata legge n. 223 del 1991.
8. Costituiscono condizioni per l'erogazione del contributo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, l'avvenuta cancellazione dei soggetti interessati dagli elenchi delle attività socialmente utili, nonché la regolarità dei datori di lavoro nei confronti degli obblighi contributivi. Nei casi di contratto di lavoro a tempo determinato o di contratto di fornitura di lavoro temporaneo, la cancellazione dagli elenchi delle attività socialmente utili non ha luogo nelle ipotesi in cui i contratti stessi, abbiano complessivamente durata inferiore a dodici mesi.
9. Per l'erogazione del contributo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, fermi restando gli adempimenti previsti dall'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, i datori di lavoro comunicano all'I.N.P.S. e ai competenti servizi per l'impiego il nominativo dei soggetti interessati, nonché la sussistenza delle condizioni di cui al comma 8. L'I.N.P.S. provvede all'erogazione del contributo previa verifica delle predette condizioni.
10. Gli oneri relativi alla erogazione del contributo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, sono a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1. Le somme sono rimborsate, annualmente, all'INPS sulla base di apposita rendicontazione semestrale.
11. Fino al 31 dicembre 2000, entro il limite delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, possono essere riconosciuti contributi per spese notarili relative alla costituzione di imprese o di cooperative fino al limite massimo di lire 20 milioni per ciascun atto costitutivo delle predette società.
12. Per eventuali esigenze formative funzionali all'inserimento in attività lavorative dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, può essere, per un periodo non superiore a sei mesi, corrisposto l'assegno di cui all'articolo 4, comma 1, nei casi:
 - a) di assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da parte di datori di lavoro privati che abbiano stipulato apposite convenzioni con l'ente utilizzatore. Tali convenzioni sono comunicate ai servizi per l'impiego e all'I.N.P.S. territorialmente competenti;
 - b) stages formativi seguiti da assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
13. Alle agenzie di promozione e di lavoro di cui all'articolo 2, comma 4, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, riconosciute alla data del 31 dicembre 1999, può essere concesso, nel limite delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, ripartite ai sensi dell'articolo 8, comma 1, un contributo di lire 3 milioni per ogni soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, in caso di assun-

zione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

14. Alle società miste, alle cooperative e loro consorzi, costituiti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, può essere concesso nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, preordinate allo scopo, un contributo straordinario di lire 5 milioni per ciascun soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, in caso di assunzione con contratto a tempo pieno e indeterminato da parte delle stesse società miste ovvero delle cooperative o consorzi di cooperative. Il predetto incentivo è incompatibile con il contributo di cui all'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4.

Allegato 3

VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

<i>Tipo variazione</i> : I	
<i>Codice conto</i>	GAU 30/25
<i>Denominazione completa</i>	Assegno di cui all'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2000 conguagliato dalle aziende con il sistema di denuncia di cui al D.M. 5 febbraio 1969 - Art.7, comma 12, del D.Lgs. n. 81/2000
<i>Denominazione abbreviata</i>	ASSEGNO SIST.D.M.5/2/69 ART.7 C.12 D.LGS.81/2000

<i>Tipo variazione</i> : I	
<i>Codice conto</i>	: GAW 32/34
<i>Denominazione completa</i>	Contributo ai datori di lavoro che assumono lavoratori già impegnati in lavori socialmente utili ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2000, conguagliato con il sistema di denuncia di cui al D.M. 5 febbraio 1969
<i>Denominazione abbreviata</i>	CTR.DAT.LAV.EX D.M.5/2/69 ART.7 C.1 D.LGS.81/2000

<i>Tipo variazione</i> : I	
<i>Codice conto</i>	: GAW 32/36
<i>Denominazione completa</i>	Contributo pari all'assegno di cui all'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2000 a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori già impegnati in lavori socialmente utili conguagliato con il sistema di denuncia di cui al D.M. 5 febbraio 1969 - Art. 7, comma 12, del D.Lgs. n. 81/2000
<i>Denominazione abbreviata</i>	CTR.PARI ASS.ART.4 C.1 D.LGS.81/2000 A DAT.LAV.

<i>Tipo variazione</i> : I	
<i>Codice conto</i>	: GAW 32/37
<i>Denominazione completa</i>	Contributo alle Società di fornitura di lavoro temporaneo ai sensi dell'art.7, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2000 conguagliato con il sistema di denuncia di cui al D.M. 5 febbraio 1969
<i>Denominazione abbreviata</i>	CTR.ART.7 C.4 D.LGS.81/2000 SISTEMA DM 5/2/69

**OGGETTO: D.LGS N. 81/2000:
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CHE SI
AVVALGONO DI LAVORATORI SOCIALMENTE
UTILI TRAMITE INCARICHI DI
COLLABORAZIONE COORDINATA E
CONTINUATIVA O CONTRATTI DI LAVORO
AUTONOMO. INCENTIVI ECONOMICI.**

SOMMARIO:

- 1) premessa;
- 2) enti affidatari di attività socialmente utili;
- 3) destinatari del beneficio;
- 4) importo dell'incentivo;
- 5) cumulabilità con altri benefici;
- 6) condizioni per l'ammissibilità al beneficio e modalità d'erogazione.

1) PREMESSA

Con circolare n. 188 del 15 novembre 2000 sono state fornite istruzioni riguardo all'attuazione delle norme di cui al D.lgs n. 81/2000, avente ad oggetto incentivi alle ricollocazioni lavorative intervenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (22 aprile 2000).

Con la presente circolare si forniscono le istruzioni relativamente agli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e ai contratti di lavoro autonomo.

2) ENTI AFFIDATARI DI ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI

Nell'ambito delle misure volte alla creazione di opportunità occupazionali, l'art. 6 del decreto prevede, al comma 2, che le amministrazioni pubbliche, così come individuate dall'art.1, comma 2 del D.lgs 29/1993 e successive modificazioni, possano, ove ne ricorrano le condizioni e le esigenze, affidare ai soggetti destinatari delle disposizioni del decreto, mediante incarichi di collaborazione coordinata e continuativa nonché attraverso contratti di lavoro autonomo, attività uguali, analoghe o connesse a quelle originariamente previste (v. art. 10, c. 3, D.lgs n. 468/97).

L'art.7, c. 6 del decreto prevede la possibilità di riconoscere l'incentivo dei 18 milioni anche nei predetti casi di esternalizzazione di servizi, per la copertura dell'onere relativo alla contribuzione da versare ai fini previdenziali.

3) DESTINATARI DEL BENEFICIO

Gli incentivi sono rivolti:

- ai soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili, approvati dalle CRI, che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività entro il 31/12/1997;
- ai soggetti, già effettivamente impegnati nei progetti alla data del 31/12/1997, che abbiano conseguito dodici mesi d'impegno nel corso dell'anno 1998, mediante il completamento dei progetti medesimi;
- ai soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili che abbiano maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 1999.

Ai fini della determinazione del requisito dei 12 mesi

sono stati forniti chiarimenti con le circolari n. 106 del 2 giugno 2000 e n. 153 del 5 settembre 2000, nonché con i messaggi protocollo numero 2000/0005/866 del 6 settembre e n. 2000/0011/002 del 16 ottobre.

Per la concessione degli incentivi in oggetto la competente Agenzia dell'Istituto verificherà il possesso, da parte del lavoratore socialmente utile in relazione al quale sono richiesti gli incentivi stessi, del predetto requisito dei dodici mesi di permanenza nelle attività progettuali consultando, a tal fine, l'archivio dei pagamenti dell'assegno LSU.

4) IMPORTO DELL'INCENTIVO

Il beneficio è quello già previsto dall'art. 4 del decreto interministeriale 21/5/1998 e consiste nella copertura dell'intero importo contributivo dovuto per la collaborazione coordinata e continuativa o per il lavoro autonomo fino ad un massimo di L. 18 milioni (E. 9.296,22), suddivisi in tre rate, per ciascun lavoratore destinatario degli incentivi.

5) CUMULABILITÀ CON ALTRI BENEFICI

L'utilizzazione della suddetta agevolazione comporta la decadenza da qualunque altro beneficio previsto dal decreto legislativo in esame.

6) CONDIZIONI PER L'AMMISSIBILITÀ AL BENEFICIO E MODALITÀ DI EROGAZIONE

Per l'accesso all'incentivo di cui al D.Lgs. n. 81/2000 i committenti dovranno presentare una domanda all'Agenzia dell'Istituto territorialmente competente comunicando il nominativo del soggetto ed allegando una copia del contratto individuale di lavoro, da cui risulti l'incarico lavorativo di collaborazione o di lavoro autonomo e la sua durata, nonché una dichiarazione del lavoratore attestante lo status di "LSU transitorista".

L'incentivo spetta per tre annualità, nel limite massimo annuo di 6 milioni, alle seguenti condizioni:

- possesso da parte del lavoratore dello status di lavoratore appartenente al regime transitorio;
- regolarità dei versamenti contributivi da parte del committente.

Ai fini della fruizione delle annualità successive alla prima i committenti dichiareranno, con autocertificazione, la permanenza delle condizioni che hanno dato luogo alla concessione del beneficio.

Analogamente a quanto avviene per le assunzioni nelle ipotesi di contratti a termine e contratti di lavoro temporaneo con durata complessivamente inferiore a dodici mesi, il godimento del beneficio non comporta la cancellazione, a cura dei Servizi per l'Impiego, dei soggetti interessati dagli elenchi delle attività socialmente utili in cui gli stessi risultano impegnati.

6.1) Collaborazioni coordinate e continuative.

I committenti aventi titolo al beneficio (esclusivamente quelli indicati dal comma 2 dell'art. 6) sono esonerati dall'effettuare il versamento dei contributi dovuti per il lavoratore, alle relative scadenze (giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stato corrisposto il compenso), fino a concorrenza della prima annualità di L. 6.000.000.

A tale fine nel modello di denuncia annuale dei compensi dovuti ai collaboratori (GLA), di recente istituzione, i committenti dovranno indicare:

- i contributi dovuti;
- l'importo dell'agevolazione utilizzata a copertura parziale o totale dei contributi dovuti;
- il codice (02), nell'apposita casella, che individua la suddetta agevolazione.

Il contributo dovuto sarà indicato per intero nonostante non debba essere versata neanche la parte di contribuzione (un terzo) a carico del collaboratore. Tale indicazione viene fornita dall'interpretazione ministeriale del decreto in esame (nota n. 2251/06.14 del 4.8.2000) la quale chiarisce, con riguardo al comma 6, che l'incentivo è utilizzabile a fronte della copertura dell'onere contributivo totale previsto per le tipologie contrattuali degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e di lavoro autonomo.

6.2) Contratti di lavoro autonomo.

Com'è noto, in caso di prestazioni di lavoro autonomo, i contributi sono a totale carico del lavoratore. I committenti, pertanto, non hanno alcun onere contributivo.

Il lavoratore socialmente utile che stipula un contratto di lavoro autonomo con un committente rientrante nelle previsioni del comma 2 dell'articolo 6 non deve versare all'Istituto, a seguito di tale prestazione, alcun contributo sino alla concorrenza di 6 milioni di lire per la prima annualità.

Sarà cura del lavoratore presentare all'Istituto una comunicazione in cui lo stesso specifica:

- i dati identificativi dell'amministrazione presso cui è stata effettuata, o è in corso, la prestazione in regime di D.lgs n. 81/2000;
- l'importo dei contributi non versati perché coperti dalla prima, o seconda o terza, tranche dell'incentivo di cui al suddetto decreto.

Tale comunicazione dovrà essere presentata dal lavoratore per ciascuno dei tre anni nei quali è previsto il beneficio.

Ovviamente il lavoratore, per poter usufruire del beneficio in parola, dovrà essere regolarmente iscritto alla relativa gestione presso l'Istituto (artigiano, commerciante, libero professionista).

Si rinvia a successive comunicazioni per quanto concerne le istruzioni contabili.

Per l'eventuale consultazione degli articoli 6 e 7 del D.lgs 28 febbraio 2000, n. 81, nonché della nota ministeriale di indirizzo, concernente gli stessi articoli, si può fare riferimento agli allegati alla circolare n. 188/2000.

Il Direttore Generale
Trizzino



OGGETTO: CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO ORIENTAMENTI MINISTERIALI

SOMMARIO

Chiarimenti e precisazioni Ministeriali in materia di CFL conseguenti alla decisione della Commissione dell'U.E. del 11 maggio 1999. Modalità operative.

PREMESSA

La Commissione dell'U.E., con decisione del 11/5/1999, pubblicata sulla G.U.C.E. 15/2/2000/L42/E ha esaminato il regime di aiuti concessi dall'Italia per interventi a favore dell'occupazione, individuando i criteri che rendono compatibili le agevolazioni contributive concesse ai datori di lavoro per l'assunzione di lavoratori con CFL, effettuate ai sensi delle leggi n. 863/1984, n. 407/1990, n.169/1991, n. 451/1994 e n.196/1997, con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato.

Tali criteri, nulla innovando rispetto ai datori di lavoro ammessi alla stipula dei CFL dalla normativa nazionale, subordinano, in sintesi, la legittimità degli aiuti concessi in misura superiore al 25% al verificarsi, in capo al lavoratore assunto con CFL, delle seguenti condizioni:

- **età**
le assunzioni devono riguardare giovani fino a 25 anni di età elevabili a 29 anni compresi per i lavoratori laureati;
- **stato di disoccupazione di lunga durata**
le assunzioni devono rivolgersi a persone che siano senza lavoro da almeno un anno.

L'assunzione con CFL che rispetti le suddette condizioni, in quanto rivolta a lavoratori definiti - secondo gli orientamenti comunitari - svantaggiati nell'inserimento o nel reinserimento nel mercato del lavoro, risulta ammissibile anche senza la necessità che con il contratto di lavoro instaurato si realizzi un incremento netto di occupazione.

In assenza dei sopracitati requisiti del lavoratore, gli aiuti risultano compatibili solamente se finalizzati a realizzare incremento netto dell'occupazione.

Avverso la decisione della Commissione dell'U.E. il Governo italiano, a completa salvaguardia delle norme nazionali che regolano i contratti di formazione e lavoro, ha proposto ricorso che, tuttavia, non sospende l'efficacia dell'atto impugnato.

Nelle more dell'esito del ricorso, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale è intervenuto sulla materia con le circolari n. 25389 del 15/2/2000 (allegato 1) e n. 26989 del 22/6/2000 (allegato 2), fornendo le indicazioni che di seguito si riportano e specificando, altresì, che le stesse interessano tutti i datori di lavoro, ovunque operanti, sull'intero territorio nazionale.

1. ORIENTAMENTI MINISTERIALI

In via preliminare viene precisato che i contratti di formazione e lavoro stipulati nella sola osservanza delle condizioni previste dalla normativa nazionale, ovvero posti in essere senza tenere conto dei criteri fissati dalla Commissione, "non sono pienamen-

te supportati dalle agevolazioni ma non per questo perdono la propria qualificazione giuridica di contratti a tempo determinato e a causa mista".

Lo stesso Dicastero ha inoltre sottolineato che le decisioni della Commissione non inficiano la vigenza della disciplina legislativa di riferimento e che, pertanto, "l'eventuale mancato riconoscimento dell'intera agevolazione contributiva non vulnera in toto l'istituto del particolare contratto formativo".

La normativa nazionale in materia dei contratti di formazione e lavoro, come noto, è regolata dalle leggi n. 863/1984, n. 291/1988, n. 407/1990, n.169/1991, n. 451/1994 e n.196/1997.

Recependo gli orientamenti comunitari, il Ministero ha chiarito che

- "Lo sgravio contributivo previsto per i soggetti operanti nei territori e settori per i quali è stabilita la riduzione del 25% è sempre legittimo (a prescindere, dunque, dalla ricorrenza di condizioni "soggettive", vale a dire età o titolo di studio, o "oggettive", vale a dire lo stato di disoccupazione) e, conseguentemente, tutte le imprese alle quali si applica unicamente tale riduzione minima continueranno a beneficiare legittimamente degli sgravi e, ad esse, continuerà ad applicarsi la vigente normativa nazionale in materia; ne consegue che anche per i datori di lavoro ai quali la legge nazionale riconosce uno sgravio contributivo superiore alla misura del 25%, lo sgravio contributivo limitato a tale ultima misura percentuale sarà comunque sempre riconosciuto, indipendentemente dalla ricorrenza delle predette condizioni".

In base alle indicazioni ministeriali, pertanto, a prescindere dal realizzarsi delle condizioni soggettive o oggettive dei giovani assunti con CFL, e indipendentemente dai settori economici e dagli ambiti territoriali, la riduzione contributiva del 25%, entro il limite dei 32 anni non compiuti, trova comunque applicazione.

Di contro, qualora nella stipulazione del contratto in parola risultino perfettamente assolte le condizioni stabilite dalla decisione della U.E. (età - stato di disoccupazione), al contratto si accompagna il legittimo uso degli aiuti disposti dalla disciplina nazionale, ancorché superiori alla misura generalizzata del 25%.

Devono intendersi, quindi, pienamente agevolati (1), in base ai criteri e secondo i limiti e le diverse misure stabilite dalla normativa nazionale, i CFL stipulati con:

- "a) i giovani e i laureati solo se di età rispettivamente inferiore a venticinque anni (ovvero fino a 24 anni e 364 giorni) e inferiore a trenta anni (ovvero fino a 29 anni e 364 giorni);
- b) i disoccupati di lunga durata, vale a dire da almeno un anno, fino al limite di trentadue anni non compiuti (2),
- c) a prescindere dai requisiti indicati nei punti a) e b) sono ammessi al CFL pienamente agevolato i soggetti, fino al limite di 32 anni (2), nel caso in cui la successiva trasformazione a tempo indeterminato del contratto realizzi un incremento netto di occupazione".

Con particolare riguardo a quest'ultima tipologia si precisa che il beneficio contributivo in misura piena è subordinato al verificarsi della seguente duplice condizione:

- trasformazione a tempo pieno ed indeterminato del contratto di formazione originariamente stipulato;
- realizzazione, a seguito dell'avvenuta trasformazione del CFL, di un incremento netto di occupazione.

Ai fini dell'incremento del numero di dipendenti, occorre far riferimento alla media degli occupati nei sei mesi precedenti la trasformazione del contratto. Per il calcolo della forza aziendale si rinvia ai criteri già indicati nella circolare n. 122 del 27/6/2000.

Nei casi in cui i contratti di formazione e lavoro siano stipulati al di fuori delle condizioni in precedenza richiamate (età, titolo di studio, stato di disoccupazione, incremento occupazionale), il Ministero ha chiarito che "... omissis..." i benefici contributivi sono riconosciuti nell'importo massimo di 100.000 Euro nel corso di tre anni per ciascuna impresa (cd importo "de minimis"); nel limite di tale importo, infatti, la misura non costituisce aiuto di Stato illegittimo in quanto inidonea a falsare la concorrenza".

Da ultimo il Ministero ha precisato che "l'ulteriore beneficio contributivo annuo, concesso ex art. 15, L. n. 196/97 in ragione della trasformazione del contratto di formazione e lavoro in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è legittimo se la trasformazione contribuisce a creare occupazione netta nell'impresa", ciò indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni soggettive o oggettive dei lavoratori in CFL.

2. CFL PIENAMENTE AGEVOLATI A SEGUITO DI TRASFORMAZIONE.

2.1. Adempimenti a cura dei datori di lavoro.

Ai fini della valutazione dell'incremento occupazionale nelle ipotesi di trasformazione del CFL, i datori di lavoro interessati provvederanno a trasmettere alla competente Agenzia dell'Istituto copia della comunicazione inviata ai competenti Uffici del lavoro, comprovante l'avvenuta trasformazione del contratto di formazione, corredata da apposita dichiarazione, ai sensi e per gli effetti della legge n. 15/1968 e successive modificazioni ed integrazioni, attestante la realizzazione, a seguito della trasformazione del CFL in contratto a tempo indeterminato, di un incremento netto di occupazione rispetto alla media degli occupati nei sei mesi precedenti.

Per l'assolvimento dei relativi obblighi previdenziali i datori di lavoro opereranno come segue:

- durante lo svolgimento del contratto di formazione e lavoro verseranno i contributi previdenziali usufruendo della riduzione contributiva nella misura generalizzata del 25%;
- avvenuta la trasformazione, per il recupero delle agevolazioni contributive, pari alla differenza tra la riduzione contributiva del 25% operata durante lo svolgimento del CFL e quella

spettante secondo le diverse misure previste dalla normativa nazionale vigente, modulate in funzione della natura del datore di lavoro e delle aree territoriali in cui lo stesso opera, le aziende si atterranno alle istruzioni riportate al successivo punto 4.4.2.

I datori di lavoro aventi titolo alla fruizione dell'ulteriore beneficio contributivo annuo previsto dall'art. 15 della legge n. 196/1997, provvederanno a richiedere alle Agenzie che, con effetto dal mese nel corso del quale è avvenuta la trasformazione, alle posizioni contributive aziendali sia attribuito il previsto codice di autorizzazione "4Y", istituito con la circolare n. 174 del 31 luglio 1997.

3. CFL SECONDO LA REGOLA "DE MINIMIS".

3.1. Adempimenti a cura dei datori di lavoro.

I datori di lavoro che, per i lavoratori assunti con CFL, intendono usufruire della riduzione contributiva spettante secondo la "regola de minimis" (3) provvederanno a:

- dare comunicazione alla competente Agenzia dell'Istituto;
- presentare, altresì, apposita dichiarazione, ai sensi e per gli effetti della legge n. 15/1968 e successive modificazioni ed integrazioni.

Tale dichiarazione dovrà attestare che nel triennio, computato dal primo aiuto "de minimis" nel quale si colloca il periodo cui si riferisce la richiesta di fruizione dell'agevolazione contributiva, non siano stati percepiti aiuti nazionali, regionali o locali eccedenti la misura complessiva degli aiuti "de minimis", spettanti ai sensi della regola comunitaria.

Si precisa che l'accesso al beneficio contributivo in argomento sarà riferito esclusivamente alle assunzioni con CFL aventi titolo alla riduzione contributiva in misura superiore a quella generalizzata del 25%.

4. MODALITÀ OPERATIVE.

Per l'assolvimento degli obblighi contributivi riferiti ai dipendenti con contratto di formazione e lavoro, i datori di lavoro si atterranno alle modalità che seguono.

Considerato che la definizione del quadro delle agevolazioni concesse in relazione alle varie situazioni ha richiesto un particolare approfondimento e che solo nella presente circolare è stato possibile dettare una espressa e compiuta disciplina della materia, le aziende dovranno adeguarsi alle presenti disposizioni a partire dalla denuncia contributiva relativa al mese di "giugno 2001", da presentare entro il 16 luglio 2001, fatta salva ogni azione di recupero legata all'esecuzione della decisione della Commissione Europea.

4.1. Datori di lavoro in genere ubicati nel centro-nord.

I datori di lavoro in epigrafe, aventi titolo, in base alla normativa vigente, esclusivamente alla riduzione del 25% dei contributi previdenziali ed assistenziali a loro carico, continueranno ad utilizzare il previsto codice tipo contribuzione "56" secondo le modalità rese note con la circolare n. 261 del 7 dicembre 1990.

4.2. Datori di lavoro, diversi da quelli indicati al

precedente punto 4.1, aventi titolo alla riduzione contributiva nella misura generalizzata del 25%.

I datori di lavoro, ai quali, secondo gli orientamenti ministeriali, compete in ogni caso la riduzione contributiva nella misura generalizzata del 25% della contribuzione a loro carico (imprese artigiane ovunque ubicate, datori di lavoro operanti nei territori del Mezzogiorno, imprese del settore commerciale e turistico con meno di 15 dipendenti), ai fini della compilazione delle denunce contributive di mod. DM10/2, si atterranno alle seguenti modalità:

- calcoleranno mensilmente i contributi previdenziali complessivamente dovuti per i lavoratori in questione in base alle norme comuni e li esporranno in uno dei righe in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 facendoli precedere dal codice "tipo contribuzione" "65" che assume il nuovo significato di "lavoratori per i quali al datore di lavoro compete il beneficio generalizzato del 25%";
- determineranno l'importo del beneficio pari al 25% dei contributi a carico del datore di lavoro e lo esporranno in uno dei righe in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, utilizzando il codice di nuova istituzione "L525" preceduto dalla dicitura "RID. GEN. 25% CFL".

4.3. Contratti di formazione "pienamente agevolati".

Per le assunzioni con "contratto di formazione e lavoro pienamente agevolato (1)" di dipendenti che soddisfano le condizioni della U.E. richiamate dal Ministero (età, titolo di studio, stato di disoccupazione), i datori di lavoro opereranno come segue.

4.3.1. Imprese artigiane ovunque ubicate o imprese operanti nel Mezzogiorno.

I datori di lavoro in epigrafe, tenuti al versamento della contribuzione in misura fissa come per gli apprendisti, continueranno ad utilizzare il previsto codice tipo contribuzione "53" e codici "S140" e "S150", secondo le consuete modalità.

4.3.2. Datori di lavoro non strutturati in forma di impresa operanti nel Mezzogiorno.

I datori di lavoro in parola, aventi titolo alla riduzione del 50% dei contributi previdenziali ed assistenziali a loro carico, continueranno ad utilizzare il previsto codice tipo contribuzione "54" secondo le modalità rese note con la circolare n. 164 del 21 luglio 1988.

4.3.3. Imprese del settore Commerciale e Turistico con meno di 15 dipendenti.

I datori di lavoro in epigrafe, non operanti nei territori del Mezzogiorno, aventi titolo alla riduzione del 40% dei contributi previdenziali ed assistenziali a loro carico, continueranno ad utilizzare il previsto codice tipo contribuzione "57" secondo le modalità rese note con la circolare n. 25 del 31 gennaio 1991.

4.4. CFL "pienamente agevolati" a seguito di trasformazione.

4.4.1. Modalità di compilazione delle denunce contributive di mod. DM10/2 durante il periodo di formazione.

Ai fini della compilazione delle denunce contribu-

tive di mod. DM10/2 durante il periodo di formazione i datori di lavoro, per il versamento dei contributi agevolati nella misura generalizzata del 25% (vedi punto 2), si atterranno alle modalità riportate al precedente punto 4.2.

4.4.2 Modalità di compilazione delle denunce contributive di mod. DM10/2 successivamente alla trasformazione del CFL.

Avvenuta la trasformazione del contratto di formazione, i datori di lavoro indicheranno i lavoratori precedentemente in CFL secondo le consuete modalità (rigo 10 per il personale con qualifica di operaio e rigo 11 per quello con qualifica di impiegato).

Per il recupero delle agevolazioni contributive, pari alla differenza tra la riduzione contributiva del 25% operata durante lo svolgimento del CFL e quella spettante secondo le diverse misure previste dalla normativa nazionale vigente, modulate in funzione della natura del datore di lavoro e delle aree territoriali in cui lo stesso opera, le aziende operano come segue:

- determineranno l'ammontare dell'importo come sopra determinato e lo esporranno in uno dei righe in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, utilizzando il codice di nuova istituzione "L990";
- indicheranno, nella denuncia con la quale viene operato il conguaglio, il numero dei dipendenti interessati alle operazioni di recupero e lo porteranno in uno dei righe in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 facendolo precedere dal codice di nuova istituzione "CT00"; nell'apposita casella dovrà, altresì, essere indicato l'ammontare delle retribuzioni imponibili cui si riferisce il conguaglio.

Stante la finalità statistica dell'indicazione, nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero giornate" e "somme a debito".

Le suddette operazioni di conguaglio dovranno essere, ovviamente, correlate alle retribuzioni corrisposte nel corso dell'intero periodo di CFL.

I datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione nella misura prevista per gli apprendisti, recupereranno l'importo della riduzione contributiva spettante per i mesi pregressi al netto della quota di contribuzione a loro carico.

4.4.3. Beneficio contributivo ex art. 15 legge n. 196/1997.

I datori di lavoro operanti nei territori dell'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2081/93 che, a seguito dell'avvenuta trasformazione del CFL di durata non inferiore a 24 mesi in contratto a tempo indeterminato, abbiano realizzato anche il previsto incremento occupazionale, in aggiunta alla eventuale differenza tra la riduzione contributiva operata durante lo svolgimento del CFL (25%) e quella "pienamente agevolata" secondo le diverse misure (vedi precedente punto 4.4.2), avranno titolo, altresì, all'ulteriore beneficio previsto dall'articolo 15 della legge n. 196/1997.

Ai fini della fruizione di quest'ultimo beneficio gli stessi si atterranno alle modalità illustrate nella circolare n. 174 del 31 luglio 1997 (CTC "46" e

"47" e codici "L210" e "L211").

4.5. CFL secondo la regola "de minimis".

Ai fini della compilazione delle denunce contributive di mod. DM10/2 i datori di lavoro ovunque operanti che, relativamente ai lavoratori assunti con CFL, accedono al beneficio contributivo "pienamente agevolato" secondo la regola "de minimis", per il versamento dei contributi nella diversa misura loro spettante, si atterranno alle seguenti modalità:

- calcoleranno mensilmente i contributi previdenziali complessivamente dovuti per i lavoratori in questione in base alle norme comuni e li esporranno in uno dei righe in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 facendoli precedere dal codice "tipo contribuzione" di nuova istituzione "69" avente il significato di "lavoratori assunti con CFL secondo la regola "de minimis";
- determineranno l'importo del beneficio loro spettante e lo esporranno in uno dei righe in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, utilizzando uno dei seguenti codici di nuova istituzione:

Codice quadro "D"	Significato
1900	"Rid. Contr. Totale" per i lavoratori relativamente ai quali il datore di lavoro è tenuto al versamento della contribuzione nella misura prevista per gli apprendisti
1950	"Rid. Contr. 50%" per i lavoratori relativamente ai quali al datore di lavoro compete la riduzione del 50% dei contributi a proprio carico
1940	"Rid. Contr. 40%" per i lavoratori relativamente ai quali al datore di lavoro compete la riduzione del 40% dei contributi a proprio carico

I datori di lavoro tenuti all'assolvimento degli obblighi contributivi nella misura fissa prevista per gli apprendisti, per il versamento della contribuzione a loro carico, utilizzeranno i codici "S140" e "S150" secondo le consuete modalità.

4.6 Contratti di formazione di tipologia b).

Gli orientamenti ministeriali trovano, ovviamente, applicazione anche relativamente ai contratti di formazione e lavoro introdotti dall'art. 3 del D.L. 17.1.1994, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 19/7/1994, n. 451 (CFL mirati ad agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo; CFL di tipologia b).

Per la fruizione dei benefici contributivi relativi ad assunzioni con "contratto di formazione e lavoro di tipologia b) pienamente agevolato (1)" di lavoratori che soddisfano le condizioni della U.E. richiamate dal Ministero (età, titolo di studio, stato di disoccupazione), i datori di lavoro continueranno ad utilizzare i previsti "codici tipo contribuzione" "15", "38" e "40" secondo le modalità rese note

con la circolare n. 41 del 9 febbraio 1994 e con la circolare n. 236 del 25 novembre 1996.

I datori di lavoro ai quali, in base agli orientamenti ministeriali, compete in ogni caso la riduzione contributiva nella misura generalizzata del 25% della contribuzione a loro carico, ai fini della compilazione delle denunce contributive di mod. DM10/2, utilizzeranno il previsto "codice tipo contribuzione" "39" secondo le modalità rese note con la già richiamata circolare n. 41 del 9 febbraio 1994.

Il Direttore Generale
Trizzino

(1) Rientrano in tale fattispecie i seguenti CFL:

CFL stipulati da

- aziende artigiane ovunque ubicate;
- imprese operanti nel Mezzogiorno;
- imprese operanti in circoscrizioni che presentano un rapporto iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età lavorativa superiore alla media nazionale.

BENEFICIO:

contributi dovuti dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti per la durata del contratto di formazione con un massimo di 24 mesi.

CFL stipulati da

- aziende operanti nel Mezzogiorno non strutturate in forma di impresa.

BENEFICIO:

riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata del contratto di formazione.

CFL stipulati da

- imprese del settore Commerciale e Turistico non operanti nel Mezzogiorno con meno di 15 dipendenti.

BENEFICIO:

riduzione del 40% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata del contratto di formazione.

(2) art. 16, c. 1, della legge n. 451 del 19 luglio 1994, di conversione del decreto - legge n. 299 del 16 maggio 1994 (pubblicata in G. U. n. 195 del 22 agosto 1994).

Per quanto riguarda l'estensione del tetto massimo dei 32 anni prevista dall'art.9, c. 9, della legge 28/11/1996 n. 608, si rammenta che l'efficacia delle deliberazioni delle CRI è scaduta in data 31/12/1997. Da tale data è stata ripristinata sul tutto il territorio nazionale il limite dei 32 anni.

(3) Vedi comunicazione della Comunità relativa agli "aiuti de minimis" G.U. delle Comunità Europee n. 96/C 68/06 del 6 marzo 1996.

Allegato 1**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

NOTA del 15 febbraio 2000, n. 5/25389/70

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA
IN MATERIA DI CONTRATTI
DI FORMAZIONE E LAVORO**

Come è noto, con Decisione dell'11 maggio 1999 la Commissione europea ha verificato la presenza nel contratto di formazione e lavoro di benefici contributivi differenziati a livello territoriale, nonché per tipologia di impresa, conclusivamente valutando che le agevolazioni concesse possono produrre l'effetto di falsare la concorrenza, incidendo sugli scambi tra Stati membri. Contestualmente, allo scopo di fare chiarezza e superare ogni possibile contratto con il diritto comunitario, la Commissione ha fissato, in relazione ai benefici contributivi, il quadro delle compatibilità sia per quanto concerne le ipotesi di assunzione mediante contratto di formazione e lavoro sia per quanto concerne le ipotesi di trasformazione dello stesso in contratto a tempo indeterminato ex art. 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

È noto altresì che avverso detta Decisione è stato proposto ricorso dal Governo italiano a completa salvaguardia del contratto in parola, avuto riguardo alla rilevanza dello stesso in seno all'ordinamento giuridico lavoristico, recentemente ribadita, ancorché nell'ambito complessivo della revisione dei contratti di lavoro subordinato con finalità formativa, nel Patto per lo sviluppo e l'occupazione siglato nello scorso anno tra Governo e Parti sociali.

In attesa dell'esito del suddetto ricorso nonché alla luce degli effetti del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e, in particolare, della messa in atto delle relative disposizioni di cui agli artt. 4, lett. b), 5, 6, lett. a), b), concernenti il trasferimento alle Regioni di funzioni e competenze in materia di governo del mercato del lavoro, giova ora informare codesti Assessorati dell'esigenza che l'istituto possa svolgere, ancorché in via residuale, la propria funzione di misura agevolativa dell'occupazione giovanile, in coerenza con i fabbisogni di professionalità espressi dal sistema produttivo.

Pertanto, in ordine al perfetto adeguamento alle indicazioni della Commissione, nell'esercizio delle nuove funzioni conferite dovrà essere posta particolare attenzione affinché non si verifichi alcuna distorsione rispetto alle compatibilità individuate, delle quali a titolo esemplificativo si riporta qui di seguito una sintesi, pur accludendo l'estratto della Decisione di riferimento.

- a) Le fasce di soggetti da considerare ammissibili, anche senza necessità che con il contratto si realizzi un incremento netto di occupazione o nel reinserimento nel mercato del lavoro, quali: i giovani fino ai 25 anni di età (limite proposto come medio europeo, benché non codificato), elevabili a 29 anni per i laureati;
- i disoccupati, da intendersi come quelli che

sono alla ricerca di impiego da almeno un anno.

Non essendo richiesto l'incremento occupazionale netto, si ritiene che nelle predette ipotesi l'assunzione possa avvenire anche su posti di lavoro liberati da dimissioni nonché da passaggio a pensionamento.

b) La proroga dei benefici per un anno, prevista dall'art. 15, L.196/1997, è ammissibile in presenza delle condizioni soggettivo sopra riportate e subordinatamente a:

- la creazione netta di occupazione relativamente stabile;
- la limitazione alle aree ammesse alla deroga ex art. 87, par. 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

L'obbligo della creazione netta di posti di lavoro, che garantiscono un livello accettabile di stabilità, è soddisfatto a condizione che la trasformazione del rapporto determini un valore aggiunto anziché una sostituzione di dipendente nonché subordinatamente allo scomputo dalla forza lavoro occupata del personale a termine.

Restano pertanto le condizioni, attualmente presenti, della trasformazione del rapporto di lavoro per almeno il 60% dei contratti di formazione e lavoro precorsi e quella del divieto di ricorso ai contratti stessi per i datori di lavoro che abbiano effettuato licenziamenti collettivi nell'anno precedente. In via conclusiva, il contratto di formazione e lavoro non risulta al momento stipulabile, in funzione di un legittimo uso degli aiuti, se non nell'osservanza dei limiti posti dalla Commissione relativamente all'individuazione dei soggetti assumibili nonché in ordine all'effettività dello sviluppo durevole del tessuto economico-produttivo, tenuto soprattutto conto che a quest'ultimo obiettivo è opportuno adeguare i comportamenti in attesa della riforma normativa in materia di ammortizzatori sociali e rapporti a contenuto formativo, la cui delega ex lege 144/1999 è in corso di differimento al 31 marzo 2001.

Allegato 2**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE****LETTERA CIRCOLARE**

del 22 giugno 2000, n. 5/26969/70

**ULTERIORI CHIARIMENTI IN MERITO ALLA
DECISIONE UE DELL'11.5.1999 (PUBBLICATA
IN GAZ. UFF. COMUNITÀ EUROPEE DEL 15.2.2000)
CONCERNENTE I CONTRATTI
DI FORMAZIONE E LAVORO**

A integrazione dei primi chiarimenti forniti da questa Amministrazione con nota n. 25389 del 15 febbraio scorso, allo scopo di corrispondere a quesiti da più parti pervenuti si stima doveroso diramare una puntualizzazione riguardante alcuni profili della valenza della Decisione in oggetto, con la quale sono stati imposti vincoli restrittivi all'utilizzo del contratto di formazione e lavoro in funzione di un legittimo uso degli aiuti.

Pur in attesa dell'esito dei relativi ricorsi presentati alla Commissione sia dal Governo sia dalle Confederazioni dei datori di lavoro, è ormai noto che per effetto della suindicata Decisione sussiste l'obbligo di ridurre l'aiuto concesso qualora i contratti di formazione e lavoro stipulati presentino difformità rispetto alle condizioni precisate dall'Autorità comunitaria.

È altresì evidente che trattasi di materia complessa di rilevante impatto sociale sicché, in relazione alle perplessità rappresentate nei predetti quesiti, necessitano elementi cognitivi e di valutazione maggiormente approfonditi, tanto più che la Decisione è immediatamente efficace e non richiede alcun recepimento né alcun atto normativo di conformazione.

Invero, la vigenza della disciplina legislativa di riferimento (legge n. 863/1984 e succ. mod. e int., legge 451/1994) non è inficiata dalla pronuncia comunitaria: per l'effetto, l'eventuale mancato riconoscimento dell'intera agevolazione contributiva non vulnera in toto l'istituto del particolare contratto formativo. In ultima analisi, i contratti di formazione e lavoro stipulati nella sola osservanza delle condizioni previste dalla normativa nazionale (ovvero posti in essere senza tenere conto dei criteri fissati dalla Commissione) non sono pienamente supportati dalle agevolazioni ma non per questo perdono la propria qualificazione giuridica di contratti a causa mista e a tempo determinato. Essi, infatti, mantengono la tipica finalità di incentivare l'impiego dei giovani, attraverso l'accrescimento della professionalità collegata all'offerta di lavoro (ex Corte Cost. n. 190/1987) e fisiologicamente preordinata alla stabilizzazione del rapporto.

Al contrario, ove nella stipulazione del contratto in parola risultino perfettamente assolte le condizioni soggettive e oggettive stabilite dalla Decisione, al contratto si accompagna il legittimo uso degli aiuti disposto dalla disciplina nazionale, specificamente di quelli superiori alla misura generalizzata indifferenziata del 25.

Sul punto è opportuno articolare la seguente precisazione:

- lo sgravio contributivo previsto per i soggetti operanti nei territori e settori per i quali è stabilita la riduzione del 25% è sempre legittimo (a prescindere, dunque, dalla ricorrenza di condizioni "soggettive", vale a dire età o titolo di studio, o "oggettive", vale a dire lo stato di disoccupazione) e, conseguentemente, tutte le imprese alle quali si applica unicamente tale riduzione minima continueranno a beneficiare legittimamente degli sgravi e, ad esse, continuerà ad applicarsi la vigente normativa nazionale in materia (cfr. punti da 62 a 65 e 90 della Decisione);

ne consegue che anche per i datori di lavoro ai quali la legge nazionale riconosce uno sgravio contributivo superiore alla misura del 25%, lo sgravio contributivo limitato a tale ultima misura percentuale sarà comunque sempre riconosciuto, indipendentemente dalla ricorrenza delle predette condizioni.

- lo sgravio contributivo superiore alla misura del 25% sarà riconosciuto ai giovani laureati fino a 29 anni compresi al momento dell'assunzione (cfr. articolo 1, punto 1, seconda linea del dispositivo della Decisione);
- l'ulteriore beneficio contributivo annuo, concesso ex art. 15, L. n. 196/97 in ragione della trasformazione del contratto di formazione e lavoro in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è legittimo se la trasformazione contribuisce a creare occupazione netta nell'impresa, indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni viste alla linea precedente (cfr. punti da 104 a 109 della motivazione, nonché articolo 2, punto 1, primo paragrafo del dispositivo della Decisione);
- per quanto riguarda eventuali contratti di formazione e lavoro stipulati al di fuori delle condizioni sopra richiamate, i benefici contributivi sono riconosciuti nell'importo massimo di 100.000 Euro nel corso di tre anni per ciascuna impresa (cd importo "de minimis"); nel limite di tale importo, infatti, la misura non costituisce aiuto di Stato illegittimo in quanto inidonea a falsare la concorrenza. A tal proposito, occorre sottolineare che la regola del "de minimis" non si applica ai settori disciplinati dal Trattato CECA, alla costruzione navale ed al settore dei trasporti, ed agli aiuti concessi per spese inerenti ad attività dell'agricoltura o della pesca e che nel computo degli aiuti, al fine del raggiungimento del limite di 100.000 Euro, concorrono gli altri interventi e/o le misure concesse dallo Stato se giustificate dalla medesima ragione (cfr. punti 118 e 119 della Decisione).

Per quel che concerne i soggetti assumibili con il contratto in discussione, si precisa anche quanto segue:

- a) i giovani e i laureati sono ammessi al C.F.L. pienamente agevolato se di età rispettivamente inferiore a venticinque anni (ovvero fino a 24 anni e 364 giorni) e inferiore a trenta anni (ovvero fino a 29 anni e 364 giorni);
- b) i disoccupati di lunga durata, vale a dire da almeno un anno, sono ammessi al contratto di formazione e lavoro pienamente agevolato fino al limite di trentadue anni non compiuti, a termini dell'art. 16, co. 1, della legge n. 451 del 19 luglio 1994, di conversione del decreto - legge n. 299 del 16 maggio 1994 (pubblicata in Gazz. Uff. n. 195 del 22 agosto 1994).
- c) a prescindere dai requisiti indicati nei punti a) e b) sono ammessi al C.F.L. pienamente agevolato i soggetti, fino al limite di 32 anni, nel caso in cui la successiva trasformazione a tempo indeterminato del contratto realizzi un incremento netto di occupazione.

Per quanto riguarda il beneficio temporaneo dell'estensione del tetto massimo di età oltre i trentadue anni - operata dalle Autorità regionali dell'Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia in virtù della disposizione dell'art. 9, co. 9, della legge 608 del 28 novembre 1996, di conversione del decreto

legge n. 510 del 1° ottobre 1996 - si rammenta che l'efficacia delle relative deliberazioni adottate dalle C.R.I. è scaduta in data 31 dicembre 1997 sicché nel periodo successivo è stata ripristinata su tutto il territorio nazionale l'operatività del soprarichiamato limite di legge di trentadue anni.

OGGETTO:
CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO
ULTERIORI PRECISAZIONI

SOMMARIO

Integrazioni alla disciplina contenuta nella circolare n. 85 del 14 ottobre 1999.

Chiarimenti relativi all'individuazione dei soggetti destinatari delle agevolazioni, ai criteri di calcolo della forza aziendale e dell'incremento occupazionale, ed alle modalità operative per il conguaglio delle riduzioni contributive spettanti.

Ad integrazione delle disposizioni contenute nella circolare n. 85 del 9 aprile 2001, riguardante la nuova disciplina delle agevolazioni contributive per l'assunzione di lavoratori con contratto di formazione e lavoro, così come delineata alla luce della decisione comunitaria del 11/5/1999 e dei successivi orientamenti ministeriali, si forniscono le seguenti precisazioni, tese a superare le difficoltà interpretative emerse in sede di prima applicazione della normativa citata.

1. CONDIZIONI SOGGETTIVE E OGGETTIVE DEI LAVORATORI

In base alle indicazioni ministeriali, la legittimità delle riduzioni contributive in misura superiore al 25%, è subordinata al verificarsi, in capo al lavoratore assunto con CFL, delle seguenti condizioni:

- **età e titolo di studio**
le assunzioni devono riguardare giovani fino a 25 anni di età elevabili a 29 anni compresi per i lavoratori laureati;
- **stato di disoccupazione di lunga durata**
le assunzioni devono rivolgersi a persone che siano senza lavoro da almeno un anno.

Al riguardo, si ribadisce il carattere alternativo dei suddetti requisiti.

Le assunzioni con CFL di lavoratori che rispettino anche solamente una delle suddette condizioni, sono pienamente supportate dalle agevolazioni contributive senza la necessità che il datore di lavoro realizzi anche un incremento netto di occupazione. Al contratto stipulato si accompagnerà, di conseguenza, il legittimo uso delle riduzioni disposte dalla disciplina nazionale, ancorché superiori alla misura generalizzata del 25%.

2. CFL PIENAMENTE AGEVOLATI A SEGUITO DI TRASFORMAZIONE.

Con riguardo a questa particolare tipologia, si è provveduto ad un accurato riesame dei problemi interpretativi fino ad oggi emersi.

Da una approfondita disamina dei contenuti della decisione comunitaria e degli orientamenti ministeriali in materia, si è pervenuti nella determinazione che il beneficio contributivo "in misura piena" possa trovare applicazione anche nelle ipotesi di trasformazione a tempo parziale, purché indeterminato, del contratto di formazione originariamente stipulato a part-time.

Resta fermo l'obbligo della realizzazione, a seguito dell'avvenuta trasformazione del CFL, di un incre-

mento netto di occupazione rispetto alla media degli occupati nei sei mesi precedenti.

Si ribadisce, inoltre, che il recupero delle agevolazioni contributive, pari alla differenza tra la riduzione contributiva del 25% operata durante lo svolgimento del CFL e quella spettante secondo le diverse misure previste dalla normativa nazionale vigente, potrà essere effettuato dai datori di lavoro aventi titolo, anche in unica soluzione.

Per le modalità di recupero, si rimanda a quanto già reso noto al punto 4.4.2 della circolare n. 85/2001.

3. INCREMENTO DELLA FORZA OCCUPAZIONALE.

Ai fini dell'incremento del numero di dipendenti, si precisa che il requisito occupazionale va determinato in relazione al complesso delle attività facenti capo al medesimo imprenditore, anche se articolate in più cantieri, stabilimenti o filiali dislocati nella stessa provincia o in province diverse non assumendo rilievo l'eventuale diverso settore di attività nel quale gli stessi siano occupati.

Per tutti gli altri aspetti inerenti al calcolo della forza aziendale, si rinvia ai criteri già indicati nella circolare n. 122 del 27/6/2000.

4. CFL SECONDO LA REGOLA "DE MINIMIS"

Come già precisato al punto 3.1 della più volte menzionata circolare n. 85/2001, l'accesso al beneficio contributivo in argomento si riferisce esclusivamente alle assunzioni con CFL aventi titolo alla riduzione contributiva in misura superiore rispetto a quella generalizzata del 25%.

Concorrono, pertanto, alla determinazione del limite dei 100 mila Euro nel triennio esclusivamente le differenze tra le riduzioni contributive superiori al 25% e tale ultima misura generalizzata.

Si precisa, da ultimo, che la regola "de minimis" trova, ovviamente, applicazione anche con riguardo ai contratti di formazione e lavoro introdotti dall'art. 3 del D.L. 17/1/1994, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 19/7/1994, n. 451 (CFL mirati ad agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo; CFL di tipologia b). Stante, tuttavia, la peculiarità di tale fattispecie che è legata, tra l'altro, alla durata del rapporto successivamente alla trasformazione, nonché all'entità delle retribuzioni corrisposte durante il periodo di formazione, per le operazioni di recupero, i datori di lavoro si avvarranno della procedura delle regolazioni contributive.

**Il Direttore Generale
Trizzino**



**OGGETTO: D.LGS 26 MARZO 2001, N. 151
"TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI TUTELA E SOSTEGNO
DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ".
NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
ASSUNZIONI IN SOSTITUZIONE E DI SGRAVIO
CONTRIBUTIVO. SGRAVIO CONTRIBUTIVO
IN FAVORE DI AZIENDE CHE ASSUMONO
LAVORATORI IN SOSTITUZIONE
CON CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO**

SOMMARIO

Estensione alle assunzioni in sostituzione della disciplina delle assunzioni con contratto di fornitura di lavoro temporaneo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 24 giugno 1997, n. 196.

Modalità operative per la fruizione dello sgravio contributivo previsto dall'articolo 4 del T.U. in favore delle aziende che assumono lavoratori in sostituzione con contratto di lavoro temporaneo.

PREMESSA.

Sulla G.U. n. 96 del 26 aprile 2001 è stato pubblicato il Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità". Il T.U. è un provvedimento normativo dovuto in base alla previsione contenuta nell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53. Esso riproduce organicamente una serie di disposizioni preesistenti, abrogandone alcune (una serie di norme tra cui la legge n. 1204/1971 e successive modifiche ed una parte della legge n. 903/1977 sulla parità), venendo così a costituire un fondamentale punto di riferimento normativo.

La disposizione legislativa ha apportato, tra l'altro, rilevanti integrazioni alla disciplina delle assunzioni in sostituzione ed allo sgravio contributivo, già contenuto nell'art. 10 della citata legge n. 53/2000 (vedi circolare n. 117 del 20 giugno 2000), in favore di aziende che assumono lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo.

Con la presente circolare s'illustrano le novità introdotte dall'articolo 4 del Testo Unico, entrato in vigore il 27 aprile 2001.

1. CONTENUTO DELLA NORMA

L'articolo 4 del D.Lgs n. 151/2001 (allegato 1) regola le assunzioni in sostituzione di lavoratrici e di lavoratori in congedo prevedendo che, in sostituzione dei lavoratori assenti, il datore di lavoro può, nel rispetto delle relative disposizioni di legge, assumere personale sia con contratto a tempo determinato (articolo 1, secondo comma, lettera b) della legge 18 aprile 1962, n. 230), sia con contratto di fornitura di lavoro temporaneo (articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 24 giugno 1997, n. 196).

Con la suddetta disposizione il legislatore ha esteso alle assunzioni in sostituzione la disciplina delle assunzioni con contratto di fornitura di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196.

Il secondo comma dell'articolo 4 prevede poi che l'assunzione in sostituzione di lavoratrici e lavora-

tori assenti dal lavoro in virtù delle disposizioni di cui al T.U., sia con personale a tempo determinato, sia con lavoratori interinali, può avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo, ovvero anche con un anticipo superiore, se contemplato dalla contrattazione collettiva.

2. SGRAVIO CONTRIBUTIVO

Il comma 3 dell'articolo 4 ripropone lo sgravio contributivo, già previsto dall'art. 10 della citata legge n. 53/2000, in favore delle aziende che assumano lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in congedo.

Nell'ipotesi in cui l'assunzione in sostituzione avvenga con contratto di fornitura di lavoro temporaneo, la disposizione contiene una specifica previsione, in forza della quale l'impresa utilizzatrice recupera dalla società di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.

Nessun'ulteriore modifica è stata introdotta per quanto attiene alle altre condizioni di accesso al beneficio che, per comodità, di seguito si riportano. Relativamente a tutti gli altri aspetti, si rinvia alle disposizioni già illustrate nella circolare n. 117/2000.

3. SOGGETTI BENEFICIARI

Per quanto concerne il campo di applicazione dello sgravio contributivo, il T.U. stabilisce che il predetto beneficio continua a trovare applicazione:

- a) nelle aziende con meno di venti dipendenti (art. 4, c. 3);
- b) nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui alla legge 29 dicembre 1987, n. 546 (art. 4, c. 5).

Al riguardo, si ribadisce che, tenuto conto dello spirito della legge che tende a favorire il ricorso all'istituto del "congedo", il beneficio trova applicazione nei confronti della generalità dei datori di lavoro, aventi o meno la qualifica di imprenditori.

Nelle ipotesi di ricorso a prestatori di lavoro temporaneo, ai fini della determinazione del requisito occupazionale utile per l'accesso al beneficio, occorrerà far riferimento al numero dei dipendenti che costituiscono la base occupazionale dell'azienda "utilizzatrice", non assumendo rilievo la consistenza organica dell'azienda "fornitrice".

4. MODALITÀ DI ACCESSO AL BENEFICIO

Ai fini dell'accesso al beneficio contributivo le aziende "fornitrici" attesteranno, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28/12/2000, con autocertificazione da presentare alla competente Sede dell'Istituto, che:

- l'assunzione dei dipendenti interessati allo sgravio è effettuata in sostituzione di lavoratori che, nell'azienda "utilizzatrice", siano in astensione ai sensi delle disposizioni di cui al T.U.;
- la forza occupazionale dell'azienda "utilizzatrice", all'atto dell'assunzione del dipendente, è inferiore alle 20 unità.
- l'assunzione dei dipendenti interessati allo sgravio è effettuata in sostituzione di lavoratrici autonome di cui alla legge 29 dicembre 1987, n. 546, in maternità (vedi successivo punto 4.2).

4.1. Computo dei dipendenti.

Come già precisato al punto 3.1.1 della circolare n. 117/2000, nella determinazione del numero dei dipendenti vanno ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica, (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.). Il lavoratore assente ancorché non retribuito (es. per servizio militare, gravidanza e puerperio) è escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto altro lavoratore; ovviamente in tal caso sarà computato il sostituto.

Restano, invece, esclusi dal computo numerico dei dipendenti occupati:

- i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro (art.3, comma 10 della legge 19 dicembre 1984, n. 863);
- gli apprendisti (art. 21, comma 7 della legge 28 febbraio 1987 n. 56);
- i lavoratori assunti con contratto di reinserimento (art. 20 della legge 23 luglio 1991, n. 223);
- i prestatori di lavoro temporaneo, con riguardo all'organico dell'impresa utilizzatrice (art. 6, comma 5 della legge 24 giugno 1997, n. 196).

4.2 Art.4 c. 5. Sgravio ad aziende in cui operano lavoratrici autonome.

Lo sgravio contributivo si applica anche per le ipotesi di assunzione, con contratto a tempo determinato o con contratto di lavoro temporaneo, di lavoratori in caso di maternità di lavoratrici autonome di cui alla legge 29 dicembre 1987, n. 546.

4.3 Periodo temporale di spettanza del beneficio.

I benefici contributivi continuano a trovare applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in astensione e, per un anno, dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento (art. 4, c. 4).

5. CODIFICA AZIENDE

Le posizioni contributive riferite ad aziende di fornitura di lavoro temporaneo aventi titolo allo sgravio contributivo ex art. 4, c. 3 del T.U. dovranno essere contraddistinte dal codice di autorizzazione "9R" che assume il più ampio significato di "Azienda, anche di fornitura di lavoro temporaneo, avente titolo allo sgravio ex art. 4, c. 3 del D.lgs 151/2001".

6. MODALITÀ OPERATIVE

Per l'assolvimento della contribuzione relativa a lavoratori, collocati presso aziende "utilizzatrici", per i quali ricorrono le condizioni per la fruizione dello sgravio ex art. 4, c. 3 del T.U., le agenzie di fornitura di lavoro temporaneo si atterranno alle seguenti modalità:

- determineranno i contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai lavoratori in questione, senza operare alcuna riduzione, in base alla misura complessivamente dovuta.

I dati saranno esposti nel modello DM10/2 utilizzando il codice "tipo contribuzione" "68" che assume il nuovo significato di "Lavoratori interinali ex D.lgs 151/2001, per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 50%".

Nelle apposite caselle dovranno essere indicati, altresì, il numero dei dipendenti, il numero delle giornate retribuite e l'ammontare delle retribuzioni imponibili.

- calcoleranno l'importo del beneficio contributivo (50% della contribuzione a carico del datore di lavoro) e lo esporranno in uno dei righe in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, utilizzando il codice di nuova istituzione "L610", preceduto dalla dicitura "Rid. ex. D.lgs 151/2001".

Le agenzie di fornitura di lavoro temporaneo che, invece, avessero titolo allo sgravio contributivo ex art. 4, c. 3 del T.U. per assunzioni di lavoratori in sostituzione di personale impegnato in attività istituzionali ed in congedo ai sensi delle disposizioni di cui al T.U., ai fini della fruizione del beneficio spettante, si atterranno alle istruzioni rese note al punto 6 della già menzionata circolare n. 117/2000 (codici "82" e "L222").

7. REGOLARIZZAZIONE DEI PERIODI PREGRESSI

Per il conguaglio del beneficio relativo a periodi a decorrere dall'entrata in vigore del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (27 aprile 2001), le agenzie di fornitura di lavoro temporaneo potranno utilizzare le denunce di mod. DM10/2 aventi scadenza entro il giorno 16 del terzo mese successivo all'emanazione della presente circolare (deliberazione n. 5 del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993).

A tal fine, l'importo dello sgravio pregresso dovrà essere indicato in un rigo in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, preceduto dalla dicitura "Sgr. Arr. D.lgs.151/2001" e dal codice di nuova istituzione "L611".

Il Direttore Generale Trizzino

Allegato 1

DECRETO LEGISLATIVO N. 151

DEL 26 MARZO 2001

(G.U. N. 96 DEL 26 APRILE 2001)

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53. - STRALCIO -

ART. 4 SOSTITUZIONE DI LAVORATRICI E LAVORATORI IN CONGEDO

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 11; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 10)

1. In sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro, in virtù delle disposizioni del presente testo unico, il datore di lavoro può assumere personale con contratto a tempo determinato o temporaneo, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230, e dell'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 24 giugno 1997, n. 196, e con l'osservanza delle disposizioni delle leggi medesime.
2. L'assunzione di personale a tempo determinato e di personale temporaneo, in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo ai sensi del presente testo unico può avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.
3. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento. Quando la sostituzione avviene con contratto di lavoro temporaneo, l'impresa utilizzatrice recupera dalla società di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.
4. Le disposizioni del comma 3 trovano applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.
5. Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui al Capo XI, è possibile procedere, in caso di maternità delle suddette lavoratrici, e comunque entro il primo anno di età del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, all'assunzione di personale a tempo determinato e di personale temporaneo, per un periodo massimo di dodici mesi, con le medesime agevolazioni di cui al comma 3.

**OGGETTO: DECRETO MINISTERIALE
20 APRILE 2001, N. 65
MISURE PER FAVORIRE LA RICOLLOCAZIONE
LAVORATIVA DEI SOGGETTI IMPEGNATI
NEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI
PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI**

SOMMARIO

Istruzioni operative per il conguaglio degli incentivi economici a favore dei datori di lavoro che stabilizzano soggetti impegnati in lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici.

PREMESSA

L'art. 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (allegato 1) detta disposizioni in materia di stabilizzazione dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici. In particolare, prevede la possibilità che, mediante apposito decreto ministeriale che assicuri la trasparenza e la competitività degli affidamenti, siano definite procedure di terziarizzazione dei servizi.

In attuazione del disposto della norma citata, è stato quindi emanato dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il decreto ministeriale 20 aprile 2001, n. 65 (allegato 2).

Detto decreto prevede che dal 1 luglio 2001 i servizi di pulizia degli spazi e locali scolastici e delle loro pertinenze siano affidati a "imprese, consorzi di imprese e di società cooperative", le quali sono tenute a provvedervi mediante l'assunzione a tempo indeterminato dei soggetti già precedentemente impegnati in progetti di lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici.

Al fine poi di disciplinare compiutamente l'attività di terziarizzazione, il citato decreto, in linea con le disposizioni vigenti in materia (articoli 10, c. 3, e 12, c. 6, del D. Lgs. n. 468/1997, nonché articolo 6, c. 1, del D. Lgs. n. 81/2000), prevede la stipula di una apposita convenzione.

In data 7 giugno 2001, è stata quindi sottoscritta una convenzione "quadro" tra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ed i seguenti consorzi di imprese e/o di società cooperative:

- 1) C.I.C.L.A.T. S.c.r.l. - Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari Traffico;
- 2) Consorzio Nazionale Servizi S.c.r.l.;
- 3) Manital, Consorzio per i Servizi Integrati;
- 4) Consorzio Miles Servizi integrati.

In materia di incentivi per la ricollocazione dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili, le disposizioni di carattere generale sono state illustrate, da ultimo, con la circolare n. 188 del 15 novembre 2000. Con la presente circolare si forniscono le disposizioni per l'attuazione pratica di quanto previsto dal D.M. 20 aprile 2001, n. 65.

1) SOGGETTI BENEFICIARI

Gli incentivi, così come di seguito disciplinati, sono rivolti esclusivamente alle imprese e/o società cooperative -aderenti ad uno dei consorzi firmatari della convenzione "quadro" del 7/6/2001- che pro-

cedono, a decorrere dal 1 luglio 2001, all'assunzione di soggetti precedentemente impegnati in progetti di lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici.

2) BENEFICI SPETTANTI

In base alla vigente normativa, i soggetti impegnati in lavori socialmente utili, definiti transitori, possono essere assunti:

- ai sensi dell'art. 8, c. 9 della legge n. 407/1990;
- ai sensi dell'art. 25, c. 9 della legge n. 223/1991.

Le imprese e/o cooperative che hanno proceduto alle stabilizzazioni di cui al D.M. 20 aprile 2001, n. 65, hanno pertanto diritto a fruire, per ogni lavoratore stabilizzato, dei conseguenti benefici contributivi.

In aggiunta all'agevolazione di cui sopra, nei confronti dei soggetti di cui al precedente punto 1 trova altresì applicazione il disposto di cui all'art. 7, c. 12, del D. Lgs. n. 81/2000 (contributo per l'attività formativa).

Tale ultima disposizione prevede, come noto, che, a fronte dello svolgimento di attività formativa nei confronti dei soggetti stabilizzati, sia corrisposto al datore di lavoro l'assegno di cui all'articolo 4, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2000, spettante per ogni lavoratore assunto (si veda, al riguardo, il punto 7 della circolare n. 188/2000).

In base a quanto previsto dall'art. 5 della convenzione, tale forma di incentivo trova applicazione per un periodo non superiore a tre mesi con decorrenza dal 1 luglio 2001 ovvero da data successiva.

L'importo delle somme spettanti a titolo di contributo ex art. 7, c. 12, del D. Lgs. n. 81/2000 è corrisposto ai datori di lavoro, in sede di conguaglio dei contributi dagli stessi dovuti relativamente ai lavoratori dipendenti, secondo le modalità indicate al successivo punto 5.

Conformemente a quanto disposto dall'art. 3, comma 2, punto h) del Decreto Ministeriale 20 aprile 2001, n. 65, alle imprese e/o cooperative che procedono alle stabilizzazioni in oggetto non compete invece l'incentivo pari a L. 18 milioni previsto dall'art. 7, c. 1 del decreto legislativo n. 81/2000.

3) ADEMPIMENTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO

Al fine di semplificare l'accesso ai benefici spettanti, in considerazione del peculiare status dei soggetti cui si riferiscono (ex LSU), le imprese e/o cooperative, anche per il tramite dei loro consorzi, si limiteranno ad attestare, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con autocertificazione da presentare alla competente Sede dell'Istituto, che:

- l'impresa è associata ad uno dei consorzi firmatari della convenzione "quadro" con il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, stipulata in base al D.M. 20 aprile 2001, n. 65;
- sono stati assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato parziale non inferiore a 30 ore settimanali, a decorrere dal 1 luglio 2001 ovvero (in via eccezionale e dietro idonee motivazioni) da data successiva, i lavoratori riportati in un elenco da allegare; quest'ultimo dovrà altresì contenere, per ogni nominativo, l'indicazione dell'agevolazione contributiva spettante

- (ex lege n. 407/1990 ovvero ex lege n. 223/1991);
- è stata inviata ai competenti Servizi per l'Impiego comunicazione dell'avvenuta assunzione dei soggetti ex LSU;
 - nei confronti dei lavoratori assunti è stata svolta attività formativa, con l'indicazione del periodo di svolgimento.

4) CODIFICA AZIENDE - MODALITÀ OPERATIVE

Le Sedi, dopo aver ricevuto la documentazione di cui al precedente paragrafo, provvederanno a contrassegnare le posizioni contributive relative ai datori di lavoro aventi titolo con il codice di autorizzazione "1H" che assume il significato di "azienda destinataria dei benefici ex D.M. n. 65/2001".

Le medesime posizioni saranno altresì contraddistinte dal codice di autorizzazione relativo alla riduzione contributiva spettante ("5Q" per benefici ex lege n. 223/1991 ovvero "5N" per beneficio ex art. 8, c. 9 L. 407/1990).

5) MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MOD. DM10/2

Ai fini della compilazione del mod. DM10/2 i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità:

- esporranno i dati relativi ai dipendenti di cui trattasi nel quadro "B-C" del mod. DM10/2 utilizzando i codici tipo contribuzione normalmente in uso:
 - "75" per i benefici ex lege n. 223/1991;
 - "58 o 59" per beneficio ex art. 8, c. 9 della legge n. 407/1990;
- indicheranno l'importo della riduzione contributiva spettante nel quadro "D" del mod. DM10/2 facendolo precedere dal codice corrispondente alla riduzione richiesta:
 - "L180" ex lege n. 223/1991;
 - "L174" o "L175" ex art. 8, c. 9 della legge n. 407/1990.

Si ricorda che la riduzione contributiva attiene esclusivamente alla quota a carico del datore di lavoro. La quota relativa al lavoratore è, invece, interamente dovuta.

Si richiama inoltre l'attenzione dei datori di lavoro sull'obbligo di riportare mensilmente, dalla data di assunzione e fino alla conclusione degli incentivi, in uno dei righe in bianco di quadri "B-C" del modello DM10/2, nella casella "n. Dipendenti", il numero dei lavoratori precedentemente impegnati in Lsu facendolo precedere dal codice "LS01".

Stante la finalità statistica di tale rilevazione, nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "giornate, retribuzioni e somme a debito".

Ai fini della fruizione dell'assegno per l'attività formativa, di cui all'art. 7, c. 12 del D. Lgs. n. 81/2000, i datori di lavoro

- provvederanno, in unica soluzione, al conguaglio dell'importo loro spettante riportandone il relativo ammontare in uno dei righe in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, preceduto dalla dicitura "conguaglio assegno ex Art 7, c. 12, D. Lgs. n. 81/2000" e dal previsto codice "L994".

Allegato 1

ARTICOLO 78 COMMA 31 LEGGE N. 388/2000

31. Ai fini della stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici, sono definite, in base ai criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, mediante decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, procedure di terziarizzazione, ai sensi della normativa vigente, secondo criteri e modalità che assicurino la trasparenza e la competitività degli affidamenti. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 287 miliardi per l'anno 2001 e di lire 575 miliardi per l'anno 2002. Al relativo onere si provvede, quanto a lire 249 miliardi per l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Allegato 2

DECRETO MINISTERIALE 20 APRILE 2001, N.65

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DI CONCERTO CON I MINISTRI DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE E DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VISTA la Legge 23 dicembre 2000, n.388 ed in particolare l'art. 78, comma 31, che prevede, ai fini della stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici, la definizione, ai sensi del citato articolo 10, comma 2, del Decreto Legislativo 28 febbraio 2000, n.81, mediante provvedimento emanato, di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale e il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, di procedure di terziarizzazione, ai sensi della normativa vigente, secondo criteri e modalità che assicurino la trasparenza e la competitività degli affidamenti, e che prevede, altresì, l'autorizzazione della spesa di lire 287 miliardi per l'anno 2001 e di lire 575 miliardi per l'anno 2002 al cui onere si provvede, quanto a lire 249 miliardi per l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della Legge 17 maggio 1999, n.144; VISTA la Legge 3 maggio 1999, n.124 ed in particolare l'articolo 8;

VISTO il Decreto Ministeriale emesso, di concerto con i Ministri dell'Interno, del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica e della Funzione Pubblica, il 23 luglio 1999, n.184, riguardante "Trasferimento del personale amministrativo, tecnico e ausiliario dagli enti locali allo Stato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n.124"; VISTO l'articolo 9, del citato Decreto Ministeriale, che dispone che lo Stato subentri nei contratti sti-

pulati dagli enti locali alla data del 24 maggio 1999, ed eventualmente rinnovati in data successiva, per la parte con la quale sono state assicurate le funzioni proprie del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole statali, in luogo dell'assunzione di personale dipendente;

VISTO, inoltre, che lo stesso Decreto Ministeriale, relativamente alla stabilizzazione dei Lavoratori utilizzati in attività Socialmente Utili, prevede espressamente che, fermo restando la prosecuzione delle attività da parte dei soggetti esterni impegnati in progetti LSU e LPU in corso ai sensi delle leggi vigenti, lo Stato subentrerà nelle convenzioni stipulate dagli enti locali con i soggetti imprenditoriali, comprese le cooperative, per la stabilizzazione di quei progetti per lavori socialmente utili e/o di pubblica utilità che erano in atto nelle istituzioni scolastiche statali prima del 25 maggio 1999, anche se rinnovati successivamente, per lo svolgimento di funzioni demandate per legge all'ente locale in sostituzione dello Stato;

VISTO l'articolo 10, comma 2, del Decreto Legislativo 28 febbraio 2000, n.81 che prevede appositi decreti interministeriali, con l'individuazione di misure, nell'ambito di quelle previste dall'articolo 6, per l'utilizzo di risorse, ove previste dalla normativa vigente, delle amministrazioni statali di volta in volta interessate, finalizzate alla stabilizzazione occupazionale esterna dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto, i quali abbiano svolto attività in lavori socialmente utili sulla base di apposite convenzioni stipulate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale con le amministrazioni pubbliche aventi competenze interregionali, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del Decreto Legislativo 1° dicembre 1997, n.468;

VISTO l'articolo 1, comma 7, della Legge 19 luglio 1993, n.236, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 20 maggio 1993, n.148, che istituisce presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale il Fondo per l'Occupazione;

VISTE le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del Decreto Legislativo 28 febbraio 2000, n.81 ed all'articolo 10, commi 1, 2 e 3, e all'articolo 12, comma 6, del Decreto Legislativo 1° dicembre 1997, n.468, che prevedono l'affidamento a terzi anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, fino al 31 dicembre 2001, allo scopo di favorire la creazione di stabili opportunità occupazionali per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo 28 febbraio 2000, n.81, mediante la stipula di convenzioni di durata non superiore a 60 mesi, con le Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n.29.

VISTO il Decreto 21 maggio 1998 del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica che definisce, all'articolo 6, gli obiettivi di Italia Lavoro S.p.A. nella ricollocazione dei soggetti impegnati nei progetti di lavori socialmente utili;

VISTA la direttiva del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale del 20 luglio 2000 che assegna a Italia Lavoro S.p.A. l'obiettivo prioritario per il biennio 2000-2001 di individuare, promuovere e sostenere le forme di intervento che rendano possibile la stabilizzazione occupazionale delle persone impegnate nei lavori socialmente utili secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2000 e dalle altre normative e, in particolare, la promozione da parte degli Enti locali e della P.A. di misure di esternalizzazione di opere e servizi;

DECRETA

ART.1 (SOGGETTI BENEFICIARI)

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo 28 febbraio 2000, n.81 impegnati nelle attività socialmente utili, riconducibili a funzioni ausiliarie nell'ambito degli ATA, nelle istituzioni scolastiche statali, con risorse a carico del Fondo per l'Occupazione, di cui alla Legge 19 luglio 1993, n.236 o proprie dei vari Enti utilizzatori e attualmente in regime di prosecuzione sulla base della normativa vigente, sono i beneficiari delle iniziative di stabilizzazione mediante le procedure di terziarizzazione, oggetto del presente decreto.

ART.2 (ATTIVITÀ DA AFFIDARE)

1. A decorrere dal 1° luglio 2001, i Dirigenti delle istituzioni scolastiche che attualmente utilizzano soggetti impegnati in progetti per Lavori Socialmente Utili in qualità di collaboratori scolastici, come da profilo A2 della tabella A prevista dall'articolo 32 del CCNL 26 maggio 1999 comparto Scuola, affideranno a Imprese, Consorzi di Imprese e di Società Cooperative, sulla base delle indicazioni contenute nel successivo art.3 e con il coordinamento dei competenti Uffici Scolastici Regionali, i servizi di pulizia degli spazi e locali scolastici e delle loro pertinenze, ivi comprese palestre e impianti sportivi.

ART.3 (PROCEDURE DI TERZIARIZZAZIONE DEI SERVIZI DI PULIZIA, CRITERI DI TRASPARENZA E DI COMPETITIVITÀ)

1. Il Ministero della Pubblica Istruzione, d'intesa con il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, sulla base delle procedure di terziarizzazione previste dagli articoli 10, comma 3 e 12, comma 6, del D. Lgs. n.468 del 1997 e dell'articolo 6, comma 1, del D. Lgs. n.81 del 2000, sottoscriverà una convenzione "quadro", con Imprese, Consorzi di Imprese e di Società Cooperative, indicati da Associazioni nazionali di rappresentanza, aderenti alle associazioni nazionali di categoria firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro del settore Imprese di pulimento, al fine di :

- garantire criteri di trasparenza e competitività degli affidamenti ai contraenti terzi;
- regolare in modo uniforme le modalità di esecuzione dei servizi nelle istituzioni scolastiche pubbliche di ogni ordine e grado, presso le quali sono presenti soggetti impegnati in Attività

Socialmente Utili, di cui al precedente articolo 1; - garantire costo complessivo indifferenziato per addetto;

- assicurare standard qualitativi omogenei dei servizi, unitarietà gestionale e univocità delle responsabilità contrattuali.

2. Tali Imprese, Consorzi di Imprese e di Società Cooperative dovranno attenersi ai seguenti criteri:

- struttura societaria e organizzativa a carattere nazionale, consolidata da almeno cinque anni, con presenza, diretta o associata, in almeno quattro Regioni, di cui almeno una nel Mezzogiorno;

- certificazione di qualità secondo norme UNI EN ISO 9002;

- specifica esperienza, da almeno cinque anni, nell'esecuzione dei servizi, come indicati nel precedente articolo 2, certificata da analoghi contratti di appalto sottoscritti con la pubblica amministrazione, con enti pubblici economici, con enti locali o con società a prevalente partecipazione pubblica;

- esperienze realizzative di interventi di stabilizzazione occupazionale di soggetti, a seguito di progetti LPU/LSU, di cui ai Decreti Legislativi n.81/2000, n.468/97;

- fatturato annuo complessivo, degli ultimi tre anni, non inferiore a lire 50 miliardi;

- numero di addetti, inclusi i soci lavoratori, non inferiore a 1000, come dato medio del triennio;

- applicazione di costi per addetto indifferenziati su tutto il territorio nazionale, a prescindere dalla consistenza numerica dei soggetti presenti nei plessi scolastici; tali costi dovranno essere così composti:

- costo del lavoro annuo per addetto, in applicazione della vigente normativa ed in particolare della Legge 7/11/200 n. 327, del CCNL e dei contratti collettivi integrativi del Settore Imprese di pulimento, con inquadramento al 5° livello e con orario di lavoro non inferiore alle 30 ore settimanali, dedotti gli incentivi di cui all'articolo 7, comma 12, del D. Lgs. n.81/2000, tenuto conto delle agevolazioni contributive di cui all'articolo 8, comma 9, della Legge n.407/90 e all'articolo 25, comma 9, della Legge n.223/93;

- spese generali e utile di impresa, definiti per analogia, nei limiti delle percentuali stabilite dall'art. 34, comma 2, lettere c) e d) del D.P.R. 554/99 e tenuto anche conto delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, in ordine alla percentuale di incidenza del costo della manodopera rispetto al totale dei costi di servizio, con circolare n. 87 del 10/9/93.

- rinuncia espressa all'incentivo di cui all'art. 7 comma 1 del Decreto Legislativo n. 81/2000.

3. La convenzione "quadro" di affidamento dei servizi, che impegnerà tutte le istituzioni scolastiche interessate, dovrà prevedere:

- l'assunzione, da parte delle imprese interessate, a decorrere dal 1° luglio 2001, previa stipula del

contratto di affidamento dei servizi, di tutti i soggetti di cui all'articolo 1 del presente Decreto con contratto a tempo indeterminato per un totale di ore/settimana non inferiore a 30 e con applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del settore imprese di pulimento;

- la programmazione degli obiettivi da conseguire;

- i costi complessivi per addetto da applicare, indistintamente, per tutte le istituzioni scolastiche pubbliche interessate;

- gli obblighi e le responsabilità dei contraenti, compreso l'obbligo delle Imprese, Consorzi di Imprese e di società cooperative, attraverso accordi tra i soggetti sopra indicati contraenti ovvero con assegnazione diretta da parte del committente, ad assumere i soggetti di cui al precedente articolo 1, presenti nelle istituzioni scolastiche pubbliche, localizzate in regioni anche diverse da quelle indicate dagli stessi come richiesto alla lettera a) comma 1 del presente articolo, in modo da coprire l'intera dislocazione territoriale dei soggetti da stabilizzare;

- l'individuazione delle Scuole o reti di Scuole e dei soggetti legittimati o delegati alla sottoscrizione dei contratti di affidamento dei servizi;

- la durata dei contratti di affidamento dei servizi, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Decreto Legislativo 1° dicembre 1997, n.468 e dell'articolo 6, comma 1, del citato Decreto Legislativo 28 febbraio 2000, n.81, compatibilmente alla disponibilità delle risorse finanziarie di cui al successivo articolo 4;

- il modello del capitolato del contratto di affidamento dei servizi;

- la ripartizione delle risorse tenendo conto del numero dei soggetti da stabilizzare;

- i tempi e le modalità per l'ottimizzazione dei servizi di pulizia delle istituzioni scolastiche in ambito territoriale compatibile con le norme relative alla stabilizzazione dei soggetti in attività socialmente utile.

4. Ai fini della verifica sulla corrispondenza dei requisiti posseduti dalle Imprese, Consorzi di Imprese e di Società Cooperative ai criteri indicati al precedente comma 1, nonché dell'assistenza e consulenza tecnica nelle fasi di predisposizione, di stipula e di applicazione della convenzione "quadro", il Ministero della Pubblica Istruzione si avvarrà, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Interministeriale 21 maggio 1998 e delle direttive del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 20 luglio 2000, di Italia Lavoro S.p.A. Per tali attività è riconosciuto il contributo previsto dall'art. 7 comma 13 del D.L.vo n.81/2000, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo a valere sul Fondo per l'Occupazione, di cui all'art. 1 comma 7 della Legge n. 236/93 e successive modificazioni, e quantificate complessivamente in £. 16 miliardi. Per la definizione dell'attività suindicata sarà stipulata apposita convenzione tra il Ministero della Pubblica Istruzione e Italia Lavoro S.p.A.

ART.4 (RISORSE FINANZIARIE)

1. L'esternalizzazione di cui ai precedenti articoli 2

e 3 del presente decreto è realizzata mediante utilizzazione delle risorse stanziare sui capitoli 7310, 7510 e 7610 dello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione per l'anno 2001 e sul corrispondente capitolo dell'anno successivo, per complessivi 269 miliardi di lire quanto all'esercizio 2001 e 539 miliardi di lire quanto all'esercizio 2002.

2. Le predette risorse sono assegnate, con vincolo di destinazione, alle istituzioni scolastiche interessate, sulla base del numero dei soggetti da stabilizzare ai sensi del presente decreto, per consentire alle stesse di sottoscrivere i contratti di affidamento dei servizi, previsti dai precedenti articoli 2 e 3, e far fronte a tutti gli oneri finanziari derivanti dalla sottoscrizione dei contratti medesimi.

Il presente Decreto verrà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione di competenza.

Il Ministro della Pubblica Istruzione
De Mauro

Il Ministro del Tesoro, del Bilancio
e della Programmazione Economica
Visco

Il Ministro del Lavoro
e della Previdenza Sociale
Salvi



OGGETTO:
ART. 7, C. 13 DEL D.LGS. N.81/2000.
**INCENTIVO ALLE AGENZIE DI PROMOZIONE
DI LAVORO E D'IMPRESA PER LA RICOLLOCA-
ZIONE LAVORATIVA DI LAVORATORI EX LSU.**
ISTRUZIONI CONTABILI.
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI.

SOMMARIO

Istruzioni operative per il conguaglio dell'incentivo, previsto dall'art. 7, c.13 del D.lgs. n.81/2000, a favore delle agenzie di promozione di lavoro e d'impresa che hanno ricollocato lavoratori ex LSU con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

PREMESSA

Il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 - contenente, tra l'altro, incentivi volti alla creazione di stabile occupazione per i lavoratori impegnati in lavori socialmente utili - all'art. 7, c.13, ha previsto la concessione, alle agenzie di promozione e di lavoro, di un contributo di lire 3 milioni a soggetto, per le ricollocazioni, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, successive all'entrata in vigore del decreto legislativo medesimo (1).

Quest'ultimo aveva subordinato la concessione del contributo alla ripartizione, nell'ambito del Fondo per l'occupazione, delle risorse necessarie.

Il Ministero del Lavoro - Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione - Direzione generale ammortizzatori sociali ed incentivi all'occupazione - con nota protocollo n. 1389 del 6 febbraio 2002, ha fornito gli indirizzi utili all'erogazione dell'incentivo in parola.

Con la presente circolare, si forniscono le istruzioni per l'attuazione pratica della norma.

1. DESTINATARI.

Le agenzie di promozione di lavoro e d'impresa interessate, riconosciute al 31/12/1999, sono quelle individuate negli articoli 1 e 2 del Decreto Ministero del Lavoro 24 febbraio 1998 e già destinatarie delle disposizioni di cui all'art. 5, c.1 del DM 21/5/1998.

2. CONDIZIONI PER L'AMMISSIBILITÀ AL BENEFICIO E MODALITÀ DI EROGAZIONE.

Secondo gli orientamenti ministeriali, l'incentivo è contemplato:

- per le assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- per le assunzioni effettuate, entro il 31/12/2001, presso gli Enti locali e gli Enti pubblici economici dotati di autonomia finanziaria (art. 78, c. 6 della legge n. 388/2000)

di **lavoratori appartenenti al bacino indicato all'articolo 2 c.1 del Decreto legislativo n. 81/2000.**

Per l'accesso all'incentivo, le agenzie di promozione di lavoro e d'impresa presenteranno domanda alla Sede dell'Istituto territorialmente competente, allegandovi:

- a) elenco nominativo dei lavoratori ricollocati unitamente ai loro dati anagrafici, con l'indicazio-

ne del datore di lavoro che ha proceduto all'assunzione ed alla dichiarazione relativa alla specifica attività svolta per la ricollocazione dei lavoratori medesimi.

La dichiarazione deve contenere anche la data di assunzione, intendendosi l'incentivo erogabile per le ricollocazioni intervenute a decorrere dal **22 aprile 2000** (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 81/2000).

- b) dichiarazione del datore di lavoro che attesti l'avvenuta assunzione a tempo indeterminato del lavoratore per il tramite dell'attività svolta dall'agenzia che richiede il beneficio.

Detta dichiarazione deve essere conforme all'attestazione di cui al precedente punto a).

L'incentivo è erogato in unica soluzione mediante conguaglio sui versamenti contributivi dovuti dalle agenzie di promozione di lavoro e d'impresa, alle seguenti condizioni:

- che i lavoratori ricollocati siano stati impegnati in progetti di lavori socialmente utili e che **abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 1999;**
- che, a seguito dell'avvenuta assunzione, gli stessi abbiano cessato di percepire il relativo assegno.

Le Sedi, dopo aver verificato il rispetto delle condizioni sopra esposte avvalendosi, tra l'altro, dei dati contenuti nell'archivio dei pagamenti dell'assegno LSU, autorizzeranno le agenzie di promozione di lavoro e d'impresa a fruire dell'incentivo nella misura loro spettante.

3. IMPORTO DELL'INCENTIVO E TIPOLOGIA DI ASSUNZIONE.

Il beneficio consiste nell'erogazione di un incentivo pari a 3 milioni di lire per ogni lavoratore ricollocato con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

L'incentivo è concesso in misura intera anche nelle ipotesi di ricollocazione con contratto a tempo indeterminato, con orario settimanale pari o superiore alle 30 ore.

Nei casi, invece, di assunzione con contratto a tempo indeterminato, con orario inferiore a 30 ore settimanali, il contributo non potrà essere corrisposto.

4. CODIFICA AZIENDE - MODALITÀ OPERATIVE.

Le posizioni relative alle aziende ammesse al beneficio ex art. 7, comma 13 del decreto legislativo n. 81/2000, saranno contrassegnate con il già previsto codice di autorizzazione "6T" che assume il più ampio significato di "posizione relativa ad agenzia di promozione di lavoro e d'impresa avente titolo al beneficio ex art.5, c.1 del DM 21/5/98 e/o al beneficio ex art. 7, c. 13 del D.lgs n. 81/2000".

5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MOD. DM10/2.

Ai fini della compilazione del mod. DM10/2 le aziende autorizzate al beneficio in trattazione provvederanno a riportarne il relativo ammontare in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod.DM10/2 facendolo precedere dalla dicitura

“contr. art 7, c. 13, D.lgs. n. 81/2000” e dal codice di nuova istituzione “L996”.

I crediti risultanti dalle denunce di modello DM10/2 potranno, ovviamente, essere rimborsati ove il soggetto contribuente ne abbia fatto apposita richiesta nella denuncia stessa.

Si rammenta, a tal fine, che la denuncia a credito dell'azienda dovrà essere presentata direttamente alla Sede INPS competente per territorio entro le scadenze di legge.

Nell'ambito della riscossione unificata di tributi e contributi di cui al D.Lgs. n. 241/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le somme in argomento potranno essere portate in compensazione sul modello F24 secondo le consuete modalità, a condizione che il soggetto contribuente non ne abbia richiesto il rimborso.

Al riguardo, si ricorda che l'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001), a decorrere dal 1 gennaio 2001, ha fissato in lire 1 miliardo per ciascun anno solare il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili.

6. ISTRUZIONI CONTABILI.

Ai fini della rilevazione contabile degli incentivi di che trattasi, evidenziati nei modd. DM 10/2 con il codice “L996” secondo le modalità previste al precedente punto 5., è stato istituito il conto GAW 32/39 (vedi allegato n. 1) in quanto i relativi oneri, posti a carico dello Stato, dovranno essere rilevati nella Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.

Per la movimentabilità di detto conto, nei casi di acquisizione manuale delle registrazioni contabili, si richiamano le disposizioni contenute nel messaggio n. 00543 del 4.5.1994 (utilizzazione del codice utente “1” e del codice documento “95”).

(1) vedi circolare n. 188 del 15 novembre 2000 - punto 8.

*Per Il Direttore Generale
Prauscello*

Allegato 1

VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

Tipo variazione : I

Codice conto : GAW 32/39

Denominazione : Contributo di cui all'art. 7, *completa* comma 13, del D.Lgs. n. 81/2000 a favore delle Agenzie di promozione di lavoro e di impresa per la ricollocazione di lavoratori già impegnati in lavori socialmente utili, conguagliato con il sistema di denuncia di cui al D.M. 5 febbraio 1969

Denominazione : CTR.D.LGS.81/2000 AG.

abbreviata PROMOZ.LAV.PER LSU DM 5.2.69



**OGGETTO: LEGGE 22 GIUGNO 2000, N. 193
BENEFICI CONTRIBUTIVI PER L'IMPIEGO
"INTRA MOENIA" DI PERSONE DETENUTE
O INTERNATE. ISTRUZIONI CONTABILI.
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI.**

SOMMARIO

Disposizioni operative per la fruizione dei benefici previsti dal D.M. 9 novembre 2001 a favore delle cooperative sociali e/o delle aziende pubbliche e private che, all'interno delle carceri, impiegano persone detenute o internate.

PREMESSA

Nella G.U. n. 119 del 23 maggio 2002 è stato pubblicato il Decreto interministeriale Giustizia - Finanze 9 novembre 2001 (allegato n.1), contenente disposizioni attuative per la concessione delle agevolazioni contributive previste dalla legge 22 giugno 2000, n. 193 (allegato n. 2), a beneficio delle cooperative sociali e delle aziende, pubbliche e private, che, organizzando attività di servizio o produttive all'interno degli istituti penitenziari, impiegano persone detenute o internate.

1. QUADRO DI RIFERIMENTO

La legge n. 193/2000 si inserisce nell'ambito delle politiche atte a promuovere lo svolgimento di attività di lavoro da parte di detenuti.

Il provvedimento legislativo, infatti, oltre a concretizzare la disposizione dell'articolo 27 della Costituzione - che prescrive una funzione anche rieducativa e di reinserimento sociale della pena - prevede la concessione di sgravi contributivi e fiscali per le imprese che affidano ai detenuti prestazioni lavorative.

La determinazione dei predetti benefici era, tuttavia, subordinata all'emanazione di un apposito decreto interministeriale che ne stabilisse le misure (art.1, c. 3-bis).

Il decreto 9 novembre 2001, attua le agevolazioni previste nel citato intervento legislativo.

2. CENNI SUL LAVORO IN CARCERE

Prima di soffermarsi sulle agevolazioni previste dalla legge n. 193/2000, occorre preliminarmente considerare che, in ambito carcerario, il lavoro può essere svolto sia all'interno che all'esterno degli stabilimenti penitenziari.

In particolare si definisce lavoro all'esterno quello che, svolgendosi fuori dalla cinta muraria anche presso imprese pubbliche o private, comporta l'uscita del detenuto dal complesso penitenziario.

La distinzione assume rilievo ai fini della concessione delle agevolazioni previste dalla legge.

Mentre, infatti, per le Cooperative sociali i benefici trovano applicazione a prescindere dal luogo nel quale le persone detenute o internate svolgono l'attività lavorativa, le aziende pubbliche e private che organizzano attività di servizio o produttive intra moenia, sono ammesse alle agevolazioni limitatamente alle persone impegnate nelle attività lavorative che si svolgono all'interno degli istituti penitenziari.

3. CONTENUTO DELLA NORMA E BENEFICIARI

3.1. Cooperative sociali.

L'articolo 1 della legge n. 193/2000 si propone di incentivare le offerte di lavoro provenienti dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (1).

Il comma 1, infatti, ampliando le previsioni dell'articolo 4 della legge n. 381 del 1991 - che individua i soggetti svantaggiati destinatari delle agevolazioni previste dalla legge stessa - vi include gli ex-degenti di istituti psichiatrici giudiziari e i detenuti e internati negli istituti penitenziari.

Il secondo comma, inoltre, modifica il comma 3 del già citato articolo 4, aggiungendovi il comma 3-bis, in forza del quale le aliquote contributive dovute sulle retribuzioni corrisposte dalle cooperative sociali alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, vengano corrisposte in misura ridotta, determinata, ogni due anni, con apposito decreto.

Il medesimo comma prevede altresì che il beneficio si applichi anche nei sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione.

Si rammenta da ultimo che le cooperative sociali, qualora impieghino persone ammesse alle misure alternative che in precedenza siano stati occupati come detenuti, internati o ammessi al lavoro esterno ex art. 21 della legge n. 354/1975, usufruiranno dell'abbattimento totale delle aliquote contributive, assistenziali e previdenziali previsto per le "persone svantaggiate" dall'art. 4, c. 3, della citata legge n. 381/1991 (circolare n. 296 del 29 dicembre 1992).

3.2 Aziende pubbliche e private.

Le agevolazioni contributive, introdotte dall'articolo 1 della legge n. 193/2000, sono estese anche alle aziende pubbliche e private che, organizzando attività intramurarie di servizio o di produzione, impiegano persone detenute o internate (articolo 2).

In particolare la norma prevede che tra aziende ed amministrazione penitenziaria siano stipulate delle convenzioni (vedi punto successivo) le quali prevedano la definizione del trattamento retributivo da corrispondere al personale impiegato nelle attività lavorative.

Si osserva, infine, che anche nei riguardi delle aziende pubbliche e private opera l'estensione del beneficio nei sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione.

4. DESTINATARI

Le agevolazioni si rivolgono alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

Al fine di fornire a detenuti o internati opportunità di lavoro, soccorre l'articolo 5 della legge n. 193/2000, il quale, modificando l'articolo 20 della sopracitata legge n. 354/1975, prevede che le

amministrazioni penitenziarie, centrali e periferiche, stipulino apposite convenzioni con cooperative sociali o soggetti pubblici o privati interessati. Nelle convenzioni sono disciplinati l'oggetto, le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa, la formazione ed il trattamento retributivo. Quest'ultimo, peraltro, è stabilito in misura non inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente per il lavoro carcerario (2).

Il secondo comma dell'articolo 5 prevede, infine, per la costituzione e lo svolgimento dei rapporti di lavoro nonché per favorire l'associazione in cooperative sociali ex lege n. 381/1991, l'inapplicabilità delle incapacità derivanti da condanne penali e civili.

5. OGGETTO DEL BENEFICIO

L'agevolazione è costituita da una riduzione delle aliquote contributive dovute dalle cooperative e/o dalle aziende pubbliche o private relativamente alle retribuzioni corrisposte alle persone detenute o internate.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1 del decreto 9 novembre 2001, lo sgravio è stabilito, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, nella misura dell'80% della contribuzione complessivamente dovuta (quota a carico del datore di lavoro e quota lavoratore).

Per il finanziamento del beneficio contributivo sono destinati complessivamente 5 miliardi di lire (€ 2.582.284,50).

6. CONDIZIONI PER L'ACCESSO AL BENEFICIO

Le cooperative e/o le aziende pubbliche e private destinatarie delle agevolazioni provvederanno a presentare alla competente Sede dell'Istituto copia della convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 354/1975, come modificato dall'articolo 5 della legge n. 193/2000.

Le Cooperative sociali che non intrattengono rapporti con l'Istituto, ai fini della costituzione della posizione contributiva, produrranno la citata convenzione unitamente alla documentazione prevista al punto 4 della circolare n. 296 del 29 dicembre 1992. Le aziende pubbliche e private che, per l'esercizio di attività produttive o di servizi all'interno degli istituti penitenziari, impiegano personale detenuto o internato produrranno copia della dichiarazione di assunzione fornita loro dalla Direzione penitenziaria.

Stante la particolare delicatezza della materia, si sottolinea la necessità che, sia a livello centrale che periferico, venga realizzata ogni possibile sinergia con le competenti strutture del Ministero della Giustizia, nel rispetto della vigente normativa posta a tutela della privacy.

7. CODIFICA AZIENDE. MODALITÀ OPERATIVE

Le posizioni contributive relative alle Cooperative sociali e/o alle imprese pubbliche e private ammesse ai benefici in questione, dovranno essere contrassegnate con il codice di autorizzazione "4V" che, a decorrere dal "luglio 2000" (periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della legge), assume il nuovo significato di "Azienda ammessa

ai benefici ex lege n. 193/2000".

Stante l'arco temporale di spettanza del beneficio che, come sopra precisato, può trovare applicazione anche nei sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione, il suddetto codice dovrà essere gestito con l'utilizzo dell'apposito scadenzaario di Sede.

Ai fini della compilazione delle denunce contributive di modello DM10/2, le aziende si atterranno alle seguenti modalità:

- calcoleranno mensilmente i contributi previdenziali complessivamente dovuti per i lavoratori in questione in base alle norme comuni e li esporranno in uno dei righe in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 facendoli precedere dal codice "tipo contribuzione" di nuova istituzione "79" avente il significato di "lavoratori ammessi ai benefici ex lege n. 193/2000";
- determineranno l'importo del beneficio nella misura complessivamente spettante (80% compresa la quota del lavoratore) e lo esporranno in uno dei righe in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, facendolo precedere dalla dicitura "Rid. ex lege n. 193/2000" e dal codice di nuova istituzione "L240".

7.1. REGOLARIZZAZIONE DEI PERIODI PREGRESSI

Le cooperative sociali e/o le imprese pubbliche e private ammesse ai benefici in questione da "luglio 2000" (periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 193/2000) in poi, potranno recuperare le agevolazioni contributive relative ai periodi già scaduti.

A tal fine, le stesse si atterranno alle seguenti modalità:

- determineranno l'ammontare del beneficio contributivo complessivamente spettante per i periodi scaduti;
- riporteranno il relativo importo in uno dei righe in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, facendolo precedere dalla dicitura "arr. agevolaz. ex lege n. 193/2000" e dal codice di nuova istituzione "L250".

Il beneficio, come più volte precisato, si estende anche alla contribuzione a carico del lavoratore. All'atto del recupero delle agevolazioni relative a periodi pregressi, pertanto, le aziende avranno cura di restituire ai lavoratori la quota di contribuzione oggetto dello sgravio e precedentemente trattenuta. Le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo all'emanazione della presente circolare.

8. MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEI MODELLI CUD E 770.

Ai fini della compilazione dei modd. CUD e 770 (Parte C - Dati previdenziali e assistenziali INPS), i datori di lavoro, ferme restando le modalità previste per la generalità dei lavoratori, dovranno riportare nel punto "TIPO RAPPORTO" il codice "79" (lavoratori ammessi ai benefici ex lege n. 193/2000).

9. ISTRUZIONI CONTABILI

Gli sgravi contributivi in argomento, evidenziati dai datori di lavoro nei modelli DM 10/2 con i codici "L240" e "L250" secondo le modalità previste ai precedenti punti 7 e 7.1. dovranno essere imputati al conto GAW 37/24, se afferenti a periodi di competenza degli anni precedenti, ovvero al conto GAW 37/64, se relativi a periodi di competenza dell'anno in corso.

Per la movimentabilità dei suddetti conti, nei casi di acquisizione manuale delle registrazioni contabili, si richiamano le disposizioni contenute nel messaggio n. 00543 del 4.5.1994 (utilizzo del codice utente "1" e del codice documento "95"). Nell'allegato n. 3 vengono riportati i suddetti conti di nuova istituzione.

IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO

(1) Per l'individuazione dei suddetti organismi e della relativa disciplina di riferimento, si richiamano i criteri e le disposizioni impartite con la circolare n. 296 del 29 dicembre 1992 e seguenti.

(2) 2/3 di quanto previsto dai CCNL - art.22 della legge n. 354/1975 e successive modifiche ed integrazioni.

Allegato 1

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 9 NOVEMBRE 2001

Sgravi contributivi a favore delle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro all'esterno.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 20 e 20-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni; Visto l'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230; Considerato il ruolo primario del lavoro nell'attuazione del trattamento penitenziario finalizzato alla rieducazione ed al reinserimento sociale dei condannati;

Attesa l'opportunità di individuare misure idonee a promuovere l'occupazione dei detenuti; Vista la legge 22 giugno 2000, n. 193, recante norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti e, in particolare, l'art. 1, che ha modificato l'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381; Visto, in particolare, il comma 3-bis dell'art. 4 della legge n. 381 del 1991, che prescrive che con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, dei bilancio e della program-

mazione economica, da emanare ogni due anni, è individuata la misura percentuale della riduzione delle aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate o internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell'art. 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni; Considerata la necessità di favorire l'organizzazione di lavorazioni all'interno dei penitenziari; Visto l'art. 6 della legge 22 giugno 2000, n. 193;

Decreta

ART.1.

1. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono ridotte nella misura dell'80 per cento, sia per quanto attiene alla quota a carico dei datori di lavoro, sia per quanto attiene alla quota a carico dei lavoratori, fino alla concorrenza di 5000 milioni di lire annue (Euro 2.582.284,5), per il triennio 2000-2002.
2. Il rimborso all'Istituto nazionale della previdenza sociale degli oneri derivanti dalla riduzione di cui al comma 1, è effettuato sulla base di apposita rendicontazione.

Roma, 9 novembre 2001

Il Ministro della giustizia
Castelli

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti

Allegato 2

Legge n. 193 del 22 giugno 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2000)

NORME PER FAVORIRE L'ATTIVITÀ LAVORATIVA DEI DETENUTI

ART. 1

1. Nell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, recante disciplina delle cooperative sociali, le parole: "si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663" sono sostituite dalle seguenti: "si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni".

2. Nell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

"3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, con l'eccezione delle persone di cui al comma 3-bis, sono ridotte a zero.

3-bis. Le aliquote di cui al comma 3, dovute dalle cooperative sociali relativamente alle retribuzioni corrisposte alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono ridotte nella misura percentuale individuata ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un ulteriore periodo di sei mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione".

ART. 2

1. Le agevolazioni previste dall'articolo 4, comma 3-bis, della legge 8 novembre 1991, n. 381, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della presente legge, sono estese anche alle aziende pub-

bliche o private che organizzino attività produttive o di servizi, all'interno degli istituti penitenziari, impiegando persone detenute o internate, limitatamente ai contributi dovuti per questi soggetti. Nelle convenzioni con l'amministrazione penitenziaria dovrà essere definito anche il trattamento retributivo, in misura non inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente per il lavoro carcerario.

ART. 3

1. Sgravi fiscali devono essere concessi alle imprese che assumono lavoratori detenuti per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni o che svolgono effettivamente attività formative nei confronti dei detenuti, e in particolare dei giovani detenuti. Le agevolazioni di cui al presente comma si applicano anche nei sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione.

ART. 4

1. Le modalità ed entità delle agevolazioni e degli sgravi di cui all'articolo 3 sono determinate annualmente, sulla base delle risorse finanziarie di cui all'articolo 6, con apposito decreto del Ministro della giustizia da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, entro il 31 maggio di ogni anno. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

ART. 5

1. Nell'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo il dodicesimo comma è inserito il seguente:

"Le amministrazioni penitenziarie, centrali e periferiche, stipulano apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati o cooperative sociali interessati a fornire a detenuti o internati opportunità di lavoro. Le convenzioni disciplinano l'oggetto e le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa, la formazione e il trattamento retributivo, senza oneri a carico della finanza pubblica".

2. Nell'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo il sedicesimo comma è inserito il seguente:

"Agli effetti della presente legge, per la costituzione e lo svolgimento di rapporti di lavoro nonché per l'assunzione della qualità di socio nelle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, non si applicano le incapacità derivanti da condanne penali o civili".

3. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, presenta ogni anno al Parlamento una relazione sui dati relativi allo svolgimento da parte dei detenuti di attività lavorative o di corsi di formazione professionale per qualifiche richieste da esigenze territoriali. La relazione contiene

altresi una specifica valutazione sull' idoneità degli spazi destinati a tali finalità.

ART. 6

1. All' onere derivante dalla attuazione della presente legge, determinato nel limite massimo di lire 9.000 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell' ambito dell' unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l' anno finanziario 2000, parzialmente utilizzando, per lire 4.000 milioni, l' accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e per lire 5.000 milioni l' accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Allegato 3

VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

Tipo variazione : I

Codice conto :GAW 37/24

Denominazione : Sgravi di oneri contributivi
completa a favore di cooperative sociali e aziende pubbliche o private che assumono persone detenute o internate ai sensi della legge n. 193/2000, di competenza degli anni precedenti

Denominazione : SGR.CTR.A COOPE AZ.

abbreviata PER DETENUTI L.193/2000-A.P.

Tipo variazione : I

Codice conto : GAW 37/64

Denominazione : Sgravi di oneri contributivi
completa a favore di cooperative sociali e aziende pubbliche o private che assumono persone detenute o internate ai sensi della legge n. 193/2000, di competenza dell' anno in corso

Denominazione : SGR.CTR.A COOPE AZ.

abbreviata PER DETENUTI L.193/2000-A.C.

**OGGETTO: CHIARIMENTI SULLA
TRASFORMAZIONE A TEMPO
INDETERMINATO DI CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO IN CASO DI ASSUNZIONE
DI LAVORATORI ISCRITTI:
- NELLE LISTE DI MOBILITÀ. CONTRATTO
EX ART. 4, C. 2 DELLA LEGGE N. 223/1991,
ANTERIORMENTE ALLA CIRCOLARE N. 134
DEL 15 GIUGNO 1999;
- NELLA PRIMA CLASSE DELLE LISTE
DI COLLOCAMENTO.**

LISTE DI MOBILITÀ

Trasformazione dei contratti a termine stipulati in base all'art. 8, c. 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

L'istituto ha emanato la circolare n. 134 del 15 giugno 1999, con la quale ha consentito la concessione delle agevolazioni per ulteriori dodici mesi anche nel caso in cui la comunicazione alla sezione circoscrizionale per l'impiego sia effettuata oltre il Termine di 5 giorni, purchè comunque non oltre i termini di Slittamento previsto dall'articolo 12 della legge n. 196/97, ossia non oltre il ventesimo giorno o non oltre il trentesimo a seconda che il contratto abbia durata inferiore o superiore a sei mesi.

Nell'intento di rendere meno rigida la gestione della fase Successiva all'entrata in vigore del d.l. 1 ottobre 1996, n. 511, e Precedente l'emanazione della citata circolare si ritiene possibile concedere i benefici contributivi derivanti dalla trasformazione dei contratti a termine stipulati in base all'art. 8, c. 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Nel caso in cui l'impiego dei lavoratori sia avvenuto senza soluzione di continuità e la comunicazione dell'avvenuta trasformazione sia avvenuta nei termini previsti.

LISTE DI COLLOCAMENTO

Trasformazione dei contratti a termine stipulati con lavoratori iscritti nella prima classe delle liste di collocamento.

È stato chiesto se nel caso di lavoratori iscritti nella prima classe delle liste di collocamento assunti con contratto a tempo determinato poi trasformato in contratto a tempo indeterminato possano essere concesse le agevolazioni di cui all'art. 8 c. 9 della legge 29/12/1990, n. 407.

Al riguardo occorre premettere che la fattispecie dell'assunzione con contratto a tempo determinato e successiva trasformazione non è prevista per le assunzioni effettuate ex art. 8, c. 9 della legge n. 407/1990.

Ciò premesso, per effettuare assunzioni di lavoratori ai sensi della legge n. 407/90 sono stabiliti due ordini di requisiti, che devono essere posseduti rispettivamente dai lavoratori e dai datori di lavoro:

- i lavoratori devono essere disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento cigs dallo stesso periodo. A tale proposito nel manuale "L'istituto della mobilità" redatto dall'inps e dal ministero del lavoro e della pre-

videnzasociale, par. 10.1, nota n. 169, pag. 44 è stato chiarito che conservano l'iscrizione nella prima classe di collocamento coloro che sono stati avviati con contratto a tempo determinato di durata non superiore a quattro mesi nell'anno solare e i lavoratori occupati a tempo parziale con orario non superiore alle venti ore settimanali;

- i datori di lavoro non devono aver operato licenziamenti o sospensioni nei dodici mesi che precedono l'assunzione.

Qualora siano soddisfatte tali due condizioni non sussistono elementi ostativi per l'attribuzione dei benefici previsti dalla legge in oggetto.

**Il Direttore Generale
Trizzino**

OGGETTO: ART. 16 DELLA LEGGE

19 LUGLIO 1994, N. 451.

CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO

DI TIPOLOGIA B. CHIARIMENTI.

Pervengono a questa Direzione Centrale richieste di chiarimenti in ordine alle modalità di fruizione dei benefici contributivi previsti per i lavoratori assunti con CFL di tipo B in base al disposto di cui al D.L. 17.1.1994, n.32 reiterato dal Decreto Legge 16 maggio 1994 n. 299, convertito con modificazioni in legge 19 luglio 1994, n. 451.

Al riguardo si precisa quanto segue.

Come già chiarito con la circolare n. 41 del 9 febbraio 1994, nelle ipotesi di assunzioni di lavoratori con CFL di tipologia B, le riduzioni contributive non vanno applicate nel corso dello svolgimento del contratto di formazione e lavoro ma solamente dopo la sua trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato e per un periodo di durata pari a quello del contratto di formazione e lavoro.

Ai fini della determinazione del beneficio da recuperare, pertanto, occorrerà far riferimento sia al trattamento retributivo corrisposto al lavoratore nel corso del contratto di formazione, sia alle aliquote contributive vigenti nel periodo di svolgimento del contratto di formazione medesimo.

Eventuali variazioni di aliquote verificatesi nel corso dell'anno di fruizione delle agevolazioni contributive, non incidono sulla determinazione delle riduzioni spettanti.

Tale criterio, peraltro, è già stato utilizzato per la sistemazione dei contributi sanitari (circolare n. 172 del 28 luglio 1998).

Il Direttore Centrale

Craca



LEGGE 8 MARZO 2000, N. 53
(DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO
DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ)

Sgravio contributivo in favore di aziende che assumono lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione dal lavoro (art. 10). Ipotesi particolari.

Sono pervenute a questa Direzione richieste di chiarimento circa lo sgravio contributivo, che il comma 2 dell'articolo 10 della legge 53/2000 riconosce a favore delle aziende fino a 20 dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione ai sensi degli articoli 4, 5 e 7 della legge 1204/1971, come modificati dalla stessa legge 53/2000.

In particolare si chiede se può essere riconosciuto lo sgravio in caso di:

1. sostituzione di un lavoratore a tempo pieno con due lavoratori a tempo parziale;
2. sostituzione di un lavoratore a tempo parziale con un lavoratore a tempo pieno.

Al riguardo si chiarisce quanto segue.

Le disposizioni generali per l'applicazione dello sgravio contributivo in oggetto sono state fornite con circolare n. 117 del 20 giugno 2000.

L'assunzione in sostituzione è regolata dalla legge 230/1962, che disciplina in via generale la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato.

La fattispecie implica l'equivalenza delle prestazioni lavorative, a prescindere dal numero dei soggetti utilizzati.

Pertanto lo sgravio può trovare applicazione nei casi in cui la somma dell'orario lavorativo dei soggetti assunti in sostituzione sia pari o comunque non superiore a quello del lavoratore sostituito; di contro, nell'ipotesi di superamento, si ritiene che non si possa riconoscere il beneficio, neanche in misura parziale.

Si coglie infine l'occasione per chiarire quanto segue.

L'art. 10 co. 1 della legge 53/2000 recita: "L'assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come modificata dalla presente legge, può avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio dell'astensione, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva."

Alla luce del disposto legislativo lo sgravio spetta a decorrere dalla data di assunzione del sostituto e compete fino alla data di cessazione dell'astensione e comunque "fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in astensione e per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento" (art. 10 co. 2).

Il Direttore Centrale
Giorgio Craca



RISOLUZIONE
DEL 11 GIUGNO 2002
N. 182
AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE CENTRALE
GESTIONE TRIBUTI

OGGETTO:

Istituzione del codice-tributo per l'utilizzo del credito d'imposta previsto dall'articolo 1 del decreto Interministeriale del 25.02.2002, n. 87, per le imprese che assumono lavoratori detenuti o che svolgono effettivamente attività ' formative nei confronti dei detenuti

SINTESI:

La risoluzione fornisce chiarimenti per l'utilizzazione del codice-tributo dalla stessa istituito per la compensazione, in sede di versamenti unitari, del credito d'imposta previsto dall'articolo 1 del decreto interministeriale del 25 febbraio 2002, n. 87 per le imprese che assumono lavoratori detenuti che svolgono effettivamente attività formative nei confronti dei detenuti.

TESTO:

L'articolo 4 della legge 22.06.2000, n. 193, recante norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti, stabilisce che le modalità e l'entità delle agevolazioni e degli sgravi dalla stessa previsti siano determinati annualmente con apposito decreto del Ministro della giustizia da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 1 del decreto interministeriale del 25.02.2002, n. 87, attuativo della disposizione sopra richiamata prevede, a favore delle imprese che, a decorrere dal 28 luglio 2000, hanno assunto lavoratori che a tale data risultavano detenuti o internati presso istituti penitenziari o ammessi al lavoro all'esterno, o che hanno svolto effettivamente attività formative nei confronti di questi ultimi, un credito mensile d'imposta pari a 516,46 euro per ogni lavoratore assunto, in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate o, per coloro che siano stati assunti con contratto a tempo parziale, alle ore prestate.

Detta agevolazione spetta a condizione che i lavoratori di cui all'articolo 1 del citato decreto siano assunti con contratto di lavoro subordinato per un periodo non inferiore a trenta giorni e con un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro.

Il menzionato credito spetta anche per i sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione del soggetto assunto.

L'articolo 5 del citato decreto Interministeriale prevede la compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del credito d'imposta in oggetto, che non è comunque rimborsabile. A tal fine si istituisce il seguente codice tributo: 6741, denominato "Credito d'imposta - Agevolazione concessa alle imprese che assumono detenuti o che svolgono attività formative nei confronti dei detenuti - Art. 1 del decreto Interministeriale 25 febbraio 2002, n. 87". Per quanto riguarda le modalità di compilazione del modello F24, si fa presente che il suddetto codice-tributo deve essere esposto nella colonna "importi a credito compensati" della "Sezione Erario" del modello di versamento, con l'indicazione, quale periodo di riferimento, dell'anno in cui si effettua la

compensazione del credito, espresso nella forma AAAA.



DECISIONE DELLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE DEL 11 MAGGIO 1999

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
delle Comunità europee
il 15 febbraio 2000

DECISIONE RELATIVA AL REGIME DI AIUTI CONCESSI DALL'ITALIA PER INTERVENTI A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), dopo avere invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente alle disposizioni dei suddetti articoli (1) e tenuto conto di dette osservazioni, considerando quanto segue:

I. PROCEDURA

(1) Con lettera della rappresentanza permanente n. 3081 del 7 maggio 1997 le autorità italiane hanno notificato, a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE (ex articolo 93, paragrafo 3), un disegno di legge successivamente approvato dal Parlamento (legge del 24 giugno 1997 n. 196) recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione" (2). Trattandosi di un progetto diretto ad istituire aiuti, il disegno di legge è stato iscritto nel registro degli aiuti notificati, sotto il numero N 338/97.

Informazioni complementari sono state chieste con la lettera della Commissione n. 52270 del 4 giugno 1997, a cui le autorità italiane hanno risposto con la lettera della presidenza del Consiglio dell'11 settembre 1997 e la lettera della rappresentanza permanente d'Italia n.7224 del 28 ottobre 1997. In seguito a tali informazioni l'analisi è stata estesa ad altri regimi di aiuti connessi con tale pacchetto. Si tratta delle leggi 863/84, 407/90, 169/91 e 451/94, che disciplinano i contratti di formazione e lavoro. Poiché gli aiuti da esse disposti sono già stati applicati, le leggi suddette sono state iscritte nel registro degli aiuti non notificati, sotto il numero NN 164/97.

(2) L'istruzione del fascicolo è stata completata da ulteriori scambi di lettere e da riunioni. Per la Commissione: lettere n. 55050 del 6 novembre 1997 e n. 51980 dell'11 maggio 1998; le autorità italiane hanno inviato le lettere n. 2476 del 10 aprile 1998 e 3656 del 5 giugno 1998. Le riunioni hanno avuto luogo a Roma il 27 novembre 1997, il 3 marzo 1998 e l'8 aprile 1998.

(3) Con lettera del 17 agosto 1998 la Commissione ha informato il governo italiano circa la sua decisione di avviare la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE (ex articolo 93, paragrafo 2) nei confronti degli aiuti per l'assunzione mediante contratti di formazione e lavoro a tempo determinato previsti dalle leggi 863/84, 407/90, 169/91 e 451/94, concessi dal novembre 1995. Con la stessa lettera ha informato inoltre il governo italiano della decisione di avviare la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei riguardi degli aiuti per la trasformazione dei contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato prevista dall'articolo 15 della legge

196/97.

(4) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (3). La Commissione ha invitato gli interessati a comunicarle le loro osservazioni sulle misure in questione.

(5) Il governo italiano ha presentato le proprie osservazioni con lettera del 4 novembre 1998. Con lettera del 1 febbraio 1999 la Commissione ha chiesto precisazioni ed informazioni complementari; il governo italiano ha risposto con lettera del 5 marzo 1999.

(6) Con lettera dell'11 gennaio 1999 la Confederazione generale dell'industria italiana (Confindustria) ha presentato alla Commissione osservazioni che sono state trasmesse al governo italiano con lettera del 21 gennaio 1999, fornendo allo stesso la possibilità di commentarle.

(7) Con lettera del 1 o febbraio 1999 la Commissione ha altresì invitato la Confindustria a presentarle precisazioni ed informazioni complementari, che le sono state trasmesse con lettera del 22 febbraio 1999. Con lettera del 31 marzo 1999 Confindustria ha inviato le ultime osservazioni (4).

II. NORMATIVA ITALIANA A FONDAMENTO DEGLI AIUTI

II.1. I contratti di formazione e lavoro

(8) Il contratto di formazione e lavoro (in prosieguo "CFL") è stato introdotto nel 1984 dalla legge 863/84. Si trattava di contratti a tempo determinato, comportanti un periodo di formazione, per l'assunzione di disoccupati di età non superiore a 29 anni. Le assunzioni in base a questo tipo di contratto beneficiavano per un periodo di due anni di un'esenzione dagli oneri sociali dovuti dal datore di lavoro. Tale riduzione si applicava in maniera generalizzata, automatica, indiscriminata e uniforme su tutto il territorio nazionale.

(9) Le modalità di applicazione di questo tipo di contratto sono state modificate nel 1990 dalla legge 407/90, che ha introdotto una modulazione regionale dell'aiuto, dalla legge 169/91, che ha elevato a 32 anni l'età massima dei lavoratori da assumere, e dalla legge 451/94, che ha introdotto il CFL limitato a un anno ed ha fissato una soglia minima di ore di formazione da rispettare.

(10) In applicazione di tali leggi, il CFL è un contratto a tempo determinato per l'assunzione di giovani di età compresa tra i 16 e i 32 anni. Tale limite d'età può essere elevato a discrezione delle autorità regionali. Sono previsti due tipi di CFL:

- un primo tipo di contratto riguardante attività che richiedono un livello di formazione elevato. Questo contratto ha una durata massima di 24 mesi e deve prevedere almeno 80-130 ore di formazione da dispensare sul luogo della prestazione di lavoro per il tempo del contratto;
- un secondo tipo di contratto che non può superare i 12 mesi e comporta una formazione di 20 ore.

(11) La caratteristica principale del CFL è di prevedere un programma di formazione del lavoratore destinato a fornirgli una qualifica specifica. I programmi di formazione sono elaborati in generale da consorzi di imprese o dalle associazioni di categoria ed approvati dall'ufficio del lavoro, che si incarica di verificare se alla fine del percorso formativo il lavoratore ha acquisito la formazione richiesta.

(12) Le assunzioni mediante CFL beneficiano di riduzioni degli oneri sociali. Le riduzioni concesse per la durata del contratto sono le seguenti:

- 25% degli oneri normalmente dovuti, per le imprese localizzate in zone diverse dal Mezzogiorno;
- 40% per le imprese del settore commerciale e turistico con meno di 15 dipendenti insediate in zone diverse dal Mezzogiorno;
- esenzione totale per le imprese artigiane e per le imprese situate in zone che presentano un tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale.

(13) Per beneficiare di tali agevolazioni i datori di lavoro non devono aver proceduto a riduzioni di personale nei 12 mesi precedenti, salvo se l'assunzione riguarda lavoratori in possesso di una qualifica diversa. La possibilità di accedere a tali benefici è inoltre subordinata al fatto di aver mantenuto in servizio (con un contratto a tempo indeterminato) almeno il 60% dei lavoratori il cui CFL è venuto a termine nei 24 mesi precedenti.

(14) Per il CFL del secondo tipo (durata di un anno) la concessione di detti benefici è inoltre subordinata alla trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato. Le riduzioni si applicano soltanto dopo tale trasformazione e per una durata pari a quella del CFL.

(15) Le autorità italiane sostengono che si tratta di un regime di aiuti per favorire l'occupazione dei giovani. A loro parere il italiano presenta caratteristiche particolari che rendono opportuno elevare a 32 anni il limite d'età di 25 anni generalmente applicato a questa categoria.

(16) Nella decisione di avviare la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, nei confronti delle misure in esame, la Commissione ha considerato che gli aiuti per l'assunzione mediante CFL presentano, prima facie, le caratteristiche seguenti:

- non riguardano necessariamente l'assunzione di lavoratori che non hanno ancora ottenuto un posto di lavoro o che hanno preso l'occupazione precedente, in quanto tale requisito non è previsto dalla legislazione italiana;
- non contribuiscono alla creazione netta di posti di lavoro nel senso indicato dagli orientamenti in materia di aiuti all'occupazione (5), in quanto non è previsto l'obbligo di aumentare l'organico dell'impresa malgrado il divieto di licenziamento nel corso del periodo precedente;
- non contribuiscono all'assunzione di alcune categorie di lavoratori che incontrano difficoltà

di inserimento o di reinserimento sul mercato di lavoro. Infatti, tenuto conto del limite di età molto elevato (32 anni) che viene previsto • limite che può addirittura essere aumentato dalle autorità regionali

- è difficile poter considerare che si tratti della "categoria giovani" come sostenuto dalle autorità italiane.

II.2. La trasformazione dei CFL

in contratti a tempo indeterminato

(17) L'articolo 15 della legge 196/97 prevede che le imprese delle zone dell'obiettivo 1 che, alla scadenza, trasformano i CFL del primo tipo (due anni) in contratti a tempo indeterminato beneficiano di un'esenzione dagli oneri sociali per un periodo supplementare di un anno. È previsto l'obbligo di rimborsare gli aiuti percepiti in caso di licenziamento del lavoratore durante i 12 mesi successivi alla fine del periodo oggetto dell'aiuto.

(18) A tale proposito la Commissione ha osservato, all'atto dell'avvio del procedimento, che tali aiuti non sembrano rispettare tutte le condizioni previste dagli orientamenti in materia di aiuti all'occupazione. In tale contesto la Commissione è stata obbligata a considerare tali aiuti come aiuti al mantenimento dell'occupazione i quali, come precisato dagli orientamenti in parola, rappresentano aiuti al funzionamento.

III. OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

(19) Gli interessati che hanno presentato le loro osservazioni nel quadro del procedimento sono rappresentati dalla Confederazione generale dell'industria italiana (Confindustria).

III.1. Contratti di formazione e lavoro

(20) Confindustria osserva che il regime di aiuti in questione non ha subito modifiche sostanziali in seguito a disposizioni legislative successive e la sua applicazione è sempre generalizzata. Si tratterebbe semplicemente di adeguamenti all'importanza dei problemi affrontati. Le modifiche introdotte dalle leggi 169/91 e 451/94 non avrebbero cambiato il carattere "generale ed uniforme" del regime nel senso che le misure sono applicabili indipendentemente dal settore e dall'area geografica interessata. Tali modifiche non avrebbero apportato cambiamenti all'applicazione "automatica" ed "indiscriminata" delle misure in esame in quanto sono obiettive e non discrezionali in merito all'ammissibilità di ogni beneficiario agli aiuti previsti.

(21) L'unica misura in grado di modificare la natura generale dell'intervento sarebbe la legge n. 407/90 in base alla quale alcune imprese beneficiano oggi di riduzioni più elevate in funzione del luogo in cui sono stabilite. Gli effetti di tale modifica sarebbero limitati alla perdita di uniformità dell'intervento dal momento che gli altri fattori rimangono invariati. Secondo

Confindustria, è certo che l'eliminazione della modulazione regionale, che renderebbe inutile l'intervento in considerazione dell'ineguale distribuzione della disoccupazione nelle varie regioni italiane, dovrebbe portare a chiudere il dossier per non applicabilità dell'articolo 87 del trattato. Ne deriverebbe che l'esame della Commissione dovrebbe riguardare essenzialmente questo aspetto della nuova regolamentazione dei contratti di formazione e lavoro. Confindustria condivide pertanto il parere della Commissione in base al quale gli aiuti sono costituiti dalla parte differenziale – rispetto alla riduzione generalizzata del 25% degli oneri sociali applicabile su tutto il territorio nazionale – della riduzione degli oneri sociali, a vantaggio delle imprese operanti in alcune regioni del territorio italiano.

(22) Il diverso grado di intervento in funzione della dimensione dell'impresa sarebbe dovuto alla maggiore debolezza finanziaria di alcune imprese rispetto ad altre ed al fatto che queste imprese fornirebbero in proporzione un maggiore contributo alla creazione di nuovi posti di lavoro. Questi parametri non sarebbero sufficienti, secondo Confindustria, a conferire all'intervento una selettività settoriale in seguito alle disposizioni legislative successive, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, in quanto tutti i settori dell'attività produttiva beneficiano dello stesso trattamento. I vantaggi più elevati a favore delle imprese di servizi sarebbero concessi in funzione dello scopo occupazionale e non comporterebbero vantaggi per talune imprese rispetto alle imprese concorrenti.

(23) Secondo Confindustria, il diverso grado di intervento in funzione della dimensione dell'impresa sarebbe d'altronde compatibile nella totalità dei casi con le intensità previste dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Statuto alle piccole e medie imprese (6).

(24) Non sarebbe possibile separare i tre elementi menzionati ai punti 12.1 e 12.3 della lettera della Commissione del 17 agosto 1998 (7) in quanto in un certo senso le varie caratteristiche vengono a sovrapporsi. Non sarebbe facile in pratica stabilire quando esiste assunzione di disoccupati né distinguere questa condizione rispetto a quella creazione netta di posti di lavoro.

(25) Non sarebbe giustificato, secondo Confindustria, sostenere che i contratti di formazione e lavoro non sono destinati alla creazione netta di posti di lavoro considerando che la legge non prevede l'obbligo di aumentare l'organico dell'impresa. Tale affermazione non potrebbe, secondo Confindustria, sminuire l'importanza di un'osservazione oggettiva del mercato italiano del lavoro in cui i contratti di formazione e lavoro rappresentano uno strumento fondamentale.

(26) Quanto al limite di età della "categoria giovani", Confindustria osserva che detto limite non può essere uniforme in tutti i paesi. I dati statistici Eurostat sull'occupazione in Europa nel

1995 dimostrerebbero non soltanto la validità di questa tesi, ma anche che rispetto alla classe di età contestata dalla Commissione l'Italia mostra un tasso di disoccupazione più elevato rispetto alla media europea. Il numero di disoccupati relativo alla classe di età 29-32 è inoltre identico a quello della classe di età 25-29 anni: ciò giustificherebbe la necessità di intervenire a sostegno dell'occupazione per l'intera classe di età 25-32 anni.

Tabella 1

Tasso di disoccupazione in Europa per classe di età – anno 1995

(estratto dai dati forniti da Confindustria)

Classe di età (media dei 15)	Europa	Italia
20-24	20,8	31,7
25-29	13,4	17,7
30-34	10,1	10,9

Fonte: Eurostat.

(27) Confindustria confronta altresì le classi di età 15-29 anni e 25-34 anni: a suo parere la tabella riportata qui di seguito indica che, se nelle regioni dell'Italia settentrionale esiste un divario significativo tra il tasso di disoccupazione del 49,7 % per la classe 15-24 anni e del 40,4 % per la classe 25-34 anni, il rapporto si riduce considerevolmente per le regioni dell'Italia meridionale, in cui il tasso di disoccupazione è del 45% per la classe di età 15-24 anni e del 45,5 % per quella di 25-34 anni. Ciò dimostrerebbe che nell'Italia meridionale la disoccupazione rimane molto alta anche al di là dell'età di 25 anni.

Tabella 2

Persone alla ricerca di occupazione tra 15 e 39 anni – percentuali per classi di età e ripartizione geografica

(aprile 1995)

	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
Nord	13,0	36,7	26,0	14,4	10,0
Centro	10,4	37,0	26,0	16,7	9,9
Sud	12,3	32,7	28,6	16,9	9,5
Italia	12,1	34,5	27,5	16,2	9,7

Fonte: ISTAT.

(28) Per quanto riguarda i giovani che hanno conseguito un diploma universitario (classe di età 25-34 anni) la differenza tra la percentuale di disoccupati in Italia e la media europea è ancora più alta: rispetto ad una media europea dell'8,9 %, il tasso di disoccupazione dei giovani con diploma universitario in Italia è del 20,4 %.

Tabella 3

Tasso di disoccupazione in Europa per la classe di età 25-34 a seconda del livello di studio – anno 1995

(estratto dai dati forniti da Confindustria)

Livello di studio	Europa (media dei 15)	Italia
Laurea	8,9	20,4
Diploma scuola dell'obbligo	9,6	12,8
	17,2	14,6

Fonte: Eurostat.

(29) Nelle proprie osservazioni Confindustria mostra che la disoccupazione dei giovani riguarda una classe di età molto ampia e che interessa soprattutto quanti rilevano difficoltà ad inserirsi stabilmente nel mercato del lavoro pur possedendo un diploma universitario. Si tratta di una situazione che riguarda soprattutto il Mezzogiorno e per la quale il limite di età di 25 anni risulta troppo restrittivo.

(30) I contratti di formazione e lavoro avrebbero lo scopo di procurare conoscenze tecniche e teoriche al fine di favorire l'inserimento dei lavoratori nel mercato del lavoro. La mancanza di flessibilità nell'applicazione degli orientamenti per quanto riguarda la definizione della "categoria giovani" appare inesplicabile. Confindustria contesta gli argomenti utilizzati dalla Commissione che definisce come aiuto al funzionamento il regime dei contratti di formazione e lavoro. Sottolinea la mancanza di correlazione tra l'esclusione (eventuale) di una parte dei beneficiari (quelli di età superiore a 25 anni) dalla "categoria giovani" ed il fatto che i contratti di formazione e lavoro non avrebbero la destinazione richiesta e sarebbero quindi aiuti al funzionamento.

(31) Confindustria indica altresì che alcune indagini sociologiche dimostrano che i giovani tra 29 e 32 anni hanno difficoltà specifiche di inserimento nel mercato del lavoro in quanto i datori di lavoro sono di norma più favorevoli, a parità di qualifiche professionali, all'assunzione di candidati più giovani. Si tratta per gli uni come per gli altri della ricerca del primo impiego: i giovani con diploma universitario, ossia quanti hanno terminato gli studi e desiderano inserirsi nel mercato del lavoro, hanno spesso in Italia un'età superiore a 25 anni. Il periodo degli studi universitari termina in media tra i 23 e i 25 anni e gli uomini devono ancora assolvere all'obbligo del servizio militare. I dati statistici presentati da Confindustria dimostrano che il 75% degli studenti italiani ottiene la laurea ad un'età superiore ai 25 anni ed il 50% non la raggiunge prima di 26,8 anni.

(32) I dati statistici riguardanti il periodo medio di ricerca di un'occupazione mostrerebbero che il fenomeno della disoccupazione dei giovani non è limitato alle età inferiori a 25 anni in quanto il numero di disoccupati tra 25 e 32 anni corrisponde al numero dei giovani di età inferiore a 25 anni.

Tabella 4

Distribuzione per età dei diplomati universitari ("Laureati" in Italia) (1995)

(estratto dai dati forniti da Confindustria)

Paesi	Età al primo quartile	Età mediana	Età al terzo quartile	Età normale
Austria	25,6	27,3	29,6	22-25
Belgio (Comunità fiamminga)	20,5	22,0	23,3	22-24
Danimarca	26,5	28,2	30,5	25-27
Finlandia	26,1	27,6	29,9	25-26
Islanda	24,7	26,0	28,0	25,0
Italia	25,5	26,8	28,7	23,0
Paesi Bassi	23,8	25,3	28,0	23,0
Nuova Zelanda	21,7	22,7	24,7	23,0
Norvegia	23,8	25,2	27,5	24,0
Spagna	23,9	25,3	41,0	23,0
Svezia	25,3	26,3	29,4	23-24

Fonte: OCSE.

(33) Confindustria ha precisato inoltre che il periodo medio per la ricerca di occupazione aumenta con l'età. Ciò risulta particolarmente vero per i laureati, che rimangono disoccupati mediamente per 14 mesi per la classe di età tra 15 e 24 anni, 20 mesi per quella tra 25 e 29 anni e 37 mesi per quella tra 30 e 39 anni. Per quanto riguarda il totale di quanti cercano un'occupazione, la durata della disoccupazione è di 24 mesi tra 15 e 24 anni. Al di là di tale età, il periodo di disoccupazione aumenta a 36 mesi tra 25 e 29 anni ed a 37 mesi tra 30 e 39 anni.

Tabella 5

Persone alla ricerca di un'occupazione per classe di età e durata di ricerca – media 1997

(estratto dai dati forniti da Confindustria)

Durata della ricerca	Classe 15-24	Classe 25-29 (1000)
Meno di 1 mese	55	27
Da 2 a 3 mesi	79	39
Da 4 a 5 mesi	51	33
Da 6 a 11 mesi	146	69
Da 12 a 13 mesi	245	116
24 mesi e più	432	353
Informazioni non disponibili	19	14
Totale	1 038	652

Fonte: ISTAT.

Tabella 6

Numero medio di mesi di ricerca di occupazione per persona (1997)

(estratto dai dati forniti da Confindustria)

Classe di età	Laurea/dottorato	Totale
15-24	14	24
25-29	20	36
30-39	37	37
40-49	34	34
50 e più	30	32

Fonte: ISTAT.

(34) I dati statistici forniti da Confindustria per quanto riguarda le persone laureate nel 1992 dimostrano che a distanza di tre anni dal con-

seguimento della laurea più del 50% dei laureati non ha ancora ottenuto un lavoro stabile e che il 23% è ancora alla ricerca di occupazione. I dati indicano altresì che il 93% dei giovani con meno di 24 e il 45,7% di quelli tra i 25 e i 34 anni abitano con la famiglia di origine. Secondo Confindustria risulta che il fatto di essere disoccupato rappresenta un ostacolo all'autonomia per i giovani che hanno superato l'età di 25 anni.

(35) A proposito della selettività delle misure in questione, Confindustria è del parere che la Commissione sarebbe in contraddizione nella sua motivazione sulla non applicabilità delle deroghe regionali. Se la Commissione ritiene che l'aiuto consista nel vantaggio supplementare concesso per i contratti di formazione e lavoro conclusi da imprese situate in regioni sfavorite, non potrebbe negare alla misura la deroga regionale a causa del suo carattere generale. Poiché l'aiuto è rappresentato dalla parte differenziale a specificità regionale rispetto alla misura generale, l'affermazione fatta dalla Commissione (8), secondo la quale gli aiuti non sono limitati alle zone ammissibili alla deroga dato che si applicano su tutto il territorio nazionale, sarebbe scarsamente coerente. L'esame delle deroghe previste dal trattato dovrebbe quindi essere effettuato nei confronti di questa parte del beneficiario.

(36) Confindustria indica altresì che le affermazioni della Commissione, secondo le quali le misure sono inadeguate per far fronte agli svantaggi strutturali delle regioni meno sviluppate, non sarebbero sufficientemente motivate. Se si considera che i vantaggi devono essere esaminati in virtù della deroga prevista all'articolo 87, paragrafo 3 e non in virtù degli orientamenti in materia di aiuti all'occupazione, Confindustria ritiene che non vi siano motivi affinché l'aiuto, condizionato ad un programma di formazione professionale molto oneroso e modulato nell'intensità in funzione della gravità dei problemi strutturali da affrontare, non debba beneficiare di una deroga.

(37) L'impegno del datore di lavoro ad effettuare un'attività di formazione costituirebbe una contropartita dell'aiuto concesso (9). Si tratta di un contributo che non è relativo all'investimento iniziale, ma che si concretizza nello sforzo finanziario ed organizzativo per la realizzazione di corsi di formazione. Gli orientamenti in materia di aiuti all'occupazione prevedono che la concessione dell'aiuto sia accompagnata da un'attività di formazione o di qualificazione del lavoratore interessato.

(38) Secondo Confindustria sarebbero insufficientemente motivati i dubbi espressi dalla Commissione quando afferma che "gli aiuti non possono beneficiare delle deroghe regionali di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), non trattandosi di aiuti all'investimento". Poiché tale disposizione è indicata come base giuridica al punto 20 degli orientamenti in

materia di aiuti all'occupazione, Confindustria non comprende i motivi per i quali le misure in esame non dovrebbero beneficiare della deroga sulla base di tale disposizione soltanto in quanto non si tratta di aiuti all'investimento. Nel caso in questione l'investimento iniziale sarebbe comunque sostituito da un impegno finanziario ed organizzativo del datore di lavoro.

III.2. Aiuti per la trasformazione dei contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato

(39) Per quanto riguarda gli aiuti per la trasformazione dei contratti di formazione e lavoro in contratti a durata indeterminata, Confindustria contesta il fatto che possano essere qualificati come aiuti al funzionamento. Quanto alle argomentazioni, rinvia alle stesse osservazioni presentate a proposito dei contratti di formazione e lavoro (cfr. considerando 20-38).

IV. OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ ITALIANE

IV.1. Contratti di formazione e lavoro

(40) Secondo le autorità italiane i contratti di formazione e lavoro rappresentano uno dei più importanti strumenti di accesso al mercato del lavoro, elemento essenziale della strategia del governo nella lotta contro la disoccupazione e l'incoraggiamento all'assunzione di persone di età compresa tra i 16 ed i 32 anni. Questo strumento sarebbe d'altronde particolarmente importante per le zone dell'Italia meridionale caratterizzate da gravi problemi di disoccupazione.

Le autorità italiane precisano che i contratti di formazione e lavoro hanno lo scopo di favorire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di persone che a causa della loro età o di circostanze specifiche hanno difficoltà di inserimento.

(41) Per quanto riguarda la classe di età compresa tra i 16 e i 25 anni, le autorità italiane sono del parere che non esistono problemi di incompatibilità della misura in questione con il trattato in quanto questa classe di età deve essere considerata come categoria sfavorita. Di conseguenza, non è richiesta la condizione di creazione netta di posti di lavoro rispetto ad un periodo di riferimento.

(42) Le autorità italiane giustificano inoltre l'applicazione delle misure in esame alla classe di età compresa tra 26 e 32 anni riconducendola alle categorie che incontrano difficoltà specifiche: le persone che appartengono a questa classe di età sono disoccupati di lunga durata o possono essere assimilate ai giovani con meno di 26 anni in considerazione della situazione occupazionale propria al contesto italiano.

(43) Per sostenere tale argomentazione le autorità italiane sottolineano che secondo i dati statistici degli anni 1994-1996 la classe di età 25-32 anni mostra a livello nazionale una percentuale di persone iscritte alle liste di collocamento del 34,3% nel 1994, del 33,1% nel 1995 e del

32,8% nel 1996. Quanto al Mezzogiorno, la percentuale è più elevata ed i tassi sono rispettivamente del 39%, 37% e 36,4%. In base a tali dati statistici la percentuale di persone iscritte alle liste di collocamento per la classe di età 19-24 anni è inferiore a quella di 25-32 anni e corrisponde al 31,7%, 31,1% e 30,8% per gli stessi anni. Con la lettera del 5 marzo 1999 le autorità italiane hanno presentato questi dati relativi alla classe di età 25-32 anni (tabella 7).

Tabella 7

Percentuale di iscritti alle liste di collocamento – classe di età 25-32 anni
(dati forniti dalle autorità italiane)

	Italia	Mezzogiorno
1994	34,3	39
1995	33,1	37
1996	32,8	36,4

Fonte: Ufficio provinciale del lavoro.

(44) Le autorità italiane presentano altresì la situazione dei giovani muniti di laurea per i quali l'età media di accesso al mondo del lavoro è elevata (27 anni) e si concentra nella classe di età compresa tra 30 e 34 anni. Con lettera del 5 marzo 1999 le autorità italiane hanno precisato che l'età di accesso al lavoro indica il momento della prima assunzione (il tempo di accesso al lavoro sarebbe il periodo compreso tra l'acquisizione della laurea e la prima assunzione). Le autorità italiane sottolineano inoltre che la laurea non dà la possibilità di esercitare le professioni per le quali è necessario un esame di Stato. Il 42,3% dei laureati ha un'età compresa tra 27 e 34 anni, il 4,4% più di 35 anni ed il 15,8% tra 23 e 24 anni. Al momento dell'indagine il 33,3% dei laureati non lavorava. Nel Mezzogiorno questa percentuale era pari al 46,6%.

Tabella 8

Età in cui viene conseguita una laurea – 1995
(estratto dai dati forniti dalle autorità italiane)

Età	%
<23	4,0
24	11,8
25	18,8
26	18,7
27	14,3
28	10,2
29	6,5
30-34	11,3
35-39	2,7
>40	1,7
Totale	100

Fonte: ISTAT.

(45) Sempre secondo le autorità italiane, quanto alla classe 25-39 anni il tasso di disoccupazione delle persone laureate è del 12,4%, ossia superiore al tasso di disoccupazione delle persone aventi la stessa età, ma con il titolo di scuola media inferiore (10,9%) o di scuola secondaria (10,8%) e con maggior tempo per affrontare i problemi del primo inserimento nel mondo del lavoro. Secondo le autorità italiane

il tasso di disoccupazione più elevato per le persone con diploma universitario sarebbe dovuto essenzialmente alle difficoltà iniziali di inserimento nel mercato del lavoro. Nelle regioni del Sud queste difficoltà sarebbero accentuate da prospettive ridotte di lavoro e da una transizione più difficile dalla scuola al lavoro. In queste regioni il tasso di disoccupazione delle persone che hanno terminato gli studi universitari è tuttavia inferiore a quello dei giovani con diploma di scuola secondaria (17,4 % rispetto a 20,7 %).

Tabella 9

Tasso di disoccupazione nella classe 25-39 anni secondo il titolo di studio

(estratto dai dati forniti dalle autorità italiane)

	Italia	Mezzogiorno
Laurea	12,4	17,4
Licenza di sc. media inferiore	10,9	20,7
Diploma di sc. media superiore	10,8	20,7

Fonte: ISTAT

(46) Le autorità italiane osservano che il periodo necessario per la ricerca di occupazione è particolarmente lungo per le persone da 25 a 39 anni e questi dati mostrano la tendenza all'aumento nel periodo 1995-1997.

Tabella 10

Numero medio di mesi di ricerca di occupazione per persona (1997)

(estratto dai dati forniti dalle autorità italiane)

Classe di età	1995	1996	1997
15-24	22	23	24
25-29	33	34	36
30-39	33	36	37
40-49	31	34	34
50 e più	30	31	32
Media	28	30	32

Fonte: ISTAT

(47) Altri dati statistici presentati dalle autorità italiane mostrano che nel Sud d'Italia il periodo necessario per la ricerca di un posto di lavoro per i laureati passa da 36,3 mesi nel 1995 a 39 mesi nel 1996 e a 44,3 mesi nel 1997. A livello nazionale questo periodo è di 26,8 mesi nel 1995, 27,9 mesi nel 1996 e 28,3 mesi nel 1997.

(48) Il secondo rapporto sulla condizione giovanile relativo all'anno 1997 pubblicato dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) mostra che nella classe 15-24 anni il 65% dei disoccupati dichiara che il periodo necessario per la ricerca di un lavoro è superiore ad un anno (disoccupazione di lunga durata), mentre il 14% ed il 19% dichiara di aver effettuato una ricerca per un periodo variante tra 6 e 11 mesi o inferiore a 6 mesi. Secondo tali dati la disoccupazione di lunga durata riguarda il 46% del totale dei disoccupati che hanno perso il posto di lavoro ed il 74% delle persone alla ricerca del primo impiego. Per la classe 25-34 anni il tasso di disoccupazione di lunga durata è del 78%, mentre il 15% dei disoccupati dichiara che la ricerca di un posto di lavoro è inferiore a 16 mesi e l'11 % tra 6 ed 11 mesi. In questo

caso la disoccupazione di lunga durata riguarda il 55% dei disoccupati che hanno perso il loro posto di lavoro e l'86 % delle persone alla ricerca del primo impiego.

(49) Le autorità italiane hanno inoltre presentato dati statistici sui "single" al fine di dedurre la permanenza presso la famiglia di origine e rafforzare la tesi di un'estensione dei limiti di età della "categoria giovani". I risultati delle elaborazioni statistiche mostrano che nella classe 15-24 anni i single sono il 29,2 % della popolazione per gli anni 1995, 1996 e 1997. Se si estende la "categoria giovani" fino a 34 anni queste percentuali diventano rispettivamente del 36,6 % (1995), 37,1 % (1996) e 37,4 % (1997).

(50) Secondo un'inchiesta del Censis (Trentaduesima relazione sulla situazione sociale del paese 1998), la famiglia è essenziale per compensare le difficoltà dei suoi componenti a livello della retribuzione disponibile e del lavoro. Nel 1995 l'87 % dei giovani di 20-24 anni viveva ancora con i genitori e per quelli di 25-29 anni questo tasso era del 56%.

Tabella 11

Tasso di "single" sulla popolazione totale

(estratto dai dati forniti dalle autorità italiane)

Classe di età	1995	1996	1997
<14	15,3	15,3	15,3
15-19	6,7	6,7	6,7
20-24	7,2	7,2	7,2
25-29	5,2	5,5	5,7
30-34	2,2	2,4	2,5

Fonte: ISTAT

(51) Le autorità italiane osservano che il tasso di disoccupazione per il 1995 è molto elevato per il Sud e le isole. Per la classe 25-39 anni supera il 50% e per le classi successive i tassi sono manifestamente superiori rispetto al Nord e al Centro.

Tabella 12

Tasso di disoccupazione per classe di età ed area (Nord, Centro, Mezzogiorno e isole) (1995)

(estratto dai dati forniti dalle autorità italiane)

Area	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
Nord	24,2	18,1	8,9	5,2	4,1
Centro	34,9	33,7	17,2	9,8	6,4
Sud ed isole	56,4	55,0	34,0	21,1	13,3

Fonte: ministero del Lavoro.

Tabella 13

Tasso di disoccupazione ripartito per classe di età e livello di studi nell'Italia meridionale (1995)

(dati forniti dalle autorità italiane)

Classe di età	Dott. o. spec.	Laurea	Laurea breve	Diplomati		Licenza di scuola media	Licenza di scuola elementare	Totale
				con accesso universitario	senza accesso universitario			
15-19	0,0	0,0	0,0	44,2	25,5	20,0	22,2	24,2
20-24	0,0	25,0	25,0	24,5	15,3	3,9	12,0	8,1
25-29	0,0	23,9	12,5	7,9	7,4	7,5	12,8	8,9
30-34	0,0	7,9	6,7	3,7	4,7	5,4	9,3	5,1
35-39	0,0	2,5	0,0	2,5	3,5	5,1	6,9	4,0
Totale	0,0	10,6	8,3	10,2	9,1	8,8	9,9	9,5

Fonte: ministero del Lavoro.

(52) Gli anni 1996 e 1997 presentano una situazione analoga con tassi di disoccupazione più alti nell'Italia meridionale. Anche l'evoluzione temporale mostra una situazione diversa fra il Nord, il Centro e il Sud. Nelle regioni del Nord la riduzione della disoccupazione è costante per le classi 15-19 anni (24,2 % nel 1995 e 22,7 nel 1997) e 20-24 anni (18,1 % nel 1995 e 17,3 nel 1997). L'Italia centrale è caratterizzata da un aumento della disoccupazione nella classe 25-29 anni, mentre per le regioni meridionali il tasso diminuisce solo per la classe 15-19 anni. Il tasso di disoccupazione per la classe 24-29 anni, ad esempio, passa dal 34% nel 1995 al 36,5 % nel 1997.

(53) Le autorità italiane precisano inoltre che le indagini pubblicate nel "Secondo rapporto sulla condizione giovanile" indicano che su un totale di 2 805 000 persone alla ricerca di occupazione nel 1997, il 37% appartiene alla classe 15-24 anni ed il 38% alla classe 25-34 anni. Globalmente il 75% delle persone alla ricerca di occupazione è costituita da persone di età variante da 15 a 34 anni. La caratteristica fondamentale è che il 54% di questi disoccupati di 15-34 anni è alla ricerca del primo impiego.

(54) Le autorità italiane hanno presentato anche dati relativi ai tassi di disoccupazione ripartiti per classe di età, livello di studio ed area. Hanno precisato che nelle regioni del Nord e del Centro il tasso di disoccupazione in funzione del livello degli studi non è notevolmente diversificato, mentre nelle regioni del Sud è possibile osservare un divario più importante: 12,5 % per quanti hanno un dottorato o una specializzazione e 34% per i diplomati e gli studenti universitari.

(55) Le autorità italiane sottolineano che l'evoluzione temporale dei tassi di disoccupazione registra un aumento negli anni 1995, 1996 e 1997, con tendenza maggiormente accentuata nel Centro e nel Sud. Quest'ultima area presenta inoltre una più grande differenza tra i tassi di disoccupazione in funzione del titolo di studio.

(56) Le autorità italiane osservano altresì che l'attività di formazione, resa obbligatoria dai contratti di formazione e lavoro, deve essere valutata come contropartita richiesta alle imprese. Questa attività non sarebbe limitata al minimo di ore previste per legge, ma si estenderebbe al tirocinio sul posto di lavoro. Le autorità italiane rilevano che in molti casi gli aiuti alla qualificazione o riqualificazione professionale non rientrano nell'ambito di applicazione degli articoli 87 e 88. Quando invece queste misure rientrano nell'ambito dell'articolo 87, paragrafo 1, beneficiano di una valutazione favorevole da parte della Commissione.

(57) A tale proposito le autorità italiane hanno presentato dati sul calcolo del costo di formazione e della sua incidenza sui vantaggi concessi ai datori di lavoro: su un vantaggio massimo (basato su una riduzione del 100% degli oneri sociali) per anno e per lavoratore di 11 282 256 ITL (5 826,80 EUR), il costo di formazione stimato è pari a 1 575 000 ITL (813,42 EUR). A tale cifra bisognerebbe aggiungere anche il costo legato alla formazione realizzata durante l'attività lavorativa.

(58) Per quanto riguarda l'estensione dell'età al di là dei 32 anni da parte delle autorità regionali, le autorità italiane indicano che la situazione è la seguente: 35 anni per la regione Lazio, 38 anni per la Calabria, 40 anni per la Campania, l'Abruzzo e la Sardegna, 45 anni per la Basilicata, il Molise, la Puglia e la Sicilia.

(59) Infine le autorità italiane sottolineano il carattere temporaneo dell'aiuto che ha una durata massima di due anni.

IV.2 Aiuti per la trasformazione dei contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato

(60) Le autorità italiane osservano che il regime di aiuti è coerente con gli orientamenti comunitari che favoriscono il mantenimento dei posti di lavoro creati. La stabilizzazione dei contratti di formazione e lavoro equivarrebbe alla creazione netta di posti di lavoro in quanto tale trasformazione renderebbe stabili i posti di lavoro precari. I lavoratori assunti con un contratto di formazione e lavoro non dovrebbero essere annoverati nell'organico dell'impresa in questione al fine di verificare l'esistenza della creazione effettiva di nuovi posti di lavoro. Inoltre le autorità italiane osservano che in mancanza di tali misure i datori di lavoro farebbero ricorso ad altre forme di contratti a durata determinata.

(61) Infine, le autorità italiane fanno comunque rilevare che tale interpretazione sarebbe stata avallata dalla Commissione quando ha approvato il regime di aiuti introdotto dalla legge

regionale (Sicilia) n. 30 del 7 agosto 1997 (10).

V. VALUTAZIONE

V.1 Contratti di formazione e lavoro

V.1.a) Carattere di aiuto delle misure previste per i contratti di formazione e lavoro

(62) I contratti di formazione e lavoro, quali erano disciplinati dalla legge 863/84, non configuravano un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, bensì una misura generale. I benefici previsti erano infatti applicabili in maniera uniforme, automatica, non discrezionale e sulla base di criteri obiettivi a tutte le imprese.

(63) Le modifiche apportate a questo istituto nel 1990 dalla legge 407/90 hanno modificato la natura di misure. Le nuove disposizioni hanno modulato le riduzioni accordate in funzione del luogo di insediamento dell'impresa beneficiaria e del settore di appartenenza. Di conseguenza alcune imprese sono venute a beneficiare di riduzioni maggiori di quelle accordate ad imprese concorrenti.

(64) Le riduzioni selettive che favoriscono determinate imprese rispetto ad altre dello stesso Stato membro, che la selettività operi al livello individuale, regionale o settoriale, costituiscono, per la parte differenziale della riduzione, aiuti di Stati ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, aiuti che falsano la concorrenza e rischiano di incidere sugli scambi fra gli Stati membri. Infatti tale differenziale va a vantaggio delle imprese che operano in determinate zone del territorio italiano, favorendole nella misura in cui lo stesso aiuto non è accordato alle imprese situate in altre zone.

(65) Tale aiuto falsa la concorrenza, dato che rafforza la posizione finanziaria e le possibilità d'azione delle imprese beneficiarie rispetto ai loro concorrenti che non ne beneficiano. Nella misura in cui tale effetto si verifica nel quadro degli scambi intracomunitari, questi ultimi sono pregiudicati dall'aiuto.

(66) In particolare tali aiuti falsano la concorrenza ed incidono sugli scambi tra Stati membri nella misura in cui le imprese beneficiarie esportano una parte della loro produzione negli altri Stati membri; analogamente, anche se le imprese non esportano, la produzione nazionale è favorita perché l'aiuto riduce la possibilità da parte delle imprese insediate in altri Stati membri di esportare i loro prodotti verso il mercato italiano (11).

(67) Per i citati motivi le misure in esame sono in linea di massima vietate dall'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e dall'articolo 62, paragrafo 1, dell'accordo SEE e non possono essere considerate compatibili con il mercato comune, a meno che non sia loro applicabile una delle deroghe ivi previste.

(68) Quanto alla forma, il regime avrebbe dovuto essere notificato alla Commissione allo stadio di progetto, come prescritto dall'articolo 88,

paragrafo 3. In assenza di tale notifica da parte del governo italiano, gli aiuti sono illegali sotto il profilo del diritto comunitario, non essendo state rispettate le disposizioni dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato e possono essere considerati compatibili con il mercato comune soltanto se possono beneficiare di una deroga prevista dal trattato.

V.1.b) Compatibilità dei contratti di formazione e lavoro

(69) Avendo accertato la natura di aiuti di Stato delle misure in esame, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, la Commissione deve valutare se possono essere dichiarate compatibili con il mercato comune in virtù dell'articolo 87, paragrafi 2 e 3.

(70) Quanto all'applicabilità delle deroghe previste dal trattato, la Commissione considera che tali aiuti non possano beneficiare delle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 2, poiché non si tratta di aiuti a carattere sociale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), né di aiuti destinati a porre rimedio ai danni causati da una calamità naturale o da altri eventi straordinari ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), né di aiuti compresi nelle disposizioni dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera c). Inoltre, tali aiuti non possono beneficiare delle deroghe regionali di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), non trattandosi di aiuti all'investimento. Per motivi evidenti, non sono neppure applicabili le deroghe dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere b) e d).

(71) Gli orientamenti in materia di aiuti all'occupazione (12) precisano che la Commissione è in linea di massima favorevole agli aiuti:

- riguardanti i disoccupati e
- destinati alla creazione di nuovi posti di lavoro (creazione netta) nelle PMI e nelle regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale o
- volti ad incoraggiare l'assunzione di talune categorie di lavoratori che incontrano particolari difficoltà di inserimento o di reinserimento sul mercato del lavoro, e ciò in tutto il territorio; in questo caso è sufficiente che il posto di lavoro sia divenuto vacante in seguito ad una partenza spontanea e non ad un licenziamento.

(72) Gli orientamenti stabiliscono inoltre che la Commissione deve verificare che "l'entità dell'aiuto non ecceda quella necessaria per incitare alla creazione di posti di lavoro" e che sia garantita una certa stabilità dell'impiego creato.

(73) Gli orientamenti comunitari precisano altresì che la Commissione può approvare anche aiuti per il mantenimento dell'occupazione a condizione che siano limitati alle regioni ammesse a beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), e rispettino le condizioni previste per gli aiuti al funzionamento. Tali regole precisano che questo tipo di aiuto deve essere limitato nel tempo, decrescente, destinato a sormontare gli svantaggi strutturali e a promuovere uno sviluppo duraturo, nel rispetto

delle regole applicabili ai settori sensibili.

(74) Sulla base delle informazioni verificate nell'ambito del presente procedimento, la Commissione considera che gli aiuti per l'assunzione mediante contratti di formazione e lavoro presentano le seguenti caratteristiche:

- non riguardano esclusivamente l'assunzione di lavoratori alla ricerca del loro primo impiego oppure rimasti disoccupati per la perdita del lavoro precedente, non essendo questo requisito previsto dalla legislazione italiana;
- non sono destinati alla creazione netta di posti di lavoro nel senso indicato dagli orientamenti in materia di aiuti all'occupazione (13), benché sia vietato il licenziamento nel corso del periodo precedente;
- sono destinati all'assunzione di determinate categorie di lavoratori che incontrano difficoltà di inserimento o di reinserimento nel mercato del lavoro. Tenuto conto del limite d'età molto elevato (32 anni) previsto, è necessario valutare se le osservazioni presentate dalle autorità italiane e dai terzi interessati in merito alla definizione delle "categorie svantaggiate" possano essere messe in relazione con le disposizioni degli orientamenti in materia di aiuti all'occupazione. La delimitazione della classe "giovani" diventa così uno degli elementi essenziali ai fini della compatibilità del regime con il mercato comune.

(75) Il regime di aiuti in questione interviene a favore di lavoratori appartenenti alla classe di età compresa tra 16 e 32 anni che, secondo le autorità italiane, deve essere considerata come comprendente categorie svantaggiate che incontrano difficoltà di inserimento o di reinserimento nel mercato del lavoro in quanto corrispondenti alla categoria dei giovani o a quella dei disoccupati di lunga durata.

(76) La Commissione osserva che negli orientamenti non esiste alcun limite di età per la definizione della categoria giovani. Tuttavia, come già indicato all'avvio del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, nei confronti delle misure in questione (14), la Commissione osserva che sia le azioni attuate a livello comunitario a favore dei giovani sia quelle promosse in genere dagli Stati membri riguardano giovani di età inferiore a 25 anni (15). Tale orientamento viene altresì convalidato dall'Ufficio internazionale del lavoro che nella sua relazione sull'occupazione e sui giovani definisce questi ultimi come appartenenti al "gruppo di età compreso tra 15 e 24 anni" (16). Il rapporto precisa che "la definizione operativa di giovani varia ampiamente da un paese all'altro in funzione di fattori culturali ed istituzionali. Nei paesi industrializzati e nell'Europa orientale ad economia di transizione il limite inferiore corrisponde generalmente alla fine della scuola dell'obbligo. Il limite superiore è invece più variabile" (17).

(77) I dati statistici presentati dalle autorità italiane e da Confindustria mostrano che il contesto del

mercato del lavoro italiano è caratterizzato da tassi di disoccupazione che rimangono elevati anche al di là della classe di età 20-24 anni.

(78) Benché nell'Italia meridionale la situazione della disoccupazione sia più grave non è possibile affermare che la percentuale di persone alla ricerca di occupazione sia più elevata nella classe di età 25-34 anni rispetto alla classe di età 15-24 anni. A tale proposito la Commissione osserva altresì che le percentuali indicate da Confindustria per queste due classi di età non corrispondono ai dati presentati (tabella 2). Dalla tabella 2, ma anche dalla tabella 12, risulta invece che la percentuale delle persone alla ricerca di occupazione registra una diminuzione importante nella classe di età 25-29 anni rispetto alla classe 20-24. Si tratta di un fenomeno generalizzato su tutto il territorio italiano e che è confermato da altri dati statistici (tabella 1) che confrontano i tassi di disoccupazione in Italia con la media europea.

(79) I dati forniti dalle autorità italiane (tabella 7) indicano una percentuale di iscritti alle liste di collocamento appartenenti alla classe di età 25-32 anni più elevata rispetto a quelli appartenenti alla classe 19-24. Da tali dati risultano d'altronde percentuali di iscritti più elevate rispetto ai tassi di disoccupazione calcolati da Eurostat (tabella 1). Questa differenza è dovuta al fatto che i dati statistici di Eurostat si basano sulla definizione di disoccupazione dell'Ufficio internazionale del lavoro che considera tre criteri: essere senza lavoro, essere attivamente alla ricerca di occupazione ed essere disponibile ad iniziare il lavoro entro due settimane. Questi criteri non sono invece utilizzati per l'iscrizione nelle liste di collocamento in Italia in cui appaiono spesso persone che non sono alla ricerca attiva di un lavoro (per esempio gli studenti che non hanno ancora completato i loro studi).

(80) Secondo la Commissione i dati dei tassi di disoccupazione, anche per quanto riguarda la loro evoluzione temporale, devono essere messi in relazione con altri dati, e precisamente il periodo medio durante il quale i disoccupati sono alla ricerca di un lavoro e l'età media di conseguimento della laurea.

(81) Quanto al primo elemento, vale a dire il periodo medio di ricerca di occupazione, è opportuno osservare che esso aumenta con l'età per arrivare a 37 mesi nella classe di età 30-39 anni (tabella 6). Questi dati possono in parte spiegare la natura strutturale della disoccupazione. Le autorità italiane hanno sottolineato questa caratteristica del mercato italiano del lavoro che risulta d'altronde più spiccata nel Meridione dove il tasso di disoccupazione è più elevato (tabella 11). Rispetto alle diverse classi di età, le autorità italiane hanno indicato i risultati del Secondo rapporto sulla condizione giovanile per l'anno 1997 dell'Istat (cfr. considerando 48). Da tale rapporto risulta in

particolare che nella classe 15-24 anni il 65% dei disoccupati dichiara di cercare un posto di lavoro da più di un anno (disoccupazione di lunga durata); questa percentuale passa al 68% per la classe 25-34 anni. Sulla base di tali informazioni la Commissione è quindi del parere che questo fenomeno debba essere esaminato in quanto disoccupazione strutturale e non attraverso un'estensione del limite di età per la definizione della categoria giovani.

(82) La disoccupazione di lunga durata (più di un anno) rappresenta una delle caratteristiche più importanti della disoccupazione strutturale ed è stata presa in considerazione dagli orientamenti in materia di aiuti all'occupazione. Con i giovani disoccupati di lunga durata rappresentano infatti una delle categorie svantaggiate indicate in tali orientamenti. La situazione di abbondanza di manodopera giovane, e talvolta dotata di livello di istruzione elevato (laurea), rende ancora più difficile la situazione del disoccupato di lunga durata. Il disoccupato di lunga durata è infatti spesso meno qualificato o dispone di competenze sempre più obsolete che lo pone sul mercato del lavoro in una situazione di concorrenza sfavorevole con i giovani alla ricerca di occupazione, spesso più qualificati.

(83) Quanto ai giovani laureati, gli elementi e i dati presentati dalle autorità italiane e da Confindustria indicano un'età relativamente elevata al conseguimento della laurea. I dati statistici sull'età di conseguimento delle lauree indicano che la percentuale di persone che ottengono una laurea è in aumento fino all'età di 25 anni ed in calo dopo i 26 anni (tabella 8). Il grosso si laurea in un arco di età corrispondente a 24 anni (11,8%), 25 anni (18,8%), 26 anni (18,7%) o 27 anni (14,3%). L'età relativamente elevata di conseguimento della laurea comporta un inserimento tardivo nel mercato del lavoro. Se si mette a raffronto la situazione italiana con quella di altri Stati membri si osserva che l'età media è di 26,8 anni in Italia contro una media europea di 25,7 anni.

(84) Se si considera che il limite di età per la categoria dei giovani è di 24 anni, è certo che gran parte dei laureati non può beneficiare delle misure di inserimento nel mercato del lavoro dirette a tale categoria. Soltanto coloro che si laureano all'età di 23 anni o prima, ossia il 4%, potrebbero beneficiare di misure che sono limitate alle persone fino a 24 anni. Chi si laurea all'età di 24 anni, ossia l'11,8%, non avrà che pochissimo tempo per poter beneficiare di tali misure. A questo proposito è utile ricordare le considerazioni delle autorità italiane relativamente al fatto che per le persone laureate l'età media di accesso al mondo del lavoro è di 27 anni. Si tratta dell'età che contraddistingue la prima assunzione, in quanto il tempo di accesso al lavoro è il periodo compreso tra il conseguimento della laurea ed il primo lavoro. Si tratta quindi di un periodo di ricerca di occupazione superiore ad un anno per quanti conse-

guono la laurea ad un'età inferiore a 23 anni, 24 anni, 25 anni e 26 anni. Questo fenomeno ha conseguenze relativamente gravi per la vita professionale di un giovane laureato in quanto, come sottolineato dall'Ufficio internazionale del lavoro, un periodo prolungato di disoccupazione all'inizio della vita professionale può ripercuotersi in maniera permanente sulle prospettive di lavoro. La valutazione fatta dall'Ufficio internazionale del lavoro si riferisce all'inserimento nel mercato del lavoro dei giovani fino a 24 anni e si basa sul fatto che la disoccupazione all'inizio della carriera di una persona può danneggiare in maniera permanente il potenziale produttivo (18). Tenendo conto dell'età di conseguimento della laurea, quest'età critica si sposta di fatto per i laureati e non corrisponde più alla classe di età 20-24 anni.

(85) Sulla base di quanto precede, soltanto per le persone munite di laurea la Commissione ritiene che i dati statistici e gli elementi istituzionali legati alla durata degli studi possono giustificare un'estensione della categoria giovani alla classe di età 25-29 anni.

(86) La Commissione rileva che gli aiuti per l'assunzione mediante contratti di formazione e lavoro comportano due elementi positivi per il mercato italiano del lavoro caratterizzato dalla presenza di una grave situazione strutturale e da difficoltà di inserimento della categoria giovani in questo mercato. Il primo risiede nell'attività di formazione prevista dai contratti di formazione e lavoro, mentre il secondo è rappresentato dalla condizione del regime secondo la quale l'assunzione con contratto di formazione e lavoro non è autorizzata quando l'impresa non abbia mantenuto in servizio almeno il 50% dei lavoratori il cui contratto di formazione e lavoro sia scaduto nei 24 mesi precedenti. Questa condizione appare come un ulteriore stimolo alle imprese per garantire il mantenimento dei posti di lavoro per una durata più lunga.

(87) Quanto alla contropartita rappresentata dall'attività di formazione effettuata dal datore di lavoro, occorre prenderla in considerazione nel valutare l'intensità dell'aiuto concesso al datore di lavoro. Si tratta infatti in un impegno finanziario ed organizzativo che non bisogna comunque confondere con un investimento iniziale.

Quest'ultimo è definito dagli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (19) come "un investimento in capitale fisso relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento di uno stabilimento esistente o all'avviamento di un'attività che implica un cambiamento fondamentale del prodotto o del processo di produzione di uno stabilimento esistente". L'aiuto alla creazione di posti di lavoro legati alla realizzazione di un investimento iniziale rappresenta una delle forme di concessione degli aiuti all'investimento previsti

negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.

(88) Inoltre la condizione imposta dagli orientamenti in materia di aiuti all'occupazione, che richiede che il posto occupato si sia reso vacante in seguito ad una partenza naturale e non ad un licenziamento (20), è rispettata in quanto la legislazione italiana pone espressamente la condizione che non si sia proceduto a licenziamenti. Di conseguenza, e conformemente a quanto precisato negli orientamenti, per le categorie svantaggiate non occorre esigere che vi sia creazione netta di posti di lavoro.

(89) Per quanto riguarda il carattere selettivo dell'aiuto, la Commissione osserva che la parte differenziale degli aiuti che supera il 25% di riduzione degli oneri sociali dovuti è concessa dalle autorità italiane soltanto a talune categorie di imprese. Tali imprese sono differenziate rispetto alle altre in funzione del settore interessato e della loro dimensione. Inoltre l'intensità dell'aiuto è anch'essa variabile in funzione dell'ubicazione sul territorio nazionale. Gli aiuti sono infatti concessi, con intensità variabile in funzione dell'ubicazione, alle imprese del settore commerciale e turistico con meno di 15 addetti, alle imprese artigiane e a tutte le imprese insediate in zone che presentano un tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale. Tali misure non possono essere qualificate come misure generali in quanto non si applicano uniformemente all'insieme dell'economia e favoriscono alcune imprese ed alcuni settori (21).

(90) Il livello globale dell'aiuto per imprese dipende infine direttamente dal numero di lavoratori assunti. A tale proposito le autorità italiane hanno valutato l'importo massimo dell'aiuto (riduzione complessiva del 100% degli oneri sociali, ossia: 25% come misura generalizzata applicabile a tutto il territorio e 75% massimo come ulteriore riduzione) per anno e per lavoratore assunto, al netto dei costi di formazione, pari a 9 707 256 ITL (5 013,38 EUR). Tale importo sarebbe pari a 7 280 442 ITL (3 760,03 EUR) per le imprese che beneficiano dell'ulteriore riduzione massima del 75% e a 2 426 814 ITL (1 253,34 EUR) per le imprese che beneficiano soltanto dell'ulteriore riduzione del 15%, e quindi in totale del 40% (cfr. considerando 12).

(91) La Commissione ritiene che, soltanto nel caso degli aiuti per l'assunzione mediante contratti di formazione e lavoro, di lavoratori che incontrano difficoltà specifiche ad inserirsi o a reinserirsi nel mercato del lavoro

- vale a dire i giovani con meno di 25 anni, i giovani laureati fino a 29 anni ed i disoccupati di lunga durata (più di un anno di disoccupazione)
- o che sono destinati alla creazione di nuovi posti di lavoro, l'entità dell'aiuto non superi quanto è necessario per incitare alla creazione di nuovi posti di lavoro, tenuto conto dell'attività di formazione resa obbligatoria dai contratti di formazione e lavoro e della situa-

zione di disoccupazione particolarmente grave sul territorio italiano. Gli elementi che permettono alla Commissione di concludere che l'importo dell'aiuto non eccede quello necessario per incitare alla creazione di posti di lavoro consistono anche nella proporzionalità fra gli oneri sociali oggetto delle riduzioni e la retribuzione dei lavoratori e nella graduazione della misura secondo le specificità delle regioni interessate.

(92) Sulla base dell'analisi che precede la Commissione conclude che soltanto i casi di aiuto per la creazione di nuovi posti di lavoro e quelli specificati al punto precedente sono conformi alle disposizioni degli orientamenti in materia e possono pertanto beneficiare della deroga prevista a favore di detto tipo di aiuto.

(93) La Commissione ritiene invece che gli aiuti all'assunzione mediante contratti di formazione e lavoro rappresentano aiuti al mantenimento dell'occupazione, quando non riguardano l'assunzione di lavoratori che incontrano difficoltà specifiche ad inserirsi o a reinserirsi nel mercato del lavoro, – vale a dire i giovani con meno di 25 anni, i giovani laureati fino a 29 anni ed i disoccupati di lunga durata (più di un anno di disoccupazione) – o quando non sono destinati alla creazione di nuovi posti di lavoro.

(94) Posto che, secondo gli orientamenti in materia di aiuti all'occupazione, un aiuto al mantenimento dell'occupazione è "il sostegno fornito ad un'impresa al fine d'incoraggiarla a non licenziare i lavoratori da essa dipendenti" (22), nel caso in questione non si tratta propriamente di aiuti corrisposti alle imprese al fine di incoraggiarle a non licenziare i lavoratori occupati, in quanto gli aiuti sono concessi per l'assunzione tramite un contratto di formazione e lavoro. Poiché non è richiesta la condizione della creazione di nuovi posti di lavoro, ma al contrario contro il regime prevede espressamente la condizione di non aver proceduto a licenziamenti, questi aiuti possono incoraggiare le imprese a sostituire i lavoratori in seguito ad una partenza spontanea. Incoraggiano pertanto il mantenimento del numero dei dipendenti senza tuttavia portare alla creazione di nuovi posti di lavoro. In tal senso gli aiuti possono essere considerati come aiuti al mantenimento dell'occupazione che, sulla base degli orientamenti in materia di aiuti all'occupazione, sono assimilati agli aiuti al funzionamento.

(95) Tali aiuti possono essere autorizzati quando, conformemente alle disposizioni dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), sono destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali. A talune condizioni gli aiuti al mantenimento dell'occupazione possono essere autorizzati nelle regioni ammesse a beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), cioè per favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure

si abbia una grave forma di sottooccupazione.

(96) La Commissione rileva anzitutto che gli aiuti al mantenimento dell'occupazione non sono limitati alle zone ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato, dato che si applicano su tutto il territorio nazionale. Inoltre non sono né decrescenti, né limitati nel tempo. Quanto alla loro idoneità ad aiutare le imprese a sormontare gli handicap strutturali e a promuovere uno sviluppo duraturo, la Commissione ha già più volte messo in guardia il governo italiano contro i rischi di misure così generalizzate. Questa sua posizione negativa si basa sul convincimento che questo tipo di misure ha effetti molto nocivi sulla concorrenza e sugli scambi, senza che vi sia una vera e propria contropartita dell'interesse comunitario, in termini di sviluppo durevole e di rimozione degli handicap strutturali.

V.2. Aiuti per la trasformazione di contratto di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato

V.2.a) Carattere di aiuto delle misure previste per la trasformazione di contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato

(97) Trattandosi di una proroga di un anno degli stessi aiuti previsti per i contratti di formazione e lavoro e poiché tali aiuti presentano un carattere di selettività ancora più accentuato, essendo limitati alle sole regioni dell'obiettivo 1, l'analisi quanto al carattere di aiuto sviluppata al punto V.1.a) è ancora più pertinente nei confronti di tali interventi.

(98) Risulta di conseguenza, dalle considerazioni già svolte, che le misure in questione possono incidere sugli scambi nell'ambito della Comunità. Tenuto conto degli elementi di aiuto contenuti in tali misure si deve concludere che gli interventi in questione rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e dell'articolo 62, paragrafo 1, dell'accordo SEE, in quanto costituiscono aiuti di Stato che falsano la concorrenza in misura tale da incidere sugli scambi intracomunitari e non possono considerarsi compatibili con il mercato comune a meno che non sia applicabile ad essi una delle deroghe previste.

V.2.b) Compatibilità con il mercato comune

(99) Dopo aver accertato la natura di aiuti di Stato delle misure in esame, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, la Commissione deve valutare se possono essere dichiarate compatibili con il mercato comune in virtù dell'articolo 87, paragrafi 2 e 3.

(100) Quanto all'applicabilità delle deroghe del trattato, le osservazioni di cui alla sezione V.1.b) della presente decisione (cfr. considerando 69-96) sono valide anche per questi aiuti, in quanto si tratta dello stesso tipo di intervento.

(101) Gli orientamenti in materia di aiuti all'oc-

cupazione precisano che gli aiuti alla creazione di posti di lavoro hanno l'effetto di procurare un impiego a lavoratori che non ne hanno ancora trovato uno o che hanno perso l'impiego precedente e che per creazione di posti di lavoro deve intendersi creazione netta, vale a dire comportante almeno un posto supplementare rispetto all'organico (calcolato come media su un certo periodo) dell'impresa in questione.

(102) Gli stessi orientamenti indicano altresì che la Commissione sarà attenta alle modalità del contratto di lavoro, tra cui per esempio l'obbligo di effettuare l'assunzione nel quadro di un contratto a tempo indeterminato o di durata sufficientemente lunga.

(103) La trasformazione di contratti di formazione e lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato non crea posti supplementari, in quanto i posti stessi sono già stati creati, pur non avendo carattere stabile.

(104) Come già osservato dalla Commissione (23), le misure riguardanti la trasformazione di contratti a tempo determinato e di contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato non possono essere assimilate né alla categoria della creazione di nuovi posti di lavoro né a quella di mantenimento di occupazione. Presentano infatti caratteristiche specifiche che riguardano la stabilizzazione di posti precari. Il valore aggiunto è di conseguenza costituito dalla "creazione netta di posti stabili", che non esistevano in precedenza.

(105) La Commissione rileva che gli orientamenti in materia di aiuti all'occupazione, anche se non prevedono questo tipo di intervento, fanno riferimento al concetto di stabilità dell'impiego in quanto valore positivo. Le modalità del contratto di lavoro sono quindi oggetto di valutazione da parte della Commissione, che le considera favorevolmente soltanto quando sono atte a garantire una certa stabilità dell'occupazione.

(106) In taluni casi, quindi, la Commissione riserva una valutazione favorevole ad alcuni aiuti per la trasformazione di posti di lavoro a tempo determinato in posti a tempo indeterminato. Tuttavia, come precisato negli orientamenti, tale valutazione favorevole è subordinata al duplice obbligo:

- di non aver licenziato personale nei 12 mesi precedenti la trasformazione;
- di realizzare un aumento dei posti di lavoro rispetto al numero di posti esistenti nell'impresa nei 6 mesi precedenti la trasformazione, al netto dei posti oggetto della trasformazione stessa.

(107) Ciò consente alla Commissione di garantire che l'aiuto, oltre a permettere la stabilizzazione di impieghi precari, comporti un valore aggiunto, che è rappresentato dalla creazione netta di posti di lavoro stabili che non esistevano in precedenza, e quindi di verificare che non si tratti di una semplice sostituzione di un

dipendente licenziato o andato in pensione.

(108) Alla luce di quanto precede, la Commissione considera che nel caso in esame l'obbligo della creazione netta di posti di lavoro si verifichi soltanto se il numero dei dipendenti è calcolato al netto dei posti creati per mezzo di contratti a tempo determinato o che non garantiscono una certa stabilità di occupazione.

(109) Di conseguenza, sulla base delle considerazioni precedenti, la Commissione constata che unicamente gli aiuti per la trasformazione di contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato che rispettano l'obbligo di realizzare un aumento dei posti di lavoro rispetto ai posti esistenti nell'impresa (come media su un certo periodo precedente la trasformazione) sono conformi alle disposizioni degli orientamenti in materia di aiuti all'occupazione e possono pertanto beneficiare della deroga prevista a favore di questo tipo di aiuti. L'organico deve essere calcolato al netto dei lavoratori assunti per mezzo di contratti a tempo determinato o che non garantiscono una certa stabilità di occupazione.

(110) Quanto all'intensità dell'aiuto, la Commissione è del parere che deve essere calcolata in considerazione della concessione dell'aiuto nel periodo precedente la trasformazione. Durante tale periodo i datori di lavoro hanno infatti beneficiato di un aiuto concesso per lo stesso lavoratore il cui contratto di lavoro è stato in seguito trasformato. Si tratta quindi di un periodo totale di aiuto di tre anni per ogni posto di lavoro creato. La Commissione ritiene che soltanto nei casi menzionati in precedenza questa intensità sia proporzionata all'obiettivo perseguito, tenuto conto del fatto che i posti creati sono a tempo indeterminato e che la situazione della disoccupazione nelle zone interessate è particolarmente grave. Per i motivi già esposti in relazione agli aiuti per i contratti di formazione e lavoro, la Commissione ritiene che l'entità dell'aiuto non acceda quella necessaria per incitare alla creazione di posti di lavoro.

(111) In tale contesto la Commissione considera che gli altri casi di aiuti alla trasformazione di contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato, che non rispettano l'obbligo di realizzare un aumento dei posti rispetto ai posti esistenti nell'impresa, configurano aiuti al mantenimento dell'occupazione. Come precisato negli orientamenti, questi aiuti rappresentano aiuti al funzionamento. Per i motivi già illustrati in riferimento agli aiuti per i contratti di formazione e lavoro, la Commissione è del parere che questi aiuti non soddisfino le condizioni previste per la concessione degli aiuti al funzionamento.

VI. CONCLUSIONI

(112) La Commissione constata che l'Italia ha violato l'articolo 88, paragrafo 3, dando esecuzione agli aiuti non notificati per l'assunzione mediante contratti di formazione e lavoro, pre-

visti dalle leggi 863/84, 407/90, 169/91 e 451/94 e concessi dal novembre 1995.

(113) Sulla base dell'analisi esposta nelle sezioni V.1.a) e V.1.b) della presente decisione la Commissione constata che unicamente gli aiuti concessi per l'assunzione di lavoratori che, al momento dell'assunzione, non avevano ancora ottenuto un impiego o che l'avevano perso e la cui assunzione ha contribuito alla creazione netta di nuovi posti di lavoro nelle imprese interessate, sono compatibili con il mercato comune.

(114) Gli aiuti concessi ai lavoratori che incontrano difficoltà specifiche ad inserirsi o a reinserirsi nel mercato del lavoro, vale a dire dopo aver perso un impiego, sono anch'essi compatibili con il mercato comune. Si tratta di persone che, in considerazione delle loro caratteristiche proprie, si collocano in una condizione di debolezza di fronte al sistema di selezione imposto dal mercato del lavoro. È il caso in particolare dei giovani con meno di 25 anni, dei laureati fino a 29 anni compresi e dei disoccupati di lunga durata (più di un anno di disoccupazione). Tuttavia, per poter beneficiare delle agevolazioni i datori di lavoro non devono aver proceduto a riduzioni di organico nei 12 mesi precedenti e devono inoltre aver mantenuto in servizio (assumendoli con contratto a tempo indeterminato) almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di formazione e lavoro è scaduto nei 24 mesi precedenti.

(115) Le misure che rispettano la regola de minimis (24) non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 87. In applicazione di detta regola, l'importo complessivo di tutti gli interventi effettuati a favore delle imprese che hanno assunto lavoratori per mezzo di un contratto di formazione e lavoro non deve superare il limite di 100 000 EUR su un periodo di tre anni. Come precisato nella comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis, detta regola non si applica ai settori disciplinati dal trattato CECA, alla costruzione navale ed al settore dei trasporti, ed agli aiuti concessi per spese inerenti ad attività dell'agricoltura o della pesca.

(116) Tutti gli aiuti per l'assunzione per mezzo di contratti di formazione e lavoro che non rispettano le condizioni indicate ai considerando 113-115 sono incompatibili con il mercato comune e devono pertanto essere recuperati.

(117) La Commissione constata che l'Italia ha violato l'articolo 88, paragrafo 3, dando esecuzione agli aiuti per la trasformazione dei contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato prevista dall'articolo 15 della legge 196/97.

(118) Sulla base dell'analisi sviluppata nelle sezioni V.2.a) e V.2.b), considerando 97-111 della presente decisione, la Commissione constata che unicamente gli aiuti per la trasformazione dei contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato che rispettano l'obbligo

di realizzare un aumento di posti rispetto alla media dei posti esistenti nelle imprese nel periodo precedente la trasformazione sono compatibili con il mercato comune. L'organico deve essere calcolato al netto dei lavoratori assunti con contratti a tempo indeterminato o che non garantiscono una certa stabilità di occupazione (cfr. considerando 106).

(119) Le misure che rispettano la regola de minimis (25) non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 87. Per tali misure sono valide le stesse considerazioni formulate per i contratti di formazione e lavoro (cfr. considerando 115).

(120) Tutti gli aiuti per la trasformazione dei contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato che non rispettano le condizioni indicate sono incompatibili con il mercato comune e devono pertanto essere recuperati.

(121) Quando siano stati concessi illegittimamente aiuti incompatibili con il mercato comune la Commissione esige dallo Stato membro in questione che ne reclami la restituzione da parte dei beneficiari (26), al fine di ripristinare lo status quo. Tale è il caso degli aiuti dichiarati incompatibili con il mercato comune con la presente decisione, il cui importo deve essere restituito dai beneficiari.

(122) La restituzione avviene conformemente alle procedure di diritto interno. Le somme da recuperare producono interessi a partire dalla data in cui sono state messe a disposizione dei beneficiari fino a quella del loro recupero effettivo. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nel quadro degli aiuti a finalità regionale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

ARTICOLO 1

1. Gli aiuti illegittimamente concessi dall'Italia, a decorrere dal novembre 1975, per l'assunzione di lavoratori mediante i contratti di formazione e lavoro previsti dalle leggi 863/84, 407/90, 169/91 e 451/94, sono compatibili con il mercato comune e con l'accordo SEE a condizione che riguardino:

- la creazione di nuovi posti di lavoro nell'impresa beneficiaria a favore di lavoratori che non hanno ancora trovato un impiego o che hanno perso l'impiego precedente, nel senso definito dagli orientamenti in materia di aiuti all'occupazione;
- l'assunzione di lavoratori che incontrano difficoltà specifiche ad inserirsi o a reinserirsi nel mercato del lavoro. Ai fini della presente decisione, per lavoratori che incontrano difficoltà specifiche ad inserirsi o a reinserirsi nel mercato del lavoro s'intendono i giovani con meno di 25 anni, i laureati fino a 29 anni compresi, i disoccupati di lunga durata, vale a dire le persone disoccupate da almeno un anno.

2. Gli aiuti concessi per mezzo di contratti di formazione e lavoro che non soddisfano alle condizioni menzionate al paragrafo 1 sono incompatibili con il mercato comune.

ARTICOLO 2

1. Gli aiuti concessi dall'Italia in virtù dell'articolo 15 della legge n. 196/97 per la trasformazione di contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato sono compatibili con il mercato comune e con l'accordo SEE purché rispettino la condizione della creazione netta di posti di lavoro come definita dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti all'occupazione. Il numero dei dipendenti delle imprese è calcolato al netto dei posti che beneficiano della trasformazione e dei posti creati per mezzo di contratti a tempo determinato o che non garantiscono una certa stabilità dell'impiego.

2. Gli aiuti per la trasformazione di contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato che non soddisfano la condizione di cui al paragrafo 1 sono incompatibili con il mercato comune.

ARTICOLO 3

L'Italia prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti che non soddisfano alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 già illegittimamente concessi.

Il recupero ha luogo conformemente alle procedure di diritto interno. Le somme da recuperare producono interessi dalla data in cui sono state messe a disposizione dei beneficiari fino a quella del loro recupero effettivo. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nel quadro degli aiuti a finalità regionale.

ARTICOLO 4

Entro due mesi a decorrere dalla data di notificazione della presente decisione, l'Italia informa la Commissione delle misure adottate per conformarsi.

ARTICOLO 5

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 1999.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

(1) *GU C 384 del 10.12.1998, pag. 11.*

(2) *Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 154 del 4 luglio 1997.*

(3) *Cfr. nota 1.*

(4) *Queste informazioni consistono esclusivamente nella trasmissione di dati statistici ufficiali, pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT "Forze di lavoro media 1997" e "Formazione universitaria e mercato del lavoro") e dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico OCSE (Uno sguardo sull'educazione, edizione 1997). Le elaborazioni di Confindustria riguardano esclusivamente le rappresentazioni grafiche di tali dati.*

(5) *GU C 334 del 12.12.1995, pag. 4.*

(6) *GU C 213 del 23.7.1996, pag. 4.*

(7) *Cfr. nota 1.*

(8) *Punto 12.6 della lettera della Commissione del 17 agosto 1998 (cfr. nota 1).*

(9) *A sostegno di tale tesi Confindustria cita la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 17 settembre 1980, Philip Morris/Commissione, causa 730/79, Racc. 1980, pag. 2671.*

(10) *Aiuto di Stato N 692/97.*

(11) *Sentenza del 13 luglio 1998 nella causa 102/87, SEB Racc. 1988, pag. 4067.*

(12) *Cfr. nota 5.*

(13) *Cfr. nota 5.*

(14) *Cfr. nota 1.*

(15) *Punto 12.3 della lettera della Commissione del 17 agosto 1998, (cfr. nota 1).*

(16) *Ufficio internazionale del lavoro "Occupazione dei giovani", Rapporto elaborato dall'Ufficio internazionale del lavoro per la Conferenza dei ministri della gioventù, 8-12 agosto 1998, Lisbona, punto 1.1.*

(17) *Ibidem.*

(18) *Relazione elaborata dall'Ufficio internazionale del lavoro per la Conferenza dei ministri della gioventù, 8-12 agosto 1998, Lisbona, punto 1.5 (cfr. nota 16).*

(19) *GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.*

(20) *Cfr. nota 5.*

(21) *Sulla base del primo censimento degli aiuti di Stato nella Comunità europea (1988), sono misure generali "tutti gli interventi di Stato che si applicano uniformemente all'insieme dell'economia e che non favoriscono alcune imprese o alcuni settori", COM 88/945.*

(22) *Cfr. nota 5.*

(23) *Cfr. aiuto di Stato N 692/97.*

(24) *Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis (GU C 68 del 6.3.1996).*

(25) *Cfr. nota 24.*

(26) *Comunicazione della Commissione del 24 novembre 1983 (GU C 318 del 24.11.1983, pag. 3). Cfr. anche le sentenze della Corte di giustizia del 12 luglio 1973, Commissione/Germania, causa 70-72, Racc. 1973, pag. 813 e del 24 febbraio 1987, Deufil/Commissione, causa 310/85, Racc. 1987, pag. 901.*